

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

ANNALI DI STATISTICA

.....
Serie 4.^a
.....

STATISTICA DEGLI IMPIEGATI E DEI PENSIONATI DELLO STATO.

.....
Parte 3.^a
.....

STATO CIVILE DEI PENSIONATI CIVILI E MILITARI
E COMPOSIZIONE DELLE LORO FAMIGLIE
al 31 Luglio 1882.

ESTRATTO E QUADRI SINOTTICI DELLE DISPOSIZIONI
VIGENTI SULLE PENSIONI.



ROMA
REGIA TIPOGRAFIA
D. RIPAMONTI
—
1884

INDICE DEL VOLUME

TAVOLA DELLE ABBREVIATURE usate nell'Estratto di leggi, decreti ed altre disposizioni vigenti in materia di pensione.	Pag. XVII
INDICE CRONOLOGICO dell'Estratto di leggi, decreti ed altre disposizioni vigenti in materia di pensione.	XVIII
INDICE ALFABETICO dell'Estratto di leggi, decreti ed altre disposizioni vigenti in materia di pensione.	XXXVIII
<i>Prefazione</i> (Testo).	LIII
Quadro A. Modello della scheda per il censimento dei pensionati dello Stato e delle loro famiglie al 31 luglio 1882.	LXVIII
» B. Pensionati civili e militari a carico dello Stato, classificati per rispetto alla ritenuta in conto entrate del Tesoro, allo stato civile ed alla legge di concessione	LXX
» C. Numero ed ammontare delle pensioni straordinarie ripartite secondo le leggi di concessione, la qualità e la condizione dell'assegno.	LXXXVIII
» D. Pensionati civili e militari classificati in ordine alla ritenuta, allo stato civile ed alla categoria dell'ultimo impiego.	LXXX
» E. Figli di pensionati civili e militari classificati in ordine al pagamento della ritenuta distinti per sesso e per categoria dell'ultimo impiego coperto dal padre	LXXXII
» F. Classificazione dei pensionati civili e militari con assegno non reversibile, per stato civile e per categoria d'impiego	LXXXIV
» G. Distribuzione dei pensionati in ordine alla qualità della pensione che hanno conseguito, ed al titolo per cui l'hanno ottenuta, con indicazione del loro sesso e stato civile.	LXXXV
» H. Numero assoluto e medio dei pensionati aventi diritti di reversibilità della pensione alle loro famiglie, esclusi i decorati e quelli con pensioni straordinarie, distinto per leggi di pensione e per stato civile	LXXXVI
» I. Numero dei figli di vedove pensionate colle leggi del Regno d'Italia che liquidano con diritto di accrescimento sulla pensione della madre col coefficiente di gruppo I, classificati per rispetto all'età loro ed a quella della madre.	»
» J. Numero medio dei figli nelle famiglie di pensionati con diritto di reversibilità, esclusi i pensionati decorati e quelli con pensioni straordinarie.	LXXXVII
» K. Età media dei figli di pensionati regolati dalle leggi di concessione del Regno d'Italia.	LXXXVIII

I. Stato civile dei pensionati civili e militari e composizione delle loro famiglie al 31 luglio 1882.

Tavola	I.	Classificazione dei pensionati coniugati, per categoria d'impiego e per coefficiente di reversibilità della pensione dal marito alla moglie	Pag. 2-3
»	II.	Classificazione dei pensionati coniugati, secondo la loro età e quella della moglie, in ordine al modo di liquidazione ed al coefficiente di reversibilità.	
		Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del marito:	
		a) Coefficiente 1 — Decorati	4
		b) » 2 $\frac{1}{3}$	»
		c) » 1 $\frac{1}{2}$	5
		d) » 1 $\frac{1}{3}$	»
		e) » 1 $\frac{1}{4}$	6
		f) » 1 $\frac{1}{6}$	»
		g) » 2 $\frac{1}{15}$	7
		h) » 1 $\frac{1}{8}$	»
		i) » 1 $\frac{1}{9}$	»
		j) » 1 $\frac{1}{10}$	8
		k) » 2 $\frac{1}{21}$	»
		l) » 1 $\frac{1}{12}$	»
		m) » 2 $\frac{1}{27}$	9
		n) » 1 $\frac{1}{14}$	»
		o) » 1 $\frac{1}{15}$	»
		p) » 1 $\frac{1}{16}$	»
		q) » 2 $\frac{1}{33}$	»
		r) » 1 $\frac{1}{18}$	»
		s) » 1 $\frac{1}{20}$	10
		B) Sul minimo della paga di riforma:	
		Coefficiente 1 $\frac{1}{2}$	»
		C) Sul massimo della pensione del marito:	
		Coefficiente 1 $\frac{1}{3}$	»
		D) Sullo stipendio del marito:	
		a) Coefficiente 1 $\frac{1}{3}$	11
		b) » compreso fra 1 $\frac{1}{3}$ ed 1 $\frac{1}{6}$	»
		c) » 1 $\frac{1}{6}$	»
		E) Pensione di carattere	»
»	II bis.	Classificazione dei pensionati coniugati, secondo la loro età e quella della moglie, qualunque sia il modo di liquidazione ed il coefficiente di reversibilità. . .	12-13
»	III.	Classificazione nell'ordine di nascita dei figli di pensionati coniugati, per rispetto al coefficiente di reversibilità della pensione che percepirebbero alla morte del padre, quando fosse premorta la madre. »	
		A) Ordinamento dei figli per rispetto al loro numero nella famiglia del pensionato ed alla data della nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento.	14-15

Segue Tav. III. *A bis*) Ordinamento dei figli per rispetto alla data della nascita. Pag.

— Liquidazione con diritto di accrescimento	16-17
<i>B</i>) Idem — Liquidazione in quote virili	»
<i>C</i>) Idem — Liquidazione con diritto di accrescimento od in quote virili	»
» IV. Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.	

Modo di liquidazione. — *A*) Sulla pensione del padre.

Coefficiente 1:

<i>a</i>) Figli di coniugati con 1 figlio	18
<i>b</i>) » » 2 figli	»
<i>c</i>) » » 3 »	19
<i>d</i>) » » 4 »	»
<i>e</i>) » » 5 »	»
<i>f</i>) » » 6 »	20
<i>g</i>) » » 7 »	»
<i>h</i>) » » 8 »	»
<i>i</i>) » » 9 »	»
<i>j</i>) » » 11 »	»

Coefficiente 2|3:

<i>a</i>) Figli di coniugati con 1 figlio	21
<i>b</i>) » » 2 figli	»
<i>c</i>) » » 3 »	»
<i>d</i>) » » 4 »	22
<i>e</i>) » » 5 »	»
<i>f</i>) » » 7 »	»
<i>g</i>) » » 9 »	»

Coefficiente 1|2:

<i>a</i>) Figli di coniugati con 1 figlio	23
<i>b</i>) » » 2 figli	»
<i>c</i>) » » 3 »	»
<i>d</i>) » » 4 »	24
<i>e</i>) » » 5 »	»
<i>f</i>) » » 6 »	»
<i>g</i>) » » 7 »	25
<i>h</i>) » » 8 »	»
<i>i</i>) » » 9 »	»
<i>j</i>) » » 10 »	»

Coefficiente 1|3:

<i>a</i>) Figli di coniugati con 1 figlio	26
<i>b</i>) » » 2 figli	»
<i>c</i>) » » 3 »	27
<i>d</i>) » » 4 »	»
<i>e</i>) » » 5 »	28
<i>f</i>) » » 6 »	»
<i>g</i>) » » 7 »	»
<i>h</i>) » » 8 »	29
<i>i</i>) » » 9 »	»
<i>j</i>) » » 10 »	»
<i>k</i>) » » 11 »	»

Segue Tav. IV. — Coefficiente 1 $\frac{1}{4}$:

	Pag.
a) Figli di coniugati con 1 figlio.	30
b) » 2 figli	»
c) » 3 »	»
d) » 4 »	31
e) » 5 »	»
f) » 6 »	»
g) » 7 »	»
B) Sul minimo della paga di riforma del padre.	
Coefficiente 1 $\frac{1}{2}$:	
a) Figli di coniugati con 1 figlio.	32
b) » 2 figli	»
c) » 3 »	»
d) » 4 »	33
e) » 5 »	»
f) » 6 »	»
g) » 7 »	»
C) Sullo stipendio del padre.	
Coefficiente 1 $\frac{1}{6}$:	
a) Figli di coniugati con 1 figlio.	34
b) » 2 figli	»
c) » 3 »	»
d) » 4 »	35
e) » 5 »	»
f) » 6 »	»
g) » 8 »	»
D) Pensione di carattere:	
a) Figli di coniugati con 1 figlio.	36
b) » 2 figli	»
c) » 3 »	»
» IVbis. Classificazione dei figli di pensionati coniugati, qualunque sia il modo di liquidazione ed il coefficiente di reversibilità, secondo la loro età e quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento:	
Figli.	37
Figlie	38-39
» V. Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili.	
Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre:	
a) Coefficiente 1 $\frac{1}{2}$	40
b) » 1 $\frac{1}{3}$	»
c) » 1 $\frac{1}{4}$	»
d) » 1 $\frac{1}{6}$	41
e) » 2 $\frac{1}{15}$	»
f) » 1 $\frac{1}{8}$	»
g) » 1 $\frac{1}{9}$	42
h) » 1 $\frac{1}{10}$	»
i) » 2 $\frac{1}{21}$	»
j) » 1 $\frac{1}{12}$	43
k) » 2 $\frac{1}{27}$	»
l) » 1 $\frac{1}{14}$	»

Segue Tav. V.		Pag.
	m) Coefficiente 1 15	43
	n) » 1 16	44
	o) » 1 18	»
	p) » 1 20	»
	q) » 1 24	»
	B) Sul massimo della pensione del padre:	
	a) Coefficiente 1 3	»
	b) » 1 6	45
	c) » 1 9	»
	d) » 1 12	»
	e) » 1 15	»
	f) » 1 24	46
	g) » 1 27	»
	C) Sullo stipendio del padre:	
	a) Coefficiente compreso fra 1 3 e 1 6	»
	b) » 1 6	»
	c) » 1 12	»
	d) » 1 18	47
	e) » 1 24	»
	f) » 1 30	»
	g) » 1 36	48
	h) » 1 42	»
	i) » 1 48	»
	D) Quota fissa:	
	a) 45 carantani alla settimana	»
	b) 8 » »	49
	c) lire 7,77 al mese	»
»	V bis. Classificazione dei figli di pensionati coniugati, qualunque sia il modo di liquidazione ed il coefficiente di reversibilità, secondo la loro età e quella del padre, quando liquidino in quote virili:	
	Figli	51
	Figlie	52-53
»	VI. Classificazione dei figli di pensionati coniugati, secondo la loro età e quella del padre (Tav. IV bis, V bis):	
	Figli	55
	Figlie	56-57
»	VII. Classificazione nell'ordine di nascita dei figli di pensionati coniugati, pontifici, per rispetto al coefficiente di reversibilità sulla pensione del padre, quando liquidassero la pensione in quote virili contemporaneamente alla madre	58
»	VIII. Classificazione dei figli di pensionati coniugati, pontifici, secondo la loro età e quella del padre, per rispetto al coefficiente di reversibilità sulla pensione del padre, che loro spetterebbe quando liquidassero la pensione in quote virili contemporaneamente alla madre:	
	a) Coefficiente 1 4	59
	b) » 1 6	»

		Pag.
<i>Segue Tav. VIII.</i>	c) Coefficiente 2 15	60
	d) » 4 8	»
	e) » 4 9	»
	f) » 4 10	61
	g) » 2 21	»
	h) » 4 12	»
	i) » 2 27	62
	j) » 4 14	»
	k) » 4 15	»
	l) » 4 16	»
	m) » 2 33	»
	n) » 4 18	63
	o) » 4 20	»
	p) » 4 22	»
»	VIIIbis. Classificazione dei figli di pensionati coniugati, pontifici, secondo la loro età e quella del padre, qualunque sia il coefficiente di riversibilità, quando liquidassero la pensione in quote virili contemporaneamente alla madre:	
	Figli	65
	Figlie	66-67
»	IX. Classificazione nell'ordine di nascita dei figli di pensionati coniugati, per rispetto al coefficiente di riversibilità della pensione, che percepirebbero alla morte della madre quando fosse premorto il padre:	
	A) Ordinamento dei figli per rispetto al loro numero nella famiglia del pensionato ed alla data della nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento.	68-69
	A bis) Ordinamento dei figli per rispetto alla data della nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento.	70
	B) Idem — Liquidazione in quote virili	»
	C) Idem — Liquidazione con diritto di accrescimento od in quote virili	»
X.	Classificazione dei figli di pensionati coniugati in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino con diritto di accrescimento.	
	Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre. Coefficiente 4:	
	a) Figli di coniugati con 1 figlio.	71
	b) » 2 figli	»
	c) » 3 »	72
	d) » 4 »	»
	e) » 5 »	»
	f) » 6 »	73
	g) » 7 »	»
	h) » 8 »	»
	i) » 9 »	»
	j) » 10 »	74
	k) » 11 »	»

Segue Tav. X.	— Coefficiente $1\frac{1}{2}$:	Pag.
	a) Figli di coniugati con 1 figlio	74
	b) » » 2 figli	75
	c) » » 3 »	»
	d) » » 4 »	»
	e) » » 5 »	»
	f) » » 6 »	76
	g) » » 8 »	»
	B) Pensione di carattere:	
	a) Figli di coniugati con 1 figlio	»
	b) » » 2 figli	»
	c) » » 3 »	»
»	X bis. Classificazione dei figli di pensionati coniugati, qualunque sia il modo di liquidazione ed il coefficiente di reversibilità, secondo la loro età e quella della madre, quando liquidino con diritto di accrescimento:	
	Figli	77
	Figlie	78-79
»	XI. Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino in quote virili.	
	Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre:	
	a) Coefficiente 1	80
	b) » $1\frac{1}{2}$	»
	c) » $1\frac{1}{3}$	81
	d) » $1\frac{1}{4}$	»
	e) » $1\frac{1}{5}$	82
	f) » $1\frac{1}{6}$	»
	g) » $1\frac{1}{7}$	»
	h) » $1\frac{1}{8}$	»
	i) » $1\frac{1}{9}$	83
	B) Quota fissa:	
	a) 15 carantani alla settimana	»
	b) 8 » »	»
	c) L. 7,77 al mese	»
»	XI bis. Classificazione dei figli di pensionati coniugati, qualunque sia il modo di liquidazione ed il coefficiente di reversibilità, secondo la loro età e quella della madre, quando liquidino in quote virili:	
	Figli	85
	Figlie	86-87
»	XII. Classificazione dei figli di pensionati coniugati, secondo la loro età e quella della madre. (Tav. Xbis e XI bis):	
	Figli	89
	Figlie	90-91
»	XIII. Classificazione dei pensionati vedovi, per categoria d'impiego e per coefficiente di reversibilità della pensione dal padre ai figli	92-93

Tavola XIV. **Classificazione nell'ordine di nascita dei figli di pensionati vedovi, per rispetto al coefficiente di reversibilità della pensione che percepirebbero alla morte del padre:**

A)	Ordinamento dei figli per rispetto al loro numero nella famiglia del pensionato ed alla data della nascita. — Liquidazione con diritto d'accrescimento	92-93
A bis)	Ordinamento dei figli per rispetto alla data della nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento.	94
B)	Idem — Liquidazione in quote virili	95
C)	Idem — Liquidazione con diritto d'accrescimento od in quote virili	»
»	XV. Classificazione dei figli di pensionati vedovi, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.	
	Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.	
	Coefficiente 1:	
a)	Figli di vedovi con 1 figlio	96
b)	» 2 figli	»
c)	» 3 »	»
d)	» 4 »	»
e)	» 5 »	97
f)	» 6 »	»
	Coefficiente 2 3:	
a)	Figli di vedovi con 1 figlio	»
b)	» 2 figli	»
c)	» 3 »	»
	Coefficiente 1 2:	
a)	Figli di vedovi con 1 figlio	98
b)	» 2 figli	»
c)	» 3 »	»
d)	» 4 »	99
e)	» 5 »	»
f)	» 6 »	»
	Coefficiente 1 3:	
a)	Figli di vedovi con 1 figlio	»
b)	» 2 figli	100
c)	» 3 »	»
d)	» 4 »	»
e)	» 5 »	101
f)	» 6 »	»
g)	» 7 »	»
h)	» 8 »	»
i)	» 9 »	»
j)	» 10 »	»
	Coefficiente 1 4:	
a)	Figli di vedovi con 1 figlio	102
b)	» 2 figli	»
c)	» 3 »	»
d)	» 4 »	103
e)	» 5 »	»

<i>Segue</i> Tav. XV.	B) Sul minimo della paga di riforma del padre.	Pag.
	Coefficiente 1 ₁₂ :	
	a) Figli di vedovi con 1 figlio	104
	b) » 2 figli	»
	c) » 3 »	»
	d) » 5 »	»
	C) Sullo stipendio del padre.	
	Coefficiente 1 ₁₆ :	
	a) Figli di vedovi con 1 figlio	105
	b) » 2 figli	»
	c) » 3 »	»
	d) » 4 »	»
	D) Pensione di carattere.	
	a) Figli di vedovi con 1 figlio	»
»	XV bis. Classificazione dei figli di pensionati vedovi, qualunque sia il modo di liquidazione ed il coefficiente di reversibilità, secondo la loro età e quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento:	
	Figli	107
	Figlie	108-109
»	XVI. Classificazione dei figli di pensionati vedovi, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili.	
	Modo di liquidazione.— A) Sulla pensione effettiva del padre:	
	a) Coefficiente 1 ₁₂	110
	b) » 1 ₁₃	»
	c) » 1 ₁₄	»
	d) » 1 ₁₆	111
	e) » 2 ₁₅	»
	f) » 1 ₁₈	»
	g) » 1 ₁₉	»
	h) » 1 ₁₀	112
	i) » 1 ₁₂	»
	j) » 1 ₁₅	»
	B) Sul massimo della pensione del padre:	
	a) Coefficiente 1 ₁₃	»
	b) » 1 ₁₆	»
	c) » 1 ₁₉	»
	d) » 1 ₁₂	113
	C) Sullo stipendio del padre:	
	a) Coefficiente 1 ₁₆	»
	b) » 1 ₁₂	»
	c) » 1 ₁₈	114
	d) » 1 ₂₄	»
	e) » 1 ₃₀	»
	f) » 1 ₃₆	»
	D) Quota fissa:	
	8 carantani alla settimana	»

Tavola <i>XVIbis</i> . Classificazione dei figli di pensionati vedovi, qualunque sia il modo di liquidazione ed il coefficiente di reversibilità, secondo la loro età e quella del padre, quando liquidino in quote virili:		Pag.
	Figli	115
	Figlie	116-117
» XVII.	Classificazione dei figli di pensionati vedovi, secondo la loro età e quella del padre (Tav. <i>XVbis</i> e <i>XVIbis</i>):	
	Figli	119
	Figlie	120-121
» XVIII.	Classificazione delle vedove pensionate con prole, per categoria d'impiego del marito e per coefficiente di reversibilità della pensione dalla madre ai figli.	122-123
» XIX.	Classificazione nell'ordine di nascita dei figli di vedove pensionate, per rispetto al coefficiente di reversibilità della pensione che percepirebbero alla morte della madre:	
	A) Ordinamento dei figli per rispetto al loro numero nella famiglia del pensionato ed alla data della nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento	»
	<i>Abis</i>) Ordinamento dei figli per rispetto alla data della nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento.	124
	B) Idem — Liquidazione in quote virili.	»
	C) Idem — Liquidazione con diritto di accrescimento od in quote virili.	»
» XX.	Classificazione dei figli di vedove pensionate, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino con diritto di accrescimento.	
	Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre.	
	Coefficiente 1:	
	a) Figli di vedove con 1 figlio	125
	b) » 2 figli	»
	c) » 3 »	»
	d) » 4 »	126
	e) » 5 »	»
	f) » 6 »	»
	g) » 7 »	127
	h) » 8 »	»
	i) » 9 »	»
	Coefficiente 1/2:	
	a) Figli di vedove con 1 figlio	»
	b) » 2 figli	128
	c) » 3 »	»
	d) » 4 »	»
	e) » 5 »	»
	B) Pensione di carattere:	
	a) Figli di vedove con 1 figlio	»

Tavola XXbis. Classificazione dei figli di vedove pensionate, qualunque sia il coefficiente di reversibilità, secondo la loro età e quella della madre, quando liquidino con diritto di accrescimento: Pag.

Figli.	129
Figlie	130-131

» **XXI.** Classificazione dei figli di vedove pensionate, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino in quote virili:

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre:		
a)	Coefficiente 1	132
b)	» 1/2	»
c)	» 1/3	»
d)	» 1/4	133
e)	» 1/5	»
f)	» 1/6	»
g)	» 1/7	134
B) Quota fissa:		
a)	15 carantani alla settimana.	»
b)	8 »	»

» **XXIbis.** Classificazione dei figli di vedove pensionate, qualunque sia il modo di liquidazione ed il coefficiente di reversibilità, secondo la loro età e quella della madre, quando liquidino in quote virili:

Figli.	135
Figlie	136-137

» **XXII.** Classificazione dei figli di vedove pensionate, secondo la loro età e quella della madre (Tav. XXbis e XXIbis):

Figli.	139
Figlie	140-141

II. Estratto di leggi, decreti ed altre disposizioni vigenti in materia di pensione.

Pensioni civili.

Stati sardi	144
Regno Lombardo-Veneto.	149
Ducato di Parma	154
» di Modena.	156
» di Lucca.	159
Granducato di Toscana	160
Stati Pontifici	162
Regno delle Due Sicilie.	166
» d'Italia.	170

Pensioni militari.		Pag.
Stati Sardi		180
Regno Lombardo-Veneto		192
Ducato di Parma		196
» di Modena		198
» di Lucca		199
Granducato di Toscana		200
Stati Pontifici		201
Regno delle Due Sicilie		203
» d'Italia		207

Pensioni straordinarie.		
Stati Sardi		214
Regno Lombardo-Veneto	»	
Ducato di Parma		216
» di Modena		217
Granducato di Toscana	»	
Stati Pontifici		218
Regno delle Due Sicilie		219
» d'Italia		220

APPENDICE. Disposizioni emanate posteriormente al marzo 1884.

Pensioni militari.		
Regno d'Italia		224

III. Quadri sinottici delle leggi e dei decreti di pensioni civili, militari e straordinarie, ordinate secondo il coefficiente di riversibilità alle vedove ed agli orfani dei pensionati.

Pensioni civili.		
Quadro	1. A. Coefficienti di riversibilità, applicabili alla pensione dell'impiegato, per la liquidazione della pensione alla vedova senza figli	231
»	1. B. Coefficienti di riversibilità, applicabili allo stipendio dell'impiegato, per la liquidazione della pensione alla vedova senza figli	233
»	1. C. Quote fisse di pensione di <i>carattere</i> , o di <i>provvigione</i> , per la vedova senza figli, indipendentemente dalla durata del matrimonio.	»
»	2. A. Coefficienti di riversibilità, applicabili alla pensione dell'impiegato, per la liquidazione della pensione a ciascuno degli <i>n</i> figli di vedovi	234
»	2. B. Coefficienti di riversibilità, applicabili allo stipendio dell'impiegato, per la liquidazione della pensione a ciascuno degli <i>n</i> figli di vedovi	236
»	2. C. Quote fisse di <i>provvigione</i> per ciascuno degli <i>n</i> figli, orfani di entrambi i genitori	237
»	3. A. Coefficienti di riversibilità, applicabili alla pensione dell'impiegato, per la liquidazione della pensione a ciascuno degli <i>n</i> figli di vedove	238
»	3. B. Coefficienti di riversibilità, applicabili alla pensione vedovile, per la liquidazione della pensione a ciascuno degli <i>n</i> figli di vedove. 239	239

	Pag.
Quadro 4. A. Coefficienti di reversibilità simultanea, applicabili alla pensione del- Pimpiegato, per la liquidazione della pensione alle vedove ed a ciascuno degli <i>n</i> figli	240
» 4. B. Coefficienti di reversibilità simultanea, applicabili allo stipendio del- Pimpiegato, per la liquidazione della pensione alla vedova ed a ciascuno degli <i>n</i> figli	241
» 4. C. Coefficiente di reversibilità, applicabile alla paga del salariato, per la liquidazione di un assegno alla vedova e simultanea quota fissa a ciascuno degli <i>n</i> figli »	
» 4. D. Coefficiente di reversibilità, applicabile alla provvigione del sala- riato, per la liquidazione di un assegno alla vedova e simultanea quota fissa a ciascuno degli <i>n</i> figli	242
» 4. E. Quote fisse simultanee di pensione di <i>carattere</i> o <i>provvigione</i> , per le vedove, e di assegno d'educazione di <i>carattere</i> a ciascuno degli <i>n</i> figli »	

Pensioni militari.

» 1. A. Coefficienti di reversibilità, applicabili alla pensione o provvigione del militare, per la liquidazione di un assegno alla vedova senza figli	243
» 1. B. Coefficienti di reversibilità, applicabili allo stipendio del militare, per la liquidazione di un assegno alla vedova senza figli, indi- pendentemente dalla durata del matrimonio	245
» 1. C. Quote fisse di pensione di <i>carattere</i> per la vedova senza figli, indi- pendentemente dalla durata del matrimonio »	
» 2. A. Coefficienti di reversibilità, applicabili alla pensione del militare, per la liquidazione di un assegno a ciascuno degli <i>n</i> figli di vedovi. »	246
» 2. B. Coefficienti di reversibilità, applicabili sullo stipendio del militare per la liquidazione di un assegno a ciascuno degli <i>n</i> figli di vedovi. »	249
» 2. C. Quote fisse di pensione di <i>carattere</i> per ciascuno degli <i>n</i> figli, orfani di entrambi i genitori. »	
» 3. A. Coefficienti di reversibilità, applicabili alla pensione del militare, per la liquidazione di un assegno a ciascuno degli <i>n</i> figli di vedove	250
» 3. B. Coefficienti di reversibilità, applicabili alla pensione della vedova, per la liquidazione di un assegno a ciascuno degli <i>n</i> figli	252
» 4. A. Coefficienti di reversibilità simultanea applicabili alla pensione o alla provvigione del militare, per la liquidazione di assegni alla vedova ed a ciascuno degli <i>n</i> figli	253
» 4. B. Coefficienti di reversibilità simultanea, applicabili sullo stipendio del militare, per la liquidazione di assegni alla vedova ed a cia- scuno degli <i>n</i> figli	254
» 4. C. Quote fisse simultanee di pensione di <i>carattere</i> per le vedove, e di <i>sussidio d'educazione</i> degli <i>n</i> figli »	

Pensioni straordinarie.

» unico. Coefficiente di reversibilità per la liquidazione di assegni alla ve- dova ed ai figli di pensionati o di pensionate	255
--	-----

AGGIUNTE E CORREZIONI

- Pag. XVII. 2ª colonna, alla lettera N. — Va premessa la lettera *n*, che significa: *numero*.
- Nella stessa pagina andrebbe inclusa la spiegazione relativa ai mesi che, pure per brevità, furono indicati soltanto colle prime loro tre lettere, meno per l'agosto con due sole. In proposito è altresì d'avvertire che nell'indicazione abbreviata dei mesi, si sono usate le lettere minuscole: ciò per distinguere il significato di uguali monosillabi, ma con lettera maiuscola, e che si riferiscono a ben diversi vocaboli.
- » XXXII. Riga 3^a, invece di *servizio della macchina a vapore*; leggasi: *servizio delle macchine a vapore*.
- » XXXVII. 1ª riga e 1ª colonna, sotto la testata, anno 1831, leggasi: 1881.
- » XLII. 1ª colonna, alla lettera D, ultima riga della voce DAZIO CONSUMO, n. 127, n. (k), leggasi: n. 127, nota (k).
- » XLVII. 1ª colonna, seconda e terza riga della sottovoce (REGNO D'ITALIA), a. 1875, . 257, leggasi: a. 1875, n. 257.
- » LIII. Linee 23 e 24 invece di *misura delle pensioni di reversibilità*, leggasi: *misura di reversibilità delle pensioni*.
- » LXXXVI. Coniugati, invece di 1. 113, leggasi: 11. 113.
- » 3. Tav. I. linea 1ª della nota (h), invece di *riferite*, leggasi: *inserite*.
- » 34. Tab. a). Età dei padri, invece di 45-50, leggasi: 46-50.
- » 62. Tab. m) Coefficiente 2f33 (figlie), manca il totale 10.
- » 77. Anni di età, invece di *delle madri*, leggasi: *delle padri*.
- » 89. Linea 31, colonna 13, invece di 5, leggasi: 6.
- » 92. Tav. XIV. Figlie di vedovi con 2 figli, coefficiente 1f2; colonna 2. invece di 38, leggasi: 48.
- » 93. Tav. XIV. Figli di vedovi con 10 figli, coefficiente 1f3, colonna 7, invece di . . , leggasi: 4.
- » 95. Coefficiente 1f36 (figlie), colonna 6, invece di . . , leggasi: 3.
- » 402. Linea 5ª, invece di *del padre*, leggasi: *del padre*.
- » 405. Tab. b). Anni di età dei padri, invece di 60-70, leggasi: 66-70.
- » . . » (figlie), linea 56-60, col. 6-10, e del totale invece di 1, leggasi: . .
- » . . » » 61-65, » » » » . . , » 4.
- » . . Tab. c). » » 46-50, » 1-5, » » 4, » 1.
- » . . » » 51-55, » » » » . . , » 4.
- » 408. Anni di età dei padri, invece di ≥ 66 leggasi ≥ 86
- » 445. Al n. 9, quarta colonna, alla fine dell'ottava riga, al posto della linea:ta va aggiunto: *Il massimo di pensione equivale a quella ordinaria, aumentata del suo quarto*.
- » 446. Al n. 11, quinta colonna, ultima proposizione, — *ovvero, debbon essere decorsi 10 anni dalla celebrazione del matrimonio*; leggasi: *ovvero, debbon essere decorsi 10 anni prima della morte del marito*.
- » 461. Al n. 76, annotazione, lettera (i). — *Sov. Dec. 27 nov. 1851*; leggasi: *Sov. Dec. 17 nov. 1851*.
- » 473. Al n. 127, annotazione, lettera (d). — *R. Dec. 29 lug. 1867*; leggasi: *R. Dec. 29 lug. 1865*. = annotazione, lettera (e) — *R. Dec. 9 lug. 1865*; leggasi: *R. Dec. 29 lug. 1865*. = annotazione (x), nel mezzo della 3ª ultima riga — **Lombardia impiegati**; leggasi: **Lombardia impiegati**.
- » 475. Al n. 132, seconda colonna, annotazione (a) — *Regol. 29 gen. 1881*; leggasi: *Regol. 29 gen. 1882*.
- » 481. Al n. 154, quarta colonna, seconda riga — *delle tabelle*; leggasi: *dalle tabelle*.
- » 205. Al n. 239, quarta colonna, ultima riga del primo periodo — *per 25 anni*; leggasi: *per 20 anni*. = quinta colonna, quarta riga; — *ossia 1f3 del soldo*, leggasi: *ossia 1f4 del soldo*.
- » 208. Al n. 257, seconda colonna, annotazione (b), seconda riga — *25 lug. 1860*; leggasi: *25 lug. 1880*.
- » 221. Al n. 323, seconda colonna, terza riga — *31 lug. 187*; leggasi: *31 lug. 1879*.
- » 234. Al Quadro 4-B, quinta colonna — $\frac{195\ 197}{f}$ leggasi: $\frac{195\ 197}{f}$.

TAVOLA

delle abbreviature usate nell'estratto di leggi, decreti ed altre disposizioni
vigenti in materia di pensione

a.	Anno.	Int.	Interno.
Amm.	Amministrazione, Amministrativo.	Istr. pub.	Istruzione pubblica.
Ass. Cost.	Assemblea Costituente.	Leg.	Legge.
Aul.	Aulico.	Lomb.	Lombardo, Lombardia.
Austr.	Austriaco.	Luog.	Luogotenenziale.
Bigl.	Biglietto.	m. c.	Moneta di convenzione.
Brev.	Brevetto.	Mag.	Magistrato.
Cam.	Camerale.	Min.	Ministero, Ministeriale.
Capit.	Capitolazione.	M. pr.	Moto proprio.
Card.	Cardinalizio.	Notif.	Notificazione.
Chir.	Chirografo.	Ord.	Ordinanza.
Circ.	Circolare.	Parl.	Parlamento.
Coll. sist.	Collezione sistematica.	Pat.	Patenti.
Com.	Commissario, Commissariale.	Pref.	Prefettura.
Commis.	Commissione.	Proditt.	Prodittoriale.
Cons.	Consiglio.	Procl.	Proclama.
Conv.	Convenzione.	Prov.	Provvedimento.
Costit.	Costituzioni.	prov.	Provvisorio.
Deb. pub.	Debito pubblico.	R.	Regio, Reale.
Dec.	Decreto.	Regg.	Reggenza.
Decis.	Decisione.	Regol.	Regolamento.
Delib.	Deliberazione.	Resc.	Rescritto.
Det.	Determinazione.	Ris.	Risoluzione.
Dicast.	Dicasteriale.	Segr.	Segreteria, Segretariato.
Dich.	Dichiarazione.	Sov.	Sovrano.
Dir.	Direzione.	str.	Straordinario.
Dirett.	Direttive.	supr.	Supremo.
Disp.	Disposizione.	Trib.	Tribunale.
Dispac.	Dispaccio.	Uff.	Ufficio.
Ditt.	Dittatoriale.	V.	Vedi.
Duc.	Ducale.	v. a.	Valuta austriaca.
Ed.	Editto.	Ven.	Venezia, Veneto.
Fin.	Finanze.	V. R.	Vice Reale.
Fior.	Fiorini		
Gen.	Generale.		
Giust.	Giustizia.		
Gov.	Governo, Governativo.		
Gr. Duc.	Gran Ducale.		

INDICE CRONOLOGICO

dell'estratto di leggi, decreti ed altre disposizioni vigenti in materia di pensione.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1446, gen. 2	Veneto	Avogadro fratelli Pietro e Giovanni; n. 281.
1500, set. 12	id.	Battaglia Pier Antonio, suoi eredi e successori; n. 282.
1771, gen. 26	Austriaco	Vedove ed orfani di ufficiali militari; n.194.
1772, apr. 4	Sardo	Professori d'Università; n.1.
1781, mar. 26	Austriaco	Impiegati civili (in genere); n.29.
1793, lug. 22	Toscano	Guardie delle r. tenute; n. 70.
1802, set. 4	Modenese	Professori d'Università, Accademie e Scuole speciali; n.50.
1803, apr. 28	Italico	Militari (in genere); n.192 e 235.
1805, set. 7	Due Sicilie	Professori d'Università in Palermo; n.103.
1806, feb. 12	Modenese	Impiegati civili (in genere) e Guardie di finanza; n.51.
1807, gen. 5	Due Sicilie	Impiegati civili e militari di terra e di mare (in genere); n.104 e 234.
» feb. 4	Toscano	Idem id. n.71 e 221.
» mar. 27	Modenese	Impiegati civili (in genere); n.51.
» mag. 30	Due Sicilie	Militari (in genere); n.235.
» nov. 2	id.	Agenti, impiegati ed artefici delle amministrazioni polveri e nitri; n.105.
1808, apr. 22	Modenese	Dispensieri dei tabacchi; n.51, nota (a).
» set. 2	id.	Idem dei sali; n.51, nota (b).
» nov. 18	Italico	Ufficiali ed impiegati di marina del primo regno d'Italia; n.133.
» » 19	Due Sicilie	Vedove ed orfani d'impiegati civili (in genere); n.104.
1809, ott. 25	id.	Idem di militari (in genere); n.235.
1811, gen. 12	Austriaco	Impiegati e servitù della r. Casa d'Italia e Corte vice reale austriaca del regno Lomb.-Veneto; n.30.
» mar. 7	Due Sicilie	Vedove ed orfani d'impiegati civili (in genere); n.104.
» dic. 31	Lomb.-Ven.	Esercito del primo regno d'Italia; n. 192, nota (a).
1812, ag. 4	Due Sicilie	Impiegati civili (in genere); n.106.
1813, » 6	Modenese	Idem id. n. 51.
1814, mag. 1	Toscano	Idem e militari (in genere); n. 71.
» lug. 12	Due Sicilie	Impiegati civili (in genere) destituiti; n.106.
» set. 24	Toscano	Discendenti di Amerigo Vespucci; n.295.
1815, mar. 30	Austriaco	Impiegati civili (in genere) condannati per delitti, o gravi trasgressioni di polizia; n. 29.
» ag. 14	Sardo	Decorati dell'Ordine militare di Savoia; n.152.
» nov.10,24	Austriaco	Impiegati civili (in genere) condannati per delitti, o gravi trasgressioni di polizia; n. 29.
» dic. 31	Sardo	Militari (in genere); n. 153.
1816, feb. 11	Austriaco	Patrizi veneti, loro vedove e discendenti; n. 283.
» apr. 16	Toscano	Ufficiali militari e truppa (in genere), vedove di militari (in genere) morti in battaglia, e di sottufficiali e soldati; n. 222.
» mag. 3	Due Sicilie	Impiegati civili, napoletani, (in genere) e militari di terra e di mare; n.107 e 236.
» set. 6	id.	Militari di mare feriti od infermi per causa di servizio; n.236.
» ott. 22	Pontificio	Carabinieri (chiamati poi veliti e quindi gendarmi); n.226.
» dic. 12	Due Sicilie	Impiegati civili, napoletani, (in genere) militari di terra feriti od infermi per causa di servizio; n.107 e 236.
» » »	id.	Ricevitori generali e distrettuali (Napoli); n.107, nota (a).

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1816, dic. 30	Parmense	Impiegati di Casa ducale; n. 40.
1817, feb. 8	Due Sicilie	Operai delle fabbriche d'armi; n. 237.
» » 20	Pontificio	Impiegati civili (in genere); n. 82.
» mar. 14	Austriaco	Operai delle miniere d'Agordo; n. 31.
» mag. 19	Due Sicilie	Impiegati del Banco delle Due Sicilie; n. 107, nota (b).
» lug. 16	id.	Impiegati della r. Casa; n. 108.
» ag. 18	id.	Impiegati civili (in genere) e militari di terra e di mare, condannati a pena criminale; n. 107.
» set. 20	id.	Giudici di circondario; n. 109.
» ott. 4	Parmense	Truppa (in genere); n. 198.
» » 23	Pontificio	Corpo degli ingegneri e subalterni; n. 82, nota (a).
» nov. 15	Sardo	Truppa di terra (in genere); n. 156, nota (a).
1818, mar. 30	Due Sicilie	Corrieri ordinari postali (Napoli); n. 107.
» apr. 2	Parmense	Impiegati civili (in genere); n. 41.
» » »	id.	Ufficiali militari (in genere); n. 199.
» » 5	id.	Vedove di ufficiali militari (in genere); n. 200.
» » 30	id.	Guardie di finanza; n. 42.
» lug. 28	Due Sicilie	Militari (in genere), compromessi politici; n. 238.
» set. 9	id.	Stampatori dell'Amministrazione dei Lotti (Napoli); n. 107, nota (d).
» ott. 29	Modenese	Truppa (in genere); n. 211.
» nov. 25	Pontificio	Guardiacurme custodi dei forzati; n. 83.
» dic. 10	Modenese	Guardie di finanza; n. 52.
1819, feb. 18	Sardo	Genitori di dodicesima prole; n. 276.
» » 27	Austriaco	Patrizi veneti, loro vedove e discendenti; n. 283.
» mar. 20	Lucchese	Impiegati civili e militari (in genere); n. 67 e 219.
» mag. 26	Due Sicilie	Impiegati civili, napoletani (in genere), e militari di terra e di mare; n. 107.
» giu. 25	Toscano	Sottufficiali, caporali e soldati; n. 225.
» ag. 26	Austriaco	Impiegati civili addetti ai Comuni e Luoghi pii; n. 29.
» set. 20	id.	Prefetti, professori e catechisti dei Ginnasi ed altri insegnanti; n. 32.
» » 30	id.	Militari (in genere); n. 192, nota (a).
» nov. 29	Parmense	Esattori delle contribuzioni dirette; n. 41, nota (a).
1820, gen. 4	id.	Ragioniere, correttore e proto della ducale tipografia; n. 41, nota (b).
» » 22	id.	Militari del Guastallese che servono sotto il regno Italoico; n. 199.
» feb. 29	id.	Genitori di dodicesima prole; n. 289.
» apr. »	id.	Impiegati del controllo; n. 41, nota (c).
» mag. 16	Due Sicilie	Idem della r. Casa; n. 108.
» ag. 1	Parmense	Genitori di dodicesima prole; n. 289.
» set. 11	Due Sicilie	Truppa (in genere); n. 236.
» nov. 4	Sardo	Postiglioni; n. 2.
1821, lug. 19	Parmense	Conservatori delle ipoteche; n. 41, nota (d).
» set. 20	Sardo	Preposti gabelle; n. 3.
» dic. 21	Modenese	Bidelli del ginnasio gesuitico di Modena; n. 51 nota (1).
1822, gen. 16	Sardo	Marina militare, impiegati d'Amministrazione ed ufficiali dello stato maggiore dei porti, primo medico, chirurghi e cappellani; n. 154.
» » 30	Pontificio	Militari (in genere); n. 227.
» mar. 25	Sardo	Impiegati delle gabelle di terra ferma e Sardegna; n. 4.
» lug. 2	Parmense	Idem civili (in genere); n. 43.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1822, lug. 5	Parmense	Ufficiali militari (in genere); n. 200.
» » 29	Austriaco	Impiegati dell'Ispettorato minerale d'Agordo; n. 33.
» ag. 7	Parmense	Genitori di dodicesima prole; n. 289.
» » 18	id.	Ragionieri di corpi militari ed aggiunti al Commissariato di guerra; n. 200, nota (a).
» set. 2	id.	Guardie di polizia; n. 43, nota (a).
» » 12	Austriaco	Vedove e figli d'operai delle miniere d'Agordo; n. 31.
» ott. 22	Sardo	Reali carabinieri; n. 153 e 156, nota (c).
1823, gen. 11	Due Sicilie	Militari (in genere) contraenti matrimonio; n. 236.
» » 25	id.	Impiegati civili (in genere) siciliani; n. 110.
» ott. 20	id.	Corrieri ordinari postali; n. 107, nota (c).
» dic. 29	Modenese	Giudici, giusdicenti, conciliatori, vicegerenti, cancellieri, coadiutori nell'Amministrazione giudiziaria; n. 51, nota (c).
1824, mar. 8	Due Sicilie	Insegnanti dei Licei e Collegi. — Impiegati delle Amministrazioni delle prigioni della capitale, dell'Archivio generale, e della Soprintendenza generale di salute. — Giudici di circondario (Napoli); n. 107, nota (c), e 109.
» » 22	Sardo	Impiegati dell'Azienda generale di finanza ed uffici dipendenti (Stati di terra ferma); n. 5.
» apr. 8	Parmense	Truppa (in genere); n. 201.
» » 27	Due Sicilie	Militari di terra e di mare (in genere); n. 236.
» giu. 29	id.	Militari (in genere); n. 236.
» » »	id.	Artiglieri littorali; n. 241.
» lug. 3	id.	Militari, corpi esteri, (I. reggimento svizzero); n. 239.
» » 18	Modenese	Professori dell'Università di Modena; n. 53.
» ott. 4	Austriaco	Bidelli e vice bidelli dei Licei; n. 29, nota (a).
» » 19	Lucchese	Impiegati civili e militari (in genere); n. 67 e 219.
» dic. 21	Sardo	Cantonieri Cenisio; n. 6.
1825, mar. 19	Austriaco	Lavoranti stabili delle fabbriche tabacchi; n. 34.
» mag. 27	id.	Idem id.
» ag. 4	Sardo	Saggiatori e verificatori di Saggi — Marchio; n. 5, nota (a).
» dic. 24	Parmense	Impiegati governativi che servirono anche i Comuni, ed Opere pie; e postini; n. 44.
1826, gen. 7	Due Sicilie	Militari, corpi esteri (reggimenti svizzeri); n. 239.
» » 11	Parmense	Trombettieri della guardia ducale; nota al n. 198.
» » 18	Austriaco	Patrizi veneti, loro vedove e discendenti; n. 283.
» feb. 28	Parmense	Dragoni; n. 200, nota (a), e 201.
» ag. 11	Due Sicilie	Militari, corpi esteri (reggimenti svizzeri); n. 239.
» » 18	Pontificio	Professori d'Università ed Accademie di belle arti; n. 84.
» ott. »	Due Sicilie	Impiegati della r. Casa, con servizi resi ad altre Amministrazioni dello Stato; n. 108.
» dic. 12	Parmense	Idem di Casa ducale; n. 45.
1827, gen. 13	Sardo	Truppa di mare e rispettive vedove ed orfani; n. 155, 165 e 176.
» » 29	id.	Preposti ed impiegati gabelle della Sardegna; n. 3 e 4, nota (a).
» mar. 10	Toscano	Corpo degli ingegneri; n. 72.
» » 22	Due Sicilie	Militari, corpi esteri (reggimenti svizzeri); n. 239.
» giu. 27	Pontificio	Vedove ed orfani di militari (in genere); n. 227.
» lug. 5	id.	Impiegati di Spedali e di Commissione spedali in Roma; n. 85.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l' ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1827, ott. 24	Pontificio	Guardie di finanza di terra; n.85.
1828, gen. 24	Sardo	Esattori (Stati di terra ferma); n.7.
» feb. 2	Pontificio	Marina doganale; n.87.
» » 17	Parmense	Forieri del reggimento Maria Luigia; n. 200, nota (a).
» » 19	Austriaco	Custodi e vice capi delle Case di pena; n.29, nota (b).
» » 25	Sardo	Impiegati del Debito pubblico; n.5, nota (h).
» apr. 2	Pontificio	Idem della Commissione dei sussidi in Roma; n.88.
» mag. 1	id.	Impiegati civili (in genere); n. 89.
» set. 7	Due Sicilie	Militari, corpi esteri (reggimenti svizzeri); n. 239.
» » 16	id.	Idem id. (IV reggimento svizzero); n.240.
» ott. 4	Pontificio	Medici, chirurghi primari, e capi farmacisti degli spedali di Roma; n.90.
» dic. 16	Due Sicilie	Militari, corpi esteri (IV reggimento svizzero); n.240.
1829, giu. 8	Lucchese	Addetti alla lavorazione dei tabacchi in polvere; n.67, nota (a).
» ott. 14	Toscano	Truppa (in genere); n.223.
» nov. 6	Parmense	Postiglioni; n.46.
1830, mag. 14	Austriaco	Impiegati ed inservienti del Conservatorio di musica in Milano; n. 29, nota (c).
» » 22	id.	Impiegati civili ex-militari; n.29.
» » 24	Parmense	Geometri distrettuali; n.43, nota (g).
» ag. 28	Austriaco	Gondolieri di Corte; n.30, nota (d).
» set. 12	Modenese	Insegnanti di Scuole normali ed elementari comunali delle provincie di Modena e Reggio; n.54.
» ott. 7	Due Sicilie	Vedove ed orfani d'impiegati della r.Casa; n.108.
1831, gen. 7	Modenese	Insegnanti di Scuole normali ed elementari comunali delle provincie di Modena e Reggio; n.54.
» » 26	Due Sicilie	Artiglieri littorali; n. 241.
» apr. 4	id.	Impiegati civili (in genere), e militari di terra e di mare, condannati a pena criminale, e loro famiglie; n.107.
» » 30	id.	Idem napoletani (in genere), e militari di terra e di mare; n. 107.
» giu. 9	Sardo	Militari di terra (in genere); n.156.
» » 25	id.	Ufficiali di stato generale, applicati ed a disposizione; n.157.
» ott. 6	id.	Ufficiali del real corpo di stato maggiore, e delle armi d'artiglieria e genio; n.156, nota (b).
» » 21	Due Sicilie	Militari di terra, feriti od infermi per causa di servizio; n.236.
» nov. 30	Parmense	Sottufficiali (in genere); n. 202.
1832, feb. 9	Sardo	Reali carabinieri; n.153 e 156, nota (c).
» mag. 5	Pontificio	Militari, corpi esteri; n.228.
» giu. 8	Austriaco	Patrizi veneti, loro vedove e discendenti; n.283.
» » 24	Due Sicilie	Artiglieri littorali; n.241.
» » 30	Sardo	Professori e maestri delle r.Scuole di provincia; n.8
» lug. 14	Austriaco	Patrizi veneti, loro vedove e discendenti; n.283.
» ag. 30	Parmense	Maestro della Scuola dei sordo-muti, in Parma; n.43, nota (b).
» nov. 26	Sardo	Militari di terra (in genere); n.156.
1833, feb. 22	Pontificio	Impiegati del Monte di pietà in Roma; n. 91.
» mar. 26	Sardo	Ufficiali militari, corpo sanitario; n. 156.
» » »	id.	Decorati della medaglia al valor militare; n.158.
» apr. 17	Due Sicilie	Impiegati civili (in genere) destituiti o dimissionari, riammessi in servizio; n. 107.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1833, mag. 13	Due Sicilie	Reale gendarmeria; n. 236.
» giu. 4	Sardo	Personale sanitario dell'armata di terra; n. 159.
» ag. 16	Pontificio	Impiegati del Monte di piet� in Roma; n. 91.
» » 20	Sardo	Guardie civiche, o municipali, di Torino; n. 160.
» » 25	Austriaco	Battaglia Pier Antonio, eredi; n. 282.
» ott. 7	id.	Operai di miniere e zecche; n. 35.
» dic. 21	Pontificio	Bersaglieri, loro vedove ed orfani; n. 227, nota (a), e 229.
1834, gen. 26	Austriaco	Custodi delle carceri di polizia; n. 29, nota (d).
» mar. 17	Modenese	Impiegati governativi passati ai Comuni od Opere pie e vice-versa; n. 55.
» giu. 15	Austriaco	Patrizi veneti, loro vedove e discendenti; n. 283.
» ag. 2	id.	Impiegati dell'Istituto delle scienze, lettere ed arti; n. 29, nota (e).
» ott. 14	Sardo	Professori e maestri delle r. Scuole di provincia; n. 8.
1835, feb. 8	Modenese	Insegnanti di Scuole normali ed elementari comunali delle provincie di Modena e Reggio; n. 54.
» » 21	Sardo	Impiegati civili (in genere); n. 9.
» mar. 11	id.	Agenti diplomatici; n. 10.
» mag. 12	id.	Impiegati e serventi della r. Casa; n. 11.
» lug. 14	id.	Medici e chirurghi civili di presidio; n. 161.
» » 23	id.	Agenti consolari; n. 12.
» » 28	id.	Professori e maestri di Scuole pubbliche; n. 13.
» ott. 14	Parmense	Dragoni; n. 203.
» » 31	Sardo	Operai della r. manifattura d'armi; n. 162.
» dic. 29	id.	Professori dell'Universit� di Torino e Genova; n. 14.
1836, feb. 6	id.	Idem id. id.
» » 27	Austriaco	Capi e sotto capi delle guardie boschive; n. 29, nota (f).
» mar. 29	Sardo	Impiegati del Magistrato di sanit� in Genova; n. 9, nota (a).
» » 30	id.	Impiegati delle poste; n. 9, nota (b).
» mag. 31	id.	Reali carabinieri; n. 156, nota (c).
» dic. 2	Austriaco	Patrizi veneti, loro vedove e discendenti; n. 283.
1837, feb. 25	Parmense	Compagnia militari sedentari; n. 204.
» mar. 15	Toscano	Ufficiali militari e truppa (in genere); n. 222.
» lug. 21	Austriaco	Prefetti di camerata dei convitti; n. 29, nota (g).
» ag. 16	Sardo	Operai della r. manifattura d'armi; n. 162.
» nov. 22	Austriaco	Impiegati e servit� della r. Casa d'Italia e Corte vicereale austriaca del regno Lombardo-Veneto; n. 30.
1838, ott. 23	Parmense	Guardie di finanza; n. 42.
» dic. 6	Pontificio	Famiglie degli ispettori e vice ispettori delle guardie di finanza, e degli individui di marina di finanza; n. 86, 87 e 231.
1839, gen. 29	Sardo	Ufficiali sanitari della r. marina; n. 156, nota (d).
» mar. 11	Due Sicilie	Vedove pensionate, contraenti solo matrimonio ecclesiastico; n. 107.
» apr. 29	id.	Impiegati civili (in genere) esonerati e quindi riammessi in servizio; n. 107.
» mag. 4	Sardo	Militari, impiegati e personale inferiore della r. Accademia militare; n. 163.
» giu. 26	Due Sicilie	Musicanti dei corpi militari svizzeri; n. 239.
1840, feb. 15	Sardo	Militari di terra (in genere); n. 156.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l' ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1840, apr. 10	Parmense	Commendatori dell' Ordine equestre di S. Giovanni di Gerusalemme; n. 290.
» » 30	id.	Vedove d'ufficiali militari (in genere); n. 200.
» mag. 29	id.	Dragoni; n. 203.
» » 31	Due Sicilie	Professori delle Università di Palermo, Messina e Catania; n. 111.
» giu. 13	Pontificio	Bersaglieri; n. 229.
» ag. 4	Parmense	Commendatori dell' Ordine equestre di S. Giovanni di Gerusalemme; n. 290.
» » 5	Pontificio	Ufficiali e guardaciurme custodi dei forzati; n. 83.
1841, gen. »	Austriaco	Priori dell'Ordine equestre de' Gioanniti; n. 284.
» feb. 4	Parmense	Musicanti, militari; n. 205.
» » 23	Sardo	Personale della r. Scuola di marina; n. 164.
» apr. 3	id.	Postiglioni; n. 15.
» mag. 22	id.	Ufficiali ed impiegati civili della r. marina; n. 16 e 165.
» giu. 15	Modenese	Commendatori dell'Ordine equestre di S. Giovanni di Gerusalemme; n. 293.
» lug. 13	Sardo	Impiegati dei bagni marittimi; n. 154, nota (a).
» » »	id.	Compagnia guardaciurme dei bagni marittimi; n. 155, nota (a).
» » »	id.	Cappellani della r. marina; n. 166.
» ag. 10	id.	Ufficiali sanitari militari di terra; n. 156, nota (d).
» set. 11	Due Sicilie	Impiegati civili (in genere) cessionari d'impieghi; n. 107.
» nov. 13	Modenese	Vedove d'impiegati d'acque e strade; n. 56.
» » 25	Austriaco	Bidelli delle Accademie di belle arti; n. 29, nota (b).
1842, feb. 8	Due Sicilie	Corrieri ordinari postali; n. 107, nota (c).
» giu. 1	id.	Impiegati civili, napoletani, (in genere) e militari di terra e di mare; n. 107, 108 e 236.
» » 28	Toscano	Corpo degli ingegneri; n. 72.
» lug. 23	id.	Corpo civile di polizia; n. 73.
» dic. 11	Modenese	Impiegati delle Opere pie di Modena; n. 57.
1843, gen. 3	Parmense	Ufficiali ed impiegati militari, truppa, veterani ed alabardieri; n. 206
» mag. 29	Modenese	Truppa (in genere); n. 212.
» giu. 28	Pontificio	Impiegati (civili in genere); n. 89.
» lug. 20	Austriaco	Guardie di finanza; n. 36.
» ott. 6	id.	Guardia militare di polizia in Milano; n. 29, nota (r).
» » 17	Sardo	Compagnia guardaciurme; n. 167.
» » 20	Modenese	Truppa (in genere); n. 212.
1844, gen. 11	Parmense	Impiegati militari; n. 206.
» » 30	Pontificio	Impiegati civili (in genere) in quiescenza; n. 89.
» mar. 5	Parmense	Maestri e serventi delle Scuole dei gesuiti in Parma; n. 43, nota (c).
» » 23	Sardo	Operai esterni d'artiglieria; n. 168.
» » 30	Due Sicilie	Impiegati della r. Commissione di beneficenza (Napoli); n. 107, nota (f).
» apr. 13	Pontificio	Famiglie d'impiegati civili e di militari (in genere); n. 89 e 230.
» » 16	id.	Militari (in genere); n. 230.
» giu. 28	Modenese	Impiegati civili dell'Azienda militare; n. 58.
» » »	id.	Orfani di ufficiali militari (in genere); n. 213.
» lug. 7	id.	Impiegati civili dell'Azienda militare; n. 58.
» set. 16	Sardo	Idem (in genere) con 12 anni dello stesso grado; n. 9.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1845, feb. 11	Sardo	Fanalisti ai fari lenticolari; n. 155, nota (a).
» » 15	Modenese	Cancellieri civili di giurisdizione ed altri impiegati non a paga fissa; n. 51, nota (c).
» » 25	Austriaco	Dispensieri delle privative; n. 29, nota (i).
» apr. 5	Sardo	Macchinisti della r. marina; n. 169.
» » 19	id.	Guardie sanitarie (o di vista), e rispettive vedove ed orfani; n. 170.
» mag. 27	Modenese	Impiegati delle Opere pie di Reggio; n. 57.
» giu. 29	Austriaco	Ufficiali tassatori a provvisione nei Tribunali provinciali e Preture foresi; n. 29, nota (l).
» lug. 17	Sardo	Genitori di dodicesima prole; n. 276.
» » 19	Toscano	Guardie di stabilimenti penali; n. 74.
» set. 17	Parmense	Impiegati militari; n. 206.
» dic. 28	Pontificio	Vigili; n. 92.
1846, feb. 19	Lucchese	Impiegati e famigliari della r. Casa e Corte; n. 68.
» mar. 15	id.	Idem id. id.
» giu. 19	id.	Idem id. id.
» ag. 15	Sardo	Vedove ed orfani d'ufficiali ed impiegati di marina; n. 165.
» set. 9	Pontificio	Impiegati dello stabilimento di mattazione in Roma; n. 93.
1847, feb. 23	Parmense	Idem militari; n. 206.
» mag. 6	Lucchese	Idem civili e militari (in genere); n. 69 e 220.
» giu. 29	id.	Idem id. id. id.
» ag. 12	Pontificio	Impiegati della Depositeria urbana; n. 94.
» » 13	Sardo	Vedove ed orfani di professori d'Università; n. 14.
» set. 7	Due Sicilie	Corrieri di mare (Napoli); n. 107, nota (g).
1848, apr. 3	Parmense	Ufficiali militari, compromessi politici; n. 207.
» » 8	Sardo	Idem id. n. 171.
» » 15	Toscano	Guardie di sanità marittima; n. 75.
» mag. 16	Sardo	Ufficiali militari, compromessi politici; n. 171.
» giu. 3	id.	Sottufficiali militari, compromessi politici; n. 171.
» lug. 1	id.	Operai della fabbrica d'armi; n. 172.
» » 19	prov. Milano	Feriti combattenti nelle 5 giornate e vittime della barbarie nemica, resi impotenti al lavoro; n. 285.
» ag. 3	Toscano	Militi feriti e famiglie dei morti nelle guerre dell' indipendenza; n. 296.
» » 16	Sicilia	Gallo Antonia, orfana di Angelo; n. 308.
» » 19	id.	Truppe siciliane, graduati e militi; n. 309.
» set. 5	id.	Volontari della legione siciliana spedita nel Lombardo-Veneto; n. 309.
» » 9	Modenese	Insegnanti di Scuole normali ed elementari comunali delle provincie di Modena e Reggio; n. 54.
» » 29	Sicilia	Truppa siciliana, g raduati e militi; n. 309.
» » »	Pontificio	Militi delle legioni civiche e dei corpi volontari feriti, e famiglie dei morti; n. 301.
» ott. 10	Sardo	Ufficiali militari, compromessi politici; n. 171.
» » 14	id.	Idem riformati; n. 173.
» » »	id.	Impiegati civili, compromessi politici; n. 17.
» dic. 31	id.	Decorati della medaglia al valor militare; n. 158.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1849, gen. 4	prov. Roma	Militari e cittadini feriti, e famiglie di morti, nella guerra dell'indipendenza; n. 302.
» » 7	Austriaco	Vedove ed orfani di generali ed ufficiali superiori; n. 197.
» feb. 3	Toscano	Militi volontari e soldati feriti, e famiglie dei morti, nella guerra per l'indipendenza; n. 299.
» » 10	id.	Ufficiali militari (in genere); n. 224.
» » 13	id.	Operai, e rispettive famiglie, benemeriti della patria; n. 297 e 298.
» » 27	id.	Feriti della guardia nazionale, e famiglie dei morti, nella guerra dell'indipendenza; n. 298.
» mar. 3	Modenese	Giudici, giurisdicenti, conciliatori, vicegerenti, cancellieri e coadiutori nell'Amministrazione giudiziaria; n. 51, nota (c).
» » 29	Repub. Rom.	Feriti e famiglie dei morti nella guerra dell'indipendenza; n. 302.
» apr. »	id.	Idem id. id.
» mag. 14	Toscano	Militari volontari e soldati feriti, e famiglie dei morti, nelle guerre dell'indipendenza; n. 299.
» » 21	id.	Ufficiali militari (in genere); n. 224.
» giu. 5	Venezia	Guardie civiche, militi ed operai feriti nella difesa della patria, e loro famiglie; n. 286.
» lug. 3	Repub. Rom.	Cittadini uccisi in occasione della guerra combattuta per la repubblica; n. 302.
» » 23	Sardo	Fanalisti ai fari; n. 155, nota (a).
» set. 1	id.	Guardie civiche, o municipali, di Torino; n. 160.
» » 4	Sicilia	Impiegati civili destituiti dai Governi provvisori del 1848 e 1849; n. 110.
» » 17	Pontificio	Veliti (già carabinieri, poi gendarmi); n. 226.
» ott. 24	Austriaco	Impiegati ed inservienti destituiti dai Governi provvisori del 1848 e 49; n. 29.
» nov. 12	id.	Idem id.
» » 22	Toscano	Impiegati civili (in genere); n. 76.
» dic. 28	Pontificio	Militari (in genere) destituiti per causa politica nel 1831, 48, e 49; n. 230.
» » 31	Toscano	Impiegati civili (in genere); n. 76.
1850, feb. 5	Parmense	Idem militari; n. 206.
» » 25	Due Sicilie	Guardiani del r. canale di Sarno; n. 107, nota (h).
» mar. 20	id.	Militari, corpi esteri, (XIII battaglia cacciatori svizzeri); n. 242.
» mag. 7	Sardo	Pensionati militari dell'ex regno italico; n. 174.
» » 14	Pontificio	Medici, chirurghi primari e capi farmacisti degli spedali in Roma; n. 90.
» giu. 7	Sardo	Corpo reale del genio navale; n. 9, nota (c).
» » »	id.	Ufficiali militari alla difesa di Venezia; n. 277.
» » 27	id.	Militari di terra (in genere); n. 175.
» lug. 15	Pontificio	Gendarmi (già carabinieri e poi veliti); n. 226.
» dic. 23	id.	Medici, chirurghi primari e capi farmacisti degli spedali in Roma; n. 90.
1851, gen. 13	Sardo	Esattori (della Sardegna); n. 7, nota (a).
» » 22	Pontificio	Medici, Chirurghi primari, e Capi farmacisti degli spedali in Roma; n. 90.
» » 25	Toscano	Impiegati delle Dogane; n. 76, nota (a).

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1851, gen. 25	Toscano	Conservatori delle ipoteche, revisori ed esattori del registro; n. 76, nota (b).
» » »	id.	Impiegati dell'Azienda dei Lotti; 76, nota (c).
» feb. 7	Parmense	Esattori delle contribuzioni dirette; n. 43, nota (b).
» » 14	Toscano	Impiegati dell'amministrazione della Zecca; n. 76, nota (d).
» » 15	Sardo	Personale del Comando generale della r. marina; n. 9, nota (d).
» » »	id.	Ufficiali militari alla difesa di Venezia; n. 277.
» apr. 7	Due Sicilie	Impiegati delle Intendenze e Sottintendenze (Napoli); n. 107, nota (i).
» mag. 21	Pontificio	Idem dei sacri palazzi apostolici, e guardie svizzere in servizio del Monte di piet� e Depositeria generale; n. 95.
» » 28	Toscano	Idem e basso personale dell'Amministrazione giudiziaria; n. 76, nota (c).
» » »	id.	Banditori del Tribunale di prima istanza in Firenze; n. 76, nota (f).
» » 30	Pontificio	Impiegati dei sacri palazzi apostolici e guardie svizzere in servizio del Monte di piet� e Depositeria generale; n. 95.
» giu. 11	Due Sicilie	Vedove di militari morti in causa di servizio; n. 236.
» » 20	Sardo	Armata di mare (in genere); n. 176.
» lug. 7	id.	Impiegati civili (in genere); n. 18.
» » »	id.	Ufficiali militari in aspettativa; n. 177.
» » »	Austriaco	Custodi idraulici stabili; n. 29, nota (m).
» ag. 6	Toscano	Impiegati delle terme di S. Giuliano; n. 76, nota (g).
» » 16	id.	Capo degli ingegneri; n. 72.
» ott. 23	id.	Impiegati dell'arcispedale di S. M. Nuova, dei r. spedali e di stabilimenti di educazione e d'istruzione; n. 76, nota (h).
» nov. 17	id.	Mazzieri e latori di compulsorie nell'ex ducato di Lucca; n. 76, nota (i).
» » 26	Due Sicilie	Impiegati civili (in genere) in attesa di destino ed in disponibilit�, fuori servizio; n. 107.
» dic. 13	Modenese	Guardie di finanza e loro famiglie; n. 59 e 66.
» » 17	Toscano	Ingegneri del bonifichamento delle marenme; n. 76, nota (l).
» » 22	id.	Ufficiali e truppa (in genere) e battaglione cannonieri guarda coste insulari; n. 225.
» » 26	Sardo	Medico in capo di marina, e medici dei bagni marittimi; n. 176, note (5, 6, 7).
1852, gen. 7	Pontificio	Militari, corpi esteri; n. 230.
» feb. 2	Toscano	Corpo degli ingegneri militari; n. 225, nota (a).
» » 7	id.	Impiegati della Soprintendenza delle r. possessioni; n. 76, nota (m).
» » »	id.	Corrieri postali; n. 76 nota, (n).
» » 27	Sardo	Ufficiali militari in aspettativa; n. 177.
» mar. 12	Toscano	Incisore nella Zecca; n. 76, nota (o).
» apr. 3	Pontificio	Postiglioni e stallieri; n. 96.
» » 7	Toscano	Procuratore e notaio dei r. Dipartimenti, ed impiegati della Avvocatura regia; n. 76, nota (p).
» » »	id.	Impiegati della Banca di sconto in Firenze; n. 76, nota (q).
» » 13	id.	Sottufficiali, caporali e soldati; n. 225.
» » 14	id.	Impiegati civili (in genere); n. 76.
» » 19	Modenese	Ufficiali militari (in genere); n. 213.
» » »	id.	Bassi ufficiali militari decorati; n. 214.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1852, mag. 16	Parmense	Ex podestà, passati in impiego governativo; nota al n. 44.
» » 24	Due Sicilie	Impiegati delle Intendenze e Sottintendenze (Sicilia); n. 110, nota (a)
» » 25	Sardo	Ufficiali di terra e di mare in aspettativa, riformati, revocati e rimossi; n. 175 e 178.
» giu. 21	Austriaco	Ispettori delle guardie civili d'ordine pubblico; n. 29, nota (u).
» lug. 11	Sardo	Truppa di terra e di mare (in genere), riformata; n. 179.
» » 20	Toscano	Verificatori della Banca di sconto in Firenze; n. 76, nota (r).
» ag. 7	Due Sicilie	Impiegati civili provvisori, con soldo soggetto a ritenuta; n. 107.
» » 18	id.	Idem in attesa di destino ed in disponibilità, fuori servizio; n. 107.
» set. 12	Sardo	Professori delle Università della Sardegna; n. 14, nota (a).
» ott. 12	Due Sicilie	Corrieri postali (Sicilia); n. 110, nota (b).
» » 18	Pontificio	Famiglie di militari, corpi esteri; n. 230, nota (b).
» » 25	id.	Impiegati e militari destituiti per gli effetti della censura politica; n. 89 e 230.
» nov. 17	Toscano	Copisti dell'Archivio dei contratti in Firenze e Lucca; n. 76, nota (s).
» dic. 5	Sardo	Postiglioni; n. 15.
» » 26	id.	Esattori; n. 7.
1853, feb. 4	Modenese	Vedove d'impiegati morti con oltre 50 anni di servizio; n. 51.
» apr. 14	Sardo	Vedove ed orfani di operai d'artiglieria e di fabbrica d'armi; n. 168 e 172.
» » 17	id.	Ispettori delle Scuole secondarie di Torino; n. 8, nota (t).
» mag. 12	id.	Vedove ed orfani d'operai d'artiglieria e di fabbrica d'armi; n. 168 e 172.
» » 16	id.	Esattori; n. 7.
» » 19	id.	Capi uscieri ed uscieri dei Ministeri ed uffici dipendenti; n. 9, nota (e).
» giu. 9	id.	Corpo sanitario militare; n. 175, nota (b).
» » 15	id.	Bidelli delle Università; n. 9, nota (f).
» » 26	id.	Farmacisti militari; n. 9, nota (g), e n. 180.
» lug. 7	id.	Capi guardiani e guardiani dei bagni marittimi; n. 9, nota (h).
» ott. 20	Parmense	Impiegati giornalieri di Casa ducale; n. 45.
» nov. 6	Sardo	Impiegati e serventi della r. Casa; n. 11.
» » 7	Parmense	Guardie di finanza; n. 47.
» dic. 6	Toscano	Impiegati dell'Azienda dei Lotti; n. 76, nota (e).
» » 26	Sardo	Ufficiali d'Intendenza militare provenienti da Aziende militari; n. 9, nota (i), e n. 175, nota (a).
1854, feb. 16	id.	Norat Margherita, vedova Dossinier; n. 278.
» » 23	Parmense	Guardie di finanza; n. 47.
» apr. 28	id.	Ufficiali in disponibilità, o rinunzianti ad ulteriore carriera; n. 208.
» » 30	Austriaco	Discendenti dei fratelli Avogadro; n. 281.
» giu. 8	Toscano	Battaglione cannonieri guardacoste insulari; n. 225, nota (b).
» » 26	Due Sicilie	Professori dell'Università di Messina; n. 110, nota (e).
» lug. 21	Toscano	Impiegati dell'Azienda dei Lotti; n. 76 nota (e).
» set. 21	Sardo	Guardie di pubblica sicurezza; n. 19.
» dic. 12	Parmense	Impiegati del r. Ordine del merito (S. Lodovico); n. 43, nota (d).
» » 20	Due Sicilie	Professori dell'Università di Catania; n. 110, nota (d).
1855, gen. 15	Toscano	Medici e chirurghi dei r. spedali di Pisa; n. 76, nota (t).
» feb. 8	id.	Impiegati dell'Ordine equestre di S. Stefano; n. 77.
» mar. 14	Due Sicilie	Militari, corpi esteri (reggimenti svizzeri); n. 239 e 242.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1855, mar. 19	Sardo	Commissari di leva; n. 181.
» giu. 1	Parmense	Impiegati militari; n. 206.
» lug. 23	Austriaco	Generali ed ufficiali di stato maggiore e superiori; n. 194 e 197.
» ag. 13	Pontificio	Impiegati dell'Archivio notarile in Bologna; n. 97.
» set. 28	Toscano	Corrieri postali; n. 76, nota (n).
» ott. 10	Sardo	Corpo sanitario militare; n. 175, nota (b).
» » 15	Parmense	Maestri e serventi delle scuole dei gesuiti in Piacenza; n. 43, nota (e).
1856, gen. 30	Due Sicilie	Vedove sposatesi con impiegati agli estremi di vita; n. 107.
» feb. 3	Austriaco	Vedove ed orfani di medici, chirurghi ed infermieri, morti in servizio contro il colera; n. 37 e 287.
» » 15	Pontificio	Impiegati dell'Archivio notarile in Bologna; n. 97.
» » 21	Sardo	Fanalisti ai fari; n. 9, nota (l).
» mar. 17	id.	Corpo sanitario militare; n. 175, nota (b), e n. 176, nota (b).
» » 20	Modenese	Professori ed impiegati dell'Università di Modena e del Liceo di Reggio; n. 60.
» apr. 21	Parmense	Cassieri delle bevande; n. 43, nota (i).
» mag. 17	Austriaco	Inservienti di Cancelleria di gendarmeria; n. 195.
» giu. 4	Pontificio	Impiegati di spedali e di Commissione spedali in Roma; n. 85.
» » 17	Austriaco	Cursori delle Delegazioni provinciali; n. 29, nota (e).
» » 26	Sardo	Impiegati delle Cancellerie giudiziarie degli stati di terra ferma; n. 9, nota (m).
» lug. 30	Pontificio	Impiegati di Amministrazioni ed Istituzioni non governative; n. 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94 e 98.
» ag. 1	Due Sicilie	Militari, corpi esteri (II e III reggimenti svizzeri); n. 239 e 242.
» » 12	Pontificio	Legati ed assegni del cardinale Albani; n. 503.
» » 13	Modenese	Dragoni; n. 215.
» ott. 22	Due Sicilie	Guardie di polizia; n. 243.
» nov. 5	id.	Vedove ed orfani di impiegati dimissionari; n. 107.
» » 15	id.	Impiegati dell'Amministrazione di Magione e Ficuzza, e suoi aggregati; n. 110, nota (e).
» dic. 20	Parmense	Impiegati civili (in genere) e loro vedove; n. 43.
1857, feb. 7	Pontificio	Impiegati della Commissione dei sussidi in Roma; n. 88.
» » 13	Parmense	Orfani, infermi, d'impiegati civili in genere; n. 43.
» » 20	Due Sicilie	Guardie di polizia; n. 112.
» mar. 9	Austriaco	Vedove ed orfani di medici, chirurghi ed infermieri morti in servizio contro il tifo; n. 288.
» apr. 8	Modenese	Soprastanti ed impiegati stradali; n. 61.
» » 14	Austriaco	Assistenti carcerari; n. 29, nota (s).
» » 18	id.	Impiegati di marina, compromessi politici, e rispettive famiglie; n. 29.
» lug. 7	id.	Sottufficiali di marina; n. 197,
» » 15	Due Sicilie	Impiegati civili, in attesa di destino ed in disponibilità, fuori servizio; n. 107.
» » 26	Austriaco	Idem. di marina, compromessi politici, e rispettive famiglie; n. 29.
» ag. 15	Sardo	Cantonieri Cenisio; n. 6.
» » 29	Due Sicilie	Vedove ed orfani d'impiegati, il cui matrimonio fu inscritto per grazia sovrana sui registri di stato civile; n. 107.
» » 31	Pontificio	Impiegati e militari destituiti per gli effetti della censura politica; n. 89 e 230.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1857, set. 9	Due Sicilie	Professori dell'Università di Palermo; n. 110, nota (f).
» » 20	Toscana	Tau e custode magazzinoiere dell'Ordine di S. Stefano; n. 76, nota (u).
» ott. 5	Due Sicilie	Impiegati degli Archivi provinciali, ed altri, pagati sui fondi provinciali, (Sicilia); n. 110 (g).
» » 8	Sardo	Personale militare amministrativo e religioso della r. Accademia militare; n. 175, nota (c).
» » 12	id.	Personale id. id. del Collegio militare; n. 175, nota (d).
» nov. 6	Toscana	Medici e chirurghi fiscali; n. 76, nota (v).
» » 30	Modenese	Impiegati della Commissione internazionale per la costruzione della ferrovia centrale italiana; n. 62.
» dic. 19	Austriaco	Capimastri, mastri, sottomastri, aiutanti mastri, ed operai di arsenali di marina; n. 196.
1858, feb. 19	id.	Custodi idraulici provvisori; n. 29, nota (t).
» » 27	Due Sicilie	Corrieri ordinari postali; n. 107, nota (c).
» mag. 24	id.	Professori dei Collegi, Licei ed Accademie (Sicilia); n. 110, nota (h).
» giu. 17	Pontificio	Guardie svizzere; n. 99.
» lug. 23	Due Sicilie	Militari, corpi esteri (IV reggimento svizzero); n. 240 e 242.
» ag. 4	Austriaco	Impiegati civili (in genere) in servizio provvisorio; n. 29.
» » 15	Sardo	Agenti consolari; n. 12.
» set. 1	Austriaco	Generali, ufficiali e truppa (in genere); impiegati militari e servi d'armata e di marina, e loro famiglie; n. 194 e 197.
» » 25	Pontificio	Marina pontificia di linea e di finanza; n. 231.
» dic. 4	Sardo	Capo macchinista r. marina; n. 176, nota (6).
» » 12	Toscana	Copisti dell'Archivio dei contratti in Firenze e Lucca; n. 76, nota (s).
» » 18	Pontificio	Militari (in genere); n. 230.
1859, mar. 9	Austriaco	Allievi contabili militari; n. 197.
» apr. 13	Due Sicilie	Impiegati delle Intendenze e Sottintendenze (Sicilia); n. 110, nota (a).
» mag. 7	Sardo	Impiegati civili addetti all'esercito in campagna; n. 20.
» giu. 13	Toscana	Guardie del Serchio; n. 76, nota (x).
» » »	id.	Guardie carcerarie; n. 78.
» » 18	Modenese	Impiegati civili destituiti dal Governo provvisorio; n. 63.
» lug. 5	Sardo	Stivatori, r. marina; n. 176, nota (14).
» » 13, 24	Toscana	Impiegati e basso personale dell'ex Corte granducale; n. 79.
» ag. 9	Sardo	Impiegati civili lombardi, compromessi politici; n. 21.
» » »	Toscana	Accademici, impiegati e basso personale dell'Accademia della Crusca; n. 76, nota (1).
» » 13	Due Sicilie	Militari, corpi esteri (reggimenti svizzeri); n. 242.
» » 15	Parmense	Portieri giudiziari; n. 43, nota (f).
» » 17	Due Sicilie	Militari, corpi esteri (reggimenti svizzeri); n. 242.
» set. 3	Modenese	Postiglioni; n. 64.
» » 12, 15	Sardo	Pensionati lombardi, compromessi politici; n. 22 e 182.
» » 21	Due Sicilie	Militari, corpi esteri (XIII battaglione cacciatori svizzeri e reggimento carabinieri leggeri svizzeri); n. 242 e 244.
» » 28	Modenese	Ufficiali militari del regno italico; n. 216.
» » 30	Mod. e Par.	Militari (in genere) modenese e parmense; n. 209 e 217.
» ott. 4	id.	Impiegati civili, compromessi politici; n. 48 e 65.
» » »	Romagne	Idem di sanità marittima e continentale; n. 100.
» » 27	Toscana	Copisti degli ingegneri in capo; n. 76, nota (1).

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1859, nov. 10	Sardo	Pensionati lombardi; n. 23 e 183.
» » »	Due Sicilie	Militari, corpi esteri (battaglioni carabinieri leggieri e cacciatori svizzeri); n. 245 e 246.
» » 11	Romagne	Impiegati civili, compromessi politici, n. 101.
» » 16	Toscano	Dignitari ed impiegati dell'Ordine equestre di S. Stefano; n. 77 e 300.
» » 21	Mod. e Par.	Ufficiali ed impiegati militari, compromessi politici, e loro famiglie; n. 210 e 218.
» dic. 1	Sardo	Pensionati lombardi; n. 23 e 183.
» » 4	Modenese	Impiegati delle provincie di Modena, Parma e Romagna, compromessi politici e loro famiglie; n. 48 e 65.
» » 6	Parmense	Vedove ed orfani di vittime del di 22 luglio 1834 in Parma; n. 291.
» » 7	Austriaco	Ufficiali militari, pensionati; n. 197.
» » 24	Emilia	Feriti nei combattimenti del 1848, 49 e 59 (provincie parmensi, modenesi e romagnole); n. 292, 294 e 304.
1860, gen. 16	Sardo	Capi uscieri ed uscieri dei Ministeri ed uffici dipendenti; n. 9, nota (e).
» » »	id.	Guardie di pubblica sicurezza; n. 24.
» feb. 3	Emilia	Impiegati civili, compromessi politici, delle provincie di Parma e Romagne; n. 48.
» » 4	Toscano	Impiegati delle Dogane; n. 76, nota (a).
» » »	Emilia	Militari (in genere) parmensi e modenesi; n. 209.
» » 21	id.	Guardie di finanza; n. 49 e 66.
» » 24	Austriaco	Impiegati delle strade ferrate del Sud e del Tirolo; n. 8.
» mar. 1	Modenese	Vedove d'impiegati delle provincie Modenesi, compromessi politici; n. 65.
» » 4	Sardo	Vedove ed orfani d'impiegati e militari lombardi, e di altre provincie, privati d'impiego o di pensione dal Governo Austriaco; n. 25, 184 e 253.
» » »	id.	Impiegati e militari lombardi, e di altre provincie, compromessi politici; n. 25, 183, e 253.
» » »	id.	Decorati lombardi, compromessi politici; n. 185.
» » 18	Toscano	Corrieri postali; n. 76, nota (u).
» » »	id.	Impiegati del dazio consumo; n. 80.
» » 21	id.	Custodi d'ufficio degli ingegneri in capo; n. 76, nota (y).
» » 25	Austriaco	Militari congedati, licenziati, dimissionari, o destituiti; n. 197.
» » 29	Sardo	Impiegati e militari pontifici, toscani, modenesi e parmensi, compromessi politici; n. 25, 187 e 253.
» » »	Toscano	Facchini e custodi delle Dogane; n. 81.
» apr. 23	Due Sicilie	Militari (batteria estera); n. 246.
» mag. 2	Sardo	Medico in capo di marina e medici di vascello, fregata e corvetta; n. 176, note (5, 6, 7, 8).
» giu. 6	Sicilia	Vedove ed orfani dei morti per la causa nazionale; n. 310.
» lug. 7	Austriaco	Vedove di individui di truppa ed invalidi patentati; n. 197.
» ag. 6	Toscano	Custodi dei pegni giudiziali nel Tribunale di prima istanza in Firenze; n. 76, nota (z).
» » 20	Sardo	Insegnanti di scuole tecniche in Torino; n. 26.
» set. 14	Sicilia	Ufficiali di marina, compromessi politici; n. 247.
» » 16	Napoli	Impiegati civili, compromessi politici; n. 113.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1860, set. 19	Sardo	Scritturali d'Amministrazione dei bagni marittimi; n. 9, nota (u).
" " 25	Sicilia	Feriti nella guerra di Sicilia; n. 311.
" " 26	Umbria	Impiegati civili, compromessi politici; n. 101.
" " "	id.	Guarducci Matilde, vedova Tassi; n. 305.
" ott. 11	Sicilia	Patriotti combattenti il 4 aprile 1860; n. 312.
" " 17	id.	Impiegati civili e militari, compromessi politici; n. 113 e 248.
" " 18	Marche	Impiegati civili, compromessi politici; n. 101.
" " 24	Sardo	Pensionati dell'ex Corte imperiale austriaca in Lombardia; n. 27.
" " 29	Sicilia	Professori d'Università di Palermo, Messina e Catania, incaricati della direzione di gabinetti scientifici; n. 111.
" nov. 8	Toscana	Impiegati del dazio consumo; n. 80.
" " 12	Due Sicilie	Volontari garibaldini, graduati e militi; n. 313.
" " 17	Austriaco	Vedove ed orfani di capimastri, mastri, sottomastri, aiutanti mastri ed operai di arsenali marittimi; n. 196.
" " 30	Umbria	Sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> per causa politica; n. 306.
" dic. 11	id.	Militari (in genere), compromessi politici; n. 232.
" " "	id.	Feriti, e famiglie dei morti, nel combattimento di Perugia, il 20 giugno 1859; n. 307.
" " 17	Pontificio	Militari decorati della medaglia <i>pro Petri sede</i> ; n. 230.
" " 28	Due Sicilie	Impiegati civili, ed ufficiali di terra e di mare, compromessi politici; n. 113 e 249.
" " 30	Napoli	Agenti di polizia e loro famiglie; n. 314.
1861, gen. 6	Due Sicilie	Consiglieri di Stato; n. 114.
" " 7	Sardo	Pensionati di grazia borbonici, e danneggiati politici delle provincie napoletane; n. 279.
" " 10	id.	Vedove ed orfani di militari delle Due Sicilie, compromessi politici; n. 188 e 253.
" " "	id.	Impiegati e militari di terra e di mare delle Marche e dell'Umbria, compromessi politici; n. 28 e 189.
" " "	id.	Idem id. delle Due Sicilie; n. 28 e 190.
" " 20	id.	Impiegati ed ufficiali di marina (in genere), compromessi politici, e rispettive vedove ed orfani; n. 28 e 191.
" " 31	id.	Vedove, orfane e congiunti di volontari dell'armata meridionale del Gen. Garibaldi; n. 175, nota (e), n. 253 e 280.
" feb. 21	id.	Personale della Scuola di marina; n. 163, nota (a).
" apr. 1	Italiano	Carbonaio r. marina; n. 176, nota (14).
" " "	id.	Corpo reale del genio navale (Stati Sardi); n. 9, nota (c).
" " "	id.	Impiegati di segreteria dei Comandi di dipartimento marittimo; n. 9, nota (o).
" " 21	id.	Personale medico farmaceutico della r. marina; n. 250.
" " 25	id.	Impiegati del Commissariato e dell'Amministrazione centrale di marina; n. 9, nota (p).
" mag. 26	id.	Farmacisti militari; n. 251.
" giu. 23	id.	Vedove ed orfani di militari morti in conseguenza delle campagne dal 1848 in poi, ammogliati senza autorizzazione; n. 257 e 258.
" " 27	id.	Corpo veterinario militare; n. 252.
" " 30	id.	Militari lombardo-veneti, parmensi, modenesi, toscani, pontifici e napoletani, compromessi politici, e loro vedove ed orfani; n. 185 e 253.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1861, giu. 30	Italiano	Impiegati della marina mercantile; n. 9, nota (g).
" ag. 4	id.	Commissari di leva; n. 115.
" " "	id.	Impiegati di sanità marittima; n. 9, nota (r).
" " 30	Austriaco	Vedove ed orfani d'invalidi assistiti d'assegno patendale, o di decorati della medaglia al valor militare; n. 197.
" set. 19	Italiano	Impiegati lombardi, provenienti dall'Amministrazione austriaca; n. 116.
" ott. 2	Pontificio	Militari (in genere); n. 230.
" " 13	Italiano	Impiegati della Direzione speciale della Cassa ecclesiastica delle provincie napoletane; n. 117.
" " 20	id.	Postiglioni lombardi; n. 15.
" nov. 4	id.	Ufficiali pontifici, compromessi politici; n. 254.
" " 26	Austriaco	Custodi carcerari e loro attinenti dell'Amministrazione giudiziaria; n. 29, nota (u).
" dic. 15	Italiano	Decorati dell'Ordine militare di Savoia; n. 152.
" " 18	id.	Famiglie di militi di guardia nazionale nelle provincie meridionali, morti in causa di servizio; n. 315.
1862, feb. 16	id.	Cancellieri giudiziari ed impiegati di cancelleria nelle Due Sicilie; n. 118.
" " 28	id.	Impiegati civili (in genere); n. 119.
" mar. 19	id.	Mombelli Francesca, vedova Grasselli; n. 316.
" apr. 21	id.	Cancellieri giudiziari ed impiegati di cancelleria nelle Due Sicilie; n. 118.
" mag. 9	id.	Impiegati pontifici in aspettativa; n. 89.
" " 13	id.	Guardie doganali; n. 120.
" " 24	id.	Impiegati lombardi provenienti dall'Amministrazione austriaca; n. 116.
" Ing. 6	id.	Idem delle Camere di commercio; n. 121.
" ag. 10	id.	Pensionati della lista civile (a tutto il 1860); n. 122.
" " 16	Austriaco	Professori d'Università, direttori e professori d'Accademie di belle arti; n. 32, nota (a).
" set. 18	Italiano	Interpreti, o dragomanni, di prima categoria e capitano di porto a Costantinopoli; n. 123.
" " 25	id.	Personale addetto al servizio della macchina a vapore della r. marina; n. 255.
" ott. 23	id.	Postiglioni e stallieri; n. 124.
" dic. 11	Austriaco	Corpo insegnante di Scuole reali, Istituti tecnici e nautici; n. 32, nota (b).
1863, mar. 12	Italiano	Personale contabile dei Magazzini marina; n. 125.
" " "	id.	Commissariato generale della r. marina; n. 256.
" " 31	Austriaco	Prefetti di camerata del Convitto di S. Caterina in Venezia; n. 29, nota (p).
" giu. 9	Italiano	Personale medico farmaceutico della r. marina; n. 250.
" " 25	Austriaco	Vedove ed orfani d'invalidi assistiti di assegno patendale, e di decorati della medaglia al valore militare; n. 197.
" ag. 15	Italiano	Volontari e guardia nazionale mobile, nelle provincie meridionali, feriti nella repressione del brigantaggio; n. 317.
" " 25	id.	Danneggiati politici delle provincie napoletane; n. 318.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1863, set. 30	Italiano	Militi a cavallo (guardie di pubblica sicurezza) in Sicilia; n. 24.
» ott. 11	id.	Impiegati rimasti in disponibilità; n. 126.
» nov. 10	Austriaco	Generali e parti militari, n. 197.
» » 12	Italiano	Guardie doganali; n. 120.
» dic. 20	id.	Personale dei Consolati di marina; n. 9, nota (s).
» » 31	id.	Maestro di ginnastica della r. Accademia militare; n. 125.
1864, feb. 7	id.	Volontari e guardia nazionale mobile nelle provincie meridionali, feriti nella repressione del brigantaggio; n. 317.
» mar. 10	Austriaco	Cursori delle Intendenze di finanza e loro attinenti; n. 29, nota (q).
» apr. 14	Italiano	Impiegati civili (in genere); n. 127.
» mag. 12	id.	Idem ed inservienti della r. Casa; n. 128.
» lug. 10	id.	Idem del dazio consumo, passati in servizio dei Comuni o dell'Appalto generale; n. 129.
» ag. 25	id.	Vedove d'impiegati civili non conviventi cogli orfani; n. 127.
» » 28	id.	Impiegati del dazio consumo, passati in servizio dei Comuni o dell'Appalto generale; n. 129.
» nov. 27	id.	Ufficiali militari alla difesa di Venezia; n. 319.
1865, gen. 22	id.	Mille di Marsala; n. 320.
» feb. 7	id.	Militari di terra (in genere); n. 257.
» » 20	id.	Operai della Direzione d'artiglieria e genio; n. 257, nota (a).
» » 26	id.	Postiglioni e stallieri; n. 130.
» mar. 14	id.	Impiegati addetti a beni stabili, già appartenenti alla lista civile, e relativi pensionati; n. 122.
» » 20	id.	Idem civili, passati alle Provincie; n. 131.
» » »	id.	Guardie di pubblica sicurezza; n. 132.
» » 26	id.	Militari di mare (in genere); n. 258.
» apr. 23	id.	Idem dell'esercito e dell'armata italiana, compromessi politici, già provvisti di grado sotto i Governi provvisori del 1848 e 1849; ex ufficiali veneti, ed ufficiali sanitari e cappellani dell'ex regno delle Due Sicilie; n. 259 e 319.
» » 27	id.	Danneggiati politici del 1820 e 1821; n. 321.
» mag. 11	id.	Impiegati del Deposito mendicanti di Borgo S. Donnino; n. 133.
» » 14	id.	Idem di ferrovia, passati in servizio della Società dell'Alta Italia; n. 134.
» giu. 5	id.	Personale contabile, dipendente dal Ministero della Guerra; n. 127, nota (a).
» lug. 20	id.	Impiegati delle capitanerie di porto; n. 127, nota (b).
» » 29	id.	Personale tecnico del corpo di stato maggiore; n. 127, nota (c).
» » »	id.	Idem d'artiglieria; n. 127, nota (d).
» » »	id.	Assistenti locali del genio militare; n. 127, nota (e).
» set. 1	id.	Operai di Magazzini militari; n. 257 nota (b).
» » 7	id.	Scrivani locali delle sussistenze militari; n. 127, nota (f).
» ott. 10	Austriaco	Militari feriti, mezzo invalidi; n. 194.
» nov. 21	Italiano	Guardie di pubblica sicurezza; n. 132.
1866, gen. 21	id.	Impiegati degli Archivi provinciali delle Due Sicilie; n. 131.
» mar. 28	Austriaco	Capi mastri, mastri, sottomastri, aiutanti mastri, ed operai di arsenali marittimi; n. 196.
» apr. 29	Italiano	Medici di corvetta di seconda classe; n. 250.
» mag. 1	Pontificio	Guardie di polizia; n. 102.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1866, mag. 24	Austriaco	Levatrici presso le facoltà mediche; n. 32, nota (c).
» » 6, 20	Italiano	Volontari italiani per la guerra del 1866, loro vedove, orfani e congiunti; n. 257, e nota (c) dello stesso numero.
» » 27	id.	Idem nell'armata, feriti, e famiglie dei morti, nelle guerre contro l'Austria; n. 258, e nota (a) dello stesso numero.
» giu. 7	id.	Interpreti, o dragomanni di prima categoria; n. 123.
» » 20	id.	Volontari nell'armata, feriti, e famiglie dei morti, nella guerra del 1866; n. 258, e nota (a) dello stesso numero.
» » 28	id.	Corpo sanitario militare; n. 260.
» lug. 2	id.	Vedove ed orfani dei componenti le squadre borghesi d'ambulanza, create per la campagna del 1866; n. 257, nota (d).
» » 21	id.	Corpo sanitario militare; n. 260.
» ag. 8	Pontificio	Marina pontificia di finanza; n. 231.
» ott. 3, 14	Italiano	Pensionati lombardo-veneti ed ex impiegati toscani e modenesi che seguirono i rispettivi Sovrani; n. 135 e 261.
» nov. 4	id.	Impiegati e pensionati civili del veneto e di Mantova, compromessi politici; n. 136.
» » 12	id.	Insegnanti di r. Scuole inferiori ed elementari di Udine; n. 39.
» » 15	id.	Militari delle provincie venete e di Mantova, compromessi politici, e rispettive vedove ed orfani; n. 262.
» » 25	id.	Impiegati del dazio consumo passati in servizio dei Comuni; n. 129.
» dic. 9	id.	Disegnatori del genio navale; n. 263.
» » 16	id.	Impiegati e personale di bassa forza di sanità marittima, esclusi gli agenti locali; n. 127, nota (g).
1867, mar. 17	id.	Operai delle miniere d'Agordo; n. 31.
» » 21	id.	Guardastalloni; n. 264.
» apr. 25	id.	Pensionati lombardo-veneti ed ex impiegati toscani e modenesi che seguirono i rispettivi Sovrani; n. 135.
» mag. 27	id.	Idem pontifici; n. 137 e 265.
» » 29	id.	Idem delle cessate Intendenze e Sotto-Intendenze delle provincie meridionali; n. 138.
» lug. 28	id.	Militari dell'esercito e dell'armata, compromessi politici, già provvisti di gradi sotto i Governi provvisori del 1848 e 1849; n. 259.
» dic. 1	id.	Personale di direzione e custodia dei bagni penali; n. 127, nota (h).
1868, feb. 2	id.	Vedove ed orfani di militari morti nella campagna del 1866 ammogliati senza permesso, e di militari napoletani ammogliati solo ecclesiasticamente; n. 257 e 258.
» » 9	id.	Militari di terra, compagnie di disciplina; n. 175.
» » 29	Pontificio	Idem decorati della medaglia <i>fidei et virtuti</i> ; n. 230.
» mar. 1, 5	Italiano	Idem di terra e di mare delle provincie venete e di Mantova, compromessi politici, e rispettive vedove ed orfani; n. 262.
» » 22	id.	Maestri elementari del Veneto e di Mantova; n. 139.
» » 28	Pontificio	Militari (in genere), mutilati nella campagna 1867; n. 233.
» apr. 25	id.	Idem corpi esteri; n. 230.
» giu. 11	Italiano	Idem, di mare, compagnie di disciplina; n. 176.
» lug. 29	id.	Vedove ed orfani di medici e chirurghi, non impiegati, morti in servizio contro il colera; n. 322.
» ag. 24	id.	Impiegati, passati in servizio della Regia tabacchi; n. 140.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1868, set. 20	Italiano	Personale della r. Scuola di marina; n. 258, nota (b).
" nov. 26	id.	Agenti subalterni, passati in servizio della Regia tabacchi; n. 140.
" " 28	id.	Impiegati civili passati alle Provincie dopo il gennaio 1866, dietro loro domanda; n. 131.
1869, gen. 20	id.	Idem id.
" mag. 15	id.	Impiegati di ferrovia passati in servizio della Società dell' Alta Italia; n. 134.
" nov. 14, 16	id.	Insegnanti ed impiegati dell'Istituto tecnico di Firenze; n. 141.
1870, giu. 25	id.	Personale della Scuola superiore navale di Genova; n. 127, nota (i).
" ag. 21	id.	Vedove ed orfani d'impiegati civili, morti per causa di servizio n. 127.
" " "	id.	Militari dell'esercito e dell'armata, compromessi politici, già provvisti di grado sotto i Governi provvisori del 1831, 1848 e 1849; n. 259.
" " 25	id.	Impiegati del dazio consumo passati in servizio dei Comuni; n. 129.
" nov. 27	id.	Impiegati civili della provincia di Roma, compromessi politici; n. 142.
" dic. 1	id.	Militari di Roma e della provincia romana, compromessi politici; n. 266.
" " 21	Luog. Roma	Postiglioni e stallieri pontifici; n. 96, nota (a).
" " 24	Italiano	Impiegati e personale di bassa forza di sanità marittima, esclusi gli agenti locali; n. 127, nota (g).
1871, mar. 9	id.	Scrivani locali addetti al Comitato delle armi di linea; n. 127, nota (f).
" " 15	id.	Impiegati del dazio consumo in Napoli; n. 127, nota (k).
" " 23	id.	Idem dell'ex Casa ducale di Modena; n. 51, nota (d).
" lug. 3	id.	Ufficiali di terra, riformati; n. 267.
" " 3, 23	id.	Idem ed assimilati di terra e di mare, ammogliati senza permesso; n. 257.
1872, mag. 2	id.	Idem del marchio; n. 127, nota (l).
" giu. 1	id.	Idem di marina, riformati; n. 267, nota (a).
" " 30	id.	Professori ed impiegati dell'Istituto di studi superiori in Firenze; n. 127, nota (m).
" lug. 2	id.	Impiegati civili di prima nomina in carriera civile o militare, dei Governi provvisori del 1848 e 1849, compromessi politici, ed impiegati pontifici dimessi per causa politica dopo il 1860 e 1867; n. 143.
1873, gen. 10	id.	Idem di Opere pie in Modena e Reggio; n. 57.
" giu. 23	id.	Guardie carcerarie; n. 127, nota (n).
" ott. 9	id.	Medici, ufficiali militari di terra; n. 257.
1874, gen. 15	id.	Pensionati e sussidiati del teatro S. Carlo in Napoli; n. 323.
" lug. 9	id.	Personale dell'Amministrazione del canale Cavour; n. 127, nota (o).
" dic. 18	id.	Pensionati delle Congregazioni venete e Casa di pena in Mantova; n. 144.
1875, giu. 7	id.	Militari in congedo illimitato; n. 257.
" dic. 19	id.	Impiegati degli Archivi notarili; n. 145.
" " 23	id.	Idem della Giunta del censimento in Milano; n. 127, nota (p).

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1876, lug. 7	Italiano	Impiegati civili, militari e pensionati (in genere), soggetti a ritenuta; n. 146 e 268.
» » »	id.	Militari infermi o feriti, e vedove ed orfani dei morti nelle guerre dell'indipendenza; n. 269 e 324.
» dic. 23	id.	Contabili della r. marina; n. 127, nota (q).
» » 31	id.	Farmacisti aggregati al corpo sanitario militare marittimo; n. 227, nota (r).
1877, mar. 31	id.	Magistrati; n. 147.
» mag. 31	id.	Pensionati della lista civile al 31 dicembre 1876; n. 122.
» giu. 20	id.	Guardie forestali; n. 148.
» » 23	id.	Incaricati d'insegnamento dei Ginnasi e Scuole tecniche ed insegnanti aggiunti delle Normali; n. 127, nota (s).
» » »	id.	Medici, ufficiali militari di mare; n. 258.
» dic. 26	id.	Incaricati d'insegnamento negli Istituti tecnici e nautici e Scuole nautiche; n. 127, nota (t).
1878, lug. 7	id.	Militari ed assimilati pontifici passati nell'esercito nazionale; n. 270.
» » »	id.	Idem dell'esercito e dell'armata, compromessi politici, già provvisti di grado sotto i Governi provvisori del 1848 e 49; n. 259.
» dic. 3	id.	Professori e maestri negli Istituti militari marittimi, contabili e guardiani di Magazzini, farmacisti, capi tecnici e capi operai della r. marina. — Graduati militari di marina; n. 127, nota (u), e n. 271.
» » 16	id.	Militari di mare ed assimilati; n. 271.
1879, gen. 26	id.	Mille di Marsala, imbarcati a Genova od a Quarto il 5 maggio 1860; n. 320.
» feb. 23	id.	Impiegati civili di prima nomina in carriera civile o militare, dei Governi provvisori del 1848 e 49, compromessi politici, ed impiegati pontifici dimessi per causa politica dopo il 1860 e 1867; n. 143.
» apr. 20	id.	Operai dei Panifici militari; n. 257, nota (e).
» lug. 27	id.	Capi musica militari; n. 257, note (1,2).
» » 31	id.	Strazzeria Antonino; n. 320.
» nov. 23	id.	Impiegati degli Archivi notarili; n. 145.
» dic. 4	id.	Veterani giubilati che presero parte alle guerre dell'indipendenza; cittadini e stranieri che parteciparono alle campagne del 1848, 49 e dopo per la liberazione di Roma; e famiglie dei morti in conseguenza delle stesse campagne; n. 257, nota (f), n. 258, nota (c), n. 269 e 324.
1880, lug. 19	id.	Truppa dei r. carabinieri; n. 272.
» » 25	id.	Operai dei Magazzini militari; n. 257, nota (b).
» ott. 27	id.	Guardie di pubblica sicurezza; n. 132.
1881, feb. 6	id.	Impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi nelle provincie meridionali; n. 127, nota (r).
» apr. 8	id.	Guardie di finanza; n. 127, nota (z), e n. 149.
» lug. 22	id.	Veterani giubilati che presero parte alle guerre dell'indipendenza e di Crimea; n. 257, nota (f).
» » »	id.	Militari dell'esercito e dell'armata, compromessi politici, già provvisti di grado sotto i Governi provvisori del 1848 e 49; n. 259.

DATA del provvedimento	GOVERNO che l'ha emanato	INDIVIDUI O CORPI CONTEMPLATI
1831, lug. 22	Italiano	Cittadini e stranieri feriti, e famiglie dei morti nelle campagne del 1848 e 49 e posteriormente per la liberazione di Roma; n. 324.
" " 23	id.	Impiegati del dazio consumo in Napoli; n. 127, nota (h).
" ott. 17, 21	id.	Ufficiali di terra in posizione ausiliaria; n. 273.
" dic. 18	id.	Impiegati civili di prima nomina, in carriera civile o militare dei Governi provvisori del 1848 e 1849, compromessi politici, ed impiegati pontifici dimessi per causa politica dopo il 1860 e 1867; n. 143.
" " "	id.	Vedove ed orfani di ufficiali ed assimilati di terra e di mare, ammogliati senza permesso; n. 257 e 258.
" " 25	id.	Guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia; n. 132, nota (d).
1882, gen. 5	id.	Veterani giubilati che presero parte alle guerre dell'indipendenza; n. 258, nota (c).
" " 15	id.	Ufficiali di terra in posizione ausiliaria; n. 273.
" " 29	id.	Guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia; n. 132, nota (a).
" mag. 14	id.	Professori e maestri negli Istituti militari marittimi, contabili e guardiani di Magazzini, farmacisti, capi tecnici e capi operai della r. marina; n. 127, nota (u).
" giu. 1	id.	Operai degli arsenali marittimi; n. 258, nota (d).
" " 3	id.	Garibaldi, famiglia del generale; n. 325.
" " 29	id.	Professori e maestri civili nelle scuole militari, farmacisti militari ed impiegati civili contabili; n. 127, nota (y).
" lug. 2	id.	Biolchi Giuseppina, vedova Ilardi; n. 326.
" " 5	id.	Impiegati: Fondo culto, Economati generali di benefici vacanti, Cassa ecclesiastica, Giunta e Commissariato regio per l'asse ecclesiastico in Roma; n. 150.
" " 16	id.	Feriti e famiglie dei morti, nelle campagne dell'indipendenza; n. 324.
1883, apr. 30	id.	Guardie di pubblica sicurezza; n. 151.
" mag. 4	id.	Discendenti di Amerigo Vespucci; n. 295.
" giu. 24	id.	Operai dei Panifici militari; n. 274.
" lug. 8	id.	Sottufficiali del r. esercito; n. 275.
" " "	id.	Danneggiati politici delle provincie meridionali; n. 327.
" ag. 11	id.	Guardie di pubblica sicurezza; n. 151.
" set. 4	id.	Danneggiati politici delle provincie meridionali; n. 327.
" dic. 31	id.	Impiegati temporanei delle cessate: Amministrazione generale del Censo per la Lombardia, e Direzione del Censo per le provincie venete, non che degli Uffici che succedettero alle medesime; ed impiegati temporanei della cessata Giunta del Censimento romano; n. 127, nota (x).
1884, mar. 2	id.	Cittadini e stranieri che presero parte alle campagne del 1848-49, e dopo per la liberazione di Roma; vedove ed orfani di assennatari per aver partecipato a dette campagne; n. 324.

INDICE ALFABETICO

dell'Estratto di leggi, decreti ed altre disposizioni vigenti in materia di pensione.

A

- ACCADEMIA della Crusca (*Firenze*), Accademici, impiegati e basso personale; a. 1859, n. 76, nota (1).
- militare, (*Torino*), maestro di ginnastica; a. 1863, n. 125. = Personale militare, amministrativo, religioso ed inferiore; a. 1839, n. 163 — a. 1857, n. 175, nota (c).
- ACCADEMIE diverse. V. Professori — Bidelli.
- AGENTI d'amministrazione di polveri e nitri.
- V. Polveri,
- consolari. V. Consolati.
- diplomatici. V. Diplomazia.
- di polizia borbonica. V. Polizia.
- subalterni nell'amministrazione tabacchi. V. Regia.
- AGGIUNTI al Commissariato di guerra. V. Commissariato stesso.
- insegnanti, delle scuole normali. V. Incaricati.
- ALABARDIERI, (*Parma*); a. 1843, n. 206.
- ALBANI, cardinale, legati ed assegni; a. 1856, n. 303.
- ALLIEVI contabili militari. V. Contabili.
- AMMINISTRAZIONE centrale della marina.
- V. Commissariato.
- dei diversi rami di servizio. V. rispettiva denominazione.
- generale del censo. V. Censo.
- ARCHIVI notarili, impiegati; a. 1875 e 1879, n. 145.
- provinciali (*Due Sicilie*), impiegati; a. 1857, n. 110, nota (g) — a. 1866, n. 131.
- ARCHIVIO dei contratti (*Firenze e Lucca*).
- V. Copisti.
- ARCHIVIO generale (*Napoli*), impiegati; a. 1824, n. 107, nota (e).
- notarile (*Bologna*), impiegati; a. 1855 e 1856, n. 97.
- ARCISPEDALE di S. M. Nuova, e stabilimenti d'educazione e d'istruzione (*Toscana*); a. 1851, n. 76, nota (b).
- ARMATA. V. Militari — Marina.
- ARSENALI di marina (*Lomb.-Veneto*), capi mastri, mastri, sotto mastri, aiutanti mastri ed operai; a. 1857 e 1866, n. 196.
- (*Regno d'Italia*), operai; a. 1882, n. 258, nota (d).
- ARTEFICI di polveri e nitri. V. Polveri.
- ARTIGLIERI litorali (*Due Sicilie*); a. 1824, 1831 e 1832, n. 241.
- ARTIGLIERIA, operai esterni (*Stati Sardi*); a. 1844, n. 168. = Ufficiali; a. 1851, n. 156, nota (b) — a. 1850, n. 175.
- e genio, operai; a. 1865, n. 257, nota (a).
- personale tecnico; a. 1865, n. 127, nota (d).
- ASSE ecclesiastico. V. Commissariato — Giunta.
- ASSISTENTI carcerari. V. Carceri.
- locali del genio militare. V. Genio.
- AUSILIARI nei corpi e nelle amministrazioni militari della r. marina per la guerra del 1866; a. 1866, n. 258, nota (a).
- ufficiali, in detta posizione. V. Militari di terra.
- AVOGADRO fratelli e discendenti; a. 1446 e 1854, n. 281.
- AVVOCATURA regia (*Toscana*), impiegati; a. 1852, n. 76, nota (p).
- AZIENDA generale di finanza, ed Uffici dipendenti (*Stati Sardi*), impiegati di terra ferma; a. 1824, n. 5.
- dei lotti. V. Lotti.
- militare (*Modena*), impiegati; a. 1844, n. 58.

B

BAGNI penali, o marittimi, personale di direzione e custodia:

(*Stati Sardi*); a. 1841, n. 154, nota (a). = Guardaciurme; a. 1841, n. 155, nota (a) — a. 1843, n. 167. = Guardiani e capi guardiani; a. 1853, n. 9, nota (b). = Scritturali; a. 1860, n. 9, nota (u).

(*Stati Pontifici*), custodi dei forzati; a. 1818, n. 83. = Idem ufficiali; a. 1840, n. 83.

(*Regno d' Italia*); a. 1867, n. 127, nota (b).

BANCA di sconto in Firenze, impiegati; a. 1852, n. 76, nota (q); = Verificatori; a. 1852, n. 76; nota (r).

BANCO delle Due Sicilie, impiegati; a. 1817, n. 107, nota (b).

BANDITORI del Tribunale di prima istanza in Firenze; a. 1851, n. 76, nota (f).

BASSA forza di sanità marittima. V. Sanità.

BASSO personale presso amministrazioni, uffici, o corpi diversi. V. rispettiva Amministrazione, Ufficio, o Corpo.

BATTAGLIA Pier Antonio ed eredi; a. 1500 e 1833, n. 282.

BENEFICI vacanti. V. Economati.

BENEMERITI della patria:

(*Lombardia*), feriti, vedove ed orfani dei morti, combattenti nelle cinque giornate in Milano, e vittime della barbarie nemica, resi impotenti al lavoro; a. 1848, n. 285.

(*Venezia*), guardie civiche, militi non giurati, operai civili, feriti, e famiglie dei morti, nella difesa della patria; a. 1849, n. 286.

(*Parma*), vedove ed orfani di vittime nel dì 22 luglio 1854 in Parma; a. 1859, n. 291.

(*Emilia*), feriti nei combattimenti del 1848, 49 e 59; a. 1859, n. 292, 294 e 304.

(*Toscana*), militi cittadini e guardie nazionali feriti, vedove ed orfani dei morti, nella guerra dell'indipendenza; a. 1848, n. 296 — a. 1849, n. 298 e 299. = Operai e rispettive famiglie che presero parte alla guerra per l'indipendenza; a. 1849, n. 297.

(*Stati Pontifici*), militari e cittadini delle legioni civiche e dei corpi

volontari feriti, e famiglie dei morti, per la causa nazionale; a. 1848, n. 30 — a. 1849, n. 302. = Feriti nel combattimento di Perugia il 20 giugno 1859; a. 1860, n. 307.

(*Due Sicilie*), volontari garibaldini; a. 1860, n. 313. = Vedove, orfani e congiunti di volontari nell' Italia meridionale; a. 1861, n. 280. = Feriti nella guerra di Sicilia; a. 1860, n. 311. = Patrioti combattenti il 4 aprile 1860 (*Sicilia*); a. 1860, n. 312. = Truppa Siciliana nel 1848; a. 1848, n. 309. = Vedove ed orfani dei morti, per la causa nazionale (*Sicilia*); a. 1860, n. 310.

(*Regno d' Italia*), cittadini e stranieri feriti, e famiglie dei morti, nelle campagne del 1848 e 49, e dopo, per la liberazione di Roma; a. 1876, 1879, 1881, 1882 e 1884, n. 324. = Vedove ed orfani di assegnatari per la Leg. 4 dic. 1879; a. 1884 n. 324.

BERSAGLIERI (*Stati Pontifici*); a. 1833, n. 227, nota (a) — a. 1840, n. 229.

BIDELLI delle Accademie di belle arti (*Lomb.-Veneto*); a. 1841, n. 29, nota (b).

del ginnasio gesuitico di Modena; a. 1821, n. 51, nota (1).

d'università, (*Stati Sardi*); a. 1853, n. 9, nota (f).

e vice bidelli dei licei (*Lomb.-Veneto*); a. 1824, n. 29, nota (a).

BIOLCHI Giuseppina vedova Hardi; a. 1882, n. 326.

BONIFICAMENTO maremme. V. Ingegneri.

C

CAMERE di commercio, impiegati; a. 1862, n. 121.

CANALE Cavour, personale d'amministrazione; a. 1874, n. 127, nota (o).

di Sarno. V. Guardiani.

CANCELLERIE giudiziarie:

(*Stati Sardi*), impiegati; a. 1856, n. 9, nota (m).

(*Modena*), cancellieri; a. 1823, 1845 e 1849, n. 51, nota (c).

(*Due Sicilie*), impiegati; a. 1862, n. 118.

CANNONIERI, guarda coste insulari (*Toscana*); a. 1851 e 1854, n. 225, e nota (b) dello stesso numero.

- CANTONIERI Cenisio; a. 1824 e 1837, n. 6.
- CAPİ farmacisti di spedali. V. Spedali.
 guardiani. V. Bagni.
 mastri, V. Arsenali.
 musica, militari, a. 1879, n. 257.
 operai e capi tecnici della r. marina; a. 1878, n. 127, nota (a).
 uscieri. V. Uscieri.
 e sotto capi guardie boschive (*Lomb.-Veneto*); a. 1836, n. 29, nota (f).
- CAPITANERIE di porto, impiegati; a. 1855, n. 127, nota (b). = Capitano di porto in Costantinopoli; a. 1862 e 1856, n. 122.
- CAPPELLANI militari:
 (*Stati Sardi*), di terra; a. 1856, n. 175, nota (b) — a. 1851, n. 176, nota (b). = Di mare; a. 1841, n. 166. = V. Sanità militare.
 (*Parma*); a. 1822, n. 200.
 (*Modena*); a. 1852, n. 213.
 (*Due Sicilie*). V. Compromessi politici militari.
- CARABINIERI reali:
 (*Stati Sardi*), ufficiali e truppa; a. 1822 e 1832, nota al n. 153 — a. 1822, 1832 e 1836, n. 156, nota (c) — a. 1850, n. 175.
 (*Stati Pontifici*), veliti o gendarmi; a. 1816, 1819 e 1850, n. 226.
 (*Due Sicilie*), leggeri svizzeri; a. 1859, n. 244.
 (*Regno d'Italia*), truppa; a. 1880, n. 272.
- CARCERI, case di pena o stabilimenti penali, in genere:
 (*Lomb.-Veneto*), custodi e vice capi di case di pena; a. 1828, n. 29, nota (b). = Custodi delle carceri di polizia; a. 1834, n. 29, nota (d). = Assistenti carcerari; a. 1857, n. 29, nota (s). = Custodi e loro attinenti dell'amministrazione giudiziaria; a. 1861, n. 29, nota (u).
 (*Toscana*), guardie di stabilimenti penali; a. 1845, n. 74. = Guardie carcerarie; a. 1859, n. 78.
 (*Napoli*). V. prigionieri.
 (*Regno d'Italia*), guardie carcerarie; a. 1873, n. 127, nota (n).
- CASA, o Corte, ducale, impiegati e famigliari:
 (*Parma*); a. 1816, n. 40 — a. 1826 e 1853, n. 45.
 (*Modena*); a. 1871, n. 51, nota (d).
 (*Lucca*); a. 1846, n. 68.
- CASA granducale (*Toscana*), impiegati e basso personale; a. 1859, n. 79. = Guardie delle r. tenute; a. 1793, n. 70.
 reale; impiegati e serventi:
 (*Stati Sardi*); a. 1835 e 1853, n. 11.
 (*Lomb.-Veneto*); italiana, e vice reale austriaca; a. 1811, 1830 e 1837, n. 30, e nota (a) dello stesso numero.
 (*Due Sicilie*); a. 1817, 1820, 1826 e 1842, n. 108.
 (*Regno d'Italia*); a. 1864, n. 128.
 penale in Mantova. V. Pensionati.
- CASE di pena. V. Carceri.
- CASSA ecclesiastica, personale:
 (*Due Sicilie*); a. 1861, n. 117.
 (*Regno d'Italia*); a. 1882, n. 150.
- CASSIERI delle bevande (*Parma*); a. 1856, n. 43, nota (f).
- CATECHISTI. V. Professori.
- CAVALIERI di Ordini. V. Ordine rispettivo.
- CENSIMENTO, impiegati della Giunta:
 (*Milano*); a. 1864, n. 127 — a. 1875, n. 127, nota (p).
 (*Roma*); a. 1883, n. 127, nota (x).
- CENSO, impiegati dell'Amministrazione generale della Lombardia, della cessata Direzione per le provincie Venete e degli uffici che succedettero alla medesima; a. 1883, n. 127, nota (x).
- CHIRURGHI. V. Medici.
- CITTADINI compartecipi delle guerre per l'indipendenza. V. Benemeriti della patria.
- COADIUTORI e conciliatori nell'Amministrazione giudiziaria (*Modena*); a. 1823 e 1849, n. 51, nota (c).
- COLLEGI e licei (*Napoli*), insegnanti. V. Professori.
- COLLEGIO militare (*Stati Sardi*), personale; a. 1857, n. 175, nota (d).
- COMANDI di dipartimento marittimo, impiegati di segreteria; a. 1861, n. 9, nota (e).
- COMANDO generale della r. marina. V. Marina reale.
- COMITATO delle armi di linea, scrivani locali; a. 1871, n. 127, nota (j).
- COMMENDATORI d'Ordini equestri. V. Ordine rispettivo.
- COMMISSARI di leva.
 (*Stati Sardi*); a. 1855, n. 181.
 (*Regno d'Italia*); a. 1861, n. 115.
- COMMISSARIATO ed Amministrazione centrale della marina (*Stati Sardi*), impiegati; a. 1861, n. 9, nota (p).

COMMISSARIATO di guerra (*Parma*), aggiunti; a. 1822, n. 200, nota (a).
 generale della r. marina. V. Marina reale. regio dell' asse ecclesiastico di Roma, personale; a. 1832, n. 150.

COMMISSIONE degli ospedali in Roma. V. Spedali.

dei sussidi in Roma, impiegati; a. 1828 e 1857, n. 88.

di beneficenza, Napoli, impiegati; a. 1844, n. 107, nota (f).

internazionale, per la costruzione della strada ferrata centrale italiana in Modena. V. Strade ferrate.

COMPAGNIE di disciplina, militari di terra, a. 1868, n. 175. = Idem di mare; a. 1858, n. 176.

COMPROMESSI politici, impiegati civili:
 (*Stati Sardi*); a. 1848, n. 17 — a. 1861, n. 28.
 (*Lomb.-Veneto*), lombardi; a. 1859, n. 21. = Lombardo-veneti, r. marina; a. 1857, n. 29. = Veneti; a. 1866, n. 136.
 (*Parma e Modena*); a. 1859 e 1860, n. 25, 48 e 65.
 (*Toscana*); a. 1860, n. 25 — a. 1864, n. 127.
 (*Romagna*); a. 1859 e 1860, n. 48, 65 e 101.
 (*Marche*); a. 1860, n. 101 — a. 1861, n. 28 — a. 1864, n. 127.
 (*Umbria*); a. 1860, n. 101 — a. 1861, n. 28.
 (*Stati Pontifici*); a. 1860, n. 25 — a. 1852 e 1857, n. 89 — a. 1872, n. 143.
 (*Roma e provincia*); a. 1870, n. 142.
 (*Napoli e Sicilia*); a. 1860, n. 113 — a. 1861, n. 28. = (*Sicilia*); a. 1849, n. 110 — a. 1864, n. 127.
 (*Regno d'Italia*), di prima nomina dei Governi provvisori del 1848 e 1849; a. 1872, 1879 e 1881, n. 143.

idem, militari:
 (*Stati Sardi*), ufficiali e sottufficiali; a. 1848, n. 171 — a. 1861, n. 191.
 (*Lomb.-Veneto*), lombardi e di altre provincie annesse al Regno; a. 1860, n. 183. = Lombardo-Veneti; a. 1861, n. 191 e 253. = Lombardi decorati; a. 1860, n. 185. = Veneti e di Mantova; a. 1861, n. 253 — a. 1866 e 1868, n. 262.

(*Parma*), ufficiali; a. 1848, n. 207. = Idem ed impiegati militari; a. 1859, n. 210. = Militari; a. 1860 n. 187 — a. 1861, n. 253.
 (*Modena*), ufficiali ed impiegati militari; a. 1859, n. 218. = Militari; a. 1860, n. 187 — a. 1861, n. 253.
 (*Toscana*); a. 1860, n. 187 — a. 1861, n. 253.
 (*Marche ed Umbria*); a. 1861, n. 189 e 191. = (*Umbria*); a. 1860, n. 232.
 (*Stati Pontifici*); a. 1849, 1852 e 1857, n. 230 — a. 1860, n. 187 — a. 1861, n. 253. = Ufficiali; a. 1861, n. 254.
 (*Roma e provincia*); a. 1870, n. 266.
 (*Due Sicilie*); a. 1818, n. 238 — a. 1861, n. 190 e 253. = Ufficiali di terra e di mare; a. 1860, n. 249. = Ufficiali sanitari e cappellani; a. 1865, n. 259. = (*Sicilia*); a. 1860, n. 248. = Ufficiali di marina; a. 1860, n. 247 — a. 1861, n. 191.
 (*Regno d'Italia*); a. 1865, 1867, 1870, 1878 e 1881, n. 259.

COMPROMESSI politici, pensionati:
 (*Lombardi*); a. 1859, n. 22 e 182.
 (*Veneti*); a. 1866, n. 136.

COMUNI, impiegati. V. Impiegati.

CONCILIATORI. V. Coadiutori.

CONGIUNTI di militari od impiegati, in genere. V. Vedove ed orfani.

CONGREGAZIONI venete. V. Pensionati.

CONSERVATORI d'ipoteche. V. Ipoteche.

CONSERVATORIO di musica in Milano, impiegati ed inservienti; a. 1830, n. 29, nota (e).

CONSIGLI (cessati) degli Ospizi nelle provincie meridionali, impiegati; a. 1881, n. 127, nota (v).

CONSIGLIERI di Stato (*Due Sicilie*); a. 1861, n. 114.

CONSOLATI, agenti (*Stati Sardi*); a. 1835 e 1858, n. 12.
 di marina; a. 1863, n. 9, nota (s).

CONTABILI militari:
 (*Lomb.-Veneto*), allievi; a. 1859, nota al n. 197.
 (*Regno d'Italia*), r. marina; a. 1863, n. 125 — a. 1876, n. 127, nota (y) — a. 1878, n. 127, nota (u). = Idem dipendenti dal Ministero Guerra; a. 1865 e 1882, n. 127, nota (a, y).

CONTROLLO, impiegati (*Parma*); a. 1820, n. 41, nota (e).

CONTRIBUZIONI dirette. V. Esattori.
 CONVITTI. V. Prefetti.
 COPISTI dell'Archivio dei contratti in Firenze e Lucca; a. 1852 e 1858, n. 76, nota (s).
 degli ingegneri in capo (*Toscana*); a. 1859, n. 76, nota (1).
 CORPI civili diversi. V. denominazione dei Corpi rispettivi.
 militari, indigeni od esteri. V. Militari — Marina reale.
 CORRIERI postali. V. Poste.
 CORTE, ducale, granducale, reale; impiegati, famigliari e basso personale. V. Casa ducale, granducale e reale.
 CURSORI delle Delegazioni provinciali (*Lomb.-Veneto*); a. 1856, n. 29, nota (o).
 e loro attinenti delle Intendenze di finanza (*Lomb.-Veneto*); a. 1864, n. 29, nota (q).
 CUSTODE magazzinoiere dell'Ordine di S. Stefano. V. detto Ordine.
 CUSTODI carcerari, o di case di pena, V. Carceri.
 d'ufficio degli Ingegneri in capo (*Toscana*); a. 1860, n. 76, nota (y).
 dei pegni giudiciali nel Tribunale di prima istanza in Firenze; a. 1860, n. 76, nota (z).
 di dogana. V. Dogane.
 guardaciurme. V. Bagni.
 idraulici stabili (*Lomb.-Veneto*); a. 1851, n. 29, nota (m). = Idem provvisori; a. 1858, n. 29, nota (l).

D

DANNEGGIATI politici (*Due Sicilie*); a. 1861, n. 279 — a. 1863, n. 318 — a. 1883, n. 327.
 del 1820 e 1821; a. 1865, n. 321.
 DAZIO consumo, impiegati passati in servizio dei Comuni o dell'Appalto generale; a. 1864, 1866 e 1870, n. 129.
 idem (*Toscana*), impiegati divenuti comunali agli effetti di pensione; a. 1860, n. 80.
 idem (*Napoli*), impiegati passati alla dipendenza del Comune; a. 1871, n. 127, nota (h). = Idem passati allo Stato; a. 1881, n. 127, n. (k).
 DEBITO pubblico (*Stati Sardi*), impiegati; a. 1828, n. 5, nota (b).
 DECORATI civili di Ordini equestri. V. Ordine rispettivo.
 militari:
 (*Stati Sardi*), della medaglia al valor militare; a. 1833 e 1848, n. 158.

= dell'Ordine militare di Savoia. V. stesso Ordine.

(*Lombardi*). V. Compromessi politici militari.

(*Modena*), della medaglia estense pel merito militare; a. 1852, n. 214.

(*Stati Pontifici*), della medaglia *pro Petri sede*; a. 1860, n. 230. = Idem, *fidei et virtuti*; a. 1868, n. 230.

DEPOSITERIA urbana (*Stati Pontifici*), impiegati; a. 1847, n. 94 — a. 1856, n. 98. = V. Guardie svizzere.

DEPOSITO mendicanti in Borgo S. Donnino, impiegati; a. 1865, n. 133.

DIPLOMAZIA, agenti (*Stati Sardi*); a. 1835, n. 10.

DIRETTORI di Accademie di belle arti. V. Professori.

DIREZIONE di amministrazioni o d'uffici diversi. V. rispettiva Amministrazione od Ufficio.

DISEGNATORI del genio navale. V. Genio.
 DISPENSIERI delle private (*Lomb.-Veneto*); a. 1845, n. 29, nota (i).

dei tabacchi e dei sali (*Modena*); a. 1808, n. 51, note (a, b).

DOGANE, (*Toscana*), impiegati; a. 1851 e 1860, n. 76, nota (a). = Facchini e custodi; a. 1860, n. 81.

DOSSINIER Margherita nata Norat; a. 1854, n. 278.

DRAGOMANNI. V. Interpreti.

DRAGONI, corpo:
 (*Parma*); a. 1826, n. 200, nota (a), e n. 201 — a. 1835 e 1840, n. 203.
 (*Modena*); a. 1856, n. 215.

E

ECONOMATI generali dei benefici vacanti, personale; a. 1882, n. 150.

ESATTORI dei tributi diretti e rendite comunali (*Stati Sardi*); a. 1828, 1851, 1852 e 1853, n. 7, e nota (a) dello stesso numero.
 delle contribuzioni dirette (*Parma*); a. 1819, n. 41, nota (a) — a. 1851, n. 43, nota (b).

e revisori del registro (*Toscana*); a. 1850, n. 76, nota (b).

F

FABBRICHE. V. Manifatture.

FACCHINI e custodi di Dogana. V. Dogane.

- FAMIGLIARI di corte o casa ducale, granducale, o reale. V. Casa ducale, granducale o reale.
- FAMIGLIE d'impiegati o militari, in genere, morti. V. Vedove ed orfani.
- di militi della guardia nazionale nelle provincie meridionali, morti in causa di servizio. V. Vedove ed orfani di benemeriti diversi (*Due Sicilie*).
- FANALISTI ai fari (*Stati Sardi*); a. 1856, n. 9, nota (l) — a. 1845, e 1849, n. 155, nota (a).
- FARMACISTI militari. V. Sanità militare. di spedali. V. Spedali.
- FERITI nelle guerre del 1848 e 49. V. Benemeriti della patria.
- FERROVIE. V. Strade ferrate.
- FONDO culto, personale della Direzione generale; a. 1882, n. 150.
- FORIERI del reggimento M. Luigia (*Parma*); a. 1828, n. 200, nota (a).
- FRATELLI e sorelle di militari morti. V. Vedove, orfani e congiunti.
- FUNZIONARI. V. Impiegati.
- G**
- GABELLE (*Stati Sardi*), impiegati di terra ferma; a. 1822, n. 4. = Idem della Sardegna; a. 1827, n. 4, nota (a).
- GALLERIE pontificie. V. Musei.
- GALLO Antonia, orfana di Angelo; a. 1848, n. 308.
- GARIBALDI, vedova e figli del generale; a. 1882, n. 325.
- GENDARMERIA (*Lomb.-Veneto*) V. Inservienti. (*Toscana*), a. 1851, n. 225. (*Stati Pontifici*). V. Carabinieri.
- GENIO militare:
- (*Stati Sardi*), ufficiali; a. 1831, n. 156, nota (b) — a. 1850, n. 175. (*Regno d'Italia*), assistenti locali; a. 1865, n. 127, nota (c). = Operai. V. Artiglieria.
- navale, corpo reale:
- (*Stati Sardi*); a. 1850 e 1861, n. 9, nota (c).
- (*Regno d'Italia*), disegnatori; a. 1866, n. 265.
- GENITORI di dodicesima prole:
- (*Stati Sardi*); a. 1819 e 1845, n. 276. (*Parma*); a. 1820 e 1822, n. 289.
- d'impiegati o militari, morti. V. Vedove, orfani e congiunti.
- GEOMETRI distrettuali (*Parma*); a. 1830, n. 43, nota (g).
- GINNASI. V. Professori — Maestri — Incaricati — Bidelli.
- GIUDICI e giudicanti (*Modena*); a. 1823, 1845 e 1849, n. 51, nota (c). di circondario (*Napoli*); a. 1817 e 1824, n. 109.
- GIUDIZIARI, impiegati non a paga fissa (*Modena*); a. 1845, n. 51, nota (c). idem e basso personale (*Toscana*); a. 1851, n. 76, nota (e).
- GIUNTA del censimento. V. Censimento. liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma, personale; a. 1882, n. 150.
- GONDOLIERI di Corte. V. Casa reale.
- GRASSELLI Francesca, nata Mombelli; a. 1862, n. 316.
- GUARDACIURME. V. Bagni.
- GUARDACOSTE insulari, V. Cannonieri.
- GUARDASTALLONI; a. 1867, n. 264.
- GUARDIA ducale (*Parma*), V. Trombettieri. nazionale, feriti nella guerra dell'indipendenza. V. Benemeriti della patria.
- idem nelle provincie meridionali, militi morti per causa di servizio. V. Vedove di benemeriti diversi (*Due Sicilie*).
- idem e volontari feriti nella repressione del brigantaggio; a. 1863, n. 317.
- GUARDIANI e capi guardiani dei bagni marittimi. V. Bagni.
- del r. canale di Sarno; a. 1850, n. 107, nota (b).
- di magazzini marittimi; a. 1878, e 1882, n. 127, nota (u).
- GUARDIE boschive. V. Capi e Sottocapi. carcerarie, di stabilimenti penali. V. Carceri.
- civiche, o municipali, di Torino; a. 1833 e 1849, n. 160.
- idem, ferite nella difesa della patria. V. Benemeriti della patria.
- del Serchio (*Toscana*); a. 1859, n. 76, nota (x).
- delle rr. tenute. V. Casa granducale.
- di finanza, o doganali:
- (*Stati Sardi*). V. Preposti. (*Lomb.-Veneto*); a. 1845, n. 36. (*Parma*); a. 1818 e 1838, n. 42 — a. 1853 e 1854, n. 47 — a. 1860, n. 49. (*Modena*); a. 1806, n. 51 — a. 1818, n. 52 — a. 1851, n. 59 — a. 1860, n. 66. (*Stati Pontifici*), di terra; a. 1827, n. 86. = di mare. V. Marina.

(Regno d'Italia); a. 1862 e 1863, n. 120. = Ispettori, sotto ispettori, tenenti e sottotenenti (ufficiali); a. 1881, n. 127, nota (τ). = Bassa forza; a. 1881, n. 149.

GUARDIE di polizia, civili e militari. V. Polizia.
di pubblica sicurezza. V. Sicurezza pubblica.
di sanità marittima. V. Sanità.
forestali (Regno d'Italia); a. 1877, n. 148.
svizzere (Stati Pontifici); a. 1858, n. 99. =
Idem in servizio del Monte di pietà e
Depositeria generale; a. 1851, n. 95.
GUARDUCCI Matilde, vedova Tassi; a. 1860, n. 305.

I

ILARDI Ginseppina, nata Biolchi; a. 1882, n. 326.

IMPIEGATI d'amministrazioni diverse. V. Amministrazione rispettiva.
civili in genere:

(Stati Sardi); a. 1835 e 1844, n. 9 — a. 1851, n. 18. = Addetti all'esercito in campagna; a. 1859, n. 20.

(Lomb.-Veneto); a. 1781, 1815, 1819, 1830 e 1858, n. 29. = Dimessi dai Governi provvisori del 1848 e 49; a. 1849, n. 29. = Lombardi, provenienti dall'amministrazione austriaca; a. 1861 e 1862, n. 116.

(Parma); a. 1818, n. 41 — a. 1822, e 1856 n. 43. = Con servizi promiscui comunali, di Opere pie e di postini; a. 1825, n. 44. = Ex podestà; a. 1852, nota al n. 44.

(Molena); a. 1806, 1807, e 1813 n. 51. = Con servizi promiscui comunali e di Opere pie; a. 1834, n. 55. = Di Opere pie in Molena e Reggio; a. 1842, 1845 e 1873, n. 57. = Stradali. V. Strade. = Destituiti nel 1859 dal Governo provvisorio; a. 1859, n. 65. = Che nel 1859 seguirono l'ex Duca; a. 1866 e 1867, n. 135.

(Lucca); a. 1819 e 1824, n. 67 — a. 1847, n. 69.

(Toscana); a. 1807 e 1814, n. 71 — a. 1849 e 1852, n. 76. = Che nel 1859 seguirono l'ex Granduca; a. 1866 e 1867, n. 135.

(Stati Pontifici); a. 1817, n. 82 — a. 1828 e 1843, n. 89. = In quiescenza;

a. 1844, n. 89. = In aspettativa; a. 1862, n. 89. = Non governativi; a. 1856, n. 98.

(Due Sicilie); a. 1807, n. 104 — a. 1812, n. 106. = Destituiti; a. 1814, n. 106. = V. Intendenze.

(Napoli); a. 1816, 1819, 1831 e 1842, n. 107. = Condannati a pena criminale; a. 1817 e 1831, n. 107. = Destituiti, dimissionari, od esonerati e quindi riammessi in servizio; a. 1833 e 1839, n. 107. = Cessionari; a. 1841, n. 107. = In attenzione di destino od in disponibilità, senza prestazione di servizio; a. 1851, 1852 e 1857, n. 107. = Provvisori, ma con soldo soggetto alla ritenuta del 2 1/2 per 100; a. 1852, n. 107.

(Sicilia); a. 1823, n. 110. = Destituiti o sospesi dai Governi provvisori nel 1848 e 49; a. 1849, n. 110. = Pagati sui fondi provinciali; a. 1857, n. 110, nota (g).

(Regno d'Italia), in disponibilità; a. 1863, n. 126. = In genere; a. 1862, n. 119 — a. 1864, n. 127. = Con servizi promiscui, resi alle amministrazioni di beni ecclesiastici, autonome; a. 1882, n. 150.

IMPIEGATI civili, compromessi politici. V. Compromessi politici.

idem, passati in servizio:

dei Comuni — dell' Appalto generale. V. Dazio consumo.

delle Ferrovie. V. Strade ferrate.
delle Provincie; a. 1865, 1868 e 1869, n. 131.

della Regia tabacchi. V. Tabacchi.

di marina. V. Marina reale.

militari. V. Militari.

soggetti a ritenuta pel diritto a pensione; a. 1876, n. 146.

temporanei. V. Censimento — Censo.

INCARICATI d'insegnamento nei licei, ginnasi e scuole tecniche, ed insegnanti aggiunti nelle scuole normali; a. 1877, n. 127, nota (s).

idem negli istituti tecnici e nautici, e scuole nautiche; a. 1877, n. 127, nota (i).

INCISORE di zecca. V. Zecca.

INFERMIERI militari. V. Sanità militare.

morti in servizio contro il colera o il tifo; V. Vedove ed orfani di benemeriti diversi.

INGEGNERI, (*Toscana*) civili; a. 1827, 1842 e 1851, n. 72. = Idem del bonificamento delle marenne; a. 1851, n. 76, nota (l). = Idem militari; a. 1852, n. 225, nota (a). (*Stati Pontifici*); a. 1817, n. 82, nota (a).

INSEGNANTI. V. Professori — Maestri — Incaricati, secondo l'indole dell'insegnamento o degli istituti o scuole cui sono addetti.

di collegi. V. Collegi.

aggiunti delle scuole normali. V. Incaricati.

INSERVIENTI di amministrazioni ed istituti. V. Amministrazione od Istituto rispettivo.

di Cancelleria di gendarmeria (*Lomb.-Veneto*); a. 1856, n. 195.

INTENDENZA militare. V. Ufficiali.

INTENDENZE e Sotto intendenze, impiegati.

(*Napoli*), a. 1851, n. 107, nota (l).

= (*Sicilia*); a. 1852 e 1859, n. 110,

nota (a). = V. Pensionati.

INTERPRETI o dragomanni; a. 1862 e 1866, n. 125.

IPOTECHE, Conservatori:

(*Parma*); a. 1821, n. 41, nota (d).

(*Toscana*); a. 1851, n. 76, nota (b).

ISPETTORATO delle miniere d'Agordo, impiegati. V. Miniere.

ISPETTORI delle guardie civili d'ordine pubblico (*Lomb.-Veneto*); a. 1852, n. 29, nota (n).

delle scuole secondarie di Torino; a. 1853, n. 8, nota (a).

e vice ispettori della guardia di finanza pontificia; a. 1827, n. 86.

ISTITUTI militari marittimi. V. Professori.

tecnici e nautici. V. Professori e Incaricati.

ISTITUTO di scienze, lettere ed arti, ed altri simili istituti nel Lomb.-Veneto, impiegati; a. 1834, n. 29, nota (c).

di studi superiori in Firenze. V. Professori. tecnico di Firenze, insegnanti; a. 1869, n. 141.

L

LATORI. V. Mazzieri.

LAVORANTI. V. Operai.

LEVATRICI presso le facoltà mediche (*Lomb.-Veneto*); a. 1866, n. 32, nota (c).

LICEI. V. Professori — Incaricati — Bidelli.

e collegi (*Napoli*). V. Collegi.

LISTA civile. V. Pensionati.

LOTTI, impiegati dell'Azienda (*Toscana*); a. 1851, 1853 e 1854, n. 76, nota (c). stampatori dell'Amministrazione (*Napoli*); a. 1818, n. 107, nota (d).

M

MACCHINISTI r. marina. V. Marina reale.

MAESTRI e professori delle r. scuole pubbliche, o di provincia (*Stati Sardi*): V. Professori.

di scuole elementari (*Veneto e Mantova*); a. 1868, n. 139. = Idem ed inferiori di Udine; a. 1866, n. 39.

e professori, serventi o bidelli delle scuole dei gesuiti, (*Parma*); a. 1844, n. 43, nota (c). = (*Piacenza*); a. 1855, n. 43, nota (e).

idem, id. del ginnasio gesuitico (*Modena*); a. 1821, n. 51, nota (l).

delle scuole normali e comunali (*Modena e Reggio*); a. 1830, 1831, 1835 e 1848, n. 54.

d'istituti militari marittimi. V. Professori.

MAESTRO di ginnastica della R. Accademia militare. V. Accademia.

della scuola dei sordo muti, (*Parma*); a. 1832, n. 43, nota (b).

MAGAZZINI marina. V. Contabili.

militari, operai; a. 1865 e 1880, n. 257, nota (b).

MAGIONE e Ficuzza, ed aggregati, impiegati d' amministrazione; a. 1856, n. 110, nota (e).

MAGISTRATI; a. 1877, n. 147.

MAGISTRATO di sanità. V. Sanità.

MANIFATTURA d'armi, operai:

(*Stati Sardi*), a. 1835 e 1837, n.

162 — a. 1848, n. 172.

(*Due Sicilie*); a. 1817, n. 237.

tabacchi. V. Tabacchi.

MARCHIO (*Stati Sardi*), saggatori e verificatori di saggi; a. 1825, n. 5, nota (b).

(*Regno d'Italia*), ufficiali; a. 1872, n. 127, nota (l).

MAREMME. V. Ingegneri.

MARINA doganale (*Stati Pontifici*); a. 1828, n. 87. = Idem di linea e di finanza; a. 1858 e 1866, n. 231.

arsenali. V. Arsenali.

mercantile, impiegati; a. 1861, n. 9, nota (q).

reale, militari ed impiegati:

(*Stati Sardi*), personale del Co-

mando generale della r. marina; a 1851, n. 9, nota (i). = Impiegati civili; a. 1841, n. 16 — a. 1822, n. 154 — a. 1841, n. 165. = Militari, in genere; a. 1822, n. 154. = Idem, compresi i corpi reale equipaggi, realnavi e reale artiglieria di costa; a. 1851, n. 176, nota (a) — a. 1838, 1859, 1860 e 1861, n. 176, note n. 5, 6, 7, 8 e 14. = Truppa; a. 1827, n. 155 — a. 1852, n. 179. = Ufficiali; a. 1841, n. 165. = Idem, in aspettativa; a. 1851 e 1852, n. 177. = Idem, riformati, revocati e rimossi; a. 1852, n. 178. = Macchinisti; a. 1845, n. 169. = V. Cappellani — Commissariato ed Amministrazione — Consolati — Genio navale — Sanità marittima — Stato maggiore.

(*Lomb.-Veneto*), impiegati ed ufficiali del primo regno d'Italia; a. 1808, n. 193. = Sottufficiali; a. 1857, n. 197. = V. Arsenali.

(*Due Sicilie*). V. Militari.

(*Regno d'Italia*), Personale addetto al servizio delle macchine a vapore; a. 1862, n. 255. = Commissariato generale; a. 1863, n. 256. = Armata, in genere; a. 1865, n. 258 — a. 1878, n. 271. = Ufficiali riformati; a. 1872, n. 267, nota (a). = Compagnie di disciplina; a. 1868, n. 276. = V. Arsenali — Ausiliari — Capi operai e capi tecnici — Contabili — Genio navale — Sanità militare — Veterani — Veterinari — Volontari.

MASTRI, capi mastri, sotto mastri ed aiutanti mastri d'arsenale. V. Arsenale.

MATTAZIONE (*Roma*), impiegati dello stabilimento; a. 1846, n. 95 — a. 1856, n. 98.

MAZZIERI e latiori di compulsorie nell'ex ducato di Lucca; a. 1851, n. 76, nota (i).

MEDICI e chirurghi civili di presidio, e militari. V. Sanità militare.

idem fiscali (*Toscana*); a. 1857, n. 76, nota (v).

idem ed infermieri morti in servizio contro il colera, o il tifo. V. Vedove ed orfani di benemeriti diversi.

idem di spedali. V. Spedali.

MILITARI, compromessi politici. V. Compromessi politici.

di mare. V. Marina reale, meno che per le Due Sicilie, che sono compresi coi militari di terra.

MILITARI di terra, in genere:

(*Stati Saradi*), ufficiali e truppa; a. 1815, n. 153 — a. 1831, 1832, 1833 e 1840, n. 156 — a. 1850, n. 175. = Ufficiali di stato generale, applicati ed a disposizione; a. 1831, n. 157. = Idem in aspettativa; a. 1852, n. 175 — a. 1851 e 1852, n. 177. = Idem riformati, revocati e rimossi; a. 1848, n. 173 — a. 1852, n. 178. = Truppa; a. 1817, n. 156, nota (a) — a. 1852, n. 179. = V. Artiglieria — Cappellani — Carabinieri — Decorati militari — Genio militare — Sanità militare — Stato maggiore.

(*Lomb.-Veneto*), ufficiali e militari; a. 1803, 1811 e 1819, n. 192. = Generali ed ufficiali di stato maggiore e superiori; a. 1855 e 1865, n. 194 e 197. = Generali, ufficiali, parti, sotto parti, impiegati militari, e truppa; a. 1858 e 1863, n. 197. = Militari, in genere, dimissionari, licenziati d'ufficio o destituiti; a. 1860, n. 197. = V. Contabili allievi — Decorati militari — Pensionati.

(*Parma*), truppa; a. 1817, n. 198 — a. 1824, n. 201 — a. 1843, n. 206 — a. 1859 e 1860, n. 209 e 217. = Ufficiali ed impiegati militari; a. 1818 e 1820, n. 199 — a. 1822, n. 200 — a. 1843, n. 206 — a. 1844, 1845, 1847, 1850 e 1855, nota al n. 206 — a. 1854, n. 208. = Sottufficiali; a. 1831, n. 202. = Compagnia sedentari; a. 1837, n. 204. = Veterani; a. 1843, n. 206. = V. Alabardieri — Cappellani — Commissariato di guerra — Dragoni — Forieri — Musicanti — Sanità militare.

(*Modena*), truppa; a. 1818, n. 211 — a. 1843, n. 212 — a. 1859 e 1860, n. 209 e 217. = Ufficiali; a. 1852, n. 213. = Idem del regno italico; a. 1859, n. 216. = V. Cappellani — Decorati militari — Dragoni — Sanità militare.

(*Lucca*), a. 1819 e 1824, n. 219 — a. 1847, n. 220.

(*Toscana*), Impiegati militari; a. 1807, n. 221. = Ufficiali; a. 1816 e 1837, n. 222 — a. 1849, n. 224 — a. 1851, n. 225. = Sottufficiali, caporali e soldati; a. 1816 e 1837, n. 222 — a. 1829, n. 223 — a. 1851, n. 225 — a. 1819 e 1852, n. 225. = V. Cannonieri.

(*Stati Pontifici*); a. 1822, n. 227 — a. 1844, 1858 e 1861, n. 230. = Impie-

gati militari; a. 1882, n. 227. = Militari passati nell'esercito nazionale; a. 1878, n. 270. = Corpi esteri; a. 1832, n. 228 — a. 1852 e 1868, n. 230, e nota (a) dello stesso numero. = Indigeni ed esteri, mutilati; a. 1868, n. 233. = V. Carabinieri — Bersaglieri — Decorati militari.

(*Due Sicilie*), militari di terra e di mare; a. 1807, n. 234 e 235 — a. 1816, 1820, 1824, 1831, 1833 e 1842, n. 236. = Svizzeri; a. 1824, 1826, 1827, 1828, 1839, 1855 e 1856, n. 239 — a. 1828 e 1858, n. 240 — a. 1850, 1855, 1856, 1858 e 1859, n. 242 — a. 1859, n. 244 e 245 — a. 1860, n. 246. = V. Cappellani — Carabinieri.

(*Regno d'Italia*); a. 1865, n. 257. = Idem in congedo illimitato; a. 1875, n. 257. = Compagnie di disciplina di terra; a. 1868, n. 175. = Capi musica; a. 1879, n. 257. = Feriti nelle guerre dell' indipendenza; a. 1876 e 1879, n. 269. = Ufficiali riformati; a. 1871, n. 267. = Idem in posizione di servizio ausiliario; a. 1881 e 1882, n. 273. = Sottufficiali; a. 1883, n. 275. = V. Artiglieria — Cappellani — Carabinieri — Comitato armi di linea — Contabili — Genio militare — Sanità militare — Stato maggiore — Sussistenze militari.

MILITARI soggetti a ritenuta pel diritto a pensione; a. 1876, n. 268.

MILITI a cavallo (*Sicilia*). V. Sicurezza pubblica. dell'Ordine militare di Savoia. V. Ordine stesso.

non giurati, feriti nella difesa della patria. V. Benemeriti della patria.

MILLE di Marsala; a. 1865 e 1879, n. 320.

MINIERE, operai (*Lomb.-Veneto*); a. 1833, n. 35. d' Agordo, impiegati dell' Ispettorato; a. 1822, n. 33. = Operai; a. 1817 e 1867, n. 31.

MOMBELLI Francesca, vedova Grasselli; a. 1862, n. 316.

MONTE di pietà (*Roma*), impiegati; a. 1833, n. 91 — a. 1836, n. 98. = V. Guardie svizzere.

MUSEI e gallerie (*Stati Pontifici*), impiegati; a. 1817 e 1836, n. 98.

MUSICANTI militari (*Parma*); a. 1817 e 1841, n. 205.

N

NITRI. V. Polveri.

NORAT Margherita, vedova Dossinier; a. 1854, n. 278.

NOTARO e procuratore dei dipartimenti, (*Toscana*); a. 1852, n. 76, nota (p).

O

OPERAI civili, feriti nella difesa della patria. V. Benemeriti della patria.

di arsenali di marina. V. Arsenali.

esterni d'artiglieria e genio. V. Artiglieria.

di magazzini militari. V. Magazzini.

di manifattura o fabbrica d'armi. V. Manifattura.

delle miniere. V. Miniere.

di panifici militari. V. Panifici.

di tabacchi. V. Tabacchi.

delle zecche. V. Zecche.

OPERE pie (*Parma e Modena*). V. Impiegati.

ORDINE equestre:

(*Stati Sardi*), militare di Savoia; a. 1815 e 1861, n. 152.

(*Lomb.-Veneto*), dei Gioanniti, priore; a. 1841, n. 284.

(*Parma*), di S. Giovanni di Gerusalemme, commendatori; a. 1830, n. 290. = Del merito di S. Lodovico, impiegati; a. 1854, n. 43, nota (d). *

(*Modena*), di S. Giovanni di Gerusalemme, commendatori; a. 1841, n. 293.

(*Toscana*), di S. Stefano, taù e custode magazzinoiere; a. 1837, n. 76, nota (u). = Idem, impiegati e titolari delle grandi cariche; a. 1855, n. 77. = Idem, commendatori; a. 1859, n. 300.

ORFANI. V. Vedove, orfani e congiunti.

infermi, d'impiegati civili (*Parma*); a. 1857, n. 43.

OSPIZI delle provincie meridionali. V. Consigli.

P

PALAZZI SS. apostolici, impiegati; a. 1851, n. 95.

PANIFICI militari, operai; a. 1879, n. 257, nota (e) — a. 1883, n. 274.

PATRIZI veneti, loro vedove e discendenti; a. 1816, 1819, 1826, 1832, 1834 e 1856, n. 283.

PENSIONATI, in genere:

(*Stati Sardi*), militari dell'ex regno italico; a. 1850, n. 174.

(*Lomb.-Veneto*) lombardi; a. 1859, n. 23 e 183. = Idem, dell'ex Corte imperiale austriaca in Lombardia; a. 1860, n. 27. = Lombardo-veneti; a. 1866 e 1867, n. 135, 136 e 261. = Idem delle Congregazioni venete e della casa di pena in Mantova; a. 1874, n. 144. = Idem, militari, che ri-

- nunziano alla pensione o provvigione; a. 1859, n. 197.
(Stati Pontifici); a. 1867, n. 137 e 265.
(Due Sicilie), delle cessate Intendenze e Sotto-intendenze; a. 1867, n. 138. = Pensionati di grazia; a. 1861, n. 279. = Idem e sussidiati del teatro S. Carlo in Napoli; a. 1874, n. 323.
- PENSIONATI** compromessi politici. V. Compromessi politici pensionati.
della lista civile; a. 1862, 1865 e 1877, n. 122.
soggetti a ritenuta; a. 1876, n. 146 e 268.
- PERSONALE** di amministrazioni o corpi diversi. V. denominazione dell'amministrazione o corpo rispettivo.
di bassa forza di sanità marittima. V. Sanità.
contabile dei magazzini marina. V. Contabili. idem, dipendente dal Ministero Guerra. V. Contabili.
di direzione e custodia dei bagni penali. V. Bagni.
sanitario. V. Sanità.
tecnico d'artiglieria. V. Artiglieria.
idem del corpo di stato maggiore. V. Stato maggiore.
- PODESTÀ** comunali (*Parma*), passati in impiego governativo. V. Impiegati.
- POLIZIA**, guardie, o corpi, militari e civili: (*Milano*); a. 1843, n. 29, nota (r). (*Parma*); a. 1822, n. 43, nota (a). (*Toscana*); a. 1842, n. 73. (*Stati Pontifici*); a. 1866, n. 102. (*Due Sicilie*); a. 1856, n. 243 — a. 1857, n. 112 — Agenti borbonici, e loro famiglie; a. 1860, n. 314.
- POLVERI** e nitri, agenti, impiegati ed artefici (*Due Sicilie*); a. 1807, n. 105.
- PORTI** e spiagge, ufficiali di stato maggiore e personale militare; a. 1822, n. 154 — a. 1851, n. 176, nota (a).
- PORTIERI** giudiziari (*Parma*); a. 1859, n. 43, nota (f).
- POSSESSIONI** reali. V. Soprintendenza.
- POSTE**, impiegati, (*Stati Sardi*); a. 1856, n. 9, nota (b).
corrieri : (*Toscana*); a. 1852, 1855 e 1860, n. 76, nota (n). (*Napoli*); a. 1818, 1823, 1842 e 1858, n. 107, nota (c). = Idem di mare; a. 1847, n. 107, nota (g). (*Sicilia*); a. 1852, n. 110, nota (b).
- POSTIGLIONI** e stallieri: (*Stati Sardi*); a. 1820, n. 2 — a. 1841 e 1852, n. 15. (*Lombardia*); a. 1861, n. 15, nota (a). (*Parma*); a. 1829, n. 46. (*Modena*); a. 1859, n. 64. (*Stati Pontifici*); a. 1852 e 1870, n. 96. (*Regno d'Italia*); a. 1862, n. 124 — a. 1865, n. 130.
- POSTINI** (*Parma*). V. Impiegati.
- PREFETTI** di camerata dei convitti (*Lomb.-Veneto*); a. 1857, n. 29, nota (g). = Idem di S. Caterina in Venezia; a. 1863, n. 29, nota (f).
di ginnasi. V. Professori.
- PREPOSTI** gabelle (*Stati Sardi*); a. 1821, e 1827, n. 3.
- PRIGIONI** della capitale (*Napoli*), impiegati; a. 1824, n. 107, nota (e).
- PRIORE** dell'Ordine equestre dei Gioanniti nel Lombardo-Veneto. V. Ordine stesso.
- PRIVATIVE**. V. Dispensieri.
- PROCURATORE** dei r. dipartimenti (*Toscana*). V. Notaro.
- PROFESSORI** d'Università, Accademie di belle arti e Scuole speciali: (*Stati Sardi*); a. 1772, n. 1 — a. 1835, 1856 e 1852, n. 14 e nota (a) dello stesso numero. (*Lomb.-Veneto*); a. 1862, n. 32, nota (a). (*Modena*); a. 1802, n. 50 — a. 1824, n. 53 — a. 1856, n. 60. (*Stati Pontifici*); a. 1826, n. 84. (*Sicilia*, Catania; a. 1854, n. 110, nota (d) — a. 1840 e 1860, n. 111. = Messina; a. 1854, n. 110, nota (e) — a. 1840 e 1860, n. 111. = Palermo; a. 1805, n. 103 — a. 1857, n. 110, nota (f) — a. 1840 e 1860, n. 111.
di Licei, Collegi ed Accademie: (*Reggio Emilia*); a. 1856, n. 60. (*Napoli*); a. 1824, n. 107, nota (e). (*Sicilia*); a. 1858, n. 110, nota (b).
e maestri di Istituti, Ginnasi e Scuole: (*Stati Sardi*), scuole pubbliche di provincia; a. 1832 e 1854, n. 8 — a. 1835, n. 13. = Scuole tecniche in Torino, a. 1860, n. 26. = Idem secondarie ivi. V. Ispettorato. (*Lomb.-Veneto*), scuole reali, isti-

tuti tecnici e nautici; a. 1862, n. 32, nota (b). — Prefetti, catechisti ed altri insegnanti di ginnasi; a. 1819, n. 32.

PROFESSORI ed impiegati dell' Istituto di studi superiori in Firenze; a. 1872, n. 127, nota (m).

e maestri di scuole od istituti militari marittimi; a. 1878 e 1882, n. 127, nota (u) — a. 1861, n. 163, nota (a) — a. 1841, n. 164 — a. 1851, n. 176, nota (a) — a. 1868, n. 258, nota (b).

idem civili, nelle scuole militari; a. 1882, n. 127, nota (y).

R

RAGIONIERI dei corpi militari (*Parma*); a. 1822, n. 200, nota (a).

REGGIMENTI Svizzeri. V. Militari.

REGIA tabacchi. V. Tabacchi.

REVISORI del registro. V. Esattori.

RICEVITORI generali e distrettuali (*Napoli*); a. 1816, n. 107, nota (a).

S

SACERDOTI sospesi a *divinis* per causa politica (*Umbria*); a. 1860, n. 306.

SACRI palazzi apostolici. V. Palazzi.

SAGGIATORI e verificatori di saggi, marchio; V. Marchio.

SANITÀ marittima:

(*Stati Sarli*) Magistrato in Genova, impiegati; a. 1836, n. 9, nota (a). — Guardie; a. 1845, n. 170.

(*Toscana*), guardie; a. 1848, n. 75.

(*Regno d' Italia*), impiegati; a. 1861, n. 9, nota (r). — Idem e personale di bassa forza; a. 1866 e 1870, n. 127, nota (g).

idem e continentale (*Stati Pontifici*), impiegati; a. 1859, n. 100.

militare di terra e di mare:

(*Stati Sardi*), personale sanitario in genere, cioè: medici, chirurghi, farmacisti, cappellani, infermieri, e sotto aiutanti di contabilità; a. 1822, n. 154 — a. 1833, n. 159 — a. 1853, 1855 e 1856, n. 175, nota (b) — a. 1856, n. 176, nota (b). — Medici e chirurghi civili di presidio; a. 1835, n. 161. — Ufficiali sanitari, in genere; a. 1839 e 1841, n. 156, note (d, e) — a. 1851, n. 176. — Farmacisti; a. 1853, n. 9, nota (g) e n. 180.

(*Parma*), chirurghi; a. 1818, nota al n. 199.

(*Modena*), medici e chirurghi; a. 1852, n. 213.

(*Regno d' Italia*), personale medico e farmaceutico della r. marina; a. 1861, 1863 e 1866, n. 250 — a. 1876 e 1878, n. 127, note (u, r). — Farmacisti militari di terra; a. 1861, n. 251 — a. 1882, n. 127, nota (y). — Corpo sanitario militare di terra; a. 1866, n. 260. — Squadre permanenti di ambulanza, costituite da ufficiali sanitari borghesi e soccorritori volontari, assunti per la guerra del 1866 contro l' Austria; a. 1866, n. 257, nota (c). — Ufficiali medici di terra; a. 1873, n. 257. — Idem di mare; a. 1877, n. 258.

SCRITTURALI d' amministrazione dei bagni marittimi. V. Bagni.

SCRIVANI locali. V. Amministrazione rispettiva.

SCUOLA superiore navale di Genova, personale; a. 1870, n. 127, nota (i).

SCUOLE dei gesuiti in Parma e Piacenza, e dei sordo-muti in Parma. V. Maestri e Serventi.

di marina. V. Professori.

militari. V. Professori.

normali. V. Incaricati.

provinciali o pubbliche. V. Professori.

tecniche. V. Professori—Maestri—Incaricati.

SEGRETERIA dei Comandi di dipartimento marittimo. V. Comandi.

SERVENTI delle scuole dei gesuiti (*Parma*); a. 1844, n. 43, nota (c). — Idem in Piacenza; a. 1855, n. 43, (nota e).

d' amministrazioni diverse. V. Amministrazione rispettiva.

SICUREZZA pubblica, guardie:

(*Stati Sarli*); a. 1854, n. 19 — a. 1860, n. 24.

(*Sicilia*), militi a cavallo; a. 1863, n. 24, nota (a).

(*Regno d' Italia*), guardie a piedi; a. 1865 e 1880, n. 132 — a. 1883, n. 151. — Idem a cavallo; a. 1881 e 1882, n. 132, nota (a). — Idem a piedi ed a cavallo; a. 1883, n. 151.

SOPRANTANTI stradali (*Modena*). V. Strade.

SOPRINTENDENZA delle r. possessioni, (*Toscana*), impiegati; a. 1852, n. 76, nota (m).
generale di salute (*Napoli*); a. 1824, n. 107, nota (c).

SOTTO aiutanti di contabilità addetti al personale sanitario. V. Sanità militare.
capi di guardie boschive. V. Capi.
intendenze (*Due Sicilie*). V. Intendenze.
SPEDALI (*Toscana*), impiegati. V. Arcispedale.
= Medici e chirurghi di Pisa; a. 1855, n. 76, nota (f).
(*Roma*), e Commissione relativa, impiegati; a. 1827 e 1856, n. 85. = Medici, chirurghi e capi farmacisti; a. 1828, 1850 e 1851, n. 90.
SQUADRE di ambulanza, costituite per la guerra del 1866. V. Sanità militare (*Regno d'Italia*).
STABILIMENTI d'educazione e d'istruzione (*Toscana*); a. 1851, n. 76, nota (b).
penali. V. Carceri.
STABILIMENTO di mattazione. V. Mattazione.
STALLIERI nelle Poste. V. Postiglioni.
STAMPATORI dei lotti. V. Lotti.
STATO maggiore:
(*Stati Sardi*), di terra, ufficiali; a. 1851, n. 156, nota (b) — a. 1850, n. 175. = Idem di mare; a. 1851, n. 176, nota (a).
(*Regno d'Italia*), personale tecnico; a. 1865, n. 127, nota (c).
STRADE, soprastanti ed impiegati, (*Modena*); a. 1857, n. 61.
ferrate Alta Italia, impiegati già governativi; a. 1865 e 1869, n. 134.
idem centrali italiane, impiegati della Commissione internazionale per la relativa costruzione; a. 1857, n. 62.
idem del Sud e del Tirolo; impiegati; a. 1860, n. 58.
STRAZZERA Antonino; a. 1879, n. 320.
SUSSIDIATI del teatro S. Carlo in Napoli. V. Pensionati.
SUSSISTENZE militari, scrivani locali; a. 1865, n. 127, nota (f).

T

TABACCHI, operai o lavoranti (*Lomb-Veneto*); a. 1825, n. 34.
in polvere, addetti alla lavorazione dei medesimi (*Lucca*); a. 1829, n. 67, nota (a).
Regia, impiegati ed agenti subalterni, già governativi; a. 1868, n. 140.
TASSI Matilde, nata Guarducci; a. 1860, n. 305.
TAÙ e custode magazzino dell'Ordine di S. Stefano. V. Ordine medesimo.

TEATRO S. Carlo in Napoli. V. Pensionati.
TERME di S. Giuliano, impiegati; a. 1851, n. 76, nota (g).
TIPOGRAFIA ducale (*Parma*); ragioniere, correttore e proto; a. 1820, n. 41, nota (b).
TRIBUTI diretti. V. Esattori.
TROMBETTIERI della guardia ducale (*Parma*); a. 1826, nota al n. 198.
TRUPPA siciliana nel 1818. V. Benemeriti della patria.
di terra, o di mare. V. Militari.

U

UFFICIALI d'Intendenza militare (*Stati Sardi*); a. 1853, n. 9, nota (i) — a. 1853, n. 175, nota (a).
guardacurme. V. Guardacurme.
del marchio. V. Marchio.
di marina in genere. V. Marina reale.
militari, di armi diverse. V. Arma rispettiva.
idem di terra, in genere. V. Militari, alle rispettive regioni.
alla difesa di Venezia nel 1848 e 49; a. 1850 e 1851, n. 277 — a. 1865, n. 259 — a. 1864, n. 319.
sanitari, in genere. V. Sanità.
idem e cappellani dell'ex regno delle Due Sicilie. V. Compromessi politici militari (*Due Sicilie*).
in posizione di servizio ausiliario. V. Militari (*Regno d'Italia*).
tassatori a provvisione dei Tribunali provinciali e Preture foresi (*Lomb-Veneto*); a. 1845, n. 29, nota (l).
UNIVERSITÀ, impiegati (*Modena*); a. 1856, n. 60.
bidelli. V. Bidelli.
professori. V. Professori.
USCIERI e capi uscieri di Ministeri ed uffici dipendenti (*Stati Sardi*); a. 1853 e 1860, n. 9, nota (e).

V

VEDOVE, orfani e congiunti d'impiegati o militari, in genere, non contemplati da speciali disposizioni. V. Impiegati e Militari rispettivi.
idem, id. di militari, guardia nazionale, operai o cittadini, morti combattendo, o vittime delle barbarie nemiche, per la causa nazionale. V. Benemeriti della patria.

VEDOVE ed orfani di benemeriti diversi.

(*Lomb.-Veneto*), medici, chirurghi ed infermieri, impiegati dello Stato, morti in servizio contro il colera; a. 1856, n. 37. = Idem, non impiegati dello Stato; a. 1856, n. 287. = Idem, id. contro il tifo; a. 1857, n. 288. = Patrizi veneti. V. Patrizi.

(*Due Sicilie*), militi della guardia nazionale, morti per causa di servizio; a. 1861, n. 315.

(*Regno d'Italia*), medici e chirurghi, morti in servizio contro il colera; a. 1868, n. 322.

idem di compromessi politici:

(*Stati Sardi*), impiegati e militari di marina; a. 1861, n. 28.

(*Lomb. Veneto*), impiegati civili a. 1857, n. 29. = Militari; a. 1860, n. 184 — a. 1861, n. 253.

(*Parma*), militari ed impiegati civili; a. 1860, n. 25. = Militari; a. 1861, n. 253.

(*Modena*), militari ed impiegati civili; a. 1860, n. 25. = Impiegati civili; a. 1860, n. 65. = Militari; a. 1861, n. 253.

(*Toscana*), militari ed impiegati civili; a. 1860, n. 25. = Militari; a. 1861, n. 253.

(*Romagna*), impiegati civili; a. 1859, n. 101.

(*Marche ed Umbria*), impiegati ed ufficiali di marina; a. 1861, n. 28. = Impiegati civili; a. 1860, n. 101.

(*Stati Pontifici*), militari ed impiegati civili; a. 1860, n. 25. = Militari; a. 1861, n. 253.

(*Due Sicilie*), militari; a. 1861, n. 188, e 253. = Impiegati ed ufficiali di marina; a. 1861, n. 28. = Impiegati civili e militari; a. 1860, n. 113.

Idem e congiunti d'impiegati civili o di militari, in genere, contemplati da speciali disposizioni;

(*Stati Sardi*), militari, in genere, morti per causa di servizio; a. 1850 n. 175. = Operai d'artiglieria; a. 1853, n. 168. = Idem della fabbrica d'armi; a. 1853, n. 172. = Guardie di sanità marittima; a. 1841, n. 170. = Militari di mare che contribuirono alla cassa invalidi della marina mercantile; a. 1846, n. 165 — a. 1851, n.

176. = Professori di università; a. 1847, n. 14.

(*Lomb.-Veneto*), operai delle miniere d'Agordo; a. 1822, n. 31. = Ufficiali militari; a. 1858, n. 194. = Militari morti in guerra, che lasciarono più di tre figli a carico della vedova; a. 1849, n. 197. = Capi mastri, mastri e sotto mastri d'arsenale marittimo, a. 1860, n. 196. = Invalidi patentati e militari con medaglia al valor militare; a. 1861 e 1863, n. 197. = Sotto partimilitari ed inservienti, individui di truppa ed invalidi patentati, ammogliati prima del settembre 1858; a. 1860, n. 197.

(*Parma*), ufficiali militari; a. 1818 e 1840, n. 200 e 206.

(*Modena*), impiegati d'acque e strade; a. 1841, n. 56. = Idem, in genere; a. 1853, n. 51 — a. 1844 n. 213.

(*Stati Pontifici*), impiegati militari, in genere; a. 1844, n. 89. = Bersaglieri; a. 1833, n. 229. = Guardia di finanza e marina doganale; a. 1838, n. 86 e 231. = Militari, indigeni; a. 1827, n. 227 — a. 1844, n. 230. = Idem, corpi esteri; a. 1852, n. 230 nota (b).

(*Due Sicilie*), agenti di polizia borbonica; V. Agenti. = Impiegati civili in genere; a. 1808 e 1811, n. 104. = Idem dimissionari; a. 1856, n. 107. = Idem condannati a pena criminale; a. 1831, n. 107. = Idem della r. casa; a. 1830, n. 108. = Idem sposati agli estremi di vita; a. 1856, n. 107. = Idem, il cui matrimonio fu iscritto per grazia sovrana sui registri di stato civile; a. 1857, n. 107. = Militari, in genere; a. 1809, n. 235 — a. 1823 e 1851, n. 236. = Volontari dell'armata meridionale d'G aribaldi; a. 1861, n. 175, nota (e) e n. 280. = Vedove, pensionate, rimaritate solo ecclesiasticamente; a. 1839, n. 107.

(*Regno d'Italia*), impiegati morti per causa di servizio; a. 1870, n. 127. = Sanitari borghesi, volontari e soccorritori assunti per la campagna del 1866; a. 1866, n. 257. = Ausiliari, pel servizio della r. marina nella guerra del 1866; a. 1866, n. 258. = Militari di terra e di mare, sposati

- irregolarmente, morti nelle guerre dell'indipendenza; a. 1861, 1868, 1871 e 1881, n. 257 e 258. ⇒ Ufficiali militari sposati irregolarmente e che ebbero l'indulto coi R. Decr. 3 e 23 luglio 1871; a. 1881, n. 257 e 258. ⇒ Vedove divise dagli orfani; a. 1864, n. 177.
- VELITI (*Stati Pontifici*). V. Carabinieri.
- VERIFICATORI di banca; V. Banca.
del marchio. V. Marchio.
- VESPUCCI Amerigo, suoi discendenti; a. 1814 e 1883, n. 295.
- VETERANI di terra e di mare, che presero parte alle campagne di guerra per l'indipendenza, già pensionati con leggi preesistenti; a. 1879, 1881 e 1882, n. 257, nota (f) e n. 258, nota (e).
- VETERINARI, corpo militare; a. 1861, n. 252.
- VICE bidelli. V. Bidelli.
capi di case di pena. V. Carceri.
gerenti nell'Amministrazione giudiziaria (*Modena*) a. 1823 e 1849, n. 51, nota (e).
ispettori della guardia di finanza pontificia.
V. Ispettori.
- VIGILI di Roma; a. 1845, n. 92 — a. 1856, n. 98.
- VITTIME nei fatti del 1848 e 49. V. Benemeriti della patria.
- VOLONTARI italiani per la campagna del 1866; a. 1866, n. 257, nota (e), e n. 258, nota (a).
dell'Italia meridionale, loro famiglie. V. Vedove, orfani e congiunti.
garibaldini del 1860. V. Benemeriti della patria.
per la repressione del brigantaggio nelle provincie meridionali. V. Guardia nazionale.
- Z**
- ZECCA (*Lomb.-Veneto*), Operai; a. 1833, n. 35.
(*Toscana*), Impiegati d'amministrazione; a. 1851, n. 76, nota (d). =
Incisore; a. 1852, n. 76, nota (e).

STATISTICA DEI PENSIONATI DELLO STATO.

PREFAZIONE

Come è stato detto nella Prefazione al volume di questi An-
nali (parte 2^a, serie 4^a), che tratta del secondo censimento degli
impiegati, le statistiche degli impiegati e dei pensionati erano
state iniziate per la costituzione della Cassa-pensioni, poi per la
riforma delle pensioni civili e militari. Il Regolamento della Cassa-
pensioni civili e militari testo unico, approvato col R. Decreto,
1° novembre 1883, N. 1637, (serie 3^a) prescrive di continuarle
annualmente.

Il presente volume contiene il censimento dei pensionati dello
Stato eseguito al 31 luglio 1882, colle speciali classificazioni
dell'età dei pensionati e dei componenti le loro famiglie, i quali
abbiano diritto alla reversibilità della pensione colla morte del
pensionato. Fanno seguito al censimento dei pensionati due la-
vori di compilazione che hanno una speciale importanza per que-
sta statistica e per la formazione del bilancio tecnico della Cassa-
pensioni. Il primo è un compendio delle disposizioni in materia
di pensione che vennero emanate dai cessati governi, e che sono
ancora in vigore. Ivi sono indicate altresì le norme e le misure
della liquidazione della pensione dovuta all'impiegato e di quella
reversibile ai componenti della sua famiglia. Nel secondo sono
riuniti in pochi quadri sinottici tutti i coefficienti di misura delle
pensioni di reversibilità stabiliti dalle leggi vigenti, e sono ordi-
nati per rispetto al loro valore numerico, ed all'età degli orfani
alla quale cessa la pensione, od alle condizioni di età o di anni
di matrimonio richieste nella vedova per la liquidazione dell'as-
segno vitalizio.

Stato civile dei Pensionati civili e militari dello Stato e composizione delle loro famiglie. — Il primo censimento dei pensionati fu eseguito al 31 dicembre 1881 ed ha servito ad ottenere la classificazione dei pensionati secondo l'età e l'ammontare della pensione. Per gli studi della riforma delle pensioni civili e militari occorrevano le notizie dello stato civile dei pensionati.

Per avere i dati necessari, il Segretariato generale del Ministero delle finanze, d'accordo con la Direzione generale della Statistica, inviava nel giugno 1882 una circolare alle Intendenze di finanza, alla quale andava unito un sufficiente numero di schede da riempirsi dai singoli pensionati viventi alla mezzanotte del 31 luglio 1882.

Le schede (redatte secondo il modello *A*, annesso a questa prefazione) venivano rivedute dagli impiegati delle intendenze, i quali le compilavano d'ufficio, quando il pensionato fosse analfabeta. Esse vennero controllate una seconda volta dalla Divisione Pensioni del Ministero del Tesoro e completate dalla Direzione generale della Statistica coll'indicazione della data dei provvedimenti legislativi secondo i quali la pensione era stata liquidata, aggiungendovi la categoria d'impiego alla quale il pensionato aveva appartenuto.

Su quelle dei coniugati e dei vedovi con figli si indicava con un *sì* od un *no* se la pensione era reversibile alla moglie ed ai figli.

Completate così le schede, se ne incominciò lo spoglio, dividendole secondo le leggi che governano le persone, secondo la categoria dell'ultimo impiego, avuto dal pensionato ovvero dalla persona da cui il diritto gli è derivato; come pure secondo lo stato civile del pensionato, e finalmente secondo che trattasi di pensione ordinaria o straordinaria, con speciali condizioni per il tempo o per la reversibilità.

Il numero delle schede classificate è stato di 91,407. Ma importa notare che una medesima scheda poteva avere più d'una partita di pensione a favore di un medesimo individuo o della famiglia d'orfani di un medesimo padre.

L'essere più pensioni ed assegni intestati ad uno stesso individuo o ad una famiglia d'orfani, proviene dalle disposizioni di alcune leggi dei cessati governi, e di quella del 19 luglio 1862, n° 722, le quali ammettevano ed ammettono in taluni casi il cumulo d'impieghi, e quindi delle pensioni corrispondenti; lo stesso dicasi delle pensioni dei decorati di medaglie al valore, dei fre-

giati della medaglia dei Mille, accumulabili con quelle altre, che per ragione d'impiego civile o militare si possono conseguire. Perciò sopra talune schede si trovano indicate due o più partite di pensione intestate allo stesso individuo (1).

Le partite intestate ad uno stesso pensionato o ad una famiglia d'orfani erano però registrate in due schede quando fossero state concesse prima o dopo il 31 dicembre 1880, secondo la divisione delle pensioni in *vecchie* e *nuove* stabilita dal R. Decreto 16 settembre 1881, n° 416, serie 3^a, il quale era in vigore alla data di questo censimento dei pensionati (lo stesso decreto fu poi modificato col successivo del 1° novembre 1883). E così uno stesso pensionato può figurare tanto sopra una scheda delle pensioni nuove, quanto sopra una delle pensioni vecchie. Altre schede possono comprendere più individui, p. e. la madre ed i figli quando questi sono compartecipi della pensione, od i figli d'un medesimo padre.

Per queste circostanze, nella compilazione del presente lavoro si tenne per unità di classificazione, per ogni classe di pensioni *vecchie* e *nuove*, la pensione o l'insieme di pensioni: *a*) ordinarie, *b*) straordinarie, *c*) per decorazioni assegnate ad un medesimo individuo, o ad un insieme di orfani del medesimo padre.

Quando un pensionato aveva assegni iscritti nelle due classi di pensioni *vecchie* e *nuove*, compariva tante volte nelle classificazioni, quante erano le qualità di pensioni, cioè ordinarie, straordinarie e di decorazioni che gli erano state conferite nelle due classi.

Tutti i numeri che figurano nei quadri allegati a questa prefazione e nelle tavole analitiche, indicano, non gli individui pensionati e neppure le schede, ma il numero delle pensioni o dei gruppi di pensione come si sono definiti. Ed ogni pensionato delle pensioni vecchie e delle nuove è contato una, due o tre volte, secondochè ha un solo assegno di pensioni ordinarie o straordinarie, o di decorazioni, oppure due o tre di queste qualità di pensioni.

A primo aspetto parrebbe che il censimento dovesse dare il numero effettivo dei pensionati, anzichè quello delle pensioni

(1) Citasi ad esempio la scheda del pensionato Gnocchi Gemogene sulla quale figurano 3 partite: 1. una pensione di lire 1000 perchè uno dei Mille di Marsala; 2. un assegno di lire 200 perchè decorato con 2 medaglie d'argento al valor militare; 3. una pensione di lire 1300 quale ex-luogotenente del R. Esercito.

di diversa qualità o dei gruppi di pensioni di una medesima qualità; ma i risultati di questa statistica dovendo servire per ulteriori calcoli della Cassa-pensioni, si è dovuto di necessità operare la classificazione sopra il secondo numero.

Infatti è ben vero che per la valutazione degli oneri futuri della Cassa non ha importanza il considerare una data pensione come intestata ad un solo pensionato o divisa fra altrettanti pensionati coetanei, nelle medesime condizioni di stato civile e col medesimo numero di figli; ma se le parti in cui è divisa la pensione hanno diverse condizioni di reversibilità, conviene tenere esatto conto della ripartizione della pensione, anche quando questa fosse assegnata ad un medesimo individuo.

E poichè realmente gli assegni accordati ad un medesimo pensionato sono taluni reversibili ed altri no (per esempio quella dei Mille), o lo sono a condizioni diverse, ne conseguiva la necessità di mostrare distintamente, non tanto il numero degli individui, quanto quello delle partite di pensione come base del lavoro, ordinandole a seconda della loro indole nei rispettivi quadri e tenendo nota della diversa durata e della misura e delle condizioni della reversibilità.

Laonde, nella presente prefazione, come nei titoli delle tavole numerate, per brevità di scrittura, dicendo: numero di pensioni concesse ad impiegati civili e militari, alle loro vedove ed ai loro orfani, ovvero dicendo: numero di pensionati, di vedove ed orfani, s'intenderà parlare del numero delle pensioni di diversa qualità, o dei gruppi di pensioni di una medesima qualità conferite a impiegati, alle vedove od agli orfani. E per numero di mogli o di figli si intenderà quello delle mogli o dei figli, siano di pensionati, siano di vedove pensionate, che risulta dal ripetere il numero effettivo delle mogli o dei figli che essi od esse hanno, tante volte, quante sono le qualità di pensione di cui godono, e per le quali è ammessa la reversibilità della pensione.

Si è tenuto conto delle mogli e dei figli che hanno diritto alla pensione, escludendo quelle e quelli ai quali non compete tale diritto sia per norma comune, sia per la mancanza di certe condizioni richieste nelle disposizioni che regolano le pensioni di una medesima classe di pensionati.

Nelle tavole analitiche di questo volume è data la notizia particolareggiata dell'età del pensionato in relazione a quella dei

componenti la sua famiglia, i quali hanno diritto alla reversibilità. Nei quadri invece che sono allegati alla presente prefazione, è dato il numero complessivo delle pensioni di diversa qualità, come è stato detto, in ordine alle diverse leggi per le quali sono state concesse e senza alcuna distinzione di età, tanto per pensionati celibi, quanto per i vedovi e le vedove senza figli, quanto per gli orfani, orfane e congiunti. Per questi pensionati si può stimare il valore capitale della pensione, colla sola notizia dell'ammontare della pensione corrispondente e dell'età; e queste notizie si hanno sempre dal registro dei pensionati.

Tutte le partite di pensioni civili e militari della medesima qualità, sono comprese nel quadro *B* (vedi a pag. LXX e seguenti); esse sono 95, 238 e vi stanno ordinate per stato civile del pensionato e per legge, distinguendo i pensionati che erano soggetti a ritenuta da quelli che non lo erano, ed aggruppando le leggi secondo gli Stati che le emanarono. I pensionati coniugati, vedovi e vedove, sono suddivisi in quelli con prole ed in quelli senza prole.

Distinguendo le pensioni concesse secondo gli Stati che l'emanarono, risulta che vennero liquidate, in base a disposizioni di legge:

	In cifre assolute	Su 100 partite di pensione
Dagli Stati Sardi	5.084	5.34
Dal Governo Austriaco nel Regno Lombardo-Veneto	6.470	6.48
Dal Ducato di Parma	4.291	4.36
Dal Ducato di Modena	755	0.79
Dal Ducato di Lucca	235	0.25
Dal Granducato di Toscana	3.386	3.56
Dal Governo Pontificio	14.461	14.87
Dal Regno delle Due Sicilie	11.855	12.45
Dal Regno d'Italia	37.174	39.03
In base a regolamenti comunali	52	0.05
Assegni a decorati concessi dai vari Stati (1) . .	8.243	8.65
Pensioni straordinarie concesse dai vari Stati (2)	6.832	7.17
	95.238	100

(1) e (2) Vedi il quadro *C*.

Le 52 partite di pensione che figurano nel quadro *B* come liquidate in base ai regolamenti comunali, si riferiscono ad impiegati già governativi, divenuti poi comunali per effetto del passaggio dallo Stato ai Comuni della gestione del dazio consumo, ed ai quali furono conservati i diritti a pensione acquisiti in precedenza a carico del Governo. A questa classe di impiegati la Corte dei conti ha stabilito che agli effetti di pensione fosse esteso il diritto di opzione per i regolamenti dei rispettivi municipi, dando la facoltà di liquidare la pensione coll'applicazione dei regolamenti stessi sulla media degli ultimi stipendi percetti. La maggior parte dei municipi ha seguito la legge del rispettivo cessato Governo, ovvero quella del 14 aprile 1864, n. 1731 del regno d'Italia; altri pochi invece hanno stabilite norme speciali, e sono quelli appunto che riflettono le suddette 52 partite, mentre le altre pensioni congeneri, quantunque liquidate con disposizioni nominativamente comunali, ma di fatto governative, si sono confuse con queste ultime, il diritto e le norme per la reversibilità essendo identici.

Dal detto quadro *B* apparisce che le pensioni concesse ad impiegati civili o militari, od agli aventi diritto di quegli impiegati, i quali erano soggetti a ritenuta in conto entrate del Tesoro quando prestavano servizio alle amministrazioni dello Stato, ascendevano a 51,535, cioè il 54.11 per cento della totale massa delle pensioni. Nelle 95,238 partite di pensione sono comprese alle voci « Decorati, Pensioni straordinarie » 15,075 pensioni straordinarie che si trovano esposte dettagliatamente nel quadro *C* riportato a pag. LXXVIII e LXXIX.

Il quadro successivo *D* indica il numero dei pensionati civili e militari, distinti per rispetto alla ritenuta ed allo stato civile, appartenente a ciascuna categoria.

Nel quadro *E* si hanno i figli dei pensionati dello Stato distinti per sesso e classificati in ordine al pagamento della ritenuta, alla categoria d'impiego del padre ed al suo stato civile. I pensionati con assegno non reversibile per qualsivoglia circostanza, furono nel quadro *F* classificati secondo lo stato civile, la categoria dell'ultimo impiego a cui essi, o chi trasmise loro il diritto a pensione, appartenevano.

La divisione dei pensionati in civili e militari, adottata per questo quadro e per quelli precedenti, è stata soppressa nelle ul-

teriori classificazioni del presente censimento per economia di tempo e di spesa: lo stesso dicasi per la separazione di quelli che erano soggetti a ritenuta da quelli che non lo erano.

Nel quadro *G* si ha la distinzione dei pensionati civili e militari in ordine alla qualità dell'annualità che hanno conseguito ed al titolo per cui l'hanno ottenuta, con indicazione del loro sesso e stato civile.

Allestiti questi quadri generali, si diede mano alla compilazione delle tavole analitiche contenente le varie classificazioni.

Queste classificazioni sono di tre *specie*: la prima dà le notizie delle famiglie dei pensionati; la seconda, quelle dei vedovi; la terza, quelle delle vedove.

I pensionati coniugati sono stati ordinati rispetto alla categoria dell'ultimo impiego che essi tenevano ed al coefficiente effettivo di reversibilità della pensione spettante alla loro moglie (Tav. I). Fra i pensionati coniugati con prole sono compresi anche i pensionati passati a seconde nozze in condizioni tali che la pensione fosse reversibile alla moglie, ed aventi figli di primo letto; dimodochè questi figli nelle tavole analitiche sono classificati secondo la loro età e quella della matrigna. Così in queste tavole come in quella della Statistica degli impiegati (Parte 2^a, Serie 4^a, Annali di Statistica) per madre s'intende anche la matrigna.

Il coefficiente effettivo di reversibilità è quello indicato ordinariamente nelle leggi di pensione, quando la vedova liquida in nome proprio la pensione assegnata alla famiglia del pensionato, o quando la vedova non abbia figli, e le leggi di pensione stabiliscano la concorrenza dei figli colla madre nella divisione della pensione; ovvero è il coefficiente indicato nella legge diviso per il numero dei condividenti, quando questi siano più di uno; infine quegli speciali coefficienti indicati nelle leggi, ad esempio nelle pontificie, per le famiglie composte di una vedova con uno, due, tre o più figli.

I coefficienti di reversibilità sono divisi in *serie* a seconda che la pensione alla moglie venga liquidata sulla pensione effettiva, o sul minimo della paga di riforma, o sul massimo della pensione, o sullo stipendio del marito od in una pensione che si dice *di carattere* (secondo le Normali Austriache per il Lombardo-Veneto), cioè in una somma che varia a seconda del grado coperto dal defunto, indipendentemente dal tempo del servizio prestato.

Seguono altre classificazioni le quali tengono distinti i pensionati in ordine al coefficiente effettivo di reversibilità della pensione, e li distribuiscono secondo la loro età e quella della moglie. (Tav. II.)

Queste classificazioni saranno pubblicate di quinquennio in quinquennio e non di anno in anno, tanto per rispetto all'età del marito, quanto per rispetto a quella della moglie, non solo per economia di spesa, ma eziandio perchè i numeri che si otterrebbero per ciascuna combinazione d'età dei coniugi, sarebbero così esigui da non poter servire ad uno studio statistico sulla distribuzione dell'età di questa classe di persone. Per siffatto studio serve la tavola II *bis*, la quale raccoglie dalle precedenti tutti i pensionati, qualunque sia il coefficiente di reversibilità della pensione e li classifica secondo la loro età di anno in anno.

Le classificazioni dei figli di pensionati coniugati per rispetto al coefficiente di reversibilità, mutano quando i figli liquidano la pensione alla morte del padre o della madre; quindi si hanno due *ordini* di classificazioni, l'uno dà il numero dei figli distribuiti per l'età loro e quella del padre, l'altro dà il medesimo numero distribuito secondo l'età dei figli e quella della madre.

Ciascuno di questi due ordini si distingue in due *gruppi* dipendenti dalla norma colla quale viene liquidata la pensione dei figli.

Al primo appartengono quelli che liquidano con diritto d'accrescimento; al secondo quelli che liquidano in quote virili.

Le pensioni vengono liquidate coll'uno o coll'altro modo, secondo che si tiene conto, o no, delle variazioni che possono avvenire in seguito nel numero delle persone chiamate ad usufruirle, e per cui le quote individuali di quelli che muoiono od escono di minorità vanno, o no, ad aumentare le quote degli altri compartecipi. La differenza tra questi due modi di liquidazione obbliga a fare classificazioni più particolareggiate dei figli che liquidano con diritto di accrescimento.

I figli che liquidano con diritto di accrescimento sono tenuti distinti per coefficiente di liquidazione della pensione e sono stati ordinati, prima per rispetto al loro numero nella famiglia del pensionato, poi per data di nascita. È da avvertirsi che l'ordine di nascita è pel complesso dei due sessi (maschi e femmine), e non per ciascuno preso separatamente (Tav. III *A* e III *A bis*).

Laddove per i figli che liquidano in quote virili fu fatta

solamente la classificazione per data di nascita degli stessi; poichè la liquidazione, essendo per testa, non occorre di avere per essi il loro numero per ogni famiglia (Tav. III B).

Ognuno di questi gruppi comprende una serie di tavole nelle quali si distinguono i figli che liquidano sulla pensione, sul minimo, sul massimo della paga di riforma del padre o sullo stipendio, o ricevono una pensione di carattere, nell'ipotesi che la madre premorisse al padre; ed i figli che liquidano sulla pensione vedovile o che percepiscono una pensione di carattere nell'ipotesi che premuoia il padre.

Le serie di tavole elementari che comprendono la distribuzione dei figli per ordine e per gruppo e per coefficiente di reversibilità, sono pubblicate di quinquennio in quinquennio e si trovano nelle tavole IV e V, qualora si supponga che premuoia la madre, e nelle tavole X e XI, supponendo che premuoia il padre.

Le classificazioni dei figli per ordine e per gruppo sono date di anno in anno d'età, nelle tavole IV *bis*, V *bis*, X *bis*, XI *bis*.

Infine, raccogliendo il numero dei figli contenuti nelle classificazioni dei due gruppi di ciascun ordine, si hanno le due tavole VI e XII, nella prima delle quali sono ordinati i figli dei pensionati coniugati per rispetto alla loro età e quella del padre, e nella seconda per rispetto alla loro età e quella della madre.

Il numero dei figli dei pensionati coniugati nelle due ultime classificazioni dei figli (tav. VI e XII) non è costante, perchè nell'ultima classificazione non sono compresi i figli dei pensionati coniugati pontifici, i quali furono tenuti in ispeciale evidenza, (tav. VII, VIII, VIII *bis*); poichè essi alla morte del padre liquidano contemporaneamente alla madre. Tanto per i figli di vedovi, quanto per i figli di vedove, si sono ripetute soltanto le classificazioni per gruppo corrispondenti a quelle dei figli dei coniugati.

Le speciali distinzioni che si sono svolte sono state fatte a scopo amministrativo, ed hanno quindi importanza contabile, cioè per la valutazione dei bilanci tecnici della Cassa delle pensioni civili e militari.

A somiglianza di ciò che si è fatto nella prefazione alla statistica degli impiegati, (Annali di Statistica, Serie 4, ^a parte 2^a) vengono date le medie percentuali del numero di pensionati maschi coniugati, celibi, ecc., tanto di quelli con pensione reversibile, quanto

di quelli con e senza pensione reversibile, fatta esclusione dei decorati e dei pensionati straordinari.

Le condizioni di reversibilità della pensione sono diverse secondo che i diritti sieno regolati da leggi del regno d'Italia, oppure dalle leggi dei governi cessati; dimodochè le medie generali che si sarebbero trovate sull'intera massa dei pensionati e dei loro figli, avrebbero avuto poco valore, e per la statistica demografica e per quella amministrativa.

Difatti, queste medie avrebbero espresso lo stato di fatto nel quale si trovava la famiglia dei pensionati al 31 luglio 1882, e questo stato è molto variabile perchè le leggi di concessione sono disformi, ed i pensionati che vanno man mano estinguendosi sono surrogati da altri regolati colle leggi del regno d'Italia.

Per questo motivo i pensionati maschi, esclusi i decorati e quelli con pensioni straordinarie, aventi diritto di reversibilità della pensione alle loro famiglie, furono divisi in pensionati del regno d'Italia e dei cessati governi; dei quali si danno nel quadro *H* i numeri assoluti ed i numeri medi distinti per stato civile.

Le età medie dei pensionati coniugati dello Stato sono di 59 anni e 5 mesi per i mariti, e di 50 e 7 mesi per le mogli (1); quelle dei pensionati coniugati, regolati colle leggi del regno d'Italia, sono di 62 anni per i mariti, e di 51 anni per le mogli (2).

I figli di vedove di pensionati regolati colle leggi del regno d'Italia e che liquidano con diritto di accrescimento sulla pensione della madre col coefficiente di gruppo I, sono classificati secondo la loro età e quella della madre nel quadro *I*.

Le età medie dei figli di pensionati coniugati, vedovi e vedove, trattati colle leggi del regno d'Italia indicate nel quadro *K* sono state rispettivamente calcolate sulle tavole, IV coefficiente 1/3 da pag. 26 a 29 compresa, XV coefficiente 1/3 pag. 99 a 101 compresa e sul quadro *I* pag. LXXXVI.

Confrontando fra di loro l'età media dei figli degl'impiegati coniugati e quella dei figli di pensionati coniugati, che sono rispettivamente di anni 9 e mesi 6 e di anni 13, si trova che i figli di pensionati coniugati hanno un'età superiore a quella dei figli degl'impiegati, di 3 anni e 6 mesi.

(1) Queste età medie furono calcolate sulla tav. II bis a pag. 12 e 13.

(2) Queste età medie furono calcolate sulla tavola II-A-d a pag. 5.

Dall'analogo confronto fatto fra l'età media dei figli d'impiegati vedovi, che è di anni 12 e 5 mesi, e quella dei figli di pensionati vedovi, che è di 14 anni e 9 mesi, risulta che i figli di questi ultimi hanno un'età maggiore, e la differenza è di anni 2 e 4 mesi.

Questi risultati erano da prevedersi, perchè la classe degli impiegati, comprende individui oltre i 20 anni di età, ed i pensionati, nella maggior parte dei casi, hanno età superiore ai 45 anni.

Dal quadro *K* si scorge che l'età media dei figli di pensionati coniugati, regolati da leggi del regno d'Italia, è di 13, e che quella dei figli di pensionati vedovi, regolati colle stesse leggi, è di 14 anni e 9 mesi.

La differenza di età medie corrispondenti a queste due classi di figli è di 1 anno e 9 mesi, e trova un riscontro nella differenza d'età che fu già osservata fra i figli d'impiegati coniugati e quelli degli impiegati vedovi (1).

Paragonata l'età media dei figli di pensionati vedovi, anni 14 e 9 mesi, con quella dei figli di vedove, anni 14 e 11 mesi, consta che l'età media di questi, differisce da quella dei figli di vedovi di 2 mesi.

È da avvertire per ultimo che queste medie non sono paragonabili rigorosamente a quelle che risulterebbero da una statistica della popolazione. In questa statistica, coi figli di pensionati realmente vedovi, stanno i figli di primo letto di quei pensionati che hanno contratto un secondo matrimonio in condizioni tali, che la seconda moglie non abbia diritto alla pensione, e che quindi sono considerati come vedovi per la Cassa delle pensioni. Per analogia tra gli orfani e le orfane pensionate figurano i figli e le figlie di primo letto di una vedova che si è rimaritata ed ha perduto il diritto alla propria pensione. E ricorderemo ancora come gli orfani di madre e figli di un padre passato a seconde nozze siano classificati per età coi figli di pensionati coniugati aventi la madre vivente.

(1) V. Annali di Statistica, Serie 4^a, parte 2^a, a pag. XVIII, ultimo capoverso.

Estratto di leggi, decreti e d'altre disposizioni vigenti in materia di pensione. — Questo estratto delle leggi e altre disposizioni vigenti in materia di pensione è stato compilato (1) allo scopo di facilitare la classificazione dei pensionati civili e militari per la statistica dei medesimi, prescritta dal R. decreto 1° novembre 1883, n.° 1657 (Serie 3.^a).

Sono comprese in questa raccolta le disposizioni emanate dai cessati Governi, rimaste tuttora in vigore, sia pel diritto di opzione accordato dalla legge del 1864 agli impiegati civili, che già avevano prestato servizio sotto quei Governi, sia pel diritto di reversibilità delle pensioni civili e militari, già liquidate. Vi sono pure compresi i provvedimenti pei quali ad una parte del personale al servizio dello Stato, che nelle leggi organiche del 1864 e del 1865 non era stata espressamente contemplata, veniva esteso il diritto a pensione (per es. gli operai degli arsenali, i volontari delle campagne del 1859 e del 1866, i compromessi politici, ecc.).

Si è cercato eziandio di raccogliere le molteplici disposizioni, legislative o regolamentari, emanate posteriormente alla legge 7 aprile 1881, in quanto interessano l'amministrazione della Cassa-pensioni, modificando i diritti degli impiegati civili e dei militari.

Nel presente estratto figurano pure alcuni provvedimenti di pensioni straordinarie di remota data, ma vigenti tuttora, che erano rimaste fin qui inediti. Essi sono contrassegnati con asterisco.

Nell'insieme si tratta di oltre 700 disposizioni riguardanti la liquidazione delle pensioni, raccolte in 327 gruppi.

Tutte queste disposizioni devono essere tenute presenti nel compilare le statistiche dei pensionati, a cagione della diversa misura della reversibilità della pensione, all'intento di determinare l'importanza degli impegni della Cassa-pensioni.

Vi è bensì una raccolta assai copiosa delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanate su questa materia (2); ma, essendo pubblicata da qualche anno, non contiene le disposizioni più recenti; ed inoltre, essendo fatta allo scopo di fornire norme ai funzionari della Corte dei conti, che hanno l'incarico di

(1) Per questo lavoro furono incaricati i signori cav. Alessandro Beretta e cav. Antonio Armelisso, segretari alla Corte dei conti.

(2) V. Raccolta De Bernardi e Gioliti.

liquidare le pensioni, essa comprende molte indicazioni estranee e superflue allo scopo statistico e finanziario.

Il presente estratto è diviso in tre parti, che si intitolano: I. *Pensioni civili*; — II. *Pensioni militari*; — III. *Pensioni straordinarie*.

Nell'ultima parte sono comprese tutte quelle norme che non riguardano impiegati civili, nè militari di carriera; le concessioni di titoli svariati, alcune delle quali di data anche molto remota e finalmente le disposizioni emanate dai Governi liberali del 1848 e 49 e dal Governo Italiano dal marzo 1861 in poi, a favore di cittadini che si resero benemeriti della patria e di danneggiati politici.

Ciascuna delle tre parti è a sua volta distinta secondo gli antichi Stati, cioè: 1. Stati Sardi; — 2. Lombardo-Veneto; — 3. Ducato di Parma; — 4. Ducato di Modena; — 5. Ducato di Lucca; — 6. Gran Ducato di Toscana; — 7. Stato Pontificio; — 8. Regno delle due Sicilie; segue poi: — 9. Regno d'Italia.

Sotto ognuna di queste voci sono riportate in ordine cronologico le disposizioni emanate dai cessati Governi, compresi i provvisori fino alla compiuta unificazione del Regno. S' intende che le dette disposizioni sono scritte ciascuna sotto il titolo di quel Governo da cui fu emanata, anche quando si tratta di norme applicate più tardi ad altre provincie, essendo poi dato modo di rintracciarle mediante due indici, uno cronologico l'altro alfabetico.

La voce « Regno d'Italia » comprende anche parecchie disposizioni tassative per determinate provincie, o perchè queste furono annesse posteriormente, o perchè quei provvedimenti furono promulgati con qualche ritardo.

Per brevità si sono riunite in forma di annotazioni, sotto le rispettive leggi tipiche, tutte quelle disposizioni dirette semplicemente ad estenderne, od a modificarne l'applicazione.

Nell'indice cronologico sono riportate le date di tutte le disposizioni contenute nell'Estratto, coll' indicazione dei Governi che le emanarono, degli individui, dei Corpi, delle Amministrazioni a cui favore furono fatte.

Nell'indice alfabetico, sotto le voci delle Amministrazioni, dei Corpi o degli individui ai quali si riferiscono i provvedimenti emanati, è indicato l'anno del provvedimento stesso e il numero progressivo sotto il quale esso è registrato nell'Estratto.

Quadri sinottici delle disposizioni legislative di pensioni civili, militari e straordinarie. — Per mettere in evidenza in quale misura la pensione passi, dopo la morte del pensionato, alla moglie ed ai figli di lui, si sono raccolti in quadri sinottici i vari tipi di leggi e decreti, disposti per gruppi secondo la misura (il coefficiente) di reversibilità.

Le leggi e i decreti sono rappresentati coi medesimi numeri d'ordine progressivo segnati nell'estratto. Non vi figurano le disposizioni che si riferiscono soltanto al trasferimento di pensioni, già a carico dei cessati Governi o di Corpi autonomi, al bilancio generale del debito vitalizio, perchè i coefficienti di reversibilità si desumono dalle rispettive leggi originarie di liquidazione, già comprese nell'Estratto.

I numeri contrassegnati con lettera alfabetica significano che le rispettive leggi, nel determinare la reversibilità della pensione per le vedove e per gli orfani, stabiliscono un massimo od un minimo, la cui misura è pure indicata a piè dei quadri.

La durata della pensione agli orfani, per talune leggi, varia secondo il sesso, perciò i quadri sinottici sono divisi in colonne secondo l'età alla quale cessa il diritto alla pensione, ed in ogni colonna i numeri delle leggi sono sottosegnati colle lettere *m*, per i maschi, ed *f*, per le femmine. Nei casi in cui la rispettiva quota di pensione si estingue perchè cessa il diritto nell'orfano di fruirlo, i relativi numeri sono sottosegnati colle lettere *q. v.* (quote virili).

Non si è potuto tener conto delle speciali condizioni che in parecchi casi debbono concorrere per la reversibilità, e che possono influire sulla determinazione del valore probabile degli impegni della Cassa per le vedove e per gli orfani. Per tali condizioni è d'uopo quindi ricorrere all'Estratto.

Gli stessi quadri comprendono i provvedimenti anche per i figli e le vedove dei pensionati che cessarono dall'impiego per ferite o malattie contratte in servizio, avendo luogo in tal caso la reversibilità come nei casi normali.

Quadri allegati alla Prefazione

ello Stato e delle loro famiglie al 31 luglio 1882.

li individui componenti le loro famiglie i quali risultano viventi
luglio 1882.

a) SCHEDA N. _____

a) **Serie** _____

a) **Classe** _____

DURATA della pensione od assegno e condizioni che ne vincolano il godimento d)	A N N O			STATOCIVILE			NOTIZIE INTORNO ALLE FAMIGLIE DEI PENSIONATI				OSSERVAZIONI	NUMERO progres. di riferimento	
	di nascita del pensionato	di entrata in servizio e)	di entrata in pensione	celibe f)	coniugato anno del matrimonio g)	vedovo h)	N. d'ordine delle persone i)	ANNO DI NASCITA		del registro in cui furono censiti i pensionati		del regist. in cui furono censiti i membri delle famiglie dei pens.	
								della moglie k)	dei figli				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							1						
							2						
							3						
							4						
							5						
							6						
							7						
							8						
							9						
							10						
							11						

ardano unicamente il Ministero del Tesoro.

mmontare scrivendo l'uno sotto l'altro in corrispondenza col

tato nubile e per i minorenni **se e quando la pensione**

prestiti.

Firma del pensionato o di chi lo rappresenta

eguento: 1.º l'anno di nascita della moglie; 2.º l'anno di na-

quali compartecipi colla madre vedova al godi-

domiciliato a _____

Quadro B.

Pensionati civili e militari a carico dello Stato, classificati per rispetto a

Indicazione della reversibilità (2)	LEGGI secondo gli Stati da cui furono emanate (4)	C — Civili M — Militari	PENSIONATI CHE ERANO SOGGETTI A RITENUTA											PENSIONI				
			celibi	CONIUGATI			VEDOVI		VEDOVE		orfani	orfane	congiunti	stato civile ignoto	TOTALE	celibi	CONIUGA	
				con prole	senza prole	con pensione non reversibile	con prole	senza prole	con prole	senza prole							con prole	senza prole
Stati Sardi																		
R	1772 aprile 4	C	4	4	
»	1815 dicembre 31	M	
»	1821 settembre 20	C	40	25	66	..	2	31	6	99	7	276	
»	1822 gennaio 16	M	2	2	4	
»	1822 marzo 25	C	5	4	24	46	6	155	4	3	214	
»	1824 marzo 22	C	5	2	4	2	..	43	57	
N	1824 dicembre 21	C	46	46	
R	1827 gennaio 13	M	4	..	1	..	3	15	..	13	33	
»	1828 gennaio 24	C	3	2	1	3	1	35	3	48	
»	1831 giugno 9 (5)	M	9	..	
»	1832 giugno 30 e 14 ott. 1834	C	46	4	4	4	..	2	..	2	2	25	
»	1835 febbraio 21	C	44	7	64	17	7	67	29	352	7	28	..	34	658	
»	1835 maggio 12	C	3	1	
»	1835 luglio 28	C	44	1	
»	1835 dic. 29 e 6 feb. 1836	C	4	..	4	2	..	4	5	13	
»	1841 apr. 3 e 5 dic. 1852	C	3	..	
»	1843 ottobre 17	M	
N	1844 marzo 23	M	
»	1848 luglio 1	M	4	..	
»	1848 ottobre 14	M	2	..	
R	1850 giugno 27	M	83	36	75	76	8	54	27	195	9	9	..	40	612	210	108	
»	1851 giugno 20	M	6	8	12	3	2	3	4	21	4	12	..	4	72	43	31	
»	1852 maggio 25	M	145	8	8	271	2	49	43	496	
N	1852 luglio 11	M	22	..	
R	1860 gennaio 16	C	4	3	8	41	..	2	..	3	31	
			354	96	265	379	22	202	76	926	18	63	..	484	2585	277	141	481

(1) S' intende la ritenuta in conto entrate del Tesoro che si pagava sullo stipendio dell'ultimo impiego.
 (2) In questa colonna sono indicate con R quelle leggi che ammettono la reversibilità della pensione alla nati per i quali la reversibilità alle loro mogli ed ai loro figli non ha luogo. Sono indicati con N c
 (3) Malgrado le pratiche eseguite non è stato possibile rilevare lo stato civile dei titolari delle 3644 p
 (4) Le leggi citate sono quelle secondo cui si è data la pensione. Ma nel determinare la misura di quest
 (5) Reversibile soltanto alle mogli dei colonnelli e generali.

ritenuta in conto entrate del Tesoro, allo stato civile ed alla legge di concessione (1).

CHE NON ERANO SOGGETTI A RITENUTA									T O T A L E												
VEDOVI		VEDOVE		orfani	orfane	congiunti	stato civile ignoto	TOTALE	CONIUGATI				VEDOVI		VEDOVE		orfani	orfane	congiunti	stato civile ignoto (3)	TOTALE
con prole	senza prole	con prole	senza prole						celibi	con prole	senza prole	con pensione non reversibile	con prole	senza prole	con prole	senza prole					
..	4
..	1	..	4	4	5	4	..	4	3
..	40	23	66	..	2	31	6	99	276
..	2	2	4
..	5	4	24	16	6	133	4	214
..	5	2	4	2	..	43	..	1	57
..	46
..	4	..	4	..	3	15	..	43	33
..	3	2	4	3	4	35	48
..	19	..	43	9	77	9	27	..	16	..	13	9
..	16	4	4	4	..	2	..	2	2
..	44	7	64	17	7	67	29	352	7	28	..	34	636
..	2	..	4	5	16	3	1	2	2	..	2	..	4	5
..	2	4	18	14	1	2	1
..	4	..	4	2	..	4	5
..	7	5	24	3	9	..	7	5
..	4	..	4	2	4	..	4	2
..	2	4	2	..	2	4
..	4	4	4
..	4	3	16	2	7	..	4	3
46	169	30	327	12	..	49	113	1916	293	144	202	861	24	223	57	522	24	9	19	153	2328
1	32	43	91	4	32	4	6	309	49	39	64	36	3	35	47	112	5	44	4	7	382
..	145	8	8	271	2	19	43
..	9	8	113	22	74	..	9	8
..	4	3	8	11	..	2	..	3	31
47	247	43	434	46	33	20	151	2499	631	237	446	1318	39	449	119	1360	34	96	20	335	5084

pensionato. ed ai figli. La reversibilità essendo sottoposta a certe condizioni, anche per queste leggi si hanno taluni pensioni per le quali in nessun caso è ammessa la reversibilità della pensione. di pensione comprese in questa colonna. modalità della reversibilità, concorrono ordinariamente altre leggi che non sono citate in queste colonne.

Segue Quadro B.

Pensionati civili e militari a carico dello Stato, classificati per rispetto alle

Indicazione della riversibilità	LEGGI secondo gli Stati da cui furono emanate	C — Civili M — Militari	PENSIONATI CHE ERANO SOGGETTI A RITENUTA											PENSIONATI					
			celibi	CONIUGATI			VEDOVÌ		VEDOVE		orfani	orfane	congiunti	stato civile ignoto	TOTALE	celibi	CONIUGATI		
				con prole	senza prole	con pensione non riversibile	con prole	senza prole	con prole	senza prole							con prole	senza prole	
																			con prole
Regno Lombardo-Veneto																			
R	1781 marzo 20 (Dirett. Aust.)	C	201	89	384	..		
»	1803 aprile 28	M		
»	1811 gennaio 12	C	3	2	3	..		
»	1817 marzo 14	C	45	30	79	..		
N	1825 marzo 19 e maggio 27	C	14		
R	1833 ottobre 7	C	2	8	14	..		
»	1843 luglio 20	C	84	21	81	2		
»	1857 dic. 19 e 28 marzo 1866	M	12	25	81	..		
»	1858 sett. 1 (Direttive Aust.)	M	177	14	44	6		
Ducato di Parma																			
			508	489	686	10		
R	1817 ottobre 4	C		
N	1818 aprile 30	C	6	14	..	4	24		
R	1822 luglio 2	C	42	93	147	2	40	74	48	364	10	20	..	5	817		
»	1822 luglio 5	M	8	2	9	21	..	9	..	18	67		
»	1826 dicembre 12	C	17	31	60	7	6	26	40	87	4	8	253		
N	1829 novembre 6	C		
R	1843 gennaio 3	M	2	..	4	4	4	3	2	46	29	7	2	..		
N	1860 febbraio 21	C	6	31	..	4	41		
Ducato di Modena																			
			81	128	220	76	47	120	60	485	11	20	..	13	1231	7	2		
N	1802 settembre 4	C	3		
R	1806 febbraio 12	C	23	36	78	6	6	50	24	229	3	11	..	2	468		
N	1813 maggio 29 e ottobre 20	M	48		
R	1831 dicembre 13	C	7	25	8	..	3	2	5	40	..	4	..	61		
»	1832 aprile 19	M	6	3	6	10	4	7	..	9	4	43		
»	1836 marzo 20	C	2	4	..	4	4		
N	1839 settembre 3	C		
R	1860 febbraio 21	C	6	6	3	4	46		
			44	70	95	17	10	60	29	249	3	12	..	3	592	51	..		

ritenuta in conto entrate del Tesoro, allo stato civile ed alla legge di concessione.

CHE NON ERANO SOGGETTI A RITENUTA										TOTALE											
VEDOVI		VEDOVE		orfani	orfane	congiunti	stato civile ignoto	TOTALE	celibi	CONIUGATI			VEDOVI		VEDOVE		orfani	orfane	congiunti	stato civile ignoto	TOTALE
con prole	senza prole	con prole	senza prole							con prole	senza prole	con pensione non reversibile	con prole	senza prole	con prole	senza prole					
25	236	184	2005	145	139	..	50	3538	201	89	384	80	25	236	184	2005	145	139	..	50	3538
..	4	4	4	4
..	5	4	44	..	4	32	3	2	3	3	..	5	4	44	..	4	32
5	48	5	118	25	45	..	4	346	45	30	79	5	5	48	5	118	25	45	..	4	346
..	2	..	23	112	14	73	..	2	..	23	112
..	2	..	8	40	2	8	44	6	..	2	..	8	40
2	63	2	97	..	4	..	7	564	84	21	81	204	2	65	2	97	..	4	..	7	564
4	48	23	156	44	5	..	3	374	12	25	81	6	4	48	23	156	44	5	..	3	374
2	94	2	410	5	6	..	78	4160	177	44	44	628	2	94	2	410	5	6	..	78	4160
35	504	217	2531	189	167	..	439	6170	508	189	686	1005	35	504	217	2531	189	167	..	439	6170
..	2	5	3	2	5
..	6	..	14	4	24
..	42	95	147	2	40	74	48	364	10	20	..	5	817
..	8	2	9	21	..	9	..	18	67
..	17	31	60	7	6	26	10	87	4	8	253
..	4	4	4	2	4	4	4
..	7	4	4	51	9	2	4	31	4	10	3	20	80
..	6	31	..	4	41
..	9	4	5	4	60	88	130	220	411	47	129	61	490	41	20	..	44	4291
..	2	..	4	7	3	4	..	2	..	4	7
..	23	36	78	6	6	50	24	229	3	11	..	2	468
..	17	..	2	2	453	48	84	..	17	..	2	2	453
..	7	25	8	..	3	2	5	10	..	4	61
..	6	3	6	10	4	7	..	9	4	43
..	2	4	..	4	4
..	4	3	2	..	4	3
..	6	6	3	4	46
..	20	..	3	2	163	95	70	95	104	10	80	29	252	3	12	..	5	755

Segue Quadro B.

Pensionati civili e militari a carico dello Stato, classificati per rispetto alla

Indicazione delle reversibilità	LEGGI secondo gli Stati da cui furono emanate	C — Civili M — Militari	PENSIONATI CHE ERANO SOGGETTI A RITENUTA											PENSIONATI							
			celibi	CONIUGATI			VEDOVI		VEDOVE		orfani	orfane	congiunti	stato civile ignoto	TOTALE	celibi	CONIUGATI				
				con prole	senza prole	con pensione non reversibile	con prole	senza prole	con prole	senza prole							con prole	senza prole	con prole	senza prole	con pensione non reversibile
Ducato di Lucca																					
N	(1) 1819 marzo 20 e 19 ott. 1824	CeM	2	..	4	..	3	..	4	41				
R	1847 maggio 6 e giugno 29	CeM	17	5	30	26	..	20	8	111	4	3	..	221				
			19	5	31	30	..	23	8	112	4	3	..	235				
Granducato di Toscana																					
N	1816 aprile 16	M				
»	1829 ottobre 14	M	4				
»	1845 luglio 19	C	11				
R	1849 novembre 22	C	205	209	396	527	47	318	119	817	28	25	..	101	2822				
»	1851 dicembre 22	M	16	2	45	41	2	45	4	55	..	3	..	4	121	40	5				
N	1859 giugno 13	C	4				
			221	211	411	538	49	363	120	872	28	28	..	105	2946	53	5				
Stato Pontificio																					
R	1816 ottobre 22	M				
»	1817 febbraio 20	C	4	5	6				
»	1822 gennaio 30	M	6	41	37	4	5	6	..	86	21	100	..	1	301	323	426				
N	1826 agosto 18	C	4				
R	1827 ottobre 24	C	161	77	26	413	6	68	..	22	9	33	..	31	848				
»	1828 maggio 1 e 28 giugno 1843	C	313	709	503	31	151	276	..	1873	416	3220	4	256	7752				
»	1832 maggio 5	M	4				
»	1844 aprile 16	M	87	190	97	2	23	33	..	219	34	252	..	63	1000	135	171				
»	1845 dicembre 28	C	2	46	42	..	2	7	..	40	9	35	1	4	428				
»	1851 maggio 21	C				
N	1852 aprile 3	C	12				
R	1858 giugno 17	C	4	..				
»	1858 sett. 25 e 8 agosto 1866	M	3	..	2	5				
»	1866 maggio 1	C	3	19	42	..	2	2	..	40	3	7	..	5	63				
			572	1052	687	449	189	392	..	2253	493	3654	5	360	10.106	472	598				

(1) Questa legge non ammette nella maggior parte dei casi la reversibilità della pensione alla moglie; ne (2) Di queste 3176 vedove, solamente 1695 sono realmente senza prole minorenni o nubili; le altre 1281 hanno per le leggi pontificie alla morte del padre i figli liquidano contemporaneamente alla madre. Gli orfani e le orfane di madre 243; — 3° Orfane di padre 1612; — 4° Orfane di padre e di madre 2782.

ritenuta in conto entrate del Tesoro, allo Stato civile ed alla legge di concessione.

CHE NON ERANO SOGGETTI A RITENUTA										T O T A L E											
VEDOVI		VEDOVE		orfani	orfane	coniugati	stato civile ignoto	TOTALE		CONIUGATI			VEDOVI		VEDOVE		orfani	orfane	coniugati	stato civile ignoto	TOTALE
con prole	senza prole	con prole	senza prole							con prole	senza prole	con pensione non reversibile	con prole	senza prole	con prole	senza prole					
..	2	..	4	4	..	3	..	4	11
..	17	5	30	26	..	20	8	111	4	3	224
..	19	5	31	30	..	23	8	112	4	3	235
..	4	4	2	4	4	2
..	5	..	2	3	31	4	20	..	5	..	2	3	31
..	4	..	2	2	27	41	41	..	4	..	2	2	27
..	205	209	396	527	47	348	119	817	28	25	..	101	2822
4	64	41	43	373	56	7	24	243	3	79	4	55	11	3	..	47	499
..	4	..	4	5	4	2	..	4	..	4	5
1	72	..	5	11	19	440	274	216	420	803	50	433	120	877	39	28	..	124	3386
1	2	4	8	12	1	2	4	8	12
..	4	5	6
41	72	..	598	154	501	41	63	2583	329	467	430	2	46	78	..	684	175	601	11	64	2837
..	1	3	4	4	4	3
..	461	77	26	445	6	68	..	22	9	33	..	31	848
..	313	709	503	31	151	276	..	1873	416	3220	4	256	7752
..	4	2	4	4	4	2	4
45	47	..	318	74	258	6	88	1264	222	361	244	4	38	80	..	537	108	510	6	151	2261
..	2	46	12	..	2	7	..	40	9	35	4	4	128
..	4	..	4	3	4	..	4	..	4	3
..	31	..	4	..	4	1	6	482	42	430	..	31	..	4	..	4	4	6	182
..	4	..	2	4	2	7	..	4	4	..	2	4	2	7
..	3	..	2	5
..	3	49	42	..	2	2	..	40	3	7	..	5	63
57	153	..	923	230	770	18	159	4053	1044	1659	1227	584	216	535	..	(2)3176	723	4424	23	519	14161

colonna individuata con coniugati senza prole si ha un caso di reversibilità, così divisa: maschi 480 e femmine 442; ma tutte furono classificate nelle vedove senza prole, perchè secondo indicati nelle colonne successive si dividono nel modo seguente: 1° Orfani di padre 480; — 2° Orfani di padre

ritenuta in conto entrate del Tesoro, allo stato civile ed alla legge di concessione.

CHE NON ERANO SOGGETTI A RITENUTA										TOTALE												
VEDOVI		VEDOVE		orfani	orfane	congiunti	stato civile ignoto	TOTALE		CONIUGATI			VEDOVI		VEDOVE		orfani	orfane	congiunti	stato civile ignoto	TOTALE	
con prole	senza prole	con prole	senza prole							con prole	senza prole	con prole	senza prole	con pensione non reversibile	con prole	senza prole						con prole
..	367	526	532	265	180	338	824	4928	40	3833	3	44	8850	
4	3	..	6	23	..	9	4	..	4	3	..	6	23	
..	20	51	45	4	20	21	63	136	6	358	4	2	727	
..	38	115	103	..	36	64	135	392	33	558	4	24	1499	
13	45	27	62	7	19	..	42	756	177	65	30	269	13	45	27	62	7	19	..	42	756	
14	45	27	65	7	25	..	42	779	602	766	714	538	250	468	1049	2521	56	4774	5	112	11855	
80	174	196	337	42	49	..	70	3423	721	500	451	803	80	174	196	337	42	49	..	70	3423	
..	4	46	4	11	..	4	46	
..	1250	2040	2778	409	334	1312	1193	3020	233	246	..	388	13203	
9	22	3	72	17	80	..	5	308	14	46	37	3	9	22	3	72	17	80	..	5	308	
137	441	293	659	53	39	38	319	8828	3351	2237	1645	4487	302	733	605	1238	119	406	38	559	15420	
..	2	5	8	..	2	7	1	9	2	36
..	263	180	135	257	25	43	51	77	18	45	4	42	1107	
35	45	91	226	31	45	20	44	1376	169	487	324	184	46	83	125	290	40	73	22	27	4870	
..	4	4
..	358	41	17	697	4	62	2	2	95	1246
8	13	2	19	4	3	195	31	74	35	27	8	16	4	23	4	3	..	3	228	
6	8	3	4	13	316	130	60	32	33	6	8	3	4	13	316
275	707	588	1314	117	216	58	421	14462	6321	5640	5462	6911	813	2464	2183	5069	473	572	61	1205	37174	
187	152	394	534	63	66	..	832	8243	916	3643	1413	43	187	152	394	534	63	66	..	832	8243	
..	570	..	1221	99	1162	139	353	6832	794	2492	..	570	..	1221	99	1162	139	353	6832	
..	4	7	2	45	14	9	..	4	52	
586	2479	1270	7035	762	2439	235	2121	43703	11292	12350	10721	13944	1647	5819	4180	18158	1708	41333	248	3641	95238	

TITOLI	LEGGI E DECRETI	a vita		
		N.	ammontare	
Concessioni diverse a persone e ad istituti.	Decreto del Doge di Venezia 2 gennaio 1446. — Decreto del maggior Consiglio della Repubblica Veneta 12 settembre 1500. — Sovrana risoluzione austriaca 25 agosto 1833. — Sovrano chirografo pontificio 12 agosto 1856 e Decreto del Ministro del Tesoro 4 maggio 1883.	63	214.038	48
Assegni ai patrizi veneti.	Sovrane risoluzioni austriache 11 febbraio 1816, 27 febbraio 1819, 8 giugno 1832 e 2 dicembre 1836. — Circolari del Magistrato camerale veneto di finanza 18 gennaio 1826 e 15 giugno 1834. — Decreto vicereale 14 luglio 1832.	44	47.412	64
Genitori di dodicesima prole (gli assegni sono reversibili alla vedova).	R. patente sarda 18 febbraio 1819 e R. patente 17 luglio 1845. — Sovrano rescritto parmense 29 febbraio 1820, N. 28. — Disposizione del Presidente dell'Interno del Ducato di Parma 31 dicembre 1824, N. 80.	100	30.465	48
Decorati (assegni non reversibili).	Sovrani decreti parmensi 8 aprile 1824 e 28 febbraio 1826 e sovrana risoluzione austriaca 1° settembre 1838	73	3.760	90
Decorati (assegni reversibili).	R. biglietto sardo 26 marzo 1833 e legge sarda 1848, N. 863.	6.763	715.800	..
Decorati e impiegati dell'Ordine di S. Stefano e Gerosolimitano (non reversibile fuorchè agli impiegati dell'Ordine).	Sovrani decreti parmensi 10 aprile e 4 agosto 1840, N. 81 e 147. — Sovrana risoluzione austriaca 5 gennaio 1841, N. 27. — Sovrano decreto estense 15 giugno 1841, N. 8. — Decreto del governo della Toscana 16 novembre 1859, N. 299.	121	60.097	68
Benemerenza politica (a volontari e impiegati in genere dei governi provvisori).	Decreto Granducale Toscano 3 agosto 1848, N. 277. — Decreto del Parlamento generale di Sicilia 19 agosto, 5 e 29 settembre 1848, N. 486, 435 e 278. — Decreto dell'Assemblea Costituente Romana 29 marzo e 29 aprile 1849, N. 171 e 277. — Decreto del Commissario straordinario del Granduca di Toscana 14 maggio 1849, N. 411. — Decreto del Dittatore delle provincie modenese e parmense 6 dicembre 1859. — Decreto del Governatore delle provincie modenese e parmense, Governatore delle Romagne 24 dicembre 1859, N. 80. — Decreto del Prodittatore di Sicilia 25 settembre 1860, N. 214. — Decreto del R. Commissario straordinario per le provincie dell'Umbria 11 dicembre 1860, N. 218.	433	161.597	2
Impiegati delle Intendenze, sottointendenze e carceri delle Due Sicilie (reversibili con condizione del tardivo rilascio del 2° 0/0).	Reali decreti 7 aprile 1851 e 24 maggio 1852 e decreti del ministro delle finanze 29 maggio 1867.	72	41.814	2
Pensioni a carico di Casse incaricate dallo Stato in quasi tutte le provincie (Casse universitarie, d'impiegati economici di cessati governi, di sanità marittima - in genere non sono soggette a ritenuta).	Reale decreto delle Due Sicilie 20 febbraio 1857. — Decreto del Luogotenente generale di Napoli 30 dicembre 1860. — Legge 31 luglio 1862, N. 719. — Decreto del Luogotenente generale di Roma 21 settembre 1870. — Regio decreto 19 gennaio 1873, N. 1273. — Decreto del Ministro delle finanze 15 gennaio 1874 e 18 dicembre 1874.	101	33.476	..
Ai danneggiati politici napoletani e loro famiglie.	R. Decreto 7 gennaio 1861, N. 4578 — Decreto del Luogotenente generale di Napoli 17 febbraio 1861 — Dicasteriale 15 maggio 1861 e R. Decreto 25 agosto 1867.	(2) 485	115.088	1
Pensioni di benemerenza alle famiglie del Generale Garibaldi e degli ispettori Grasselli ed Haridi.	Leggi 19 marzo 1862, N. 510 e 3 giugno e 2 luglio 1882, N. 781 e 864.	7	61.600	..
Mille di Marsala.	Leggi 22 gennaio 1865, N. 2119, 26 gennaio 1879, N. 4708 e 31 luglio 1879, N. 5923.	677	677.000	..
Pensioni militari (volontari siciliani, romani e Veneti).	Legge 7 Luglio 1876, N. 3213 e 4 dicembre 1879, N. 5168.	184	100.828	..
Assegni a titolo di ricompensa nazionale (volontari di tutte le provincie).	» » » » » 22 luglio 1881, N. 319 e 16 luglio 1882, N. 898.	1.146	658.022	..
Pensioni esclusivamente di grazia (non reversibili, la maggior parte di Napoli e di Toscana).	Pensioni dei cessati governi passate al Regno d'Italia per impiegati civili e militari con insufficiente servizio.	1.147	278.627	..
Pensioni monastiche (di tutte le provincie e principalmente di Roma e di Napoli).	Concessioni di grazia.	19	5.299	..
Pensioni di cui si ignora il titolo della concessione.	Concessioni dei cessati governi e del governo italiano.	448	423.304	..
		11.889	3.334.634	

(1) Nella categoria orfani sono compresi ambo i sessi.

(2) Vi sono comprese 2 pensioni a congiunti, la cui somma è di L. 546 e furono calcolate in questa categoria.

le leggi di concessione, la qualità e la condizione dell'assegno.

a vita sub condizione		a vedove		ad orfani (1)		perpetue		ad estinz. della famiglia		fino alla IV generaz.		ad enti morali sub condizione		TOTALE	
N.	ammon-tare	N.	ammon-tare	N.	ammon-tare	N.	ammon-tare	v.	ammon-tare	v.	ammon-tare	N.	ammon-tare	N.	ammon-tare
2	4.414 19	2	1.884 ..	4	557 88	6	6.175 20	1	451 50	78	224.521 25
..	4	378 14	15	4.737 75	60	22.228 53
17	4.250 ..	43	10.680 ..	2	250	162	45.345 48
..	852	92.200	73	3.760 96
..	88	5.899 97	7.703	813.899 97
1	387 ..	9	3.429 82	4	43	432	63.957 51
20	12.030 75	165	60.188 27	47	10.739 48	665	217.555 73
1	255 ..	47	9.087 34	42	5.763 80	162	55.920 37
..	42	5.783 74	27	3.865 71	170	45.125 17
..	167	50.868 65	122	28.860 84	774	224.818 37
..	4	2.600	8	64.200 ..
..	677	677.000 ..
..	24	10.876 56	6	533 61	214	112.238 35
..	11	3.667 72	1.157	631.690 65
66	10.595 32	350	134.788 88	448	82.155 89	2.011	506.167 14
17	4.787 06	5	7.053 51	41	17.439 63
..	224	71.068 44	316	75.204 88	988	271.578 10
124	33.719 32	1.937	157.123 52	1.404	214.253 20	6	6.175 20	15	4.737 75	4	451 50	5	7.053 51	13.075	4.058.148 21

per mancanza di altre indicazioni.

Quadro D.

Pensionati civili e militari classificati in ordine alla ritenuta

CATEGORIE	PENSIONATI CHE ERANO SOGGETTI A RITENUTA													PENSIONATI			
	celibi	CONIUGATI			VEDOVI		VEDOVE		orfani	orfane	congiunti	stato civile ignoto	TOTALE	celibi	CONIUGATI		
		con prole	senza prole	con pensione non riversibile	con prole	senza prole	con prole	senza prole							con prole	senza prole	con pensione non riversibile
Pensionati																	
Concetto	523	678	947	412	445	517	360	1667	156	1252	3	206	6566	40	42	64	4
Ragioneria	240	462	597	83	92	300	261	1181	100	1037	4	119	4475	27	43	58	5
Ordine	635	1143	1416	278	228	791	574	2467	251	2191	..	246	10220	53	42	129	2
Basso Personale	187	548	702	276	114	397	346	1441	94	983	3	157	5248	70	84	161	24
Magistratura Collegiale	108	113	205	6	30	125	119	528	31	410	..	33	1708	7	5	25	1
id. Singolare	36	61	60	8	14	28	40	164	13	90	..	17	531	6	4	7	..
Personale Diplomatico	5	2	2	4	7	4	48	4	..
id. Consolare	3	4	4	..	2	3	2	11	4	4	..	6	37
Istruzione Superiore	40	17	49	4	4	44	25	91	7	47	..	46	247	10	2	..	5
id. Secondaria	149	31	49	7	6	24	33	93	42	27	..	32	463	33	2	16	7
id. Primaria	32	21	29	27	4	9	8	31	3	464	23	1	4	1
Corpi armati	680	842	746	944	433	412	333	1255	135	738	3	156	6377	994	591	620	108
	2638	3918	4776	1747	769	2620	2102	8936	800	6746	10	992	36054	1263	759	1083	138
Pensionati																	
Ufficiali Superiori	429	431	407	215	60	149	183	538	44	441	..	452	3079	6	2	10	11
id. Inferiori	2021	1408	994	2084	203	465	481	1185	101	1239	2	362	10545	77	50	34	9
Truppa	438	416	450	256	29	106	144	434	4	468	4	44	1857	3010	2223	1851	360
	2588	1955	1551	2555	292	720	808	2187	146	2148	3	528	15481	3093	2275	1838	572
Pension																	
Decorati	910	3643	1413	4
Pensioni straordinarie e sussidi, assegni, ecc	794	249
	1710	3643	1413	253
	3226	3879	6327	4302	1061	3310	2910	11123	946	8894	43	1320	51333	3066	6677	4394	963

allo stato civile ed alla categoria dell'ultimo impiego.

CHE NON ERANO SOGGETTI A RITENUTA										T O T A L E											
VEDOVI		VEDOVE		orfani	orfane	congiunti	stato civile ignoto	TOTALE	celibi	CONIUGATI			VEDOVI		VEDOVE		orfani	orfane	congiunti	stato civile ignoto	TOTALE
con prole	senza prole	con prole	senza prole							con prole	senza prole	con prole	senza prole	con pensione non reversibile	con prole	senza prole					
civili.																					
3	32	31	323	24	19	..	14	573	533	690	1011	123	148	549	391	1999	180	1271	3	220	7141
3	40	29	315	19	28	..	7	548	237	473	635	92	95	349	290	1493	119	1035	4	126	5021
42	82	57	655	69	68	..	12	1194	688	1185	1545	302	249	873	631	3122	311	2259	..	238	11414
46	151	36	552	56	106	4	17	1493	257	632	833	519	130	518	382	1933	150	1089	4	174	6741
..	12	13	96	9	8	..	2	178	115	118	228	9	39	137	132	624	40	418	..	35	1886
..	..	6	25	1	2	51	42	63	67	8	14	28	46	189	11	92	..	17	582
..	4	5	2	3	4	7	4	19
..	2	2	3	4	4	..	2	3	2	13	4	4	..	6	39
..	2	2	11	2	59	15	19	6	4	16	27	192	7	17	..	16	276
..	11	8	37	9	2	..	4	12	132	33	65	8	6	35	41	130	21	29	..	36	586
..	5	4	28	2	3	73	55	22	31	33	4	14	9	59	2	6	237
93	280	211	612	50	55	..	107	472	1674	1436	1366	2327	226	692	544	1897	485	793	3	263	11106
427	615	394	2686	230	288	4	166	899	3901	4677	5359	3129	893	3235	2493	11622	1030	7034	41	1158	45048
militari.																					
3	9	3	25	..	7	..	2	82	435	433	417	230	63	158	186	593	44	448	..	154	3161
6	34	13	73	3	13	..	19	420	2068	1458	1028	2182	209	499	491	1258	101	1252	2	381	10965
263	1099	466	2196	367	903	95	747	49132	3148	2339	2004	5855	292	1205	610	2930	368	1371	96	761	20989
272	1142	482	2594	370	923	95	768	49634	5681	4230	3149	8277	564	1862	1290	4781	516	3071	98	1296	35115
straordinarie.																					
187	152	394	534	63	66	..	832	8213	916	3613	1413	49	187	152	394	534	63	66	..	832	8213
..	570	..	1221	99	1162	139	355	6832	794	2192	..	570	..	1221	99	1162	139	355	6832
187	722	394	1733	162	1228	139	1187	45075	1710	3613	1413	2535	187	722	394	1733	162	1228	139	1187	45075
586	2179	1270	7035	762	2439	235	2121	43703	11292	12550	10721	13941	1617	5819	4180	18158	1708	11333	248	3641	95238

Quadro E

Figli di pensionati civili e militari classificati in ordine al pagamento coperto

CATEGORIE	FIGLI DI									
	che erano soggetti a ritenuta								che	
	coniugati		vedovi		vedove		Totale		coniugati	
	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.

Pensionati

Concetto	709	927	83	187	285	425	1.077	1.539	10	48
Ragioneria	519	584	36	108	234	351	809	1.043	12	14
Ordine	1.190	1.328	178	271	437	662	1.825	2.461	49	44
Basso Personale	540	722	55	141	248	379	843	1.242	72	88
Magistratura Collegiale	110	133	15	50	77	156	202	339	5	6
id. Singolare	66	81	10	48	50	57	106	156	7	4
Personale Diplomatico	1	2	2	4	3	3
id. Consolare	9	7	2	4	..	3	11	14
Istruzione Superiore	10	15	..	1	19	27	29	43	4	4
id. Secondaria	25	37	5	2	30	35	61	74	5	5
id. Primaria	23	26	3	3	3	10	29	39	1	..
Corpi armati	1.079	1.182	164	142	228	421	1.411	1.745	815	723
Totale	4.282	5.244	511	927	1.613	2.527	6.406	8.698	980	900

Pensionati

Ufficiali Superiori	508	517	56	80	134	231	698	858	..	31
id. Inferiori	1.667	1.962	138	234	353	613	2.158	2.809	49	100
Truppa	71	207	11	39	21	213	103	459	2.829	2.899
Totale	2.246	2.716	205	353	508	1.057	2.959	4.126	2.878	3.002

Pensioni

Pensionati, con pensioni straordinarie, decorati	5.140	4.949
Complesso	6.528	7.960	716	1.280	2.121	3.581	9.365	12.824	8.998	8.851

(1) S'intende la ritenuta in conto entrate del Tesoro che si pagava sullo stipendio dell'ultimo

della ritenuta (4) distinti per sesso e per categoria dell'ultimo impiego dal padre.

PENSIONATI													
non erano soggetti a ritenuta						Complesso							
vedovi		vedove		Totale		coniugati		vedovi		vedove		Totale	
m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.
4	2	33	47	44	37	719	945	84	489	318	442	4.421	4.576
4	2	25	20	38	36	531	598	57	410	259	371	847	1.079
41	8	56	37	413	89	1.239	1.372	192	279	507	699	4.938	2.350
15	46	27	21	414	427	612	810	70	457	275	402	957	1.369
..	..	10	12	15	18	115	439	15	50	87	168	217	357
..	..	4	5	41	C	73	12	40	18	34	62	117	462
..	4	2	2	4	3	3
..	9	7	2	4	..	2	41	44
..	..	2	..	6	1	14	16	..	4	21	27	35	44
..	..	9	6	44	41	31	42	5	2	39	41	75	85
..	..	4	..	2	..	24	26	3	3	4	46	31	39
86	87	238	222	4.439	4.032	4.894	4.965	490	229	466	643	2.550	2.777
417	415	399	342	4.496	4.357	5.262	6.444	628	4.042	2.012	2.869	7.902	40.055

civili.

militari.

..	7	..	4	..	44	508	550	56	87	434	235	698	872
4	7	2	23	52	427	4.716	2.662	439	241	355	633	2.210	2.936
232	297	460	393	3.524	3.589	2.900	3.406	243	336	481	606	3.624	4.048
233	314	462	417	3.573	3.730	5.424	5.748	438	664	970	1.474	6.532	7.856

straordinarie.

206	207	389	392	5.735	5.548	5.449	4.949	206	207	389	392	5.735	5.548
556	633	1250	1151	10.804	10.635	15.526	16.811	1.272	1.913	3.371	4.735	20.469	23.459

impiego del padre.

Quadro F.
Classificazione dei pensionati civili e militari con assegno non reversibile, per stato civile e per categoria d'impiego.

C A T E G O R I E	Celli	Coniugati con pens. non revers.	Vedovi senza figli	Vedove senza figli	Orfani	Orfane	Coniugati	Stato civile ignoto	TOTALE
Concetto	563	425	549	1990	480	4271	3	220	4904
Ragioneria.....	267	92	340	4496	419	4065	4	426	3506
Ordine	688	502	873	3122	311	2259	..	258	7813
Basso personale	237	519	548	4993	450	4089	4	474	4734
Magistratura collegiale.	415	9	137	624	40	448	..	35	4378
Id. singolare	42	8	28	189	14	92	..	17	390
Personale diplomatico	5	7	4	43
Id. consolare.....	3	..	3	41	4	4	..	6	27
Istruzione superiore	50	6	46	402	7	47	..	46	214
Id. secondaria.....	182	8	35	430	21	29	..	36	441
Id. primaria.....	55	33	11	59	2	6	169
Corpi armati.....	4674	2927	692	4897	485	793	3	263	7534
Ufficiali superiori.....	435	230	458	593	44	448	..	454	2062
Id. inferiori.....	2098	2182	499	4258	404	4252	2	381	7776
Truppa	3148	5865	1205	2930	368	4371	96	761	15744
Decorati	916	43	472	534	63	66	..	832	2606
Pensioni straordinarie	794	2492	570	4221	99	4162	139	355	6832
Totale	11292	13944	5819	18158	1708	41333	248	3644	66140

Quadro G.

Distribuzione dei pensionati in ordine alla qualità della pensione che hanno conseguito, ed al titolo per cui l'hanno ottenuta, con indicazione del loro sesso e stato civile (1).

STATO CIVILE	Pensionati contemplati nelle leggi dei diversi Stati dei Governi cessati		Decorati		Pensionati straordinari		Totale dei Pensionati			
	Num.	Media	Num.	Media	Num.	Media	Num.	Media		
PENSIONATI PER PROPRI SERVIZI	Celibi.	con pensione reversibile.....	9.451	9.92	916	0.96	10.367	10.88
		con pensione non reversibile....	131	0.14	794	0.83	925	0.97
	Coniugati..	con prole.....	8.907	9.35	3.643	3.83	12.550	43.48
		senza prole....	9.308	9.78	1.413	1.48	10.721	11.26
		con pensione non reversibile....	11.406	11.98	43	0.04	2.492	2.62	13.941	14.64
	Vedovi	con prole.....	1.460	1.53	187	0.20	1.647	1.73
senza prole....		4.993	5.24	152	0.16	5.145	5.40	
con pensione non reversibile....		104	0.11	570	0.60	674	0.71	
PENSIONATI PER DIRITTO DI RIVERS.	Vedove	con prole.....	3.786	3.98	394	0.41	4.180	4.39
		senza prole....	13.379	14.05	534	0.56	13.913	14.61
		con pensione non reversibile....	3.021	3.18	1.221	1.28	4.243	4.46
	Orfani di padre.....	480	0.50	480	0.50	
	Id. di padre e madre.	1.066	1.12	63	0.07	99	0.10	1.228	1.29	
Orfane di padre.....	1.612	1.72	1.612	1.72		
	Id. di padre e madre	8.463	8.89	66	0.07	1.162	1.22	9.691	10.18	
Congiunti.....	109	0.41	439	0.45	248	0.26		
Stato civile ignoto....	2.454	2.57	852	0.88	355	0.37	3.644	3.82		
TOTALE...	80.463	84.17	8.243	8.66	6.832	7.17	95.238	100		

(1) D'ora innanzi nelle intestazioni dei quadri allegati alla prefazione, e delle tavole analitiche, si ometterà la dicitura *civili e militari*.

Quadro H.

Numero assoluto e medio dei pensionati aventi diritti di reversibilità della pensione alle loro famiglie, esclusi i decorati e quelli con pensioni straordinarie, distinto per leggi di pensione e per stato civile.

STATO CIVILE	Pensionati regolati da leggi del Regno d'Italia		Pensionati regolati da leggi cessati governi		COMPLESSO	
	Num.	Media	Num.	Media	Num.	Media
	Celibi	6.320	30	3.431	23	9.451
Coniugati	4.413	54	7.102	53	18.215	53
Id. con prole	5.644	27	3.263	24	8.907	26
Id. senza prole	5.469	27	3.839	29	9.308	27
Vedovi	3.273	16	3.180	24	6.453	19
Id. con prole	813	4	647	5	1.460	4
Id. senza prole	2.460	12	2.533	19	4.993	15
Celibi, coniugati, vedovi . . .	20.706	100	13.413	100	34.119	100

Quadro I.

Numero dei figli di vedove pensionate colle leggi del Regno d'Italia che liquidano con diritto di accrescimento sulla pensione della madre col coefficiente di gruppo 1, classificati per rispetto all'età loro ed a quella della madre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21		
DELE MADRI	< 30	13	5	4	..	22	10	13	5	..	28
	31-35	9	23	18	6	56	18	22	16	5	61
	36-40	32	51	61	68	212	19	69	59	50	197
	41-45	26	82	131	188	427	34	80	133	162	409
	46-50	13	95	171	330	609	12	85	188	299	584
	51-55	4	25	154	350	533	2	31	161	334	531
	56-60	3	9	72	307	391	2	3	40	252	297
	61-65	..	3	5	112	120	2	..	5	86	93
	66-70	11	1	..	2	14	..	2	3	13	18
	71-75	..	1	1	..	1	1
	> 76	2	2
Totale	111	235	616	1363	2385	99	309	610	1203	2221	

Quadro J.

Numero medio dei figli nelle famiglie di pensionati con diritto di reversibilità, esclusi i pensionati decorati e quelli con pensioni straordinarie.

	Figli di pensionati colle leggi del regno d'Italia						Figli di pensionati colle leggi dei cessati governi						Complesso					
	Maschi		Femmine		Complesso		Maschi		Femmine		Complesso		Maschi		Femmine		Complesso	
	Numero	Media 0/0	Numero	Media 0/0	Numero	Media 0/0	Numero	Media 0/0	Numero	Media 0/0	Numero	Media 0/0	Numero	Media 0/0	Numero	Media 0/0	Numero	Media 0/0
Coniugati con prole.....	6.146	109	6.077	108	12.223	217	9.380	287	10.734	329	20.114	616	15.526	124	16.811	134	32.337	258
Coniugati con e senza prole.....	»	55	»	55	»	110	»	132	»	151	»	283	»	67	»	72	»	(1) 139
Vedovi con prole.....	657	81	674	83	4.331	164	615	95	4.230	191	1.854	286	1.272	77	1.913	116	3.485	(2) 193
Vedovi con e senza prole.....	»	20	»	20	»	40	»	19	»	38	»	57	»	20	»	29	»	49
Vedove con prole.....	2.385	109	2.221	102	4.606	211	985	61	2.513	157	3.498	218	3.370	81	4.734	113	8.104	(3) 194
Vedove con e senza prole.....	»	33	»	30	»	63	»	40	»	26	»	36	»	20	»	28	»	48

(1-2-3) Queste medie erano state date alla Commissione parlamentare per il disegno di legge: « Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa-pensioni » in via approssimativa soltanto, nelle cifre 143, 195, 156, perchè non era stato elaborato l'intero materiale che doveva servire per il secondo censimento dei pensionati. Tanto i numeri medi di figli corrispondenti al complesso dei pensionati dello Stato trovati a lavoro finito, quanto quelli corrispondenti ai figli di pensionati del regno d'Italia, 110, 164, 211, che maggiormente si accosteranno in avvenire alla realtà dei fatti, sono compatibili coll'ipotesi adottata dalla stessa Commissione, di 200 figli per 100 padri coniugati con e senza prole, per 100 vedovi con prole e per 100 vedove con prole, al momento della liquidazione della pensione (Vedi Atti parlamentari, Leg. XV, 1.^a Sess., n.º 22-A).

Quadro K.

*Età media dei figli di pensionati
regolati dalle leggi di concessione del Regno d'Italia (1).*

DISTINZIONE DEI FIGLI	MASCHI		FEMMINE		COMPLESSO	
	Numero	Media	Numero	Media	Numero	Media
Figli di coniugati.....	6.446	a. m. 43 —	6.077	a. m. 43.1	12.223	43 —
» di vedovi.....	657	44.40	674	44.8	1331	(2) 44.9
» di vedove.....	2.385	45 —	2.221	44.10	4.606	44.41

(1) In questo quadro le lettere *a.* e *m.* rappresentano rispettivamente anni e mesi.

(2) La differenza tra questa età media e quella corrispondente (anni 43 e mesi 3) data alla Commissione parlamentare per la riforma delle Pensioni civili e militari, fin dal principio dell'anno corrente, quando non era ancora stato elaborato tutto il materiale che doveva servire per secondo censimento dei pensionati, non modifica i risultati dei calcoli della stessa Commissione, perchè questa media unita alle altre due, età media dei figli d'impiegati coniugati, ed età media dei figli degli impiegati vedovi, servi solo per stabilire con qualche criterio l'età media (anni 42) dei figli dei vedovi al momento della liquidazione della pensione (V. Atti parlamentari, Le. r. XV, 1^a Sess., n. 22-A). È poi evidente che i calcoli fatti nell'ipotesi che gli orfani fossero di qualche anno più giovani di quanto siano realmente, sarebbero a vantaggio della Cassa-pensioni.

I.

*Stato civile dei pensionati civili e militari
e composizione delle loro famiglie, al 31 luglio 1882.*

Tav. I.

Classificazione dei pensionati coniugati, per categoria della pensione dal marito

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente di reversibilità (2)	Concetto		Ragioneria		Ordine		Basso personale		Magistratura		Personale diplomatico e consolare	
		con figli	senza figli	con figli	senza figli	con figli	senza figli	con figli	senza figli	con figli	senza figli	con figli	senza figli
		4
213	6	8	4	3	6	19	9	30	4	3
112	22	74	44	66	96	489	61	443	16	36	4
113	469	798	278	490	605	4090	332	321	98	203	3	6	..
114
116	80	..	78	..	214	..	67	..	23	..	4
2115	9	..	9	..	44	..	4	..	4
118
Sulla pensione effettiva del marito	119	6	..	13	..	25	..	6	..	2
	1110
	2121	8	..	3	..	9	..	3	..	4
	1112	2	7	..	4	..	4
	2127	2	..	4	..	3
	1114
	1115
	1116
	2133	4
	1118
	1120
Sul minimo della paga diriforma del marito	112
Sul massimo della pensione del marito	113	3	4	4	2	5	4	37	29
Sullo stipendio del marito	113	9	50	41	56	36	426	46	51	8	48	..	4
	(3)	..	4	4	4
	116	73	67	32	38	435	419	95	86	26	23	4	..
Pensione di carattere (4)	—	..	9	4	12
Totale	600	4011	475	655	1185	1545	631	860	483	295	6	7	..

(1) Alle pensioni indicate in questa tavola devono aggiungersi quattro liquidate in quote fisse, cioè senza figli.

(2) Il coefficiente è per testa, cioè è quello dato dalle leggi per le vedove che ricevono l'inter dalla legge per il numero dei componenti la famiglia, madre e figli al momento del censimento pe

(3) In questa linea sono comprese le pensioni che si liquidano colla legge sarda 12 maggio 1832 $\left\{ \frac{4}{5} \left(1 - \frac{t}{s} \right) + \frac{1}{8} \frac{t}{s} \left\{ 1 + (\alpha - 15) 0,03 \right\} \right\}$; s, media degli stipendi degli ultimi tre anni; t variabile fra un 113 ed 116.

(4) Per le pensioni di carattere il coefficiente di reversibilità non è costante; esse venivano conferiti in materia di pensione (De Bernardi e Gioliti) alle pag. 90-93 per i civili e 104-107 per i militari.

Tav. II.

Classificazione dei pensionati coniugati, secondo la loro età e quella della moglie, in ordine al modo di liquidazione ed al coefficiente di reversibilità (1).

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del marito.

ANNI DI ETÀ	DELLA MOGLIE											Totale
	≤ 20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	≥ 66	

a) Coefficiente 1. — Decorati.

DEL MARITO	≤ 30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	≥ 76	Totale
	≤ 30	1	2	2	1	..	1	1	
31-35	3	17	16	14	7	..	4	..	2	60
36-40	1	33	140	188	141	32	8	2	2	547
41-45	3	37	150	413	405	228	82	18	6	2	..	1346
46-50	1	20	100	297	583	412	206	50	8	4	2	1684
51-55	2	10	31	74	160	182	140	72	17	11	2	701
56-60	..	1	8	31	55	66	78	64	39	11	6	359
61-65	..	4	2	15	19	31	48	38	32	22	3	214
66-70	..	1	..	5	3	11	13	16	11	9	9	78
71-75	..	1	1	1	2	4	4	9	9	7	7	45
≥ 76	2	2	2	1	3	4	14
Totale	41	126	450	1039	1375	969	583	271	127	69	36	5056

ANNI DI ETÀ	DELLA MOGLIE											Totale
	≤ 30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	≥ 76	

b) Coefficiente 2/3.

DEL MARITO	≤ 40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	≥ 76	Totale		
	≤ 40
41-45	1	1	
46-50	1	1	..	1	3	
51-55	1	..	1	6	2	4	14	
56-60	..	1	2	5	9	6	7	2	1	..	33	
61-65	3	7	6	3	5	4	..	25	
66-70	2	1	4	7	8	9	2	33	
71-75	2	5	..	7	7	5	28	
76-80	1	1	5	2	2	1	13	
81-85	1	2	1	4	
≥ 86	2	..	2	
Totale	1	1	5	18	21	27	22	24	21	12	4	150

(1) Per i coefficienti di questa tavola si veda la nota (2) alla Tav. I.

Segue Tav. II.

Classificazione dei pensionati coniugati, secondo la loro età e quella della moglie, in ordine al modo di liquidazione ed al coefficiente di reversibilità.

Modo di liquidazione. — **A)** Sulla pensione effettiva del marito.

ANNI DI ETÀ	DELLA MOGLIE										Totale
	≤ 30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	

c) Coefficiente 1/2.

DEL MARITO	≤ 40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	> 86	Totale
	2	3	4	4	4	
3	7	9	18	9	4	4	..	48
8	19	33	41	34	14	11	2	162
6	13	43	63	94	68	21	9	5	322
5	9	29	68	95	104	95	30	5	2	442
3	6	19	34	81	103	96	75	18	4	439
1	1	9	17	48	50	79	64	56	10	335
..	2	2	13	10	30	47	59	49	28	12	..	252
1	2	2	5	6	12	15	25	16	27	12	..	123
..	1	3	4	5	12	9	9	11	..	54
..	3	1	1	3	3	..	41
Totale	29	62	150	261	331	386	372	277	159	84	38	2199

d) Coefficiente 1/3.

DEL MARITO	≤ 40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	> 86	Totale
	25	19	33	5	2	1	
48	39	68	62	16	7	5	4	..	246
53	116	207	203	161	47	15	5	3	..	1	..	814
39	131	231	357	383	336	103	38	16	3	1637
16	56	183	322	490	526	450	150	32	4	1	..	2230
13	38	104	211	404	523	605	443	126	37	9	..	2313
6	10	44	89	187	287	419	478	303	70	13	..	1906
1	6	17	25	82	123	251	276	272	167	43	..	1263
1	5	10	8	27	47	88	112	132	110	85	..	625
..	2	..	2	7	10	17	29	37	40	33	..	177
..	..	1	..	1	3	1	1	10	3	10	..	30
Totale	202	422	898	1284	1760	1910	1954	1532	931	435	195	11523

Segue Tav. II.

Classificazione dei pensionati coniugati, secondo la loro età e quella della moglie, in ordine al modo di liquidazione ed al coefficiente di riversibilità.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del marito.

ANNI DI ETÀ	DELLA MOGLIE											Totale
	≤ 30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	> 76	

e) Coefficiente 1/4.

DEL MARITO	≤ 40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	> 76	Totale		
	≤ 40	4	4	
41-45	3	4	5	7	4	3	23		
46-50	4	10	5	5	4	5	33		
51-55	3	5	11	9	13	40	5	56		
56-60	4	4	11	11	27	28	20	11	2	119		
61-65	6	6	17	38	27	16	4	117		
66-70	..	2	4	6	40	21	23	26	23	118		
71-75	..	1	40	9	29	20	20	94		
76-80	5	3	6	5	17	48		
81-85	1	..	1	3	2	3	16		
> 86	1	1	2	7		
Totale	14	26	39	46	87	118	114	81	71	24	12	632

f) Coefficiente 1/6.

DEL MARITO	≤ 40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	Totale	
	≤ 40	13	13	40	5	2	43
41-45	11	16	16	20	5	4	69	
46-50	8	26	21	33	23	6	2	119	
51-55	9	23	28	37	34	48	12	4	192	
56-60	8	5	27	23	34	46	32	8	2	..	185	
61-65	2	3	11	16	26	41	29	28	3	..	159	
66-70	3	..	7	8	13	21	24	29	13	3	122	
71-75	..	2	4	5	6	13	13	12	9	6	70	
76-80	1	2	2	5	10	7	4	5	37	
81-85	2	1	..	2	..	1	4	3	
Totale	54	68	125	151	146	181	124	85	32	18	5	4009

Segue Tav. II.

Classificazione dei pensionati coniugati, secondo la loro età e quella della moglie, in ordine al modo di liquidazione ed al coefficiente di reversibilità.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del marito.

ANNI DI ETÀ	DELLA MOGLIE										Totale	
	≤ 30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75		≥ 76
g) Coefficiente 215.												
DEL MARITO	≤ 40	..	7	5	4	43
	41-45	..	2	8	6	4	17
	46-50	4	4	6	6	3	20
	51-55	4	..	4	5	10	5	4	26
	56-60	..	4	2	4	7	2	6	19
	61-65	2	3	6	6	2	4	20
	66-70	..	4	..	4	4	4	4	2	10
	71-75	4	4	4	..	4	4
	76-80	1	4	4	2	5
	81-85	4	..	4	2
Totale	2	15	28	24	28	16	15	5	..	2	4	136
h) Coefficiente 118 (1).												
DEL MARITO	≤ 40	4	4
	41-45	2	..	2	4	5
	46-50	2	3	7	2	4	15
	51-55	..	2	9	3	3	4	18
	56-60	..	2	3	6	4	..	2	17
	61-65	..	4	..	3	4	5	13
	66-70	4	3	4
Totale	5	8	22	15	12	6	5	73
i) Coefficiente 119.												
DEL MARITO	≤ 40	..	2	..	4	3
	41-45	4	4	4	2	11
	46-50	..	3	7	5	2	2	19
	51-55	4	3	2	9	8	3	4	27
	56-60	2	5	6	5	4	19
	61-65	2	4	4	2	4	..	4	..	11
	66-70	4	2	3
	71-75	4	4	2
	76-80	4	4	..	4	3
Totale	2	12	17	23	22	14	4	2	4	4	..	98

(1) Sotto questo ed altri coefficienti per economia di spazio sono stati omissi i quinquenni nei quali non figurava nessuna cifra.

Segue Tav. II.

Classificazione dei pensionati coniugati, secondo la loro età e quella della moglie, in ordine al modo di liquidazione ed al coefficiente di riversibilità.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del marito.

ANNI DI ETÀ	DELLA MOGLIE											Totale
	≤ 30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	≥ 76	

j) Coefficiente 1₁₀.

DEL MARITO	41-45	1	4	2
	46-50	2	4	4	4	2	10
	51-55	1	3	3	2	4	10
	56-60	4	5	6	3	5	20
	61-65	..	4	..	3	3	1	8
	66-70	4	..	4	2
	71-75	1	4
	76-80
	81-85	4	4
	Totale	5	10	10	14	11	2	4	4	54

k) Coefficiente 2₂₁.

DEL MARITO	≤ 40	..	1	3	4
	41-45	4	4	2	3	7
	46-50	..	4	4	3	4	9
	51-55	4	..	4	4	3	9
	56-60	4	2	2	2	10
	61-65	2	2	4	4	6
	66-70	4	4
	71-75	4	4
	Totale	2	3	17	11	9	4	4	47

l) Coefficiente 4₁₂.

DEL MARITO	41-45	4	4
	46-50	..	2	4	2	8
	51-55	..	2	4	3	4	7
	56-60	3	3	4	4	2	3	13
	61-65	..	4	..	4	3	..	4	6
	66-70	4	2	2	5
	71-75	4	..	4	2
	Totale	3	8	10	8	8	6	4	4	43

Segue Tav. II.

Classificazione dei pensionati coniugati, secondo la loro età e quella della moglie, in ordine al modo di liquidazione ed al coefficiente di reversibilità.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del marito.

ANNI DI ETÀ	DELLA MOGLIE											Totale
	≤30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	≥76	
s) Coefficiente 1/20.												
DEL MARITO												
56-60	1	1
61-65	1	1
Totale	2	2

B) Sul minimo della paga di riforma.

Coefficiente 1/2.

DEL MARITO												
≤40	1	..	1	2
41-45	1	1	2
46-50	1	2	3	1	7
51-55	..	1	1	5	4	4	15
56-60	1	..	2	1	7	7	1	1	20
61-65	1	2	4	5	4	1	2	19
66-70	3	3	3	3	2	14
71-75	1	2	2	2	1	8
76-80	2	2	1	5
81-85	1	..	1	..	2
≥86	1	1
Totale	1	1	6	12	22	23	12	11	5	4	1	95

C) Sul massimo della pensione del marito.

Coefficiente 1/3.

DEL MARITO												
≤40	1	1
41-45	1	1
46-50	1	2	1	4
51-55	1	1	1	2	2	7
56-60	4	5	2	8	..	1	20
61-65	..	1	..	1	..	1	5	6	4	1	..	19
66-70	1	1	5	2	3	2	..	14
71-75	5	1	6
76-80	1	2	1	1	1	6
81-85	1	1	2	4
≥86	1	1
Totale	..	1	2	10	8	6	22	16	12	4	2	83

Segue Tav. II.

Classificazione dei pensionati coniugati, secondo la loro età e quella della moglie, in ordine al modo di liquidazione ed al coefficiente di reversibilità.

Modo di liquidazione. — D) Sullo stipendio del marito.

ANNI DI ETÀ	DELLA MOGLIE										Totale	
	≤ 30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75		≥ 76
a) Coefficiente 1/3.												
DEL MARITO	≤ 40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	≥ 76	≥ 86	Totale	
	2	2
	5	8	14	3	4	4
	..	2	3	9	17	12	5	33
	2	5	20	19	21	4	46
	1	..	3	4	18	27	28	15	5	2	4	71
	..	1	4	2	6	14	22	16	8	104
	1	..	2	..	4	10	16	30	33	21	7	85
	1	2	3	3	9	15	17	22	10	424
	1	..	3	4	7	9	9	8	82
	2	..	3	4	38
Totale	3	3	18	33	82	91	103	88	80	65	30	596
b) Coefficiente compreso fra 1/3 ed 1/6 (1).												
	61-65	66-70	Totale									
	1	1	..	1	1
	1	1	..	1	2
Totale	1	1	..	1	3
c) Coefficiente 1/6.												
DEL MARITO	≤ 40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	≥ 86	Totale
	4	4
	4	..	4	2
	7	4	4	12
	1	3	5	12	8	16	6	4	2	55
	..	4	7	8	34	31	33	15	5	2	2	141
	2	2	3	23	29	56	67	49	20	4	..	252
	5	..	7	8	32	51	52	63	54	12	4	288
	..	2	5	10	15	38	48	73	56	46	10	303
	..	2	3	4	5	16	34	38	45	41	17	205
	2	1	4	6	10	11	16	12	25	87
	1	..	1	..	1	2	1	5	2	4	9	26
Totale	9	13	34	73	133	217	251	255	201	118	68	1372
E) Pensione di carattere.												
DEL MARITO	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	≥ 86	Totale			
	4	4	4	3
	1	2	2	3	5
	1	1	2	..	2	7
	..	1	4	4	3	3	..	1	..	14
	1	..	2	5	2	2	..	12
	1	1	2	2	3	3	..	12
	1	2	3
	4	1	4	3
Totale	..	1	1	1	6	9	9	13	11	7	1	59

(1) Vedi la nota (3) alla Tavola I.

Tavola II bis.

Classificazione dei pensionati coniugati, secondo la loro età ed il coefficiente

ANNI DI ETÀ	DELLA																					
	<=30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<= 40	256	41	52	44	72	40	54	47	59	30	33	16	16	3	7	6	5	2	2	2	4	3
41	32	45	46	25	22	20	21	41	45	16	16	17	9	4	3	5	2	2	3	4
42	59	45	20	13	34	21	41	12	42	17	16	13	14	42	7	7	9	8	8	1	1	..
43	54	40	12	21	21	18	9	22	22	20	23	12	13	14	9	7	4	9	8	6	2	..
44	51	46	18	16	30	23	19	22	28	25	23	26	18	12	20	40	10	10	8	1	1	..
45	44	42	19	47	24	28	32	34	37	21	42	22	36	21	25	18	18	12	6	4	5	3
46	51	44	24	17	35	24	43	43	36	21	37	26	32	21	28	19	24	13	10	2	8	2
47	38	42	21	17	25	28	25	41	39	41	41	31	44	26	21	21	16	21	20	7	7	4
48	47	9	47	21	28	27	28	33	41	20	49	25	34	33	29	25	28	13	24	15	15	9
49	31	15	49	19	25	20	31	36	30	44	46	31	50	21	31	31	22	21	24	22	18	8
50	32	8	12	48	16	14	25	33	24	23	53	31	42	23	29	33	35	25	23	20	29	16
51	30	9	16	44	18	20	30	27	22	24	51	38	34	32	40	28	35	26	30	25	16	30
52	20	6	5	7	9	18	43	20	26	20	24	24	40	31	28	27	40	28	25	22	30	22
53	29	7	41	8	19	8	15	18	23	15	24	14	31	32	29	25	27	28	30	17	24	26
54	43	11	3	11	13	11	20	9	19	15	23	16	22	24	26	36	40	38	29	34	31	31
55	44	2	5	11	15	6	9	8	14	17	23	15	33	16	31	33	34	19	23	25	32	26
56	45	2	5	40	8	9	12	8	48	43	48	17	22	30	32	28	46	26	28	30	27	26
57	42	4	3	6	6	41	6	11	9	14	24	18	36	21	24	31	38	30	27	29	33	31
58	40	4	7	7	8	6	14	45	48	10	30	11	24	16	19	22	43	24	46	25	47	30
59	5	1	4	6	3	3	7	41	44	16	21	13	21	19	22	31	41	31	37	32	34	34
60	5	2	..	5	5	5	7	5	12	8	17	12	19	11	19	25	33	22	28	62	29	29
61	6	4	3	2	41	4	12	5	9	7	41	9	17	10	49	11	29	36	25	32	28	36
62	9	4	5	3	6	4	5	7	5	8	15	9	14	11	21	16	19	28	38	35	38	38
63	6	..	5	9	5	15	5	15	19	11	21	26	21	23	26	48	37
64	4	2	2	4	3	5	3	7	2	2	13	12	17	12	16	21	33	17	17	34	33	34
65	5	1	4	4	1	..	4	4	7	8	9	11	15	13	15	23	29	17	15	24
66	3	3	3	2	3	3	5	7	2	9	11	8	5	7	8	13	17	32	21
67	6	..	4	..	2	4	1	2	3	2	5	3	6	2	4	10	8	13	12	20	15	15
68	3	2	1	4	3	8	3	9	7	7	8	9	14	6	11	22	13
69	2	1	4	..	2	4	1	3	2	2	4	6	9	5	6	5	9	10	9	7	14	14
70	2	4	..	2	4	2	5	4	3	2	5	9	7	10	10	9	14	14
71	2	3	4	3	3	..	2	5	4	2	12	7	7	5	40	6
72	4	1	1	..	3	1	1	1	1	1	4	4	3	3	6	4	4	4	2	4	4	4
73	4	1	4	1	4	2	2	3	6	4	4	4	2	4	5	9
74	4	4	1	4	1	1	1	5	4	4	4	4	4	5	6
75	4	1	..	1	1	2	1	4	3	3	3	3	2	12	5
76	4	2	4	4	3	4	..	4	2	2	3	3	1	3	2	6	4
77	4	..	4	4	1	3	..	4	4	1	2	4	1	1	7	9	2
78	4	..	4	1	1	1	3	4	..	3	1	..	1	4	3	2
79	4	..	4	4	4	1	..	4	2	..	3	2	5	..
80	4	3	2	1	2	3	3	1	..	1	4
81	1	4	..	4	4	2	4	1	4
82	4	2	2	2	..	2	4	..	2
83	4	2	..	4	..	4	..
84
85	4
>= 86	4	4	..	1	4	4	..
Totale	919	219	308	324	479	390	465	509	554	486	749	500	718	534	606	604	733	604	630	582	777	628

e quella della moglie, qualunque sia il modo di liquidazione di reversibilità.

MOGLIE																									Totale	
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	≥76		
1	1	4	..	1	781	
..	..	1	277	
4	4	1	1	1	..	1	299	
4	4	1	1	1	..	1	322	
3	4	1	1	1	..	1	322	
3	4	1	1	1	..	1	397	
..	494	
5	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	544	
2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	563	
11	5	7	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	605	
9	7	6	1	..	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	628	
7	9	7	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	611	
28	13	4	11	4	3	4	2	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	676	
16	20	6	6	6	5	4	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	594	
25	27	16	18	14	9	6	6	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	599	
28	26	28	26	21	11	9	4	2	3	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	663	
43	28	23	29	20	13	8	6	9	9	3	1	1	4	..	1	622	
33	24	34	23	34	25	17	7	9	9	4	4	4	3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	677	
41	39	28	29	32	30	25	11	12	13	12	4	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	715	
44	28	42	36	36	21	34	38	26	11	7	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	765	
43	41	38	21	39	36	44	36	20	13	9	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	784	
32	46	46	30	51	41	36	26	37	24	24	12	8	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	793	
28	27	38	22	43	38	37	37	29	31	20	18	14	13	4	4	6	7	5	5	2	4	4	4	4	751	
63	24	25	38	48	41	30	32	41	29	38	27	16	11	3	3	4	5	5	2	2	2	2	2	2	822	
40	43	33	31	45	40	30	35	48	39	40	38	26	12	10	9	10	9	3	2	2	3	3	3	3	859	
45	22	47	27	26	32	39	23	48	29	35	26	43	14	10	10	9	8	8	9	2	3	3	3	3	812	
34	24	38	36	24	45	25	29	39	31	41	22	25	26	14	23	6	7	6	5	5	5	5	5	5	696	
31	26	22	32	30	16	36	23	30	34	47	30	27	14	30	12	14	5	7	3	4	4	4	3	3	644	
24	21	25	22	25	24	22	22	40	30	30	29	21	23	29	33	19	18	14	4	9	2	4	4	4	632	
25	16	25	13	25	24	32	20	57	37	36	24	22	16	20	22	31	16	18	6	6	10	6	3	2	620	
17	10	22	15	28	30	27	26	23	25	44	24	22	24	23	14	19	20	14	4	7	7	7	4	4	568	
10	13	18	15	17	24	24	19	31	25	39	36	23	22	22	25	25	14	17	11	12	8	5	4	4	571	
12	10	17	9	21	15	25	24	29	22	28	19	21	25	17	25	17	18	15	20	9	6	4	9	2	478	
11	7	13	10	17	16	18	20	25	17	37	15	12	19	18	24	21	18	17	17	17	19	4	4	8	474	
17	14	12	16	15	9	20	11	30	17	24	21	24	23	16	16	16	18	17	8	21	21	10	11	14	474	
8	4	6	11	9	13	21	13	18	14	34	12	19	13	23	22	19	16	15	13	11	12	16	6	15	409	
8	3	10	7	10	10	11	13	17	11	23	14	20	24	21	16	14	13	17	10	16	14	5	10	23	381	
8	7	6	11	6	10	12	4	14	11	19	6	15	14	16	15	11	7	10	12	13	10	14	4	29	315	
7	5	3	4	4	9	8	5	14	7	13	10	15	11	9	13	6	13	8	14	14	11	12	10	31	283	
4	4	3	4	2	6	6	11	6	10	12	5	5	10	11	9	11	11	7	12	16	4	5	7	25	224	
4	4	3	3	2	6	4	3	2	7	4	6	3	8	6	8	10	11	3	4	10	12	8	5	23	172	
3	2	3	3	4	5	6	4	10	4	9	8	7	8	5	10	6	3	10	10	6	7	5	6	25	486	
2	2	2	4	4	3	2	4	7	2	7	4	7	4	4	4	4	6	6	3	3	4	3	9	29	426	
2	2	..	1	1	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	408
4	4	1	1	1	..	2	..	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	64	54
4	4	1	1	2	..	1	..	1	..	1	..	3	..	3	..	3	..	1	..	2	..	2	3	2	12	49
4	2	2	..	1	1	1	1	2	4	2	1	2	2	2	..	2	5	7	5	4	3	3	3	29	90	
794	612	677	579	687	628	638	505	682	532	683	447	432	368	367	332	314	250	282	179	215	154	125	144	357	23	271

Segue Tavola III.

Classificazione nell'ordine di nascita dei figli di pensionati della pensione che percepirebbero alla morte

A bis) Ordinarmento dei figli per rispetto alla data della

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente	FIGLI								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sulla pensione del padre.....	4	1842	1436	942	534	258	92	26	6	4
	2 $\frac{1}{3}$	33	28	17	7	4	1	1	1	1
	1 $\frac{1}{2}$	406	267	179	91	55	23	7	3	3
	1 $\frac{1}{4}$	2437	1641	1005	563	292	134	52	16	3
Sul minimo della paga di riforma del padre.....	1 $\frac{1}{4}$	208	116	57	32	15	3	2
	1 $\frac{1}{2}$	40	13	18	15	5	3
	Sullo stipendio del padre.....	1 $\frac{1}{6}$	78	27	17	11	6	3	4	4
	Pensione di carattere.....	—	8	1	4
Totale...		5022	3529	2236	1253	632	239	89	27	8

(2) **B) Ordinarmento dei figli per rispetto alla data**

Sulla pensione effettiva del padre.	1 $\frac{1}{2}$	69
	1 $\frac{1}{3}$	141
	1 $\frac{1}{4}$	62	80
	1 $\frac{1}{6}$	291	336	211	53
	2 $\frac{1}{15}$	29	40	40	49	49
	1 $\frac{1}{8}$	26	24	23	37
	1 $\frac{1}{9}$	36	35	41	19	18	24
	1 $\frac{1}{10}$	8	17	21	15	15
	2 $\frac{1}{21}$	6	5	8	9	10	8	6
	1 $\frac{1}{12}$	18	20	21	17	10	12	2	5	..
	2 $\frac{1}{27}$..	1	1	1	..	1	1	..	1
	1 $\frac{1}{14}$	1	3	3	3	4	2	4
	1 $\frac{1}{15}$	4	7	5	5	4	4	2	4	..
	1 $\frac{1}{16}$..	1	2	2	2	1	2	1	..
1 $\frac{1}{18}$	2	1	2	3	2	3	..	4	..	
1 $\frac{1}{20}$	1	
1 $\frac{1}{24}$..	1	1	1	..	1	1	
1 $\frac{1}{3}$	7	
1 $\frac{1}{6}$	1	2	
Sul massimo della pensione del padre.....	1 $\frac{1}{9}$..	3	
	1 $\frac{1}{12}$	4	1	
	1 $\frac{1}{15}$	
	1 $\frac{1}{24}$	1	1	..	1	
	1 $\frac{1}{27}$	1	1	1	1	
	(5)	
Sullo stipendio del padre.....	1 $\frac{1}{6}$	31	
	1 $\frac{1}{12}$	24	49	
	1 $\frac{1}{18}$	15	30	37	
	1 $\frac{1}{24}$	7	13	22	23	
	1 $\frac{1}{30}$	2	8	13	16	13	
	1 $\frac{1}{36}$	3	4	6	3	7	4	
	1 $\frac{1}{42}$..	1	1	3	1	2	3	..	
Quota fissa di car. ⁿⁱ 15 alla settim. » 8 » » L. 7.77 al me.e....	1 $\frac{1}{48}$	4	2	..	4	4	4	5	..	
	—	4	1	
	—	19	8	3	
Totale...		812	694	462	257	436	62	23	15	4

C) Ordinarmento dei figli per rispetto alla data della nascita

Totale...	5.834	4.223	2.698	1.510	768	321	114	42	4
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	-----------	----------

(1) Vedi le note alla Tavola III A).

(2) I coefficienti di reversibilità sono riferiti al numero delle teste che percepiscono la pensione (2) alla tavola I.

(3) La distribuzione A) (Tav. III) data per i figli che liquidano con diritto di accrescimento, non quote virili, ed è stata tralasciata per questo gruppo di figli.

(4) Sono compresi i figli dei coniugati pontifici i quali entrano in pensione anche se la madre è ancora in vita.

(5) In questa linea sono comprese le pensioni che si liquidano colla legge sarda 12 maggio 1888.

$$\frac{1}{n} \left\{ \frac{4}{5} \left(1 - \frac{t}{s} \right) + \frac{1}{8} \frac{t}{s} \right\} \left\{ 1 + (a-15) 0,03 \right\}; n, \text{ numero dei figli; } s, \text{ media degli stipendi degli ultimi 5 anni}$$

coniugati, per rispetto al coefficiente di reversibilita del padre, quando fosse premorta la madre.

nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento (1).

			FIGLIE												
40	41	Totale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale	
1	2	5140	1801	1362	921	518	234	78	26	5	3	1	..	4.949	
..	..	90	34	20	40	6	6	2	2	80	
..	..	1034	335	262	153	106	54	22	7	3	2	1	..	915	
2	4	6146	2421	1590	949	570	305	147	63	19	8	4	1	6.077	
..	..	433	227	129	68	38	18	8	3	491	
..	..	64	55	33	48	12	8	5	2	433	
..	..	144	44	32	44	11	2	2	405	
..	..	10	2	3	2	7	
3	3	43061	4919	3431	2135	1261	627	264	103	27	43	6	1	12.787	

della nascita (3). — Liquidazione in quote virili (4).

..	..	69	106	106
..	..	141	235	255
..	..	142	92	74	166
..	..	891	488	443	241	83	1.235
..	..	207	69	58	58	49	49	283
..	..	110	30	32	33	49	114
..	..	173	35	36	30	28	20	23	181
..	..	76	21	42	8	14	44	69
..	..	52	45	16	43	42	41	43	45	95
..	..	105	20	18	17	21	40	8	5	101
..	..	5	1	1	1	1	4
..	..	14	3	1	1	4	3	2	44
4	..	30	5	2	4	4	5	1	..	1	2	1	..	25
..	..	10	2	1	1	1	..	1	6
..	..	14	2	3	2	1	2	1	1	1	1	13
..	..	1	1	1	1	1	1	..	1	1	1	1	..	9
..	..	5	1	1	1	3
..	..	7	17	17
..	..	3	6	5	11
..	..	3	6	3	6	45
..	..	5	2	5	6	6	19
..	1	1	1	1	1	5
..	..	3	1	1	..	1	1	..	1	5
..	..	4	1	1	..	1	1	..	1	5
..	1	1
..	..	31	234	234
..	..	73	167	142	309
..	..	82	98	83	76	257
..	..	65	54	48	39	38	179
..	..	52	32	26	21	18	21	118
..	..	27	14	13	11	14	10	13	75
..	..	11	4	3	3	1	3	2	1	47
..	..	48	6	5	7	6	3	6	3	2	38
..	..	5
..	..	30	7	6	3	2	1	19
..	..	1	1	1
1	..	2465	1797	1039	582	324	467	71	28	9	5	2	..	4.024

— Liquidazione con diritto di accrescimento od in quote virili.

4	3	45326	6716	4470	2717	4385	794	335	431	36	48	8	1	16.811
---	---	-------	------	------	------	------	-----	-----	-----	----	----	---	---	--------

alla morte del genitore, e sono ricavati rispettivamente da quelli di gruppo 1t2, 1t3, 2t3 (Vedi aveva importanza per la valutazione degli oneri della Cassa-pensioni per i figli che liquidano in non premuore al padre.

La formola del coefficiente risultante per la liquidazione della pensione ai figli è:

tre anni; t , eccesso di s su L. 2000, (per $s \leq L. 2000, t = 0$); a , anni di servizio ($a \geq 15$).

Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento (1).

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione del padre.

Coefficiente 4.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI			Totale	DELLE FIGLIE			Totale
	4-5	6-10	11-15		4-5	6-10	11-15	

a) Figli di coniugati con 1 figlio.

DEI PADRI	< 30	4	4
	31-35	7	7	5	5
	36-40	32	49	5	56	33	9	6	48
	41-45	33	34	32	99	36	28	27	91
	46-50	36	42	42	120	41	39	53	133
	51-55	18	29	32	79	16	44	47	77
	56-60	3	9	21	33	4	15	18	37
	61-65	..	6	15	21	2	5	11	18
	66-70	6	6	1	..	5	6
	71-75	4	..	4	5	2	2
	> 76	4	4
	Totale	131	139	157	427	140	110	168	418

b) Figli di coniugati con 2 figli.

DEI PADRI	< 30	..	4	..	4	4	4
	31-35	8	2	..	10	8	2	..	10
	36-40	78	55	9	142	81	42	5	128
	41-45	98	101	61	260	105	99	66	270
	46-50	87	113	126	326	104	107	93	304
	51-55	38	45	42	125	27	38	48	113
	56-60	13	17	33	63	11	11	29	51
	61-65	4	8	16	25	9	12	2	23
	66-70	4	4	4	9	4	4	3	5
	71-75	..	4	3	4
Totale	324	347	294	965	347	312	246	905	

(1) Vedi le note alla tavola III-A).

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione: - A) Sulla pensione del padre.

Coefficiente 1.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI			Totale	DELLE FIGLIE			Totale
	1-5	6-10	11-15		1-5	6-10	11-15	

c) Figli di coniugati con 3 figli.

DEI PADRI	≤ 30	1	1	..	1	1	2
	31-35	6	5	..	11	6	4	..	10
	36-40	93	58	13	164	68	66	17	151
	41-45	128	144	108	377	112	133	114	409
	46-50	151	165	135	471	123	176	130	429
	51-55	37	52	42	131	25	54	45	124
	56-60	14	17	13	44	9	13	21	43
	61-65	3	10	13	26	9	5	8	22
	66-70	4	2	2	8	1	3	3	7
	71-75	2	1	3
Totale		437	450	346	1233	383	477	310	1200

d) Figli di coniugati con 4 figli.

DEI PADRI	31-35	3	3	1	7	5	2	2	9
	36-40	66	60	23	149	68	59	16	143
	41-45	117	132	96	375	137	156	112	405
	46-50	139	119	141	429	127	135	133	395
	51-55	38	38	31	107	41	48	44	133
	56-60	9	9	8	26	14	12	8	34
	61-65	2	3	1	6	3	4	3	10
	66-70	1	3	2	6	1	3	2	6
Totale		405	397	303	1105	396	419	320	1135

e) Figli di coniugati con 5 figli.

DEI PADRI	36-40	23	25	7	55	18	21	11	50
	41-45	112	120	86	318	101	113	78	292
	46-50	115	137	112	364	117	117	112	346
	51-55	35	29	26	90	16	19	25	60
	56-60	4	6	6	16	6	7	6	19
Totale		289	317	237	843	258	277	232	767

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione del padre.

Coefficiente 1.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI			Totale	DELLE FIGLIE			Totale
	1-5	6-10	11-15		1-5	6-10	11-15	

f) Figli di coniugati con 6 figli.

DEI PADRI	< = 30				Totale				Totale
		1-5	6-10	11-15		1-5	6-10	11-15	
	< 30	..	2	..	2	4	1	2	4
	36-40	6	13	6	25	17	9	3	29
	41-45	35	46	39	120	35	50	47	132
	46-50	46	51	48	145	44	43	38	125
	51-55	16	18	16	50	12	16	18	46
	56-60	3	2	1	6	2	2	2	6
	61-65	3	3	5	11	4	3	..	7
Totale		109	135	115	359	115	124	110	349

g) Figli di coniugati con 7 figli.

DEI PADRI	36-40				Totale				Totale
		1-5	6-10	11-15		1-5	6-10	11-15	
	36-40	6	4	3	13	3	3	2	8
	41-45	20	18	17	55	18	20	19	57
	46-50	26	25	28	79	16	21	17	54
	51-55	4	7	5	16	2	3	..	5
Totale		56	54	53	163	39	47	38	124

h) Figli di coniugati con 8 figli.

DEI PADRI	36-40				Totale				Totale
		1-5	6-10	11-15		1-5	6-10	11-15	
	36-40	2	1	1	4	1	2	1	4
	41-45	..	2	..	2	2	3	1	6
	46-50	2	6	8	16	4	8	4	16
	56-60	2	1	1	4	..	2	2	4
Totale		6	10	10	26	7	15	8	30

i) Figli di coniugati con 9 figli.

DEI PADRI	41-45				Totale				Totale
		1-5	6-10	11-15		1-5	6-10	11-15	
	41-45	2	1	1	4	1	2	2	5
	46-50	..	4	1	5	3	..	1	4
Totale		2	5	2	9	4	2	3	9

j) Figli di coniugati con 11 figli.

DEI PADRI	46-50				Totale				Totale
		1-5	6-10	11-15		1-5	6-10	11-15	
	46-50	4	2	4	10	2	5	5	12
Totale		4	2	4	10	2	5	5	12

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione del padre.

Coefficiente 2/3.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	4-5	6-10	11-15	16-21		4-5	6-10	11-15	16-21	

a) Figli di coniugati con 1 figlio.

DEI PADRI	46-50	1	..	1
	51-55	..	1	1	..	1	..	2
	56-60	2	1	3	1	1	..	1
	61-65	1	1	2	1
	66-70	1	1
	71-75	1	1	2
	76-80	1	1
	Totale	..	1	3	5	9	1	2	1	6

b) Figli di coniugati con 2 figli.

DEI PADRI	51-55	1	1	4	2	8	2	2
	56-60	1	5	6	1	3	4
	61-65	..	1	2	4	7	..	1	2	2	5
	66-70	1	1	2	1	3	4
	71-75	..	2	2
	76-80	1	1	1	..	1
	Totale	2	1	7	13	26	..	1	5	10	16

c) Figli di coniugati con 3 figli.

DEI PADRI	51-55	4	..	3	..	7	1	2	1	1	5
	56-60	..	2	6	4	12	2	4	6
	61-65	1	1	1	1	2
	66-70	..	2	2	1	1	4	1	7
Totale	4	4	9	5	22	2	3	8	7	20	

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquido con diritto d'accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione del padre.
Coefficiente 2/3.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DEI LE FIGLIE				Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21	

d) Figli di coniugati con 4 figli.

DEI PADRI	56-60	..	4	5	4	7	4	2	4	4	5
	61-65	4	3	4	2	2	4
	71-75	..	2	1	..	3	4	..	4
Totale		..	3	7	4	4	4	2	4	3	40

e) Figli di coniugati con 5 figli.

DEI PADRI	56-60	..	1	4	4	3	4	..	4	..	2
	61-65	..	4	2	3	6	..	4	..	3	4
	66-70	4	..	4	4	2	4	..	4
Totale		..	2	4	4	40	2	3	2	3	40

f) Figli di coniugati con 7 figli.

DEI PADRI	41-45	1	4	2	3	4	..	6
	46-50	..	4	4	..	2	3	4	4	..	5
Totale		..	4	4	4	3	5	4	2	..	44

g) Figli di coniugati con 9 figli.

DEI PADRI	56-60	2	2	2	..	6	..	4	..	2	3
-----------	-------	---	---	---	----	---	----	---	----	---	---

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione del padre.

Coefficiente 1/2.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21	

a) Figli di coniugati con 1 figlio.

DEI PADRI	< 40	1	1	2
	41-45	..	1	..	1	2	1	1	2
	46-50	1	..	1	8	10	5	1	6
	51-55	2	1	3	8	14	3	3	3	11	20
	56-60	1	1	7	16	25	1	4	8	12	25
	61-65	..	3	5	18	26	1	..	6	18	25
	66-70	2	16	18	1	..	1	12	14
	71-75	1	6	7	4	6	10
	76-80	2	2
	81-85	3	3	1	1
Totale	4	6	19	78	107	7	7	28	63	105	

b) Figli di coniugati con 2 figli.

DEI PADRI	< 40	1	1	2	1	1	2
	41-45	1	1	2	2	1	3	..	6
	46-50	1	1	5	2	9	1	2	3	3	9
	51-55	5	8	12	20	45	2	8	17	22	49
	56-60	4	4	14	39	61	5	5	19	22	51
	61-65	..	2	11	31	44	1	4	11	24	40
	66-70	1	..	7	24	32	6	22	28
	71-75	5	5	..	1	1	5	7
	76-80	2	2
	Totale	13	17	49	123	202	12	21	60	99	192

c) Figli di coniugati con 3 figli.

DEI PADRI	< 40	1	..	1	..	2	1	1
	41-45	..	9	3	..	12
	46-50	6	20	1	3	30	3	3	2	4	9
	51-55	3	5	20	23	51	6	11	16	24	57
	56-60	5	7	17	26	55	3	8	13	29	53
	61-65	5	3	9	22	39	2	5	12	14	33
	66-70	1	1	7	13	22	..	2	8	10	20
	71-75	3	7	10	3	5	8
	76-80	2	2	..	1	1
	Totale	21	45	61	96	223	15	30	54	83	182

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione del padre.

Coefficiente 4/2.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21	

d) Figli di coniugati con 4 figli.

DEI PADRI	≤ 40	1	4	..	1	2	..	3
	41-45	1	2	2	..	5	1	4	1	1	7
	46-50	6	8	5	2	21	8	5	3	7	23
	51-55	9	16	25	25	75	5	9	12	15	41
	56-60	3	16	16	26	61	2	5	20	16	43
	61-65	2	9	8	8	27	2	3	10	6	21
	66-70	..	1	2	7	10	..	1	3	6	10
	71-75	..	1	1	1	3	1	4
Totale		21	53	59	70	203	19	28	51	51	119

e) Figli di coniugati con 5 figli.

DEI PADRI	41-45	..	1	2	2	5
	46-50	3	8	5	6	22	6	11	7	4	28
	51-55	4	9	13	25	51	6	10	14	14	44
	56-60	4	11	10	20	45	4	9	23	24	60
	61-65	3	10	6	11	30	3	4	6	2	15
	66-70	2	3	1	2	8	2	1	4	5	12
Totale		16	42	37	66	161	21	35	54	49	159

f) Figli di coniugati con 6 figli.

DEI PADRI	46-50	5	6	5	7	23	3	4	7	5	19
	51-55	6	3	6	8	23	3	9	10	9	31
	56-60	11	6	6	1	24	2	9	7	6	24
	61-65	3	5	3	6	17	1	2	4	6	13
	66-70	1	2	1	..	4	..	2	4	2	8
Totale		25	22	21	22	91	9	26	32	28	95

Segue Tav. IV.
Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione del padre.

Coefficiente 1/2.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21	

g) Figli di coniugati con 7 figli.

DEI PADRI	46-50	1	3	1	1	6	2	2	2	2	8
	51-55	2	..	3	1	6	4	6	2	3	15
	56-60	3	1	..	2	6	1	2	2	3	8
	61-65	..	1	1	1	3	1	1	1	1	4
Totale		6	5	5	5	21	8	11	7	9	35

h) Figli di coniugati con 8 figli.

DEI PADRI	61-65	2	1	1	..	4	..	2	..	2	4
-----------	-------	---	---	---	----	---	----	---	----	---	---

i) Figli di coniugati con 9 figli.

DEI PADRI	46-50	1	1	3	1	6	1	1	..	1	3
	51-55	1	2	3	3	9	3	2	2	2	9
	56-60	1	1	2	2	1	3	1	7
Totale		3	4	6	4	17	6	4	5	4	19

j) Figli di coniugati con 10 figli.

DEI PADRI	66-70	..	1	2	2	5	..	1	1	3	5
-----------	-------	----	---	---	---	---	----	---	---	---	---

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquido con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione del padre.

Coefficiente 1/3.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21	

a) Figli di coniugati con 4 figlio.

DEI PADRI	< 40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	> 86	Totale
		5	4	13	41	4	4	1	
	..	3	7	25	19	12	7	7	40
	1	2	4	39	31	32	20	6	4	6	..	63
	2	3	11	65	127	159	105	53	14	6	..	118
	8	2	47	140	178	207	133	66	4	1	..	556
	2	4	8	14	3	2	..	2	807
	4	2	9	46	19	11	4	2	
	..	1	11	26	29	38	23	11	6	..	2	
	4	4	24	66	127	160	89	62	24	2	1	
	5	4	52	122	178	211	116	77	31	3		
	5	4	52	122	178	211	116	77	31	3	4	
	6	6	
	
Totale	47	81	152	540	820	40	63	118	556	807		

b) Figli di coniugati con 2 figli.

DEI PADRI	< 40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	Totale
		9	15	49	28	21	9	6	1	..	
	5	9	39	48	43	30	6	5	126
	2	6	28	77	85	85	31	11	6	4	176
	1	5	25	93	175	189	96	35	11	4	352
	17	35	141	246	324	313	142	52	11	4	638
	7	27	36	25	12	12	4	1	2	..	1272
	5	4	27	55	45	25	12	2	1	..	
	3	6	36	64	94	79	30	14	6	..	
	2	4	26	102	171	193	102	33	4	4	
	17	41	125	246	322	309	148	50	13	1	
	
	
Totale	138	185	334	625	1282	126	176	352	638	1272	

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquido con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione del padre.

Coefficiente 1/3.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21	

c) Figli di coniugati con 3 figli.

DEI PADRI	≤ 40	5	6	2	4	44	3	5	2	..	40
	41-45	20	11	9	9	49	15	9	5	..	29
	46-50	38	35	43	51	167	31	31	34	37	133
	51-55	33	70	80	98	281	40	37	78	99	274
	56-60	26	66	89	121	302	29	51	92	144	316
	61-65	9	32	77	143	261	14	44	86	129	273
	66-70	7	14	37	67	125	2	15	34	67	118
	71-75	2	4	11	18	35	..	2	5	24	31
	76-80	..	4	6	12	22	2	3	4	11	20
	81-85	1	1	1	1	2
	Totale	110	242	354	521	1257	136	217	341	512	1206

d) Figli di coniugati con 4 figli.

DEI PADRI	≤ 40	10	5	5	4	21	5	2	3	4	41
	41-45	12	14	8	7	41	13	11	11	4	39
	46-50	43	49	55	47	194	38	38	52	46	194
	51-55	40	67	90	79	276	46	70	65	87	268
	56-60	33	58	94	111	293	24	55	81	107	267
	61-65	14	21	54	65	154	15	33	45	77	170
	66-70	9	16	17	28	70	5	15	31	43	94
	71-75	..	1	6	9	16	..	4	6	10	20
	76-80	1	2	..	3	6	..	4	..	6	10
Totale	162	233	326	350	1071	146	252	294	381	1073	

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione del padre.

Coefficiente 1/3.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21	

e) Figli di coniugati con 5 figli.

DEI PADRI	< 40	2	8	5	3	18	9	2	4	..	12
	41-45	15	12	15	3	45	13	11	13	3	40
	46-50	30	44	23	30	129	33	38	32	23	126
	51-55	36	54	32	58	200	35	46	61	58	200
	56-60	23	57	36	76	212	27	47	71	78	223
	61-65	17	20	38	52	127	16	27	49	41	133
	66-70	4	11	17	17	49	5	8	20	18	51
	71-75	1	1	2	3	7	..	1	3	4	8
Totale	128	207	210	242	787	138	180	250	225	793	

f) Figli di coniugati con 6 figli.

DEI PADRI	< 40	3	3	2	..	8	5	5	4	2	16
	41-45	9	6	12	4	28	5	13	6	8	32
	46-50	9	19	23	26	77	14	18	17	12	61
	51-55	34	51	32	40	177	26	38	46	43	153
	56-60	17	32	38	36	123	22	24	35	36	117
	61-65	11	17	19	29	76	10	20	24	20	74
	66-70	1	6	5	12	24	5	4	9	6	24
	71-75	1	2	2	..	5	1	..	4
Totale	85	136	153	144	518	87	122	142	127	478	

g) Figli di coniugati con 7 figli.

DEI PADRI	< 40	1	1	1	..	3	2	1	1	..	4
	41-45	4	6	6	3	19	4	3	..	2	9
	46-50	8	17	16	17	58	10	13	14	17	54
	51-55	11	13	22	19	65	12	22	12	22	68
	56-60	11	17	14	23	65	19	20	23	39	103
	61-65	7	11	5	9	32	6	13	12	14	45
	66-70	..	1	4	4	9	2	5	4	1	12
	71-75	1	1	2	..	1	2	2	5
81-85	1	1	..	1	3	1	1	2	..	4	
Totale	43	67	69	77	256	56	79	72	97	304	

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione del padre.

Coefficiente 1/3.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21	

E) Figli di coniugati con 8 figli.

DEI PADRI	44-45	1	1	1	2	5	..	1	..	2	3
	46-50	7	5	9	5	26	1	4	2	7	14
	51-55	5	8	5	5	23	4	5	9	7	25
	56-60	2	9	9	7	27	7	5	9	8	29
	61-65	2	5	5	7	19	3	5	2	3	13
	66-70	2	3	5	..	2	1	..	3
Totale	17	28	31	29	105	15	22	23	27	87	

i) Figli di coniugati con 9 figli.

DEI PADRI	46-50	..	1	2	1	4	2	..	2	1	5
	51-55	1	2	2	3	8	3	1	2	4	10
	61-65	1	3	4	4	12	3	1	1	1	6
Totale	2	6	8	8	24	8	2	5	6	21	

j) Figli di coniugati con 10 figli.

DEI PADRI	46-50	1	2	..	1	4	1	1	2	2	6
	51-55	2	1	3	1	2	3	1	7
	56-60	1	2	5	2	10	2	3	1	4	10
Totale	4	5	5	3	17	4	6	6	7	23	

k) Figli di coniugati con 11 figli.

DEI PADRI	44-45	..	2	2	1	5	2	2	2	..	6
	46-50	1	1	2	..	4	1	3	3	..	7
Totale	1	3	4	1	9	3	5	5	..	13	

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione del padre.

Coefficiente 1/4

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	4-5	6-10	11-15	16-21		4-5	6-10	11-15	16-21	

a) Figli di coniugati con 1 figlio.

DEI PADRI	44-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	> 86	Totale	4-5	6-10	11-15	16-21	Totale
		..	1	1	1
	1	1	3	3	8	..	2	2	8	..	2	2	..	4
	..	1	2	6	9	..	2	4	4	..	10	..	2	4	4	10
	..	1	3	14	18	..	1	6	20	..	27	..	1	6	20	27
	1	2	5	16	24	..	2	3	17	..	22	..	2	3	17	22
	5	9	14	2	2	1	12	..	17	2	2	1	12	17
	1	8	9	1	15	..	16	1	15	16
	2	2	3	..	3	3	3
	3	3	2	..	2	2	2
	1	1
Totale	2	5	19	62	88	3	9	17	73	102						

b) Figli di coniugati con 2 figli.

DEI PADRI	44-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	Totale	4-5	6-10	11-15	16-21	Totale
		1	1	3	..	5	..	1	1	3	5	..	1	1	3
	7	3	10	1	1	1	4	4	1	1	1	4	4
	1	2	9	14	3	2	6	9	20	20	3	2	6	9	20
	..	1	6	22	20	..	1	11	25	37	..	1	11	25	37
	..	3	11	16	30	2	4	6	18	30	2	4	6	18	30
	..	1	6	9	16	5	13	18	5	13	18
	2	5	7	..	1	4	8	13	..	1	4	8	13
	1	..	1	1	..	4	1	..	4
Totale	2	8	38	64	112	6	10	35	77	128					

c) Figli di coniugati con 3 figli.

DEI PADRI	44-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	Totale	4-5	6-10	11-15	16-21	Totale
		..	2	1	1	4	1	2	1	1	5	1	2	1	1
	3	4	5	3	15	1	7	3	7	18	1	7	3	7	18
	..	1	3	5	9	1	3	4	4	12	1	3	4	4	12
	..	1	2	16	19	8	9	17	8	9	17
	..	1	6	12	19	4	16	20	4	16	20
	4	4	2	6	8	2	6	8
	2	3	5	2	2	4	2	2	4
	1	1	2	2	2	2
	1	2	3	1	2	3
Totale	3	9	19	45	76	3	12	25	49	89					

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione del padre.

Coefficiente 1/4.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21	

d) Figli di coniugati con 4 figli.

DEI PADRI	< 40	1	1	..	1	3	1	..	1
	41-45	..	1	2	..	3	1	1	..	3	5
	46-50	3	4	5	5	17	2	4	3	2	11
	51-55	..	2	3	2	7	3	3	1	2	9
	56-60	13	10	23	2	6	6	7	21
	61-65	..	1	3	5	9	1	3	6	9	19
	66-70	1	1	..	1	2	..	3
	71-75	..	2	2	2	6	3	3	6
76-80	3	3	1	..	1	
Totale	4	11	28	29	72	9	18	23	26	76	

e) Figli di coniugati con 5 figli.

DEI PADRI	41-45	..	3	1	2	6	2	1	9	2	14
	46-50	..	3	3	3	9	2	3	3	3	11
	51-55	..	2	3	4	11	1	..	1	2	4
	56-60	..	3	4	3	10	2	..	1	2	5
	61-65	1	4	8	5	18	4	1	3	9	17
	66-70	1	..	1	..	2	..	1	..	2	3
Totale	2	13	22	17	56	11	6	17	20	54	

f) Figli di coniugati con 6 figli.

DEI PADRI	46-50	1	1	2	1	2	..	1	4
	51-55	1	..	3	3	7	1	2	3	5	11
	56-60	1	2	3	2	1	3
	66-70	1	..	1	1	3	..	1	1	1	3
Totale	4	1	4	6	13	2	5	6	8	21	

g) Figli di coniugati con 7 figli.

DEI PADRI	41-45	1	1	2	1	4	4	3	12
	46-50	1	..	3	2	6	1	2	1	4	8
	56-60	1	2	2	1	6	1	1
Totale	2	2	6	4	14	2	6	5	8	21	

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — B) Sul minimo della paga di riforma del padre.
Coefficiente 1/2.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	

a) Figli di coniugati con 1 figlio.

DEI PADRI	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40		≥41
46-50	1	1
51-55	2	..	2	1	..	1	2
56-60	1	1	..	1	1	1	3
61-65	1	..	1	1	1	2
66-70	1	1
71-75	1	..	1	..	2
76-80	2	1	..	3
≥ 86	1	..	1
Totale	3	1	4	..	2	..	3	4	3	..	2	1	15

b) Figli di coniugati con 2 figli.

DEI PADRI	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40		≥41
41-45	..	1	1	..	1	1
46-50	1	1	1	1
56-60	..	1	1	..	2	1	1	2
61-65	1	1	2	..	1	1	..	2	4
66-70	3	1	4
71-75	2	2
Totale	..	2	2	2	6	..	2	2	6	4	14

c) Figli di coniugati con 3 figli.

DEI PADRI	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40		≥41
51-55	..	1	1	..	2	..	1	2	2	1	..	1	7
56-60	1	1	2	1	1	1	..	1	4
61-65	1	1	1	3
66-70	1	1	1	3
71-75	1	1	2	2	1	5
Totale	..	1	2	2	5	1	3	5	6	5	1	1	22

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — C) Sullo stipendio del padre.

Coefficiente 4/6.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	1-5	6-10	11-15	16-20		1-5	6-10	11-15	16-18	

a) Figli di coniugati con 1 figlio.

DEI PADRI	45-50	3	2	5	4	..	4	4	3
	51-55	4	3	3	4	8	..	3	4	4	5
	56-60	..	2	4	3	9	..	2	4	..	3
	61-65	4	4	8	..	4	5	..	6
	66-70	2	3	5	3	3
	71-75	4	4	4	4
	76-80	4	4	2	..	2
	Totale	4	5	16	18	40	4	6	10	6	23

b) Figli di coniugati con 2 figli.

DEI PADRI	41-45	..	4	4	4	4
	46-50	4	4	..	4	6	2	4	2	4	6
	51-55	..	4	6	2	9	..	4	..	2	3
	56-60	4	..	4	4	3	..	2	4	2	5
	61-65	2	4	6	..	4	2	4	4
	66-70	4	3	4	4	3	4
	71-75	4	4	4	4
	76-80	4	..	4	4	4
Totale	5	3	11	12	31	3	5	6	11	25	

c) Figli di coniugati con 3 figli.

DEI PADRI	51-55	4	..	4	..	2	2
	56-60	4	2	4	3	7	..	4	4	3	8
	61-65	2	..	2	..	3	4	..	4
	66-70
	71-75
	76-80	4	..	4	4	4	2
	Totale	4	2	5	3	11	..	6	6	4	16

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — C) Sullo stipendio del padre.

Coefficiente 1/6.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	4-5	6-10	11-15	16-20		4-5	6-10	11-15	16-18	

d) Figli di coniugati con 4 figli.

DEI PADRI	44-45	1	..	1	..	2	1	1	2
	46-50	2	1	3	1	2	1	1	5
	51-55	2	2	3	2	9	..	1	2	..	3
	56-60	..	2	..	1	3	..	3	1	1	5
	61-65	1	5	6	..	1	1	1	6
	66-70	2	2	4
	71-75
	76-80	..	4	..	2	6	1	1	2
Totale	5	8	7	13	33	2	8	9	4	23	

e) Figli di coniugati con 5 figli.

DEI PADRI	44-45	..	1	2	..	3	2	2
	46-50	2	1	3	..	1	1	..	2
	71-75	1	3	1	..	5
Totale	3	5	3	..	11	..	1	1	2	4	

f) Figli di coniugati con 6 figli.

DEI PADRI	46-50	1	1	..	1	3	1	2	3
	51-55	1	3	2	..	6	1	2	2	1	6
	56-60	4	1	5	..	1	1
Totale	6	4	2	2	14	1	3	3	3	40	

g) Figli di coniugati con 8 figli.

DEI PADRI	51-55	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
-----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Segue Tav. IV.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — D) Pensione di carattere.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	1-5	6-10	11-15	16-20		1-5	6-10	11-15	16-18	

a) Figli di coniugati con 1 figlio.

DEI PADRI	56-60	4	..	4
	61-65	1	1
	66-70	1	1	2
	71-75	1	1	2
Totale	2	3	5	1	..	4	

b) Figli di coniugati con 2 figli.

DEI PADRI	56-60	1	1	1	..	1
-----------	-------	----	----	----	---	---	----	----	---	----	---

c) Figli di coniugati con 3 figli.

DEI PADRI	56-60	1	1	1	1	2
	61-65	1	1	..	1	..	1	2
	66-70	1	1	2	1	1
Totale	1	3	4	..	1	1	3	5	

Tav. IV bis.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, qualunque sia il modo di liquidazione ed il coefficiente di reversibilità, secondo la loro età e quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

ANNI DI ETÀ	DEI F. GLI																					Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
40	84	92	66	58	71	68	73	58	35	46	28	25	19	41	5	3	2	4	1	749
41	31	23	27	28	48	31	26	20	19	10	20	17	12	15	4	1	302
42	30	28	27	27	23	23	23	28	19	19	16	18	10	15	1	1	321
43	17	16	27	18	26	28	23	25	22	20	25	21	21	7	19	3	1	321
44	25	29	36	31	35	29	31	35	29	35	30	58	24	48	16	3	1	1	1	4	2	453
45	29	32	24	27	33	39	47	33	35	45	39	42	25	35	24	3	3	1	1	1	2	515
46	39	26	36	39	44	57	44	39	45	47	35	36	37	35	27	5	2	5	5	4	5	612
47	39	24	37	33	39	41	37	47	34	38	41	32	40	39	29	6	10	7	6	2	5	586
48	31	31	33	33	40	42	48	31	38	38	45	47	42	46	33	11	11	10	7	8	5	633
49	20	34	43	35	40	36	28	34	37	50	37	56	31	56	34	12	21	15	7	10	3	633
50	26	33	27	40	24	33	31	34	31	38	30	36	26	44	32	16	13	13	14	12	13	566
51	31	25	25	32	24	24	33	33	29	27	34	31	30	45	32	16	15	15	10	8	10	529
52	15	21	11	18	21	23	38	22	30	23	30	28	32	39	27	25	23	17	25	18	12	488
53	9	11	14	12	24	24	26	16	24	26	33	23	37	26	22	12	15	23	21	19	14	431
54	10	18	17	17	25	23	22	21	28	32	29	29	31	23	33	27	26	26	26	24	18	505
55	11	8	11	10	15	22	22	21	18	19	18	30	26	24	34	25	35	33	29	41	28	456
56	8	7	13	15	13	17	15	16	26	26	19	32	22	24	34	33	25	25	24	37	27	448
57	11	15	6	8	13	10	17	19	16	20	30	24	26	22	34	31	31	35	36	24	24	439
58	5	5	7	13	10	15	20	22	30	13	25	28	35	21	26	29	23	31	30	28	24	426
59	3	7	7	6	17	14	11	14	14	25	19	24	32	21	37	27	32	31	33	33	33	444
60	6	3	10	13	10	11	17	11	24	20	20	22	24	21	32	26	35	33	29	41	31	442
61	5	3	7	12	6	16	15	14	7	11	17	21	16	32	22	26	32	29	29	29	29	385
62	1	3	4	5	4	9	12	8	11	15	11	25	19	30	26	21	22	33	33	30	30	352
63	5	4	4	4	5	2	3	8	21	19	14	19	14	24	28	24	20	36	31	42	37	360
64	4	3	4	4	5	2	7	7	6	10	16	15	14	17	22	23	25	29	26	34	35	309
65	1	1	1	2	2	3	4	6	9	8	12	6	14	14	18	14	23	23	25	20	24	230
66	3	3	2	1	3	2	3	4	6	6	8	5	13	14	18	9	17	19	23	17	24	198
67	2	1	1	2	2	3	3	3	4	5	2	11	9	9	11	15	13	19	16	19	19	158
68	1	2	..	5	1	3	1	6	3	5	6	6	6	5	5	10	13	13	15	18	17	143
69	1	1	..	1	5	2	2	2	1	4	4	4	4	11	10	7	11	13	11	17	17	147
70	1	2	..	1	1	1	..	1	1	5	3	5	10	9	6	7	7	8	12	11	16	105
71	..	1	1	2	..	2	2	1	..	1	2	1	1	5	4	5	6	6	9	8	7	65
72	..	1	3	1	2	1	1	1	2	4	4	5	2	6	5	6	9	8	66
73	1	..	1	1	1	3	1	1	2	1	3	6	2	11	5	3	5	10	57
74	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	5	3	3	2	4	6	33
75	4	1	2	3	..	3	1	2	1	1	2	7	4	6	6	42
76	1	1	1	2	1	3	2	3	1	3	3	3	4	4	5	28
77	1	1	1	..	2	1	1	1	..	1	1	1	..	2	11
78	1	..	1	2	1	1	1	4	1	3	5	22	11
79	1	1	..	1	2	1	2	1	2	11
80	1	1	1	1	4
81	1	2	1	1	1	1	5
82	1	1	1	1	1	1	..	2	7
83	1	1	1	1	1	4
84	1	1	1	4
85	1	1	1
86	1	1
Totale	506	507	539	552	597	649	680	650	654	723	681	774	720	791	701	482	542	567	574	609	563	13061

*

Segue Tav. IV bis.
**Classificazione dei figli di pensionati coniugati, qualunque sia il modo di liqui
quando liquidino con**

ANNI DI ETÀ	DELLE																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
< 40	69	54	80	81	67	56	51	56	33	47	49	24	25	6	41	2	2	4	4	..
41	24	25	29	24	22	23	18	27	23	22	28	44	44	4	4	4	4	..	4	..
42	34	23	27	21	17	23	31	23	24	20	20	21	15	41	6	..	4
43	22	25	27	28	23	16	32	23	21	19	24	18	22	14	9	3	3	4
44	29	25	21	33	25	32	29	35	26	31	40	25	24	20	2	4
45	27	32	31	52	27	41	42	39	42	32	35	39	34	31	26	8	4	5	4	4
46	40	39	34	31	29	37	39	31	41	50	35	39	30	29	29	6	7	6	3	5
47	38	37	35	31	29	36	35	32	29	30	40	40	36	21	18	6	10	5	4	7
48	20	31	31	27	41	41	52	39	35	35	38	32	31	30	30	10	12	5	8	8
49	27	37	23	31	33	43	36	31	30	30	34	38	34	32	38	15	8	10	10	8
50	26	33	32	28	33	38	33	38	33	35	42	43	35	28	36	20	13	13	14	8
51	17	21	34	24	22	37	30	30	27	37	35	35	28	36	39	19	20	14	18	8
52	12	17	20	21	19	19	25	28	29	32	29	27	29	21	26	18	28	24	20	29
53	9	14	17	16	17	16	18	22	18	25	17	23	20	32	19	21	15	21	19	18
54	9	6	12	12	19	22	21	26	25	27	32	38	32	39	39	29	28	32	32	24
55	10	8	7	10	16	14	20	13	19	25	6	39	19	31	22	30	24	30	24	27
56	15	8	14	16	9	19	18	13	15	27	15	30	22	36	30	34	34	33	23	33
57	8	4	10	8	13	18	14	18	17	21	19	25	37	29	27	23	28	34	33	29
58	7	7	12	11	18	17	13	11	24	24	32	39	24	33	27	37	30	31	30	28
59	6	7	4	7	8	5	10	17	19	20	23	20	27	25	26	38	24	25	36	34
60	5	2	5	4	10	8	10	5	16	18	19	25	35	24	26	31	24	36	28	48
61	6	10	5	6	11	13	12	12	17	14	14	18	23	22	34	32	40	31	30	34
62	3	4	5	3	12	6	6	13	14	12	16	16	27	23	23	29	34	30	27	27
63	3	3	4	7	11	6	16	9	12	12	14	11	21	18	22	39	26	21	42	26
64	3	4	2	3	10	8	9	19	17	10	7	12	18	15	27	15	26	26	31	28
65	4	3	3	3	2	2	7	3	7	6	14	10	14	12	18	19	16	21	16	21
66	4	3	5	5	4	5	2	5	4	15	11	13	15	17	23	16	18	18
67	2	4	2	4	4	4	2	7	4	8	9	9	14	14	18	21	18	11
68	..	2	1	4	4	5	5	6	3	3	6	11	10	7	13	17	12	15	15	19
69	..	1	3	2	3	3	5	5	..	8	6	8	7	7	11	14	11	15	19	9
70	..	1	4	1	4	4	1	4	3	4	9	1	5	9	5	17	6	9
71	4	..	3	2	2	4	..	2	2	3	5	7	4	12	17	8
72	4	4	5	4	1	2	7	6	5	7	7	8
73	4	..	1	2	4	7	4	3	3	9	7	7	8	9
74	4	4	4	2	4	3	4	6	7	5	9
75	4	4	1	4	..	2	4	2	2	4	2	5	2
76	4	..	4	4	1	..	2	4	4	3	4	6	4	4	4
77	2	4	4	2	2	3	3	2	3
78	4	4	1	2	2	1	..	3	4	4
79	4	..	1	1	4	3	2	3	4	..	2
80	4	2	1	2
81	..	1	4	2	4	..	4
82	1	1	2	..	4
83
84	4
85
> 86	4
Totale	475	484	543	552	555	621	644	615	614	682	678	788	731	692	711	575	566	587	546	603

Tav. V.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili (1).

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DE'LE FIGLIE								Totale		
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40		≥41	
a) Coefficiente 1/2.																
DEI PADRI	44-45	4	2	3	4	4	4	4	40
	46-50	4	5	9	5	3	8
	51-55	8	9	4	..	18	4	3	3	..	4	41
	56-60	5	7	2	2	16	7	4	4	8	3	3	29
	61-65	..	5	3	3	11	2	2	3	4	4	4	4	44
	66-70	..	2	3	4	6	4	4	2	4	7	15
	71-75	..	1	1	1	3	4	2	2	2	4	11
	76-80	3	..	3	4	4	4	2	..	4	..	6
	81-85	4	4	2
Totale	18	31	43	7	69	23	17	18	21	15	8	2	4	4	106	
b) Coefficiente 1/3.																
DEI PADRI	< 40	3	4	2	..	6	2	2
	41-45	4	..	3	..	7	4	4	3	4	12
	46-50	3	3	4	7	17	2	5	3	5	15
	51-55	3	4	7	14	25	4	3	8	15	6	4	4	38
	56-60	4	2	12	16	31	3	4	9	9	7	7	..	4	..	40
	61-65	4	4	6	16	24	2	2	4	19	10	8	5	2	4	53
	66-70	2	..	3	14	19	4	4	4	12	9	14	2	2	3	48
	71-75	4	2	4	5	9	..	4	..	4	4	2	4	4	4	23
	76-80	3	..	3	4	..	4	4	4	4	3	2	6	19
	81-85	2	4	2	5
Totale	18	10	41	72	144	19	20	34	69	37	33	15	12	16	255	
c) Coefficiente 1/4.																
DEI PADRI	< 40	4	4	..	4	4
	41-45	6	4	4	..	8	..	3	..	4	4
	46-50	14	6	5	2	27	13	16	4	4	34
	51-55	13	10	3	2	28	7	10	6	3	2	2	30
	56-60	5	13	6	6	30	5	11	10	2	..	4	29
	61-65	2	3	8	7	20	3	6	10	4	2	2	2	29
	66-70	4	3	7	5	16	4	3	3	6	2	4	16
	71-75	4	..	5	3	9	4	4	2	6	3	2	4	16
	76-80	..	4	2	..	3	..	4	2	4	2	..	4	7
Totale	43	37	37	25	142	30	52	37	24	11	8	4	166	

(1) Analogamente a quanto si è fatto per la tav. III (V. nota (3) alla tav. III-B) si è tralasciato in questa tavola l'ordinamento dei figli rispetto al loro numero nella famiglia del pensionato.

Segue Tav. V.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE									Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥41		
d) Coefficiente 1/6.																
DEI PADRI	≤ 40	30	28	8	3	69	35	23	12	70	
	41-45	24	24	25	14	87	32	38	21	13	2	106	
	46-50	44	40	37	18	139	37	32	51	22	3	145	
	51-55	33	64	62	64	223	34	48	62	57	29	40	240	
	56-60	21	29	51	67	168	21	22	51	53	48	24	14	1	234	
	61-65	40	21	50	49	130	11	13	43	36	39	23	15	4	184	
	66-70	4	4	12	25	45	4	2	15	21	29	28	15	17	134	
	71-75	1	3	5	10	19	2	..	7	14	12	13	7	7	76	
	76-80	..	3	1	6	10	2	1	2	5	9	2	3	4	41	
	81-85	1	1	2	2	6	2	1	3	25	
Totale		167	216	251	257	891	178	179	266	223	177	102	55	36	39	1255

e) Coefficiente 2/15.																
DEI PADRI	≤ 40	3	3	2	..	8	3	2	2	7	
	41-45	7	9	5	2	23	7	11	7	2	27	
	46-50	12	10	11	12	45	12	13	13	6	4	2	50	
	51-55	11	14	14	22	61	6	10	28	16	12	2	74	
	56-60	2	9	12	18	41	4	9	10	13	10	6	..	2	54	
	61-65	1	9	5	4	19	1	2	8	12	7	5	5	1	41	
	66-70	1	3	4	3	4	1	1	2	..	11	
	71-75	1	1	1	3	2	2	1	9	
	76-80	..	1	2	2	5	2	3	1	1	1	10	
Totale		36	55	52	64	207	33	47	71	56	40	19	10	5	2	283

f) Coefficiente 1/8.															
DEI PADRI	41-45	1	1	1	..	3	1	..	2	2	5
	46-50	6	8	7	1	22	3	5	6	14
	51-55	5	9	8	3	25	4	7	2	1	..	1	15
	56-60	12	13	9	3	37	16	21	10	4	51
	61-65	2	4	4	2	12	..	7	5	7	1	20
	66-70	..	1	3	4	8	..	1	4	..	1	1	1	..	8
	71-75
	76-80
	81-85	..	2	1	..	3	1	1
Totale		26	38	33	13	110	24	41	30	14	2	2	1	..	114

Segue Tav. V.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	

g) Coefficiente 1/9.

DEI PADRI	≤ 40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	Totale	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥41	Totale
	1	6	7	9	4	2	1	..		5	3	2	
41-45	6	11	8	4	29	8	3	5	16	
46-50	6	7	7	6	26	5	7	12	4	28	
51-55	8	9	13	12	42	8	7	15	4	2	2	38	
56-60	4	6	9	12	31	10	13	11	6	4	3	1	48	
61-65	2	5	6	8	21	..	3	10	7	4	2	2	2	2	2	2	..	30	
66-70	1	2	5	2	10	2	4	..	2	..	2	8	
71-75	1	1	1	..	1	3	
Totale	28	46	52	47	173	36	36	57	26	40	9	4	2	1	1	181			

h) Coefficiente 1/10.

DEI PADRI	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	Totale	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥41	Totale
	2	2	4	
46-50	3	3	2	..	8	2	5	7
51-55	9	4	4	..	17	2	2	4	8
56-60	4	10	7	5	26	6	3	6	4	1	1	1	1	2	24	
61-65	2	5	1	1	9	2	1	5	1	2	11	
66-70	..	2	3	4	9	3	1	2	3	11	
71-75	..	1	1	1	3	1	..	1	..	2	1	2	2	2	7	
Totale	20	27	18	11	76	15	12	18	8	7	4	3	3	3	2	69		

i) Coefficiente 2/21.

DEI PADRI	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	Totale	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥41	Totale
	2	3	2	..	7	4		2	5	3	
46-50	3	3	4	6	16	7	6	6	5	4	26
51-55	2	1	2	4	9	3	4	2	3	12
56-60	1	1	2	2	6	..	4	5	4	1	1	15
61-65	1	1	2	2	6	1	1	1	5	1	4	1	1	1	15
66-70	1	7	8	1	2	3	1	2	2	2	2	13
Totale	9	9	13	21	52	16	19	22	21	5	8	3	1	95	

Segue Tav. V.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	

j) Coefficiente 4|12.

DEI PADRI	41-45	1	2	6	..	9	5	2	4	4	15
	46-50	1	2	3	4	1	3	1	9
	51-55	7	9	14	14	44	6	7	6	5	2	26
	56-60	6	5	8	5	24	3	6	9	7	1	26
	61-65	3	11	5	3	22	4	1	6	5	3	1	20
	71-75	..	2	..	1	3	2	1	1	1	5
Totale		48	31	33	23	105	22	47	30	23	7	2	101

k) Coefficiente 2|27.

DEI PADRI	55-60	..	1	1	3	5	1	1	1	1	4
-----------	-------	----	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	----	----	----	---

l) Coefficiente 4|14.

DEI PADRI	51-55	1	1	2	..	4	2	1	3
	56-60	3	1	2	1	7	1	3	2	1	7
	61-65	..	1	1	1	3	2	1	1	4
Totale		4	3	5	2	14	3	4	4	1	1	1	14

m) Coefficiente 1|15.

DEI PADRI	46-50	..	1	1	..	2	1	1	1	3
	51-55	3	3	2	1	9	1	2	3	6
	56-60	1	4	3	5	13	1	1	2	3	12
	61-65	..	1	1	1	3	..	1	1	2
	81-85	..	2	1	..	3	1	1	2
Totale		4	11	8	7	30	8	5	8	4	25

Segue Tav. V.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	

n) Coefficiente 1/16.

DEI PADRI	51-55	1	3	1	..	5	1	..	2	3
	66-70	..	2	2	1	5	..	1	1	1	3
Totale	1	5	3	1	10	1	1	3	1	6	

o) Coefficiente 1/18.

DEI PADRI	41-45	3	1	1	..	5	1	1
	46-50	1	1	1	..	3	1	2	3
	51-55	..	1	1	1	3	2	1	3
	61-65	1	..	1	1	3	1	1	1	2	1	6
Totale	5	3	4	2	14	5	4	1	2	1	13	

p) Coefficiente 1/20.

DEI PADRI	56-60	..	1	1	3	1	2	3	9
-----------	-------	----	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	---

q) Coefficiente 1/24.

DEI PADRI	51-55	1	1	3	..	5	1	1	..	1	3
-----------	-------	---	---	---	----	---	---	---	----	---	----	----	----	----	----	---

B) Sul massimo della pensione del padre.

a) Coefficiente 1/3.

DEI PADRI	51-55	2	2	1	1
	56-60	..	1	..	2	3	1	..	1	1	3
	61-65	1	1	2	..	1	1	..	1	5
	66-70	1	1	1	..	3
	71-75	1	1
	76-80	1	..	1	1	3
	81-85	..	1	1	1	1
Totale	1	2	..	4	7	1	4	1	3	1	2	5	17	

Segue Tav. V.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilit , alla loro et  ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili.

Mode di liquidazione. — B) Sul massimo della pensione del padre.

ANNI DI ET�	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40		≥41
b) Coefficiente 1/6.															
DEI PADRI	≤ 40	1	..	1	1	1
	46-50	1	1	..	1	1
	56-60	1	2	1	4
	61-65	1	1	1	1
	66-70	1	1	..	2
	81-85	1	1	..	2
Totale	1	..	1	1	3	..	1	2	5	1	2	..	11
c) Coefficiente 1/9.															
DEI PADRI	56-60	1	1	2	..	1	1	2	4
	61-65	1	..	1	..	1	1	..	1	2
	66-70	1	..	1	1	1	3
	76-80	1	2	1	1	1	1	6
Totale	2	1	3	..	1	2	2	2	3	1	2	2	13
d) Coefficiente 1/12.															
DEI PADRI	41-45	1	..	2	1	4
	46-50	1	1
	51-55	..	1	1	..	2	1	2	2	5
	56-60	2	2	..	2	4	6
	61-65
	66-70
	71-75
	76-80
	81-85	2	2	4
Totale	..	1	1	3	5	2	4	8	4	2	2	19
e) Coefficiente 1/15.															
DEI PADRI	66-70	2	2	1	5

Segue Tav. V.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — **B)** Sul massimo della pensione del padre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	23-30	31-35	36-40	

f) Coefficiente 1/24.

46-50	1	..	1	1	3	..	1	1	2	1	5
-------	---	----	---	---	---	----	---	---	---	---	----	----	----	----	---

g) Coefficiente 1/27.

46-50	2	..	1	1	4	1	3	1	5
-------	---	----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	---

C) Sullo stipendio del padre.

a) Coefficiente compreso fra 1/3 ed 1/6 (1).

66-70	1	1
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	---

b) Coefficiente 1/6.

41-45	1	1	2
46-50	1	1
51-55	1	1	4	2	1	7
56-60	1	..	2	2	5	1	3	11	1	16
61-65	..	1	1	5	7	..	1	1	9	7	4	5	1	1	29
66-70	3	3	6	2	2	6	6	15	10	7	4	5	57
71-75	1	1	1	3	6	1	8	11	7	15	9	6	57
76-80	3	3	2	10	7	4	8	13	44
81-85	1	1	2	1	3	1	2	..	3	8	18
≥ 86	1	3	4
Totale	2	2	8	19	31	3	3	14	33	56	31	32	26	36	234

c) Coefficiente 1/12.

51-55	1	2	3	2	1	2	3	1	9
56-60	..	2	5	4	11	1	..	11	3	13	9	4	41
61-65	1	1	7	6	15	2	8	8	19	10	9	4	3	..	63
66-70	3	1	6	11	21	..	5	3	15	14	9	9	6	2	63
71-75	..	2	7	4	13	4	11	9	15	15	11	10	75
76-80	..	2	2	2	6	..	3	2	6	3	4	4	6	8	36
81-85	1	1	2	2	3	1	..	2	3	9	20
≥ 86	1	..	1	..	2	2
Totale	5	8	30	30	73	3	16	32	58	52	49	39	29	31	309

(1) Vedi la nota (5) alla Tavola III-B).

Segue Tav. V.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — C) Sullo stipendio del padre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE										Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥41		

d) Coefficiente 1/18.

DEI PADRI	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	> 86	Totale	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥41	Totale
		..	4	1	1	..	2	..	1	2	1
	4	1	2	2	9	3	2	4	2	1	12
	3	..	7	7	17	..	2	10	5	3	5	25
	4	7	10	7	25	4	4	7	15	11	6	9	1	2	59					
	2	3	4	6	15	1	3	6	15	19	7	10	8	..	69					
	..	3	1	1	5	1	1	1	4	10	13	12	5	8	55					
	1	2	3	4	2	5	4	4	5	24					
	1	2	3	1	1	1	1	9					
	2	1	3
Totale	12	16	27	27	82	9	13	30	47	47	36	35	19	21	257					

e) Coefficiente 1/24.

DEI PADRI	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	Totale	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥41	Totale
		1	5	7	6	19	2	1	4	2	4
	..	1	9	6	16	..	3	5	6	5	4	1	24
	..	3	6	1	10	2	3	8	4	11	5	4	5	42
	..	2	6	7	15	..	1	3	6	11	8	3	1	33
	..	1	1	..	2	..	2	3	7	6	8	7	3	2	38
	1	2	3	5	6	4	6	2	6	29		
Totale	1	12	30	22	65	4	10	23	30	43	29	21	11	8	179		

f) Coefficiente 1/30.

DEI PADRI	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	Totale	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥41	Totale
		1	..	3	2	6	1	4	2	3	3	1
	3	2	2	3	10	2	1	5	4	7	1	20
	..	8	6	4	18	8	4	11	3	5	2	1	3	37
	4	3	4	5	16	3	6	3	7	9	2	1	3	34
	1	..	1	1	..	1	2	4
	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	9
Totale	8	13	16	15	52	14	15	23	18	28	9	3	7	1	118		

Segue Tav. V.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — D) Quota fissa.


ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE										Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥ 41		

b) 8 carantani alla settimana.

DEI PADRI	< 40	..	1	1	..	2	1	2	3
	41-45	..	2	1	..	3	2	1	2	5
	46-50	1	1
	51-55	..	2	4	..	6	2	1	3
	56-60	2	3	6	..	11	1	..	2	3
	61-65	1	1	4	..	6	2	1	1	4
66-70	..	1	1	..	2	
Totale	3	10	17	..	30	8	6	5	19	

c) L. 7,77 al mese.

DEI PADRI	51-55	..	1	1	1	1
-----------	-------	----	---	----	----	---	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	---



Tav. V bis.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, qualunque sia il modo di liquidazione ed il coefficiente di reversibilità, secondo la loro età e quella del padre, quando liquidino in quote virili.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI																					Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
< 40	9	3	9	9	8	8	10	6	9	6	4	5	7	1	1	..	2	1	1	2	..	101
41	1	2	3	1	1	2	1	2	4	..	3	1	1	22	
42	3	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	3	1	23	
43	3	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	6	3	..	2	35	
44	2	8	3	3	2	2	3	3	4	7	4	2	3	3	4	2	2	2	1	1	57	
45	4	3	1	3	2	2	3	3	4	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	..	51	
46	1	7	3	..	4	2	3	5	1	1	2	4	2	2	3	3	1	4	3	..	54	
47	8	1	3	2	6	3	1	2	1	1	1	1	4	2	5	4	3	1	1	1	54	
48	3	3	4	5	5	5	4	3	3	3	3	5	2	2	4	5	2	2	2	2	55	
49	4	5	4	5	10	3	2	4	4	10	4	4	4	4	3	5	3	4	2	2	86	
50	4	6	4	4	3	3	10	4	4	6	6	7	11	3	4	5	3	3	2	3	95	
51	7	5	6	8	5	8	5	4	7	6	8	7	7	6	6	6	8	9	4	4	126	
52	4	4	3	4	3	7	4	8	8	4	4	4	4	4	4	5	5	3	10	6	103	
53	4	6	6	7	6	3	7	6	7	9	7	9	6	4	6	7	6	5	3	4	127	
54	2	6	3	4	1	3	3	4	1	4	6	4	11	8	8	9	8	10	8	3	128	
55	5	4	4	9	2	7	5	5	7	7	8	6	7	4	8	10	11	5	2	..	109	
56	2	4	2	3	9	7	3	4	4	5	4	8	6	6	5	3	3	5	10	9	123	
57	4	4	4	3	2	2	3	3	3	4	4	4	7	7	7	7	4	10	10	7	98	
58	3	3	3	3	2	2	5	4	5	6	9	6	9	9	5	3	4	10	10	6	110	
59	..	4	4	2	6	3	7	1	4	1	7	2	8	8	5	5	3	3	11	4	88	
60	2	1	2	4	3	3	4	1	1	7	3	8	8	6	6	10	11	5	6	4	79	
61	..	2	..	4	1	1	7	3	3	4	6	6	6	4	5	6	7	9	3	2	88	
62	1	4	..	4	1	1	3	5	2	2	2	2	7	7	6	4	10	3	1	2	75	
63	..	2	..	2	2	2	2	4	6	3	3	3	6	6	8	5	3	3	3	1	83	
64	1	1	3	3	1	1	1	5	5	5	5	19	7	4	13	5	83	
65	1	2	4	3	3	5	5	5	3	3	2	8	5	5	4	2	52	
66	1	3	2	1	1	3	1	1	3	1	6	3	9	1	7	3	3	50	
67	1	2	2	2	2	3	1	1	1	1	..	30	
68	..	1	1	1	1	3	2	2	3	1	5	3	6	4	7	6	5	3	54	
69	2	3	2	2	2	1	..	2	2	4	4	2	2	2	2	5	47	
70	1	2	1	..	2	..	1	..	1	1	1	1	3	2	4	6	..	3	32	
71	2	2	1	1	1	1	1	1	..	1	1	7	
72	2	3	1	1	1	2	1	..	2	2	..	21	
73	..	2	1	..	1	1	1	1	2	..	7	1	1	24	
74	1	..	2	1	1	1	3	..	2	2	2	1	..	1	14	
75	1	1	1	3	..	1	3	..	1	10	
76	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	..	9	
77	1	1	1	1	..	1	1	1	1	1	1	1	..	10	
78	2	1	1	1	1	1	1	5	
79	1	1	1	1	3	
80	1	..	1	3	1	2	1	1	1	2	..	14	
81	1	1	1	1	1	1	..	1	4	
82	2	1	2	7	
83	1	
84	1	1	1	
85	1	1	
> 86	1	2	..	1	1	2	
Totale	73	91	88	101	93	111	126	109	125	132	126	146	155	144	154	155	151	180	77	70	582.63	

Segue Tav. V bis.


**Classificazione dei figli di pensionati coniugati, qualunque sia il modo
e quella del padre, quando**

ANNI DI ETÀ	DELE																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
< 40	13	10	11	6	7	7	8	4	7	5	4	8	..	4	4
41	2	2	2	..	1	3	2	..	4	2	..	1
42	3	2	4	5	4	6	2	1	3	1	2	..	1	1
43	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	2	3	3	3	3	3	3	3	3
44	1	4	1	7	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	2	1	3	6	4	6	7	3	6	1	4	2	3	2	1	4	4	4	4	4
46	6	3	4	6	4	3	4	3	7	1	8	2	2	2	2	4	..	2	1	1
47	3	4	7	2	4	4	5	..	3	2	5	4	4	4	2	3	3	3	3	3
48	3	4	3	3	4	3	3	4	1	2	5	6	7	6	5	4	4	4	4	4
49	6	4	3	8	5	8	3	6	6	7	7	5	9	9	7	7	9	3	2	2
50	2	6	3	8	5	8	3	6	6	4	7	5	9	3	3	1	9	4	4	4
51	3	5	6	3	12	3	8	9	4	6	8	5	10	10	6	9	5	3	4	4
52	3	5	4	4	4	3	3	5	8	6	7	7	7	7	6	7	2	3	3	3
53	3	5	2	6	2	5	10	3	3	2	4	3	4	4	4	4	3	7	4	4
54	1	4	2	5	2	5	6	4	4	4	5	11	10	11	7	7	5	6	6	6
55	4	6	2	2	4	6	6	4	4	4	4	4	4	4	6	6	7	3	3	3
56	2	1	4	4	3	2	8	3	8	4	6	8	5	6	7	2	3	7	7	5
57	2	4	4	7	8	7	7	5	5	4	8	5	7	10	5	6	6	6	6	6
58	4	1	5	4	6	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
59	5	4	3	6	4	4	4	5	5	4	4	9	9	9	4	4	4	4	4	4
60	4	3	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	4	3	4	4	3	2	2	3	4	3	5	6	4	3	4	4	7	6	5	5
62	2	1	2	4	4	1	4	4	4	3	3	3	9	7	6	8	8	6	6	6
63	1	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	2	3	4	5	4	2	1	3	4	2	5	7	6	6	6	6	6	6	6	6
65	..	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	1	1	..	3	2	..	2	3	1	2	4	5	4	3	4	2	4	3	3	3
67	1	1	1	..	1	..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
69	2	..	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1
71	4	4	1
72	1	1	1	1
73	1
74
75	1	1
76
77	2	..	1	1	1
78	4	1	..	1	1	1
79	4	1	..	1	1	1
80
81
82
83
84
85
> 86
Totale	85	85	84	110	106	110	114	102	124	97	130	153	166	141	165	133	149	164	136	14

di liquidazione ed il coefficiente di reversibilità, secondo la loro età liquidino in quote virili.

FIGLIE														≥41	Tot.						
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	≥41	Tot.
..	94
..	18
..	34
..	48
..	1	60
..	2	62
..	63
..	1	1	1	1	65
..	1	66
..	2	1	82
..	..	1	105
..	139
2	1	5	..	5	101
4	3	2	..	5	118
4	4	4	..	4	92
2	2	4	..	3	140
..	126
3	6	4	..	5	158
5	5	4	..	7	153
5	5	4	..	5	191
3	11	3	..	8	141
..	420
4	6	8	..	3	134
6	6	8	..	5	158
5	5	6	..	5	159
6	7	4	..	8	119
..	410
3	4	3	..	5	119
9	10	7	..	8	115
3	8	4	..	4	107
3	6	2	..	4	96
2	..	5	..	5	68
1	2	3	..	4	81
2	2	3	..	3	17
3	1	3	..	1	109
2	2	3	..	1	62
1	..	2	42
..	19
2	2	3	..	2	13
..	36
..	77
..	49
..	13
..	60
..	36
..	37
..	36
..	41
..	11
..	22
..	10
..	41
..	3
..	11
..	20
..	5
..	6

03	141	105	129	94	102	61	88	56	60	58	48	43	51	32	47	22	38	23	34	171	4024
----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	------



Tav. VI.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, secondo la loro età e quella del padre (Tavole IV bis e V bis).

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI																					Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
< 40	93	95	75	67	79	76	83	64	44	52	32	30	26	12	6	3	4	5	1	2	1	850
41	32	25	30	29	19	33	27	22	23	10	23	17	12	15	4	2	1	324
42	30	31	30	29	23	25	23	29	20	21	18	21	11	16	9	2	..	4	1	344
43	20	17	29	19	28	29	24	26	23	21	26	23	27	10	23	5	4	4	1	356
44	27	37	39	35	37	31	35	38	33	42	31	40	27	22	18	3	3	3	2	5	2	510
45	33	35	25	30	35	33	50	37	38	49	44	44	26	38	28	4	4	5	3	3	2	566
46	40	33	39	39	48	59	47	44	46	48	37	40	39	37	30	8	3	9	8	4	5	663
47	47	25	40	35	45	44	38	49	35	39	43	33	44	41	34	10	13	9	7	3	6	640
48	34	34	37	36	45	47	52	34	43	41	50	48	44	47	37	11	12	12	7	9	8	688
49	24	39	52	40	50	38	32	38	47	53	42	59	35	60	37	17	24	20	7	12	3	729
50	28	39	31	45	27	36	41	35	44	37	47	30	46	35	24	17	16	16	15	14	..	661
51	38	30	31	40	29	32	38	37	36	33	42	38	36	51	37	22	23	24	14	12	12	655
52	19	23	13	25	24	27	46	26	38	30	34	32	36	43	34	30	28	27	29	18	17	601
53	13	14	17	13	31	31	35	24	31	35	40	27	46	32	28	19	18	29	24	23	17	547
54	14	24	23	24	26	29	29	24	36	39	38	35	42	31	41	32	32	36	28	27	22	632
55	13	14	14	14	21	25	27	25	19	27	24	34	33	28	43	35	38	28	33	41	28	564
56	43	11	45	24	43	24	20	23	30	31	25	40	28	33	39	26	30	34	31	37	30	557
57	13	15	19	9	10	16	15	21	22	20	26	40	31	33	29	48	43	41	43	40	28	562
58	8	8	8	10	15	12	15	20	25	29	34	15	32	37	40	24	35	35	33	34	31	524
59	3	11	11	12	22	21	14	18	20	34	24	30	40	28	42	32	41	37	37	38	36	551
60	8	4	12	16	13	12	21	15	25	27	22	30	29	27	42	29	38	44	34	47	35	530
61	5	5	7	16	7	23	18	15	13	15	20	27	20	37	28	33	33	48	32	31	31	464
62	2	4	8	7	10	11	17	10	17	17	17	20	32	26	35	32	33	33	34	36	32	440
63	5	6	6	6	4	7	14	24	17	17	17	26	20	32	33	34	23	39	32	45	38	435
64	6	3	4	8	3	12	7	10	7	15	25	20	20	23	27	26	32	42	28	39	35	392
65	1	1	1	2	3	5	7	12	5	13	12	11	17	16	26	19	28	28	27	22	26	282
66	3	3	2	2	6	4	4	5	7	7	9	8	14	20	21	18	18	26	24	20	27	248
67	2	1	1	2	3	2	1	8	3	6	4	12	11	11	11	17	18	18	20	16	21	188
68	1	3	1	1	5	3	4	9	5	8	8	11	12	11	9	12	20	17	17	18	20	197
69	1	1	1	1	3	3	2	4	9	5	5	5	13	14	14	11	13	18	23	22	20	194
70	1	1	1	3	2	..	3	1	1	2	5	3	4	11	12	8	13	11	14	13	12	137
71	1	1	2	..	2	4	1	2	2	3	5	4	5	6	6	5	9	9	8	72
72	1	1	1	1	..	3	4	5	1	2	2	2	6	7	3	4	4	8	6	8	8	87
73	..	2	1	1	..	2	2	2	3	1	1	2	3	4	13	2	2	15	5	3	6	81
74	4	..	3	2	..	2	1	..	2	5	2	7	5	4	2	4	7	47
75	1	1	3	2	..	3	1	3	1	2	4	1	3	10	4	4	6	52
76	1	1	1	1	2	2	3	2	4	2	3	3	4	1	4	37
77	1	3	1	..	1	..	3	1	..	2	2	3	4	1	4	21
78	3	1	2	1	..	1	..	1	2	5	2	1	3	5	27
79	1	1	1	1	1	4	1	2	1	2	..	14
80	1	..	2	3	1	3	1	1	2	2	18
81	1	..	1	1	1	2	1	1	..	8
82	1	1	..	1	..	2	..	1	..	3	3	..	1	..	14
83	1	1	..	1	1	1	5
84	1	1	1	..	3
85	1	1	3
≧ 86	..	1	2	..	1	1	1	6	6
Totale	579	598	627	633	690	760	806	759	779	855	807	920	875	935	855	637	693	747	651	679	621	15.526

Segue Tav. VI.

Classificazione dei figli di pensionati coniu

ANNI DI ETÀ	DELLE																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
< 40	81	64	91	87	74	63	59	60	40	52	23	32	25	40	12	2	2	1	1	..
41	26	27	31	24	23	26	20	27	24	24	28	15	14	4	5	1	2	..	1	..
42	37	25	31	26	20	29	33	24	27	21	22	24	16	11	7	4
43	23	28	28	32	24	20	34	30	21	20	29	20	23	17	16	6	4	5	2	1
44	33	30	24	40	28	35	33	33	37	30	34	43	28	26	23	4	5	2	2	2
45	29	33	34	58	31	47	49	42	48	33	39	41	37	32	30	9	8	7	3	4
46	46	42	35	37	33	40	43	31	48	51	53	41	32	31	31	10	7	8	4	6
47	38	41	42	33	33	40	40	36	32	32	45	44	44	31	20	8	13	6	6	7
48	23	35	34	30	45	44	55	40	39	40	40	38	37	35	34	13	13	6	10	9
49	33	41	27	34	34	52	42	36	36	35	40	45	39	34	38	17	10	14	11	11
50	28	39	35	36	38	46	36	44	39	39	49	48	44	31	43	21	22	16	18	9
51	20	26	4	27	34	40	38	39	31	43	43	40	38	46	45	25	17	22	13	43
52	17	19	21	21	23	23	29	33	28	32	36	32	36	30	32	35	20	30	23	33
53	12	19	21	26	19	19	28	25	21	31	18	30	26	36	29	25	18	28	22	24
54	10	8	14	16	23	22	27	30	29	24	36	41	37	31	45	32	33	27	38	25
55	14	14	9	15	18	19	26	17	28	29	11	50	29	42	29	33	35	37	31	33
56	17	9	15	20	12	21	26	16	23	31	21	38	27	42	37	36	37	40	28	35
57	10	5	14	15	19	25	21	23	26	27	30	44	39	35	50	34	38	38	38	36
58	11	9	17	17	26	24	15	27	16	28	40	44	33	38	37	43	37	34	33	33
59	11	10	17	13	14	9	17	22	23	25	33	29	34	32	37	49	37	33	42	42
60	9	5	10	5	13	9	12	10	17	22	23	34	40	29	32	36	31	42	31	58
61	7	13	6	7	14	15	14	15	18	17	19	24	27	25	38	36	47	37	35	42
62	5	5	5	4	16	17	7	17	17	15	19	19	36	30	32	37	40	42	36	34
63	5	5	8	5	10	10	7	18	14	16	29	21	27	27	25	28	46	36	30	49
64	5	7	3	8	14	10	10	13	22	12	12	19	27	21	33	21	33	34	40	33
65	4	4	4	3	3	2	7	7	8	10	15	16	18	16	23	22	19	27	20	30
66	1	1	1	6	7	5	3	6	5	7	4	20	15	17	18	19	27	36	19	24
67	1	..	2	4	4	6	6	5	5	3	9	9	12	10	17	16	21	26	21	23
68	1	1	5	4	5	7	7	8	14	8	14	15	12	16	27	17	23	12
69	2	1	6	3	..	4	7	6	1	9	8	8	8	8	11	17	11	16	20	14
70	..	1	2	1	2	2	2	3	8	9	9	7	11	12	9	24	10	13
71	1	1	1	..	4	2	2	1	1	3	4	2	6	7	11	7	14	20
72	2	2	1	1	1	2	2	..	1	6	2	3	9	9	5	8	8	13
73	1	2	4	5	4	4	5	13	9	9	41
74	1	..	1	1	5	4	4	4	7	9	10	12
75	1	2	2	2	1	3	6	3	4	4	5	6	6
76	1	1	1	1	1	..	2	2	2	3	6	2	9	5	5
77	2	..	1	1	3	1	1	2	2	3	3	3	4	3	4
78	1	..	1	1	1	..	3	2	3	2	2	1	1	4	2	3
79	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1	1	4	4	2
80	1	1	3	3	..	1	4
81	..	1	1	1	..	1	1	1	1
82	1	1	2	2	1	1	1	3	..	1	2
83	1
84
85	1
> 86	1
Totale	560	569	627	662	661	731	758	747	738	779	828	941	897	833	876	708	715	751	682	747

gati, secondo la loro età e quella del padre.

FIGLIE

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	≥41	Tot.
1	780
1	323
..	354
..	..	1	381
2	2	496
..	614
..	1	1	1	1	623
3	..	1	596
7	..	1	629
4	..	1	636
9	3	..	1	695
15	5	5	1	2	681
13	3	2	1	1	..	1	..	1	577
14	4	6	2	1	1	1	..	1	1	510
24	2	4	3	3	3	2	..	1	..	2	1	591
19	4	3	2	3	1	2	..	1	1	555
34	4	5	10	3	3	1	1	4	4	5	..	2	603
31	5	3	3	5	4	1	1	1	1	5	4	1	1	600
33	4	7	6	6	4	2	2	2	3	3	3	3	1	1	614
34	4	5	7	7	5	4	4	4	2	2	2	1	1	1	2	2	602
28	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3	1	3	516
23	8	4	5	3	4	5	2	3	3	3	3	1	3	1	1	2	1	..	525
10	3	6	6	4	4	2	2	2	2	4	2	1	1	1	1	1	1	..	495
33	6	6	6	4	5	4	1	1	1	4	4	2	2	2	2	1	1	1	510
33	6	6	7	3	3	6	1	2	5	8	3	4	2	1	2	3	459
23	4	4	4	4	4	2	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	..	349
35	2	7	8	..	4	2	2	2	2	3	7
22	4	3	2	5	4	5	5	4	4	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	3	316
13	10	7	6	8	4	6	6	7	6	2	2	2	3	2	2	5	1	1	291
22	8	4	4	4	4	1	1	3	3	4	4	1	1	1	2	3	1	3	269
15	6	2	10	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	1	3	232
14	6	5	3	5	4	3	3	3	5	1	1	2	3	1	1	1	190
11	3	3	2	3	1	3	2	3	2	2	2	2	2	4	2	4	2	5	147
6	8	..	4	3	1	3	3	3	2	2	3	2	2	1	1	2	2	3	1	..	139
9	3	5	8	3	8	1	1	8	4	5	2	1	17	169
10	2	4	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	1	2	1	110
8	2	4	3	..	4	2	4	4	4	5	3	2	2	1	108
8	2	3	6	3	4	3	4	..	1	..	2	1	2	2	..	1	2	1	1	19	403
5	4	6	6	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	1	13	81
2	1	..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	51
1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	54
..	11	43
2	1	..	2	1	1	..	1	1	1	1	11	32
..	1	1	1	1	2	1	6	32
..	1	1	7	10
..	..	1	1	1	1	1	1	3	12
..	1	2	11	20
..	1	6	8
35	145	110	137	98	104	62	89	57	61	58	50	43	52	32	47	24	38	23	34	172	16.811

Tav. VII.

Classificazione nell'ordine di nascita dei figli di pensionati coniugati, pontifici, per rispetto al coefficiente di reversibilità sulla pensione del padre, quando liquidassero la pensione in quote virili contemporaneamente alla madre (1).

B) Ordinarmento dei figli per rispetto alla data della loro nascita.

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente	FIGLI											Tot.	FIGLIE											Tot.										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
Sulla pensione del padre.	1/4	61	61	98	98			
	1/6	354	288	113	753	659	386	124	1.169			
	2/15	54	60	58	53	223	82	76	78	83	319			
	1/8	33	39	37	109	41	35	37	113			
	1/9	29	40	40	49	49	207	69	58	58	58	49	49	283		
	1/10	25	23	22	36	100	29	31	32	48	110		
	2/21	23	23	28	19	18	24	137	24	24	19	28	29	23	147	
	1/12	43	19	26	24	23	8	6	119	34	28	21	23	24	13	15	158	
	2/27	4	2	4	1	3	4	2	..	5	23	6	5	3	6	4	3	5	2	34	
	1/14	4	11	9	11	7	8	50	9	2	4	2	6	5	28	
	1/15	1	1	1	1	1	..	1	..	1	5	1	1	1	..	1	1	4
	1/16	1	3	3	..	1	2	4	14	3	1	1	1	4	3	2	14
	2/33	1	2	..	1	1	1	2	1	..	1	10	1	1	2	1	1	1	1	2	1	10
	1/18	..	1	2	2	1	1	2	1	10	2	1	1	1	1	6
	1/20	1	..	1	..	1	3	1	1	1	..	1	1	1	1	6
1/22	1	3	1	1	1	..	1	1	1	1	9	
Totale		599	511	343	198	103	51	17	8	1	1	..	1.832	1.060	650	381	215	120	48	22	6	4	2	2.508		

(1) In questa tavola è tenuto conto della quota che spetta ai figli quando liquidino contemporaneamente alla madre, perciò i medesimi figli compariscono in questa tavola, con coefficienti diversi da quelli registrati nella Tav. III-B. E' da osservarsi che, per le speciali norme delle leggi pontificie, i figli ordinati nella Tav. III-B) sotto un medesimo coefficiente compaiono in questa tavola con coefficienti distinti. Così per esempio, i figli di pensionati coniugati pontifici, che si trovano sulla stessa linea della tavola III-B), corrispondente al coefficiente 1/6 appartengono a famiglie di pensionati con tre figli che liquidano col coefficiente di gruppo 1/2 sulla pensione del padre, ed anche a figli di famiglie con 4 figli che per gruppo liquidano 2/3. Tenuto conto della madre per questi due casi, il numero dei figli classificati col coefficiente 1/6 nella Tav. III-B) passa rispettivamente ai coefficienti 1/8 e 2/15 registrati in questa tavola. Questi figli sono stati classificati soltanto secondo l'ordinamento B) perchè essi liquidano la pensione sempre in quote virili (Vedi tav. III).

Tav. VIII.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, pontifici, secondo la loro età e quella del padre, per rispetto al coefficiente di reversibilità sulla pensione del padre, che loro spetterebbe quando liquidassero la pensione in quote virili contemporaneamente alla madre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE									Totale
	1-5	6-10	11-15	16-20		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	>41	

a) Coefficiente 1/4.

DEI PADRI	41-45	1	2	3	4	4	1	1	10
	46-50	6	3	..	1	10	5	2	7
	51-55	6	8	2	..	16	4	4	2	..	1	11
	56-60	7	4	5	1	17	5	4	3	7	3	3	25
	61-65	..	3	3	2	8	2	3	3	4	1	1	1	15
	66-70	..	2	2	1	5	..	1	1	3	3	3	2	13
	71-75	..	1	1	2	2	2	2	1	..	1	10
	76-80	1	1	1	1	2	..	1	..	5
	81-85	1	1	2
Totale	20	23	12	6	61	26	18	12	19	11	11	2	1	4	98	

b) Coefficiente 1/6.

DEI PADRI	< 40	24	15	5	2	46	26	17	10	53
	41-45	23	15	15	6	59	25	25	15	8	1	74
	46-50	39	27	30	23	119	31	53	34	17	2	117
	51-55	37	37	47	53	174	26	42	55	49	25	13	1	211
	56-60	20	31	41	66	158	19	27	45	44	35	25	11	1	..	207
	61-65	9	15	35	48	107	16	12	30	49	32	27	16	4	1	187
	66-70	5	4	17	31	57	6	3	13	30	35	23	9	16	10	153
	71-75	1	4	9	12	26	2	2	4	20	16	15	13	10	10	92
	76-80	..	1	4	4	9	1	1	2	9	10	3	8	3	12	49
	81-85	3	2	4	2	..	4	9	24
Totale	158	149	203	245	755	152	162	211	228	160	118	58	38	42	1169	

Segue Tav. VIII.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, pontifici, secondo la loro età e quella del padre, per rispetto al coefficiente di reversibilità sulla pensione del padre, che loro spetterebbe quando liquidassero la pensione in quote virili contemporaneamente alla madre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE									Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥41	
c) Coefficiente 2/15.															
DEI PADRI	< 40	9	12	5	1	27	12	7	2	21
	41-45	7	7	8	8	30	7	17	9	5	38
	46-50	12	9	11	5	37	13	12	18	6	2	51
	51-55	6	7	13	19	45	9	13	7	16	10	55
	56-60	..	7	11	16	34	4	2	9	13	7	4	3	..	42
	61-65	2	4	14	11	31	2	7	11	14	8	5	2	..	49
	66-70	1	1	2	8	12	..	1	3	4	7	7	4	2	28
	71-75	2	2	1	..	3	1	..	1	8
	76-80	..	3	..	2	5	2	..	1	1	2	2	7
	81-85	1	1	2	1	..	2	1	2
Totale	37	50	65	73	225	49	59	62	59	41	18	9	5	17	319
d) Coefficiente 1/8.															
DEI PADRI	< 40	2	1	3
	41-45	1	4	2	..	7	3	3	1	1	8
	46-50	9	13	4	..	26	8	5	6	21
	51-55	8	18	6	1	33	7	5	6	2	1	49
	56-60	5	6	10	3	24	6	6	7	3	5	27
	61-65	1	2	7	3	13	4	3	8	8	3	25
	66-70	..	1	1	1	3	3	1	3	3	2	..	12
Totale	26	45	30	8	109	28	22	31	45	12	3	2	..	113	
e) Coefficiente 1/9.															
DEI PADRI	< 40	3	3	2	..	8	2	2	3	7
	41-45	7	9	5	2	23	7	11	7	2	27
	46-50	12	10	10	12	44	12	13	14	6	4	2	51
	51-55	11	14	14	23	62	7	10	26	16	12	2	73
	56-60	2	9	12	18	41	4	9	10	12	10	7	..	2	54
	61-65	1	9	5	4	19	1	2	8	12	7	5	5	1	41
	66-70	1	3	4	3	4	1	1	2	..	11
	71-75	1	1	2	3	1	2	1	9
	76-80	..	1	2	2	5	2	3	1	1	1	10
Totale	36	55	51	65	207	33	47	71	56	40	19	10	5	2	283

Segue Tav. VIII.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, pontifici, secondo la loro età e quella del padre, per rispetto al coefficiente di reversibilità sulla pensione del padre, che loro spetterebbe quando liquidassero la pensione in quote virili contemporaneamente alla madre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	

f) Coefficiente 1|10.

DEI PADRI	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	81-85	Totale	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥ 41	Totale
		4	7	5	11	2	3	4	6	8	2	
	4	9	9	11	4	1	2	24	4	8	2	..	1	16
	4	5	11	8	3	3	3	25	4	8	2	45
	4	9	8	3	3	3	3	33	15	19	9	4	47
	4	4	4	2	12	..	7	5	6	2	2	20
	..	1	1	4	6	3	..	2	1	6
	..	2	1	..	3	1	1
Totale	26	37	30	43	106	24	40	28	12	5	..	1	110

g) Coefficiente 2|21.

DEI PADRI	< 40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	Totale	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥ 41	Totale
		4	4	9	5	3	5	5	3	2	
	4	9	7	6	4	24	10	3	5	18	
	4	5	6	26	2	7	10	3	22	
	4	6	9	9	31	6	7	8	4	2	2	29	
	3	5	4	8	20	9	40	9	4	4	3	1	40	
	2	5	3	5	15	..	1	6	4	4	2	2	2	2	2	21	
	..	1	1	1	3	1	..	2	3	
	..	1	..	4	2	1	1	1	1	..	1	4	
Totale	26	38	34	37	135	32	31	41	17	10	9	4	2	1	1	1	1	147	

h) Coefficiente 4|12.

DEI PADRI	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	Totale	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥ 41	Totale
		4	6	5	10	3	5	2	4	4	
	4	5	4	5	20	8	10	6	6	1	1	32
	4	5	6	4	26	5	6	7	3	21
	5	10	9	5	29	6	7	4	6	2	2	1	1	2	37
	3	6	3	3	15	2	2	6	6	3	4	1	1	25
	..	1	3	14	15	2	3	4	3	5	2	2	21
	..	1	1	1	3	1	..	1	..	1	..	2	1	2	2	7
Totale	29	33	28	29	119	28	30	39	28	12	9	6	4	2	1	1	1	158

Segue Tav. VIII.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, pontifici, secondo la loro età e quella del padre, per rispetto al coefficiente di reversibilità sulla pensione del padre, che loro spetterebbe quando liquidassero la pensione in quote virili contemporaneamente alla madre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	

i) Coefficiente 2|27.

DEI PADRI	44-45	..	2	4	..	3	2	..	4	2	5
	51-55	4	2	3	2	8	2	2	4	4	2	8
	56-60	4	4	2	..	2	2	4	4	6
	61-65	4	2	2	4	6	4	4	2	2	3	4	10
	71-75	..	2	..	4	3	2	4	4	4	5
Totale	3	8	6	5	22	5	5	8	7	7	2	34	

j) Coefficiente 4|14.

DEI PADRI	46-50	4	2	3	4	4	3	4	9
	51-55	5	3	5	6	19	3	2	3	2	4	11
	56-60	5	4	6	..	15	4	..	4	4	3
	61-65	2	7	3	4	13	2	..	4	2	5
Totale	13	16	14	7	50	10	3	8	6	4	28	

k) Coefficiente 4|15.

DEI PADRI	56-60	..	4	2	2	5	4	4	2	4
-----------	-------	----	---	---	---	---	----	----	---	---	---	----	----	----	----	----	---

l) Coefficiente 4|16.

DEI PADRI	51-55	4	4	2	..	4	2	4	3
	56-60	3	4	2	4	7	4	3	2	..	4	7
	61-65	..	4	4	4	3	2	4	4	4
Totale	4	3	5	2	14	3	4	4	4	2	14	

m) Coefficiente 2|33.

DEI PADRI	56-60	4	4	2	3	10	4	4	2	3	10
-----------	-------	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Segue Tav. VIII.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, pontifici, secondo la loro età e quella del padre, per rispetto al coefficiente di reversibilità sulla pensione del padre, che loro spetterebbe quando liquidassero la pensione in quote virili contemporaneamente alla madre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	

n) Coefficiente 1|18.

DEI PADRI	51-55	1	3	1	..	5	1	..	2	3
	66-70	..	2	2	1	5	2	1	3
Totale		1	5	3	1	10	1	..	4	1	6

o) Coefficiente 1|20.

DEI PADRI	61-65	1	..	1	1	3	1	1	1	2	1	6
-----------	-------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	---

p) Coefficiente 1|22.

DEI PADRI	51-55	..	1	1	3	1	2	3	9
-----------	-------	----	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	---




Tavola VIII bis.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, pontifici, secondo la loro età e quella del padre, qualunque sia il coefficiente di reversibilità, quando liquidassero la pensione in quote virili contemporaneamente alla madre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI																					Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
< 40	10	3	9	9	8	8	9	7	8	5	4	4	7	..	1	..	2	1	1	1	1	98
41	..	1	2	1	..	2	1	1	4	..	2	1	1	46	
42	1	3	3	1	2	1	1	1	1	..	1	2	1	..	1	21	
43	3	1	1	1	2	1	2	1	28	
44	2	7	1	3	2	2	4	3	3	..	7	3	52	
45	4	3	3	3	5	5	2	4	3	..	4	3	46	
46	1	7	3	2	4	3	1	1	1	2	2	2	2	54	
47	6	2	3	2	6	2	3	3	4	1	1	4	2	48	
48	3	3	5	5	5	5	2	4	8	3	3	4	2	78	
49	4	5	6	1	10	4	9	3	3	3	7	5	2	75	
50	1	1	5	8	3	3	3	5	6	6	7	9	2	75	
51	5	3	5	6	4	3	3	4	4	4	2	4	6	108	
52	1	3	2	4	3	5	3	4	9	9	7	4	3	79	
53	4	3	3	4	5	6	6	6	8	7	7	6	7	88	
54	6	6	4	6	2	3	3	2	7	5	6	4	3	103	
55	3	3	4	1	4	4	3	3	6	6	6	4	4	40	
56	5	3	2	2	7	6	5	7	4	4	5	6	4	88	
57	2	3	3	3	2	3	3	4	4	3	5	5	2	96	
58	3	3	4	3	2	3	4	4	4	4	7	6	5	75	
59	..	2	3	4	2	6	3	4	4	4	6	5	4	69	
60	..	2	3	3	2	1	1	1	2	5	4	3	2	68	
61	2	2	4	4	4	4	3	4	3	4	5	55	
62	1	2	3	3	4	4	2	3	4	58	
63	3	2	4	3	2	3	43	
64	1	2	2	4	4	2	1	5	55	
65	1	1	2	..	3	4	3	3	34	
66	2	2	..	1	1	1	2	..	2	5	3	3	3	3	29	
67	1	..	2	..	3	3	3	4	18	
68	1	..	1	..	2	4	4	2	1	2	..	1	3	4	3	23	
69	1	1	..	1	1	1	1	1	2	..	2	1	2	5	2	4	27	
70	1	1	..	1	1	1	1	1	..	2	3	13	
71	1	1	..	1	1	..	4	
72	1	1	..	1	..	1	2	5	12	
73	..	1	1	..	2	1	2	1	8	
74	2	..	1	1	1	2	1	12	
75	1	1	..	2	
76	2	3	
77	1	1	1	1	4	
78	2	1	1	3	
79	1	..	1	2	
80	3	1	1	2	..	8	
81	1	..	1	1	..	1	1	..	5	
82	
83	
84	
85	
> 86	
Totale	67	79	74	88	73	91	88	83	101	105	89	105	112	84	96	97	93	112	74	65	56	1832

Segue Tav. VIII bis.

**Classificazione dei figli di pensionati coniugati, pontifici, secondo la
quando liquidassero la pensione in quote**

	ANNI																			DELLE
	DI ETÀ																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<	40	10	10	11	5	9	6	8	4	6	5	5	6	4	4
41	2	2	1	3	2	..	4	4	
42	3	3	3	..	3	5	2	1	3	1	1	1	..	4	
43	1	3	..	5	4	3	2	4	4	4	4	2	..	3	1	6	
44	4	5	2	8	2	3	1	1	4	4	3	3	..	3	2	2	2	
45	1	1	3	5	3	6	7	3	3	2	4	3	..	2	4	4	4	
46	6	3	4	6	3	2	4	..	8	4	8	2	2	2	2	4	2	2	1	
47	..	4	2	2	2	4	6	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	1	
48	3	2	4	3	3	2	3	..	1	6	2	4	4	4	4	4	1	1	1	
49	6	3	4	4	4	8	6	5	6	4	5	8	8	4	
50	1	1	7	..	7	3	3	4	4	1	3	3	4	8	2	6	1	7	2	
51	2	4	5	3	9	6	5	9	4	4	7	6	8	4	3	6	4	2	4	
52	3	2	4	4	3	4	3	6	5	3	3	4	5	5	3	3	3	
53	2	5	1	5	2	3	8	3	3	..	1	4	2	2	8	3	1	2	2	
54	1	2	1	2	5	5	5	5	3	2	2	3	3	4	2	5	3	3	4	
55	4	4	1	4	2	2	5	3	4	11	3	4	4	9	6	3	5	6	6	
56	4	..	4	3	3	2	6	4	5	5	8	2	4	5	4	2	3	3	2	
57	1	2	1	7	3	6	6	6	4	7	3	3	3	5	6	6	6	6	4	
58	4	2	3	3	7	5	4	1	6	4	8	3	2	5	4	6	2	2	3	
59	3	3	3	3	5	3	2	2	5	4	7	7	4	4	8	9	4	10	4	
60	3	3	5	1	4	1	4	1	4	3	1	4	4	4	4	4	2	4	4	
DEI PADRI	61	1	3	1	2	1	2	2	1	4	4	2	2	2	3	3	4	6	4	
62	1	2	1	2	3	1	1	2	2	2	3	2	6	3	8	4	4	3	3	
63	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	6	6	2	2	4	4	6	
64	2	1	2	3	1	1	1	1	2	3	3	6	6	6	3	3	3	5	9	
65	6	
66	1	2	4	..	2	..	2	2	1	3	4	1	2	..	4	6	3	
67	1	4	2	1	1	2	2	
68	3	4	1	1	1	2	2	
69	2	..	1	..	4	..	1	..	1	..	1	1	1	3	1	2	5	2	1	
70	1	2	1	1	2	1	1	
71	1	..	1	..	3	..	3	
72	1	1	1	1	1	1	1	..	1	
73	4	1	1	1	1	
74	2	1	2	1	2	1	
75	1	1	..	1	..	
76	1	..	1	2	
77	2	1	4	1	
78	1	1	1	1	1	..	1	1	
79	1	1	
80	1	2	
81	2	..	1	1	
82	1	1	
83	
84	
85	1	
>	86	
Totale	73	74	67	92	87	85	97	79	92	70	107	101	119	101	113	87	101	94	92	84

Tav. IX.

Classificazione nell'ordine di nascita dei figli di pensionati coniugati, per rispetto al quando fosse pre

A) Ordinamento dei figli per rispetto al loro numero nella famiglia del pensionato

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente (1)	FIGLI DI CONIUGATI																		
		con 2 figli (2)			con 3 figli				con 4 figli					con 5 figli						
		1	2	Totale	1	2	3	Totale	1	2	3	4	Totale	1	2	3	4	5	Totale	
Sulla pensione della madre..	1	1450	1290	1296	2386	916	928	966	2810	618	621	623	614	2476	386	392	348	382	356	1864
Pensione di carattere.....	1/2	45	20	18	38	8	4	5	17	14	10	10	8	42	2	2	4	3	3	14
	—	5	4	..	4	2	4	1	4
Totale		1500	1311	1314	2625	926	933	972	2831	632	631	633	622	2518	388	394	352	385	359	1878

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente	FIGLI DI CONIUGATI																							
		con 6 figli						con 7 figli							con 8 figli										
		1	2	3	4	5	Totale	1	2	3	4	5	6	7	Totale	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale	
Sulla pensione della madre..	1	162	168	179	154	166	168	997	74	64	68	65	67	61	63	462	45	43	48	46	22	18	17	16	435
Pensione di carattere.....	1/2	3	4	2	2	3	3	14	4	..	4	4	4	4
	—
Totale		165	169	181	156	169	171	1011	74	64	68	65	67	61	63	462	46	43	49	46	22	18	18	17	439

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente	FIGLI DI CONIUGATI														Complesso																				
		con 9 figli							con 10 figli								con 11 figli																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	Totale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale	
Sulla pensione della madre..	1	5	6	7	7	10	6	7	3	5	56	1	2	2	2	4	2	1	4	2	2	22	4	3	2	..	1	1	..	3	1	1	3	19	12877	
Pensione di carattere.....	1/2	174
	—	10
Totale		5	6	7	7	10	6	7	3	5	56	1	2	2	2	4	2	1	4	2	2	22	4	3	2	..	1	1	..	3	1	1	3	19	13061	

(1) V. nota (1) Tav. III - A).
 (2) V. nota (2) Tav. III - A).

coefficiente di reversibilità della pensione, che percepirebbero alla morte della madre morto il padre.

ed alla data della nascita. — A) Liquidazione con diritto di accrescimento.

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente	Figlie di coniugati con 1 figlia	FIGLIE DI CONIUGATI																	
			con 2 figli (2)			con 3 figli				con 4 figli					con 5 figli					
			1	2	Totale	1	2	3	Totale	1	2	3	4	Totale	1	2	3	4	5	Totale
Sulla pensione della madre.	1	1447	1261	1235	2516	925	913	875	2713	619	616	614	623	2472	346	340	384	350	376	1796
Pensione di carattere.....	1/2	33	47	49	36	5	9	8	22	4	8	8	40	30	2	2	..	1	1	6
	—	4	..	1	4	1	2	2	5
Totale		1481	1278	1275	2553	931	924	885	2740	623	624	622	633	2502	348	342	384	351	377	1802

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente	FIGLIE DI CONIUGATI																							
		con 6 figli						con 7 figli							con 8 figli										
		1	2	3	4	5	Totale	1	2	3	4	5	6	7	Totale	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale	
Sulla pensione della madre.	1	165	459	148	173	161	459	965	64	74	70	73	71	77	75	504	47	49	44	46	40	44	45	46	421
Pensione di carattere.....	1/2	4	3	2	2	1	1	10	1	..	1	1	1	4
	—
Totale		166	162	150	175	162	160	975	64	74	70	73	71	77	75	504	47	20	44	47	41	45	45	46	425

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente	FIGLIE DI CONIUGATI																			Complesso														
		con 9 figli								con 10 figli								con 11 figli																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	Totale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
Sulla pensione della madre.	1	7	6	5	5	2	6	5	9	7	52	4	3	3	3	1	3	4	1	3	3	28	..	1	2	4	3	3	4	1	3	3	1	25	12639
Pensione di carattere.....	1/2	444
	—	7
Totale		7	6	5	5	2	6	5	9	7	52	4	3	3	3	1	3	4	1	3	3	28	..	1	2	4	3	3	4	1	3	3	1	25	12787

Segue Tav. IX.

Classificazione nell'ordine di nascita dei figli di pensionati coniugati, per rispetto al coefficiente di riversibilità della pensione, che percepirebbero alla morte della madre quando fosse premorto il padre.

A bis) Ordinarmento dei figli per rispetto alla data della loro nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento.

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente	FIGLI											Totale	FIGLIE											Totale
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sulla pensione della madre	1/2	4.921	3.493	2.213	1.240	626	236	88	26	8	3	3	12.877	1.853	3.386	2.115	1.247	624	262	103	27	13	6	1	12.639
Pensione di carattere	—	93	3	22	43	6	3	1	1	174	62	42	18	14	3	2	141	
		8	1	1	40	2	3	2	7	
Totale		5.022	3.529	2.236	1.283	632	259	89	27	8	3	13.061	1.919	3.431	2.135	1.261	627	264	103	27	13	6	1	12.787	

B) Ordinarmento dei figli per rispetto alla data della loro nascita. — Liquidazione in quote virili (1).

Sulla pensione della madre	1/2	74	74	289	289
	1/2	47	77	124	195	165	360
	1/3	31	48	53	132	117	100	95	312
	1/4	25	22	31	29	107	62	65	56	58	244
	1/5	6	16	21	20	18	81	39	29	24	25	27	144
	1/6	5	5	8	5	9	6	38	15	15	12	15	11	14	82
	1/7	1	1	1	3	1	2	3	11	4	3	3	4	3	2	1	1	47
	1/8	1	3	2	2	4	3	5	6	26	8	6	7	5	6	4	3	46
	1/9	1	1	1	..	1	4	..	1	1	..	1	..	1	5
Quota fissa car. 15 alla settimana		4	1	5
» » 8 »		19	8	3	30	7	6	3	2	1	19
» L. 7,77 al mese		..	1	1	1	1
Totale		213	183	119	59	33	11	8	7	633	737	389	201	109	47	23	6	3	4	..	1.516	

C) Ordinarmento dei figli per rispetto alla data della loro nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento od in quote virili.

Totale	5235	3712	2353	1312	663	270	97	34	8	3	3	13.694	5656	3820	2336	1370	674	287	109	30	14	6	1	14.303
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	---------------

(1) V. la nota (2) e (3) alla Tav. III-B). — Mancano in questa classificazione i figli dei pensionati pontifici che non liquidano pensione per la morte della madre.

Tav. X.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre.
Coefficiente 1.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	

a) Figli di coniugati con 1 figlio.

DELLE MADRI	≤ 30	58	20	5	2	85	50	17	4	1	72
	31-35	48	36	18	8	110	49	32	29	3	1	114
	36-40	41	59	57	18	175	49	42	47	32	1	171
	41-45	34	50	76	55	215	32	33	70	40	1	1	477
	46-50	8	41	70	115	234	6	40	84	118	3	251
	51-55	4	10	72	162	248	2	31	71	155	10	2	271
	56-60	1	3	39	205	248	2	2	40	218	10	1	..	273
	61-65	1	2	5	111	119	1	..	6	88	8	1	1	105
	66-70	1	9	10	11	11
	71-75	6	6	1	1	2
Totale	195	221	343	691	1450	191	197	352	667	34	3	..	2	1	1447	

b) Figli di coniugati con 2 figli.

DELLE MADRI	≤ 30	114	61	11	..	186	118	48	14	2	182
	31-35	142	121	74	6	343	131	98	58	8	295
	36-40	112	143	136	59	450	125	136	132	43	436
	41-45	70	108	161	110	449	66	112	113	88	8	387
	46-50	21	99	152	156	458	32	89	156	169	8	454
	51-55	8	36	128	216	388	7	23	129	221	10	390
	56-60	3	4	50	203	260	4	9	72	196	17	298
	61-65	1	2	6	38	47	4	2	5	49	7	67
	66-70	1	4	5	2	1	3
	71-75	1	1	2
76-80	
≥ 81	2	2	
Totale	471	574	719	822	2586	487	517	684	778	50	2516	

Segue Tav. X.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre.

Coefficiente 1.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE										Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥ 41		
c) Figli di coniugati con 3 figli.																
DELLE MADRI	< 30	125	62	47	1	205	96	66	41	473
	31-35	159	170	82	7	418	153	168	73	7	401
	36-40	170	182	192	41	585	166	179	180	38	4	564
	41-45	100	155	187	102	544	94	159	190	107	4	554
	46-50	39	126	173	205	543	33	130	177	192	7	..	1	540
	51-55	5	38	111	204	348	3	27	106	198	10	344
	56-60	2	8	37	98	145	2	8	49	89	6	1	125
	61-65	1	8	9	1	7	1	9
66-70	2	2	1	1	
71-75	1	1	2	2	
Totale	601	741	799	669	2810	547	737	757	641	29	1	1	2743	
c) Figli di coniugati con 4 figli.																
DELLE MADRI	< 30	50	48	42	..	140	60	56	21	1	138
	31-35	164	147	94	12	417	146	146	95	12	399
	36-40	234	217	189	51	691	197	235	198	47	677
	41-45	99	172	193	106	570	122	150	178	105	3	538
	46-50	36	88	141	141	406	32	100	116	129	5	382
	51-55	8	31	79	115	233	11	31	79	118	9	1	2	251
	56-60	..	1	16	25	42	2	3	20	35	2	62
	61-65	3	3	6	2	2
66-70	1	1	1	1	1	3	
Totale	591	704	727	454	2470	570	721	708	450	20	1	2	2472	
e) Figli di coniugati con 5 figli.																
DELLE MADRI	< 30	20	28	41	1	60	23	22	8	2	55
	31-35	119	117	73	8	317	98	96	70	9	273
	36-40	169	189	138	50	546	172	188	154	31	4	519
	41-45	93	135	153	102	503	98	113	162	87	2	462
	46-50	28	74	92	108	302	25	55	125	104	9	318
	51-55	4	13	31	45	93	6	24	37	42	3	112
	56-60	4	6	11	13	34	4	2	5	12	1	21
	61-65	1	1	1	1	4	1	2	2	1	6
66-70	1	2	2	..	5	
Totale	439	585	512	328	1864	424	502	563	288	19	1796	

Tav. X bis.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, qualunque sia il modo di liquidazione ed il coefficiente di reversibilit , secondo la loro et  e quella della madre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

ANNI DI ET�	DEI FIGLI																					Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
< 30	94	87	69	60	70	68	57	43	33	27	24	13	9	10	8	2	2	676
31	25	17	17	16	11	18	23	14	11	10	11	5	6	5	3	493
32	30	21	29	25	36	27	18	14	13	20	11	22	8	7	1	284
33	19	36	22	29	35	25	32	25	19	30	17	29	17	12	8	367
34	29	38	40	33	33	46	41	48	42	39	34	25	27	23	13	6	5	2	2	530
35	27	28	29	30	31	31	31	31	26	31	28	29	19	29	14	5	6	4	2	1	..	439
36	46	33	38	29	50	47	41	34	34	37	48	39	27	30	25	9	2	9	9	1	5	597
37	38	35	39	38	35	34	39	37	37	32	30	27	44	29	30	7	4	8	5	2	3	553
38	39	22	40	33	35	42	43	28	39	42	36	43	38	39	29	13	13	11	13	8	6	612
39	20	30	24	39	28	34	30	37	31	32	39	32	33	30	30	10	12	11	9	4	7	521
40	42	38	39	46	42	53	56	46	42	63	41	57	37	45	43	30	17	23	17	7	12	796
41	20	21	29	29	39	31	37	33	31	26	44	35	42	29	27	17	16	14	22	14	7	557
42	23	28	32	36	25	40	37	46	44	46	46	48	45	51	45	22	31	22	22	20	41	720
43	10	16	15	10	26	23	23	30	33	32	31	34	39	32	46	23	21	18	23	18	20	523
44	12	14	16	23	23	23	23	30	28	29	29	31	32	35	29	23	21	13	24	23	15	500
45	8	11	15	18	15	27	31	24	26	34	30	43	25	43	41	18	21	22	25	27	21	529
46	13	10	19	23	20	23	24	34	40	40	34	47	42	49	39	32	21	31	32	25	26	624
47	2	6	6	9	12	12	23	26	22	23	34	27	37	35	23	24	23	29	27	31	23	451
48	1	2	4	9	6	14	13	12	24	26	12	34	21	29	19	24	20	29	23	27	28	377
49	1	3	4	4	8	14	12	22	18	18	24	24	24	33	16	34	32	29	37	37	33	379
50	3	6	3	3	7	16	7	17	23	17	25	25	26	28	28	35	34	34	50	23	43	453
51	..	1	2	2	4	6	7	10	12	14	11	22	22	28	24	20	25	26	10	22	35	303
52	2	..	5	2	8	4	4	9	11	16	12	24	23	35	31	25	30	29	35	46	32	382
53	2	3	..	3	3	4	4	10	17	14	18	13	25	21	28	23	24	35	28	270
54	..	1	1	6	4	9	10	14	15	19	25	20	27	24	23	27	261
55	2	2	1	3	1	2	4	4	3	7	9	17	11	20	23	23	26	21	19	199
56	..	1	1	1	1	4	1	..	7	6	16	16	12	13	21	23	31	26	24	205
57	..	2	..	2	1	1	1	1	..	4	2	1	5	6	13	14	15	18	23	22	18	178
58	1	2	1	2	2	3	2	9	4	6	11	11	25	26	20	145
59	1	2	..	2	..	2	1	4	6	10	14	10	11	18	17	103
60	1	5	9	15	16	20	14	20	21	122
61	2	1	2	1	1	1	1	4	7	8	11	14	63
62	2	1	..	2	1	1	1	1	8	8	11	12	60
63	2	1	1	1	1	4	14	32
64	1	1	1	..	1	1	6	5	2	19
65	1	1	1	1	..	1	4	1	2	3	17
66	..	1	1	1	..	1	1	..	1	..	1	..	1	8
67	2	1	3	4	10
68	1	..	1	2
69	1	1	1
70	1	1	2
71	1	1	1
72	1	2	3
73	1	1
74
75	1	1	2
> 76
Totale	506	507	539	532	597	649	680	650	654	723	681	774	720	791	701	482	542	567	574	609	563	13061

Segue Tav. X bis.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, qualunque sia il modo di liquidazione quando liquidino con

ANNI DI ETÀ	DELLE																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
< 30	72	81	77	66	62	46	53	42	39	37	48	49	9	9	8	4	..	1	..	4
31	19	19	29	49	23	48	26	41	49	41	44	9	4	9	2	..	4	2
32	28	27	20	20	49	18	25	19	19	13	9	41	7	4	5	..	4
33	26	25	23	26	28	15	31	23	24	25	22	16	15	13	4	3	5	5	1	2
34	30	26	29	28	32	40	27	48	23	32	29	34	24	21	15	5	5	4	4	4
35	28	28	31	32	32	34	29	27	27	29	23	35	25	11	16	9	2	3	2	4
36	41	27	32	37	24	38	34	38	34	29	43	34	34	27	16	5	6	4	4	4
37	38	32	29	33	51	40	41	36	35	39	42	51	37	29	33	41	41	3	4	4
38	41	34	44	49	34	50	37	45	39	34	49	37	52	28	22	10	11	9	6	5
39	20	21	25	30	30	26	31	28	31	34	31	29	30	33	18	14	15	10	8	8
40	30	41	47	46	41	55	55	49	44	46	41	33	40	46	32	33	28	26	16	14
41	30	22	33	47	31	23	22	25	25	25	37	20	41	32	34	16	15	10	13	14
42	20	21	27	36	28	39	41	44	42	42	44	45	38	49	42	28	24	21	21	21
43	7	16	24	46	21	25	32	25	19	32	33	36	28	36	33	23	23	25	37	25
44	14	12	24	26	22	23	21	35	22	35	31	37	21	39	34	20	13	24	19	12
45	8	10	11	21	15	25	20	26	26	33	25	35	30	37	32	12	22	20	23	20
46	11	10	15	46	33	27	25	30	37	28	51	43	37	42	39	39	29	31	37	37
47	3	9	8	12	43	22	24	21	19	23	27	34	28	24	33	37	21	24	19	24
48	3	4	3	4	10	11	16	10	19	21	26	25	27	26	24	31	13	20	19	23
49	3	4	4	5	6	4	4	4	19	21	24	26	31	23	33	31	31	26	29	29
50	3	..	5	4	5	10	14	17	14	24	26	36	38	30	36	41	26	43	46	35
51	3	4	..	4	7	2	6	9	9	16	16	26	23	18	30	22	27	39	29	25
52	4	3	4	..	4	5	14	16	16	14	32	32	26	27	31	29	42	27	32	32
53	..	4	4	4	..	4	2	3	4	3	10	6	4	17	16	19	29	30	32	32
54	4	4	4	4	4	2	2	8	6	14	20	11	34	21	19	35	34
55	..	3	..	4	3	2	2	8	9	7	8	12	22	22	27	26	27	25
56	3	4	2	4	1	4	3	5	6	11	14	18	17	28	28	33	29	36
57	2	4	2	2	3	2	6	11	15	16	24	17	16	16	33
58	..	4	..	4	1	..	4	4	..	4	3	4	7	6	10	18	12	17	17	15
59	4	4	4	4	12	14	12	12	22	22
60	4	..	2	4	2	4	2	6	9	11	17	14	17	20
61	2	..	2	4	4	4	4	2	4	6	43	6	9	4
62	4	4	..	2	3	2	5	7	6	6	4
63	4	..	5	5	5	5	5
64	..	4	4	4	4	..	4	4	4
65	4	4
66	4	4	4	4	4
67	4	4	4	2
68
69
70	4	4	..
71
72	4	4	..
73	4
74
75
> 76	2
Totale	475	484	543	532	535	621	644	645	614	682	678	788	731	692	711	575	566	587	546	6

dazione ed il coefficiente di riversibilità, secondo la loro età e quella della madre, diritto di accrescimento.

FIGLIE																	Totale				
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	≥ 41	
..	614
..	229
..	245
2	329
..	1	434
..	428
..	2	508
..	1	593
..	4	637
..	6	2	1	479
..	792
..	9	494
15	698
14	500
14	505
23	1	468
23	1	1	1	614
19	1	449
13	1	356
21	1	402
23	1	1	474
30	..	1	1	345
26	1	380
25	1	1	1	237
23	..	1	1	1	270
18	..	2	..	1	..	1	209
21	1	1	262
23	179
22	146
20	1	109
16	1	108
14	71
13	1	1	64
7	1	31
4	16
5	16
1	5
1	5
..	3
..	1
..	4
..	1
..	3
..	2
..
..
..	2
62	4	5	8	4	2	1	1	1	1	..	2	..	1	2	1	12787

Tav. XI.
Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DEI LE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	35-40	

a) Coefficiente 1.

DEI LE MADRI	< 30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	> 81	Totale		
	2
1	1	1	..	3		
4	4	2	4	4	4	2	2	40		
4	4	4	4	7	1	4	4	2	3	41		
..	4	9	5	15	..	3	8	3	5	49		
..	2	8	12	22	..	4	7	23	8	4	3	..	46		
..	..	4	16	20	..	4	7	11	14	8	3	..	46		
..	5	5	..	1	4	9	19	12	14	5	67		
..	2	8	9	10	7	48		
..	2	3	11	25		
..	1	..	3	41		
..	4	4		
Totale	6	6	23	39	74	4	8	31	52	59	36	33	26	40	289

b) Coefficiente 1/2.

DEI LE MADRI	< 30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	> 81	Totale		
	1	1	2	1	4	4	4	4
..	2	2		
4	4	3	4	9	2	3	4	3	9		
2	2	5	5	14	1	3	8	4	1	..	1	..	18		
1	9	19	9	38	..	7	48	14	8	6	3	..	56		
..	4	13	19	33	..	7	48	21	15	11	4	2	79		
..	..	10	11	21	..	4	9	19	48	16	12	5	81		
1	..	4	3	5	4	6	11	11	7	5	45		
..	2	9	6	9	38		
..	3	5	42		
..	3	5	46		
..	1	1	2		
Totale	9	16	51	48	124	4	22	56	68	55	53	49	32	20	360

Segue Tav. XI.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE									Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	> 41	

c) Coefficiente 1/3.

DELE MADRI	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE									Totale		
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	> 41			
≤ 30	2	4	3
31-35	3	3	..	4	7	3	4	4	5
36-40	5	6	4	3	18	2	2	6	2	12
41-45	3	4	9	5	21	3	2	8	7	2	2	24
46-50	4	12	13	12	41	4	10	18	17	10	3	2	64
51-55	..	4	14	13	28	1	6	13	16	11	4	4	4	53
56-60	..	3	6	4	13	3	11	11	9	13	4	2	53
61-65	4	..	4	3	15	12	11	8	4	53
66-70	6	4	11	10	5	36
71-75	3	6	9
76-80
> 81	3
Totale	17	30	47	38	132	13	21	49	56	53	34	38	26	20	312

d) Coefficiente 1/4.

DELE MADRI	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE									Totale		
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	> 41			
31-35	..	4	4	..	5	2	2	4	2	7
36-40	4	..	7	4	9	3	4	4	4	45
41-45	4	11	10	9	31	4	6	12	8	6	4	37
46-50	..	6	11	11	28	3	8	20	12	8	4	52
51-55	..	5	12	6	23	..	2	3	7	5	4	2	4	21
56-60	2	5	7	3	8	14	14	9	4	49
61-65	2	2	4	..	4	4	4	7	8	7	6	5	36
66-70	3	5	2	4	2	4	16
71-75	2	4	2	4	2	8
Totale	2	26	45	34	107	12	23	44	40	43	33	22	13	9	241

Segue Tav. XI.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE									Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥41		
e) Coefficiente 1/5.																
DELE MADRI	36-40	5	8	6	4	20	11	5	6	3	25
	41-45	3	4	4	4	12	4	6	8	6	4	28
	46-50	4	11	7	11	33	4	5	10	6	5	2	32
	51-55	8	7	15	..	4	7	7	13	2	2	35
	56-60	4	..	4	2	1	3	3	9
	61-65	2	1	1	6	..	10
	66-70	1	1	1	1	1	5
Totale		12	23	26	20	81	19	20	33	23	28	9	4	7	1	144
f) Coefficiente 1/6.																
DELE MADRI	31-35	3	2	2	..	7	..	2	2	1	5
	36-40	1	2	3	2	2	3	1	1	9
	41-45	2	3	3	5	13	6	4	3	3	1	17
	46-50	..	2	2	3	7	1	3	3	1	2	1	11
	51-55	..	1	4	2	7	1	2	5	2	4	3	17
	56-60	1	..	1	2	4	3	1	1	..	11
	61-65	2	..	2	1	1	6
	66-70	1	..	1	4	6
Totale		6	10	12	10	38	10	13	16	10	14	8	3	3	5	82
g) Coefficiente 1/7.																
DELE MADRI	41-45	1	1	3	..	5	2	2	3	2	9
	46-50	..	2	3	1	6	2	3	2	1	8
Totale		1	3	6	1	11	2	2	5	5	2	1	17
h) Coefficiente 1/8.																
DELE MADRI	41-45	6	5	6	4	18	3	4	6	10	5	2	30
	46-50	1	..	2	1	4	..	1	1	1	1	4
	51-55	1	1	1	1	4	..	1	3	2	4	2	12
Totale		8	6	9	3	26	3	6	10	13	10	4	46

Segue Tav. XI.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE									Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥ 41	

i) Coefficiente 1/9.

DELLE MADRI	36-40	1	1	1	1	4	1	3	1	5
-------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	---

B) Quota fissa.

a) 45 carantani alla settimana.

DELLE MADRI	51-55	..	1	2	..	3
	56-60	..	2	2
Totale		..	3	2	..	5

b) 8 carantani alla settimana.

DELLE MADRI	31-35	..	1	1	..	2	2	1	3
	36-40	1	..	1	..	2	2	2
	41-45	..	2	1	..	3	2	1	2	5
	46-50	1	4	7	..	12	1	3	4	5
	51-55	1	3	4	..	8	1	..	1	2
	56-60	3	..	3	1	..	1	2
Totale		3	10	17	..	30	9	5	5	19

c) L. 7, 77 al mese.

DELLE MADRI	31-35	..	1	1	1	4
-------------	-------	----	---	----	----	---	----	----	----	---	----	----	----	----	----	---




Tavola XI bis.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, qualunque sia il modo di liquidazione ed il coefficiente di reversibilità, secondo la loro età e quella della madre, quando liquidino in quote virili.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI																				Totale	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
< 30	..	1	..	1	1	..	1	1	5
= 30	1	..	1	2
31	5
32	1	8
33	..	1	1	6
34	1	1	6
35	..	1	6
36	5
37	..	1	1	..	1	3	2	2	1	1	..	1	1	1	1	..	2	2	16
38	1	2	2	..	3	3	2	1	1	1	1	2	3	1	2	1	1	22
39	..	1	2	2	2	1	..	1	9
40	1	..	1	1	2	2	1	1	..	2	3	1	1	15
41	1	..	2	2	1	1	..	2	1	1	2	..	1	1	13
42	..	2	2	1	3	2	1	..	1	1	1	3	2	2	6	3	3	4	2	2	..	34
43	..	1	2	1	1	..	1	3	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	1	1	..	33
44	1	..	1	1	..	1	2	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	2	15
45	1	1	1	1	4	2	2	1	1	1	1	1	4	4	4	2	2	29
46	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	6	2	2	2	2	29
47	1	2	3	4	3	1	2	2	2	2	4	2	6	4	4	5	..	1	39
48	1	2	2	4	1	2	4	1	5	2	2	4	2	2	2	2	34
49	1	2	1	3	2	1	1	2	2	2	1	4	4	3	3	28
50	1	2	1	3	2	2	2	3	5	4	7	7	9	5	54
51	3	1	1	1	2	5	3	5	5	5	7	4	5	..	1	44
52	..	1	3	1	2	4	4	3	5	4	4	6	35
53	1	3	1	..	1	..	4	1	3	3	2	5	3	23
54	1	1	..	1	1	1	2	1	5	7	3	1	23
55	1	1	1	3	2	2	2	..	1	1	18
56	2	1	2	1	2	3	4	4	4	22
57	1	1	1	1	1	2	2	3	3	11
58	1	1	1	1	1	1	5	3	..	1	..	17
59	1	1	1	1	1	1	1	4
60	3	1	1	1	14
61	1	1	1	1	4
62	1	1	1	1	1
63	1	1	3
64	1	2	1	..	1	..	5
65	1	1	1	2
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
> 76
Totale	6	12	14	13	20	20	38	26	24	27	37	41	43	60	58	58	58	68	3	5	2	633

Segue Tavola XI bis.

**Classificazione dei figli di pensionati coniugati, qualunque
secondo la loro età e quella della**

ANNI DI ETÀ	DELLI																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
< 30	1	1	..	1	4	1	4
31
32	..	1	1	..	4	..	4
33	1	1	1	1	1	1	4
34	4	..	4	..	4
35	1	1	4	1
36	2	1	1	1	1	1	1	..	1	..	1	1	1	1
37	1	2	1	1	1	1	..	1	2	1	1	1	1	..	1
38	1	1	2	..	3	..	2	..	1	1	1	..	3	2	1	1
39	..	1	1	..	1	2	1	..	1	1	..	2	2	1	1	..
40	1	2	..	1	2	2	..	3	1	1	..	3	2	2	3	3	2	2	1	..
41	1	1	1	..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	..	4	4	1	1	2	1	1	2	3	3	2	2	4	2	1	3	2	4	1
43	1	1	1	1	2	4	..	1	2	2	1	3	5	1	1	2	1	4	4	1
44	1	..	1	1	1	1	1	..	7	3	4	1	2	2	2	3	2
45	2	1	..	2	..	3	1	1	3	3	1	3	3	5	2	5	4	3	3	..
46	2	1	1	1	3	2	5	3	5	5	3	4	4	4	..	1	..
47	1	..	1	1	3	3	1	4	4	4	6	2	3	4	3	1
48	1	..	2	..	2	1	..	1	3	3	1	1	1	4	3	1	1	6	4	2
49	2	1	2	2	2	5	1	4	1	3	2	2	1	1	3	5
50	2	2	1	2	2	4	4	6	1	4	3	6	4	4	3	5	4
51	2	2	4	1	1	3	1	1	2	1	1	1	3	3	4
52	1	1	1	1	1	2	1	1	3	4	3	2	2	5	5	2
53	1	1	1	1	6	7	2	2	4	1	1	5	5	3
54	1	..	1	..	1	2	..	4	1	1	2	4	1	1	7	7	3
55	1
56	1	1	3	4	1	1	..	2	3
57	1	3	3	1	2	1	4	2
58	1	3	3	1	1	5	4	1
59	4	..	1	1	2
60	1	4	..	1	1	6
61	1	1	..	1
62	1	1	5
63	1	2	..
64	1	1	1	..	1	2	1
65	3
66
67
68	1
69
70	1
71
72
73
74
75
> 76
Totale	12	11	17	18	19	24	17	23	32	27	43	52	47	56	52	46	48	70	44	60




Tavola XII.

Classificazione dei figli di pensionati coniugati, secondo la loro età e quella della madre (Tavole X bis e XI bis).

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI																					Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
< 30	94	88	69	61	71	68	58	44	33	27	24	13	9	10	8	2	2	681
31	25	17	17	16	11	19	23	14	11	10	11	5	5	5	4	..	4	195
32	31	21	29	25	36	27	19	15	14	21	14	22	8	7	4	289
33	19	37	23	36	29	36	25	26	20	30	18	29	17	13	8	5	3	2	375
34	30	39	40	33	33	46	42	48	42	40	34	26	27	24	13	6	5	4	536
35	27	29	29	30	31	32	37	37	32	26	26	29	19	29	14	6	5	5	4	443
36	46	33	38	29	50	47	41	34	34	37	48	40	27	30	26	9	4	9	9	5	5	601
37	38	36	40	39	38	36	41	38	37	32	31	27	45	30	30	7	6	8	5	2	3	569
38	40	24	42	33	38	42	44	29	40	43	38	46	39	39	31	14	14	11	13	8	6	634
39	20	31	24	39	28	36	32	37	33	32	40	52	53	31	29	10	12	11	9	4	7	530
40	43	38	40	47	43	53	58	47	43	63	43	60	38	46	43	30	17	24	17	7	12	812
41	21	31	31	31	33	31	37	34	31	26	46	36	42	30	27	19	17	14	22	14	7	570
42	23	30	34	37	28	42	38	46	44	47	47	51	47	53	51	25	34	24	22	20	11	754
43	10	17	17	14	26	23	26	33	38	33	33	35	40	34	50	24	25	20	23	18	20	556
44	13	14	16	24	23	24	29	31	28	30	30	31	32	38	29	24	22	14	25	23	15	515
45	8	11	16	19	16	28	35	26	27	37	31	44	29	46	42	19	27	24	25	27	21	558
46	13	10	19	24	20	25	24	36	40	42	34	49	44	55	41	35	25	33	33	25	26	653
47	2	6	7	8	15	16	26	27	24	25	36	28	39	36	25	30	24	34	27	32	23	490
48	1	2	5	9	8	15	14	14	28	28	14	59	25	32	21	26	21	31	23	27	28	411
49	1	2	4	1	4	8	16	13	23	20	19	26	28	28	36	18	37	34	29	37	24	407
50	3	6	3	3	9	9	18	11	19	25	19	28	30	42	35	32	44	39	34	50	38	497
51	..	1	2	2	4	6	10	11	13	16	16	25	27	33	29	27	26	31	10	23	35	347
52	..	1	5	2	8	4	4	5	9	11	16	16	28	26	38	33	30	34	35	35	52	417
53	3	5	5	11	18	14	23	14	31	22	29	26	24	35	28	293	293
54	..	1	2	3	1	6	4	10	12	16	15	23	25	27	30	26	24	27	34	284
55	2	..	4	3	1	4	..	4	..	8	9	18	14	22	24	30	20	27	22	217
56	..	1	1	1	1	4	1	..	9	7	18	18	16	17	25	31	26	24	227	227
57	1	2	..	2	1	2	..	1	1	4	3	5	6	14	16	17	19	26	22	28	18	189
58	2	..	2	..	2	2	4	3	12	7	12	16	28	26	21	162
59	1	1	2	3	2	4	5	7	10	14	11	11	18	17	107
60	1	3	..	4	3	10	12	6	18	24	14	20	21	136
61	2	1	2	4	1	2	1	5	8	9	11	10	44	67
62	2	1	1	1	4	4	12	44	61
63	2	..	3	2	1	4	8	6	35	24
64	1	1	2	1	1	..	3	1	6	6	24	49
65	1	1	1	1	1	1	..	1	5	4	1	3	8
66	..	4	4	4	..	1	4	..	1	..	1	..	4	10
67	1	3	2	2
68	1	..	1	2
69	1	2
70
71	1	1
72	1	2	3
73	1	..	1
74
75	1	1	2
> 76
Totale	512	519	553	563	617	669	718	676	678	730	718	815	763	851	759	540	600	635	577	614	565	13.694

Segue Tav. XII.

Classificazione dei figli di pensionati coniu

ANNI DI ETÀ	DELLI																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
< 30	73	82	77	67	62	46	53	42	40	37	18	19	10	9	8	5	..	1	..	1
31	19	19	29	19	23	18	20	41	19	11	14	9	4	9	2	..	1	2
32	28	28	21	20	20	18	26	19	19	13	9	11	7	4	5	..	1
33	26	25	23	27	28	16	31	23	25	24	23	16	15	14	4	3	5	3	1	2
34	30	26	29	28	39	40	28	48	24	32	29	35	24	21	15	5	5	4	1	1
35	29	28	31	34	31	34	29	27	27	29	24	34	25	11	17	9	2	4	2	4
36	43	27	32	37	26	38	35	38	34	30	42	35	35	27	17	5	6	5	4	2
37	39	34	30	34	51	41	41	37	35	39	42	53	32	29	34	12	12	3	2	4
38	42	35	46	49	37	50	39	45	40	35	50	37	55	30	23	10	11	10	6	5
39	20	22	25	31	30	28	33	28	32	35	31	31	34	33	18	14	15	11	8	8
40	31	43	47	47	43	57	53	52	45	47	41	56	42	48	35	36	30	28	17	14
41	30	22	34	18	32	23	22	26	25	25	37	20	42	33	35	27	15	11	4	2
42	20	22	31	37	30	41	42	45	44	44	47	47	41	51	44	29	27	23	31	15
43	8	17	25	18	22	29	32	25	21	33	26	39	33	37	34	25	23	29	19	26
44	15	12	25	26	24	23	22	36	22	41	35	39	21	40	36	21	15	27	21	12
45	10	11	11	23	15	28	21	21	36	26	28	42	33	42	34	17	26	23	23	22
46	8	11	10	17	17	34	28	28	32	42	31	56	43	42	46	41	43	29	32	37
47	3	9	9	12	13	23	24	21	22	26	32	38	31	28	35	39	24	25	19	29
48	4	4	5	3	12	15	16	11	22	29	26	26	31	32	27	32	19	25	21	30
49	..	5	4	5	6	15	17	14	21	21	21	27	32	24	35	32	32	30	28	33
50	5	6	9	11	16	19	16	28	31	41	42	33	42	45	29	48	42	38
51	3	4	2	4	5	2	8	13	10	17	19	27	24	20	31	23	28	42	32	29
52	1	3	1	1	..	5	6	14	17	18	15	33	29	27	34	31	43	32	37	34
53	..	1	1	1	..	2	4	4	4	10	12	19	21	18	23	18	34	34	32	35
54	1	4	4	5	4	8	6	15	22	15	25	27	21	42	17	32
55	..	3	..	2	..	1	3	2	2	3	8	13	8	16	21	23	26	29	38	27
56	4	1	2	1	..	5	3	5	6	12	14	21	21	29	29	33	31	39
57	2	1	2	3	2	2	6	12	9	16	16	18	20	25	37
58	..	1	1	..	4	1	3	5	10	13	20	13	29	19	27	35
59	1	4	1	5	13	13	13	23	21
60	1	..	2	1	3	1	3	..	6	9	9	11	18	20	21
61	2	..	2	1	1	1	1	2	2	4	6	13	7	9	13
62	1	..	1	..	1	..	2	1	2	5	8	7	6	20
63	1	..	1	1	..	5	5	4	5	8
64	..	1	1	1	1	..	1	2	6	6	3	3
65	1	1	1	1	..	2	1	7
66	1	1	1	..	1	1	1
67	1	1	..	1
68	1	1	1
69	1
70	1	2	..	2
71	1
72
73	1
74
75
> 76	2
Totale	487	495	560	570	574	645	661	668	646	709	721	840	778	748	763	621	614	657	590	66

ati secondo la loro età e quella della madre.

IGLIE																			Totale		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		40	>41
..	650
..	229
..	249
2	336
..	458
1	2	434
..	1	519
2	606
1	656
5	1	492
6	2	1	1	824
10	506
16	1	735
14	1	1	1	1	1	540
15	3	..	3	3	1	1	1	537
24	..	3	..	2	2	326
24	1	1	1	2	1	1	658
21	2	3	1	1	1	1	1	493
15	1	1	1	6	2	1	1	410
22	1	1	1	427
27	4	4	6	2	2	..	3	1	2	1	1	1	558
92	4	4	3	2	2	1	2	1	1	..	1	1	1	1	394
28	5	2	2	1	..	2	1	1	1	2	1	1	1	..	1	..	1	428
29	3	2	5	3	2	3	3	1	1	1	2	2	1	2	326
28	4	1	4	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	328
20	2	3	..	4	1	1	1	1	2	..	3	..	1	1	250
21	4	1	4	4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	298
26	1	3	4	4	3	4	4	4	2	3	2	2	2	2	2	1	..	227
23	6	3	2	2	4	4	4	6	1	1	1	1	1	4	2	..	2	..	3	..	221
23	3	3	4	4	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	2	148
18	4	2	4	1	1	2	4	2	1	2	1	1	1	4	3	2	..	1	..	1	160
17	2	3	1	2	..	1	1	2	3	2	2	1	1	5	1	1	1	1	1	1	400
16	5	5	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	423
7	5	2	2	3	3	1	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	72
5	..	2	1	1	4	1	1	1	..	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	60
6	3	1	..	2	4	1	4	1	1	1	1	..	2	2	3	1	1	1	1	1	60
3	1	2	3	..	2	1	1	1	..	4	..	1	1	2	..	3	2	..	38
..	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
..	..	3	2	1	1	1	..	1	1	1	1	1	1	1	1	8
..	41
..	..	2	2	1	2	..	5	..	1	1	1	..	1	1	1	1	1	1	1	1	29
..	28
..	31
..	1	1	..	1	1	1	..	1	..	1	..	1	3	..	1	..	3	..	8
..	24
..	10
..	4
..	9
..	38
510	72	52	66	51	53	30	41	33	28	32	27	31	33	20	29	15	25	17	23	106	14.303

Tav. XIII.

Classificazione dei pensionati vedovi, per categoria d'impiego, e pe

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente (2)	Concetto	Ragioneria	Ordine	Basso person.	Magistratura	Personale di- plom. e cons.	Istruzione	Corpi armati	Uff. superiori	Uff. inferiori	Truppa	Decorati	TOTALE
Sulla pensione del padre....	1	187	187
	2/3	5	4	45	2	2	9	..	2	44	..	47
	1/2	6	9	4	3	145	2	40	44	..	493
	1/3	92	57	137	76	24	2	44	72	47	145	484	..	847
	1/4	5	11	21	6	2	2	5	10	49	..	81
Totale		108	78	477	87	28	2	41	498	54	167	258	187	1355

Tav. XIV.

**Classificazione nell'ordine di nascita dei figli di pensionati vedovi per rispetto al
A) Ordinamento dei figli per rispetto al loro numero nella famiglia del pensionato ed**

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente (3)	Figli di vedovi con 4 figlio	FIGLI DI																									
			(4) con 2 figli						con 3 figli			con 4 figli				con 5 figli					con 6 figli							
			1	2	Tot.	1	2	3	Tot.	1	2	3	4	Tot.	1	2	3	4	5	Tot.	1	2	3	4	5	6	Tot.	
Sulla pensione del padre....	1	34	30	30	60	15	13	17	45	11	9	6	6	32	6	7	6	4	6	29	2	1	..	4	1	4	6	
	2/3	4	2	..	2	4	4	2	4
	1/2	23	12	9	21	7	5	5	17	3	4	2	5	14	2	2	2	3	41	1	4	2	2	1	4	4	14	
	1/3	174	106	92	498	37	40	30	107	20	18	19	15	72	11	16	7	14	12	60	3	4	2	4	4	6	20	
Sul minimo della paga di ri- forma del padre.....	1/4	24	12	6	48	3	7	4	44	3	1	..	4	5	4	1	1	1	..	4	
	1/2	2	2	..	4	..	4	4	4	4	4	4	
	1/3	41	5	3	8	2	2	2	6	..	1	..	1	2	
	1/4	
Totale		267	167	142	309	63	69	60	194	37	33	27	28	125	20	27	17	22	22	108	6	9	4	4	6	8	37	

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente	Figlie di vedovi con 4 figlia	FIGLIE DI																								
			(4) con 2 figlie						con 3 figlie			con 4 figlie				con 5 figlie					con 6 figlie						
			1	2	Tot.	1	2	3	Tot.	1	2	3	4	Tot.	1	2	3	4	5	Tot.	1	2	3	4	5	6	Tot.
Sulla pensione del padre.....	1	34	26	26	52	18	20	16	54	7	9	12	12	40	4	3	4	6	4	24	..	1	2	1	1	1	6
	2/3	3	4	3	4	1	1	..	2
	1/2	30	15	38	33	6	8	8	22	3	2	4	1	10	2	2	2	2	4	9	3	..	2	2	3	43	
	1/3	166	97	141	208	40	37	47	124	18	20	19	23	80	10	5	14	7	9	45	4	3	5	6	3	1	22
Sul minimo della paga di ri- forma del padre.....	1/4	22	7	43	20	8	4	7	49	..	2	3	2	7	1	1	1	1	2	6	
	1/2	5	4	2	6	3	2	3	8	1	4	
	1/3	8	..	2	2	4	4	4	3	4	..	1	..	2	
	1/4	4	
Totale		269	150	175	325	77	73	82	232	29	33	39	38	139	18	11	21	16	16	82	7	4	9	9	7	5	41

(1) Ai vedovi di questa tavola se ne debbono aggiungere 5 (basso personale) ciascuno dei quali percepisce
 (2) Il coefficiente di reversibilità è per gruppo d'orfani.
 (3) Vedasi la nota (4) alla tavola III-A).
 (4) Vedasi la nota (2) alla tavola III-A).

coefficiente di riversibilità della pensione dal padre ai figli (1).

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coeffi- ciente	Concetto	Ragioneria	Ordine	Basso person.	Magistratura	Personale di- plom. e cons.	Istruzione	Corpi armati	Uff. superiori	Uff. inferiori	Truppa	Decorati	TOTALE
Sul massimo della pensione del padre.....	1/3	4	8	9
Sullo stipendio del padre...	1/3	3	5	5	..	13
Pensione di carattere	1/6	39	47	63	30	46	28	6	37	29	..	265
	—	1	1
Totale		40	47	63	38	46	28	9	43	34	..	288

coefficiente di riversibilità della pensione che percepirebbero alla morte del padre. alla data della nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento.

VEDOVI

con 7 figli							con 8 figli							con 9 figli							con 10 figli										Complesso						
1	2	3	4	5	6	7	Tot.	1	2	3	4	5	6	7	8	Tot.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tot.	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
..	206	
..	7	
1	2	2	3	2	2	1	13	..	1	..	1	..	1	3	..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	..	1	..	1	..	1	..	1	5	97	
..	657		
..	65		
..	7		
..	27		
..		
1	2	2	3	2	2	1	13	..	1	..	1	..	1	3	..	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	..	1	..	1	..	1	..	1	5	1066		

VEDOVI:

con 7 figli							con 8 figli							con 9 figli							con 10 figli										Complesso						
1	2	3	4	5	6	7	Tot.	1	2	3	4	5	6	7	8	Tot.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tot.	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
..	207			
..	9			
3	2	2	1	2	2	3	15	1	..	1	1	..	1	1	5	1	1	1	..	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	117			
..	674			
..	74			
..	20			
..	15			
..	1			
3	2	2	1	2	2	3	15	1	..	1	1	..	1	1	5	1	1	1	..	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	117			

un assegno fisso settimanale di 8 carantani.

Segue Tav. XIV.

*Classificazione nell'ordine di nascita dei figli di pensionati vedovi,
per rispetto al coefficiente di reversibilità della pensione che percepirebbero alla morte del padre.*

A bis) Ordinamento dei figli per rispetto alla data della loro nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento.

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente (1)	FIGLI											Totale	FIGLIE											Totale
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sulla pensione del padre.	1	98	60	29	11	7	4	206	89	59	34	19	5	4	207	
	1/2	48	24	11	9	4	4	97	59	30	16	5	4	3	117	
	1/3	352	174	61	34	21	8	3	3	..	4	..	657	341	179	89	39	14	6	4	..	2	..	674	
	2/3	4	1	2	7	5	4	9	
	1/4	43	15	5	2	65	38	20	11	3	2	74	
Sul minimo della paga di riforma del padre.....	1/2	..	4	4	4	4	7	13	4	3	20		
Sullo stipendio del padre.	1/6	18	6	2	4	27	10	3	2	15		
Pensione di carattere.....	—	4	4		
Totale		563	284	111	58	33	40	3	3	..	4	..	1066	536	299	135	66	25	40	4	..	2	..	1117	

(1) Vedasi la nota (1) alla tavola III-A).

Segue Tav. XIV.

**Classificazione nell'ordine di nascita dei figli di pensionati vedovi,
per rispetto al coefficiente di riversibilità della pensione che percepirebbero alla morte del padre.**

B) Ordinamento dei figli per rispetto alla data della loro nascita. — Liquidazione in quote virili.

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coeffi- ciente (%)	FIGLI											Tot.	FIGLIE											Tot.										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
Sulla pensione effettiva del padre	1/2	10	10	13	13
	1/3	26	26	76	76
	1/4	3	4	7	12	11	23
	1/6	21	35	16	9	81	92	78	43	10	223
	2/15	1	3	2	4	6	16	9	7	8	6	4	34
	1/8	1	1	1	1	3	1	1	1	2	5
Sul massimo della pensione del padre	1/9	1	2	2	1	1	1	4	1	1	1	1	7
	1/10	1	1	4	1	1	1	1	7
	1/12	1	1	1	..	1	1	1	4	1	1	2	2	1	7
	1/15	1	1	2	1	1	1	3
	1/3	3	3	3	6
	1/6	3	3	3	6
Sullo stipendio del padre	1/9	4	1	1	3
	1/12	..	2	1	2	5	2	..	4	3
	1/6	11	11	111	111	
	1/12	2	7	9	67	62	129
	1/18	1	3	3	7	30	28	28	86
	1/24	2	5	7	6	6	4	1	87
Quota fissa di 8 car. alla settimana (2)	1/30	4	4	5	5	5	5	4	24
	1/36	1	1	3	3	3	3	2	17
	..	4	1	1	6	1	1	2
Totale		82	58	29	24	9	2	1	1	206	441	212	99	28	13	3	796	

C) Ordinamento dei figli per rispetto alla data della loro nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento od in quote virili.

Totale	645	342	110	82	42	12	4	4	..	1	..	1272	997	511	251	94	38	13	4	..	2	1913
---------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----	---	----	-------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------

(1) Vedi nota (2) alla tavola III-B).

(2) Vedi la nota (1) alla tavola XIV-A).

Tav. XV.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto d'accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.

Coefficiente 1.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21		
a) Figli di vedovi con 1 figlio.											
DEI PADRI	< 40	1	2	3	1	2	1	..	4
	41-45	2	2	2	..	6	4	3	4	..	11
	46-50	2	6	1	..	9	2	6	5	..	13
	51-55	1	2	4	..	7	1	..	4	..	5
	56-60	..	5	3	..	8
	66-70	..	1	1	1	..	1
	Totale	6	18	10	..	34	8	11	15	..	34
b) Figli di vedovi con 2 figli.											
DEI PADRI	< 40	3	2	5	2	4	1	..	7
	41-45	1	8	6	..	15	4	2	5	..	11
	46-50	4	8	12	..	24	3	4	11	..	18
	51-55	3	3	6	..	12	1	5	6	..	12
	56-60	..	2	2	..	4	..	1	1	..	2
	71-75	2	..	2
	Totale	11	23	26	..	60	10	16	26	..	52
c) Figli di vedovi con 3 figli.											
DEI PADRI	< 40	2	..	2	..	4	1	4	5
	41-45	2	5	5	..	12	4	2	9	..	15
	46-50	5	6	7	..	18	4	9	8	..	21
	51-55	2	1	1	..	4	..	3	5	..	8
	56-60	1	1	1	..	3
	61-65	1	1	1	..	3
	66-70	2	..	2	1	..	1
71-75	..	1	1	..	2	1	..	1	
Totale	12	14	19	..	45	10	19	25	..	54	
d) Figli di vedovi con 4 figli.											
DEI PADRI	< 40	..	1	1	2	..	1	..	3
	41-45	1	5	8	..	14	6	4	12	..	22
	46-50	3	4	9	..	16	2	9	1	..	12
	56-60	1	..	1	..	2	1	..	3
Totale	4	10	18	..	32	10	15	15	..	40	

Segue Tav. XV.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto d'accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.
Coefficiente 1.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21		
e) Figli di vedovi con 5 figli.											
DEI PADRI	< 40	4	2	3	4	..	4	..	2
	41-45	3	6	2	..	11	4	2	3	..	9
	46-50	2	4	3	..	6	..	2	2	..	4
	51-55	3	..	3	2	2
	56-60	..	2	2	..	4	4	4
	61-65	..	4	4	..	2	4	2	3
Totale	6	12	11	..	29	9	6	6	..	21	
f) Figli di vedovi con 6 figli.											
DEI PADRI	46-50	4	2	3	..	6	..	4	2	..	6
Coefficiente 2/3.											
a) Figli di vedovi con 1 figlio.											
DEI PADRI	51-55	4	..	4
	61-65	2	2
	66-70	4	4
Totale	4	4	4	2	3	
b) Figli di vedovi con 2 figli.											
DEI PADRI	51-55	4	4	2	4	3
	66-70	4	4	4	4
Totale	2	2	2	2	4	
c) Figli di vedovi con 3 figli.											
DEI PADRI	46-50	4	4	2	2
	56-60	3	3
Totale	4	4	2	2	

Segue Tav. XV.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto d'accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.

Coefficiente 1/2.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21		
d) Figli di vedovi con 4 figli.											
DEI PADRI	41-45	1	1	..	3	3
	46-50
	51-55	2	2	2	2
	56-60	..	2	2	2	6	..	4	..	4	2
	61-65	2	2	4
	66-70	1	1	4	2	3
Totale		1	2	4	7	4½	..	4	4	5	10

e) Figli di vedovi con 5 figli.											
DEI PADRI	46-50	1	1	..	4	2	4	4
	61-65	..	1	1	5	7	2	4	3
	66-70	..	1	1	1	3	1	4	2
Totale		1	2	2	6	11	4	4	4	3	9

f) Figli di vedovi con 6 figli.											
DEI PADRI	41-45	1	2	3	..	3	3
	51-55	..	2	4	2	8	2	3	1	4	10
Totale		..	2	5	4	11	2	6	1	4	13

Coefficiente 1/3.

a) Figli di vedovi con 1 figlio.											
DEI PADRI	< 40	..	1	1	4	4
	41-45	..	1	1	..	2	..	2	1	4	4
	46-50	..	2	3	4	9	1	4	3	3	11
	51-55	1	1	3	15	20	2	3	7	16	28
	56-60	1	1	2	29	33	1	..	6	25	32
	61-65	..	2	9	45	56	3	34	37
	66-70	1	3	5	22	31	..	3	4	24	31
	71-75	1	..	2	16	19	2	17	19
	76-80	3	3	1	4	2
	81-85	4	4
Totale		4	11	25	134	174	4	12	27	123	166

Segue Tav. XV.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto d'accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.

Coefficiente 4/3.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale	
	4-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21		
b) Figli di vedovi con 2 figli.											
DEI PADRI	< 40	1	1	2	..	1	1	..	
	41-45	..	2	2	..	1	1	..	2
	46-50	3	7	2	3	15	1	4	5	3	13
	51-55	1	6	13	19	39	1	7	7	14	29
	56-60	2	11	6	33	52	2	8	18	32	60
	61-65	..	3	11	34	48	1	7	17	39	64
	66-70	8	22	30	..	1	2	19	22
	71-75	1	8	9	1	..	4	8	13
	76-80	1	1	1	1
	81-85	1	1	2
Totale		6	29	42	121	198	6	29	56	117	208
c) Figli di vedovi con 3 figli.											
DEI PADRI	41-45	2	1	3	..	1	1	1	3
	46-50	..	3	3	2	8	1	5	4	3	13
	51-55	3	8	5	17	33	4	4	10	9	27
	56-60	2	3	12	13	30	2	3	10	12	27
	61-65	..	3	4	12	19	2	4	14	15	35
	66-70	..	1	1	5	7	..	1	3	7	11
	71-75	1	6	7	1	1	1	2	5
	76-80	1	2	3
Totale		5	18	28	56	107	10	19	44	51	124
d) Figli di vedovi con 4 figli.											
DEI PADRI	41-45	2	1	1	4
	46-50	2	2	..	1	1	..	2
	51-55	1	5	6	4	16	1	5	5	5	16
	56-60	1	5	7	9	22	..	5	11	10	26
	61-65	1	2	4	7	14	..	5	4	9	18
	66-70	5	3	8	..	1	3	..	4
	71-75	..	2	4	4	10	1	1	5	3	10
Totale		3	14	26	29	72	2	20	30	28	80

Segue Tav. XV.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto d'accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.

Coefficiente 1/3.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21		
e) Figli di vedovi con 5 figli.											
DEI PADRI	46-50	3	8	11	..	3	1	..	4
	51-55	3	3	7	4	17	..	7	2	9	18
	56-60	2	5	6	5	18	1	2	3	6	12
	61-65	3	1	3	3	10	1	2	3	4	10
	66-70	..	1	2	1	4	1	1
	Totale	8	10	21	21	60	3	14	9	19	43
f) Figli di vedovi con 6 figli.											
DEI PADRI	46-50	..	1	..	2	3	1	..	2	..	3
	51-55	..	1	1	1	3	..	2	1	..	3
	56-60	5	1	3	2	11	..	4	..	3	7
	61-65	..	1	1	3	2	5
	66-70	1	1	2	..	1	3	..	4
	Totale	6	5	4	5	20	1	7	9	5	22
g) Figli di vedovi con 7 figli.											
DEI PADRI	51-55	..	2	1	3	6	..	3	2	3	8
	61-65	1	1	2	3	7	..	3	1	3	7
	Totale	1	3	3	6	13	..	6	3	6	15
h) Figli di vedovi con 8 figli.											
DEI PADRI	46-50	1	2	3	2	3	5
i) Figli di vedovi con 9 figli.											
DEI PADRI	56-60	2	2	1	..	5	1	1	1	1	4
j) Figli di vedovi con 10 figli.											
DEI PADRI	56-60	..	2	2	1	5	..	1	1	3	5

Segue Tav. XV.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto d'accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.

Coefficiente 1½.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21	

a) Figli di vedovi con 1 figlio.

DEI PADRI	46-50	2	2
	51-55	1	..	1	1	2	3
	56-60	..	3	1	6	10	1	7	8
	61-65	1	5	6	1	3	4
	66-70	2	2	2	2
	71-75	2	2	2	2
	76-80	1	1	3	..	3
Totale	..	3	3	18	24	6	16	22	

b) Figli di vedovi con 2 figli.

DEI PADRI	46-50	1	1	1	1
	51-55	1	2	3	1	..	1
	56-60	..	1	2	2	5	4	7	11
	61-65	4	4	1	1	2
	66-70	..	1	1	..	2
	71-75	1	2	3	5	5
Totale	..	2	5	11	18	6	14	20	

c) Figli di vedovi con 3 figli.

DEI PADRI	46-50	1	2	3	3	..	3
	51-55	2	2	2	2	4
	56-60	1	1	2	2
	61-65	1	1	1	2	5	..	1	..	3	4
	66-70	3	..	3	..	1	1	1	3
	76-80	3	3
Totale	1	1	5	7	14	..	2	6	11	19	

Segue Tav. XV.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto d'accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.

Coefficiente 1/4

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE				Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-21	

d) Figli di vedovi con 4 figli.

DEI PADRI	46-50	..	1	..	1	2	2	..	2
	56-60	1	1	..	1	2	..	3
	66-70	2	2	2	..	2
Totale		..	1	..	4	5	..	1	6	..	7

e) Figli di vedovi con 5 figli.

DEI PADRI	56-60	1	3	4	3	3	6
-----------	-------	----	----	---	---	---	----	----	---	---	---

Segue Tav. XV.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino con diritto d'accrescimento.

Modo di liquidazione. — B) Sul minimo della paga di riforma del padre.

Coefficiente 1/2.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI			Totale	DELLE FIGLIE						Totale
	6-10	11-15	16-18		16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥ 41	

a) Figli di vedovi con 1 figlio.

DEI PADRI	56-60	1	1
	61-65	1	2	3
	66-70	1	1
Totale		2	3	5

b) Figli di vedovi con 2 figli.


DEI PADRI	56-60	1	1	..	1	1
	61-65	1	1	..	1	1	1	3
	76-80	1	..	1	2
Totale		1	..	1	2	1	2	1	..	1	1	6

c) Figli di vedovi con 3 figli.

DEI PADRI	61-65	1	1	2	2
	66-70	1	1	1	3
	71-75	1	..	1	1	3
Totale		1	1	3	1	2	2	8

d) Figli di vedovi con 5 figli.

DEI PADRI	56-60	..	3	1	4	1	1
-----------	-------	----	---	---	---	---	----	----	----	----	----	---



Tav. XV bis.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, qualunque sia il modo di liquidazione ed il coefficiente di riversibilità, secondo la loro età e quella del padre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI																					Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
< 40	1	3	2	1	1	3	1	..	5	3	1	21	
40	2	1	..	1	1	1	3	9	
41	1	..	1	1	1	2	..	1	1	12	
42	1	2	..	1	1	1	11	
43	1	..	3	..	2	2	16	
44	1	..	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	..	3	21	
45	1	..	1	1	1	1	3	1	1	4	1	
46	1	1	3	3	3	2	4	2	2	3	..	1	9	1	1	1	1	..	34	
47	..	1	1	3	4	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	30	
48	3	1	1	1	2	2	1	..	1	..	16	
49	1	1	1	1	4	2	5	2	1	2	2	2	3	3	1	3	3	5	5	3	48	
50	1	1	..	1	..	3	..	2	1	3	3	2	21	
51	1	..	3	2	1	1	2	1	1	1	3	..	3	2	5	2	4	4	3	1	39	
52	1	1	1	..	1	1	1	1	..	4	3	3	3	5	4	4	1	35	
53	2	1	1	4	2	2	1	1	1	..	2	3	5	4	2	1	5	2	44	
54	2	2	2	1	1	1	..	2	2	2	2	4	6	1	1	32	
55	1	1	1	1	3	..	2	1	3	3	4	2	1	3	..	37	
56	3	2	2	6	2	1	3	7	2	3	4	5	6	3	61	
57	1	1	1	2	4	2	2	2	2	2	5	2	4	5	4	5	6	7	57	
58	..	1	3	1	1	3	..	1	3	4	2	2	1	4	2	4	4	5	5	6	52	
59	1	1	..	1	1	1	..	5	1	2	2	2	1	1	3	3	4	7	7	8	50	
60	..	1	..	2	1	5	1	4	..	3	3	2	4	3	5	4	7	43	
61	..	2	..	1	2	..	3	1	1	2	1	1	1	3	5	6	5	8	7	10	66	
62	1	1	1	1	1	..	1	1	1	2	2	3	3	4	38	
63	1	1	1	1	1	4	4	5	4	5	6	8	8	46	
64	3	1	..	1	..	4	1	1	3	3	4	27	
65	1	3	1	1	..	1	1	1	2	3	1	1	4	27	
66	2	2	..	2	..	1	1	2	2	1	4	6	3	28	
67	1	3	2	1	1	1	1	1	6	5	29	
68	2	3	2	2	2	1	4	1	3	23	
69	3	..	1	1	2	1	1	1	3	2	11	
70	1	1	1	2	1	2	3	2	2	19	
71	1	2	1	1	3	2	4	4	21	
72	..	1	2	2	2	2	2	4	3	3	17	
73	1	1	1	1	1	..	1	1	5	
74	1	1	1	1	..	1	1	4	
75	1	..	1	1	1	2	2	10	
76	1	..	1	2	
77	1	..	1	4	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
> 86	
Totale	9	10	16	23	22	34	28	32	55	44	33	61	51	67	80	56	73	84	101	106	81	1066

Segue Tav. XV bis.

**Classificazione dei figli di pensionati vedovi, qualunque sia il modo
e quella del padre, quando liqu...**

ANNI DI ETÀ	DELLI																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
< 40	2	..	1	3	1	3	3	3	2	1	2	3	..	1	1
41	1	1	..	1	1	1	2	..	1	1
42	..	1	..	1	1	1	..	1	..	1	1	1
43	2	1	..	1	2	1	..	1	..	1	1	1	4	1	2	1	1
44	1	..	1	1	2	1	..	1	..	1	2	2	3	4
45	1	..	1	2	2	1	..	5	1	2	2	3	..	2
46	2	2	5	3	1	4	4	2	4	2	1	1	1	1
47	..	1	..	2	2	1	2	1	3	1	1	3	4	2	3	3	1	1
48	1	1	..	1	2	5	2	..	1	1	1	1	1
49	..	1	1	2	1	3	3	4	6	1	1	1	4	4	5	4	2	3	1	1
50	..	1	1	..	1	1	..	2	1	4	3	3	1	1	2	2
51	1	1	3	2	1	1	1	3	3	3	1	4	4	5	1	3	2
52	1	1	1	3	2	1	1	1	4	2	5	4	4	4	4	2	4	4
53	..	1	1	1	1	3	1	1	2	1	5	1	1	5	2	2	2	4	4	3
54	..	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	3	5	2
55	1	1	1	..	2	1	2	1	4	1	1	3	2	2	2	4	1	2
56	..	1	1	..	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	5	1	3	2	5	1
57	1	1	1	1	3	3	2	..	1	2	2	3	3	2	6	4
58	2	2	1	2	2	3	2	1	3	3	4	4	6	4	5
59	1	1	1	1	1	1	1	2	4	1	1	1	3	3	4	5	8
60	1	1	1	1	1	..	1	1	5	1	1	5	7	5	13	4	5	4
61	2	2	3	2	3	5	1	5	6	9	1	9	5	3
62	1	1	1	1	1	4	2	2	2	4	4	5	3
63	1	2	4	4	2	3	2	2	1	1	3	3	2	2
64	2	1	1	..	1	1	2	..	1	3	1	1	4	1	1	1	1
65	1	..	1	2	3	3	4	2	4	1	2	2
66	1	..	1	2	1	1	4	..	2	4	4	3	..
67	1	1	1	..	3	1	4	1	4	4	3	..
68	2	1	1	2	4	1	1	1	2	3
69	1	1	1	3	1	3	3	1	1	1
70	1	1	1	1	2	1	1	1
71	1	..	1	1	1	1	1	..	2	1	4	4
72	1	..	2	1	1	1	1	2	2
73	1	1	1	1	1	1
74	1	1	..	3	..	5	..	1	1	1	1
75	1	1	1
76	1	1	2
77	1	1
78
79
80	1	1	..	1
81
82
83
84	1
85	1	..	1
> 66
Totale	11	8	14	22	26	31	33	40	51	46	53	59	64	76	84	71	70	99	75	92

i liquidazione ed il coefficiente di riversibilità, secondo la loro età fino con diritto d'accrescimento.

GLIE																					Tot.
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	≥ 41	Tot.
..	26
..	9
..	8
..	20
..	25
..	25
..	30
..	28
..	49
..	45
..	22
..	39
3	44
2	44
5	31
4	43
6	40
4	48
1	..	1	..	1	50
1	1	52
1	1	57
9	68
6	51
1	1	40
5	1	1	31
2	31
5	28
2	25
1	16
2	1	1	1	1	24
..	13
3	16
3	1	16
2	1	11
..	18
2	5
..	3
..	1	6
..	2
..	2
..	4
..
..
..	2
..	2
..
73	..	1	2	2	3	3	1	1	1	..	1	1	1	1417

Tavola XVI.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE									Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥ 41	

a) Coefficiente 1|2.

DEI PADRI	46-50	..	3	..	3	1	4
	51-55	1	..	1	1	1	2
	56-60	..	1	1	1	4
	61-65	1	1	..	2	4	2	2
	66-70	1	1	..	1	1	2
	71-75	1	4
	76-80	1	1	2
	≥ 86	2	2
Totale	1	5	1	3	10	1	1	4	..	1	..	4	2	..	13	

b) Coefficiente 1|3.

DEI PADRI	< 40	1	1	1	4
	41-45	1	..	1
	46-50	1	2	3
	51-55	..	1	..	1	2	..	1	..	3	1	5
	56-60	..	1	..	2	3	2	5	3	1	1	12
	61-65	..	1	1	6	8	1	2	1	2	6
	66-70	1	2	3	2	2	4	2	1	1	12
	71-75	3	3	4	3	4	4	2	3	20
	76-80	1	1	2	1	..	2	2	4	3	12
	81-85	3	..	4	7
≥ 86	1	1	
Totale	1	3	5	17	26	1	1	2	16	11	12	14	7	12	76	

c) Coefficiente 1|1.

DEI PADRI	46-50	2	1	3	1	2	3
	51-55	1	..	1	..	1	2	3
	56-60	2	2	..	1	1	2
	61-65	1	1	3	2	1	1	7
	66-70	2	2
	71-75	2	..	1	..	1	4
	76-80	2
	≥ 86	2
Totale	2	1	1	3	7	1	1	4	4	5	4	1	2	2	..	23	

Segue Tavola XVI.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione effettiva del padre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	

b) Coefficiente 1|10.

DEI PADRI	56-60	..	1	1	1	1	1	1	4
-----------	-------	----	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	---

i) Coefficiente 1|12.

DEI PADRI	61-65	2	1	1	1	5	..	1	2	4	7
-----------	-------	---	---	---	---	---	----	---	---	---	----	----	----	----	----	---

j) Coefficiente 1|15.

DEI PADRI	41-45	..	1	1	..	2	..	1	1	1	3
-----------	-------	----	---	---	----	---	----	---	---	---	----	----	----	----	----	---

B) Sul massimo della pensione del padre.

a) Coefficiente 1|3.

DEI PADRI	66-70	1	1
	71-75	1	1
	76-80	1	1
Totale	4	1	..	1	3

b) Coefficiente 1|6.

DEI PADRI	61-65	1	..	2	1	..	4	
	66-70	1	..	1	2	
Totale	4	1	1	1	2	1	..	6

c) Coefficiente 1|9.

DEI PADRI	71-75	1	2	..	3
-----------	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	----	---

Segue Tav. XVI.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — B) Sul massimo della pensione del padre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	

d) Coefficiente 1/12.

DEI PADRI	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40		≥ 41
46-50	..	1	1	..	2	1	1	2
61-65	1	2	3	1	4
Totale	..	1	2	2	5	1	2	3

C) Sullo stipendio del padre.

a) Coefficiente 1/6.

DEI PADRI	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40		≥ 41
≤ 40	1	1
51-55	1	1	1	1	2
56-60	1	..	1	1	3	4
61-65	..	2	1	2	5	1	2	6	3	..	1	..	13
66-70	1	1	3	3	1	5	2	3	17
71-75	2	2	1	1	3	5	3	4	5	22
76-80	1	1	1	1	8	2	4	15	31
81-85	1	2	..	2	10	15
≥ 86	1	1	1	3	6
Totale	1	2	2	6	11	2	9	19	20	11	14	36	111

b) Coefficiente 1/12.

DEI PADRI	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40		≥ 41
51-55	2	..	2
56-60	1	2	3	1	..	1	3	5
61-65	2	2	4	1	2	4	3	10
66-70	1	1	3	3	5	8	5	4	25
71-75	1	1	3	6	5	8	5	27
76-80	1	3	4	5	15	10	38
81-85	4	..	1	7	12
≥ 86	1	2	7	10
Totale	1	..	3	5	9	..	2	..	6	14	25	19	33	30	129

Segue Tav. XVI.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, alla loro età ed a quella del padre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — C) Sullo stipendio del padre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale		
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40		≥ 41	
c) Coefficiente 1 18.																
DEI PADRI	51-55	..	4	4	4	4	4	2	5
	56-60	4	4	2	4	4
	61-65	3	3	..	4	..	3	4	..	4	6
	66-70	4	4	4	4	2	2	4	15
	71-75	4	..	4	..	4	..	4	3	..	6	11
	76-80	4	..	4	3	9	16	30
	81-85	4	..	2	..	4	6	5	15
	≥ 86	4	2	3
Totale	..	4	2	4	7	..	2	3	8	8	8	10	17	30	86	
d) Coefficiente 1 24.																
DEI PADRI	51-55	..	4	4	4	4	4	3
	61-65	4	4	4	4	4	..	4	..	4	..	4	4	4
	66-70	4	4	2	4	3
	71-75	4	4	3	2	2	7
Totale	4	2	4	3	7	..	4	4	4	3	5	3	3	..	17	
e) Coefficiente 1 30.																
DEI PADRI	66-70	4	..	4	4	4	4	2	4	9
	76-80	4	2	..	4	4	..	5
	81-85	10	..	10
Totale	4	..	4	4	..	2	6	2	2	11	24	
f) Coefficiente 1 36.																
DEI PADRI	56-60	4	4	4	4	2	..	4	5
	76-80	4	4	2	8	..	12
Totale	4	4	4	4	2	4	2	2	8	17	
D) Quota fissa. — 8 carantani alla settimana.																
DEI PADRI	46-50	4	..	4
	51-55	4	..	4
	56-60	4	4	2
	61-65	..	4	4	..	2	..	4	4	2
Totale	4	2	3	..	6	..	4	4	2	

Tavola XVI bis.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, qualunque sia il modo di liquidazione, il coefficiente di reversibilità, secondo la loro età e quella del padre, quando liquidino in quote virili.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI																					Totale	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
< 40			1															1				2	
41											1								1			2	
42											1											1	
43					1					1			1	1								4	
44											1											2	
45																						..	
46					1				1													2	
47															1						1	2	
48									1	1			1	1	2				1			5	
49		1					1			1					1					1		7	
50									1						2		1					5	
51			1		1		1							2	1							8	
52						1					1	1		1		2	1			1		8	
53				1						1	1		1						1		1	7	
54					1					1						1			1		1	4	
55													1					1			1	3	
56						1			1		1	1				1		1	1	1	1	7	
57	1					1	1	1	1		1	1	1		2	1	1	3	1	1	1	13	
58			1				1	1	1			1	1		1		1	1	1	1	1	8	
59								1	1						1			1	1	2	2	6	
60										1				2				1	1	2	2	12	
61	1			2				1				1	1		1		1	1				8	
62											1	1			1		1	1	1	1	1	9	
63				1				1	2		1	1	1		1		2	2	1	1	2	14	
64									1					1		2	2	1	1	3	1	10	
65								1			2	1	1		1		3	1		1	1	11	
66													2			2			1		2	7	
67							1					1	2					1	1			6	
68														1		2						3	
69																	2		1		1	2	
70				1												2		2		1		6	
71											1			1				2	1			5	
72													1							1	1	3	
73																						..	
74	1																		1		1	3	
75								1					1									2	
76																				1	1	2	
77														1								1	
78																		1				1	
79																						..	
80																1				1		2	
81											1		1		1							3	
82																						..	
83																						..	
84																						..	
85																						..	
> 86																						..	
Totale		3	1	3	5	4	4	7	9	5	5	11	8	22	17	7	21	21	17	14	11	11	236

Segue Tav. XVI bis.

*Classificazione dei figli di pensionati vedovi, qualunque sia il modo di liqui
quando liquidino*

ANNI DI ETÀ	DELLE																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
< 40	1	1
41	1	1
42	1
43	1	..	1	1	1	1
44	1
45	1	1	1	..
46	1
47	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1
50	1	1	..	1	1	1	1	..	1	1	..
51	1	..	1	..	2	1
52	1	1	1	1	1	..
53	1	1	1	1	1	1	..
54	..	1	1	..	1	1	2	3	1	..
55	1	..	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2
56	1	2	..	1	1	1	1	1	1	1	1	2
57	1	1	..	2	..	1	1	..	1
58	1	1	..	2	1	1	..	3	1
59	1	..	1	1	1	..	1	1
60	1	1	..	1	..	2	1	2	1	2	2	1
61	1	..	1	1	1	..	3	..	1	1	1	1	1	1	1
62	1	..	1	..	1	1	1	1	..	1	..	2	2	1
63	1	2	..	1	1	2	1	1	..	2	2	1
64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65	1	2	1	1	1	1	1	1
66	1	..	1	2	1	..	2
67	1	1	1	..	1	1	1	2
68	1	1	1	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	..	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1
71	1	1	..	1	..	1
72	1	..	1	1	..
73	1	2	..
74	1	..	1	1
75	2
76	1
77	2	..	1
78	1	1
79
80
81	1
82
83
84	1
85
> 86
Totale	..	1	3	4	2	9	6	7	8	6	7	44	12	40	15	21	19	24	19	23

dazione ed il coefficiente di reversibilità, secondo la loro età e quella del padre, in quote virili.

FIGLIE

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	>41	Tot.
1	3
..	2
..	5
..	3
..	..	1	4
1	1	8
..	..	1	4
..	1	8
..	1	6
..	1	..	1	..	1	7
..	1	7
1	1	1	5
1	1	1	1	1	17
..	1	2	18
..	2	1	1	1	1	18
4	..	1	2	..	1	1	16
4	..	1	1	..	1	1	1	7
3	1	1	1	2	1	1	11
3	..	2	1	2	1	1	..	1	29
..	3	2	1	1	..	2	3	1	1	20
1	1	1	1	3	..	1	1	1	1	1	1	31
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
3	1	1	1	1	..	2	1	1	1	1	27
..	1	1	1	1	1	2	1	1	2	..	1	1	1	..	1	..	18
1	..	2	2	2	1	3	..	4	..	2	1	..	2	1	1	1	1	1	1	..	28
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	..	1	1	1	1	1	1	1	1	29
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
27	25	25	24	18	23	19	30	15	25	17	19	21	18	15	25	20	18	22	14	164	796




Tavola XVII.

Classificazione dei figli di pensionati vedovi, secondo la loro età e quella del padre (Tavole XV bis e XVI bis).

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI																					Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
< 40	1	3	3	1	1	3	1	..	5	3	1	1	23
41	2	1	1	1	1	1	3	2	4	1	11
42	1	1	1	1	2	..	4	13
43	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	15
44	1	..	2	..	1	1	1	1	4	4	2	2	1	1	16
45	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	23
46	..	1	1	1	4	3	2	2	4	2	2	3	3	3	1	1	1	..	1	36
47	..	1	3	4	4	1	2	1	4	1	1	2	2	2	1	1	2	2	52
48	..	1	1	3	4	1	2	1	4	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	21
49	1	2	1	4	1	6	1	1	2	4	2	3	3	..	2	4	3	5	4	4	1	55
50	1	1	1	1	1	1	1	26
51	1	..	4	2	2	1	2	1	1	1	3	3	4	6	2	1	6	3	2	3	1	47
52	2	1	1	1	1	1	1	2	3	4	4	5	5	5	4	6	2	1	43
53	2	2	1	4	2	2	2	2	1	3	3	5	5	2	4	6	5	2	1	51
54	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	6	1	2	36
55	1	1	1	4	2	1	1	1	3	2	1	4	4	4	5	2	2	1	4	40
56	1	1	3	2	7	3	2	2	4	8	2	4	6	6	6	4	6	68
57	2	..	1	1	1	1	5	1	3	3	2	2	6	6	4	6	5	6	6	7	7	70
58	..	1	4	..	1	3	2	2	4	2	2	2	3	2	2	4	5	4	8	6	4	60
59	1	1	..	2	1	1	..	5	1	2	5	3	2	7	3	4	4	7	7	10	7	56
60	1	1	55
61	1	2	..	3	2	..	4	1	1	2	1	1	2	5	7	5	9	5	7	10	4	74
62	1	1	1	1	1	2	1	3	6	6	7	6	8	4	4	47
63	1	..	1	2	..	1	1	1	1	1	5	7	7	10	4	8	8	6	60
64	3	1	1	4	1	2	3	6	6	4	4	8	37
65	1	3	..	2	..	2	2	4	4	4	6	6	38
66	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2	1	7	6	5	35
67	2	3	3	3	2	3	2	1	5	5	2	1	35
68	2	3	3	1	4	4	4	3	3	2	2	26
69	1	1	2	2	1	1	3	1	2	43
70	1	1	1	1	3	3	3	3	3	1	25
71	1	2	1	5	3	4	4	2	26
72	..	1	2	1	..	2	2	1	3	3	4	2	20
73	1	1	1	1	1	1	1	5
74	1	1	1	1	..	1	1	1	1	2	12
75	1	2	2	1	4
76	1	1	1	5
77	2	1	4
78	1
79
80	1	1	2
81	1	..	1	..	1	3
82
83
84
85
> 86
Totale	12	41	49	28	26	38	35	41	60	49	44	69	73	84	87	77	94	101	115	117	92	1.272

Segue Tavola XVII.

Classificazione dei figli di pensionati

ANNI DI ETÀ	DELLE																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
< 40	2	..	1	4	1	3	3	3	2	1	2	2	..	1	1	1
41	1	1	..	1	1	2	1	1
42	..	1	..	1	1	1	1
43	..	1	..	1	1
44	1	1	..	1	2
45	1	..	1	1	2
46	2	2	5	3	1	4	2	2	4	2	1	1	1	1	..	1
47	..	1	..	2	2	1	2	1	4	2	5	3	2	5	3	3	2
48	1	1	1	2	1	1	1	2	2	3	4	2	4	4	1	..
49	..	1	..	1	1	4	3	4	6	4	1	2	2	5	4	2	1	2	1	..
50	..	1	..	1	2	1	1	2	2	2	2	4	2	4	2	1	2	2	3	..
51	1	1	3	3	1	2	3	3	3	4	3	4	1	2	2	2
52	1	1	1	1	1	2	1	2	3	3	3	5	4	5	4	3	5	1
53	1	1	1	1	3	1	2	1	5	3	2	2	2	1	5	6	6	4
54	..	2	..	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	4	4
55	1	1	1	..	2	2	2	2	5	3	3	3	2	2	2	2	3	5	5	4
56	..	1	2	..	2	1	1	3	2	3	1	1	2	3	5	4	3	6	4	7
57	1	1	2	1	1	2	2	3	3	6	3	5	5	6	6	7
58	1	1	2	1	1	2	3	1	2	3	4	4	5	6	6	6
59	1	1	2	6	7	8	5	6	6	5
60	1	1	1	2	1	..	1	2	5	2	1	7	8	8	6	15	6	5
61	1	2	3	4	3	3	8	5	6	6	10	3	11	7	4
62	2	1	..	1	2	1	1	1	1	1	3	3	4	..	6	6	10	12
63	1	1	2	2	2	..	5	7	6	5
64	2	..	3	..	2	3	3	4	3	3	4	6	6
65	1	..	1	2	2	4	1	5	5	4	9	3
66	1	..	1	2	..	1	1	1	4	..	2	6	3	..	7
67	1	1	1	1	1	1	4	4	4	5	4	2	3
68	1	2	2	5	4	4	4	3	5
69	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	4
70	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	4
71	1	..	1	1	1	..	1	1	1	1	2	2	4	4
72	1	..	2	..	1	1	2	1	3	2	2
73	1	2	1	1	1	..	4
74	1	1	1	3	1	5	1	3	1	2	3
75	2	1	1	1	1	..
76	1	1	2
77	2	..	2	1	1	2	..
78
79
80	1	1	1
81	4
82
83
84	1	1
85	1	..	1
> 86
Totale	11	9	17	26	28	40	39	47	62	52	60	73	76	86	99	92	89	123	94	117

vadovi, secondo la loro età e quella del padre.

FIGLIE														Totale								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		35	36	37	38	39	40	≥ 41	
1																					29	
																						11
																						8
																						25
																						25
																						28
																						31
			1																			32
1		1																				27
				1																		49
																						30
																						45
3	1																					51
2	1																					49
1	1																					48
5																						61
																						58
4	2																					64
10																						64
5																						57
4																						63
4																						86
																						88
9																						82
7																						59
5																						58
4																						49
5																						56
3																						54
5																						33
2																						56
2																						44
2																						41
																						31
4																						44
4																						43
2																						31
2																						50
																						13
																						29
																						10
1																						14
																						38
																						30
																						14
																						31
																						14
																						43
																						9
																						15
																						8
																						5
																						6
																						11
																						20
																						29
																						17
																						26
0	25	26	26	20	26	22	30	15	26	18	19	21	19	15	25	21	18	22	14	165	1943	

Tav. XVIII.

Classificazione delle vedove pensionate con prole, per categoria d'impiego

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente (1)	Concetto	Ragioneria	Ordine	Basso Perso- nale	Magistratura	Personale di- plomatico e Consolare	Istruzione	Corpi Armati	Ufficiali supe- riori	Ufficiali infe- riori	Truppa	Decorati	Totale
	1/2	29	28	57	31	17	..	41	12	25	..	210
Totale		391	290	631	377	176	3	77	544	186	494	610	394	4174

Tav. XIX.

Classificazione nell'ordine di nascita dei figli di vedove della pensione che percepisce

A) Ordinamento dei figli per rispetto al loro numero nella famiglia del pens

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente	Figli di vedove con 1 figlio	FIGLI																
			con 2 figli (4)			con 3 figli				con 4 figli				con 5 figli					
			1	2	Tot.	1	2	3	Tot.	1	2	3	4	Tot.	1	2	3	4	5
Sulla pensione della madre	4	637	394	369	763	239	231	241	711	95	94	103	100	392	57	52	43	45	53
	1/2	81	36	26	62	41	8	6	25	5	5	2	5	47	4	4	..	4	..
Pensione di carattere....	—	1
Totale		719	430	395	825	250	239	247	736	100	99	105	105	409	58	53	43	46	53

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente	Figlie di vedove con 1 figlio	FIGLIE																
			con 2 figli (4)			con 3 figli				con 4 figli				con 5 figli					
			1	2	Tot.	1	2	3	Tot.	1	2	3	4	Tot.	1	2	3	4	5
Sulla pensione della madre	4	607	374	399	773	224	232	222	678	108	109	100	103	420	33	38	47	45	37
	1/2	59	42	22	34	6	9	11	26	2	2	5	2	41	1	..	4
Pensione di carattere....	—	1
Totale		667	386	421	807	230	241	233	704	110	111	105	105	431	33	38	48	45	38

(1) Vedasi la nota (2) alla tavola XIII.

(2) Di queste una percepisce un assegno settimanale di 45 carantani e ciascuna delle altre qu

(3) Vedasi la nota (1) alla tavola III-A).

(4) Vedasi la nota (2) alla tavola III-A).

del marito e per coefficiente di reversibilità della pensione dalla madre ai figli.

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente	Concetto	Ragioneria	Ordine	Basso Perso- nale	Magistratura	Personale di- plomatico e Consolare	Istruzione	Corpi Armati	Ufficiali supe- riori	Ufficiali infe- riori	Truppa	Decorati	Totale
	Pensione di carattere...	—	2
Quota fissa.....	—	5	5 (2)
Totale	5	2	7

ensionate, per rispetto al coefficiente di reversibilità
ero alla morte della madre.

nato ed alla data della nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento.

VEDOVE

con 6 figli		con 7 figli					con 8 figli					con 9 figli					Complesso																
2	3	4	5	6	Tot.	1	2	3	4	5	6	7	8	Tot.	1	2		3	4	5	6	7	8	9	Tot.								
17	16	16	17	18	100	12	8	12	9	7	9	14	7	71	5	2	4	3	3	4	4	3	28	1	1	..	1	1	1	5	2957
..	188		
..	1		
17	16	16	17	18	100	12	8	12	9	7	9	14	7	71	5	2	4	3	3	4	4	3	28	1	1	..	1	1	1	5	3146

VEDOVE

con 6 figli		con 7 figli					con 8 figli					con 9 figli					omplesso															
2	3	4	5	6	Tot.	1	2	3	4	5	6	7	8	Tot.	1	2		3	4	5	6	7	8	9	Tot.							
15	16	16	15	14	92	6	10	6	9	11	9	4	55	2	5	3	4	4	3	3	4	28	1	..	1	1	1	..	4	2857
..	132	
..	1	
15	16	16	15	14	92	6	10	6	9	11	9	4	55	2	5	3	4	4	3	3	4	28	1	..	1	1	1	..	4	2990

riceve 8 carantani alla settimana.

Segue Tav. XIX.

Classificazione nell'ordine di nascita dei figli di vedove pensionate, per rispetto al coefficiente di riversibilità della pensione che percepirebbero alla morte della madre.

A *bis*) Ordinamento dei figli per rispetto alla data della loro nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento.

MODO DI LIQUIDAZIONE	Coefficiente	FIGLI											Tot.	FIGLIE											Tot.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sulla pensione della madre	1	1456	774	419	174	80	31	18	4	1	2957	1370	808	395	177	68	27	8	4	2857	
Pensione di carattere....	1/2	134	40	8	6	188	79	33	17	2	1	132	
	—	1	4	4	4	
Totale		1591	814	427	180	80	31	18	4	1	3146	1450	841	412	179	69	27	8	4	2990	

B) Ordinamento dei figli per rispetto alla data della loro nascita — Liquidazione in quote virili (1).

Sulla pensione della madre	1	75	73	532	532
	1/2	15	42	57	280	233	533
	1/3	13	17	19	49	129	125	123	377
	1/4	1	2	9	10	22	50	49	42	41	182
	1/5	1	3	4	10	10	10	9	7	46
	1/6	..	2	..	2	2	4	10	9	7	9	7	7	5	44
	1/7	1	1	1	..	1	4	2	2	1	1	1	2	1	10
Quota fissa di car. 15 alla sett.	1	1	1
» » 8 »	3	3	1	4
Totale		108	63	29	44	6	4	1	225	1033	446	185	58	45	7	4	1745

C) Ordinamento dei figli per rispetto alla data della loro nascita. — Liquidazione con diritto di accrescimento od in quote virili.

Totale	1699	877	456	194	86	35	19	4	1	3371	2483	1287	597	237	84	34	9	4	4735
---------------	------	-----	-----	-----	----	----	----	---	---	----	----	------	------	------	-----	-----	----	----	---	---	----	----	------

(1) V. la nota (3) alla Tav. III-B).

Segue Tav. XX.

Classificazione dei figli di vedove pensionate, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di reversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre.

Coefficiente 1.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE									Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	≥ 41	
a) Figli di vedove con 1 figlio.															
DELLE MADRI	≤ 30	5	1	1	..	7	..	7	2	9
	31-35	5	16	5	2	28	6	13	5	2	26
	36-40	4	21	23	18	66	4	20	21	6	51
	41-45	4	11	30	35	80	4	18	30	18	2	72
	46-50	..	13	25	63	101	1	14	39	43	1	98
	51-55	2	..	23	77	102	..	4	22	92	5	123
	56-60	..	1	20	135	156	..	1	18	106	4	1	130
	61-65	3	85	88	2	..	4	67	6	2	81
	66-70	8	8	3	7	..	1	1	1	14
	71-75	1	..	1	1	1
≥ 76	1	1	2	
Totale	20	63	131	423	637	17	77	144	312	49	4	4	4	2	607
b) Figli di vedove con 2 figli.															
DELLE MADRI	≤ 30	6	3	9	7	6	2	15
	31-35	4	14	8	..	26	11	13	11	1	36
	36-40	16	33	25	11	85	10	23	35	9	77
	41-45	5	22	51	46	124	5	24	52	49	130
	46-50	4	22	41	86	153	1	13	57	69	3	143
	51-55	1	2	53	114	170	..	10	50	117	1	1	1	..	180
	56-60	..	4	26	127	154	1	1	21	121	3	2	2	1	152
	61-65	..	1	2	36	39	1	27	2	1	..	1	33
	66-70	2	2	..	1	..	1	1	1	4
	71-75	..	1	1	..	1	1	1	..	3
Totale	36	99	206	422	763	35	92	229	391	9	4	5	4	1	773
c) Figli di vedove con 3 figli.															
DELLE MADRI	≤ 30	7	2	1	..	10	5	10	2	17
	31-35	6	12	14	2	34	10	15	16	41
	36-40	9	24	36	17	86	7	34	30	11	85
	41-45	8	46	58	52	164	12	32	54	43	1	142
	46-50	2	23	46	76	147	3	27	56	78	4	168
	51-55	..	9	49	131	189	1	7	68	91	4	171
	56-60	1	2	21	52	76	1	..	8	40	1	50
	61-65	2	..	2	1	1	2	4
Totale	33	118	230	330	711	39	125	235	267	12	1	678

Segue Tav. XX.

Classificazione dei figli di vedove pensionate, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre.

Coefficiente 1.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	

g) Figli di vedove con 7 figli.

DELLE MADRI	36-40	3	3	5	6	17	2	3	3	3	11
	41-45	5	7	7	6	25	4	6	8	6	24
	46-50	..	5	6	7	18	..	4	5	3	4	10
	51-55	2	2	2	..	6	..	3	2	3	8
	61-65	..	2	..	3	5	2	2
Totale		10	19	20	22	71	6	13	20	15	4	55

h) Figli di vedove con 8 figli.

DELLE MADRI	< 30	2	3	4	..	6	1	4	2
	36-40	2	5	4	2	10	4	3	5	5	14
	41-45	2	2	4	4	12	2	5	4	4	12
Totale		6	10	6	6	28	4	9	9	6	28

i) Figli di vedove con 9 figli.

DELLE MADRI	41-45	2	..	4	2	5	..	2	2	4
-------------	-------	---	----	---	---	---	----	---	---	----	----	----	----	----	----	---

Coefficiente 1/2.

a) Figli di vedove con 4 figlio.

DELLE MADRI	31-35	1	..	2	4	4	..	4	4	2
	36-40	1	4	3	2	7	..	4	4	2	4
	41-45	2	2	4	..	4	4	3	5
	46-50	..	4	12	12	25	4	3	6	5	15
	51-55	8	6	14	..	3	6	10	19
	56-60	4	..	3	13	17	10	10
	61-65	4	9	10	4	3	4
Totale		3	2	31	45	81	4	9	16	33	59

Segue Tav. XX.

Classificazione dei figli di vedove pensionate, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, al numero dei figli per famiglia, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre.
Coefficiente 1/2.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE										Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	> 41		

b) Figli di vedove con 2 figli.

DELLE MADRI	31-35	..	2	2	1	..	1	2
	36-40	..	1	6	..	7	..	1	2	3
	41-45	..	1	6	8	15	3	4	7
	46-50	..	2	6	8	16	..	3	3	2	8
	51-55	5	11	16	5	7	12
	56-60	1	3	4	2	2
	61-65	1	1	2
Totale	..	6	25	31	62	1	4	14	15	34	

c) Figli di vedove con 3 figli.

DELLE MADRI	31-35	..	2	2	..	4	2	1	1	1	5
	36-40	1	1	..	1	1	2
	41-45	1	1	5	..	7	..	2	3	3	8
	46-50	4	1	5	1	1
	51-55	1	4	5	6	1	7
	56-60	..	1	1	1	3	1	2	3
Totale	1	4	13	7	25	2	4	12	8	26	

d) Figli di vedove con 4 figli.

DELLE MADRI	41-45	1	2	3	..	6	1	2	1	2	6
	46-50	1	..	3	5	9	..	1	..	2	3
	61-65	2	2	..	1	1	2
Totale	2	2	6	7	17	1	4	2	4	11	

e) Figli di vedove con 5 figli.

DELLE MADRI	46-50	3	3	1	1	2
-------------	-------	----	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	---

B) Pensione di carattere.

- a) Una vedova di 55 anni con 1 figlia di 18 anni.
b) Una vedova di 56 » 1 figlio di 20 »

Tav. XX bis.

Classificazione dei figli di vedove pensionate, qualunque sia il coefficiente di reversibilit , secondo la loro et  e quella della madre, quando liquidino con diritto di accrescimento.

ANNI DI ET�	DEI FIGLI																					Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
≤30	4	2	3	6	7	2	1	3	1	3	2	..	1	1	36
31	..	3	3	2	1	4	1	2	16
32	1	..	1	1	2	..	2	13
33	2	3	6	..	5	4	1	26
34	2	1	2	2	2	3	4	..	2	2	2	..	2	..	2	29
35	..	1	1	1	1	1	3	2	1	3	8	3	1	4	1	1	36
36	..	2	2	3	2	3	4	6	2	4	2	8	5	6	4	3	1	54
37	1	..	3	3	2	6	10	5	3	6	4	3	6	6	4	6	4	66
38	..	4	2	4	3	7	5	4	9	9	13	6	6	6	4	5	4	5	2	1	1	93
39	..	3	1	3	3	2	3	7	2	3	7	4	5	7	3	3	1	3	3	1	3	72
40	..	1	5	5	3	2	2	2	5	7	4	6	6	7	6	12	3	6	7	1	2	99
41	1	3	..	6	6	7	4	6	8	8	12	12	5	11	8	6	5	5	8	12	3	136
42	..	4	4	3	5	12	5	6	4	6	6	14	6	5	7	7	6	7	6	7	7	114
43	1	1	3	2	2	2	2	5	4	8	8	17	8	8	12	16	5	11	7	11	3	142
44	..	1	2	..	2	4	6	11	5	4	11	10	7	9	10	4	8	4	13	5	5	122
45	4	4	6	11	4	8	7	6	9	9	19	7	6	9	8	8	8	124
46	..	1	1	2	5	4	2	7	7	7	6	3	9	14	7	8	12	10	15	13	8	138
47	2	2	4	8	5	5	5	16	10	9	9	8	9	10	15	13	9	145
48	1	3	3	2	7	4	5	5	7	16	14	16	10	10	8	21	11	10	157
49	1	2	1	1	6	4	6	2	10	12	11	13	9	17	11	11	18	13	11	135
50	3	2	2	2	2	10	12	11	13	9	17	17	10	21	19	19	153
51	1	1	3	2	2	4	4	11	11	6	10	9	12	9	16	8	124
52	1	1	1	1	4	2	4	4	11	15	12	11	11	13	20	17	21	18	9	163
53	1	1	1	3	..	2	2	5	9	8	5	14	14	14	14	16	18	122
54	3	3	3	4	7	6	11	13	15	16	12	10	104
55	1	2	2	9	7	7	7	12	10	14	16	17	17	104
56	..	1	..	1	1	..	2	..	3	..	5	7	8	7	11	11	19	10	10	14	13	123
57	1	2	1	2	..	13	13	21	9	22	11	10	101
58	2	1	2	..	4	5	8	10	13	12	21	9	88
59	1	1	3	4	6	9	15	15	13	7	74
60	1	1	3	5	9	9	10	23	8	69
61	2	2	3	4	5	10	13	13	52
62	1	..	1	1	1	3	3	4	12	7	7	42
63	1	1	1	2	4	5	11	4	4	28
64	1	1	2	3	6	3	3	16
65	1	..	1	..	1	2	3	4	5	5	14
66	1	1	1	1	2	1	1	7
67	1	6
68	1	1
69
70
71	4	1	2
72
73
74
75
≥76
Totale	8	23	31	48	56	87	65	106	101	128	141	173	188	197	208	218	230	260	289	352	244	3146

Segue Tav. XX bis.

**Classificazione dei figli di vedove pensionate, qualunque sia il coe
quando liquidino con d**

ANNI DI ETÀ	DELLE																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
< 30	1	2	4	5	3	8	8	2	7	2	3	4	4	4
31	..	1	2	4	5	2	2	2	2	2	4	2	..	1
32	1	1	2	2	..	1	1	1	1	..	1
33	..	1	..	2	3	3	..	3	3	4	3	..	4
34	1	2	..	1	1	3	..	2	2	2	4	..	3
35	..	1	3	1	3	1	..	2	2	2	1	..	4
36	..	3	2	3	2	2	2	1	4	5	5	3	1	4	2	3	4
37	1	..	1	1	4	4	2	4	5	7	4	1	6	2	3	3	3	2	1	2
38	1	..	1	5	2	1	7	8	6	5	5	6	5	5	3	3	3	2	4	2
39	..	2	2	3	..	3	3	4	4	4	4	2	8	8	4	4	4	4	4	3
40	..	2	2	1	4	4	..	8	7	7	6	12	8	8	5	5	3	7	7	3
41	1	1	..	4	1	5	6	2	9	8	7	9	11	7	7	7	5	7	7	4
42	2	..	3	4	3	4	8	4	7	3	5	10	10	10	10	10	10	6	6	6
43	2	1	3	1	3	7	4	7	4	4	5	8	8	5	5	5	6	9	9	10
44	3	4	3	1	3	4	5	5	9	13	13	11	11	11	7	8	8	10
45	4	3	1	4	4	5	5	8	9	13	13	11	11	7	8	8	10
46	..	1	..	4	1	1	6	4	5	10	19	10	9	14	6	11	10	11	9	9
47	1	5	4	8	4	4	10	13	15	14	10	10	16	16	8
48	1	3	5	2	7	4	9	7	8	11	15	15	12	17	11	10	10
49	1	1	..	1	2	3	4	4	6	7	13	13	12	17	11	10	10	10
50	1	1	3	6	4	7	7	8	8	8	13	13	10	20	10	10	10
51	1	3	2	5	5	15	4	16	9	15	18	18	12	12
52	1	..	1	..	2	4	4	2	14	5	12	9	18	23	14	10	10
53	3	3	10	8	16	16	13	14	14	12	12
54	1	4	3	11	6	8	13	15	11	16	12	12
55
56	1	2	3	4	4	3	2	8	7	7	10	10
57	4	1	4	2	4	9	13	16	15	16	9
58	1	4	1	4	4	4	7	16	14	15	14	4
59	1	1	2	2	10	4	5	10	10	10
60	1	3	5	10	10	10
61	1	..	1	1	1	2	5	4	4	6	4
62	1	1	..	2	2	2	1	2	2	2
63	1	1	1	1	6	6	4
64	1	1	1	1	..	3
65
66	2	1	2	1	1
67	1	1
68	1
69	4	4
70	1
71
72
73	4
74
75	1
> 76	1
Totale	10	17	30	49	50	65	93	81	128	132	120	189	158	212	222	223	239	250	218	..

*ficente di riversibilità, secondo la loro età e quella della madre,
ritto di accrescimento.*

FIGLIE																			Totale			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		40	>41	
..	48
..	20
..	41
..	36
..	36
..	30
..	40
1	66
1	76
..	72
..	93
2	106
5	128
9	126
3	107
8	121
9	134
10	1	1	120
16	..	1	153
16	144
14	154
15	138
9	152
13	109
9	1	..	1	121
9	115
15	83
7	87
7	1	98
4	2	1	..	1	1	43
12	1	60
13	1	48
7	..	1	1	29
4	2	22
5	19
1	1	1	8
1	1	1	1	13
1	1	3
1	1	3
1	1	1	4
1	1
1	1	1	2
1	1	4
1	2
1	1	..	2
8	2	3	3	1	3	4	..	1	..	3	..	2	2	..	1	..	2	3	2990	

Segue Tavola XXI.

Classificazione dei figli di vedove pensionate, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	

d) Coefficiente 1/4.

DELLE MADRI	41-45	..	1	1	1	1	1	3
	46-50	..	1	5	3	9	1	5	4	1	11
	51-55	3	2	5	5	2	9	7	4	27
	56-60	3	4	7	..	1	4	4	9	12	1	2	..	33
	61-65	3	4	5	6	4	2	24
	66-70	1	7	7	6	11	32
	71-75	1	5	5	5	13	24
	≥ 76	1	3	6	6	18	28
Totale	..	2	11	9	22	1	2	10	14	28	34	26	23	44	182	

e) Coefficiente 1/5.

DELLE MADRI	36-40	..	1	1	..	2	1	2	3
	46-50	2	3	5
	51-55	1	..	1	1	2	..	1	4
	56-60	1	1	1	1	2	4
	61-65	1	2	..	2	..	5
	66-70	3	..	3	4	10
	71-75	2	2	1	5
	≥ 76	1	2	7	10
Totale	..	1	2	1	4	1	5	7	6	6	9	12	46	

f) Coefficiente 1/6.

DELLE MADRI	46-50	..	3	4	3	10	..	2	5	5	8	20
	56-60	1	1	2	1	1	6
	61-65	1	3	2	6
	≥ 76	12	12
	Totale	..	3	4	3	10	..	2	6	6	11	4	4	..	14	44

Segue Tav. XXI.

Classificazione dei figli di vedove pensionate, in ordine al modo di liquidazione, al coefficiente di riversibilità, alla loro età ed a quella della madre, quando liquidino in quote virili.

Modo di liquidazione. — A) Sulla pensione della madre.

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	

g) Coefficiente 1/7.

DELLE MADRI	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40		≥ 41
41-45	2	2	..	1	2	1	1	5
46-50	1	1	2	1	1	2	1	5
Totale	1	3	4	..	1	3	2	3	1	10

B) Quota fissa.

a) 45 carantani alla settimana.

DELLE MADRI	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40		≥ 41
51-55	1	..	1

b) 8 carantani alla settimana.

DELLE MADRI	DEI FIGLI				Totale	DELLE FIGLIE								Totale	
	1-5	6-10	11-15	16-21		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40		≥ 41
46-50	3	..	3	1	4

Tavola XXI bis.

Classificazione dei figli di vedove pensionate, qualunque sia il modo di liquidazione e il coefficiente di reversibilit , secondo la loro et  e quella della madre, quando liquidino in quote virili.

ANNI DI ET�	DEI FIGLI																					Totale	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
< 30
= 30
31
32
33
34
35
36	1	1
37	1	1
38	1	1	2	1
39
40	1	1
41	1
42	1
43	1
44	1	1	1	..	1
45	1	..	1	1
46	1	..	2	1	1	..	2	2	2	..	1	1	7
47	1	..	2	1	1	..	2	2	1	1	1	16
48	1	..	1	1	..	2	1	2	2	2	2	3	1	1	20
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
50	1	..	2	1	1	1	3	3	1	1	2	2	14
51	1	1	..	1	..	1	1	1	4
52	1	..	1	..	1	..	1	1	1	8
53	1	1	1	..	2	1	1	1	1	9
54	1	..	2	3	..	1	5	..	2	2	1	1	19
55	1	1	2	2	2	1	1	1	6
56	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	1	1	14
57	1	1	1	2	..	3	1	3	3	2	1	..	15
58	1	1	1	2	1	2	3	6	4	14
59	1	..	2	2	2	2	4	1	10
60	1	1	..	5	2	1	9
61	1	2	1	1	1	..	1	..	5
62	1	..	1	2	4
63
64	2	2
65
66	1	1	2
67	1	1
68	1	1
69
70
71
72
73	1	1
74	1
75	1	1	1
> 76	2
Totale	1	1	5	5	2	6	6	9	12	17	27	17	30	32	39	6	6	4	225	

Segue Tav. XXI bis.

Classificazione dei figli di vedove pensionate, qualunque sia il modo della madre, quando liqu...

ANNI DI ETÀ	DELLA																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
< 30
31	4	4	..	4
32
33
34	1
35
36	2
37	1	..	1
38	1	1	1	2	..	1	4	4	..
39
40	1	..	4	1	4	1
41	1	4	..	4	1	1
42	1	1	1	1
43	2	..	1	1	1	1	4	4	1
44	1	1	..	1	2	5	1	1	1
45	1	2	..	1	1	2	..	1	1
46	1	1	1
47	2	1	1	..	3	1	1	..	1	1	2	4	2
48	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1
49	2	..	3	1	2	3	..	5	1
50	1	1	..	2	1	2	3	3	3	1	..
51	1	1	..	4	1	3	2	2	2	4	2
52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	1	1	1	2	2	3	3	5	4	1	1
54	1	4	..	1	1	2	2	2	2	1	1	1
55	2	2	2	2	1	1	1
56	2	..	3	2	2	3	2	2	2
57	2	1	1	3	3	3
58	1	1	2	3	5	4	1	1
59	4	1	..	3	3	4	1	1
60	1	2	1	1	1
61	1	..	1	1	1	1
62	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1
64	1	..	1	2	2	2
65	1
66	1	1
67
68	1
69	1	1
70
71
72	1
73
74
75
> 76
Totale	4	..	1	2	2	4	5	5	3	8	11	17	20	27	34	32	37	39	32	..




Tavola XXII.

Classificazione dei figli di vedove pensionate, secondo la loro età e quella della madre (Tavole XX bis e XXI bis).

ANNI DI ETÀ	DEI FIGLI																					Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
< 30	4	2	3	6	7	2	1	3	1	3	2	..	1	1	36
31	..	3	3	2	1	4	1	2	16
32	1	..	1	2	1	4	1	2	13
33	2	3	1	6	5	4	2	1	1	26
34	2	1	2	2	3	4	2	2	1	1	2	29
35	..	1	1	3	2	2	1	5	1	3	8	3	2	2	1	1	36
36	..	2	2	3	2	4	6	6	2	4	2	8	6	6	4	3	4	55
37	1	3	3	3	2	7	10	5	3	6	6	10	14	7	6	4	1	68
38	..	4	2	4	3	5	5	5	3	9	10	14	6	6	5	..	7	7	2	1	3	99
39	..	3	1	1	3	2	3	3	7	8	4	5	7	6	3	1	3	3	1	1	3	72
40	..	1	1	5	5	8	8	8	2	5	7	6	6	6	12	3	6	7	1	2	..	101
41	1	3	..	6	7	5	6	8	8	12	12	5	11	6	8	5	5	8	12	3	7	137
42	4	3	5	12	5	5	4	16	11	6	11	7	7	7	7	6	7	6	7	146
43	1	1	1	3	2	2	4	6	6	8	10	8	8	8	12	17	5	14	7	14	3	144
44	..	1	1	2	2	4	5	3	6	11	12	10	8	9	10	6	6	10	4	13	5	131
45	1	1	7	7	11	5	8	6	10	19	8	8	11	8	8	8	132
46	..	1	1	3	5	6	2	4	7	7	3	9	16	7	8	8	12	11	15	13	8	145
47	1	2	2	2	7	10	6	7	17	12	11	12	17	12	15	13	9	161
48	1	2	3	2	3	4	5	5	8	9	20	16	18	13	10	22	11	11	177
49	1	2	1	1	1	6	4	11	2	11	12	6	10	10	17	13	18	13	14	143
50	4	3	3	2	8	2	4	12	16	12	12	19	10	21	19	19	167
51	1	3	2	4	4	12	11	6	11	9	13	10	16	18	8	128
52	1	1	1	1	1	2	1	4	4	12	10	19	13	11	14	20	17	22	9	471
53	1	1	1	1	3	2	2	5	9	6	10	5	16	7	16	15	18	191
54	1	3	6	6	4	12	6	15	15	16	16	13	123
55	..	1	2	3	10	7	8	9	12	11	14	16	10	110
56	..	1	..	1	1	..	2	..	3	6	8	8	8	11	12	24	12	14	14	14	17	137
57	1	1	..	2	2	2	6	14	16	23	9	23	11	11	116
58	2	1	2	1	7	9	6	13	19	12	21	9	102
59	1	1	1	4	3	9	8	13	16	15	13	84
60	1	1	1	5	14	11	10	23	9	9	78
61	1	2	2	5	5	5	10	14	13	57
62	1	..	1	1	1	4	4	7	8	12	7	46
63	1	1	1	5	3	11	4	7	4	28
64	1	1	1	2	3	8	3	5	18
65	1	..	1	4	4	3	3	14
66	..	1	1	1	..	1	1	1	2	1	9	7
67	1	..	1	1	4	2
68	1	1	7
69
70
71	1	4	2	2
72
73
74	1	1	1
75
> 76	1	1	..	2	2
Totale	8	23	31	49	57	92	70	108	107	134	150	185	205	224	225	248	262	299	289	358	247	3.371

Segue Tavola XXII.

Classificazione dei figli di vedove pensionate.


ANNI DI ETÀ	DELLE																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
< 30	1	2	4	5	3	8	8	2	7	2	3	4	1	1
31	1	1	2	2	5	1	2	2	2	2	1	2	..	1
32	1	1	..	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
33	..	1	1	2	3	5	3	3	1	4	3	5	1	3
34	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	..	1	..
35	..	1	3	1	3	1	2	2	1	4	1	5	3	1
36	..	3	2	3	2	4	2	1	4	5	5	3	3	1	2	3	1	4
37	1	..	1	1	4	4	4	4	5	7	4	6	4	7	4	4	4	4	2	..
38	1	1	..	5	3	1	8	5	10	11	5	7	6	6	6	3	3	4	1	..
39	..	2	..	2	..	7	6	5	4	4	4	4	2	6	8	5	4	4	2	..
40	..	2	2	3	4	4	8	5	7	4	6	12	13	9	4	5	3	4	3	2
41	1	1	..	4	1	5	7	9	8	8	9	9	8	12	8	7	5	7	4	3
42	2	..	3	4	3	4	8	7	10	7	6	10	10	19	13	10	10	10	6	11
43	2	1	3	1	3	7	4	9	7	9	3	9	11	13	11	8	7	7	8	6
44	3	3	3	1	4	4	10	8	5	6	10	10	14	7	7	7	9	12
45	4	3	4	4	5	5	5	9	9	16	6	13	8	8	9	11	8
46	..	1	..	4	1	1	6	5	5	10	5	19	10	10	6	12	10	11	9	10
47	1	1	..	1	5	9	9	6	5	12	15	16	16	8	12	10	11	11
48	1	..	3	5	2	7	1	4	10	8	7	15	14	11	11	19	10	15
49	1	1	..	1	3	3	5	6	6	15	8	14	16	14	17	16	11	18
50	1	1	3	6	7	7	5	4	10	14	14	15	13	23	14	10	14
51	1	3	2	6	6	14	8	16	12	9	17	19	14	12
52	1	..	1	..	2	4	2	2	16	6	13	12	19	25	16	22	13
53	1	1	1	4	5	11	13	21	14	8	14	12	16
54	1	..	1	1	3	6	4	11	8	11	15	19	15	12	12	19
55	4	4	3	5	5	10	15	17	12	17	12	14
56	1	2	3	6	4	6	9	10	9	12	21	21
57	1	1	1	1	2	4	11	16	10	18	19
58	1	1	1	2	4	4	7	7	21	7	10	10	27
59	1	1	2	6	6	16	7	16	7	9
60	2	1	1	11	7	10	13	..
61	1	..	1	1	3	5	5	5	7	10	..
62	1	1	2	3	2	3	7	7
63	2	..	3	2	3	3	..
64	1	1	..	1	..	1	1	5	1	8
65	1	3	1	5	5
66	1	..	1	2	1	3	1	2
67	1	1	1
68	1
69	1	1	2	1
70	1
71
72	1
73	1	1
74	1	1
75
> 76	1	..
Totale	11	17	31	51	52	69	98	86	131	140	131	206	178	239	256	255	276	289	259	315

secondo la loro età e quella della madre.

GLIE

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	>41	Tot.
..	48
..	23
..	14
..	36
..	37
..	30
..	43
..	74
..	83
..	73
..	98
..	112
..	133
..	134
..	123
..	131
..	138
..	152
..	181
..	177
..	177
..	163
..	179
..	148
..	165
..	163
..	137
..	139
..	151
..	91
..	136
..	85
..	93
..	70
..	85
..	61
..	66
..	57
..	45
..	87
..	33
..	34
..	59
..	34
..	50
..	61
..	245
..	332

48 | 64 | 61 | 49 | 45 | 58 | 50 | 68 | 52 | 62 | 46 | 49 | 46 | 49 | 49 | 49 | 54 | 38 | 34 | 51 | 432 | 4735



II.

*Estratto di leggi, decreti ed altre disposizioni vigenti
in materia di pensione.*

STATI SARDI (Pensioni civili).

Numero pro- gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento a classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
1	Costit. 4 apr. 1772. Professori d' Uni- versita	Avanzata età o fisica indisposizione, dopo 1½ anni di insegnamento.	La <i>pensione</i> è uguale alla 1/2 dello stipendio. (V. al n. 14).	Riversibile colle norme del R. Brev. 21 feb. 1835. (V. al n. 9).
2	R. Pat. 4 nov. 1820. Postiglioni (V. al n. 15).	Anni 30 di servizio.	La <i>pensione</i> è di L. 150 per gli incapaci a servire, di L. 400 per i capaci. — Agli aventi 40 anni di servizio, ed ai padri di famiglia, è concessa la <i>pensione</i> di L. 200. — Non sono valutabili i servizi resi prima dei 17 anni d'età.	Non reversibile.
3	R. Pat. 20 set. 1821. (a) Preposti Gabelle (Stati di terra ferma)	Anni 25 di servizio, ed anche meno, per ina- bilità fisica.	La <i>pensione</i> per 10 anni di servizio, ed inferiormente, cor- risponde ad 1/5 della media degli stipendi percetti nell'ulti- mo triennio di servizio. — Oltre i 10 anni si aumenta di 1/50 della media (b) per ogni anno sino ai 25. Per ferite contratte in causa di servizio la <i>pensione</i> può elevatorsi alla 1/2 dello stipendio. La <i>pensione</i> dopo 25 anni di servizio è eguale alla 1/2 della suddetta media, e si aumenta di 1/15 della stessa 1/2 per ogni anno in più di servizio. I servizi gratuiti non sono valutabili.	Alla vedova con prole, o mari- tata da più di 5 anni, od ai pu- pilli fino al raggiungimento dei 15 anni d'età, spetta la 1/2 della pen- sione del rispettivo marito e padre. È ritenuto valido il matrimonio anche contratto nello stato di ripo- so, non essendovi esplicita dispo- sizione in contrario.
	(a) Con R. Carta 29 gen. 1827 le dette Patenti furono estese ai Preposti della Sardegna . (b) Le R. Patenti del 1821, 1822 e 1824, (V. ai n. 4 e 5) non dicono esplicitamente se il 50. mo debbasi applicare alla media stipendi, ovvero al primo quoto di <i>pensione</i> , ma dal complesso delle Patenti medesime si desume che la liquidazione si basa sempre sulla media stipendi.			
4	R. Pat. 25 mar. 1822. (a) Impiegati Gabelle (Stati di terra ferma)	Come sopra al n. 3.	<i>Pensione</i> come sopra. — Sono però esclusi dal computo i ser- vizi resi prima dei 18 anni d'età, anche se retribuiti.	Come sopra al n. 3.
	(a) Con R. Carta 29 gen. 1827 le contr. Patenti furono estese agli stessi Impiegati della Sardegna , stabilendosi altresì che gli aggi e le rimesse entrino in calcolo per la <i>pensione</i> solo per 2/3; ed il massimo di <i>pensione</i> in L. 3000.			
5	R. Pat. 22 mar. 1824. (a, b) Impiegati Azien- da generale di fi- nanza ed uffici di- pendenti (Stati di terra ferma)	Come sopra al n. 3.	<i>Pensione</i> come sopra. — Ne è stabilito il massimo: per gli impiegati capi L. 3000, per gli altri L. 2400. — Non è contem- plato il caso di ferite contratte per servizio. — Nel computo della <i>pensione</i> si trascurano le frazioni inferiori alle L. 5.	Come sopra al n. 3.
	(a) Col R. Bigl. 4 ag. 1825 fu stabilito che per Saggiatori e Verificatori di saggi Marchio , la <i>pensione</i> si liquida sulla media del prodotto dei diritti di saggio dell'ultimo triennio. — (b) Le contr. Patenti furono estese agli Impiegati del Debito Pubblico con R. Brev. 25 feb. 1828.			
6	R. Pat. 21 dic. 1824. Cantonieri Cenisio	Anni 20 di servizio continuato.	La <i>pensione</i> è di L. 200 per i Cantonieri e Caporali , e di L. 300 per i Sergenti . — La <i>pensione</i> va ripartita, in ragione del servizio, fra lo Stato e la Società Vit. Em. (Leg. 15 ag. 1857, n. 2380).	Non reversibile.
7	R. Pat. 21 gen. 1828. (a) Esattori (Stati di terra ferma)	Età avanzata od ina- bilità fisica, dopo 25 anni, ed anche meno, di servizio.	<i>Pensione</i> come alle sudd. Pat. 20 set. 1821, 25 mar. 1822 e 22 mar. 1824. — Massimo L. 1400. Minimo L. 250. — In forza dei R. Dec. 26 dic. 1852 e 16 mag. 1853 tanto lo stipendio governativo, quanto gli aggi comunali, per gli effetti di pen- sione, non si valutano che per 3/4, l'altro 1/4 rappresentando	Per la reversibilità veggansi so- pra le contr. Patenti ai n. 3, 4 e 5.

e 14. ott. 1834. (a)
Professori e Maestri delle R. Scuole di Provincia

od età avanzata, dopo 10 anni di servizio. — (V. al n. 13).

(a) Detti R. Biglietti furono estesi agli **Ispettori delle Scuole secondarie di Torino**, con R. Dec. 17 apr. 1853.

9

R. Brev. 21 feb. 1835. (1)
Impiegati civili

Anni 72 d'età, o 45 di servizio, ovvero infermità, dopo 25 anni di servizio, computandosi anche il servizio militare.

La *pensione* si liquida sulla media degli stipendi dell'ultimo triennio. — Per 30 anni spetta la pensione ordinaria, cioè $3\frac{1}{4}$ sulle prime L. 2000 di detta media; sulle successive L. 6000 la $1\frac{1}{2}$, e sul di più fino a L. 24,000 $1\frac{1}{4}$, trascurandosi le somme eccedenti. — Fra i 30 ed i 40 anni, la detta pensione è aumentata di altrettante quote, in ragione del $2\frac{1}{2}$ per 0/10 della pensione stessa. La pensione corrispondente a 40 anni di servizio dà il massimo. — Per un servizio di 25 anni, e fino ai 30, la pensione ordinaria è diminuita di altrettante quote, in ragione del $2\frac{1}{2}$ per 0/10. Il servizio di volontario è valutabile dai 22 anni d'età, purché con nomina regolare. — Gli anni di aspettativa si valutano per $1\frac{1}{2}$. — Con 12 anni nella stessa classe spetta un aumento fino ad $1\frac{1}{5}$ al di sopra della pensione ordinaria, senza però eccedere quella del grado superiore, (Sov. Ris. 16 set. 1844). — Minimo di pensione L. 400. Per stipendi inferiori a L. 500 il minimo è dei $\frac{4}{5}$ della media.

La *reversibilità* segue colle norme generali del Brev. 21 feb. 1835. (V. al n. 9).

Alla vedova, sposata durante l'attivo servizio dell'impiegato, e 15 anni prima della morte di lui, ovvero con prole, se non ha mezzi di fortuna proporzionati alla sua condizione, ed in mancanza della vedova, agli orfani minorenni, pure in ristrettezze di fortuna, compete $\frac{1}{3}$ della *pensione* del rispettivo marito o padre.

La Corte dei conti ha stabilito che per conseguire la pensione per la vedova o gli orfani, il reddito netto dei loro beni privati, non debba superare le L. 3000 all'anno.

(1) Il R. Brev. 21 feb. 1835 fu esteso ai sottotenuti individui coi seguenti provvedimenti, e colle norme o limitazioni in taluni di essi; indicate:

(a) R. Bigl. 29 mar. 1836; **Impiegati del Magistrato di Sanità in Genova**. — (b) R. Ed. 30 mar. 1836; **Impiegati delle Poste**. — (c) R. Dec. 7 giu. 1850; (confermato con R. Dec. 1 apr. 1861, n. 4826); **Corpo Reale del Genio navale**. — (d) R. Dec. 15 feb. 1851; **Personale del Comando Gen. della R. Marina**. — (e) R. Dec. 19 mag. 1853; (e R. Dec. 16 gen. 1860); **Capì Uscleri ed Uscleri dei Ministeri ed Uffici dipendenti**. — (f) R. Dec. 15 giu. 1853; **Bidelli delle Università**. — (g) R. Dec. 26 giu. 1853; **Farmacisti militari**. — (h) R. Dec. 7 lug. 1853; **Capì Guardiani e Guardiani dei bagni marittimi**. — (i) R. Dec. 26 dic. 1853; **Ufficiali d'Intendenza militare provenienti da Aziende militari**. — (j) R. Dec. 21 feb. 1856; **Fanalisti al Farl**. — (m) Leg. 26 giu. 1856; **Impiegati delle Cancellerie giudiziarie degli Stati di terraferma**, eccetto la Segreteria della Corte di Cassazione. — (n) R. Dec. 19 set. 1860, n. 4326; **Scritturali d'amministrazione dei Bagni marittimi**. — (o) R. Dec. 1 apr. 1861; **Impiegati di segreteria dei Comandi di Dipartimento marittimo**. — (p) Leg. 25 apr. 1861, n. 6; **Impiegati del Commissariato e dell'Amministrazione centrale della marina**. — (q) R. Dec. 30 giu. 1861, n. 170; **Impiegati della marina mercantile**. — (r) R. Dec. 4 ag. 1861, n. 173; **Impiegati di Sanità marittima**. — (s) Leg. 29 dic. 1863, n. 1600; **Personale dei Consolati di marina**.

10

R. Brev. 11 mar. 1835.
Agenti diplomatici

Motivi di salute, od altre legittime cause, dopo 20 anni di servizio.

<i>Pensione</i> , secondo gli anni di servizio: ed in base al grado, come segue:	20	25	30
Ambasciatori	7000	8500	10500
Inviati straordinari e Ministri plenip.	6000	7000	8500
Ministri residenti	4000	5000	6000
Incaricati d'affari	3000	4000	5000
Consiglieri e Segretari di legazione	1500	2000	2500

La qualità in cui l'Agente prestò servizio negli ultimi 4 anni serve di norma per la pensione. — I servizi militari e quelli prestati in altri impieghi civili si computano per $2\frac{1}{3}$.

La *reversibilità* segue colle norme del R. Brev. 21 feb. 1835.

(V. al n. 9).

145

Segue: **STATI SARDI (Pensioni civili).**

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
1 1	R. Bigl. 12 mag. 1835. (modificato dal R. Dec. 6 nov. 1853). <i>Impiegati e serventi della Real Casa</i>	Infermità, o soppressione d'impiego, o dispensa, dopo 10 anni di servizio. Con meno di 40 anni.	La <i>pensione</i> è di tanti 40 ^{mi} della media ultima triennale sino al massimo, pari alla stessa intera media. Quando detta media non superi L. 1200, e concorrano circostanze speciali d' infermità, od altre degne di riguardo, la pensione si liquida in ragione della 1/2 della stessa media, per un servizio non minore di 15 anni, di 3/5 dopo 20 anni, di 4/5 dopo 25, e l' intera media dopo 30 anni. — Equal trattamento compete nei casi della media superiore alle L. 1200 e fino alle L. 1600, e col concorso di circostanze come sopra. — Sono esclusi i servizi resi anteriormente ai 18 anni d' età, e la durata del servizio va calcolata per anno e mese, computandosi quest' ultimo per intero, quand' è incominciato. — Il tempo di aspettativa, o a disposizione, con stipendio, si valuta per 1/2; senza stipendio, si trascura. <i>Gratificazione od indennità</i> : non deve eccedere un' annualità dello stipendio ultimo goduto.	Dopo 15 anni di servizio, od anche prima, in caso d' infermità contratta per servizio, spetta alla vedova, o per essa agli orfani minorenni, ed anche nubili se femmine, e che sieno in ristrettezze, 1/5 della media degli stipendi dell' ultimo triennio, fino a L. 2000, ed 1/8 sulla somma eccedente. Ciò costituisce il minimo di <i>pensione</i> , che viene aumentato del 3 per 0/10 per ogni anno di servizio oltre i 15 e fino ai 35 anni. — Oltre i 35 anni, ed in altre speciali circostanze, si continua l'aumento del 3 per 0/10 per ogni anno. — Il matrimonio dev' esser contratto prima, o durante il servizio, e previo assenso; vi dev' essere prole, ovvero debbono essere decorsi 10 anni dalla celebrazione del matrimonio.
1 2	R. Pat. 23 lug. 1835. <i>Agenti consolari</i>	Come al Brev. 21 feb. 1835, (V. al n. 9).	<i>Pensione</i> , secondo il contr. Brevetto. — Giusta l' art. 4° della Leg. 15 ag. 1858, n. 2984, il servizio passato in Levante, o fuori d' Europa, si aumenta di 1/5 agli effetti di pensione.	Secondo il contr. Brevetto
1 3	R. Pat. 28 lug. 1835. <i>Professori e Maestri di pubbliche scuole</i>	Infermità od età avanzata, dopo 30 anni di servizio.	Spetta <i>pensione</i> come segue: Nelle città di scuole regie, ai maestri di latinità infer. L. 380 Nelle città di collegi pubblici, ai professori di filosofia, di retorica ed umanità. » 420 Idem, ai maestri di grammatica, di 4 ^a , 5 ^a e 6 ^a classe . . . » 340 Nelle città e terre, ai maestri di scuole pubbliche e di latinità » 300 Dette pensioni si aumentano di L. 80 pei professori e maestri giunti all'età di 60 anni.	Come sopra al n. 12.
1 4	R. Bigl. 20 dic. 1835 e 6 feb. 1836. (a) <i>Professori delle Università di Torino e Genova</i>	Infermità fisica, od avanzata età, dopo 14 anni d' insegnamento.	La <i>pensione</i> è della 1/2 dello stipendio, la quale, oltre i 14 anni, e per ogni anno in più di servizio, si accresce di 1/28 dello stesso stipendio. A 28 e più anni spetta l'intero stipendio.	La reversibilità segue colle norme del Brev. 21 feb. 1835, giusta il R. Bigl. 13 ag. 1847. (V. al n. 9).

(a) Con R. Dec. 12 set. 1852 furono estese le presenti disposizioni alle Università della Sardegna e alle dipendenti Scuole secondarie.

	Regol. 3 apr. 1841. (e 6 dic. 1852.) (a) Postiglioni (a) Detto Regolamento 1852 fu esteso ai Postiglioni lombardi con R. Dec. 20 ott. 1861, n. 295.	Dopo 35 o più anni di servizio. In caso d' infermità contratte in servizio, qualunque sia il numero d'anni. Dopo 35 anni di servizio la <i>pensione</i> è di L. 200. Con 40 anni, o se è padre di famiglia, si eleva a L. 250. — Per postiglioni sul Moncenisio, i termini per la pensione sono ridotti di 15. La <i>pensione</i> , per infermità contratte in servizio, e con 25 anni, è di L. 200; e di L. 250, se padre di famiglia. Per meno di 40 anni, spetta <i>sussidio</i> annuo di L. 400; dai 40 ai 25 anni, di L. 450; dai 20 ai 25, se padre di famiglia, <i>pensione</i> di L. 200.	Non reversibile.																				
16	Norme 22 mag. 1841. Impiegati civili della R. Marina	V. Pensioni militari al n. 465.	V. come contro.																				
17	R. Dec. 14 ott. 1848 n. 817. Impiegati civili, compromessi politici.	Gl'impiegati civili, che furono destituiti per causa politica dal 1 gennaio 1821 fino alla promulgazione dello Statuto, sono <i>reintegrati</i> nei loro gradi, per essere ammessi alla <i>pensione</i> di ritiro spettante secondo i regolamenti in vigore, come se avessero continuato nei loro rispettivi impieghi fino alla data del contr. Decreto.	Alle vedove ed ai figli, in ristrettezze, è concesso un <i>equo compenso</i> da stabilirsi da apposita Commissione.																				
18	Leg. 7 lug. 1851, n. 1237. Impiegati civili	Il massimo di <i>pensione</i> viene fissato per tutti in L. 8000.																					
19	R. Dec. 21 set. 1854. Guardie di pubblica sicurezza (V. al n. 24).	Anzianità od infermità naturali, dopo 25 anni di servizio, ovvero ferite contratte per causa di servizio. <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Pensione</i>, come segue:</th> <th>Minimo per anni 25</th> <th>Aumento per ogni anno oltre i 25</th> <th>Massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comandanti</td> <td>920 —</td> <td>24 —</td> <td>1200 —</td> </tr> <tr> <td>Brigadieri</td> <td>540 —</td> <td>15 —</td> <td>840 —</td> </tr> <tr> <td>Sotto-brigadieri</td> <td>220 —</td> <td>9 —</td> <td>400 —</td> </tr> <tr> <td>Guardie</td> <td>200 —</td> <td>7, 50</td> <td>350 —</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Pensione</i> , come segue:	Minimo per anni 25	Aumento per ogni anno oltre i 25	Massimo	Comandanti	920 —	24 —	1200 —	Brigadieri	540 —	15 —	840 —	Sotto-brigadieri	220 —	9 —	400 —	Guardie	200 —	7, 50	350 —	La reversibilità segue come al R. Brev. 21 feb. 1835. (V. al n. 9).
<i>Pensione</i> , come segue:	Minimo per anni 25	Aumento per ogni anno oltre i 25	Massimo																				
Comandanti	920 —	24 —	1200 —																				
Brigadieri	540 —	15 —	840 —																				
Sotto-brigadieri	220 —	9 —	400 —																				
Guardie	200 —	7, 50	350 —																				
20	R. Dec. 7 mag. 1850. Impiegati civili addetti all'esercito in campagna	Come alla Leg. 27 giu. 1850, n. 4049. (V. al n. 175).	Come alla contr. Legge.																				
21	R. Dec. 9 ag. 1850 n. 3545 Impiegati civili lombardi, o compromessi politici	Gli impiegati civili lombardi, destituiti dal Governo austriaco per motivi politici, sono <i>reintegrati</i> nei gradi rispettivi, per essere ammessi alla <i>pensione</i> di riposo.	Alle vedove ed agli orfani degli impiegati morti in dette condizioni è concesso un <i>equo compenso</i> .																				
22	Delib. Cons. Min. 42 set. 1859, e Circ. Min. Guerra del 15 stesso mese, n. 5949. Pensionati lombardi, compromessi politici	I compromessi politici appartenenti alle nuove provincie unite, i quali per servizi prestati alla causa nazionale siano stati dal cessato Governo austriaco spogliati della <i>pensione</i> di cui si fossero trovati provvisti od insigniti, possono esserne <i>reintegrati</i> dietro loro domanda.																					

Segue: **STATI SARDI (Pensioni civili).**

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie																												
23	R. Dec. 1 dic. 1859 n. 3814. Pensionati lombardi	Le <i>pensioni</i> , regolarmente liquidate, già a carico delle Casse lombarde, restano acquisite ai loro titolari, e vanno per l'avvenire soddisfatte dal nuovo Governo della Lombardia. (Trattato di Zurigo 10 nov. 1859, art. 2, § h).		acquisite ai loro titolari, e vanno per l'avvenire soddisfatte dal nuovo Governo della Lombardia. (Trattato di Zurigo 10 nov. 1859, art. 2, § h).																												
24	R. Dec. 16 gen. 1860, n. 3967. (a) Guardie di pubblica sicurezza (a) Esteso ai Militi a cavallo in Stella con R. Dec. 30 set. 1863.				Anzianità od infermità naturali, dopo 25 anni di servizio, ovvero ferite contratte per causa di servizio.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="648 489 850 512"><i>Pensione</i>, come segue:</th> <th data-bbox="858 489 950 523">Minimo per anni 25 di servizio</th> <th data-bbox="959 489 1068 523">Aumento per ogni anno oltre i 25</th> <th data-bbox="1076 489 1182 512">Massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="648 529 850 546">Comandante</td> <td data-bbox="858 529 950 546">920 —</td> <td data-bbox="959 529 1068 546">24 —</td> <td data-bbox="1076 529 1182 546">1200 —</td> </tr> <tr> <td data-bbox="648 546 850 563">Maresciallo d'alloggio</td> <td data-bbox="858 546 950 563">650 —</td> <td data-bbox="959 546 1068 563">17, 50</td> <td data-bbox="1076 546 1182 563">912, 50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="648 563 850 580">Brigadiere</td> <td data-bbox="858 563 950 580">540 —</td> <td data-bbox="959 563 1068 580">15 —</td> <td data-bbox="1076 563 1182 580">840 —</td> </tr> <tr> <td data-bbox="648 580 850 598">Sotto-Brigadiere</td> <td data-bbox="858 580 950 598">350 —</td> <td data-bbox="959 580 1068 598">9 —</td> <td data-bbox="1076 580 1182 598">485 —</td> </tr> <tr> <td data-bbox="648 598 850 615">Appuntato</td> <td data-bbox="858 598 950 615">260 —</td> <td data-bbox="959 598 1068 615">7, 50</td> <td data-bbox="1076 598 1182 615">372, 50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="648 615 850 632">Guardia</td> <td data-bbox="858 615 950 632">220 —</td> <td data-bbox="959 615 1068 632">7, 50</td> <td data-bbox="1076 615 1182 632">330 —</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Pensione</i> , come segue:	Minimo per anni 25 di servizio	Aumento per ogni anno oltre i 25	Massimo	Comandante	920 —	24 —	1200 —	Maresciallo d'alloggio	650 —	17, 50	912, 50	Brigadiere	540 —	15 —	840 —	Sotto-Brigadiere	350 —	9 —	485 —	Appuntato	260 —	7, 50	372, 50	Guardia	220 —
<i>Pensione</i> , come segue:	Minimo per anni 25 di servizio	Aumento per ogni anno oltre i 25	Massimo																													
Comandante	920 —	24 —	1200 —																													
Maresciallo d'alloggio	650 —	17, 50	912, 50																													
Brigadiere	540 —	15 —	840 —																													
Sotto-Brigadiere	350 —	9 —	485 —																													
Appuntato	260 —	7, 50	372, 50																													
Guardia	220 —	7, 50	330 —																													
25	R. Dec. 29 mar. 1860, n. 4084. Impiegati pontifici, toscani, modenesi e parmensi, compromessi politici	Agli individui delle antiche e nuove provincie, i quali, militando al servizio dei Governi: pontificio, toscano, modenese e parmense, incorsero, per titolo meramente politico, nella perdita del loro impiego, sono estese le disposizioni di cui al R. Dec. 4 mar. 1860, n. 4001. (V. al n. 185).		Sono estese le disposizioni del R. Dec. 4 mar. 1860, n. 4003, alle vedove ed agli orfani dei contr. individui. (V. al n. 185).																												
26	Conv. tra lo Stato e il Comune di Torino, appr. con Dec. Min. 1 tr. pub. 20 ag. 1860. Insegnanti di scuole tecniche	Gli anni di servizio che gli insegnanti hanno prestato negli stabilimenti governativi o municipali, fino alla data di detta Convenzione, sono valutati in <i>pensione</i> a carico dello Stato o del Comune, secondo che l'insegnante si trovi da ultimo al servizio dell'uno o dell'altro.																														
27	Dec. Min. Fin. 24 ott. 1860, n. 47837. Pensionati dell'ex Corte Imp. Austr.	Le <i>pensioni</i> concesse ad individui, già al servizio della cessata Corte imperiale austriaca in Lombardia, anteriormente alla legge della lista civile 24 giu. 1860, sono poste a carico del nuovo Stato.																														

28 R. Dec. 20 gen. 1861, n. 4601.
Impiegati (ed Ufficiali) di Marina, compromessi politici

Il disposto dei R. Dec. 10 gen. 1861, n. 4590 e 4591, emanati rispettivamente nelle provincie meridionali, ed in quelle delle Marche e dell'Umbria a favore di militari, compromessi politici, viene esteso a tutti gli Impiegati ed Ufficiali di Marina che si trovano nelle stesse condizioni. (V. ai n. 189 e 190).

È esteso alle vedove ed orfani dei contr. impiegati il R. Dec. 10 gen. 1861, n. 4589.
(V. al n. 188).

REGNO LOMBARDO-VENETO (Pensioni civili).

29 Dirett. Austr. 26 mar. 1871. (1, 2)

Impiegati civili

Età avanzata, o inabilità al servizio, o soppressione, o riduzione di ruolo, dopo 10 o più anni di servizio giurato.

Pensione: dopo 10 anni di servizio, $\frac{1}{3}$ dell'ultimo stipendio; dopo 25 anni la $\frac{1}{2}$; a 40 i $\frac{2}{3}$; dopo i 40 l'intero stipendio.

(1) Venne esteso il diritto a pensione, secondo le contr. Direttive, ai sottotati individui coi seguenti provvedimenti:

(a) Aul. Dispac. 4 ott. 1824, n. 33373. — **Bidelli e Vice-bidelli del Liceo.**

(b) Dispac. Cam. Aul. Gen. 19 feb. 1829, n. 136. — **Custodi e Vice capi di Case di pena.**

(c) Sov. Ris. 14 mag. 1830. — **Impiegati ed Inservienti del Conservatorio di musica in Milano.**

(d) Cire. Gov. Lomb. 26 gen. 1834, n. 10155. — **Custodi delle Carceri di Polizia.**

(e) Aul. Dispac. 2 ag. 1834, n. 4419. — **Impiegati dell'Istituto delle scienze, lettere ed arti, e di altri simili Istituti nel Lombardo Veneto.**

(f) Sov. Ris. 27 feb. 1836. — **Capi e Sotto capi delle Guardie boschive.**

(g) Sov. Ris. 21 lug. 1837. — **Prefetti di camerata del Convitto.**

(h) Dispac. Commis. Aul. Studi 25 nov. 1841, n. 6825. — **Bidelli delle Accademie di belle arti.**

(i) Sov. Ris. 25 feb. 1845. — **Dispensieri delle private.**

(l) Sov. Ris. 29 giu. 1845. — **Ufficiali tassatori a provvisione nei Tribunali provinciali e Preture foresi.**

(m) Dispac. Min. Fin. 7 lug. 1851, n. 19185. — **Custodi Idraulici stabili.**

(n) Regol. 21 giu. 1852. — **Ispettori delle Guardie civili d'ordine pubblico.**

(o) Ord. Min. Fin. 17 giu. 1856, n. 20589. — **Cursori delle Delegazioni provinciali.**

(p) Sov. Ris. 31 mar. 1863. — **Prefetti di camerata del Convitto di S. Caterina in Venezia.**

(q) Dispac. Min. Fin. 10 mar. 1864, n. 5811. — **Cursori delle Intendenze di finanza e loro attinenti.**

Compete il sussidio o provvigione, giornaliera, settimanale, o mensile, agli individui d' inferiori categorie, dopo un ser-

Dopo 10, o più anni di servizio, alla vedova, non divisa dal marito per sua colpa, spetta $\frac{1}{3}$ dell'ultimo suo stipendio a titolo di *pensione normale* che non può superare le austr. L. 4000 (it. L. 864, 20) - Se visono più di 3 figli, a carico della madre, oltre la pensione vedovile, essa ottiene per ognuno di essi un *sussidio di educazione*, che complessivamente corrisponda a circa la $\frac{1}{2}$ della pensione vedovile, e le cui quote rispettive si estinguono mano mano che essi figli raggiungono l'età normale, di 20 anni se maschi, e di 18 se femmine, o sieno altrimenti provveduti. — Non esistendo vedova, agli orfani spetta, a titolo di *pensione*, la $\frac{1}{2}$ di quella della madre, alle stesse condizioni, per la durata del sussidio d'educazione, ma col diritto d'accrescimento fra loro. — Quando lo stipendio dell'impiegato non sia inferiore ai fior. 200 m. c. il minimo di pensione, per la vedova, e per gli orfani, è di fior. 100 m. c. (it. L. 259, 26). — Alle vedove di impiegati d'ordine superiore, spetta *pensione di carattere*, che va da fior. 350 m. c. (it. L. 907, 40) a fior. 600 m. c. (it. L. 1535, 55) ed oltre, ad arbitrio. L'importare delle pensioni di carattere, è stabilito, per i singoli casi, in relazione al grado coperto dall'impiegato. Gli assegni relativi d'educazione, per gli orfani, sono stabiliti secondo i casi, tra i limiti di fior. 70 m. c. (it. L. 181, 48) a fior. 400 m. c. (it. L. 259, 26).

Cogli stessi criteri, ed alla condizione pure della convenienza coniu-

Segue: **REGNO LOMBARDO-VENETO (Pensioni civili).**

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
	<p>Segue: Dirett. Austr. 26 mar. 1871.</p> <p>Impiegati civili</p>	<p>Condizioni come sopra, con meno di 10 anni di servizio.</p>	<p>vizio di 10 anni in generale, in ragione approssimativa di 1/3 di stipendio sino ai 25 anni di servizio, e della 1/2 se il servizio è fra i 25 ed i 30 anni. Il massimo della provvigione, quando il servizio sia dai 30 ai 40 anni, è di carantani 15 (it. L. 0,64813) al giorno. Il minimo: di carantani 8 (it. L. 0,34567). Con 40 anni di servizio compete l'intera paga di attività a titolo di <i>provvigione</i>.</p> <p>(2) Venne esteso il diritto a <i>provvigione</i>, ai sottonotati individui, coi seguenti provvedimenti:</p> <p>(r) Dispac. Dicast. Aul. di Polizia 6 ott. 1843 — Guardia militare di polizia in Milano.</p> <p>(s) Dec. Min. Giust. 14 apr. 1857, n. 7229 — Assistenti carcerari.</p> <p>(t) Dispac. Min. Fin. 19 feb. 1858, n. 1508 — Custodi idraulici provvisori.</p> <p>(u) Ord. Min. Fin. 26 nov. 1861, n. 61661 — Custodi carcerari, e loro attachenti, dell'Amministrazione giudiziaria.</p> <p>Cessando dall'impiego prima d'aver compiuto 10 anni di servizio, spetta un'annata dell'ultimo stipendio a titolo di <i>gratificazione</i>.</p> <p>Sono valutabili anche i servizi prestati ai Comuni ed ai Luoghi pii. (Dispac. Cam. Aul. Gen. 26 ag. 1819).</p> <p>Il servizio militare, congiunto immediatamente col civile, è valutabile, (Sov. Ris. 22 mag. 1830).</p> <p>Il servizio provvisorio succeduto da servizio stabile, viene computato, (Dispac. Min. Fin. 4 ag. 1858 n. 33699).</p> <p>I delitti e le gravi trasgressioni di polizia fanno perdere qualsiasi diritto, (Sov. Ris. 30 mar. 1813; Notif. Regg. Gov. 10 e 24 nov. 1815).</p> <p>Le interruzioni avvenute pel fatto di dimissioni inflitte dai Governi provvisori del 1848 e 49 sono sanate. Gli impiegati e gli inservienti sono riammessi in servizio e la loro carriera, agli effetti di pensione, è da ritenersi come non interrotta, (Sov. Ris. 24 ott. 1849 e Dec. del Trib. supr. di giustizia in Vienna 12 nov. stesso anno, n. 7780).</p> <p>Gli impiegati di marina che, in causa degli avvenimenti politici del 1848 e 1849, ebbero interrotto il servizio, e che in seguito furono ammessi in servizio provvisorio, hanno</p>	<p>gale, vengono commisurate le <i>provvigioni</i> per la vedova e per gli orfani, nel limite massimo però di carantani 12 (it. L. 0,51854) al giorno per la vedova, e di 6 (it. L. 0,25925) complessivamente per gli orfani. Il minimo di provvigione vedovile è di carantani 6 al giorno (it. L. 0,25925).</p> <p>— Si danno anche <i>assegni d'educazione</i> di carantani 2 (it. L. 0,08644) al giorno per ciascun orfano. L'età normale per gli orfani provvigionati è limitata ai 14 anni per i maschi, ed a 12 per le femmine.</p> <p>La stessa <i>gratificazione</i>, a titolo di <i>trimestre mortuario</i>, spetta, come sopra, alle famiglie d'impiegati morti con meno di 10 anni di servizio.</p> <p>Alla vedova, e per essa agli orfani, d'un impiegato con stipendio non superiore a fior. 600 m. c., (it. L. 1555,55), oltre il suddetto trattamento normale, quando comprovino di non aver patrimonio, spetta <i>gratificazione</i> per una sola volta, a titolo di <i>trimestre funerario</i>, di 3 mesate dell'ultimo stipendio dell'impiegato. Tale <i>gratificazione</i> compete anche agli orfani celibi, ed orfane nubili, di entrambi i genitori, che abbiano oltrepassata l'età normale, purchè all'epoca della morte del padre fossero da esso mantenuti. — Alla vedova ed agli orfani d'impiegati con diritto a provvigione spetta, oltre il trattamento fisso, un <i>sussidio</i> per una sola volta</p>

		<p>di essere prima del marzo 1885, quanto di quello provvisorio reso dopo la rioccupazione di Venezia. Tale beneficio è pure da applicarsi nella liquidazione della pensione per le famiglie. (Sov. Ris. 48 apr. 1857, comunicata con Circ. della Pref. di Fin. in Venezia 26 lug. 1857, n. 43298-2353).</p>	<p>dal 30 al 40 fior. m. c. (dait L. 77,77 a 103,70), per spese di malattia e funerali.</p> <p>La vedova pensionata, malatitandosi, ha diritto per una sola volta, alla <i>gratificazione</i> di 3 annate di pensione, se non ha figli minorenni, e di un'annata e mezzo, se vi sono orfani aventi diritto a pensione. Rinunciando alla gratificazione, si ripristina la pensione in caso di nuova vedovanza.</p> <p>Il matrimonio dev'essere contratto in servizio, e se l'impiegato aveva oltre 60 anni, occorrono 4 anni di stato matrimoniale.</p>									
<p>30</p> <p>Regol. 12 gen. 1841 (e Coll. sist. delle Sov. Disp. in vigore al 22 nov. 1837).</p> <p><i>Casa R. d' Italia e Corte V. R. Austriaca del Regno Lombardo Veneto</i> Impiegati</p> <p>Alta e bassa servitù</p>	<p>Secondo le Direttive generali. (V. al n. 29).</p> <p>Idem, con 40 anni di servizio.</p> <p>Idem, con servizio dai 10 ai 40 anni.</p>	<p>Spetta <i>pensione</i> secondo le contr. Direttive, salvo l'esclusione del servizio reso anteriormente ai 16 anni d'età.</p> <p>Con 40 anni di servizio compete l'intero soldo a titolo di <i>provvigione</i>.</p> <p>Dai 10 anni compiuti fino ai 40, compete:</p> <table border="0"> <tr> <td>al primo cameriere di camera</td> <td>fior. 250 m. c.</td> <td>(it. L. 648,15).</td> </tr> <tr> <td>agli altri individui d'alta servitù (a)</td> <td>» 200 »</td> <td>(it. L. 518,52).</td> </tr> <tr> <td>alla bassa servitù.</td> <td>» 150 »</td> <td>(it. L. 388,89).</td> </tr> </table> <p>(a) Con Dispac. V. R. 8 ag. 1830, n. 5002, i Gondolleri di Corte furono pareggiati all'alta servitù.</p>	al primo cameriere di camera	fior. 250 m. c.	(it. L. 648,15).	agli altri individui d'alta servitù (a)	» 200 »	(it. L. 518,52).	alla bassa servitù.	» 150 »	(it. L. 388,89).	<p>Alle vedove, od agli orfani, spetta la $\frac{1}{2}$ della <i>pensione</i> dell'impiegato. — Il matrimonio dev'essere contratto prima, o durante il servizio, e 5 anni prima della morte dell'impiegato. — Agli orfani dura l'assegno finchè siano ammessi in qualche servizio, od in una casa d'educazione a spese dello Stato; se infermi, vita loro naturale durante.</p> <p>Alle vedove degli individui d'alta servitù spetta <i>provvigione</i> di mensili fior. 6 m. c. (it. L. 15,54); a quelle di <i>bassa servitù</i> fior. 4. 10 m. c. (it. L. 10,79). Compete pure <i>assegno funerario</i>, per una sola volta, alle prime, di fior. 30 m. c. (it. L. 77, 77) ed alle seconde di fior. 15 m. c. (it. L. 38,88). Agli orfani di solo padre compete, per ciascuno, <i>assegno di educazione</i> di mensili fior. 4. 30 m. c. (it. L. 3,88), ed a quelli di entrambi i genitori fior. 3 m. c. it. L. 7,77). — L'assegno di educazione dura fino ai 18 anni senza distinzione di sesso.</p>
al primo cameriere di camera	fior. 250 m. c.	(it. L. 648,15).										
agli altri individui d'alta servitù (a)	» 200 »	(it. L. 518,52).										
alla bassa servitù.	» 150 »	(it. L. 388,89).										
<p>31</p> <p>Istr. Normali 14 mar. 1817.</p> <p><i>Operaie delle miniere d'Agordo</i></p>	<p>Incapacità fisica al lavoro, per 8 e più anni compiuti e non interrotti di servizio, resi dopo i 45 anni d'età.</p>	<p>La <i>provvigione</i>, per ogni lavorante o basso salariato, consiste generalmente in $\frac{1}{3}$ della mercede rispettiva.</p> <p>Detto personale si divide in 4 classi, a ciascuna delle quali viene proporzionato il terzo, o risultato medio, della mercede, come nel seguente quadro:</p>	<p>Alla vedova, sprovvista di fortuna, spetta $\frac{1}{2}$ della <i>provvigione</i> stabilita pel marito anche nel caso che questi, per aver raggiunto i 40 anni di servizio, avesse conseguito in provvigione l'intera mercede.</p>									

Segue: **REGNO LOMBARDO-VENETO** (Pensioni civili).

Numero pro-gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato						CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
			Importo di provvigione mensile in						
			Lire Austriache		Lire Italiane				
	<p>Segue: Istr. Normali 14 mar. 1817.</p> <p>Operai delle miniere d'Agordo</p> <p>(Per gl'impiegati dell'Ispettorato, V. al n. 33).</p>	<p>Per meno di 8 anni di servizio.</p>	1 ^a classe	49	31	16	68	76	<p>Agli orfani di solo padre dei <i>basisti salariati</i> spettano, per ciascuno, 8 carant. (it. L. 0,34567) per settimana; a quelli dei <i>lavoranti</i>, 5 carant. (it. L. 0,21604). — Agli orfani di padre e madre, 15 carant. (it. L. 0,64814) alla settimana per i primi; 8 carant. (it. L. 0,34567) per i secondi. — La provvigione per i figli dura fino agli anni 14 per i maschi e 12 per le femmine, salvo il caso di eventuale anteriore collocamento.</p> <p>Il matrimonio dev'essere preventivamente autorizzato, e contratto durante il servizio dell'impiegato.</p> <p>Alle vedove ed ai figli spetta per una sola volta un trimestre della mercede dell'operaio, (Dec. Gov. Ven. 22 set. 1822, n. 12715).</p>
			2 ^a id.	4½	83	12	81	1000	
			3 ^a id.	41	08	9	57	530	
			4 ^a id.	6	90	5	96	960	
								1000	
			<p>Chi ha servito 40 anni ha in <i>provvigione</i> l'intera mercede. Le interruzioni, prodotte da mancanza di lavoro, non pregiudicano il precedente servizio, (nota del Min. Fin. Segr. Gen. 17 mar. 1867, n. 9790).</p> <p>Per un servizio minore di 8 anni, spetta, la <i>ricognizione</i> per una sola volta, corrispondente ad un trimestre della provvigione fissata nel quadro suddetto.</p>						
32	<p>Sov. Ris. 20 set. 1819.</p> <p>Prefetti, Professori e Catechisti dei Ginnasi (ed altri Insegnanti)</p>	<p>Come alle Dirett. Austr. (V. al n. 29).</p> <p>(1) Detto beneficio fu esteso ai sottoelocati individui col seguenti provvedimenti: (a) Sov. Ris. 16 ag. 1862 — Professori d'Università, Direttori e Professori delle Accademie di belle arti. (b) » » 11 dic. » — Corpo insegnante di Scuole Reali, Istituti tecnici e nautici. (c) » » 24 mag. 1866 — Levatrici presso le facoltà mediche.</p>	<p>A 30 anni di servizio spetta in <i>pensione</i> l'intero stipendio. (1)</p>						<p>Secondo le contr. Direttive.</p>
33	<p>Aul. Dispac. 29 lug. 1822, n. 6474.</p> <p>Impiegati dell'Ispettorato minerale di Agordo</p>	<p>Come sopra al n. 32.</p>	<p><i>Pensione</i>, secondo le Direttive Austriache, ma colla valutazione anche del valore dei klafter di legna fruiti oltre lo stipendio.</p>						<p>Come sopra al n. 32.</p>
34	<p>Nota Aul. 19 mar. 1825 e Dec. del Gov. Lomb.</p>	<p>Avanzata età, ed inabilità fisica, dopo 15</p>	<p>A titolo di <i>sussidi vitalizio giornaliero</i> spettano: Per gli uomini che contano un servizio fra i 15 ed i 25 anni,</p>						<p>Non evvi reversibilità.</p>

	Lavoranti stabili Fabbriche tabacchi		L. 0,43209; dai 30 in avanti, carant. 12 (it. L. 0,51851). — Per le donne: dai 15 ai 30 anni di servizio, carant. 8 (it. L. 0,34567); dai 30 in più, carant. 10 (it. L. 0,43209).																																			
35	Aul. Dispac. 7 ott. 1833. Operai Miniere (in genere) e Zecche	Disposizioni eguali a quelle per gli operai delle miniere di Agordo, (V. al n. 31).	Spetta <i>provvigione</i> secondo le norme generali degli aventi diritto a tale trattamento. Compete la <i>gratificazione</i> secondo le disposizioni per gli operai delle miniere di Agordo.	Secondo le norme generali. (V. al n. 29).																																		
36	Regol. 20 lug. 1843. Guardie di finanza	Termine di ferma, od inabilità fisica, dopo 10 anni di servizio stabile.	<p><i>Provvigione giornaliera</i>, secondo gli anni di servizio:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ed a seconda del grado come segue:</th> <th colspan="2">dai 10 ai 20</th> <th colspan="2">dai 20 ai 30</th> <th colspan="2">dai 30 ai 40</th> </tr> <tr> <th>Carantani</th> <th>Centes. italiani</th> <th>Carantani</th> <th>Centes. italiani</th> <th>Carantani</th> <th>Centes. italiani</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Guide</td> <td>16</td> <td>69,135</td> <td>18</td> <td>77,777</td> <td>20</td> <td>86,419</td> </tr> <tr> <td>Capi</td> <td>12</td> <td>51,851</td> <td>14</td> <td>60,493</td> <td>16</td> <td>69,135</td> </tr> <tr> <td>Guardie</td> <td>8</td> <td>34,567</td> <td>10</td> <td>43,209</td> <td>12</td> <td>51,851</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con 40, e più anni, spetta l'intera paga a titolo di <i>provvigione</i>.</p> <p>È pure conservata l'<i>alta paga di merito</i>, in ragione di 1/3 o di 2/3, secondo che il servizio è dai 10 ai 20 anni, ovvero fra i 20 ed i 30. Per oltre 30 anni, l'intero ammontare della stessa alta paga. — Il <i>supplemento provinciale</i> di paga non è valutabile. — L'inabilità proveniente da grave ferita riportata in servizio, dà diritto alla <i>provvigione</i> massima ed alla conservazione dell'intera alta paga.</p> <p>Con meno di 40 anni. <i>Gratificazione</i>; un'annata di paga per una volta tanto.</p>	ed a seconda del grado come segue:	dai 10 ai 20		dai 20 ai 30		dai 30 ai 40		Carantani	Centes. italiani	Carantani	Centes. italiani	Carantani	Centes. italiani	Guide	16	69,135	18	77,777	20	86,419	Capi	12	51,851	14	60,493	16	69,135	Guardie	8	34,567	10	43,209	12	51,851	<p>La vedova ed i figli sono trattati secondo le norme generali. (V. al n. 29).</p> <p>La <i>provvigione</i> è commisurata anche sull'<i>alta paga</i>.</p> <p>Il matrimonio deve essere autorizzato e contratto durante il servizio.</p>
ed a seconda del grado come segue:	dai 10 ai 20		dai 20 ai 30		dai 30 ai 40																																	
	Carantani	Centes. italiani	Carantani	Centes. italiani	Carantani	Centes. italiani																																
Guide	16	69,135	18	77,777	20	86,419																																
Capi	12	51,851	14	60,493	16	69,135																																
Guardie	8	34,567	10	43,209	12	51,851																																
37	Sov. Ris. 3 feb. 1856. Vedove ed orfani di medici, chirurghi ed infermieri morti in servizio contro il colera	Alle vedove ed agli orfani di medici, chirurghi ed infermieri, che erano impiegati stabilmente al servizio dello Stato o di Fondi pubblici, e pei quali è debitamente comprovato che abbiano incontrato la morte pel servizio da essi prestato contro il colera, senza distinzione che sieno rimasti vittima dell'epidemia stessa o di altra malattia, compete il trattamento normale di <i>pensione, provvigione ed assegni di educazione</i> , benchè il defunto non avesse per anco servito 10 anni. (V. al n. 287).																																				
38	Sov. Rjs. 24 feb. 1860. Impiegati delle strade ferrate del Sud e del Tirolo		La <i>pensione</i> dei contr. impiegati, passati in servizio della Società per le Ferrovie meridionali, del Lombardo-Veneto e dell'Italia centrale liquidasi secondo le Direttive generali, (V. al n. 29). La Società vi concorre al pagamento, con 1/3, fino a 10 anni passati in suo servizio, e colla 1/2, per oltre 40.	Secondo le contr. Direttive.																																		
39	Conv. 12 nov. 1866. Insegnanti di regie Scuole infer. ed element. di Udine		Passano a carico del Comune. La <i>pensione</i> è ripartita fra lo Stato ed il Comune in ragione degli anni di servizio prestato all'uno ed all'altro.	La quota <i>pensione</i> , reversibile, va ripartita come contro.																																		

DUCATO DI PARMA (Pensioni civili).

Numero pro-gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
40	Sov. Dec. 30 dic. 1816. Impiegati di Casa Ducale (V. al n. 45).	Anni 25 di servizio, o prima per motivi di salute.	Per 25 anni, la <i>pensione</i> corrisponde alla $\frac{1}{2}$ dello stipendio goduto nei 3 ultimi anni; oltre i 25 anni, cresce $\frac{1}{40}$ dello stipendio stesso senza eccedere l'intero. — Prima dei 25 anni, è di $\frac{1}{4}$ per 10 anni, ed $\frac{1}{60}$ per ogni anno di più; per infermità incontrate in servizio può essere portata alla $\frac{1}{2}$ dello stipendio. I servizi prima del 16° anno di età non sono utili.	Alla vedova, non separata dal marito, spetta $\frac{1}{2}$ della <i>pensione</i> del medesimo. — Eguale assegno, come <i> sussidio</i> , compete agli orfani, non mantenuti a spese dello Stato, fino ai 16 anni, od a vita se infermi. Cessando un orfano dal godimento, la quota rimane estinta. — È necessario il permesso di matrimonio.
41	Sov. Dec. 2 apr. 1818, n. 34. (1, 2) Impiegati civili (V. al n. 43).	Fisica invalidità, o riduzione di ruoli.	Per meno di 40 anni di servizio compete <i>gratificazione</i> , da determinarsi di caso in caso. — Pei primi 40 anni interi, compete <i>pensione</i> in ragione di $\frac{1}{3}$ della media degli stipendi dell'ultimo triennio; per ogni anno successivo fino ai 39 si aggiunge $\frac{1}{72}$ della stessa media; per 40 anni, $\frac{3}{4}$ della media; per ogni anno oltre i 40, $\frac{1}{36}$ della media stessa. — Massimo di pensione l'intero stipendio, mai oltre le L. 5000. — Nei primi 40 anni, le interruzioni non provenienti da colpa, e non eccedenti 2 anni, si valutano come servizio, ma la pensione va diminuita di $\frac{1}{30}$ dello stipendio per ogni anno d'interruzione; oltre 40 anni di servizio non si valutano. — Le sospensioni non pregiudicano il precedente servizio — Il servizio anteriore ai 18 anni, quello gratuito, e le commissioni di natura provvisoria, od a tempo, non si valutano. — La destituzione fa perdere qualsiasi diritto.	Alla vedova dell'impiegato morto in servizio con meno di 40 anni, compete <i>gratificazione</i> da determinarsi di caso in caso. — Se l'impiegato aveva compiuto 40 anni di servizio, od era giubilato, compete alla vedova $\frac{1}{3}$ della media stipendi come contro, senza però eccedere L. 4500. — Eguale <i>pensione</i> spetta, in mancanza della vedova, agli orfani minori di 18 anni, se poveri e non mantenuti a spese pubbliche. — È valido il matrimonio anche contratto col pensionato.
<p>(1) Il Sov. Dec. 2 apr. 1818 fu esteso ai sottoindicati individui coi seguenti provvedimenti: (a) Sov. Ris. 29 nov. 1819, n. 73; Esattori delle contribuzioni dirette (V. nota h al Sov. Dec. 2 lug. 1872). — (b) Sov. Ris. 4 gen. 1820, n. 4; Ragioniere, Correttore e Proto della Ducale tipografia. (2) Per l'applicazione poi dello stesso Sov. Dec. 2 apr. 1818 furono statuite norme speciali per gli individui sottomutati, coi seguenti provvedimenti: (c) Regol. 29 apr. 1820, n. 60; Impiegati del Controllo. — (d) Sov. Dec. 19 lug. 1821, n. 76; Conservatori delle ipoteche.</p>				
42	Sov. Dec. 30 apr. 1818, n. 44 Guardie di finanza (V. ai n. 47 e 49).	Età avanzata, infermità, ferite o malattie contratte in servizio.	Compete un <i>soccorso vitalizio</i> fra il minimo di cent. 25 ed il massimo di cent. 50, al giorno. — Il servizio non dev'essere minore di 20 anni, (Sov. Dich. 23 ott. 1838, n. 130).	Non reversibile.
43	Sov. Dec. 2 lug. 1822, n. 67. (1, 2) Impiegati civili	Infermità, o riduzione di ruolo, con meno di 40 anni di servizio. Id. con 40, o più anni di servizio.	Per meno di 40 anni di servizio compete <i>gratificazione</i> di tanti $\frac{10}{100}$ dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio. Spetta <i>pensione</i> , regolata come segue: Pei primi 40 anni, $\frac{1}{3}$ della media degli stipendi percetti nell'ultimo triennio; per ogni anno di servizio in più, fino	Alla vedova dell'impiegato morto in attivo servizio, prima d'averne compiuti 40 anni, spetta <i>gratificazione</i> , per una sola volta, di $\frac{1}{20}$ dell'ultimo stipendio, per ogni anno di servizio.

ai 40 compiuti, si aggiunge 1/2 della stessa media; oltre i 40 si accresce 1/36 della media medesima, per ogni anno. — Nei primi 40 anni, le interruzioni non provenienti da colpa e non eccedenti 2 anni, si valutano come servizio, ma la pensione va diminuita di 1/30 dello stipendio per ogni anno d'interruzione; oltre 10 anni di servizio, non si valutano. — Le sospensioni e le interdizioni temporanee non pregiudicano il servizio precedente. — Vanno esclusi i servizi resi come aspirante e prima dei 18 anni d'età, come pure i servizi di lor natura provvigionali, od a tempo, che non raggiungono un decennio. — La destituzione e la interdizione perpetua per condanna a pena criminale fa perdere qualsiasi diritto. — Massimo pensione L.5000, (elevato a L.6000 per Dec. 20 dic. 1856).

Se l'impiegato ha compiuti i 40 anni di servizio, e muore in attività, spetta pensione uguale ad 1/3 della media degli stipendi goduti nell'ultimo triennio; se giubilato, 1/3 della di lui pensione.

Massimo pensione vedovile L.1500 (elevato a L. 2000 per Dec. 20 dic. 1856).

Eguale trattamento spetta, in difetto della vedova, agli orfani minori di 18 anni d'età, con insufficienti mezzi di sussistenza, e non pubblicamente assistiti. — Spetta pure agli inetti a procurarsi il vitto, finchè dura l'infermità, purchè l'inetitudine si fosse manifestata prima dei 18 anni, (Sov. Dich. 13 feb. 1857, n. 35). — Le rispettive quote individuali si estinguono, mano mano che cessa in ciascun orfano il diritto a fruirne.

È valido il matrimonio anche contratto col pensionato.

(1) Il Sov. Dec. 2 lug. 1822 venne esteso al sottoindicati individui coi seguenti provvedimenti: (a) Sov. Ris. 2 set. 1822, n. 102; **Guardie di polizia**. — (b) Sov. Ris. 30 ag. 1832, n. 128; **Maestro della Scuola dei sordo-muti in Parma**. — (c) Sov. Dec. 5 mar. 1844, n. 64; **Maestri e serventi delle Scuole dei gesuiti in Parma**. — (d) Sov. Dec. 12 dic. 1854, n. 150 **Impiegati del R. Ordine del merito (S. Lodovico)**. — (e) Sov. Dec. 15 ott. 1855, n. 421; **Maestri e serventi delle Scuole dei gesuiti in Piacenza**. — (f) Dec. del Gov. prov. 15 ag. 1859, n. 71. **Portieri giudiziari**.

(2) Per l'applicazione poi dello stesso Sov. Dec. 2 lug. 1822 furono stabilite norme speciali per sottonotati individui giusta i provvedimenti che seguono: (g) Sov. Dec. 24 mag. 1830. **Geometri distrettuali**. — (h) Sov. Dec. 7 feb. 1822, n. 63. **Esattori delle contribuzioni dirette**. — (i) Sov. Dec. 21 apr. 1856, n. 164; **Cassieri delle bevande**.

44	Sov. Ris. 24 dic. 1823, n. 35. Impiegati governativi che servirono anche i Comuni od Opere pie; e Postini	Sono valutati i servizi prestati ai Comuni, Ospizi e Stabilimenti pubblici. La <i>pensione</i> va ripartita, in ragione degli stipendi lucrati, fra lo Stato, il fondo dei depositi comunitativi, ed i singoli enti morali. Il servizio dei Postini, per gli effetti del riparto della pensione, è da considerarsi per 5 parti relativo al servizio dei Comuni, ed una parte al servizio dello Stato. Con Atto Sov. 18 mag. 1852, n. 150, fu estesa la contr. Sov. Risoluzione agli ex Podestà , che poi passarono in impiego governativo retribuito.	
45	Sov. Dec. 12 dic. 1826. Impiegati di Casa Ducale	Infermità o riduzione di ruolo, con meno di 40 anni di servizio. Id. con 40, o più anni di servizio. Gratificazione: per un anno di servizio, 3 mesi di paga; cresce quindi di tanti 12 ^{mi} dello stipendio per ogni anno in più. — Minimo L. 200. Pensione come al Dec. 2 lug. 1822. (V. al n. 43). Vanno però esclusi i servizi resi anteriormente ai 46 anni d'età per le prestazioni alla Casa Ducale — Massimo di pensione: la totalità dello stipendio. — I servizi resi come giornaliero sono valutabili, (Sov. Ris. 20 ott. 1853).	La stessa <i>gratificazione</i> del marito. La misura della <i>pensione</i> vedovile come al contr. Dec. 2 lug. 1822, secondo che il marito sia morto in servizio attivo o in giubilazione.
46	Sov. Det. 6 nov. 1829. Postiglioni	Anni 30 di servizio, od infermità o vecchiezza.	Sussidio vitalizio di annue L. 100. — Se il servizio ha raggiunti i 35 anni, L. 150. Non reversibile.
47	Sov. Ris. 7 nov. 1853, n. 377. Guardie di finanza (V. al n. 49).	Coloro che prestarono servizio durante la Lega doganale Austro-Estense-Par-mense, possono liquidare la <i>provvigione</i> secondo il Regol. Austr. per la Guardia di finanza. (V. al n. 36). — Il servizio militare è valutabile, se l'intervallo non eccede 6 mesi, (Sov. Dich. 23 feb. 1854, n. 74).	Lo stesso diritto d'opzione hanno le vedove e gli orfani delle contr. Guardie.

Segue: **DUCATO DI PARMA** (*Pensioni civili*).

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
48	Dec. Ditt. 4 ott. 1839, n. 45. Impiegati civili, compromessi politici	A' termini del R. Dec. Sardo 14 ott. 1848 gl' impiegati civili d' ogni ordine, che nelle provincie parmensi (e modenesi) furono dai cessati Governi destituiti per fatti politici, dal 1° gennaio 1821 in poi, sono reintegrati nei loro gradi all' effetto di essere ammessi alla <i>pensione</i> di ritiro che potrebbe loro spettare, secondo i veglianti regolamenti, se avessero continuato nei loro impieghi. Con Ris. del Gov. per le provincie dell' Emilia 3 feb. 1860, n. 541, fu approvato il rapporto del ministro per le finanze col quale fu estesa l' applicazione della Ris. Ditt. 4 die. 1839, n. 40194, concernenti le provincie di Modena, anche alle provincie di Parma e Romagna, ove era già stato pubblicato il Dec. Ditt. 4 ott. 1839, n. 45, cui si riferiscono le dette massime, salvo le congrue modificazioni dipendenti strettamente dalla diversità dei Governi, dei fatti politici occorsi nei rispettivi paesi, e delle leggi sulle pensioni. (V. al n. 65).		Alle vedove e figli dei contr. impiegati, defunti alla promulgazione del Dec. 4 ott. 1839, e che si trovarono in ristrettezze, è concesso un <i>equo compenso</i> .
49	Det. Gov. dell' Emilia (Massime Farini) 21 feb. 1860. Guardie di finanza	Riforma del corpo.	Compete in <i>pensione</i> l' intero stipendio per coloro che hanno compiuti i 25 anni di servizio. Tanti 25 ^{mi} dello stesso stipendio, per chi ha servito meno di 25 anni, ovvero, per chi ne ha meno di 15, una <i>gratificazione</i> di tante mesate di stipendio, per una sola volta, quanti sono gli anni di servizio.	Non reversibile.

DUCATO DI MODENA (*Pensioni civili*).

50	Leg. 4 set. 1802, n. 75. Professori di Università, Accademie e Scuole speciali.	Incondizionatamente. (V. ai n. 53 e 60).	Nulla compete prima di 20 anni di servizio. La <i>pensione</i> dopo 20 anni è di 1/2 del soldo; dopo 25 di 2/3; dopo 30 l' intero soldo. Tre anni di servizio in un Liceo o Ginnasio, valgono ai Professori di Università per 2 anni.	Non è reversibile.
51	Regol. Italicò 12 feb. 1806, n. 8, e Dec. 27 mar. 1807, n. 75 e 6 ag. 1813, n. 140. (1, 2). Impiegati civili e Guardie di finanza (Per le guardie di Finanza)	Fisica impotenza o riforma amministrativa, con oltre 45 anni di servizio. Con meno di 45 anni.	Dai 45 ai 20 anni di servizio compete <i>pensione</i> in 1/10 dello stipendio percepito nell' ultimo intero anno di servizio, ovvero di quello precedente. Aumenta di un altro 10 ^{mo} per ogni quinquennio successivo fino ai 50 anni di servizio. Dopo 50 anni, cessando volontariamente, 8/10 di stipendio; se per fisica impotenza, lo intero stipendio. Massimo di pensione L. 6000 di Milano (it. L. 4605, 20). Minimo id. » 300 id. (it. L. 230, 26). Spetta <i>gratificazione</i> corrispondente a tanti 40 ^{mi} dell' ultimo stipendio, quanti sono gli anni compiuti di servizio.	Alla vedova ed ai figli minori d' anni 20, non mantenuti pubblicamente, e che non abbiano una rendita superiore ad 1/4 della pensione loro dovuta, compete per ciascuno un <i>sussidio</i> per una sol volta, o <i>pensione</i> annua, in ragione di 2/3 della somma spettante all' impiegato; è uguale il trattamento per la vedova senza figli, come per i figli senza madre. — Alle vedove degli

			<p>ricompensi la prova dell'eseguita ritenuta sugli stipendi pel diritto a pensione. — Sono esclusi i servizi gratuiti e non stabili.</p> <p>Alle Guardie di finanza che cessano dal servizio per fisica impotenza compete <i>sussidio giornaliero</i> non maggiore di soldi 15, (it. L. 0,57, 60), da elevarsi però a soldi 20 (it. L. 0,76, 80) per ferite riportate in servizio.</p> <p>(1) Colla Conv. 21 dic. 1821 fu esteso il Regol. Italiano 12 feb. 1806 ai Bidelli del Ginnasio gesuitico di Modena, la cui pensione va a carico dello Stato; non così quella dei Maestri dello stesso Ginnasio che rimane a carico dei gesuiti.</p> <p>(2) Per l'applicazione poi del detto Regol. It. 1896 furono emanati speciali provvedimenti relativi ai sottonotati individui, come segue: (a) Sov. Dec. 22 apr. 1808, n. 116; Dispensieri del tabacchi. — (b) Sov. Dec. 2 set. 1898, n. 279; Dispensieri del salli. — (c) Sov. Resc. 29 dic. 1823, 15 feb. 1845 e 3 mar. 1849; Giudici, Giudicanti, Conciliatori, Vice gerenti, Cancellieri, Conduttori ed altri Impiegati non a paga fissa nell'Amministrazione giudiziaria. — (d) Leg. 23 mar. 1871, n. 137; Impiegati dell'ex Casa Ducale.</p>	<p>impiegati morti in attività, con oltre 50 anni di servizio, competono 2/3 dell'intero soldo. (Sov. Ris. 4 feb. 1853). — Il reddito che supera il suddetto quarto di pensione va in diminuzione del sussidio o della pensione, la quale in tal caso può essere anche inferiore al minimo, pure stabilito per le vedove ed orfani, in L. 230, 26.</p> <p>Non esistendo figli, il matrimonio dev'essere contratto in età minore di 40 anni per la donna, e di 60 per l'uomo. — Alle vedove ed orfani delle Guardie di finanza compete il <i>sussidio</i> nella stessa misura del rispettivo marito o padre.</p>
52	Sov. Dec. 10 dic. 1818. Guardie di finanza (V. al n. 59 e 66).	Inabilità assoluta contratta in servizio.	La <i>pensione</i> è di mezzo franco al giorno, salvi i maggiori diritti per quelli che lasciano il 2 per 0/0 a norma del Regol. 12 feb. 1806, n. 8, (V. al n. 51).	Nessuna disposizione per la reversibilità.
53	Sov. Ris. 18 lug. 1824. Professori dell'Università di Modena (V. al n. 60).	Incondizionatamente.	La <i>pensione</i> , per meno di 5 anni di servizio, è di zecchini 50 (it. L. 600,30); aumenta di zec. 10 (it. L. 120,10) per ogni quinquennio successivo; per 25 anni il massimo di zec. 100 (it. L. 1201). Il servizio di sostituto, correpetitore, aiutante, od aggiunto non si computa — Per gli anni di servizio prestato in altri Istituti di pubblica istruzione, si liquida una separata <i>pensione</i> colle leggi generali, come se avessero avuto lo sconto del 2 per 0/0 sullo stipendio.	Non reversibile.
54	Sov. Resc. 12 set. 1830 e Sov. Ris. 7 gen. 1831. Insegnanti di Scuole normali ed elementari comunali (Modena e Reggio)	Come alla Leg. 4 set. 1802, n. 75. (V. al n. 50).	Col 1 gennaio 1831 le spese delle Scuole normali ed elementari comunali delle contr. Provincie, comprese le <i>pensioni</i> dei maestri, sono a carico dello Stato. Il servizio reso prima di detta epoca si valuta, ma la <i>pensione</i> si riparte fra lo Stato ed il Comune, in ragione della rispettiva durata del servizio, come venne stabilito col Sov. Resc. 8 feb. 1835. — Col Sov. Dec. 9 set. 1848 fu stabilito che le dette Scuole ritornassero ai Comuni con effetto dal 1 ottobre stesso anno. Di fatto però quelle di Modena rimasero governative fino al 1861.	
55	Sov. Resc. 17 mar. 1831. Impiegati governativi passati ai Comuni o ad Opere pie, e viceversa	Nella liquidazione della <i>pensione</i> si tiene conto di tutti i servizi. La pensione viene ripartita fra lo Stato e le singole Amministrazioni in ragione degli anni di servizio a ciascuna prestati. (Per gl'impiegati delle Opere pie, V. al n. 57).		Come contro.
56	Sov. Ris. 13 nov. 1841. Vedove d'impiegati d'acque e strade			Se la vedova è miserabile, si computa anche il servizio, sul cui stipendio l'impiegato non ebbe la ritenuta del 2 per 0/0.

Segue: **DUCATO DI MODENA** (*Pensioni civili*).

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie																																									
57	Sov. Ris. 41 dic. 1842. (e 27 mag. 1845). Impiegati di Opere pie - Modena e Reggio		Le <i>pensioni</i> sono a carico dello Stato: per Modena, a decorrere dal 1° gennaio 1843, e per Reggio dal 1° luglio 1845. Con R. Dec 40 gen. 1873, n. 4273 fu disposta la continuazione del pagamento di dette <i>pensioni</i> già liquidate ed iscritte sulle casse dello Stato; cessando però ogni sua inerenza nella liquidazione e nel carico delle <i>pensioni</i> a liquidarsi.	Sono reversibili le <i>pensioni</i> già liquidate come contro a carico dello Stato, secondo la legge applicata.																																									
58	Sov. Dec. 28 giu. e 7 lug. 1844. Impiegati civili dell'Azienda militare		Assoggettandosi alla ritenuta del 2 per 0/0, hanno diritto a <i>pensione</i> come gli altri impiegati civili. Il servizio anteriore al 7 luglio 1844, per il quale non fecero la ritenuta suddetta, viene valutato per 1/2.	Ha luogo la reversibilità, se lo stipendio del marito fu assoggettato alla ritenuta del 2 per 0/0.																																									
59	Sov. Det. 13 dic. 1831. Guardie di finanza (V. al n. 66).	Per impotenza fisica, dopo 15 anni di servizio. Meno di 15 anni di servizio.	<p><i>Pensione giornaliera</i>, quando l'impotenza è:</p> <table border="1" data-bbox="672 619 1192 757"> <thead> <tr> <th rowspan="2">secondo gli anni di servizio:</th> <th colspan="3">assoluta</th> <th colspan="3">non assoluta,</th> </tr> <tr> <th>dai 15 ai 25</th> <th>dai 25 ai 35</th> <th>dai 35 ai 40</th> <th>dai 15 ai 25</th> <th>dai 25 ai 35</th> <th>dai 35 ai 40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>e secondo il grado come segue:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capi. Cent.</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Guide. »</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Guardie. »</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>25</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per inabilità fisica contratta in causa di servizio, compete: fino ai 15 anni di servizio, cent. 40 al giorno; oltre i 15 anni, la <i>pensione</i> massima del grado. — Non si computa il servizio susseguito da interruzione. L'espulsione dal corpo fa perdere ogni diritto.</p> <p>Spetta <i>gratificazione</i> di tante mesate di soldo, quanti sono gli anni compiuti di servizio. Gli Ispettori e Sotto ispettori sono considerati, per la <i>pensione</i>, come impiegati civili.</p>	secondo gli anni di servizio:	assoluta			non assoluta,			dai 15 ai 25	dai 25 ai 35	dai 35 ai 40	dai 15 ai 25	dai 25 ai 35	dai 35 ai 40	e secondo il grado come segue:							Capi. Cent.	70	80	90	50	60	75	Guide. »	60	70	80	40	50	65	Guardie. »	40	50	60	25	40	50	Alla vedova ed agli orfani, spetta lo stesso trattamento, secondo il Regol. del 12 feb. 1806, (V. al n. 51) ossia i 2/3 della <i>pensione</i> o <i>gratificazione</i> ; ciò indipendentemente dallo stato di fortuna, e dall'età in cui fu contratto il matrimonio.
secondo gli anni di servizio:	assoluta				non assoluta,																																								
	dai 15 ai 25	dai 25 ai 35	dai 35 ai 40	dai 15 ai 25	dai 25 ai 35	dai 35 ai 40																																							
e secondo il grado come segue:																																													
Capi. Cent.	70	80	90	50	60	75																																							
Guide. »	60	70	80	40	50	65																																							
Guardie. »	40	50	60	25	40	50																																							
60	Sov. Dec. 20 mar. 1836. Professori ed Impiegati dell'Università di Modena e del Liceo di Reggio	Impotenza fisica, dopo 10 anni di servizio. Prima di 10 anni.	La <i>pensione</i> è determinata dai 40 ai 15 anni di servizio, nella 1/2 del soldo; dai 15 ai 20, in 5/8; dai 20 ai 25, in 6/8; dai 25 ai 30, in 7/8; dai 30 in avanti, l'intero soldo. Continuando a servire oltre i 30 anni, spetta l'aumento del 20 per 0/0, tanto sul soldo che sulla <i>pensione</i> . Pei professori il servizio di assistente o sostituto si valuta per 1/2. Spetta <i>gratificazione</i> per una sola volta di tanti ottavi di soldo, quanti sono gli anni di servizio. Gli Assistenti sostituti e gli altri impiegati sono trattati colla legge generale. (V. al n. 51).	Per le vedove si applicano le norme generali. (V. al n. 51).																																									

	Impiegati ed Impiegati stradali	<p>da 15 anni di servizio.</p> <p>Prima di 15 anni.</p>	<p>... a titolo di assegno biennale per un servizio di 15 ed i 25 anni, la 1/2 del soldo; fra i 25 ed i 40 anni, i 2/3; dai 40 e più anni, i 3/4. — Minimo, L. 46 mensili.</p> <p>Compete <i>gratificazione</i> di 1/5 del soldo ultimo, moltiplicato pel tempo del servizio.</p>	
62	Regol. 30 nov. 1837. Impiegati della Commissione internazionale per la costruzione della ferrovia centrale italiana.	<p>Riforma, o 70 anni di età, od abituale infermità, dopo 10 anni di servizio.</p> <p>Prima di 40 anni.</p>	<p>La <i>pensione</i> corrisponde a tanti 40mi della media degli stipendi avuti nell'ultimo biennio, quanti sono gli anni compiuti di servizio. — Massimo: l'intero stipendio — Minimo: L. 400 per gl'impiegati e L. 200 per gl'inservienti.</p> <p>Il servizio, anche gratuito, prestato ad uno dei cinque Governi (pontificio, austriaco, estense, parmense e toscano), segnatarî della Convenzione, è valutato.</p> <p>La destituzione fa perdere ogni diritto.</p> <p>Spetta <i>gratificazione</i>, da stabilirsi dalla Commissione, non maggiore di un'annata di stipendio.</p>	<p>Alla vedova, non divisa per sua colpa dal marito, ed ai figli minori di 21 anni, ed anche nubili se femmine, ovvero infermi, ed i quali non sieno pubblicamente assistiti, spetta <i>pensione</i> nella 1/2 di quella del rispettivo marito e padre, se i compartecipi sono più di 3, senza però eccedere 1/3 del suo stipendio; se sono 3, o meno di 3 spetta loro 1/3 della stessa pensione.</p>
63	Dec. Com. str. 18 giu. 1859, n. 25. Impiegati destituiti dal Governo provvisorio		<p>S'intendono dimessi tutti quegli impiegati, le cui incombenze sono state dal Governo provvisorio affidate ad altre persone, salvi però i diritti a <i>pensione</i> che potessero loro competere per le leggi vigenti.</p>	<p>La reversibilità ha luogo a seconda della legge applicata all'impiegato.</p>
64	Dec. Ditt. 3 set. 1859. Postiglioni	<p>Licenziamento per l'attivata ferrovia.</p>	<p><i>Gratificazione</i> pei più giovani e provveduti; ed equa <i>pensione</i> per quelli incapaci a guadagnarsi il vitto.</p>	<p>Non reversibile.</p>
65	Dec. Ditt. 4 ott. 1859, n. 45. Impiegati civili, compromessi politici	<p>Il contr. Decreto è inserito al n. 48.</p> <p>Con Ris. Ditt. 4 dic. 1859, n. 4019 fu stabilito che per l'applicazione del suddetto Decreto la <i>pensione</i> o <i>gratificazione</i> dovesse regularsi a tenore del Regol. 12 feb. 1806 (V. al n. 51), sulla base del soldo goduto all'atto della destituzione, e computandosi gli anni susseguenti alla destituzione fino al 4 ottobre 1859.</p> <p>Sono dichiarati ammissibili al beneficio della pensione soltanto coloro, i quali, prima del fatto politico, da cui venne motivata la loro dimissione, coprivano un impiego attivo, con soldo fisso soggetto a sconto e che, posteriormente alla destituzione, non abbiano ripreso servizio sotto il cessato Governo assoluto. Non è ammesso a percepire tale emulmento chi gode, per altro titolo, stipendio o pensione a carico dello Stato.</p>	<p>Equo compenso, come al n. 48.</p> <p>Con Det. del Gov. dell'Emilia 1° mar. 1860 si stabilì che per la misura di detto compenso si adottasse il Regol. 12 feb. 1806, colle relative modificazioni ed aggiunte di cui agli altri Dec. 27 mar. 1807 e 6 ag. 1813 (V. al n. 51); e tenute presenti le norme contenute nelle contr. massime.</p>	
66	Massime Farini 21 feb. 1860. Guardie di finanza	<p>Compete lo stesso trattamento stabilito per quelle del ex-Ducato di Parma.</p> <p>(V. al n. 49).</p>		<p>La reversibilità segue secondo la Sov. Det. 13 dec. 1851. (V. al n. 59).</p>

DUCATO DI LUCCA (*Pensioni civili*).

67	Sov. Dec. 20 mar. 1819, n. 12 e 19, ott. 1824, n. 69. (a) Impiegati civili (e Militari) (V. al n. 69).	<p>Anni 65 d'età, o malattia abituale.</p> <p>(a) Fu esteso il contr. Dec. 1824 con Sov. Decis. 8 giu. 1829, agli Addetti alla lavorazione del tabacchi in polvere, che sono considerati come impiegati civili.</p>	<p>A 25 anni di servizio, la <i>pensione</i> eguaglia la 1/2 della media degli stipendi percetti nell'ultimo decennio di servizio; a 30 anni, i 2/3 di detta media; a 35, l'intero.</p> <p>Massimi di pensione, meno che per talune superiori categorie: per 35 anni di servizio, lucchesi L. 2160 (tit. L. 4612,80); per 30 L. 1440 (tit. L. 4075,20); per 25 L. 4080 (tit. L. 806,40).</p> <p>L'anno di servizio cominciato, si ha per finito.</p>	<p>Nessuna disposizione per la reversibilità.</p>
----	---	--	--	---

Segue: **DUCATO DI LUCCA (Pensioni civili).**

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
68	R. Ord. 19 feb., 13 mar. e 19 giu. 1846, n. 6, 12 e 30. Impiegati e famigliari della R. Casa e Corte	Le <i>pensioni</i> dei contr. impiegati e famigliari passano a carico dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1846. Sono valutati i servizi resi tanto allo Stato, come alla R. Corte, anteriormente a tale data.		Come contro, per il passaggio delle pensioni a carico dello Stato.
69	Sov. Dec. 6 mag. e 23 giu. 1847, n. 24 e 46. Impiegati civili (e Militari)	Per riforma amministrativa, dopo 5 anni di servizio non interrotto. Per infermità, ovvero 65 anni d'età, dopo 40 anni di servizio.	Spetta <i>pensione</i> nell'intero stipendio fino a che venga ricollocato con altro assegno non minore. Compete 1/3 dello stipendio medio percepito negli ultimi 5 anni di servizio, e per ogni anno successivo la <i>pensione</i> si accresce del suo decimo (trentesimo dello stipendio). — Il massimo della <i>pensione</i> è l'intero stipendio. I servizi gratuiti si valutano. — L'interruzione di servizio per riforme amministrative non pregiudica. — Si perde il diritto a conseguire <i>pensione</i> per condanna a pena criminale e correzionale. — Gli incerti, formanti parte di stipendio, si valutano. — Le pensioni dei copisti e cursori, senza stipendio fisso, dei Tribunali ed altre Amministrazioni, si liquidano sui lucri riconosciuti come stipendio.	Alla vedova, od agli orfani minorenni, ed anche nubili se femmine, dell'impiegato morto in servizio, spetta la stessa <i>pensione</i> che sarebbe ad esso toccata. La <i>pensione</i> degli orfani va divisa fra loro in quote virili, che si estinguono mano mano che cessa in loro il diritto di fruirla. Alla vedova ed agli orfani d'un pensionato spetta 1/2 dell'assegno da lui goduto, alle condizioni di sopra citate. — Posteriormente al 6 maggio 1847 il matrimonio dev'essere contratto durante il servizio.

GRANDUCATO DI TOSCANA (Pensioni civili).

70	M. pr. 22 lug. 1793. Guardie delle R. Tenute	Anni 10 e più di servizio continuato.	Spetta <i>pensione</i> come segue: Dopo 10 anni di servizio 1/3 dello stipendio; dopo 20 anni i 2/3; ed oltre i 30 l'intero stipendio.	Alle vedove delle Guardie, morte in servizio, spetta <i> sussidio </i> per una sola volta di 4 mesi di paga, se il marito servi meno di 40 anni; di un'annata, se servi da 40 sino a 25 anni; e di 2 annate, da 25 anni in poi.
71	Sov. Dec. 4 feb. 1807 e Procl. 4° mag. 1814. Impiegati civili (e Militari)	Per giuste cause, dopo 40 e più anni di servizio continuato.	Spetta <i>pensione</i> come sopra al n. 70. (V. al n. 76).	Nessuna disposizione per la reversibilità.
72	Sov. Ris. 10 mar. 1827. Corpo degli Ingegneri	Per impotenza senza colpa, dopo 10 e più anni di servizio continuato.	Dopo 40 anni di servizio la <i>pensione</i> è di 1/3 dello stipendio; dopo 20, i 2/3; e dopo 30, il massimo fissato in una determinata somma che varia a seconda dei gradi, per taluni dei quali fu modificata con Sov. Ris. 28 giu. 1842.	Alle vedove compete un <i> sussidio </i> per una volta tanto in ragione di 1/4 della <i>pensione</i> massima.

73	Regol. 23 lug. 1842. Corpo civile di Polizia	Le indennità di spese e gli emolumenti non sono valutabili. (Dispac. Min. Fin. 16 ag. 1851). Spetta <i>pensione</i> come segue: Dai 5 ai 40 anni, 1/3 degli appuntamenti fissi; dai 40 ai 20, la 1/2; dai 20 ai 30, i 2/3; dai 30 in poi, l'intero. Compete <i>gratificazione</i> proporzionale.	Nessuna disposizione per la reversibilità.
74	Sov. Ris. 19 lug. 1845. Guardie di Stabimenti penali (V. al n. 78).	Infermità, dopo 5 anni di servizio non interrotto. Con meno di 5 anni. <i>Pensione</i> come sopra al n. 73. — Il servizio militare è valutato per 1/2 a quelli che erano nelle truppe Sergenti o Sottosergenti, e per 1/3 ai Caporali o Comuni. <i>Gratificazione</i> come sopra al n. 73.	Come sopra al n. 73.
75	Sov. Dec. 15 apr. 1848. Guardie di sanità marittima	Anni 60 di età e 35 di servizio continuato. Per le Guardie pagate a mese, la <i>pensione</i> è di tosc. L. 55 mensili (it. L. 46. 20); per quelle di ruolo, tosc. L. 45 (it. L. 37.80).	Come sopra al n. 73.
76	Regol. approvato con Sov. Dec. 22 nov. 1849, e Sov. Dec. 31 dic. 1849 e 14 apr. 1852. (1,2) Impiegati civili	Anni 63 di età od abituali infermità, dopo 40 e più anni di servizio. Dopo 40 anni la <i>pensione</i> è di 1/3 della media degli stipendi percetti nell'ultimo triennio di servizio. — Aumenta quindi di 1/30 di essa media, per ogni anno compiuto successivo. — Massimo: l'intero stipendio, Minimo: tosc. L. 500 (it. L. 420). — Le pensioni di supplemento, e le assegnazioni fisse, purchè aventi carattere compensativo e non lucrativo, devono tenersi a calcolo. — Il servizio prestato nelle marenme è aumentato di 1/4. — Se l'impiegato servi più Stabilimenti, la pensione va ripartita in ragione degli stipendi lucrati.	Alle vedove degli impiegati, con stipendio superiore a tosc. L. 1000 (it. L. 840), spetta, la 1/2 della <i>pensione</i> del marito, senza eccedere 1/3 del suo stipendio, e purchè egli abbia chiesto di fare il rilascio sulla pensione. — Agli orfani, la 1/2 della <i>pensione</i> della madre, durante la minore età, e per le femmine anche lo stato nubile, e con diritto di accrescimento fra loro. — Il matrimonio dev'essere contratto in servizio.

(1) Il detto Regol. Gr. Duc. 22 nov. 1849 è applicabile agli **Impiegati** e **basso personale** dell'**Accademia della Crusca**. Non così per gli **Accademici** i quali convertono in *pensione* l'intero stipendio, dopo 15 anni di grado, se in età avanzata (65 anni) od infermi. (Costit. approvate con Dec. Gov. Toscano 9 ag. 1859). Lo stesso Regol. fu esteso ai **Copisti degli Ingegneri in capo** mercè il Dec. 27 ott. 1859 del Gov. della Toscana, col quale fu loro riconosciuto il diritto a pensione.

(2) Per l'applicazione poi dei succitati Sovrani Decreti 1849 e 1852, e specialmente per determinare la somma degli stipendi, emolumenti od assegnamenti, in danaro od in natura, valutabili nella liquidazione della pensione, furono stabilite norme speciali per sottonotati individui coi seguenti provvedimenti:

(a) Sov. Dec. 25 gen. 1851 (e Dec. Gov. Toscana 4 feb. 1860). **Impiegati delle Dogane**. — (b) Sov. Dec. 25 gen. 1851. **Conservatori delle Ipoteche, Revisori ed Esattori del Registro**. — (c) Sov. Dec. 25 gen. 1851, (6 dic. 1853, e 21 lug. 1854). **Impiegati dell'Azienda dei Lotti**. — (d) Sov. Dec. 14 feb. 1851 **Impiegati dell'Amministrazione della Zecca**. — (e) Sov. Dec. 28 mag. 1851. **Impiegati e basso personale nell'Amministrazione giudiziaria**. — (f) Sov. Dec. 28 mag. 1851. **Banditori del Tribunale di prima istanza in Firenze**. — (g) Sov. Dec. 6 ag. 1851. **Impiegati delle Terme di S. Giuliano**. — (h) Sov. Dec. 23 ott. 1851. **Impiegati dell'Arcivespedale di S. M. Nuova, Spedali e Stabilimenti d'educazione e d'istruzione**. — (i) Sov. Dec. 27 nov. 1851. **Mazzieri e Latori di compulsorie nell'ex Ducato di Lucca**. — (j) Sov. Dec. 17 dic. 1851. **Ingegneri del bonifimento delle Marenme**. — (m) Sov. Dec. 7 feb. 1852. **Impiegati della Soprintendenza delle R. Possessioni**. — (n) Sov. Dec. 7 feb. 1852, (23 set. 1855, e Dec. Gov. Toscano 18 mar. 1860). **Corrieri Postali**. — (o) Sov. Dec. 12 mar. 1852. **Inciusore nella Zecca**. — (p) Sov. Dec. 7 apr. 1852. **Procuratore e Notaro dei R. Dipartimenti, ed Impiegati dell'Avvocatura Regia**. — (q) Sov. Dec. 7 apr. 1852. **Impiegati della Banca di sconto di Firenze**. — (r) Sov. Dec. 20 lug. 1852. **Verificatori della Banca suddetta**. — (s) Sov. Dec. 17 nov. 1852 (e 12 dic. 1858). **Copisti dell'Archivio dei contratti in Firenze e Lucca**. — (t) Dispac. Min. Int. 15 gen. 1855. **Medici Chirurghi del R. Spedali di Pisa**. — (u) Sov. Dec. 21 set. 1857. **Tau e Custode magazzino delle R. Ordine di S. Stefano**. — (v) Sov. Dec. 6 nov. 1857. **Medici e Chirurghi fiscali**. — (x) Dec. Com. str. 13 giu. 1859. **Guardie del Serchio**. — (y) Dec. Gov. Toscano 21 mar. 1860. **Custodi d'ufficio degli Ingegneri in capo**. — (z) Dec. Luog. 6 ag. 1860. **Custodi dei pegni giudiziali nel Tribunale di 1^a Istanza di Firenze**.

Segue: **GRANDUCATO DI TOSCANA (Pensioni civili).**

Numero pro- gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d' individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
77	Sov. Dec. 8 feb. 1855. <i>Impiegati dell' Ordine equestre di S. Stefano</i>	Per abituale infermità, come al Regol. 22 nov. 1849. (V. al n. 76).	Ai titolari delle grandi cariche compete <i>pensione</i> col contr. Regol., a prescindere dall'età. — Con Dec. del Gov. Toscano 16 nov. 1859, n. CCIC, fu abolito l'Ordine e fu stabilito che ai relativi dignitari ed impiegati laici, aventi provvisione o stipendio, fossero applicate le leggi generali sulle pensioni (V. al n. 76). — Per le commende V. al n. 300.	Riversibile in base al contr. Regolamento.
78	Dec. Com. str. 13 giu. 1859. <i>Guardie carcerarie</i>	Come sopra al n. 77.	<i>Pensione</i> , alle stesse condizioni di cui al Regol. 22 nov. 1849 (V. al n. 76). Non è stabilito il minimo. — A coloro che contano 15 anni di servizio nelle Guardie, quello militare si valuta per intero. Se ne contano meno, detto servizio è valutato per 1/2 a coloro che avevano nelle truppe il grado di Sergente, o Sotto sergente, e per 1/3 a quelli che erano Caporali o Comuni.	Non reversibile.
79	Dec. Com. str. 13 lug. 1859 e Circ. Amm. R. Palazzi 24 lug. 1859. <i>Impiegati e basso pers. dell'ex Corte Granducale</i>	Come sopra al n. 77.	La <i>pensione</i> si liquida sullo stipendio e pensioni fisse; non si tien conto degli emolumenti. I medicinali sono calcolati in tosc. L. 80 (it. L. 67,20).	Come al Regol. 22 nov. 1849. (V. al n. 76).
80	Dec. Gov. Toscano 18 mar. 1860 (e Nota Dir. Fin. 8 nov. 1860). <i>Impiegati del Dazio consumo</i>	Per effetto del passaggio ai Comuni del servizio del Dazio consumo, a far tempo dal 1° gennaio 1861, la pensione degli impiegati già governativi va ripartita tra lo Stato e i Comuni in ragione del servizio a ciascuno prestato. Per quelli di Livorno che rendono servizio promiscuo, rimangono a carico dello Stato anche 2/3 della quota di pensione che, in ragione di servizio, spetterebbe al Comune.		Il riparto della quota <i>pensione</i> , reversibile, segue colle contr. norme.
81	Nota Amm. Gen. Dogane 29 mar. 1860. <i>Facchini e custodi delle Dogane</i>	Avanzata età.	Al <i>Capo facchino</i> compete per un triennio la <i>mensuale sovvenzione</i> di it. L. 90, ed ai <i>Facchini</i> di L. 65.	Non reversibile.

STATI PONTIFICI (Pensioni civili).

82	M. pr. 20 feb. 1817. (a) <i>Impiegati civili</i> (a) Detto M. pr. fu esteso al <i>Corpo degli Ingegneri e subalterni</i> col M. pr. 23 ott. 1817.	Anni 20 di servizio, fisica impotenza.	La <i>pensione</i> normale è di 1/2 del soldo per 20 anni compiuti di servizio; dai 21 ai 30, 2/3; dai 30 ai 40, 3/4; e dai 40 in poi l'intero. — Per fisica impotenza la pensione è non meno di 1/3 del soldo fino a 10 anni di servizio; della 1/2 per oltre 10 anni. — Il tempo di sospensione per colpa dell'impiegato non è valutato. — Il condannato in giudizio criminale perde ogni diritto.	La vedova, i figli maschi minorenni, od infermi, e le figlie nubili o vedove, purchè tutti in istato di povertà, hanno <i>pensione</i> , secondo i casi, fra la 1/2 e i 2/3 di quella goduta, o che sarebbe spettata all'impiegato.
----	---	--	--	---

83	Dispac. del Tesoriere Gen. 25 nov. 1818. Guardacurme, custodi dei forzati	Come sopra al n. 82.	La <i>giubilazione</i> per 20 anni compiti di servizio è di 1/2 del soldo; per 30 anni, 2/3; oltre i 30, 3/4; per 40 anni l'intero soldo. — A decorrere dal 1° luglio 1840 cessa il diritto a <i>pensione</i> , continuando solo per gli Ufficiali , i quali, da tal epoca, vengono considerati come impiegati civili. (Nota Uff. Rincontro di Camera in Ancona 5 ag. 1840, n. 3913.)	Nessuna disposizione per la reversibilità.
84	Norme 18 ag. 1826. Professori d'Università di belle arti	Anni 40 di servizio, ovvero 10 anni per infermità.	A 40 anni di servizio spetta <i>pensione</i> nell'intero stipendio. Rinunciando all'impiego, prima di 40 anni di servizio, la <i>pensione</i> è di 2/3 dello stipendio per anni 30; e di 1/3 per anni 20. — In caso di malattia incurabile; per 30 anni, 2/3 di stipendio; per 20 la 1/2; e per oltre 10, 1/3.	Non reversibile.
85	Sov. Resc. 5 lug. 1827. Impiegati di Spedali e Commissione spedali in Roma	Benchè non pagati dallo Stato, sono ammessi a fare i rilasci per la Cassa giubilazioni degli impiegati civili governativi, ed a conseguire la <i>giubilazione</i> a norma delle leggi generali. — Tale privilegio fu confermato coi Sov. Resc. 4 giu. e 30 lug. 1836. (V. al n. 89 e 98).	La <i>giubilazione</i> per un servizio fra i 5 ed i 10 anni, 1/3 del soldo; fra gli 11 ed i 15, la 1/2; fra i 16 ed i 20, i 2/3; fra i 21 ed i 25, i 3/4; fra i 25 ed i 30 l'intero soldo. — Per le guardie a cavallo, il detto trattamento, si aumenta di 1/4. — Il servizio dev'essere non interrotto per congedo volontario o dimissione forzata. — Le sospensioni non pregiudicano il servizio anteriore. — Il servizio militare congiunto immediatamente con quello nelle guardie è valutabile. — La condanna a pena criminale fa perdere ogni diritto. — Gli <i>Ispettori</i> e <i>Vice ispettori</i> sono considerati, agli effetti di <i>pensione</i> , come impiegati civili.	La reversibilità ha luogo colle leggi generali. (V. al n. 89).
86	Regol. 24 ott. 1827. Guardie di finanza di terra (V. al numero seguente per le Guardie di mare).	Anni 30 di servizio, od infermità, dopo 5 anni di servizio.	Compete in <i>giubilazione</i> per un servizio fra i 5 ed i 10 anni, 1/3 del soldo; fra gli 11 ed i 15, la 1/2; fra i 16 ed i 20, i 2/3; fra i 21 ed i 25, i 3/4; fra i 25 ed i 30 l'intero soldo. — Per le guardie a cavallo, il detto trattamento, si aumenta di 1/4. — Il servizio dev'essere non interrotto per congedo volontario o dimissione forzata. — Le sospensioni non pregiudicano il servizio anteriore. — Il servizio militare congiunto immediatamente con quello nelle guardie è valutabile. — La condanna a pena criminale fa perdere ogni diritto. — Gli <i>Ispettori</i> e <i>Vice ispettori</i> sono considerati, agli effetti di <i>pensione</i> , come impiegati civili.	Non reversibile per le famiglie delle Guardie di finanza di terra. — Per Resc. 6 dic. 1838 fu esteso il M. pr. 4° mag. 1828 (V. al n. 89), soltanto alle famiglie degli <i>Ispettori</i> e <i>Vice ispettori</i> .
87	Regol. 2 feb. 1828. Marina doganale	Le norme per la <i>giubilazione</i> sono le medesime della Guardia di finanza di terra.	Furono estese le disposizioni del M. pr. 4 mag. 1828 (V. al n. 89) col Resc. 6 dic. 1838.	
88	Sov. Resc. 2 apr. 1828. Impiegati della Commissione dei sussidi in Roma	Sebbene non pagati dallo Stato, sono ammessi a fare i rilasci per la Cassa giubilazioni degli impiegati civili governativi, ed a conseguire la <i>giubilazione</i> a norma delle leggi generali. (V. al n. 89). Tale privilegio fu confermato con Sov. Resc. 7 feb. 1837.	La reversibilità ha luogo colle contr. leggi generali.	
89	M. pr. 4° mag. 1828, (ed Ed. 28 giu. 1843). Impiegati civili	Età più che sessagenaria, od incomodi abituali di salute.	La <i>giubilazione</i> è di tanti 40 ^{mi} dello stipendio goduto nell'intero ultimo biennio di servizio, ovvero del penultimo stipendio, quanti sono gli anni compiti di servizio non interrotto. — Massimo: l'intero stipendio — Minimo: annui scudi 24 (lit. L. 129). — La sospensione non pregiudica il servizio anteriore; non così l'espulsione. — Il condannato a pena criminale perde ogni diritto. — Il servizio gratuito continuato è valutabile. — Il tempo di quiescenza non è	Ai genitori, a carico dell'impiegato, alla vedova, ai figli maschi minorenni od infermi, ed alle figlie nubili, o vedove mantenute dal padre e conviventi col medesimo, purchè tutti non sieno pubblicamente assistiti, spetta <i>pensione</i> di 2/3 di quella dell'impiegato, se i compar-

STATI PONTIFICI (Pensioni civili).

Numero pro-gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
	<p><i>Segue: M. pr. 4° mag. 1828, (ed Ed. 28 giu. 1833).</i></p> <p>Impiegati civili</p>		<p>valutabile. (Dispac. Min. Int. 30 gen. 1844). — La destituzione per causa politica, non pregiudica l'antieriore servizio. (Sov. Det. 25 ott. 1852 e Dispac. Min. 31 ag. 1857). — Richiedesi la prova delle eseguite ritenute ordinarie e straordinarie sugli stipendi, a favore della Cassa per le giubilazioni.</p> <p>Con Dispac del Min. Fin. del Regno d'Italia 9 mag. 1862, n. 7353-3084 fu dichiarato che il tempo di aspettativa sia da equipararsi, per gli effetti di pensione, alla quiescenza.</p>	<p>tecipi sono più di 3; della 1/2 se sono 3; e di 1/3 se ridotti a 2 od anche uno solo. — Il reddito individuale, nella proporzione che eccede la rispettiva parte di giubilazione, è imputato in diminuzione o perdita della quota di pensione dovuta al possessore del reddito medesimo. (Dispac. 13 apr. 1844).</p> <p>È valido il matrimonio, anche contratto con impiegato giubilato.</p>
90	<p>Sov. Resc 4 ott. 1828.</p> <p>Medici, Chirurghi primari, e Capi farmacisti degli Spedali in Roma</p>	<p>Sono ammessi al rilascio per conseguire la <i>giubilazione</i>, come gli impiegati civili governativi.</p> <p>Hanno diritto all'intero soldo in <i>giubilazione</i> dopo 30 anni di servizio, (Sov. Resc. 14 mag. e 23 dic. 1850, e 22 gen. 1851).</p>		<p>Come sopra al n. 89.</p>
91	<p>Delib. Cons. liquidazione Deb. pub. 22 feb. e 16 ag. 1833.</p> <p>Impiegati del Monte di pietà, Roma</p>	<p>Quantunque non pagati dallo Stato, viene riconosciuto il diritto nei medesimi alla <i>giubilazione</i> colle leggi generali (V. al n. 89), a carico della Cassa giubilazioni degli impiegati civili dello Stato.</p> <p>(V. al n. 98).</p>		<p>Come sopra al n. 89.</p>
92	<p>Regol. 28 dic. 1845.</p> <p>Vigili</p> <p>(V. al n. 98).</p>	<p>Anni 30 compiuti di servizio, ovvero 60 di età, od abituali incomodi di salute per un servizio minore.</p>	<p>Compete in <i>giubilazione</i>: per ogni anno di servizio, 1/30 dell'ultimo soldo goduto per un biennio compiuto, ovvero del precedente fruito per lo stesso tempo. — Massimo di pensione, l'intero stipendio. — Il servizio gratuito non è valutabile. — Un' interruzione superiore a 2 mesi fa perdere il servizio precedente. — Il tempo di sospensione per colpa dell'individuo non è valutato. — La dimissione fa perdere l'antieriore servizio.</p>	<p>Per la reversibilità valgono le stesse norme stabilite per gli impiegati civili.</p> <p>(V. al n. 89).</p>
93	<p>Sov. Resc. 9 set. 1846.</p> <p>Impiegati dello Stabilimento di Matta-</p>	<p>A decorrere dal 3 giugno 1845 sono ammessi al rilascio per la <i>giubilazione</i>, e riconosciuti come governativi.</p> <p>(V. al n. 98.)</p>		<p>Come sopra al n. 89.</p>

94	Sov. Resc. 12 ag. 1817. Impiegati della Depositeria urbana	Benchè non pagati dallo Stato, sono ammessi a fare i rilasci per la Cassa giubilazione degli impiegati civili governativi, ed a conseguire la <i>giubilazione</i> a norma delle leggi generali, (V. ai n. 89 e 98).		Come sopra al n. 89.
95	Sov. Resc. 21 mag. 1851 e Nota del succ. di 30. Impiegati de' SS. Palazzi apostolici, Guardie svizzere in servizio del Monte di pietà e Depositeria gen.	Fisica impotenza per età, o per salute.	Se trattasi di lungo servizio, la <i>pensione</i> è uguale al soldo; se per un servizio breve la <i>pensione</i> è inferiore al soldo. Godono i privilegi dei contr. impiegati anche quelli delle Segreterie di Stato dell'Interno e degli Esteri che erano in servizio nel novembre 1853.	È reversibile alla vedova dell'impiegato morto in servizio, in ragione della 1/2 del soldo od anche meno, quando il servizio da lui reso sia stato di breve durata. Eguale diritto spetta ai figli minorenni ed alle figlie nubili.
96	Ord. Circ. 3 apr. 1852. Postiglioni e stallieri (a) Con Dec. Luog. 21 dic. 1870 le contr. <i>sovvenzioni</i> furono convertite in <i>sussidi</i> e ne venne trasferito il carico sul Bilancio dello Stato.	Disgrazia per causa di servizio, o 60 anni d'età compiuti, ovvero malattia incurabile, dopo un anno di servizio, prestato dal 1º gennaio 1855 in poi.	Per disgrazia causata da servizio compete <i>sovvenzione vitalizia</i> : di scudi 1,50 (it. L. 8,062) mensili per un servizio non interrotto da 1 anno a 5 compiuti; scudi 3,00 (it. L. 16,124) da 6 a 10; scudi 4,50 (it. L. 24,186) da 10 a 30 compiuti. — Per avanzata età od infermità naturale, 15 baiocchi (it. L. 0,80623) mensili, per ogni anno compiuto di servizio. Un mese d'interruzione non pregiudica. — Per ogni infortunio che non produsse inabilità al servizio, questo è aumentato di un anno. — Per ogni punizione si detrae un anno. — La sospensione non pregiudica l'antieriore servizio. L'espulsione fa perdere ogni diritto. (a)	Non reversibile.
97	Dispac. Min. Int. 13 ag. 1855 e Dispac. Min. Fin. 15 feb. 1856. Impiegati dell'Archivio notarile in Bologna	A decorrere dal 1º gennaio 1856 gl'impiegati del contr. Archivio passano a carico del Municipio. Quelli in servizio a detta epoca continuano a fare i rilasci allo Stato e ne conservano il diritto a pensione. Gl'impiegati di tutti gli altri Archivi notarili pontifici furono sempre pagati dai Comuni.		Spetta <i>pensione</i> , colle leggi generali (V. al n. 89), alle famiglie dei contr. impiegati che si trovavano in servizio al 31 dicembre 1855.
98	Sov. Resc. 30 lug. 1856. Impiegati di Amministrazioni ed Istituzioni nongovernative	Agli impiegati dei <i>Musei e Gallerie pontificie</i> , (ammessi fino dalla pubblicazione del M. pr. 20 feb. 1817); a quelli del <i>Monte di pietà di Roma</i> , e della <i>Depositeria urbana</i> , ed al Corpo dei <i>Vigili</i> , (ammessi colle disposizioni rispettivamente sovracitate) nonchè a tutti gli altri impiegati non governativi (che con speciali disposizioni fossero stati ammessi a giubilazione a carico della Cassa degli impiegati governativi), ed i quali si trovavano in servizio attivo al 30 luglio 1856, è conservato tale diritto, purchè continuino a versare le ritenute in favore della Cassa suddetta. Non sono più ammessi quelli nominati dopo detta epoca.		La reversibilità della <i>pensione</i> per le famiglie dei contr. impiegati segue colle norme generali. (V. al n. 89).
99	Regol. 17 giu. 1838. Guardie svizzere.	Per malattia, od altro infortunio, dopo un anno di servizio.	Compete in <i>pensione</i> : da 1 a 5 anni di servizio, 1/6 del soldo; da 5 a 10, 2/6; da 10 a 15, 3/6; da 15 a 20, 4/6; da 20 a 25, 5/6; da 25 a 30, l'intero soldo.	Spetta <i>pensione</i> alle vedove e figli delle guardie, il cui matrimonio sia avvenuto antecedentemente al

Segue: **STATI PONTIFICI (Pensioni civili).**

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento e sua indole	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
	Segue: Regol. 17 giu. 1838. <i>Guardie svizzere</i>	Per anzianità, dopo 20 anni di servizio. Per scioglimento di corpo.	Compete in <i>pensione</i> : per 20 anni compiuti, la 1/2 del soldo ordinario; da 20 a 23, 2/3; da 25 a 30, 3/4; ed a 30 anni compiuti, l'intero soldo. Agli <i>Ufficiali</i> compete <i>pensione</i> a norma dell'Ed. 15 apr. 1844, (V. al n. 230); ai <i>Sotto-ufficiali</i> ed <i>Alabardieri</i> , per meno di 40 anni di servizio, è concessa <i>gratificazione</i> di un'annata di stipendio; oltre i 40 anni, la <i>pensione</i> a norma dell'Editto suddetto. La liquidazione si opera sul soldo del grado coperto nell'ultimo biennio, o sull'antecedente, se l'ultimo non è compiuto. - Il condannato per titolo infamante perde ogni diritto.	collocamento a riposo, e con legale permesso. Per tale pensione si applica il contr. Ed. 16 apr. 1844.
100	Dec. Gov. Romagne 4 ott. 1859. <i>Impiegati di sanità marittima e continentale</i>	È ristretto ad anni 30 il tempo di servizio richiesto per conseguire la <i>giubilazione</i> sull'intero soldo.		La reversibilità per la famiglia si opera colla legge generale. (V. al n. 89).
101	<i>Impiegati, compromessi politici Romagne</i> Dec. Gov. 11 nov. 1859. <i>Umbria</i> Dec. Com. 20 set. 1860, n. 33. <i>Marche</i> Dec. Com. 18 ott. 1860.	Gl'impiegati civili delle Romagne e dell'Umbria, destituiti per causa politica dal 1.º gennaio 1821 in poi sono <i>reintegrati</i> nei loro gradi per essere ammessi alla <i>pensione</i> di ritiro, secondo i regolamenti in vigore, come se non avessero mai interrotto il servizio. Quelli delle Marche sono <i>reintegrati</i> nei rispettivi impieghi. Per la sanatoria dell'interruzione, V. Leg. 14 apr. 1864 al n. 127. Pei compromessi politici delle Romagne, V. in calce al Dec. Ditt. 4 ott. 1839 al n. 48.		Ai figli ed alle vedove dei contr. impiegati che fossero defunti, e pei quali avrebbero effetto, se fossero in vita, le contr. disposizioni, è accordato un <i>equo compenso</i> in proporzione dei rispettivi diritti e bisogni.
102	Regol. 4 mag. 1866. <i>Guardie di Polizia</i>	Anni 5 di servizio.	Si applicano le stesse regole dei militari di linea, giusta l'Ed. 16 apr. 1844, (V. al n. 230).	Come contro.

REGNO DELLE DUE SICILIE (Pensioni civili).

103	Regol. 7 set. 1805. <i>Professori dell'Università di Pa-</i>	Anni 20 di servizio (Vedi al n. 110, nota f ed al n. 111).	Dopo 20 anni di servizio, la <i>pensione</i> è di non meno della 1/2 del soldo; e per 30 anni il soldo intero.
-----	---	--	--

Non reversibile.

104	<p>Leg. 5 gen. 1807.</p> <p>Impiegati civili (e militari di terra e di mare).</p> <p>(Per gl'impiegati civili, V. al n. 107).</p>	<p>Anni 20 di servizio e 60 di età.</p> <p>Infermità ordinarie</p> <p>Infermità per causa di servizio.</p>	<p>Dopo 20 anni non interrotti, la <i>pensione</i> è di $\frac{1}{3}$ del soldo goduto nell'ultimo intero biennio, ovvero del soldo precedente, purchè questo terzo non sia minore di Ducati 60 (it. L. 253); per ogni anno oltre i 20, si aumenta di $\frac{1}{6}$ della pensione suddetta senza oltrepassare il soldo intero.</p> <p><i>Pensione</i> proporzionata all'indole e durata del servizio, quando lo esiga lo stato di fortuna, senza mai eccedere le misure suindicate.</p> <p><i>Pensione</i> proporzionata ai servizi ed agli accidenti, che produssero l'infermità, senza riguardo al tempo dell'ultimo impiego.</p>	<p>Spetta <i>pensione</i> solo alle vedove ed orfani degli impiegati civili dell'Amministrazione dell'armata di terra e di mare, ed in mancanza di patrimonio. La <i>pensione</i> vedovile è di $\frac{1}{3}$ del minimo del soldo di ritiro per anzianità di servizio attribuito al grado del marito. Detta <i>pensione</i> è aumentata di $\frac{1}{3}$ per ogni figlio minore di 18 anni, e per ogni figlia nubile, senza oltrepassare il detto minimo. Le quote di coloro, a cui cessa il diritto, si estinguono, ma la <i>pensione</i> non è mai meno di Duc. 60 (it. L. 255). — Con Dec. 19 nov. 1809 e 7 mar. 1811 fu riconosciuto diritto a <i>pensione</i> anche alle vedove ed orfani di tutti gli altri impiegati civili, in ragione di $\frac{1}{3}$ della <i>pensione</i> dell'impiegato.</p>
105	<p>Dec. 2 nov. 1807.</p> <p>Amministrazione polveri e nitri</p> <p>Agenti ed impiegati</p> <p>•</p> <p>Artefici</p>	<p>Anni 20 di servizio</p> <p>Anni 30 di servizio, o ferite in servizio.</p>	<p>La <i>pensione</i> per 20 anni di servizio è di $\frac{1}{2}$ della media stipendi dell'ultimo triennio, e della media dell'ottava parte degli averi supplementari del triennio stesso; dopo 20 anni cresce di $\frac{1}{20}$ di detta metà per ogni anno, senza eccedere il totale della media. — Minimo Ducati 100 (it. L. 425). — È prescritta la prova della ritenuta del $\frac{1}{4}$ per 0$\frac{1}{2}$ sul soldo e sull'ottavo degli averi supplementari.</p> <p>La <i>pensione</i> è della $\frac{1}{2}$ del soldo.</p>	<p>Alla vedova compete $\frac{1}{2}$ della <i>pensione</i> del marito; in caso di morte per causa di servizio, la $\frac{1}{2}$ del massimo di <i>pensione</i> che sarebbe spettata al marito per 30 anni di servizio.</p> <p>Alla vedova, in caso di morte del marito per infortunio, spetta $\frac{1}{3}$ della contr. <i>pensione</i>.</p>
106	<p>Leg. 4 ag. 1812.</p> <p>Impiegati civili</p> <p>(V. al n. 107).</p>	<p>Anni 20 di servizio e 60 di età, ovvero infermità.</p>	<p>Per 20 anni di servizio la <i>pensione</i> è di $\frac{1}{3}$ dello stipendio goduto nell'intero ultimo biennio, ovvero di quello precedente; per ogni anno, oltre i 20, detta <i>pensione</i> si aumenta di $\frac{1}{6}$ dello stesso suo ammontare, senza superare lo stipendio intero. — Cessando per infermità prima di 20 anni di servizio e 60 di età la <i>pensione</i> è della metà di quella ordinaria per anni 20.</p> <p>Sono esclusi i servizi di soprannumero, e quelli anteriori ai 21 anni di età.</p> <p>È prescritta la prova del rilascio del 2 $\frac{1}{2}$ per 0$\frac{1}{2}$ sullo stipendio.</p> <p>La <i>pensione</i> minima è di Ducati 60 (it. L. 255), ovvero dell'intero soldo, se inferiore a tal somma.</p> <p>La destituzione per colpa accertata fa perdere ogni diritto, (Sov. Dec. 12 lug. 1814).</p>	<p>Alla vedova, con reddito minore di quanto potrebbe spettarle di <i>pensione</i>, compete $\frac{1}{3}$ della <i>pensione</i> del marito. Per ogni figlio minore di 18 anni, e figlia non collocata minore di 21, aumenta di $\frac{1}{3}$ la <i>pensione</i> vedovile, senza però superare i $\frac{2}{3}$ di quella dell'impiegato. — La vedova del pensionato, con 20 anni di matrimonio ed in età fra i 40 e i 60 anni, ha la $\frac{1}{2}$ della <i>pensione</i> del marito; 2$\frac{1}{3}$, se fra i 60 e gli 80; e dagli 80 in poi la <i>pensione</i> intera. — Agli orfani di entrambi i genitori nelle sudd. condizioni di fortuna, compete $\frac{1}{3}$ della <i>pensione</i> del padre.</p>

Segue: **REGNO DELLE DUE SICILIE** (Pensioni civili).

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento e sua indole	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
107	Dec. 3 mag. 1816, e Leg. 12 dic. 1816. (1) Impiegati civili napoletani (e militari di terra e di mare)	Anni 65 di età, od inabilità fisica, dopo anni 20 ed un giorno di servizio, (R. Dec. 1° giu. 1812).	<p>Compete in <i>pensione</i>, dopo 20 anni ed un giorno di servizio non interrotto, 1/3 del soldo; dopo 25, la 1/2; dopo 30, 2/3; dopo 35, 5/6; oltre i 40, l'intero soldo.</p> <p>La pensione si liquida sullo stipendio ultimo biennale, ovvero sull'anteriore, se è minore, ma, se questo fosse maggiore allora si liquida sull'ultimo, (Sov. Resc. 26 mag. 1819 e Dec. Min. Int. 30 apr. 1831) — Il servizio gratuito non si valuta. — Dev'esser comprovata la ritenuta del 2 1/2 per 0/10 sugli stipendi percetti.</p> <p>Le sospensioni temporarie, lo stato di esuberanza, ed i congedi non costituiscono interruzione di servizio. — La condanna a pena criminale fa perdere ogni diritto, (R. Dec. 18 ag. 1817 e 4 apr. 1831). — La destituzione o dimissione costituisce, in caso di riammissione, interruzione di servizio, (R. Resc. 17 apr. 1833). — Del pari l'esonerazione, (R. Resc. 29 apr. 1839). — Al cessionario d'un impiego, non si tien conto del servizio reso dal cedente, (R. Resc. 11 set. 1841). — Il tempo di attesa di destino e di disponibilità senza prestazione di servizio, non si valuta, (R. Resc. 26 nov. 1851, e 18 ag. 1852, e Min. 15 lug. 1857). — I servizi provvisori, se retribuiti con soldo soggetto alla ritenuta del 2 1/2 per 0/10, sono valutabili, (Min. Int. 7 ag. 1852).</p>	<p>Dopo 20 anni ed un giorno di servizio non interrotto, alla vedova spetta in <i>pensione</i> 1/6 del soldo del marito. — In mancanza della madre, ai figli, minori di 18 anni se maschi, e nubili se femmine, spetta lo stesso trattamento in quote virili. — La rata di pensione dei figli che giungono alla maggiore età e delle figlie che si maritano, si estingue. Quest'ultime ricevono per una sol volta un'annata di pensione.</p> <p>La famiglia del condannato a pena criminale conserva il diritto a pensione, (Sov. Dec. 4 apr. 1831).</p> <p>Vale il matrimonio, agli effetti di pensione, anche se contratto in stato di riposo. — La vedova, pensionata, che contrae matrimonio solo ecclesiastico, decade dal diritto di pensione, (R. Resc. 11 mar. 1839). — Il matrimonio celebrato in extremis, non produce diritto a pensione, (R. Resc. 30 gen. 1856). — Le vedove ed orfani dei dimissionari, non hanno alcun diritto, (Sov. Ris. 5 nov. 1856). — L'iscrizione del matrimonio, fatta per grazia sovrana, sui registri di stato civile, produce il diritto alla pensione, (R. Resc. 29 ag. 1857).</p>
108	R. Dec. 16 lug. 1817, (e Regol. 16 mag. 1820). Impiegati della Real Casa	Anni 65 di età, od inabilità fisica, dopo anni 15 ed un giorno di servizio, (R. Dec. 1° giu. 1812).	Compete in <i>pensione</i> : dopo 15 anni ed un giorno di servizio non interrotto, 1/3 del soldo; dopo 20, la 1/2; dopo 25, 2/3; dopo 30, 5/6; oltre i 35, l'intero soldo.	La vedova e gli orfani hanno diritto al trattamento nella misura di cui al Dec. 3 mag. 1816, (V. al n. 107) qualunque sia la durata del servizio del rispettivo marito o padre, non alla R. Casa. Debbono però

(1) Fu esteso il diritto a pensione a norma del Dec. 3 mag. 1816 ai sottototati individui coi seguenti provvedimenti:
 (a) R. Dec. 12 dic. 1816. **Ricevito: I generali e distrettuali.** — (b) R. Dec. 19 mag. 1817. **Impiegati del Banco delle Due Sicilie** — (c) R. Dec. 30 mar. 1818 e (R. Dec. 20 ott. 1823, 8 feb. 1842 e Resc. 27 feb. 1855). **Corrieri ordinari postali.** — (d) R. Resc. 9 set. 1818. **Stampatori dell'Amministrazione dei Lotti.** — (e) R. Dec. 8 mar. 1824. **Insegnanti dei Licei e dei Collegi; ed Impiegati delle Amministrazioni: delle prigioni della capitale, dell'Archivio generale e Soprintendenza generale di salute.** — (f) R. Resc. 30 mar. 1844. **Impiegati della R. Commissione di beneficenza.** — (g) R. Resc. 7 set. 1847. **Corrieri di mare.** — (h) R. Resc. 25 feb. 1850. **Guardiani del R. Canale di Sarno.** — (i) R. Dec. 7 apr. 1851. **Impiegati delle Intendenze e Sotto-intendenze.** (Per giurisprudenza della Corte dei conti, questi impiegati sono ammessi al tardivo versamento delle ritenute del 2 1/2 p. 0/10 sugli stipendi percetti a tutto aprile 1851, e ciò per uguaglianza di trattamento con quelli di Sicilia).

		Inabilità fisica, con servizio inferiore di 15 anni.	La 1/2 della <i>pensione</i> stabilita come sopra per 15 anni ed un giorno di servizio. — Valgono le avvertenze accennate al Dec. 3 mag. 1816, (V. al n. 107). — Sono valutabili anche i servizi prestati in altre Amministrazioni dello Stato, (R. Resc. 18 ott. 1826).	sempre produrre la real licenza di matrimonio, anche se avvenuto nello stato di riposo, (Sov. Resc. 7 ott. 1830).
109	Dec.Min. Int. 20 set. 1817 (e R. Dec. 8 mar. 1824). <i>Giudici di circondario</i>	Benchè dal 1° gennaio 1818 ricevano lo stipendio dai Comuni, continuasi a ritenere su questo il 2 1/2 per 100, e conservano il diritto a <i>pensione</i> come gli altri impiegati governativi.		La reversibilità segue colle norme generali. (V. al n. 107).
110	R. Dec. 25 gen. 1823.(1) <i>Impiegati civili siciliani</i>	Come al Dec. 3 mag. 1816. (V. al n. 107).	Come al contr. Dec. 3 mag. 1816. — La cessazione o sospensione durante il periodo degli avvenimenti politici del 1848 e 1849 non costituisce interruzione, (Dec. Luog. Gen. 4 set. 1849).	Come al contr. Dec. 3 mag. 1816.
	(1) È esteso il diritto a pensione, a norma del R. Dec. 25 gen. 1823, ai sotto-notati individui coi seguenti provvedimenti e colle norme speciali in taluni di essi indicate: (a) R. Dec. 24 mag. 1852, (e Sov. Resc. 13 apr. 1859). Impiegati delle Intendenze e Sotto-Intendenze. — (b) R. Dec. 12 ott. 1852. Corrieri postali. — (c) R. Dec. 26 giu. 1854. Professori dell'Università di Messina. — (d) R. Resc. 29 dic. 1854. Professori dell'Università di Catania. — (e) R. Resc. 15 nov. 1856. Impiegati dell'Amministrazione di Magione e Ficuzza, e suoi aggregati, in servizio nel novembre 1856. — (f) R. Resc. 9 set. 1857. Professori dell'Università di Palermo. — (g) R. Resc. 5 ott. 1857. Impiegati degli Archivi Provinciali, ed in generale tutti quelli che sono pagati sui fondi provinciali. — (h) R. Resc. 24 mag. 1858. Professori del Collegi, Licei ed Accademie.			
111	Regol. 31 mag. 1840. <i>Professori dell'Università di Palermo, Messina e Catania</i>	Anni 20 di servizio. (V. note c, d, f al n. 110).	Dopo 20 anni di servizio, la <i>pensione</i> è di 1/2 del soldo; dopo 30, dell'intero soldo. — L'assegno di L. 1000, che taluni professori hanno come direttori di gabinetti, è valutabile in pensione, (Dec. Proditt. 29 ott. 1860).	Non reversibile.
112	R. Dec. 20 feb. 1857. <i>Guardie di Polizia</i>	Riorganizzazione del corpo, e servizio di oltre 20 anni. Con meno di 20 anni di servizio.	<i>Pensione</i> nella 1/2 del soldo, per più di 20 anni di servizio; per oltre i 25, i 2/3; per anni 30, i 5/6; per 35 e più anni, l'intero soldo. <i>Sussidio</i> di un carlino al giorno (it. cent. 20). In occasione di riorganizzazione delle dette Guardie, quando esse sieno giudicate inette, è loro accordata sanatoria per ogni interruzione di servizio, e sono pure dispensate dal requisito dell'età richiesta dalla legge per i ritiri.	Nessuna disposizione per le famiglie.
113	<i>Impiegati civili, compromessi politici</i> Dec. Ditt. 16 set. 1860, n. 40. Napoli Dec. Proditt. 17 ott. 1860, n. 267. Sicilia	Agli impiegati civili rimossi per causa politica, dall'anno 1843 al 25 giugno 1860, ed a cui non spettò pensione, è computato come utile, per la <i>pensione di giustizia</i> , il tempo scorso dopo la rimozione fino alla contro data. — Le pensioni liquidate per effetto di ritiro, avvenuto dopo trascorso alcun tempo di attenzione di destino, sono da rivedersi per l'aumento che possono avere, computando come utile il tempo trascorso in detta posizione. — La ripresa di servizio sotto il cessato Governo dal 1848 al 1860, esclude l'applicazione del presente decreto. — Lo stesso beneficio è esteso alle vedove ed agli orfani dei detti impiegati. Gli impiegati civili (e militari) che prestavano servizio in Sicilia nel 1848, destituiti per causa politica, e quindi riammessi in impiego sotto lo stesso Governo borbonico, <i>congiungono</i> i servizi, benchè interrotti, e ciò agli effetti di <i>pensione</i> di ritiro o vedovile, in base alla Leg. 25 gen. 1823. (V. al n. 110).		

Segue: **REGNO DELLE DUE SICILIE** (*Pensioni civili*).

Numero pro- gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
	Segue: <i>Impiegati civili, compromessi politici</i> Dec. Luog. 28 dic. 1860, n. 116. Due Sicilie		La disposizione, di cui al predetto Dec. Ditt. 16. set. 1860, è estesa agli impiegati civili (ed ufficiali di terra e di mare) destituiti dopo l'abolizione della costituzione dal 1820 al 29 gennaio 1818, e posteriormente al 14 maggio 1848 per impieghi avuti dopo il 29 gennaio stesso anno. Ai militari si tien conto nella pensione degli avanzamenti di grado cui avrebbero potuto aver diritto nei 12 anni trascorsi fuori servizio.	
114	Dec. Luog. 6 gen. 1861. Consiglieri di Stato		In seguito all'abolizione del Consiglio di Stato, i Consiglieri, che hanno 15 anni di servizio, ottengono in <i>pensione</i> $\frac{1}{3}$ del soldo.	La reversibilità segue colla legge generale. (V. al n. 407).

REGNO D'ITALIA (*Pensioni civili*).

115	Leg. 4 ag. 1861, n. 437. Commissari di leva		È assegnato uno stipendio, cumulabile colla <i>pensione</i> militare di ritiro, di riforma, o di aspettativa. Cessando dalle funzioni si aumenta la <i>pensione</i> già liquidata, del $\frac{2}{3}$ per $\frac{1}{10}$ dello stipendio fruito per ogni anno di servizio reso come Commissario.	La reversibilità del contr. aumento è subordinata a quella della pensione principale.
116	R. Dec. 19 set. 1861 n. 259. Impiegati lombardi, provenienti dalla Amministrazione austriaca		I lombardi, che prima dell'8 giugno 1859 erano impiegati presso uffizi della Monarchia austriaca, e per conservare la loro nazionalità rinunziarono ai loro posti, o li abbandonarono prima dello spirare del termine fissato dall'art. 42 del trattato di Zurigo, vengono ristabiliti nei gradi e stipendi che possedevano prima di detta data. Con Dec. del Min. Fin. 24 mag. 1862 si è provvisto all'uniforme applicazione del contr. Decreto, che fu dichiarato applicabile ai soli cittadini della parte di Lombardia compresa nel territorio del Regno Italiano in virtù del trattato surriferito.	Alle vedove e figli dell'impiegato morto, prima della pubblicazione del contr. decreto spetta <i>pensione</i> a sensi di legge (V. al n. 29), ragguagliata sullo stipendio goduto presso gli uffizi della Monarchia austriaca, purchè concorrano gli estremi voluti dal decreto medesimo, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 1860.
117	R. Dec. 13 ott. 1861, n. 319. Impiegati della Cassa Eccl. delle prov. napoletane		Sono considerati, in quanto ai diritti a <i>pensione</i> , come impiegati governativi, ma a carico della contr. Cassa. (V. al n. 450).	La reversibilità segue colla legge generale. (V. al n. 407).
118	R. Dec. 16 feb. 1862, n. 469 e 505, e 21 apr. 1862 n. 576.		I contr. funzionari, in attualità di servizio all'emanazione del Dec. 16 feb. 1862, n. 469, sono ammessi a conseguire <i>pensione</i> colle leggi generali, ed è loro valutato anche il servizio prestato anteriormente al decreto medesimo.	La reversibilità segue colle rispettive leggi generali.

	Cancellieri giudiziari ed Impiegati di cancelleria nelle Due Sicilie	Il decreto suddetto non è applicabile a coloro che, all'epoca della sua emanazione si trovavano in impiego provvisto di stipendio soggetto alla ritenuta del 2 1/2 per 100.	(V. ai n. 107 e 110).																																																								
119	Circ. Min. Fin. 28 feb. 1862. Impiegati dei cessati Governi.	La pensione è liquidata secondo le leggi dei cessati Governi, quando il servizio è prestato per intero sotto i Governi stessi. Se fu prestato in provincie rette da diverse leggi, l'impiegato può scegliere tra le leggi di pensione delle provincie in cui ha servito, sulla base però dell'ultimo stipendio goduto sotto l'influenza della legge scelta.	Le vedove e gli orfani dei pensionati seguono la legge, secondo la quale è stata conferita la pensione al marito od al padre.																																																								
120	Leg. 13 mag. 1862, n. 616. Guardie doganali (V. al n. 149).	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Congedo dal corpo. Infermità e 15 anni di servizio, ovvero 30 anni di servizio.</td> <td style="width: 30%;"><i>Pensione</i> in base al servizio di anni: ed a seconda del grado come segue:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">15</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">25</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Tenente.</td> <td>{ di 1^a classe . . . L.</td> <td style="text-align: center;">550</td> <td style="text-align: center;">1100</td> <td style="text-align: center;">1650</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{ di 2^a id. »</td> <td style="text-align: center;">450</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">1350</td> </tr> <tr> <td>Sottotenente. »</td> <td>{ »</td> <td style="text-align: center;">375</td> <td style="text-align: center;">750</td> <td style="text-align: center;">1125</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Brigadiere</td> <td>{ di mare o sedentario »</td> <td style="text-align: center;">240</td> <td style="text-align: center;">480</td> <td style="text-align: center;">720</td> </tr> <tr> <td>{ di terra »</td> <td style="text-align: center;">210</td> <td style="text-align: center;">420</td> <td style="text-align: center;">630</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sotto brig.</td> <td>{ di mare o sedentario »</td> <td style="text-align: center;">210</td> <td style="text-align: center;">420</td> <td style="text-align: center;">630</td> </tr> <tr> <td>{ di terra »</td> <td style="text-align: center;">195</td> <td style="text-align: center;">390</td> <td style="text-align: center;">585</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Guardia</td> <td>{ di mare o se- } scelta . . . »</td> <td style="text-align: center;">195</td> <td style="text-align: center;">390</td> <td style="text-align: center;">585</td> </tr> <tr> <td>{ dentaria } comune »</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">360</td> <td style="text-align: center;">540</td> </tr> <tr> <td>{ di terra . . . } scelta . . . »</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">360</td> <td style="text-align: center;">540</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{ di terra . . . } comune »</td> <td style="text-align: center;">165</td> <td style="text-align: center;">330</td> <td style="text-align: center;">495</td> </tr> </table> <p>In caso di ferite per ragioni di servizio, si applicano le norme analoghe vigenti per l'esercito e per l'armata.—Hanno facoltà di optare per le leggi di pensione anteriormente ad essi applicabili (Circ. Min. Fin. 12 nov. 1863 n. 6594).</p>	Congedo dal corpo. Infermità e 15 anni di servizio, ovvero 30 anni di servizio.	<i>Pensione</i> in base al servizio di anni: ed a seconda del grado come segue:	15	25	30	Tenente.	{ di 1 ^a classe . . . L.	550	1100	1650		{ di 2 ^a id. »	450	900	1350	Sottotenente. »	{ »	375	750	1125	Brigadiere	{ di mare o sedentario »	240	480	720	{ di terra »	210	420	630	Sotto brig.	{ di mare o sedentario »	210	420	630	{ di terra »	195	390	585	Guardia	{ di mare o se- } scelta . . . »	195	390	585	{ dentaria } comune »	180	360	540	{ di terra . . . } scelta . . . »	180	360	540		{ di terra . . . } comune »	165	330	495	Alla vedova, senza prole, 1/3 della <i>pensione</i> del marito; con prole la 1/2. Agli orfani, la stessa 1/2 ripartibile fra loro in parti uguali, fino a che non sieno tutti maggiorenni. Per le famiglie dei morti in causa di servizio si applicano le norme analoghe militari. Per giurisprudenza della Corte dei conti si richiede che il matrimonio, per conferire diritto a pensione alla famiglia, oltre l'essere stato autorizzato con ministeriale, com'è prescritto dalla legge, sia stato contratto anche nei termini stabiliti dalla Leg. 14 apr. 1861, n. 1731, (V. al n. 127).
Congedo dal corpo. Infermità e 15 anni di servizio, ovvero 30 anni di servizio.	<i>Pensione</i> in base al servizio di anni: ed a seconda del grado come segue:	15	25	30																																																							
Tenente.	{ di 1 ^a classe . . . L.	550	1100	1650																																																							
	{ di 2 ^a id. »	450	900	1350																																																							
Sottotenente. »	{ »	375	750	1125																																																							
Brigadiere	{ di mare o sedentario »	240	480	720																																																							
	{ di terra »	210	420	630																																																							
Sotto brig.	{ di mare o sedentario »	210	420	630																																																							
	{ di terra »	195	390	585																																																							
Guardia	{ di mare o se- } scelta . . . »	195	390	585																																																							
	{ dentaria } comune »	180	360	540																																																							
	{ di terra . . . } scelta . . . »	180	360	540																																																							
	{ di terra . . . } comune »	165	330	495																																																							
121	Leg. 6 lug. 1862, n. 680. Impiegati delle Camere di commercio.	Quelli di nomina governativa, conservano il diritto a <i>pensione</i> colle leggi vigenti. La pensione viene ripartita, fra lo Stato e le Camere, in ragione degli stipendi lucrati.	La quota di <i>pensione</i> , reversibile, va ripartita colle contr. norme.																																																								
122	Leg. 40 ag. 1862, n. 755. Pensionati della lista civile	S'inscrivono a carico dello Stato le pensioni accordate sulla lista civile a tutto il 1860. Per effetto della Leg. 14 mar. 1865, n. 2198, per la quale furono ceduti, dal 1° gennaio 1865, dalla lista civile allo Stato taluni beni stabili, passano pure a carico di quest'ultimo i relativi pensionati e gl'impiegati, i quali vengono sottoposti, anche agli effetti di pensione, alle leggi dello Stato. Per la Leg. 31 mag. 1877, n. 3853, sono iscritte sul debito vitalizio le pensioni già a carico della lista civile liquidate fino al 31 dicembre 1876.																																																									
125	R. Dec. 48 set. 1862, n. 1064. Interpreti o Dragomanni	Gli interpreti o dragomanni di 1. ^{ma} categoria, ed il Capitano di porto a Costantinopoli sono considerati, per gli effetti di pensione, come impiegati civili. Gli interpreti di 2. ^a categoria non hanno alcun diritto, come è confermato anche col Regol. 7 giu. 1866.	La reversibilità segue colle leggi generali. (V. al n. 9).																																																								
124	R. Dec. 23 ott. 1862. Postiglioni e stallieri (V. al n. 130).	Licenziati dal servizio, senza aver diritto a pensione, hanno una <i>gratificazione</i> per una sol volta se giovani, o <i>sovvenzione annuale</i> se vecchi, fissata: dai 2 ai 10 anni di servizio, in L. 150; dagli 11 ai 15, in L. 200; dai 16 ai 20, in L. 250; oltre i 20 anni, un <i> sussidio </i> di L. 200, da concedersi d'anno in anno anche ai giovani.	Nessuna disposizione per la reversibilità.																																																								

Segue: **REGNO D'ITALIA** (*Pensioni civili*).

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
125	R. Dec. 42 mar. 1863, n. 4190. <i>Personale contabile dei Magazzini marina</i> R Dec. 31 dic. 1863, n. 1620. <i>Maestro di ginnastica della R. Accademia militare</i>	Si applicano le leggi in vigore per le <i>pensioni</i> degli impiegati civili.		Come contro.
126	Leg. 41 ott. 1863, n. 4300. <i>Impiegati rimasti in disponibilità</i>		Durante l'anno, dalla pubblicazione della contr. legge, è loro accordato di rinunciare alla posizione di disponibili e conseguire: se hanno meno di 40 anni di servizio, una <i>gratificazione</i> di un anno di soldo; se hanno da 10 a 15 anni, un <i>compenso vitalizio</i> di 1/5 dello stipendio ultimo; da 15 a 20 anni 1/4; e da 20 a 25 anni, 1/3. — I servizi si computano a norma delle rispettive leggi di pensione.	Non reversibile.
127	Leg. 14 apr. 1864, n. 4731. (1) <i>Impiegati civili</i>	Dopo 40 anni di servizio, o 65 di età con 25 di servizio; per infermità o per dispensa dall'impiego, o per disponibilità, dopo 25 anni. Ferite od infermità contratte in servizio. Anni 65 di età, ovvero infermità, o dispensa dall'impiego o disponibilità, dopo 40 anni di servizio.	<i>Pensione</i> , corrispondente ad 1/40 sulle prime L. 2000 della media stipendi, od aggi depurati, dell'ultimo intero triennio di effettivo servizio, e ad 1/60 dell'eccedenza, per ogni anno di servizio. Una carriera <i>superiore</i> a 24 anni e 6 mesi dà diritto a pensione vitalizia. La pensione non può essere minore di 1/3 dell'ultimo stipendio se il servizio è inferiore a 20 anni, e della 1/2 se supera i 20. — Se le infermità contratte in servizio hanno prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta delle mani o dei piedi spettano i 1/5 della media stipendi od aggi depurati, senza però oltrepassare le L. 8000. <i>Indennità</i> , corrispondente ad 1/12 dell'ultimo stipendio, o dell'ultima annata d'aggi depurati, sulle prime L. 2000, e ad 1/18 dell'eccedenza, per ogni anno di servizio. — Una carriera superiore ad anni 9 e mesi 6 dà diritto all'indennità.	Alla vedova, od agli orfani minorenni, ed anche nubili se femmine, 1/3 della <i>pensione</i> dell'impiegato. Alla vedova od orfani d'impiegato morto per causa immediata di servizio, spetta la 1/2 del massimo della <i>pensione</i> dovuta a lui, qualunque sia la durata dei servizi e del matrimonio. Alla vedova od orfani, spetta la stessa <i>indennità</i> del rispettivo marito o padre. Il matrimonio dev'essere contratto 2 anni prima della cessazione dal servizio ovvero dev'essere prole, ancorchè postuma, e contro la vedova non dev'esser stata pronunziata, per sua colpa, sentenza definitiva di separazione di corpo dal

zione degli ingegneri e negli istituti superiori, è aumentato di 1/5 quando la nomina sia avvenuta per primo impiego ed in età non minore di anni 35. — Il servizio dei macchinisti, scaldatori, guardatenders delle strade ferrate è aumentato di 2/5. — Il servizio militare è valutato secondo le relative leggi. — La frazione d'anno, maggiore di 6 mesi, vale per anno intero; quella minore si trascura. — Si valutano i servizi benchè interrotti. — La disponibilità si valuta per intero; l'aspettativa per motivi di salute, per 1/2; quella per motivi di famiglia, si esclude; come pure si esclude la sospensione, ed il tempo di pena e di aspettazione di giudizio seguito da condanna. — Perdesi diritto a pensione per qualunque condanna a pena criminale, od a pena correzionale per corruzione, prevaricazione o malversazione, e per destituzione colla clausola, in quest'ultimo caso, della perdita al diritto pre-acquisito. — Si ripristina la pensione dalla riabilitazione del condannato a pena criminale, ovvero dopo 5 anni dall'espiazione della pena correzionale. — La pensione decorre dalla cessazione dello stipendio. — Non domandata entro l'anno, da cui ne dovrebbe incominciare il godimento, decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui fu presentata l'istanza. Da tale prescrizione sono esenti i minorenni ed i dementi. — Le rate mensuali, non domandate entro 2 anni, son prescritte. — È accordato il diritto d'opzione per l'applicazione delle leggi dei cessati Governi, ma in tal caso, la liquidazione si opera sugli stipendi di antico ordinamento. — Agli *Impiegati della Giunta del censimento di Milano* si continua a liquidare la pensione colle leggi austriache. (V. sotto annotazione alla lettera p). — Il Dec. 26 set. 1860 pubblicato per gli *Impiegati civili compromessi politici* nell'Umbria (V. al n. 401), è esteso a quelli delle *Marche* e della *Toscana*; ed il Dec. del 16 stesso mese ed anno, pubblicato in Napoli (V. al n. 413), è esteso alla *Sicilia*, avendo efficacia per tutti coloro che non avessero già definitivamente ottenuta la liquidazione della pensione alla pubblicazione dei suddetti decreti. Sono mantenute pure in vigore le altre disposizioni emanate nelle varie provincie italiane, concernenti le pensioni degli impiegati destituiti politici, loro vedove e figli.

marito — Minimo della pensione L. 150.

La moglie e la prole del pensionato condannato sono pareggiati alla vedova ed agli orfani.

Se la vedova vive separata dai figli propri o figliastri, spetta ad essa la 1/2 della *pensione* vedovi e, e l'altra 1/2 dividesi in parti eguali fra i figli e figliastri. In caso di un solo figliastro, spetta ad esso 1/4 di detta *pensione*. (R. Dec. 25 ar. 1864, n. 1901). — Le disposizioni relative alle famiglie degli impiegati morti per causa di servizio sono estese dal 1° luglio 1869 alle vedove ed orfani degli impiegati morti dopo la costituzione del Regno d'Italia, e prima della promulgazione della contr. legge; e nelle provincie venete, dopo la loro annessione, e prima che venisse ad esse estesa l'applicazione della legge stessa, (Leg. 21 ag. 1870, n. 5831).

(1) Fu estesa la Leg. 14 apr. 1864, n. 1731 ai sottonotati individui coi seguenti provvedimenti e colle norme o limitazioni in taluni di essi indicate:

(a) R. Dec. 5 giu. 1865, n. 1346. **Personale contabile dipendente dal Ministero di Guerra.** — (b) Leg. 20 lug. 1865, n. 2438. **Impiegati delle Capitanerie di porto.** — (c) R. Dec. 29 lug. 1865, n. 2429. **Personale tecnico del Corpo di Stato maggiore.** — (d) R. Dec. 29 lug. 1867, n. 2430. **Personale tecnico d'artiglieria.** — (e) R. Dec. 9 lug. 1865, n. 2440. **Assistenti locali del Genio militare.** — (f) R. Dec. 7 set. 1865, n. 2477. **Servizi locali delle Sussistenze militari.** — (g) R. Dec. 16 dic. 1866, n. 3391, (e 24 dic. 1870, n. 1674). **Impiegati e personale di bassa forza di sanità marittima, esclusi gli Agenti locali.** — (h) R. Dec. 1° dic. 1867, n. 4071. **Personale di direzione e custodia dei bagni penali.** — (i) R. Dec. 25 giu. 1870, n. 5743. **Personale della Scuola superiore navale di Genova.** — (j) R. Dec. 9 mar. 1871. **Servizi locali addetti al Comitato delle armi di linea.** — (k) Leg. 15 mar. 1871, n. 116 (e R. Dec. 23 lug. 1881, n. 326). **Impiegati del Dazio consumo passati in servizio del Municipio di Napoli dal 1° ottobre 1861, e ritornati in servizio dello Stato dal 1° gennaio 1881.** — (l) Leg. 2 mag. 1872, n. 806. **Ufficiali del Marechio.** — (m) Leg. 30 giu. 1872, n. 885. **Professori ed Impiegati dell'Istituto di studi superiori in Firenze.** — (n) Leg. 23 giu. 1873, n. 1404. **Guardie carcerarie.** — (o) R. Dec. 9 lug. 1874, n. 2018. **Personale dell'Amministrazione del canale Cavour.** — (p) R. Dec. 23 dic. 1875, n. 2879. **Impiegati della Giunta del censimento di Milano.** — (q) R. Dec. 23 dic. 1876, n. 3607. **Contabili della R. marina.** — (r) R. Dec. 31 dic. 1876, n. 3613. **Farmacisti aggregati al corpo sanitario militare marittimo.** — (s) Leg. 23 giu. 1877, n. 3918. **Incaricati d'insegnamento dei Licei, Ginnasi e Scuole tecniche ed Insegnanti aggiunti delle Normali.** — (t) Leg. 26 dic. 1877, n. 4213. **Incaricati d'insegnamento negli Istituti tecnici e nautici e Scuole nautiche.** — (u) Leg. 3 dic. 1878, n. 4610, (e 14 mag. 1882, n. 747). **Professori e Maestri negli Istituti militari marittimi, Contabili e Guardiani di magazzini, Farmacisti, Capi tecnici e Capi operai della R. marina.** — (v) Leg. 6 feb. 1881, n. 29. **Impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi delle provincie meridionali.** — (z) Leg. 8 apr. 1881, n. 149. **Ispettori, Sotto-Ispettori, Tenenti e Sotto-tenenti delle Guardie di finanza.** — (y) Leg. 29 giu. 1882, n. 831. **Professori e Maestri civili nelle Scuole militari, Farmacisti militari ed Impiegati civili contabili.** — (x) Leg. 31 dic. 1883, n. 1795. **Impiegati temporanei della cessata Amministrazione generale del Censo per la Lombardia Impiegati della pure cessata Direzione del Censo per le Provincie Venete; Impiegati degli uffici, pure cessati, che succedettero alla detta Amministrazione e Direzione; ed Impiegati temporanei della cessata Giunta del Censimento Romano.**

Segue: **REGNO D'ITALIA (Pensioni civili).**

Numero pro- gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
128	R. Dec. 12 mag. 1864. <i>Impiegati ed Inser- vienti della R. Casa</i>	<p>Infermità o soppres- sione d'impiego, dopo 10 anni di servizio.</p> <p>Ferite od infermità contratte in servizio, qualunque sia l'età ed il servizio.</p> <p>Infermità o dispensa, con meno di 40 anni di servizio.</p>	<p>A 35 anni di servizio spetta <i>pensione</i> nella totalità della me- dia stipendi dell'ultimo triennio di effettivo servizio. — Per meno di 35 anni, la pensione è di tanti 35^{mi} di detta media, quanti sono gli anni di servizio. — Minimo di pensione, L. 400, limitato però allo stipendio quando questo fosse minore. — Massimo la totalità della media suddetta. — Si valutano anche i servizi gratuiti, e di straordinario o giornaliero fisso, esclusi però quelli prima dei 18 anni di età. — Il tempo di aspettativa o a disposizione con stipendio, se eccede 2 anni, si valuta per 1/2; senza stipendio, si esclude. — Le frazioni di mesi si cal- colano per mese intero.</p> <p>Se il servizio è minore di 40 anni la <i>pensione</i> è della 1/2 del- l'ultimo stipendio; e di 2/3, se supera i 40 anni. — Se poi si trattasse di cecità, o di perdita assoluta delle mani, o dei piedi, si dà il massimo.</p> <p>Compete <i>gratificazione</i> od <i>indennità</i> non eccedente un'ana- nata dell'ultimo stipendio o paga di attività.</p>	<p>Le vedove, congiuntamente ai fi- gli non ancora diciottenni ed alle figlie nubili, conseguiscono 1/3 del- la <i>pensione</i> massima competente al- l'impiegato. Le quote dei figli si es- tinguono col cessare del loro di- ritto a conseguirla.</p> <p>Il matrimonio dev'esser contratto in servizio, e previa superiore au- torizzazione.</p>
129	Regol. 10 lug. 1864, e R. Dec. 28 ag. 1864, n. 1902. <i>Impiegati del Da- zio consumo, pas- sati in servizio dei Comuni o dell'Ap- palto generale</i>		<p>Conservano i diritti di impiegati governativi. Per quelli passati ai Comuni la <i>pen- sione</i> è ripartita a carico del Comune e dello Stato, in ragione degli stipendi cor- risposti dall'uno e dall'altro, (Regol. 25 nov. 1866 e 25 ag. 1870).</p> <p>Per quelli passati all'Appalto generale la <i>pensione</i> si liquida sullo stipendio che godevano dallo Stato al 31 agosto 1864, e sul quale debbono continuare a corrispondere all'erario le ritenute in conto entrate del tesoro. Ciò è da comprovarsi con analogo certificato di versamento eseguito dallo stesso Appalto.</p>	<p>La <i>pensione</i> spettante alle vedove ed agli orfani è pure ripartibile colle contr. norme.</p>
130	Leg. 26 feb 1865, n. 2180. <i>Postiglioni e stal- lieri</i>	<p>Anni 40 di servizio o 65 di età; infermità naturali, o per causa di servizio; disponibi- lità o dispensa dopo 25 anni di servizio.</p> <p>Dopo 5 anni di ser- vizio.</p>	<p>La <i>pensione</i> a 25 anni è di L. 150, e si aumenta di L. 5 per ogni anno di servizio oltre i 25, fino al massimo di L. 200. — Il servizio è valutabile dopo 18 anni di età. — A detto massimo si ha diritto anche dopo soli 20 anni di servizio, in caso di ferite od infermità contratte in servizio.</p> <p>Da 5 anni compiuti a 10, spettano per <i>indennità</i>, una volta tanto, L. 100; da 10 a 15, L. 150; da 15 a 20, L. 200; da 20 a 25, L. 250.</p>	<p>La reversibilità segue colle norme della Leg. 14 apr. 1864. (V. al n. 127).</p>
131	Leg. 20 mar. 1865, n. 2248, all. A. <i>Impiegati passati in</i>		<p>Conservano i diritti d'impiegati governativi. La <i>pensione</i> è ripartita fra Stato e Province in ragione degli stipendi corrisposti, dall'uno, a tutto dicembre 1865 e, dalle altre, successivamente. Sono esclusi da tale beneficio coloro che passarono do-</p>	<p>Anche la <i>pensione</i> spettante alle vedove ed agli orfani va ripartita come contro.</p>

	<i>servizio delle Provincie.</i>	po in servizio delle Provincie, per loro domanda. (Parere del Cons. di Stato 28 nov. 1868, reso noto con Circ. Min. Int. 20 gen. 1869). — Dette disposizioni sono estese dal 1° gennaio 1866, anche agli <i>Impiegati degli Archivi Provinciali nelle Due Sicilie</i> , (R. Dec. 21 gen. 1866, n. 2781).																																									
132	<p>L.eg. 20 mar. 1865 n. 2248, all. B (e Regol. 21 nov. 1865 e 27 ott. 1880). (a)</p> <p>Guardie di pubblica sicurezza, a piedi (V. al n. 451).</p> <p>(a) Colla Leg. 25 dic. 1881, n. 544, e Regol. 29 gen. 1881, furono estesi alle Guardie di pubblica sicurezza a cavalli. In Sicilia la Legge ed i Regolamenti suddetti.</p>	<p>Anni 30 di servizio, o 65 di età; infermità o dispensa dal servizio o disponibilità, dopo 15 anni di servizio.</p> <p>In caso di malattia o ferite per ragioni di servizio, si applicano le norme analoghe dei militari.</p> <p>Sono applicabili le disposizioni dei titoli II e V della Leg. 4 apr. 1864 n. 4731. (V. al n. 427). — L'espulsione dal corpo e l'arruolamento nei corpi franchi fa perdere il diritto a pensione.</p>	<p>Pensione in base al servizio di anni: ed a seconda del grado come segue:</p> <table border="1"> <tr> <td>Comandante maggiore. L.</td> <td>750</td> <td>4500</td> <td>2250</td> </tr> <tr> <td>Id. di compagnia di 1^a classe »</td> <td>625</td> <td>1250</td> <td>1875</td> </tr> <tr> <td>Id. id. 2^a id. »</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>Id. id. 3^a id. »</td> <td>375</td> <td>750</td> <td>1125</td> </tr> <tr> <td>Maresciallo d'alloggio »</td> <td>300</td> <td>600</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>Brigadiere »</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>Sotto brigadiere »</td> <td>225</td> <td>450</td> <td>675</td> </tr> <tr> <td>Appuntato »</td> <td>200</td> <td>400</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Guardia ed Allievo »</td> <td>180</td> <td>360</td> <td>540</td> </tr> </table>	Comandante maggiore. L.	750	4500	2250	Id. di compagnia di 1 ^a classe »	625	1250	1875	Id. id. 2 ^a id. »	500	1000	1500	Id. id. 3 ^a id. »	375	750	1125	Maresciallo d'alloggio »	300	600	900	Brigadiere »	250	500	750	Sotto brigadiere »	225	450	675	Appuntato »	200	400	600	Guardia ed Allievo »	180	360	540	<p>Alle vedove senza prole, spetta 1/3 della pensione del marito; con prole, la metà.</p> <p>Agli orfani, la stessa metà. ripartibile fra loro finchè sieno tutti maggiorenni.</p> <p>Il matrimonio dev'essere autorizzato, e, per giurisprudenza della Corte dei conti, deve pure essere contratto nei termini di cui alla Leg. 4 apr. 1864. (V. al n. 427).</p> <p>Alle famiglie dei morti per causa di servizio si applicano le norme analoghe militari.</p>			
Comandante maggiore. L.	750	4500	2250																																								
Id. di compagnia di 1 ^a classe »	625	1250	1875																																								
Id. id. 2 ^a id. »	500	1000	1500																																								
Id. id. 3 ^a id. »	375	750	1125																																								
Maresciallo d'alloggio »	300	600	900																																								
Brigadiere »	250	500	750																																								
Sotto brigadiere »	225	450	675																																								
Appuntato »	200	400	600																																								
Guardia ed Allievo »	180	360	540																																								
133	R. Dec. 4 mag. 1865, n. 2343 Impiegati del Deposito mendicanti di Borgo S. Donnino	A decorrere dal 1° aprile 1865 il contr. Deposito passa dallo Stato alle Provincie di Parma e Piacenza. La pensione degli impiegati va ripartita fra lo Stato e dette Provincie, in ragione degli stipendi rispettivamente corrisposti prima e dopo la stessa data.			La pensione spettante alle vedove ed agli orfani è ripartibile colle contr. norme.																																						
134	Leg. 4 mag. 1865, n. 2279 Impiegati delle ferrovie, passati in servizio della Società dell'Alta Italia	<p>Conservano i diritti d'impiegati governativi. La Società concorre al pagamento della pensione in ragione di 5/6 della somma totale delle ritenute fatte sugli stipendi corrisposti all'impiegato durante l'intera carriera.</p> <p>In caso d'indennità la Società corrisponde l'intero montare delle ritenute sud-dette, il resto rimane a peso dello Stato, (Sentenza arbitrale 15 mag. 1869).</p>			La Società concorre al pagamento della pensione delle vedove od orfani in ragione di 5/9 delle contr. ritenute — Per il pagamento dell'indennità, come contro.																																						
135	R. Dec. 4 ott. 1866, n. 3253. Pensionati lombardo-veneti: ed ex Impiegati toscani e modenesi che seguirono i rispettivi Sovrani	Si autorizza il Governo a dare piena ed intera esecuzione al trattato di Vienna 3 ott. 1866, e per effetto del quale le pensioni civili (e militari), regolarmente liquidate, e che erano iscritte sulle Casse pubbliche del Regno lombardo-veneto, passano a carico del tesoro italiano. — Vi passano pure quei pensionati civili (e militari), nonchè le loro vedove e figli, senza distinzione del luogo d'origine, che conservano il loro domicilio nel territorio ceduto, ed il cui trattamento a carico del lombardo-veneto fino al 1814, fosse in seguito passato a carico del tesoro austriaco. — Si accorda di sperimentare diritto a pensione agli Impiegati e funzionari toscani , (V. al n. 79) e modenesi , (V. al n. 51, nota d) i quali avessero seguito i loro Sovrani nell'emigrazione. — Il contr. Decreto fu convalidato colla Leg. 25 apr. 1867, n. 3665.																																									
136	R. Dec. 4 nov. 1866, n. 3301. Impiegati e pensionati civili veneti, compromessi politici	<p>Gli impiegati civili veneti e di Mantova, privati dell'impiego dal Governo austriaco per causa politica, sono reintegrati nel loro gradi per essere ammessi alla pensione come se avessero continuato a servire.</p> <p>Coloro che per la stessa causa fossero stati privati di pensione, ne sono reintegrati nel godimento.</p>			Le vedove e gli orfani dei contr. impiegati e pensionati sono ammessi alla reversibilità della pensione col beneficio di cui contro.																																						

Segue: **REGNO D'ITALIA (Pensioni civili).**

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
157	Leg. 27 mag. 1867, n. 3743. Pensionati pontifici	Si approva la Convenzione fra l'Italia e la Francia pel riparto del debito pontificio. — Il Governo italiano assume a suo carico il pagamento di tutte le <i>pensioni</i> vitalizie degli ex Stati della Chiesa, regolarmente liquidate, al tempo delle ammissioni, ai titolari già appartenenti a quelle provincie, e residenti nel Regno d'Italia.		
158	Dec. Min. Fin. 29 mag. 1867. Pensionati dell'ex Intendenze e Sotto-intendenze (prov. meridionali)	Pone a carico del Bilancio dello Stato (debito vitalizio) per effetto della Leg. 20 mar. 1865, n. 2248, (all. A) le <i>pensioni</i> degli impiegati delle contr. ex Intendenze e Sotto-intendenze; le quali pensioni gravavano prima l'abolito <i>Fondo comune provinciale</i> .		Come contro, anche per le <i>pensioni</i> delle vedove e degli orfani.
159	Leg. 22 mar. 1868 n. 4294. Maestri elementari del Veneto e di Mantova	Passano a carico dei Comuni. La <i>pensione</i> va ripartita in ragione degli stipendi corrisposti dallo Stato e dai Comuni medesimi.		Anche per la reversibilità segue il riparto come contro.
140	Leg. 24 ag. 1868 n. 4544. Impiegati passati alla Regia tabacchi	Conservano il diritto a <i>pensione</i> a carico dello Stato. Questa disposizione viene estesa agli Agenti subalterni retribuiti a paga mensile. (Dec. Min. Fin. 26 nov. 1858).		È conservato il diritto alla reversibilità anche per le vedove ed orfani.
141	R. Dec. 14 nov. 1869 n. 5349. Insegnanti, Istituto tecnico di Firenze	È dichiarato provinciale a decorrere dal 1° gennaio 1870. Con Dec. nominativo del personale insegnante, in data 16 nov. 1869, (reg. alla Corte dei conti il 25 mese stesso, Reg. 268 Dec. Pers. f. 253) fu garantita l'applicazione degli art. 244 e seguenti della Leg. 20 mar. 1865, n. 2248 (all. A), pel riparto della <i>pensione</i> fra lo Stato e la Provincia.		Come sopra al n. 439.
142	R. Dec. 27 nov. 1870, n. 6059. Impiegati, compromessi politici della prov. di Roma	Ai contr. impiegati civili di ogni ordine, i quali perdettero per causa politica l'impiego sotto il cessato Governo pontificio, e non ripresero servizio sotto il medesimo, sono estesi gli art. 1° e 2° del Dec. Com. str. dell'Umbria 26 set. 1860, n. 33, (V. al n. 10). La decorrenza delle <i>pensioni</i> da assegnarsi, è fissata dal 9 ottobre 1870.		Alle vedove ed ai figli dei contr. impiegati sono estese le stesse disposizioni.
143	Leg. 2 lug. 1872 n. 894, (23 feb. 1879, n. 4736, e 18 dic. 1881, n. 528). Impiegati civili compromessi politici di 1.^{ma} nomina in carriera civile o militare dei Governi prov. del 1848 e 1849, e di nomina pontificia.	Coloro i quali, avendo prestato servizio effettivo e retribuito da stipendio, per nomina ottenuta regolarmente, sia in uffici civili, sia nelle milizie di terra e di mare, ai Governi provvisori istituiti in Italia nel 1848 e 1849, per ragioni politiche, al cessare di questi, non continuarono nel servizio, o vennero più tardi dimessi dai Governi della restaurazione e furono poi riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale, hanno diritto al computo, per gli effetti della <i>pensione od indennità</i> , del tempo dell'interruzione. Lo stesso diritto hanno gl'impiegati di nomina pontificia che furono dimessi dall'ufficio per cagion politica, dopo i movimenti insurrezionali del 1860 e 1867. — Per l'applicazione di tale disposizione debbesi non aver ripreso servizio sotto i Governi restaurati, ed avere presentata analoga domanda al Ministero Finanze prima del 31 luglio 1872. Tale termine utile fu prorogato, nel 1879 per un anno, e nel 1881 per altri 6 mesi, scaduti col 18 giugno 1882, e ciò colle contr. rispettive leggi — Fu esteso il beneficio a coloro che furono riassunti in impiego civile dal Governo nazionale anche dopo la pubblicazione della contr. legge. 1872.		
144	Dec. Min. Fin. 18 dic. 1874.	In seguito a deliberazione di apposita Commissione, ed analogamente a quanto erasi operato per effetto dell'annessione dell'Umbria, viene a carico dell'erario il pagamento delle <i>pensioni</i> già liquidate al personale della cessata		

Congregazioni venede e Casa di pena in Mantova		Congregazione centrale, delle Congregazioni e Ragionerie provinciali del Veneto, ed a quello della preesistita Casa di lavoro forzato in Mantova.																													
145	R. Dec. 19 dic. 1875, n. 2810. Impiegati degli Archivi notarili	La <i>pensione</i> va ripartita fra lo Stato e l'Archivio in ragione del servizio rispettivamente prestato, e delle medie degli stipendi dell'ultimo triennio di servizio reso all'uno ed all'altro. Il servizio governativo ritenersi cessato col giorno dell'apertura al pubblico del nuovo Archivio organizzato. Tutto ciò è confermato anche col Regol. 23 nov. 1879, n. 5170.		Anche la <i>pensione</i> spettante alle vedove ed agli orfani va ripartita come contro.																											
146	Leg. 7 lug. 1876, n. 3212. Impiegati civili (e militari) e Pensionati, soggetti a ritenuta	Dal 1° gennaio 1877 è abrogata la Leg. 18 dic. 1864, n. 2034, senza pregiudizio delle ritenute portate da leggi speciali degli antichi Stati sulle <i>pensioni di grazia</i> . Dal 1° gennaio 1877, gli stipendi o gli aggi, per la parte valutabile nella liquidazione della pensione, ed i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato, e degli ufficiali di terra e di mare, in attività, in aspettativa, od in disponibilità, sono sottoposti alla ritenuta percentuale: dell'1, fino a L. 800; del 2, da 801 a 2000; del 3, da 2001 a 3000; del 4, da 3001 a 4000; del 5, da 4001 a 5000; e del 6, per ogni maggior somma. — Sono esenti dalla ritenuta i militari di terra e di mare e le guardie doganali di grado inferiore all'ufficiale. — Le pensioni eccedenti le L. 500 e fino a L. 2000 subiscono la ritenuta dell'1 per 0/0, e del 2 quelle superiori a L. 2000. Ne vanno esenti le pensioni delle vedove e degli orfani.																													
147	Leg. 31 mar. 1877, n. 3759. Magistrati	Dispensa dal servizio con 75 anni di età, e con più di 10 e meno di 25 anni di servizio.	I giudici inamovibili che, per l'art. 202 della Leg. 6 dic. 1865, n. 2626, sono dispensati prima di 25 anni di servizio, hanno diritto a scelta, od al minimo di <i>pensione</i> stabilito per detti anni, od all' <i>indennità</i> , in base alla Leg. 14 apr. 1864, n. 1731.	Secondo la contr. Legge 1864. (V. al n. 127).																											
148	Leg. 20 giu. 1877, n. 3917. Guardie forestali	Ferite od infermità contratte in servizio.	<i>Pensione</i> colle norme vigenti per l'esercito. (V. ai n. 475 e 257).	Alle vedove ed orfani dei morti per causa di servizio, spetta <i>pensione</i> colle contr. norme.																											
149	Leg. 8 apr. 1881, n. 149. Guardie di finanza (già doganali). (Esclusi gli ufficiali, ai quali si applica la Legge 14 apr. 1864, n. 1731, V. al n. 127, nota 2).	Anni 30 di servizio, ovvero età avanzata, o motivi di salute dopo 15 anni.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><i>Pensione</i> in base al servizio di anni:</th> <th>45</th> <th>30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">e secondo il grado come segue:</td> </tr> <tr> <td>Maresciallo</td> <td>L.</td> <td>330</td> <td>950</td> </tr> <tr> <td>Brigadiere</td> <td>»</td> <td>280</td> <td>830</td> </tr> <tr> <td>Sotto brigadiere</td> <td>»</td> <td>230</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Guardia</td> <td>{ scelta</td> <td>200</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>{ comune</td> <td>190</td> <td>570</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Pensione</i> in base al servizio di anni:		45	30	e secondo il grado come segue:				Maresciallo	L.	330	950	Brigadiere	»	280	830	Sotto brigadiere	»	230	700	Guardia	{ scelta	200	600	{ comune	190	570	Alla vedova senza prole, 1/3 della <i>pensione</i> del marito; con prole la metà. Agli orfani, la stessa metà finchè sieno tutti maggiorenni. — In caso di morte, per ragione di servizio, il trattamento è regolato colle norme militari. È prescritto il permesso per contrarre matrimonio.
<i>Pensione</i> in base al servizio di anni:		45	30																												
e secondo il grado come segue:																															
Maresciallo	L.	330	950																												
Brigadiere	»	280	830																												
Sotto brigadiere	»	230	700																												
Guardia	{ scelta	200	600																												
	{ comune	190	570																												
150	Leg. 5 lug. 1882, n. 848. Impiegati di Amministrazioni autonome dei beni ecclesiastici (1)	I servizi prestati nelle contr. Amministrazioni possono cumularsi con quelli prestati o che si prestassero allo Stato. La <i>pensione</i> od <i>indennità</i> va ripartita fra lo Stato ed i singoli enti, in ragione degli stipendi da ciascuno corrisposti.		La <i>pensione</i> spettante alle vedove ed agli orfani è pure ripartibile colle contr. norme.																											

(1) Si comprendono sotto questa denominazione: la Direzione Generale del Fondo per il Culto, gli Economati Generali dei benefici vacanti, ed il R. Commissariato ecclesiastico in Roma, nonché le discolte Amministrazioni delle Casse ecclesiastiche e della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma.

Segue: **REGNO D'ITALIA (Pensioni civili).**

Numero Dro- gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato			CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie	
			45	25	30		
151	Leg. 30 apr. 1883, n. 4299, e Regol. approvato col R. Dec. 41 ag. 1883, n. 4552. <i>Guardie di pubbli- ca sicurezza, a piedi ed a cavallo</i>	Come alla Leg. 20 mar. 1865 n. 2248 (all. B), ed al Regol. 21 nov. stesso anno. (V. al n. 432).	<i>Pensioni</i> in base al servizio di anni : ed a seconda del grado come se- gue : Maggiore Comandante di 4 ^a cl. L. » Capitano id. 2 ^a » » » Tenente id. 3 ^a » » » Maresciallo d'alloggio » Brigadiere » Sotto brigadiere » Appuntato » Guardia »	750 625 500 375 325 275 250 225	4500 4250 4000 750 650 550 500 450	2250 1875 1500 1125 975 825 750 675	Come alla Legge ed al Regola- mento del 1865 controcitati.

Pensioni Militari

STATI SARDI (Pensioni militari).

Numero pro- gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
152	R. Pat. 44 ag. 1815. Decorati dell'Ordine militare di Savoia	Istituiscono l'Ordine militare di Savoia, accordando ai <i>Cavalieri</i> ed ai <i>Militi</i> decorati di esso, non ufficiali, un'altra <i>paga</i> di L. 120 annue da durare a vita. Colla Leg. 15 dic. 1861, n. 369 sono stabilite speciali <i>pensioni</i> secondo i gradi, che vanno da un minimo di 250 ad un massimo di 2000 Lire, da soddisfarsi a carico dei Bilanci dei Ministeri di guerra e di marina, non sul debito vitalizio.		Alla vedova, e in mancanza di essa ai figli, spetta in <i>pensione</i> la stessa somma, durante la vedovanza per la madre, e pei figli finchè il più giovane giunga agli anni 15.
153	Sov. Det. 31 dic. 1815. Militari di terra (V. al n. 156). Gli individui di truppa dell'Arma dei Reali Carabinieri liquidano in base al grado di cui sono rivestiti nell'Esercito ad eccezione dei <i>Marescialli di alloggio</i> , ai quali si accorda la pensione di Sottotenente, dopo 2 anni di servizio con tale grado. Gli ufficiali godono poi della pensione assegnata al grado immediatamente superiore, colla stessa condizione. (R. Pat. 12 ott. 1822 e 9 feb. 1832).	Anni 30 di servizio effettivo e consecutivo d'ordinanza. Anni 30 di servizio consecutivo provinciale. Infermità o ferite contratte in guerra, ed accidenti dipendenti dal servizio.	<i>Pensione di ritiro</i> : la 1/2 del massimo fissato dalla tabella, coll'aumento di 1/20 di essa metà per ogni anno o campagna in più; in guisa da conseguire detto massimo dopo 50 anni. Il minimo di pensione è di L. 2500 per il <i>Generale</i> , — 2000 per il <i>Luogotenente generale</i> , — 1500 per il <i>Maggiore generale</i> , — 1250 per il <i>Colonnello</i> , — 1000 per il <i>Tenente colonnello</i> , — 800 per il <i>Maggiore</i> , — 600 per il <i>Capitano</i> , — 450 per il <i>Luogotenente</i> , il <i>Cappellano</i> ed il <i>Chirurgo maggiore</i> , — 400 per il <i>Sottotenente</i> , l' <i>Alfiere</i> e la <i>Cornetta</i> , — 200 per il <i>Furiere maggiore</i> e lo <i>Scudiere</i> , — 150 per il <i>Furiere</i> , il <i>Sergente</i> ed il <i>Veterinario</i> , — 108 per il <i>Caporale maggiore</i> e il <i>Caporale</i> , — 90 per il <i>Soldato</i> , il <i>Tamburo</i> , il <i>Piffero</i> e il <i>Trombettiere</i> . Il massimo di pensione corrisponde al doppio delle cifre indicate. La <i>pensione</i> è ridotta alla 1/2 di quella fissata per il servizio d'ordinanza per i <i>Maggiori</i> ; e ad 1/3 per i <i>Capitani</i> , gli <i>Ufficiali subalterni</i> , i <i>Bassi ufficiali</i> ed i <i>Soldati</i> . Detta pensione è aumentata per ogni anno o campagna di 1/20 dell'altra metà. Come pure si accresce di 1/10 del minimo della pensione d'ordinanza per ogni campagna, e di 1/20 per ogni anno di servizio attivo straordinario. <i>Pensione di ritiro</i> : il massimo del grado e la 1/2 in più, se si tratta di cecità, o della perdita di più membri; il massimo, per la perdita di un sol membro; la 1/2 del massimo, oltre 1/20 di essa metà per ogni campagna od anno di servizio in guerra, nel caso di gravi infermità; ed 1/4 del massimo, e per ogni anno di servizio, oltre i primi 20, l'aumento di 1/30 sui residui 3/4, per le infermità meno gravi. Il minimo delle pensioni per ferite corrisponde alla 1/2 di quello fissato per le pensioni di anzianità; il massimo è uguale.	Alle vedove dei militari morti sul campo di battaglia, od entro 6 mesi dalle ricevute ferite, spetta in <i>pensione</i> la 1/2 del massimo fissato pel grado del marito. Ai figli orfani dei suddetti militari spetta un annuo sussidio, qualunque sia il loro numero, da cessare quando il più giovane di essi raggiunga anni 20 di età. Negli altri casi la legge non provvede di pensioni o sussidi le vedove e gli orfani di militari.

R. Dec. 16 gen. 1822. (a) **Militari di mare** (V. al n. 155).

Impiegati dell'amministrazione di marina (V. al n. 165).

Ufficiali dello Stato maggiore dei porti

Primo medico

Chirurghi

Cappellani

(a) Il detto Decreto è applicabile agli **Impiegati dei Bagni marittimi** per effetto del R. Bigl. 13 lug. 1841.

R. Pat. 13 gen. 1827. (a) **Truppa di mare** (V. al n. 176).

(a) Dette Patenti sono applicabili alla **Compagnia guardacoste** dei Bagni marittimi per effetto del R. Bigl. 13 lug. 1841, (V. al n. 167) ed ai **Fanalisti** dei Fari lenticolari, per effetto del R. Brev. 11 feb. 1845, (V. al n. 9, nota D) e del R. Dec. 23 lug. 1849, trattandosi i **Primi Fanalisti** come Timonieri, e gli altri come Marinari.

Anni 26 di servizio e 50 di età, o ferite ed infermità contratte in servizio.

Anni 35 di servizio e 60 di età.

Anni 35 di servizio e 60 di età, o 40 di servizio se inabili.

Anni 60 di età e 30 di servizio.

Età maggiore di anni 50, e 25 di servizio.

Anni 60 di età e 35 di servizio.

Per base della liquidazione si tiene presente il grado rivestito per un biennio.

Il servizio nel corpo di marina si calcola dai 14 anni per gli ufficiali di bordo, e dai 16 per gli altri militari, meno che per i pifferi e tamburi pei quali si valuta dagli anni 14. Per gli impiegati decorre dagli anni 20.

Le campagne di mare fatte in tempo di guerra si computano nel servizio effettivo per il doppio del tempo impiegatovi, ed in tempo di pace coll'aumento di 1/3 del tempo stesso, semprechè il servizio effettivo superi i 26 anni. Gli impiegati d'amministrazione pure hanno diritto all'aumento per le campagne di mare, ma solo dopo l'epoca fissata per conseguire il minimo.

Il servizio nell'artiglieria di costa corrisponde ai 5/6 del servizio di marina. Le pensioni di ritiro degli Ammiragli e Contr'ammiragli sono stabilite caso per caso da S. M. a seconda dei relativi meriti e servigi.

Anni 50 di età e 15 di servizio.

Mutilazioni o ferite per servizio.

Pensione di ritiro: per primi 26 o 35 anni, secondo si tratti di militari od impiegati, il minimo fissato delle tabelle, e per ogni anno di servizio o campagna in più, l'aumento in esse indicato, in 1/20 della pensione stessa fino al conseguimento del massimo che è il doppio del minimo. Per gli invalidi si procede in modo analogo a quello stabilito dalla Sov. Det. 31 dic. 1815. (V. n. 153).

Pensione di ritiro: il massimo del grado per chi conta 33 anni di servizio e 60 di età; per gli altri una pensione proporzionata.

Pensione: 1/2 dello stipendio.

Pensione: 1/2 dello stipendio; e per ogni anno oltre i 25, o per ogni campagna, l'aumento di 1/20, sino all'ammontare dei 2/3 dello stipendio del grado o classe, che forma il massimo della pensione. — Il servizio è utile dall'ammissione in qualità di allievi di chirurgia.

Pensione: come per i *Chirurghi*.

Pensione d'invalidità: il minimo fissato pel grado nella tabella n. 1, annessa alle contr. Patenti, coll'aumento di 1/30, per ogni anno di servizio oltre i 15, senza poter eccedere il massimo stabilito in essa tabella.

Gratificazione e pensione d'invalidità: la misura è fissata da altra tabella, n. 2, con facoltà al Consiglio d'ammiragliato di modificarla, senza però oltrepassare il massimo fissato nella tabella medesima.

Il grado che serve di norma per stabilire la pensione di ritiro, pei marinari, è quello esercitato da 2 anni, e per gli altri, quello esercitato per 4, ovvero sul grado o classe immediatamente inferiore. Si esclude il servizio di punizione. Il servizio a bordo in tempo di guerra si valuta per il doppio, in tempo di pace coll'aumento di 1/3 sulla sua durata effettiva. In caso di ferite, per le quali l'individuo non

Alla vedova dell'ufficiale con 40 e più anni di servizio, se con insufficienti mezzi di fortuna, spetta in *pensione* la 1/2, o i 2/3 del minimo fissato pel grado del marito, secondo che essa sia sola, o sianvi figli a suo carico od abbia superato i 50 anni di età. Il matrimonio deve essere stato autorizzato. Ai figli privi di madre, minori di 15 anni se maschi, e nubili se femmine, nè altrimenti provvisti, spetta *pensione* in 1/4 o nella 1/2 del minimo fissato pel grado del loro autore, secondo che il numero dei compartecipi sia di uno o più.

La pensione cessa col miglioramento delle condizioni economiche tanto per la vedova che per i figli; e per questi ultimi quando fossero piazzati nella marina od in un collegio militare.

Alle vedove dei militari e graduati, morti dopo 15 anni di servizio, spetta la 1/2 della *pensione* dovuta al defunto. A quelle dei marinari, una *razione giornaliera di pane*, o *l'equivalente*. — Prima di tale tempo possono conseguire una *gratificazione* od una *pensione*, al di sotto della 1/2 del minimo.

Alle vedove dei militari morti per ferite riportate dal nemico, e non abbiano sufficienti mezzi di sussistenza, spetta la 1/2 del minimo della *pensione* di ritiro, coll'aumento di L.5 al mese per ogni figlio, escluso il primo, fino a 18 anni per i maschi, e fino al collocamento per le figlie.

Segue: **STATI SARDI (Pensioni militari).**

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare			CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie																																						
			GRADO	Minimo a 30 anni di servizio	Aumento per ogni anno o campagna		Massimo a 50 anni di servizio																																					
	<i>Segue: R. Pat. 13 gen. 1827.</i> Truppa di mare		potesse più rimanere a bordo, gli si valuta il tempo come se avesse continuato l'imbarco per tutta la campagna.			Agli orfani, in mancanza della vedova, spetta <i>pensione</i> come sopra, secondo i casi, ai maschi fino a 45 anni, ed alle femmine fino al passaggio a marito, con diritto d'accrescimento fra loro.																																						
156	R. Bigl. 9 giu. 1831, 26 nov. 1832, 26 mar. 1833, e 15 feb. 1840). Militari di terra	Anni 30 di servizio ed impossibilità discontinuarlo per avanzata età o cagionevole salute.	<i>Pensione di ritiro:</i> secondo il grado, ed in base alla seguente tabella:			Non reversibile, fuori che per le vedove dei generali e colonnelli, che avessero avuto comando con tal grado, per le quali S. M. si riserva provvedere caso per caso. Per queste vedove il Governo Sardo avendo continuato a conceder pensione in ragione di 1/4 di quella del rispettivo marito, anche posteriormente alla proclamazione dello Statuto, per giurisprudenza della Corte dei conti si riconosce anche adesso il diritto di reversibilità nella suindicata misura.																																						
	<p>Il servizio provinciale dà uguali diritti alla pensione di ritiro dopo 30 anni, ed agli aumenti successivi; ma la pensione è ridotta: per Maggiori alla 1/2, e per Capitani, Ufficiali subalterni, Bassi uffiziali e Soldati ad 1/3 di quella fissata per il servizio permanente. È però accordato l'aumento di 1/20 della pensione d'ordinanza per ogni anno di servizio attivo straordinario, e di 2/20 per ogni campagna.</p> <p>(a) La truppa gode, passando al ritiro, anche dell'<i>indennità vestitiario</i> in L. 5 annue (R. Det. 15 nov. 1817).</p> <p>(b) Gli <i>ufficiali del Real Corpo di Stato maggiore</i> (Regol. 6 ott. 1831) e delle <i>Armi di Artiglieria e del Genio</i> liquidano la pensione sul grado superiore allorquando contano un biennio di permanenza in quello coperto al momento del ritiro.</p> <p>(c) Per l'<i>Arma dei Reali Carabinieri</i> restano in vigore le R. Pat. 12 ott. 1822 e 9 feb. 1832, confermate dal R. Brev. 31 mag. 1836 (V. al n. 153), dove rilevasi che 10 mesi di servizio nell'arma, come Maresciallo, Brigadiere o Carabiniere, vanno calcolati per un anno.</p> <p>(d) Agli <i>Ufficiali sanitari</i> ed ai <i>Capellani</i> è accordato il favore di 10 anni di servizio, (secondo il disposto, per primi, dal R. Brev. 10 ag. 1841, e per i secondi dal R. Bigl. 13 lug. 1841) sicchè hanno diritto al minimo dopo soli 20 anni di servizio, e conseguono il massimo dopo 40 anni.</p> <p>(e) Venne pure esteso tale favore agli <i>Ufficiali sanitari della R. Marina</i> per effetto del Regol. 29 gen. 1839.</p>		<table border="1"> <tr> <td>Tenente generale</td> <td>4000</td> <td>100</td> <td>6000</td> </tr> <tr> <td>Maggior generale</td> <td>3000</td> <td>50</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>Colonnello</td> <td>2400</td> <td>30</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>Tenente colonnello, Medico e Chirurgo generale, Presidente e Vice presidente del Comitato di sanità militare</td> <td>1800</td> <td>30</td> <td>2400</td> </tr> <tr> <td>Maggiore, Ispettore di medicina e chirurgia, Consigliere del Comitato suddetto</td> <td>1500</td> <td>25</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Capitano, Medico e Chirurgo capo e maggiore, e Cappellano. Luogotenente, Medico e Chirurgo in seconda</td> <td>1100</td> <td>20</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>Sottotenente, Medico e Chirurgo applicato</td> <td>700</td> <td>20</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>Furiere maggiore e Scudiere. Furiere, Sergente, Veterinario, Capo musica e Maresciallo d'alloggio</td> <td>600 300 250</td> <td>20 10 7,50</td> <td>1000 500 400</td> </tr> <tr> <td>Caporale maggiore, Caporale furiere, Caporale, Musicante e Brigadiere</td> <td>180</td> <td>6</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Sotto caporale, Vice brigadiere. Soldato, Tamburino, Piffero, Trombettiere e Capo operaio.</td> <td>160 140</td> <td>5,50 5</td> <td>270 240</td> </tr> </table>	Tenente generale	4000	100	6000	Maggior generale	3000	50	4000	Colonnello	2400	30	3000	Tenente colonnello, Medico e Chirurgo generale, Presidente e Vice presidente del Comitato di sanità militare	1800	30	2400	Maggiore, Ispettore di medicina e chirurgia, Consigliere del Comitato suddetto	1500	25	2000	Capitano, Medico e Chirurgo capo e maggiore, e Cappellano. Luogotenente, Medico e Chirurgo in seconda	1100	20	1500	Sottotenente, Medico e Chirurgo applicato	700	20	1100	Furiere maggiore e Scudiere. Furiere, Sergente, Veterinario, Capo musica e Maresciallo d'alloggio	600 300 250	20 10 7,50	1000 500 400	Caporale maggiore, Caporale furiere, Caporale, Musicante e Brigadiere	180	6	300	Sotto caporale, Vice brigadiere. Soldato, Tamburino, Piffero, Trombettiere e Capo operaio.	160 140	5,50 5	270 240	
Tenente generale	4000	100	6000																																									
Maggior generale	3000	50	4000																																									
Colonnello	2400	30	3000																																									
Tenente colonnello, Medico e Chirurgo generale, Presidente e Vice presidente del Comitato di sanità militare	1800	30	2400																																									
Maggiore, Ispettore di medicina e chirurgia, Consigliere del Comitato suddetto	1500	25	2000																																									
Capitano, Medico e Chirurgo capo e maggiore, e Cappellano. Luogotenente, Medico e Chirurgo in seconda	1100	20	1500																																									
Sottotenente, Medico e Chirurgo applicato	700	20	1100																																									
Furiere maggiore e Scudiere. Furiere, Sergente, Veterinario, Capo musica e Maresciallo d'alloggio	600 300 250	20 10 7,50	1000 500 400																																									
Caporale maggiore, Caporale furiere, Caporale, Musicante e Brigadiere	180	6	300																																									
Sotto caporale, Vice brigadiere. Soldato, Tamburino, Piffero, Trombettiere e Capo operaio.	160 140	5,50 5	270 240																																									

	(V. al n. 475).	Per ferite od infermità provenienti dal servizio.	<p><i>Pensione di ritiro</i>: il massimo aumentato della 1/2 per la cecità, o per la perdita assoluta di vari membri; il minimo per la perdita di un solo membro, coll'aumento di 1/20 per ogni anno di servizio o campagna; ed il minimo per le infermità meno gravi.</p> <p>La pensione di ritiro viene commisurata sul grado goduto per un biennio, altrimenti su quello precedente. Gli anni di servizio decorrono dai 14 di età pei Tamburini, Pifferi e Trombettieri, dai 16 per gli altri. Escludesi il servizio anteriore alla diserzione, e quello seguito da interruzione di 2 anni.</p>	<p><i>Pensione alle vedove</i>, ed in mancanza loro, <i>sussidio</i> agli orfani, dei militari morti in servizio, in ragione di 1/4 del massimo fissato pel grado del defunto.</p> <p>Detto sussidio è ripartibile in rate uguali, con diritto d'accrescimento fra loro orfani fino al raggiungimento della maggior età.</p>
157	R. Bigl. 25 giu. 1831. <i>Ufficiali di Stato Generale, applicati, ed a disposizione</i>	Riforma del corpo, e mancanza delle condizioni richieste dal R. Bigl. 9 giu. 1831 per conseguire diritto a pensione.	<p><i>Faga di riforma</i>: la 1/2 del minimo della pensione di ritiro fino a 40 anni di servizio; i 2/3, se con più di 40 e meno di 20; ed i 5/6 infine, se oltrepassano i 20.</p> <p>Detta paga è commisurata sul grado ultimo se goduto per un biennio, altrimenti su quello inferiore.</p>	Non reversibile.
158	R. Bigl. 26 mar. 1833. <i>Decorati della medaglia al valore militare</i>	Azioni di segnalato valore.	<p><i>Soprassoldo</i>: pei decorati della medaglia d'oro, L. 150; per quella d'argento, L. 50.</p> <p>Per la Leg. 31 dic. 1848, n. 863, le dette due cifre furono portate rispettivamente a L. 200 e 100.</p>	Indipendentemente dalla data del matrimonio, reversibile alla vedova, durante vedovanza, od ai figli cumulativamente finchè l'ultimo compia 15 anni.
159	Sov. Det. 4 giu. 1833. <i>Personale sanitario militare di terra</i> (V. ai n. 461 e 475).	Come al R. Bigl. 9 giu. 1831. (V. al n. 156).	<p><i>Pensione di ritiro</i>: come al contr. R. Biglietto, avvertendosi che i <i>Medici, Chirurghi, e Farmacisti capi, i Chirurghi maggiori</i> ed i <i>Cappellani degli ospedati</i> sono trattati come i Capitani; i <i>Medici di 2ª classe e di presidio</i>, ed i <i>Farmacisti</i>, come i Tenenti; i <i>Sotto aiutanti di contabilità</i>, come i Furieri; gli <i>Infermieri maggiori</i>, come i Sergenti; e gli <i>Infermieri ordinari</i>, come i Caporali.</p> <p>Gli <i>Ufficiali contabili</i> e gli <i>Aiutanti di contabilità</i> ricevono il trattamento stabilito per il grado da essi rivestito.</p>	Non reversibile.
160	R. Bigl. 20 ag. 1833. <i>Guardie civiche (municipali) di Torino</i>	Come al R. Bigl. 9 giu. 1831. (V. al n. 156).	<p><i>Pensione di ritiro</i>: trattandosi il <i>Sergente</i> come il <i>Furiere maggiore dell'Esercito</i>; il <i>Caporale</i> e le <i>Guardie semplici</i>, come i <i>Sergenti</i>, (R. Dec. 1 set. 1849).</p>	Non reversibile.
161	R. Bigl. 14 lug. 1835. <i>Medici e Chirurghi civili di presidio</i>	Anni 40 di servizio non interrotto.	<p><i>Pensione</i>: proporzionata all'importanza dei servizi resi, ed in ragione inversa delle maggiori o minori remunerazioni avute annualmente, senza però mai eccedere annue L. 400.</p>	Non reversibile.

Segue: **STATI SARDI (Pensioni militari).**

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
162	Sov. Resc. 31 ott. 1835 e R. Bigl. 16 ag. 1837. Operai R. Manifattura d'armi (V. al n. 472.)	Anni 30 di servizio consecutivo ed età avanzata, od infermità contratta in servizio.	<i>Pensione di ritiro:</i> corrispondente a quella fissata pel <i>Soldato</i> dal R. Bigl. 9 giu. 1831. (V. al n. 436).	Non reversibile.
165	Sov. Provv. 4 mag. 1839 (a) R. Accademia militare Militari Impiegati e personale inferiore, non assimilato a grado militare (V. al n. 475, nota c). (a) Esteso al personale della R. Scuola di marina col R. Dec. 21 feb. 1861, n. 4819.	Come al R. Bigl. 9 giu. 1831. (V. al n. 436). Anni 25 di servizio nell'Accademia. Le pensioni dei militari e degli impiegati erano a carico del Bilancio militare; quelle dei famigli sono ancora a carico dei fondi dell'Istituto. Agli Impiegati (<i>Direttore di spirito, Direttore degli studi, Cappellano, Tesoriere, Economo, Segretario archivistico, e Bibliotecario</i>), Professori, Maestri e Ripetitori , assimilati a grado militare, spetta il vantaggio di conseguire il minimo di pensione dopo soli 20 anni di servizio nell'Accademia, ed il massimo dopo 35.	<i>Pensione di ritiro:</i> giusta le norme contenute nel contr. R. Bigl. 9 giu. 1831. <i>Pensione di ritiro:</i> 1/2 dello stipendio o salario, e per ogni anno in più l'aumento del 2 1/2 per 0/0, fino al massimo della pensione, cioè i 3/4 dello stipendio o salario.	Non reversibile.
164	Regol. 23 feb. 1841. R. Scuola di marina Personale stipendiato dall'Erario Id. id. dalla Scuola (V. al n. 476).	Anni 25 di servizio ed età od infermità che impediscano di continuare il servizio. Anni 25 di servizio.	<i>Pensione di ritiro:</i> nel modo stabilito dal Regolamento delle giubilazioni, come meglio rilevasi al n. 465. <i>Pensione di ritiro:</i> (sulla cassa dello stabilimento), 1/2 del soldo o salario, coll'aumento del 2 1/2 per 0/0 per ogni anno di servizio eccedente i 25, fino agli anni 45, epoca alla quale si acquista diritto al massimo della pensione, ragguagliato ai 3/4 del rispettivo stipendio o salario.	Reversibile giusta le norme applicabili al rispettivo marito o padre. Non reversibile.
165	Norme 22 mag. 1841. Ufficiali di marina	<i>Pensione di ritiro:</i> giusta le norme stabilite da R. Bigl. 9 giu. 1831 e 45 feb. 1840. (V. al n. 456). Gli ufficiali dello Stato maggiore della R. marina godono del favore accordato agli ufficiali dei corpi reali d'artiglieria e del genio. Le campagne di mare si computano in tempo di guerra per il doppio della loro durata; in tempo di pace, coll'aumento di 1/3.	<i>Pensione di ritiro:</i> giusta le norme stabilite da R. Bigl. 9 giu. 1831 e 45 feb. 1840. (V. al n. 456). Gli ufficiali dello Stato maggiore della R. marina godono del favore accordato agli ufficiali dei corpi reali d'artiglieria e del genio. Le campagne di mare si computano in tempo di guerra per il doppio della loro durata; in tempo di pace, coll'aumento di 1/3.	<i>Pensione</i> alla vedova degli ufficiali ed impiegati , con insufficienti mezzi di fortuna, od assegnamento agli orfani minorenni se maschi , nubili se femmine , in ragione di 1/3 del

	Impiegati di marina	<p>Il servizio nell'artiglieria da costa s'unisce agli altri fino al compimento dei 30 anni richiesti per il conseguimento del minimo della pensione di ritiro, e pel tempo eccedente, si valuta per 1/3.</p> <p><i>Pensione di ritiro</i>: giusta il R. Brev. 21 feb. 1835, (V. al n. 9). Ad essi non è accordato di aggiungere al servizio effettivo il terzo in più della durata delle campagne di mare in tempo di pace.</p> <p>Per le pensioni ai Bassi ufficiali, Marinai, Operai ed altri al servizio della R. marina militare, come per quelle spettanti alle loro vedove e figli orfani, rimasero in vigore le R. Pat. 13 gen. 1827, (V. al n. 155).</p>	<p>trattamento spettante al defunto, purchè il matrimonio abbia avuto luogo nel termine di cui al contr. R. Brev. 21 feb. 1835.— All'orfano solo, 1/4. — L'assegnamento per gli orfani va diviso in quote virili, senza diritto d'accrescimento fra loro.</p> <p>Con Sov. Ris. 15 ag. 1846 si dispose che le vedove e gli orfani avessero diritto a pensione semprchè il rispettivo marito o padre contasse un servizio d'anni 20, con retribuzione alla Cassa invalidi della Marina mercantile.</p>	
166	R. Bigl. 13 lug. 1841. Cappellani della R. marina	<p><i>Pensione di ritiro</i>: come per gli altri ufficiali della R. marina (V. al n. 165), accordandosi loro il favore di 10 anni di servizio, in guisa che dopo 20 anni evvi diritto al minimo della pensione corrispondente ai 2/3 del soldo, e dopo 40 anni al massimo, cioè ai 5/6. Il vigesimo della differenza fra il minimo ed il massimo costituisce l'aumento proporzionale per ciascun anno di servizio computato oltre i 20.</p>		
167	R. Bigl. 17 ott. 1843. Compagnia guarda-ciurme (V. al n. 153, nota a).	<p>Anni 20 di servizio.</p> <p>Perite od infermità contratte in servizio.</p>	<p><i>Pensione</i>: il minimo di L. 280, se <i>Primo capo guardia</i>; L. 240, se <i>Capo guardia contabile</i>; L. 170, se <i>Capo guardia</i>; L. 140, se <i>Sotto capo guardia</i>; e L. 130, se <i>Guardia</i>. Per ogni anno in più, l'aumento rispettivo di L. 9; 8; 6; 5,50; e 5 fino al massimo, che è rispettivamente di L. 460; 400; 290; 250; e 230.</p> <p>Il massimo della pensione di ritiro per la cecità o la perdita assoluta dell'uso di vari membri; il minimo per la perdita di un sol membro o per infermità da cui derivi l'impossibilità ad ulteriore servizio, coll'aumento, come sopra fissato per ciascun grado, dopo 10 anni di servizio.</p>	<p>Le vedove possono essere proposte al più per 1/3 della <i>pensione</i> spettante al marito, reversibile, in quote eguali agli orfani, sino alla maggiore età se maschi, e finchè nubi se femmine.</p> <p>All'orfano solo, 1/4.</p>
168	Sov. Provv. 23 mar. 1844. Operai esterni di artiglieria (V. al n. 257).	<p>Provetta età od infermità, e 30 anni di servizio.</p> <p>Inabilità al lavoro per infermità incontrata in servizio.</p>	<p><i>Assegnamento di giubilazione</i>: pel primi 30 anni, 1/4, o 1/2 della paga media dell'ultimo anno o biennio, a seconda della categoria, coll'aumento di 1/20 dell'assegnamento suddetto per ogni anno di servizio in più.</p> <p><i>Sussidio vitalizio</i>, per oltre 45 anni di servizio, e per una volta tanto, se per meno.</p> <p>L'anno si ragguaglia in ragione di 300 giorni.</p>	<p>Non reversibile. (Pareri del Consiglio di Stato 14 apr. e 12 mag. 1833).</p>
169	R. Bigl. 5 apr. 1845. Macchinisti Real marina	<p>Anni 20, di età, e 40 di servizio.</p> <p>Perite od infermità contratte in servizio.</p>	<p>Secondo che gli anni di servizio sono 20 o 40, spetta <i>pensione</i>: di L. 1100, o 1500 ai <i>Primi macchinisti</i>; e di L. 700, o 1100 ai <i>Secondi macchinisti</i>.</p> <p><i>Pensione</i>: a' termini dei regolamenti, anche prima dei 20 anni di servizio, (V. ai n. 176, 253 e 258).</p>	<p>Alle vedove ed agli orfani la <i>pensione</i> a norma dei regolamenti. (V. al n. 165).</p>

Segue: **STATI SARDE** (*Pensioni militari*).

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
170	R. Bigl. 19 apr. 1845. Guardie sanitarie (<i>o di vista</i>)	Licenziamento per motivi di salute e 10 anni di servizio. Inabilità ad ulteriore servizio per infermità contratte in servizio.	<i>Pensione di ritiro</i> : per 40 anni di servizio, 1/3 della paga, coll' aumento di 1/20 della pensione stessa per ogni anno di servizio in più. <i>Pensione di ritiro</i> : 1/3 della paga, sebbene con servizio inferiore ai 40 anni.	Alle vedove od orfani, a titolo di <i> sussidio annuo</i> , 1/3 della pensione che sarebbe toccata al marito o al padre, a tenore delle Norme 22 mag. 1841. (V. al n. 165).
171	Compromessi politici R. Dec. 8 apr. 1848 (e successivi del 16 mag. e 10 ott. stesso anno). Ufficiali R. Dec. 3 giu. 1848. Sottufficiali	Gli ufficiali di qualunque grado, privati, anteriormente alla promulgazione dello Statuto fondamentale del Regno, del loro impiego o di ordini cavallereschi, sono ammessi nel godimento delle <i>pensioni</i> di ritiro e di quelle annesse ai detti Ordini, valutandosi come servizio effettivo il periodo della sofferta interruzione fino agli 8 aprile 1848. La liquidazione delle pensioni segue a norma del R. Bigl. 9 giu. 1831, (V. al n. 156), e si basa sul grado immediatamente superiore a quello perduto. Sono concessi gradi superiori agli ufficiali destituiti per affari politici, anteriormente alla promulgazione dello Statuto, in modo che per ogni dodicennio di patita interruzione, sia fatto luogo ad un avanzamento di grado; estendendosi siffatto provvedimento, per gli effetti di pensione, anche a coloro che non furono richiamati in servizio. Sono pure estese ai Sottufficiali le disposizioni di cui sopra, sia per la riammissione in servizio, che per la liquidazione della <i>pensione</i> .		
172	Regol. 4° lug. 1848. Operai della fabbrica d'armi (V. al n. 257).	Infermità o provetta età.	<i>Assegnamento di giubilazione</i> : pei primi 30 anni, il minimo di L. 300, 200, o 440 a seconda della categoria a cui appartiene l'operaio; e per ogni anno in più, l'aumento rispettivo di L. 43,10 od 8, fino al raggiungimento del massimo a 40 anni, in L. 450, 300 o 220.	Non reversibile. (Pareri del Consiglio di Stato 14 apr. e 42 mag. 1853).
173	R. Dec. 14 ott. 1848. Ufficiali riformati (V. al n. 478).	Anni 40 di servizio, e provetta età, od altre cause d'inabilità non provenienti dal servizio.	<i>Pensione di riforma</i> : tanti 30 mi del minimo della pensione di ritiro, di cui al R. Bigl. 9 giu. 1831, (V. al n. 156) quanti sono gli anni di servizio prestato, comprese le campagne. Detta <i>pensione</i> è commisurata sul grado coperto nell'ultimo biennio, ovvero su quello inferiore.	Non reversibile.
174	Leg. 7 mag. 1850, n. 4031. Pensionati militari dell'ex Regno Italico		I militari d'ogni grado che all'epoca dello scioglimento del Regno Italico, per effetto dei trattati del 1814 e 1815, erano provvisti di una <i>pensione vitalizia</i> a carico dello Stato, per servizi militari, e che ripresero e conservarono la nazionalità sarda, sono ristabiliti nel godimento integrale della loro pensione, a far tempo dal 1.° gennaio 1850.	Non reversibile.

Militari di terra

(V. al n. 257).

(*) Detta Legge è pure applicabile:

(a) per effetto del R. Dec. 26 dic. 1853 agli **Ufficiali del Corpo d'Intendenza militare;**(b) agli **Ufficiali del Corpo sanitario**, in forza dei R. Dec. 9 giu. 1853, 10 ott. 1855 e della Leg. 17 mar. 1856. Anteriormente alla promulgazione di quest'ultima legge, per gli **Ufficiali sanitari** e per i **Capellani** bastavano 10 anni di servizio a conseguire pensione. Per effetto però della stessa legge si derogò, nei primi, a tale disposizione, richiedendosi invece, a seconda del grado, 30 o 25 anni, ma accordandosi loro la pensione del grado immediatamente superiore a quello cui erano assimilati, purché contassero 2 anni di servizio nel grado stesso, e 20 di esercizio nelle loro funzioni.(c) al **Personale militare, amministrativo e religioso della R. Accademia militare**, pel R. Dec. 8 ott. 1857, n. 2507;(d) ed a quello del **Collegio militare**, pel R. Dec. 12 ott. 1857.

Anzianità di servizio, cioè 30 anni per gli ufficiali generali, superiori e capitani, e 25 per gli altri.

Pensione di ritiro secondo il grado, in base alla seguente tabella:

GRADO

Generale d'armata	6000
Luogotenente generale	4200
Maggiore generale	3300
Colonnello (1)	2700
Luogotenente colonnello (2)	2160
Maggiore (3)	1800
Capitano (4)	1400
Luogotenente (5)	920
Sottotenente (6)	720
Guardarme (?)	540
Furiere maggiore (8)	360
Furiere (9)	300
Caporale maggiore (10)	220
Sotto caporale (11)	200

Minimo per 25, o 30 anni, di servizio secondo il grado

Aumento per ogni anno di servizio in più, o campagna

Massimo, comprese le campagne

Pensione di ritiro: corrispondente al massimo, aumentato della 1/2 nel caso di cecità completa, o della perdita di 2 membri; al massimo, per la perdita di un membro; e al minimo, per le infermità meno gravi.

Ferite od infermità contratte in servizio.

Si tien conto del grado ultimo effettivo, salvo si tratti di giubilazione per domanda dell'interessato, occorrendo allora il biennio di grado. — La pensione non può superare la paga. — Si computa coll'aumento di 1/5 il servizio nell'arma dei carabinieri, e quello degli ufficiali nel corpo cacciatori franchi, ora compagnie di disciplina. Si computa invece per 1/2 il servizio reso nei veterani, eccedente gli anni 25; e quello negli invalidi si calcola solo fino al raggiungimento degli anni 25. La disponibilità e l'aspettativa si valutano per intero, eccetto l'aspettativa per infermità non proveniente da servizio, o per sospensione dall'impiego, che si valuta per 1/2. — Non si computa: l'aspettativa per motivi di famiglia (Leg. 25 mag. 1852, n. 1376); il tempo di pena e di aspettazione di giudizio seguito da condanna; il servizio anteriore alla condanna a pena infamante, alla diserzione ed alla surrogazione ordinaria, ove questa sia seguita da interruzione maggiore di un anno. Si esclude pure il tempo passato nella compagnia di rigore del corpo cacciatori franchi, ora 2^a classe delle compagnie di disciplina, istituite con R. Dec. 9 feb. 1868, n. 4215. — Le campagne di guerra danno diritto ad un anno di aumento sulla durata del servizio. — I militari del *Corpo dei Carabinieri Reali*, ed i graduati dello *Stato maggiore generale*, del *Genio* e dell'*Artiglieria*, fino al grado di *Maggiore generale* inclusivo, con 20 anni di permanenza in una o più di dette armi, liquidano la pensione sul grado immediatamente superiore a quello da essi rivestito nell'ultimo biennio. — Spetta l'aumento di 1/5 sulla pensione ai militari graduati che hanno compiuto 12 anni di servizio nel grado col quale sono giubilati, ed ai *Luogotenenti generali* delle armi suindicate che contano 2 anni di grado e 20 di permanenza nelle armi stesse.

Alla vedova, contro 1 a qualità non sia stata pronunziata per sua colpa sentenza definitiva di separazione di corpo dal marito, e che sia maritata da 2 anni, anteriormente al di lui collocamento a riposo, ovvero con prole, spetta *pensione* in ragione di 1/4 di quella del marito.

Ai figli ed alle figlie nubili, minorenni, in mancanza della madre, un *sussidio* equivalente alla pensione vedovile, con diritto di accrescimento fra loro.

Alla vedova, od ai figli, ovvero ai genitori od ai germani del militare morto in guerra o per servizio, la 1/2 del massimo fissato del suo grado, purché, nei primi due casi, il matrimonio, autorizzato, sia stato contratto prima della riportata ferita, e, negli altri casi, il defunto fosse l'unico sostegno dei genitori o dei fratelli e sorelle, che trovinsi nelle condizioni degli orfani.

Minimo della pensione cumulativa delle vedove, degli orfani e dei congiunti: L. 100.

(c) Col R. Dec. 31 gen. 1862, n. 4615, fu estesa la Leg. 27 giu. 1850, alle **Vedove, orfani, e congiunti del Volontari dell'Armata meridionale di Garibaldi**, morti per le cause di cui all'art. 17 di detta legge.

Circa l'estensione della legge stessa alle **vedove di ufficiali, smogliati senza regolare permesso**, V. al n. 257.

(1) Intendente militare, Presidente del Consiglio sanitario. (2) — Commissario di guerra di 1.^a cl., Ispettore del Consiglio sanitario, Medico capo. — (3) Commissari di guerra di 1.^a cl., Medico divisionale. — (4) Sotto Commissario di guerra, Segretario del Consiglio sanitario, Medico di reggimento. — (5) Medico di battaglione, Veterinario in primo. — (6) Medico aggiunto, Veterinario in secondo. — (7) Maresciallo d'alloggio. — (8) Tamburino maggiore, Trombettiere maggiore, Capo musica. — (9) Sergente, Capo armaiolo, Infermiere maggiore. — (10) Caporale furiere, Caporale, Capo sarto, Capo calzolaio, Capo morsaro, Capo sellaio, Brigadiere, Vice brigadiere ed Appuntato dei Reali Carabinieri, Suonatore, Trombettiere di Artiglieria e Cavalleria, Sellaio, Morsaro, Armaiuolo, Infermiere, Maniscalco. — (11) Soldato, Tamburo, Trombettiere, e Vivandiere.

			<p>Non si computa per il conseguimento del diritto a pensione il servizio anteriore ai 14 anni. — Circa il grado da tenersi in conto nella liquidazione, generalmente come alla sud. Leg. 27 giu. 1850. Gli Ufficiali di marina in servizio attivo, fino al Contrammiraglio, e tutti i graduati del Corpo R. Equipaggi liquidano sul grado superiore, se contano 2 anni di grado e 20 di permanenza nel corpo. Così pure tutti i graduati del Corpo R. Navi hanno ragione alla pensione fissata pel grado superiore dopo 6 anni di servizio prestato nel loro grado in questo corpo. Agli altri graduati, spetta l'aumento di 1/5 sulla pensione, quando contino 12 anni di grado, ed ai Vice ammiragli dopo 2 di grado e 20 di permanenza in armi speciali. — Il servizio militare a bordo dei R. legni in tempo di pace, si computa coll' aumento di 1/3 sulla sua durata effettiva. — Per la disponibilità, le aspettative ed i motivi di esclusione dal computo dei servizi, come alla Leg. 27 giu. 1850, sopracitata, avvertendo che le disposizioni circa le compagnie di disciplina furono estese all'armata col R. Dec. 11 giu. 1868, n. 4445.</p>	<p>Le figlie dei marinai ed operai pensionati e quelle già provviste di pensione in seguito alla morte del padre, maritandosi, ricevono per una volta tanto, ed a titolo di <i>dote</i>, un <i> sussidio </i> uguale alla 1/2 d' un' annata della pensione assegnata al padre, purchè ne sia fatta domanda non più tardi di 3 mesi dopo effettuato il matrimonio.</p> <p>Ugual diritto hanno le orfane dei graduati di truppa di marina pensionate, con avvertenza che per esse la <i>dote</i> è uguale all' importo della quota individuale per cui partecipavano all' annua pensione, e in ogni caso mai minore di L. 100.</p>
177	<p>Leg. 7 lug. 1851 e 27 feb. 1852, n. 1238 e 1434.</p> <p>Ufficiali in aspettativa</p>	<p>Titolari di un trattamento qualunque sul Bilancio da 10 anni, non vincolati a servizio attivo, capaci di diritto a pensione.</p> <p>Id. mancanti però degli anni voluti per la giubilazione.</p>	<p><i>Pensione di ritiro</i>: a norma di legge, non maggiore del trattamento od assegnamento goduto sul Bilancio.</p> <p><i>Pensione</i>: non eccedente la 1/2 dello stipendio fruito durante i 3 ultimi anni del servizio attivo, nè superiore in ogni caso all'ammontare dell'assegno d'aspettativa.</p>	<p>Riversibile come alle Leg. 27 giu. 1850 e 20 giu. 1851.</p> <p>(V. ai n. 175 e 176).</p> <p>Non riversibile.</p>
178	<p>Leg. 25 mag. 1852, n. 1376.</p> <p>Ufficiali riformati di terra e di mare</p> <p>Revocati e rimossi</p> <p>Riformati, revocati, rimossi</p>	<p>Più di 8 anni di servizio, e meno di 20.</p> <p>Anni 20 e più di servizio.</p> <p>Come nei casi precedenti.</p> <p>Meno di 8 anni di servizio.</p>	<p><i>Assegnamento di riforma</i>: i 2/3 della pensione di ritiro assegnata al grado, da durare per la 1/2 del tempo del servizio prestato.</p> <p><i>Pensione di riforma</i>: tante quote del minimo quanti sono gli anni di servizio.</p> <p><i>Assegno o pensione</i>: 3/4 di ciò che sarebbe spettato nel caso di riforma.</p> <p><i>Gratificazione</i>: per una sola volta, 3 mesate di paga.</p>	<p>Sono reversibili le <i>pensioni</i> concesse in base alla contr. legge, ferme restando le condizioni e la misura stabilite da quelle del 27 giu. 1850, e 20 giu. 1851, (V. ai n. 175 e 176) purchè il defunto avesse contato 25 anni di servizio allorquando venne riformato, rimosso o revocato.</p>
179	<p>Leg. 11 lug. 1852, n. 1402.</p> <p>Truppa di terra e di mare</p>	<p>Infermità e 18 anni di servizio.</p>	<p><i>Pensione di riforma</i>: tante quote del minimo della pensione di ritiro, quanti sono gli anni di servizio.</p>	<p>Non riversibile.</p>

Segue: **STATI SARDI (Pensioni militari).**

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
180	R. Dec. 26 giu. 1853. Farmacisti militari (V. al n. 252).	Come alla Leg. 27 giu. 1850. (V. al n. 175).	<i>Pensione di ritiro</i> : giusta il grado militare cui sono assimilati, e cioè il <i>Farmacista militare di 1ª classe</i> a Capitano, quello di 2ª a Tenente, e quello di 3ª a Sottotenente. Il <i>Farmacista direttore</i> ed i suoi <i>Assistenti</i> del deposito centrale e del laboratorio chimico farmaceutico sono considerati impiegati civili, e come tali si applica loro il R. Brev. 21 feb. 1835. (V. al n. 9, nota g).	Reversibile giusta le norme applicabili al marito. (V. ai n. 9 e 175).
181	Leg. 19 mar. 1855, n. 680. Commissari di leva (V. al n. 415).	Dispensa dal servizio.	I Commissari dispensati dalle loro funzioni, e già provvisti d'una <i>pensione di ritiro o di riforma</i> , possono conseguire un <i>aumento</i> di questa. Tale aumento però non deve eccedere il 3 per 0/0 dello stipendio loro assegnato, come Commissari, per ogni anno di servizio prestato nella stessa qualità. Nulla compete in caso di rimozione.	Il diritto è subordinato alla reversibilità della pensione di ritiro o di riforma. (V. ai n. 175 e 178).
182	Delib. Cons. Ministri e Circ. Min. Guerra 12 e 15 set. 1859. Pensionati militari lombardi, compromessi politici	Sono reintegrati nei loro diritti di <i>pensione</i> e posti a carico dell'erario. (V. al n. 22).		
183	R. Dec. 1.º dic. 1859, n. 3814. Pensionati lombardi militari	In esecuzione del trattato di Zurigo passano a carico del nuovo Governo di Lombardia. (V. al n. 23).		
184	R. Dec. 4 mar. 1860, n. 4090. Vedove ed orfani di militari lombardi, compromessi politici		Le vedove dei militari d'origine lombardi o di altre provincie del regno, i quali dal Governo austriaco furono privati per causa politica delle loro <i>pensioni</i> , hanno diritto ad 1/4 della pensione stessa. — Alle vedove di detti militari, cui (valutandosi come servizio effettivo il tempo trascorso dalla sofferta dimissione) spettasse nel giorno della loro morte il diritto alla giubilazione, giusta l'art. 2 della Leg. 27 giu. 1850, (V. al n. 175) o per lo meno contassero 25 anni di servizio, è assegnata una <i>pensione</i> uguale ad 1/4 di quella che sarebbe spettata al marito. — I figli e le figlie nabili minorenni dei militari suindicati, privi anche di madre, hanno un <i>sussidio</i> pari alla pensione vedovile, e con diritto d'accrescimento fra loro. — A base della liquidazione di dette pensioni si tiene il grado di cui era investito il militare quando cessò dal servizio. — Tali pensioni e sussidi decorrono dal 4º gennaio 1860.	

	<p>Militari, compromessi politici, lombardi e di altre provincie annesse al Regno</p>	<p>I militari di qualunque grado, i quali trovandosi al servizio del Governo austriaco, ne furono destituiti per causa politica, sono reintegrati nei loro gradi, ed ammessi a <i>pensione di giubilazione o riforma</i> dal 1.º gennaio 1860. Detta pensione è da raggugiarsi sul grado di cui il militare trovavasi rivesfito all'epoca in cui cessò dal servizio austriaco, non tenuto conto dei gradi eventualmente conseguiti dopo o sotto Governi esteri, ovvero sotto i Governi provvisori di Lombardia e Venezia nel 1848 e 49. Quest'ultima restrizione fu soppressa colla Leg. 30 giu. 1864, n. 90, (V. al n. 253). — È valutabile come servizio effettivo il periodo d'interruzione decorso dalla destituzione fino al dì in cui decorre la pensione. — Coloro che dopo la sofferta dmissione furono dal Governo austriaco richiamati a cariche civili nelle quali furono riconosciuti dal Governo nazionale, possono optare per la conservazione dell'impiego ovvero per la pensione militare a cui abbiano diritto. — Quelli, fra i detti militari destituiti, che avessero ottenuto dal Governo austriaco una pensione alimentare, cessano dal fruirne dal dì in cui decorre loro la nuova pensione, come al presente decreto. — Per l'esecuzione del medesimo sono applicabili le norme di cui alle Leg. 27 giu. 1850, 25 mag. ed 11 lug. 1852. (V. ai n. 175, 178 e 179).</p>	
186	<p>R. Dec. 4 mar. 1860, n. 4002. Decorati lombardi, compromessi politici</p>	<p>I militari d'origine lombardi o di altre provincie del Regno che dall'Austria furono privati per causa politica delle <i>pensioni</i> annesse alle decorazioni di cui erano insigniti, sono ristabiliti nel godimento delle <i>pensioni</i> medesime, a datare dal 1.º gennaio 1860.</p>	
187	<p>R. Dec. 29 mar. 1860, n. 4084 Militari, compromessi politici pontifici, toscani, modenesi e parmensi</p>	<p>Sono reintegrati nei loro gradi e nel diritto a <i>pensione</i>. (V. al n. 25).</p>	<p>È esteso il beneficio della pensione alle vedove ed agli orfani dei contr. militari.</p>
188	<p>R. Dec. 10 gen. 1861, n. 4389. Vedove ed orfani di militari delle Due Sicilie, compromessi politici</p>		<p>Sono estese alle vedove ed agli orfani dei contr. militari le disposizioni di cui al R. Dec. 4 mar. 1860, n. 4000, con effetto dal 1.º gennaio 1861. (V. al n. 184).</p>
189	<p>R. Dec. 10 gen. 1861, n. 4590. Militari delle Marche ed Umbria, compromessi politici</p>	<p>Il R. Dec. 29 mar. 1860, n. 4084, è esteso dal 1.º gennaio 1861, ai militari delle Marche e dell'Umbria che dal Governo pontificio furono destituiti per motivi politici. (V. al n. 187).</p>	<p>È esteso il beneficio della pensione alle vedove ed agli orfani dei contr. militari.</p>
190	<p>R. Dec. 10 gen. 1861, n. 4591. Militari delle Due Sicilie, compromessi politici</p>	<p>Sono estese ai contr. militari le medesime disposizioni di cui al R. Dec. 4 mar. 1860, n. 4001, con effetto dal 1.º gennaio 1861. (V. al n. 185).</p>	<p>Come sopra al n. 188.</p>
191	<p>R. Dec. 20 gen. 1861, n. 4601. Ufficiali di marina, compromessi politici.</p>	<p>Sono estesi ai contr. ufficiali i R. Dec. 10 gen. 1861, n. 4590 e 4591. (V. ai n. 189 e 190).</p>	<p>È esteso alle vedove ed orfani dei contr. ufficiali il R. Dec. 10 gen. 1861, n. 4589. (V. al n. 188).</p>

REGNO LOMBARDO-VENETO (Pensioni militari).

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie																																		
192	<p>Leg. 28 apr. 1803, n. 2755, (18 floreale anno XI). (a)</p> <p align="center">Militari di terra e di mare</p> <p>(a) Questa legge, della Repubblica francese, applicata alle provincie annesse per l'esercito di terra, fu estesa all'armata di mare del primo Regno d'Italia, col R. Dec. 18 nov. 1808 e poi all'esercito col Regol. 31 dic. 1811, e fu provvisoriamente conservata in vigore coll'Aul. Dispac. 30 set. 1819.</p> <p align="center">Ufficiali</p>	<p>Anni 30 di servizio.</p> <p>(1) Ispettore capo alle riviste, Vice ammiraglio. — (2) Ispettore alle riviste, Contrammiraglio. — (3) Sotto ispettore, Capitano di vascello. — (4) Ufficiale sanitario in capo, Capo d'amministrazione, Ispettore. — (5) Commissario di guerra, Ufficiale sanitario di 1^a cl., Capitano di fregata. — (6) Commissario aggiunto, Ufficiale sanitario di 2^a cl., Alfiere di vascello. — (7) Ufficiale sanitario di 3^a cl., Nostro con L. 1500 e più di soldo. — (8) Tenente di vascello. — (9) Maresciallo d'alloggio capo.</p> <p>Ferite riportate in guerra o in servizio.</p> <p>Collocamento in riforma.</p>	<p><i>Soldo di ritiro:</i> la 1/2 del massimo fissato dalla seguente tabella, coll' aumento di 1/20 per ogni anno successivo o campagna di guerra, fino al conseguimento dello stesso massimo dopo 50 anni.</p> <table border="1" data-bbox="663 494 1182 827"> <thead> <tr> <th align="center">G R A D O</th> <th align="right">Lire o franchi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Generale di divisione (1).</td><td align="right">6000. »</td></tr> <tr><td>Id. di brigata (2).</td><td align="right">4000. »</td></tr> <tr><td>Commissario ordinatore (3).</td><td align="right">3600. »</td></tr> <tr><td>Id. principale.</td><td align="right">2800. »</td></tr> <tr><td>Aiutante comandante e Capo brigata (4).</td><td align="right">2400. »</td></tr> <tr><td>Capo battaglione e Capo squadrone (5).</td><td align="right">1800. »</td></tr> <tr><td>Capitano (6).</td><td align="right">1200. »</td></tr> <tr><td>Tenente di fregata.</td><td align="right">1050. »</td></tr> <tr><td>Luogotenente.</td><td align="right">900. »</td></tr> <tr><td>Sottoluogotenente (7).</td><td align="right">700. »</td></tr> <tr><td>Aiutante sottufficiale (8).</td><td align="right">600. »</td></tr> <tr><td>Nostrono (con meno di L. 1500).</td><td align="right">450. »</td></tr> <tr><td>Sergente maggiore (9).</td><td align="right">365. »</td></tr> <tr><td>Id. e Maresciallo d'alloggio.</td><td align="right">273. 75</td></tr> <tr><td>Caporale e Brigadiere.</td><td align="right">219. »</td></tr> <tr><td>Soldato.</td><td align="right">182. 50</td></tr> </tbody> </table> <p><i>Soldo di ritiro:</i> il massimo, accresciuto della 1/2, se trattasi della perdita di 2 membri o della vista; il massimo, accresciuto di 1/4 per la perdita di un membro; 1/2 del massimo, accresciuto di tanti 20^{mi} della 1/2 di esso massimo, quanti sono gli anni di servizio o campagne di guerra nel caso di gravi infermità; in fine 1/4 del massimo e, per ogni anno o campagna di guerra, dopo i primi 20, 1/30 dei residui 3/4, per le infermità meno gravi.</p> <p><i>Soldo di riforma:</i> la 1/2 del massimo del soldo di ritiro.</p> <p>Esclusi il servizio anteriore ai 44 anni d'età pei Tamburi e Trombette, ed ai 46 per gli altri militari; e quello anteriore alla diserzione.</p>	G R A D O	Lire o franchi	Generale di divisione (1).	6000. »	Id. di brigata (2).	4000. »	Commissario ordinatore (3).	3600. »	Id. principale.	2800. »	Aiutante comandante e Capo brigata (4).	2400. »	Capo battaglione e Capo squadrone (5).	1800. »	Capitano (6).	1200. »	Tenente di fregata.	1050. »	Luogotenente.	900. »	Sottoluogotenente (7).	700. »	Aiutante sottufficiale (8).	600. »	Nostrono (con meno di L. 1500).	450. »	Sergente maggiore (9).	365. »	Id. e Maresciallo d'alloggio.	273. 75	Caporale e Brigadiere.	219. »	Soldato.	182. 50	<p>Non reversibile per le vedove ed orfani dei pensionati per anzianità o morti in servizio per cause non dipendenti da esso.</p> <p>Alle vedove, od agli orfani, finchè l'ultimo di loro compia i 20 anni, spetta in <i>pensione</i> 1/4 od 1/3 del massimo fissato pel defunto, secondo che questi era ufficiale o di truppa, quando la morte avvenne in battaglia, o nei successivi 6 mesi per ferite in essa riportate, e purchè in quest'ultimo caso si giustifichi che il matrimonio fu contratto anteriormente alla ferita.</p>
G R A D O	Lire o franchi																																					
Generale di divisione (1).	6000. »																																					
Id. di brigata (2).	4000. »																																					
Commissario ordinatore (3).	3600. »																																					
Id. principale.	2800. »																																					
Aiutante comandante e Capo brigata (4).	2400. »																																					
Capo battaglione e Capo squadrone (5).	1800. »																																					
Capitano (6).	1200. »																																					
Tenente di fregata.	1050. »																																					
Luogotenente.	900. »																																					
Sottoluogotenente (7).	700. »																																					
Aiutante sottufficiale (8).	600. »																																					
Nostrono (con meno di L. 1500).	450. »																																					
Sergente maggiore (9).	365. »																																					
Id. e Maresciallo d'alloggio.	273. 75																																					
Caporale e Brigadiere.	219. »																																					
Soldato.	182. 50																																					
193	<p>Dec. 48 nov. 1808, n. 339. Ufficiali ed Impiegati di Marina</p>	<p>Come sopra al n. 192.</p>	<p><i>Soldo di ritiro o di riforma,</i> come al n. 192, con avvertenza però che i corpi naviganti acquistano diritto al massimo dopo soli 25 anni di servizio.</p>	<p>Come sopra al n. 192. Avvertendo che i fanciulli orfani godono del <i>soccorso annuale</i> fino al sedicesimo</p>																																		

del 1. ^{mo} Regno d'Italia.		La tabella rilevasi al numero suddetto.	anno di età, quando non fossero ammessi prima in un servizio pubblico od in una casa di educazione.
<p>194 Sov. Ris. 23 lug. 1855. (a) Generali</p> <p>Ufficiali di Stato maggiore e superiori</p> <p>(a) Detta Sov. Ris. non fa altro che coordinare le antiche disposizioni ancora vigenti alla data indicata.</p> <p>Per l'ammontare dei soldi, corrispondenti al massimo della pensione, V. al n. 197.</p>	<p>Incapacità al servizio</p> <p>Incapacità, o 50 anni di servizio.</p> <p>Ferita riportata avanti il nemico, che cagioni l'invalidità.</p>	<p><i>Pensione</i>: nei primi 10 anni, 1/10 dell'ultimo soldo, coll'aumento di un altro 10.^{mo} al principio di ogni successivo quinquennio, fino a raggiungere il massimo nell'intero soldo dopo 50 anni.</p> <p><i>Pensione</i>: fino a 5 anni di servizio, fior. m. c. 200 (it. L. 518,51), più 1/10 della differenza fra lo stipendio e la somma di 200 fior. m. c. che forma la base di pensione. Per ogni quinquennio successivo si aumenta di un altro 10.^{mo} Dopo 40 anni, spetta l'intero soldo che costituisce il massimo.</p> <p><i>Pensione</i>: il massimo, cioè il soldo intero del grado superiore, per la cecità o la perdita di 2 membri; la pensione in base al servizio reso, secondo le norme suesposte, ma sul grado superiore, e coll'aggiunta di 10 anni di servizio, oltre quello effettivamente prestato, per la perdita di un membro; e la pensione come pel caso precedente, ma colla sola aggiunta dei 10 anni e sul grado effettivo, per le infermità meno gravi. Ugual trattamento compete anche nel caso della mezza invalidità. (Sov. Ris. 40 ott. 1865).</p>	<p>Pel trattamento delle famiglie degli ufficiali, V. la Sov. Ris. 1 set. 1858 al n. 197, che riassume e conferma le disposizioni vigenti a questo riguardo nell'Impero Austriaco, fin dal secolo scorso, e principalmente quelle contenute nella Sov. Ris. 26 gen. 1771, n. 490.</p>
<p>195 Dispac. dell' I R. Dicastero di polizia 17 mag. 1856, n. 3672-1372.</p> <p>Inservienti di cancelleria di gendarmeria</p>	<p>Incapacità e 10 anni di servizio.</p>	<p>Sono da trattarsi come i servi civili dello Stato (V. al n. 29), quelli che, dal servizio militare attivo, furono immediatamente assunti quali inservienti di gendarmeria, ancorchè non contino 10 anni di servizio in quest'ultima qualità.</p> <p>Quelli che passarono inservienti di gendarmeria, dopo ch'erano già stati qualche tempo nella posizione d'invalidi, non possono sperimentare diritto a pensione quale servi civili dello Stato, se non dopo 10 anni di servizio civile.</p>	<p>Reversibile secondo le norme in vigore per le vedove e gli orfani dei servi civili dello Stato.</p> <p>(V. al n. 29).</p>
<p>196 Sov. Ris. 19 dic. 1857. (a) Arsenali di marina Capi mastri, Mastri e Sotto mastri</p> <p>Aiutanti mastri ed Operai pagati a giornata</p> <p>(a) Detta Sov. Ris. fu confermata coll'altra del 28 mar. 1866 dove gli importi di provvigione sono indicati in valuta nuova austriaca, ma corrispondono a quelli sopraindicati in moneta di convenzione.</p>	<p>Incapacità e 40 anni di servizio.</p> <p>Come sopra.</p>	<p><i>Pensione o provvigione</i>: come i servi d'armata e di marina. (V. Sov. Ris. 1° set. 1858, al n. 197, in cui sono raccolte le preesistenti disposizioni.)</p> <p><i>Provvigione mensile</i>: commisurata sulla somma degli anni di servizio e di età: ed avuto riguardo se essa somma è minore di 80, fra 80 e 100, o maggiore di 100, all'<i>Aiutante maestro</i> spettano mensili fior. 6, 40 m. c. (it. L. 17,28); 10 (it. L. 25,93); e 13,30 (it. L. 34,57); ed agli <i>Operai</i> delle classi inferiori, mensili fior. 4, 24 m. c. (it. L. 11,41); 6,36 (it. L. 17,11); e 8, 48 (it. L. 22,81).</p> <p>Ogni anno di servizio prestato in mare durante la guerra si computa come 18 mesi. La <i>pensione o provvigione</i> si valuta sulla carica coperta negli ultimi 3 anni, ed in caso diverso, su quella anteriore.</p>	<p>Alla vedova, sposata prima della giubilazione del marito, la 1/2 della sua <i>pensione o provvigione</i>. — Minimo della provvigione: 6 carant. (it. L. 0,25925) al giorno. — Massimo della pensione: per le vedove dei <i>Capi mastri</i>, 200 fior. v. a. (it. L. 493,82) all'anno; per quelle dei <i>Mastri</i>, 180 (it. L. 444,44); e per quelle dei <i>Sottomastri</i>, 150 (it. L. 370,37), (Ord. Aum. 17 nov. 1850, n. 117).</p> <p>Agli orfani, in mancanza della madre, spetta la 1/2 della sovvenzione di questa, fino all'età normale, che per figli e le figlie capaci di pensione è fissata agli anni 20 e 18, e per quelli con provvigione, a 14 e 12. — Per le femmine richiedesi pure lo stato nubile.</p>

Segue: **REGNO LOMBARDO-VENETO** (Pensioni militari).

Numero pro-gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie																																																																					
197	<p>Segue: Sov. Ris. 49 dic. 1837.</p> <p>Aiutanti mastried Operai pagati a giornata</p>	<p>Meno di 40 anni di servizio ed incapacità.</p>	<p><i>Gratificazione:</i> per una sol volta 3 mesate di paga. Per gl'individui retribuiti a paga giornaliera si calcola il mese per 25 giorni di lavoro.</p>	<p>Alla vedova, con 4 e più figli non collocati, spetta, oltre la pensione o provvigione, un sussidio di educazione per ogni figlio, fino a che questi abbiano raggiunto l'età normale e durante la nubilità come sopra.</p> <p>Alla vedova od orfani spetta <i>gratificazione</i> di 3 mesi della paga del lavorante morto prima di 40 anni di servizio.</p>																																																																					
	<p>Sov. Ris. 4 set. 1838. (ed Ord. Circ. del Min. Guerra 10 nov. 1863).</p> <p>Generali e Parti militari della V.^a classe delle diete</p> <p>Anche per la presente disposizione vale l'avvertenza fatta di sopra per la Sov. Ris. 23 lug. 1855.</p>	<p>Incapacità e 40 anni di servizio.</p>	<p><i>Pensione di riposo:</i> nella misura stessa di quella determinata dalla Sov. Ris. 23 lug. 1855 (V. al n. 194), sulla base di 240 fior. v. a. e secondo la seguente tabella dei soldi, che corrispondono al rispettivo massimo di pensione:</p> <table border="1" data-bbox="656 689 1160 862"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fior. v. a.</th> <th>Lire it.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maresciallo di campo.</td> <td>40,500 »</td> <td>25,925, 92</td> </tr> <tr> <td>Generale d'artiglieria o di cavalleria</td> <td>8,400 »</td> <td>20,740, 74</td> </tr> <tr> <td>Luogotenente maresciallo.</td> <td>6,300 »</td> <td>15,555, 55</td> </tr> <tr> <td>Generale maggiore</td> <td>4,200 »</td> <td>10,370, 37</td> </tr> <tr> <td>Medico gen. di stato mag.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auditor generale.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Commissario sussistenza generale di guerra</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vicario apostolico di campo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1^a cl.</td> <td>5,280 »</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2^a id.</td> <td>4,200 »</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13,037, 03</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10,370, 37</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Pensione di riposo:</i> applicandosi le stesse norme come sopra, sulla base di 240 fior. v. a. e tenuta presente la seguente tabella dei rispettivi soldi, o massimi di pensione:</p> <table border="1" data-bbox="656 919 1160 1097"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fior. v. a.</th> <th>Lire it.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colonnello (1).</td> <td>2,520 »</td> <td>6,222, 22</td> </tr> <tr> <td>Luogotenente colonnello (2).</td> <td>1,680 »</td> <td>4,148, 14</td> </tr> <tr> <td>Maggiore (3).</td> <td>1,260 »</td> <td>3,111, 11</td> </tr> <tr> <td>Capitano d'infanteria o di 1^a classe cavalleria di.</td> <td>948 »</td> <td>2,340, 74</td> </tr> <tr> <td>Luogotenente (5).</td> <td>744 »</td> <td>1,837, 03</td> </tr> <tr> <td>Sottotenente di 1^a classe (6).</td> <td>528 »</td> <td>1,303, 70</td> </tr> <tr> <td>Sotto veterinario di 2^a id. (7).</td> <td>480 »</td> <td>1,183, 18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,066, 66</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>829, 62</td> </tr> </tbody> </table>		Fior. v. a.	Lire it.	Maresciallo di campo.	40,500 »	25,925, 92	Generale d'artiglieria o di cavalleria	8,400 »	20,740, 74	Luogotenente maresciallo.	6,300 »	15,555, 55	Generale maggiore	4,200 »	10,370, 37	Medico gen. di stato mag.			Auditor generale.			Commissario sussistenza generale di guerra			Vicario apostolico di campo				1 ^a cl.	5,280 »		2 ^a id.	4,200 »			13,037, 03			10,370, 37		Fior. v. a.	Lire it.	Colonnello (1).	2,520 »	6,222, 22	Luogotenente colonnello (2).	1,680 »	4,148, 14	Maggiore (3).	1,260 »	3,111, 11	Capitano d'infanteria o di 1 ^a classe cavalleria di.	948 »	2,340, 74	Luogotenente (5).	744 »	1,837, 03	Sottotenente di 1 ^a classe (6).	528 »	1,303, 70	Sotto veterinario di 2 ^a id. (7).	480 »	1,183, 18			1,066, 66			829, 62	<p>Alle vedove dei generali, degli ufficiali, e delle parti militari che costituiscono l'<i>Auditorato</i> e i <i>Medici di campo</i>, spetta <i>pensione</i>, detta di <i>carattere</i>, in un importo fisso pel grado del marito escluse quelle che avessero fatto rivalese di rinunzia, o contratto matrimonio senza permesso o dopo la giubilazione del marito.</p> <p>Agli orfani pure, la <i>pensione di carattere</i>, fino all'età normale di 20 anni pei maschi, e 18 per le femmine, od anteriore collocamento. — Alla vedova godente pensione di carattere e con più di 3 figli, spetta, per ciascuno di questi, come <i>sussidio di educazione</i>, fino ad annui fior. 25 v. a. (it. L. 61, 73), e ciò durante la loro età normale. — Uguale trattamento spetta pure quando il marito o padre sia morto in guerra, (Sov. Ris. 7 gen. 1849).</p>
	Fior. v. a.	Lire it.																																																																							
Maresciallo di campo.	40,500 »	25,925, 92																																																																							
Generale d'artiglieria o di cavalleria	8,400 »	20,740, 74																																																																							
Luogotenente maresciallo.	6,300 »	15,555, 55																																																																							
Generale maggiore	4,200 »	10,370, 37																																																																							
Medico gen. di stato mag.																																																																									
Auditor generale.																																																																									
Commissario sussistenza generale di guerra																																																																									
Vicario apostolico di campo																																																																									
	1 ^a cl.	5,280 »																																																																							
	2 ^a id.	4,200 »																																																																							
		13,037, 03																																																																							
		10,370, 37																																																																							
	Fior. v. a.	Lire it.																																																																							
Colonnello (1).	2,520 »	6,222, 22																																																																							
Luogotenente colonnello (2).	1,680 »	4,148, 14																																																																							
Maggiore (3).	1,260 »	3,111, 11																																																																							
Capitano d'infanteria o di 1 ^a classe cavalleria di.	948 »	2,340, 74																																																																							
Luogotenente (5).	744 »	1,837, 03																																																																							
Sottotenente di 1 ^a classe (6).	528 »	1,303, 70																																																																							
Sotto veterinario di 2 ^a id. (7).	480 »	1,183, 18																																																																							
		1,066, 66																																																																							
		829, 62																																																																							
	<p>Ufficiali, Parti ed impiegati militari</p> <p>(1) Medico superiore di stato maggiore di 1^a cl., Auditor colonnello, Commissario superiore di sussistenza o di guerra di 1^a cl., Direttore degli studi. — (2) Medico superiore di stato maggiore di 2^a cl., Auditor luogotenente colonnello, Commissario superiore di sussistenza e di guerra di 2^a cl., Direttore concistoriale di campo. — (3) Medico di stato maggiore, Auditor maggiore, Commissario di sussistenza e di guerra, Superiore di campo. — (4) Capo veterinario, Medico di reggimento, Auditor capitano d'infanteria o di cavalleria, Aggiunto di commissariato di sussistenza e di guerra di 1^a e 2^a cl., Cappellano di campo di 1^a e 2^a cl., Predicatore di guarnigione o di campo di 1^a e 2^a cl., Professore spirituale d'istituto d'edu-</p>	<p>Come sopra.</p>	<p>V. al n. 29 la Sov. Ris. 18 apr. 1837 per sanatoria interruzioni servizio degli Impiegati di marina, compromessi politici.</p>	<p>(5) Veterinario di 1^a cl., Capo medico, Auditor luogotenente, Aggiunto di commissariato di guerra di 3^a cl., Cappellano di campo di 3^a cl., Predicatore di guarnigione o di campo di 3^a cl. — (6) Capo chirurgo. — (7) Veterinario di 2^a cl., Sotto medico.</p>																																																																					

tari e Servi di armata e di marina di servizio.

(1) Portieri di Consiglio. — (2) Capo mastro ed Inserviente di 1^a cl. — (3) Idem di 2^a cl., Sergente contabile di stato maggiore di fanteria e cavalleria di 1^a cl. — (4) Capi mastri ed Inservienti di 3^a cl., Sergenti contabili di stato maggiore di fanteria e di cavalleria di 2^a cl. — (5) Assistenti d'ospedale di 1^a cl., Capo mastro ed Inservienti di 4^a cl.

Truppa

Incapacità.

Medaglia al valore militare.

Pensionati

Rinuncia all'ulteriore percepimento della pensione o provvigione.

Le ferite ed infermità contratte in guerra, o in servizio comandato, danno diritto al trattamento di favore di cui alla Sov. Ris. 23 lug. 1855, (V. al n. 194).

Ogni campagna è da calcolarsi per un anno in aggiunta al periodo di servizio ordinario.

Allorquando un individuo cessa dal servizio militare per volontario abbandono, per congedo, per licenziamento in via d'ufficio, o per destituzione dal grado in forza di sentenza di giudicato di guerra, non gli viene mai calcolato il servizio precedente, anche nel caso di riammissione in carriera, (Ord. del Comando supr. 25 mar. 1860, n. 2342).

che per gli ufficiali, avvertendo però che la base è ridotta a 105 flor. v. a. (it. L. 259, 26). Nella seguente tabella sono indicati i rispettivi massimi, che corrispondono ai soldi in Fior. v. a. Lire it.

Profosso sup. di 1 ^a classe (1) . . .	600. »	4,481. 48
stato maggiore di 2 ^a id. (2) . . .	480. »	1,185. 18
Profosso di stato mag. e di reg. (3) . . .	360. »	888. 88
Assistenti tecnici di 1 ^a classe (4) . . .	300. »	710. 74
Id. d'ospedale di 2 ^a id. (5) . . .	252. »	622. 22
Id. d'ospedale di 2 ^a classe . . .	198. »	488. 88

Per la Sov. Ris. 7 lug. 1857 ai **Sottufficiali di marina**, con soldo mensile di flor. 31,50 v. a. (it. L. 77, 77) e più, compete lo stesso trattamento che alle sotto parti militari, e così pure agli **Allievi contabili militari** provenienti dai forieri o dagli aggiunti contabili, per effetto della Sov. Ris. 9 mar. 1859.

Assegno patenziale d'invalido: fra i 5 e 30 soldi austr. (it. L. 0, 123, o 0, 7407) il giorno, a seconda del grado e del corpo.

Agli individui di truppa che per ferite riportate avanti il nemico rimasero privi di un piede, di un braccio, o dell'uso di uno di questi membri, spetta, oltre la provvigione, la **soprapaga** di soldi austr. 40 (it. L. 0, 2468) al giorno; e di soldi austr. 20 (it. L. 0, 493) per quelli che perdettero 2 dei suddetti membri, ovvero l'uso dei medesimi, o che rimasero totalmente ciechi. — La **soprapaga** per gravi ferite è da corrispondersi anche a quegli individui posti nello stato di **riserva d'invalido**, i quali non godono provvigione, ma hanno solo riservato il godimento di tale assegno in caso di bisogno.

Soprapaga: per la medaglia d'oro: da 10 a 40 soldi austr. (it. L. 0, 246 a 0, 987) al giorno, a seconda del grado e del corpo; — per la medaglia d'argento di 1^a cl.: da 5 a 20 soldi austr. (it. L. 0, 123 a 0, 493) al giorno, da godersi anche in pensione.

Gratificazione: per gli **ufficiali**, 2 annate di pensione, per una volta tanto, purchè il pensionato non risulti trovarsi in imminente pericolo di vita. (Ord. del Comando supr. 7 dic. 1859, n. 5114). — Per gli individui di **truppa nello stato patenziale**, 2 annate di provvigione, e per quelli nello stato di **riserva d'invalido**, una sola annata. L'anno si calcola di 360 giorni.

La vedova ed orfani delle sotto parti, e di tutte le altre categorie, per cui non viene indicata pensione di carattere, si applicano le norme in vigore per i servi civili dello Stato, eccettuata quella dei Sottufficiali di marina, alle quali per giurisprudenza della Corte dei conti spetta uguale trattamento delle vedove degli invalidi patenziali.

Alla vedova ed orfani dei pensionari, eccettuata le **sottoparti**, spetta pure il **trimestre funerarario** di 3 meate di stipendio o di pensione, secondo che il marito o padre era in servizio o pensionato. Alle vedove ed agli orfani delle sotto parti militari ed inservienti, spetta **gratificazione** di 50 flor. v. a. (it. L. 123, 46), purchè il matrimonio sia di 1^a classe; ed una simile **gratificazione** di 20, o 30 flor. v. a. (it. L. 49, 38, o 74, 07) spetta alle vedove degli individui di Truppa ed Invalidi patenziali, ammogliati anteriormente al 1^o settembre 1858, secondo che abbiano o no, figli, e sotto la stessa condizione, (Sov. Ris. 7 lug. 1860).

Gli **assegni patenziali d'invalido**, e le **soprapaghe** annesse alle medaglie per valore militare non sono reversibili, (Sov. Ris. 30 ag. 1861 e 25 giu. 1865).

La vedova pensionata, rimaritandosi, ha per una sol volta diritto alla gratificazione, di 3 annate di pensione se non ha figli minorenni, e di un'annata e mezza, se vi sono orfani aventi diritto a pensione. Rinunciando alla gratificazione, si ripristina la pensione, in caso di nuova vedovanza.

DUCATO DI PARMA (Pensioni militari).

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
198	Sov. Dec. 4 ott. 1817, n. 34. Truppa	Impotenza per ferite, mutilazioni, o 25 anni di servizio.	<i>Pensione</i> : L. 15 al mese. Il contr. Decreto fu esteso ai Trombettieri della Guardia Ducale con Sov. Resc. 11 gen. 1826.	Non reversibile.
199	Sov. Dec. 2 apr. 1818. (a) Ufficiali (a) Con Sov. Dec. 22 gen. 1820 fu esteso il sud. Decreto ai militari del Guastallese che servirono sotto il Regno d'Italia.	Ferite od infermità riportate in guerra od in servizio, ovvero invalidità proveniente da altra causa, senza colpa della parte. Ritiro volontario dal servizio e rinuncia a qualsiasi pretesa, dopo 10 anni di servizio.	<i>Pensione</i> : i $\frac{2}{3}$ del soldo, non computati gli accessori in natura, qualunque sia l'età o il tempo di servizio. — Massimo L. 3000. <i>Gratificazione</i> : per una volta tanto un'annata di stipendio. Gli ufficiali non combattenti, agli effetti della pensione sono pareggiati come segue: il Commissario di guerra al Maggiore; il Chirurgo maggiore al Capitano; e il Chirurgo di battaglione al Tenente.	Alla vedova, $\frac{1}{3}$ del soldo o della <i>pensione</i> del marito, secondo che questi sia morto in servizio o pensionato. — Massimo L. 1500. Agli orfani di entrambi i genitori privi di mezzi e non mantenuti a pubbliche spese, un <i> sussidio </i> pari alla pensione vedovile, in parti virili, fino al compimento di 18 anni, ed anche a vita, se infermi, quando non sia loro provveduto in altro modo.
200	Sov. Dec. 5 lug. 1822. (a) Ufficiali (a) Esteso ai Ragionieri dei corpi militari ed agli Aggiunti al Commissariato di Guerra , col Sov. Dec. 18 ag. 1822; al Corpo dei Dragoni , col Sov. Dec. 25 feb. 1826 (V. ai n. 201 e 203); ed ai Forieri del Reggimento Maria Luigia, con Sov. Resc. 17 feb. 1828.	Invalidità e 10 anni di servizio. Invalidità per cause di servizio. Invalidità, e meno di 10 anni di servizio. Dimissione volontaria e 10 anni di servizio.	<i>Pensione</i> : per 10 anni di servizio $\frac{1}{3}$ dell'ultimo soldo, e, per ciascuno dei successivi, $\frac{1}{45}$ del medesimo, fino al massimo, cioè lo stesso ultimo soldo, ma senza oltrepassare mai l'annua somma di L. 3000. <i>Pensione</i> : $\frac{2}{3}$ del soldo, anche con meno di 10 anni di servizio. <i>Gratificazione</i> : tanti 10 ^{mi} dell'ultimo soldo, quanti sono gli anni di servizio. <i>Gratificazione</i> : per una sol volta, un'annata di stipendio. Il Capellano è pareggiato al Sottotenente. Per gli altri ufficiali non combattenti vale l'assimilazione di cui al Sov. Dec. 2 apr. 1818, (V. nota al n. 199).	Alla vedova dell'ufficiale morto per causa di servizio, o dopo 10 anni, $\frac{1}{3}$ dell'ultimo suo soldo, o della pensione, se era al ritiro, Massimo L. 1500. - A quella dell'ufficiale morto prima di 10 anni di servizio, una <i>gratificazione</i> pari a tanti 20 ^{mi} del soldo del defunto quanti sono i suoi anni di servizio. Ai figli, privi di mezzi e non mantenuti a pubbliche spese, in mancanza della madre, la stessa pensione vedovile ripartibile in quote virili, fino ai 18 anni, od a vita e 2 infermi — Per effetto del Sov. Dec. 5 apr. 1818, richiedesi permesso di matrimonio, anche se contratto durante il riposo, (Sov. Dec. 30 apr. 1840, n. 89).
201	Sov. Dec. 8 apr. 1824, n. 20. Truppa	Medaglia per anzianità di servizio.	<i>Soprasoldo</i> : Truppe di Linea ; per la prima rafferma, C. ^{mi} 5 al giorno; e per la seconda e le seguenti, C. ^{mi} 10. — Dragon i a piedi ed a cavallo: per la prima rafferma, C. ^{mi} 10 al giorno; per la seconda, C. ^{mi} 15; dopo 20 anni, C. ^{mi} 20 in più, (Dec. Sov. 28 feb. 1826).	Non reversibile.

	n. 280. Sottufficiali	Invalidità o congedo per ogni causa non imputabile alla parte, e 25 anni di servizio.	<i>Pensione:</i> per i primi 40 anni di servizio, 1/3 dell'ultimo soldo annuo, e per ogni anno in più, si aggiunge 1/45 dello stesso soldo. Minimo, L. 180 annue. — Massimo, l'ultimo soldo.	Non reversibile.
203	Sov. Dec. 14 ott. 1835, n. 155. Corpo dei Dragoni	Come per i Sottufficiali, (V. al n. 202). Con Atto Sov. 29 mag. 1840, n. 423, si dispose che la liquidazione abbia luogo oltre che sul soldo, anche sulla somma annua in danaro, che concorre a formare la massa.		Non reversibile.
204	Sov. Dec. 25 feb. 1837 n. 55. Compagnia sedentari	Impotenza od anzianità.	<i>Pensione:</i> per <i>Sottufficiali</i> nella misura di cui al Sov. Dec. 30 nov. 1831, (V. al n. 202); per <i>Soldati</i> L. 45 al mese.	Non reversibile.
205	Sov. Ris. 4 feb. 1841, n. 40. Musicanti	Invalidità per causa di servizio, ovvero invalidità o congedo per qualsiasi causa non imputabile alla parte, e 25 anni di servizio.	<i>Pensione:</i> al <i>Capo musicante</i> annue L. 380 ed ai <i>Musicanti</i> L. 360. — Però la pensione ai <i>Soldati musicanti</i> continua ad essere regolata dal Sov. Dec. 4 ott. 1817, (V. al n. 198).	Non reversibile.
206	Sov. Dec. 3 gen. 1843, n. 1. Ufficiali ed impiegati militari Truppa, veterani ed Alabardieri	Come al Sov. Dec. 5 lug. 1822, (V. al n. 200). Come ai Sov. Dec. 30 nov. 1831 e 25 feb. 1837, (V. ai n. 202 e 204).	<i>Pensione o Gratificazione:</i> come al contr. Sov. Dec. 5 lug. 1822, elevandosi il massimo della pensione a L. 5000. <i>Pensione:</i> come al sud. Sov. Dec. 5 lug. 1822. Per <i>Capi pattuglia</i> e <i>Soldati di linea</i> annue L. 480, per <i>Capo musicante</i> L. 380, per <i>Musicanti</i> L. 360, Minimo: per i <i>Sergenti</i> e <i>Vice sergenti degli alabardieri</i> , L. 360; per gli <i>Alabardieri</i> , L. 264; e per tutti gli altri <i>Sottufficiali</i> , L. 180.	Secondo le contr. disposizioni ed il Sov. Dec. 30 apr. 1840, (V. al n. 200). Non reversibile, salvo che per le vedove e gli orfani degli individui di truppa qualificati <i>impiegati militari</i> , e per quali si applicano le sovraccennate norme.
<p>Si designano come <i>impiegati militari</i> molti individui di truppa addetti ai servizi contabili ed amministrativi, cioè i Forieri dei Corpi e delle Amministrazioni, i Custodi forieri del genio e dell'artiglieria, il Profosso, il Capo armafuolo, il Capo sarto ed il Capo calzolaio, giusta la Sov. Det. 11 gen. 1844, n. 12 (ed il Sov. Resc. 1.º giu. 1855, n. 216); i Sergenti di 1.ª cl. delle truppe di linea, per il Sov. Dec. 17 set. 1845, n. 194; gli Addetti alla fabbricazione delle polveri, per Sov. Dec. 3 feb. 1847, n. 64; gli Scrivani d'ogni classe, per il Sov. Dec. 5 feb. 1850, n. 76, ed anche i Trombettieri delle Guardie d'onore di Piacenza.</p> <p>Nel conteggio della pensione dei <i>Dragoni</i> si unisce al soldo la massa, riguardata come parte del soldo stesso.</p>				
207	Dec. supr. Regg. Parma 3 apr. 1848, n. 216. Ufficiali, compromessi politici	Gli ufficiali che, per gli avvenimenti politici dell'anno 1831, vennero pensionati o sussidiati, intendosi non abbiano mai avuta interruzione alcuna nel loro servizio. Gli anni in cui i detti ufficiali si sono trovati nella detta posizione, sono da computarsi come tempo di servizio a tutti gli effetti di diritto.		Nessuna disposizione per le famiglie.

Segue: **DUCATO DI PARMA** (*Pensioni militari*).

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
208	Sov. Dec. 28 apr. 1854, n. 177. Ufficiali	Cessazione dal servizio per riordinamento delle forze militari, e collocamento in disponibilità. Rinuncia ad ulteriore carriera.	<i>Soldo di disponibilità</i> : 1/2 del soldo per chi conta meno di 10 anni di servizio; 3/5 se più di 10 e meno di 15; 2/3 da 15 a 25, e l'intero per oltre 25 anni. <i>Gratificazione</i> : nella misura determinata dal Sov. Dec. 3 gen. 1843 (V. al n. 206), ed in ogni caso non inferiore ai 3/12 del soldo, nè superiore ad un'annata di questo.	Non reversibile.
209	Dec. Ditt. 30 set. 1839, n. 519. Militari parmensi (e modenesi)	Si estende alle Province parmensi e modenesi la Leg. 27 giu. 1850, (V. al n. 175). I cittadini parmensi e modenesi che militarono nell'esercito sardo, o in altri corpi dell'esercito nazionale, negli anni 1848, 1849 e 1859, e che si trovano nelle condizioni specificate dalla sud. legge, godono i benefici da essa accordati. Detta disposizione fu confermata con Dec. Gov. Province dell'Emilia 4 feb. 1860, n. 43.		La contr. legge è pure applicabile alle vedove ed orfani.
210	Dec. Ditt. 21 nov. 1859, n. 653. Ufficiali ed impiegati militari, compromessi politici	Le disposizioni del Dec. 4 ott. 1839 (V. al n. 48), sono estese agli ufficiali ed agli impiegati militari, destituiti dai loro impieghi e spogliati dai loro gradi per cause politiche dal cessato Governo parmense.		Le contr. disposizioni sono pure estese alle rispettive vedove e figli.

DUCATO DI MODENA (*Pensioni militari*).

211	Sov. Disp. 29 ott. 1818. Truppa	Inabilità per ferite od età.	<i>Soldo di ritiro</i> : pei <i>Soldati</i> , cent. 25 al giorno; pei <i>Bassi ufficiali</i> , la metà in più.	Non reversibile.
212	Sov. Det. 29 mag. e Sov. Dec. 20 ott. 1843. Truppa	Inabilità o 16 anni di servizio.	<i>Pensione</i> : ai <i>Soldati</i> , cent. 40 al giorno; ai <i>Sottocaporali</i> e <i>Vice brigadiere</i> , cent. 45; ai <i>Caporali</i> e <i>Brigadiere</i> , cent. 54; ed ai <i>Sergenti</i> e <i>Marescialli d'alloggio</i> , cent. 76.	Non reversibile.
213	Sov. Dec. 19 apr. 1852. Ufficiali Il <i>Cappellano maggiore</i> e il <i>Medico principale</i> sono trattati come il <i>Capitano tenente</i> ; i <i>Medici secondari</i> ed i <i>Chirurghi e Cappellani dei Cor-</i>	Inabilità con 30 e più anni di servizio. Anni 50 di servizio.	<i>Pensione</i> : per 30 anni: il minimo, cioè, 5/10 del soldo, dal Generale al Capitano incluso; 6/10 dal Capitano-tenente al Sottotenente di 1ª classe; e 7/10 pel Sottotenente di 2ª classe. Per ogni biennio in più, 1/10 della differenza fra il minimo ed il massimo. <i>Pensione</i> : il massimo, cioè l'intero soldo. <i>Pensione</i> : il massimo, per la cecità o la perdita delle	Alla vedova, od ai figli, 1/4 di ciò che godeva o sarebbe spettato al defunto, purchè vi sia il permesso di matrimonio. Il minimo è di 20 franchi al mese. Per gli orfani la pensione cessa a 14 anni di età, (Sov. Dec. 28 giu. 1844).

		Riduzione di truppe, riforma o disponibilità.	<i>Soldo di riforma o di disponibilità</i> : per più di 30 anni, 2 $\frac{1}{3}$ del soldo; per 10 e meno, 1 $\frac{1}{3}$; e per più di 10 e meno di 30, 1 $\frac{1}{3}$ del soldo, più tanti 20. ^{mi} della differenza fra 1 $\frac{1}{3}$ e i 2 $\frac{1}{3}$, quanti sono gli anni di servizio oltre i 10. Ogni campagna si valuta per un anno di servizio.	
214	Sov. Dec. 19 apr. 1852. <i>Decorati della medaglia Estense pel merito militare</i>	Azioni di valore od intrepidità.	<i>Soprassoldo</i> : cent. 10 al giorno, fino al Sergente inclusivamente.	Non reversibile.
215	Sov. Dec. 13 ag. 1856. <i>Corpo dei Dragoni</i>	Inabilità al servizio.	<i>Pensione</i> : pel <i>Dragone comune</i> , pari a quella del Caporale di linea; pel <i>Brigadiere</i> , come il Sergente di linea; pel <i>Maresciallo d'alloggio</i> , cent. 90 al giorno.	Non reversibile.
216	Dec. Ditt. 28 set. 1859. <i>Ufficiali del Regno Italico</i>	Servizi prestati alla già Armata del 1. ^o Regno d'Italia.	La <i>pensione</i> assegnata ai contr. ufficiali, fissata in it. L. 46,03 mensili per il grado di <i>Capitano</i> , viene portata a L. 75, e quella dei <i>Tenenti</i> e <i>Sottotenenti</i> da L. 34,54 a L. 60.	Non reversibile.
217	Dec. Ditt. 30 set. 1859, n. 36. (a) <i>Militari modenesi (e parmensi)</i>	Si estende loro la legge sarda sulle giubilazioni. — (V. al n. 209). (a) Applicabile anche ai cittadini che militarono nel R. Esercito sardo od in altri corpi dell'Esercito nazionale durante gli anni 1848, 1849 e 1859.		Come contro.
218	Dec. Ditt. 21 nov. 1859, n. 653. <i>Ufficiali ed Impiegati militari, compromessi politici</i>	Sono reintegrati nei loro gradi e nel diritto a pensione. (V. al n. 210).		Come contro.

DUCATO DI LUCCA (Pensioni militari).

219	Sov. Dec. 20 mar. 1819, n. 12, e 19 ott. 1824, n. 69. <i>Militari</i>	Come per gli impiegati civili.	Come contro. — (V. al n. 67).	Come contro.
220	Sov. Dec. 6 mag. e 29 giu. 1847, n. 24 e 46. <i>Militari</i>	Come sopra al n. 219.	Come contro. — (V. al n. 69).	Come contro.

GRANDUCATO DI TOSCANA (Pensioni militari).

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
221	Sov. Dec. 4 feb. 1807. Impiegati militari	Come per gl'impiegati civili.	Come contro. (V. al n. 71).	Come contro.
222	Regol. 16 apr. 1816 (e Sov. Resc. 15 mar. 1837). Ufficiali Ufficiali e Truppa	Riduzione di ruolo; inabilità o ferite, ovvero 30 anni di servizio, e grave età. Riforma o ritiro con meno di 4 anni. Anzianità di servizio (anni 30), o ferite ricevute in guerra od in servizio.	<i>Soldo di riforma</i> : da 4 a 5 anni di servizio, 1/6 della paga; da 6 a 10, 1/3; da 11 a 15, la 1/2; da 16 a 20, 2/3; da 21 a 25, 5/6; e da 26 a 30, il soldo intero. <i>Gratificazione</i> : per una sol volta, 8 mesi di paga. <i>Soldo di ritiro</i> : Nella stessa misura del trattamento di riforma.	Non reversibile. — Le vedove dei militari morti in battaglia possono ottenere <i>pensione</i> dalla clemenza sovrana. Le vedove dei sottufficiali e soldati ottengono per una sol volta 3 mesate della paga goduta dal marito.
223	Sov. Disp. 14 ott. 1829. Sottufficiali Caporali e soldati	Inabilità e 12 anni di servizio continuato. Inabilità e 24 anni di servizio continuato. Inabilità e meno di 24 anni.	<i>Pensione di ritiro</i> : dai 12 ai 16 anni compiuti, 1/3 del soldo; dai 16 ai 20, la 1/2; dai 20 ai 23, 1/2 1/3; dai 23 ai 30, 1/2 1/6; e dai 30 in poi, l'intero soldo. <i>Pensione di riforma</i> : tosc. L. 20 (it. L. 16, 80) al mese. <i>Gratificazione di buon servizio</i> : commisurata secondo la durata dei servizi, da 10 a 120 giornate di paga.	Non reversibile.
224	Dec. Gov. prov. 10 feb. 1849 e Sov. Dec. 21 mag. 1849. Ufficiali	Anni 35 di servizio e 65 di età. Riforma per causa di salute e oltre 5 anni di servizio. Id. e fino a 5 anni di servizio.	<i>Pensione</i> : uguale all'intero soldo. <i>Provvisione</i> : dai 6 ai 10 anni di servizio compiuti, 1/6 di paga; dagli 11 ai 15, 1/3; dai 16 ai 20, la 1/2; dai 21 ai 25, 1/2 1/3; dai 26 ai 35, 1/2 1/6; e dai 36 ai 40, l'intera paga. <i>Gratificazione</i> : per una sol volta, 8 mesi di paga. Si considerano per doppi gli anni delle campagne.	Non reversibile.
225	Sov. Dec. 22 dic. 1851. (a) Ufficiali (a) Con Min. Guerra 2 feb. 1852, il sud. Sov. Dec. 1851 fu esteso al Corpo degli Ingegneri militari .	Anni 30 continui di servizio e 60 di età. Infermità incurabili e 6 anni di servizio, ovvero riforma per riduzione di truppa.	<i>Pensione di riposo</i> : pei primi 30 anni, i 2/3 del soldo, e per ogni anno successivo, l'aumento di 1/18, fino al conseguimento del massimo, nell'intero soldo, dopo 36 anni. <i>Pensione di riforma</i> : tanti 30 ^{mi} , della pensione che spetterebbe per anzianità, quanti sono gli anni di servizio. Minimo: annue L. tosc. 500 (it. L. 420).	Alla vedova la 1/2 della <i>pensione</i> goduta, o dovuta, al marito senza eccedere 1/3 dello stipendio. Il matrimonio dev'essere autorizzato, e devono essere eseguite sulla pensione del marito le ritenute prescritte per la pensione vedovile.

		<p>ruoli, o riduzione di ruoli con meno di 6 anni di servizio.</p> <p>Anni 24 continui di servizio, e 50 di età.</p> <p>Ferite ed infermità contratte pel servizio.</p> <p>Anni 34 di servizio attivo e continuo, e 60 di età.</p> <p>Il soldo dei Sottufficiali, Caporali, e Soldati, consiste nell'importo della paga giornaliera e della razione pane, che per le Sov. Ris. 25 giu. 1819 e 13 apr. 1852, si valuta in annue L. tosc. 120 (it. L. 400,80).</p> <p>Il servizio utile si computa dal 18.° anno d'età, e quando l'ammissione sia stata per via di regolare arruolamento o di nomina. Richiedesi pure che sia continuo e non interrotto, intendendosi per interruzione: la diserzione, la dimissione e la radiazione dai ruoli. Si accresce di 1/4 il servizio prestato nella gendarmeria e di 1/5 quello dei graduati delle compagnie di punizione. Ogni campagna nelle truppe toscane importa l'aumento di un anno.</p>	<p><i>Gratificazione</i>, per una sol volta, 8 mesi di paga.</p> <p><i>Pensione di ritiro</i>: pei primi 24 anni, i 2/3 del soldo, e per ogni anno successivo, l'aumento di 1/18, fino a conseguire il massimo, nel soldo intero, dopo 30 anni.</p> <p><i>Pensione di ritiro</i>: nell'intero soldo, ove si tratti di cecità, o della perdita di 2 membri, per gl'individui di grado superiore a quello di capitano; e nell'intero soldo aumentato di 1/6 per gli altri; — nell'intero soldo, per la perdita di un sol membro e le infermità equivalenti; — e nei 2/3 del soldo, nel caso d'infermità meno gravi.</p> <p><i>Pensione di ritiro</i>: per 34 anni, la 1/2 del soldo, coll'aumento di 1/24 dello stesso per ogni anno in più, fino a conseguire il massimo, nei 34 del soldo, dopo 40 anni di servizio.</p>	<p>Agli orfani d'ambo i genitori, minori di 27 anni, ed anche nubili se femmine, la 1/2 della <i>pensione</i> vedovile con diritto d'accrescimento fra loro.</p> <p>Alle vedove od ai figli minorenni degli individui di truppa, spettano per una sol volta 3 mesate della paga goduta dal defunto.</p> <p>Alle vedove, od orfani come sopra, di ufficiali morti in battaglia, o per servizio, compete <i>pensione</i> nella 1/2 del soldo del defunto. Alle famiglie degli individui di truppa, 2/3 del soldo del defunto. Minimo tosc. L. 240 (it. L. 201,60).</p>
	<p>Truppa</p> <p>Ufficiali e truppa</p> <p>Ufficiali e truppa del Battaglione Insulare (b)</p> <p>(b) Col Sov. Dec. 8 giu. 1854 assunse la denominazione di Battaglione cannonieri guarda coste insulari.</p>			

STATI PONTIFICI (Pensioni militari).

226	Regol. 22 ott. 1846, n. 6. Carabinieri (a)	<p>Età, ferite, infermità, ovvero anni 40 e più di servizio.</p>	<p><i>Assegno di ritiro</i>: dai 10 ai 15 anni, 1/4 della paga; dai 15 ai 20, 1/3; dai 20 ai 25, i 2/3 e dai 25 in poi la paga intera.</p> <p>(a) Con Notif. della Commis. Gov. di Stato 17 set. 1849, n. 31, presero il nome di Velfti, e per Sov. Resc. 15 lug. 1850 quello di Gendarmi.</p>	<p>Alla vedova ed agli orfani si applica il M. pr. 30 gen. 1822.</p> <p>(V. al n. 227).</p>
227	M. pr. 30 gen. 1822. (a) Militari	<p>Anni 20 di servizio, e fisica impotenza, ovvero 40 anni di servizio.</p>	<p><i>Assegno di giubilazione</i>: per 20 anni, la 1/2 della paga; dai 21 ai 30, i 2/3; dai 30 ai 40, i 3/4; e dai 40 in poi l'intero soldo.</p> <p>Si esclude il tempo di sospensione.</p> <p>(a) Il contr. M. pr. contempla inoltre gl'impiegati civili nello stato militare. Fu pure esteso al Corpo dei Bersaglieri per effetto del Regol. 21 dic. 1833, pel quale però essi acquistano diritto alla giubilazione dopo 30 anni di servizio, o dopo 15, nel caso di fisica impotenza causata dal servizio, (V. al n. 229).</p> <p>Per gli individui appartenenti all'Arma politica rimase sempre in vigore il Regol. 22 ott. 1816, (V. al n. 226).</p>	<p>Alla vedova ed ai figli, minori di 18 anni, (Dispac. Segr. di Stato 27 giu. 1827) od infermi e nullatenuti, ed alle figlie nubili e povere, ovvero alla madre vedova e povera, spetta <i>pensione</i> ripartibile in quote virili, nella 1/2 della pensione del defunto. Se questi è morto in servizio la pensione è della 1/2 del soldo, se egli contava 10 o 6 anni di servizio, secondo che era ufficiale od impiegato, ovvero di truppa; e di 1/3 se esso defunto contava soli 6 o 4 anni di servizio, secondo che era ufficiale od impiegato, ovvero di truppa.</p>

Segue: **STATI PONTIFICI (Pensioni militari).**

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
228	<p>Capit. 5 mag. 1832. Corpi esteri Ufficiali Truppa</p> <p>Ufficiali e Truppa</p>	<p>Incapacità causata dal servizio.</p> <p>Inabilità e 20 anni di servizio.</p> <p>Inabilità per ferite od eventi di servizio.</p>	<p><i>Pensione di riposo:</i> fino ai 25 anni di servizio, la 1/2 del soldo; dai 25 ai 30 anni, i 3/4; e da 30 in poi, il soldo intero.</p> <p><i>Pensione di riposo:</i> dopo 20 anni di servizio la 1/2 del soldo; dopo 25, i 2/3; e dopo 30, il soldo intero.</p> <p><i>Pensione di riposo:</i> il soldo intero del grado superiore, per la perdita di 2 membri; il soldo intero del grado, accresciuto di 1/4, per la perdita di un membro; e l'intero soldo del grado, per le infermità meno gravi.</p>	<p>Alla vedova dell'ufficiale morto in servizio si applica il M. pr. 30 gen. 1822. (V. al n. 227).</p> <p>Non reversibile.</p> <p>Alla vedova del militare morto sul campo di battaglia, 1/3 del soldo del marito.</p>
229	<p>Sov. Resc. 13 giu. 1840, n. 28. Bersaglieri</p>	<p>Fisica impotenza e 40 anni di servizio, o 30 anni di servizio.</p>	<p><i>Assegno di giubilazione:</i> dopo 40 anni compiuti, 1/4 del soldo; dopo 45, la 1/2; dopo 20, i 2/3; dopo 25, i 5/6; e dopo 30, l'intero soldo.</p>	<p>Per le vedove e gli orfani si applica il M. pr. 30 gen. 1822. (V. al n. 227). (Regol. 21 dic. 1833).</p>
230	<p>Ed. 16 apr. 1844. (a, b) Militari</p> <p>(a) Detto Editto fu esteso ai Corpi Esteri colla Leg. 7 gen. 1852, col beneficio di poter conseguire il ritiro dopo soli 20 anni di servizio.</p> <p>In caso di licenziamento, con oltre 10 anni di servizio, detto Editto è pure applicabile pel conseguimento di <i>pensione</i>, oltre una gratificazione di 2 mesate di soldo.</p> <p>Agli individui di truppa, con meno di 10 anni, spetta <i>gratificazione</i> per una sol volta di un'annata di soldo.</p>	<p>Fisica impotenza, o anni 30 di servizio.</p> <p>Ferite o danni personali riportati in servizio.</p>	<p><i>Assegno di giubilazione:</i> fino a 40 anni, 1/5 del soldo; da 40 a 45, 1/4; da 45 a 20, 1/3; da 20 a 25, la 1/2; da 25 a 30, i 2/3; e da 30 in poi, l'intero soldo.</p> <p><i>Assegno di giubilazione:</i> nella misura di cui sopra, oltre l'aumento che sarà determinato dalla Sovrana clemenza, con avvertenza però che quando la ferita od infermità impedisca l'ulteriore servizio, il giubilato ha diritto di avere liquidata la pensione nella misura immediatamente superiore a quella che gli spetterebbe pel servizio e grado.</p> <p>Per chi godesse già di diritto l'intero soldo, l'aumento è fissato in 1/5 del soldo stesso.</p> <p>La liquidazione è basata sul grado ultimo, purchè rivestito per un biennio, altrimenti su quello precedente. (Circ. Min. 18 dic. 1858 e Dispac. 2 ott. 1861. n. 19374) eccettuati gli individui dei Corpi esteri, (Sov. Ris. 25 apr. 1868, n. 35).</p> <p>Per gli uomini di truppa, tanto dei corpi indigeni, come di quelli esteri, si unisce al soldo la <i>razione pane</i>, in anni scudi 14, 60 (It. L. 78, 475).</p> <p>Col Resc. Card. 28 dic. 1849 si dispose per grazia speciale che fossero sanate le interruzioni verificatesi nella durata dei servizi, per causa politica, nel 1831 e nel 1848-49, secondo le norme speciali ivi contenute. E così pure col Sov. Resc. 25 ott. 1852 e col Dispac. Min. 31 ag. 1857 si deter-</p>	<p>Alla vedova, ai figli minori di 18 anni, od infermi, alle figlie nubili, ed ai genitori a carico del militare, che non siano altrimenti assistiti, e si trovino nelle condizioni economiche previste dal Dispac. 13 apr. 1844. (V. al n. 89) compete <i>pensione</i> nei 2/3 di quella del defunto, se i compartecipi son più di 3; della 1/2 se sono 3, e di 1/3 se sono 2 od 4 solo. Non verificandosi le dette condizioni, i genitori non vi han diritto che in mancanza della vedova e dei figli. La <i>pensione</i> già concessa a più persone si riduce nelle misure prescritte, mancando alcuno dei partecipanti.</p> <p>È valido il matrimonio anche contratto col militare giubilato: ma se questi era in attività, occorre per- meno.</p> <p>Minimo di pensione per le vedove e famiglie degli uomini di truppa, annui scudi 6. (It. L. 32, 25).</p>

		<p>minò che i destituiti per gli effetti della censura politica, riammessi in servizio, perdessero bensì il tempo ed i soldi della durata destituzione, ma riunissero il servizio anteriore alla medesima con quello successivo, per gli effetti della giubilazione.</p> <p>La medaglia <i>pro Petri sede</i>, (Sov. Resc. 17 dic. 1860) e la croce <i>Fidei et virtuti</i>, (Sov. Resc. 29 feb. 1868) danno diritto all'aumento di un anno di servizio.</p>	<p>(2) Il contr. Editto 1844 fu esteso alle famiglie dei Corpi esteri col Sov. Resc. 18 ott. 1852.</p>
231	<p>Sov. Resc. 25 set. 1858 e 8 ag. 1866.</p> <p>Nuova marina pontificia (di linea e di finanza).</p>	<p>È esteso agli individui che la compongono, la normale pel trattamento di riposo delle Guardie di finanza in data 24 ott. 1827.</p> <p>(V. al n. 86).</p>	<p>Le famiglie dei contr. individui sono trattate a norma del Resc. 6 dic. 1838.</p> <p>(V. al n. 86).</p>
232	<p>Dec. Com. str. (Umbria) 11 dic. 1860, n. 220.</p> <p>Militari, compromessi politici</p>	<p>È esteso anche ai militari, destituiti per causa politica, quanto per gl' impiegati civili fu disposto col Dec. 26 set. 1860, n. 28.</p> <p>(V. al n. 401).</p>	<p>Il contr. decreto non ha disposizioni speciali per la reversibilità a favore delle vedove.</p>
233	<p>Sov. Resc. 28 mar. 1863.</p> <p>Militari mutilati</p>	<p>È accordata la <i>giubilazione</i> nel soldo intero ai militari, indigeni ed esteri, i quali restarono mutilati nell'ultima campagna (1867), come pure a quelli che rimasero talmente storpi, da essere inabilitati al lavoro. Agli storpi capaci di guadagnarsi in qualche modo il sostentamento, è concessa la giubilazione nella 1/2 del soldo.</p>	<p>Nessuna disposizione per la reversibilità.</p>

REGNO DELLE DUE SICILIE (Pensioni militari).

234	<p>Leg. 5 gen. 1807.</p> <p>Ufficiali e truppa di terra ed di mare</p> <p>(V. al n. 236).</p> <p>Ufficiali</p>	<p>Anni 30 di servizio, ovvero infermità.</p> <p>Ferite riportate in servizio.</p> <p>Cessazione dal servizio, fuori che per giudizio o dimissione.</p>	<p><i>Soldo di ritiro</i>: il minimo indicato per l'anzianità o per le infermità, come da apposita tabella, coll'aumento di 1/20 di detto minimo per ogni anno in più, fino al conseguimento del massimo. Per gli individui dei Corpi di marina il diritto a riposo si ha dopo soli anni 25 di servizio.</p> <p><i>Soldo di ritiro</i>: per la perdita della vista o di più membri, il massimo del soldo di ritiro, fissato pel grado; per la perdita di un membro, od altra grave infermità, il minimo fissato dalla tabella, coll'aumento di 1/20 per ogni anno di servizio effettivamente prestato, o campagna di guerra, fino al conseguimento del massimo.</p> <p><i>Soldo di riforma</i>: la 1/2 del minimo fissato per l'anzianità, secondo il grado.</p>	<p>Alla vedova del militare, priva di patrimonio, spetta la <i>pensione alimentare</i>, come al n. 104, se il marito morì in battaglia o di malattia durante la guerra, ovvero dopo di aver prestato 20 anni di servizio, se di terra, e 15 se di mare, dei quali 10 di navigazione.</p> <p>Ai figli nelle stesse condizioni, compete identico trattamento, fino all'età di 18 anni se maschi, e fino al loro collocamento se femmine.</p>
235	<p>R. Dec. 30 mag. 1807.</p> <p>Militari</p>	<p>Sono estese alle truppe napoletane le disposizioni di cui alla Leg. 28 apr. 1803.— (V. al n. 192).</p>	<p>Con R. Dec. 25 ott. 1809 si estende pure alle vedove ed agli orfani la contr. legge.</p>	

Segue: **REGNO DELLE DUE SICILIE (Pensioni militari).**

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie																																																																								
256	<p>R. Dec. 3 mag. 1816.</p> <p>Militari di terra e di mare</p> <p>Militari di terra</p> <p>Militari di mare</p> <p>Truppa</p> <p>(1) Ordinarie. — (2) Commissario di 1° cl. — (3) Medico e Chirurgo consulente, Professore. — (4) Commissario di 2° cl. — (5) Primo farmacista. — (6) Secondo farmacista. — (7) Secondo chirurgo, Guardia del genio di 1° cl., Rettore. — (8) Guardia del genio di 2° cl. —</p>	<p>Anni 60 di età, e 20 ed un giorno di serv. (Sov. Resc. 27 apr. 1824 e R. Dec. 1° giu 1812).</p> <p>Ferite od infermità contratte in servizio. (R. Dec. 12 dic. 1816 e Sov. Resc. 21 ott. 1831)</p> <p>Ferite od infermità contratte in servizio. (R. Dec. 6 set. 1816).</p> <p>Infermità ed età avanzata. (R. Dec. 11 set. 1820).</p> <p>Con R. Dec. 29 giu. 1824 furono approvate le tariffe dei soldi da tenersi presenti nella liquidazione delle <i>pensioni di ritiro</i> militari, variate solo per ciò che concerne la Gendarmeria Reale dal R. Dec. 13 mag. 1833. Le cifre principali, corrispondenti al massimo della pensione, risultano dal quadro che segue:</p> <table border="1" data-bbox="438 803 1189 1050"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ducati</th> <th>Lire it.</th> <th></th> <th>Ducati</th> <th>Lire it.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capitan generale.</td> <td>4800</td> <td>20400 »</td> <td>Secondo medico (6).</td> <td>324</td> <td>1377 »</td> </tr> <tr> <td>Tenente generale.</td> <td>2400</td> <td>10200 »</td> <td>Primo tenente (7).</td> <td>288</td> <td>1224 »</td> </tr> <tr> <td>Maresciallo di campo.</td> <td>1620</td> <td>6885 »</td> <td>Secondo tenente (8).</td> <td>246</td> <td>1020 »</td> </tr> <tr> <td>Brigadiere.</td> <td>1440</td> <td>6120 »</td> <td>Alfiere (9)</td> <td>216</td> <td>918 »</td> </tr> <tr> <td>Colonnello (1)</td> <td>1140</td> <td>4845 »</td> <td>Guardia del genio di 3.ª classe (10)</td> <td>192</td> <td>816 »</td> </tr> <tr> <td>Medico in capo.</td> <td>960</td> <td>4080 »</td> <td>Terzo chirurgo (11).</td> <td>180</td> <td>765 »</td> </tr> <tr> <td>Tenente colonnello (2)</td> <td>840</td> <td>3570 »</td> <td>Primo sergente (12).</td> <td>108</td> <td>439 »</td> </tr> <tr> <td>Maggiore (3)</td> <td>720</td> <td>3060 »</td> <td>Secondo sergente (13).</td> <td>72</td> <td>306 »</td> </tr> <tr> <td>Capitano (4)</td> <td>480</td> <td>2040 »</td> <td>Caporale (14).</td> <td>54</td> <td>229.50 »</td> </tr> <tr> <td>Primo medico (5).</td> <td>432</td> <td>1836 »</td> <td>Soldato (15)</td> <td>36</td> <td>153 »</td> </tr> <tr> <td>Primo chirurgo</td> <td>408</td> <td>1734 »</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ducati	Lire it.		Ducati	Lire it.	Capitan generale.	4800	20400 »	Secondo medico (6).	324	1377 »	Tenente generale.	2400	10200 »	Primo tenente (7).	288	1224 »	Maresciallo di campo.	1620	6885 »	Secondo tenente (8).	246	1020 »	Brigadiere.	1440	6120 »	Alfiere (9)	216	918 »	Colonnello (1)	1140	4845 »	Guardia del genio di 3.ª classe (10)	192	816 »	Medico in capo.	960	4080 »	Terzo chirurgo (11).	180	765 »	Tenente colonnello (2)	840	3570 »	Primo sergente (12).	108	439 »	Maggiore (3)	720	3060 »	Secondo sergente (13).	72	306 »	Capitano (4)	480	2040 »	Caporale (14).	54	229.50 »	Primo medico (5).	432	1836 »	Soldato (15)	36	153 »	Primo chirurgo	408	1734 »				<p><i>Pensione di ritiro</i>: secondo le norme stabilite per gli impiegati civili.</p> <p>(V. al n. 407).</p> <p><i>Pensione di ritiro</i>: per la perdita della vista o di più membri, l'intero soldo inerente al grado; per la perdita di un membro, il massimo della pensione di soldato, senza forma di liquidazione.</p> <p><i>Pensione di ritiro</i>: per le mutilazioni, il massimo se con 20 anni di servizio, ed il minimo se con meno; per le altre infermità, 1/3 del soldo, per meno di 20 anni di servizio, o la misura immediatamente superiore a quella dovuta di diritto, per oltre 20 anni.</p> <p><i>Pensione di ritiro</i>: il minimo del grado rispettivo.</p> <p>Ogni campagna di guerra conta per un anno di servizio, (R. Dec. 12 dic. 1816).</p>	<p>Per la reversibilità della <i>pensione</i> a favore delle vedove e dei figli come contro. Avvertasi però che nei militari occorre l'autorizzazione per contrarre matrimonio, anche se ritirati (Sov. Resc. 11 gen. 1823).</p> <p>Per Sov. Resc. 11 giu. 1851 venne disposto che alle vedove dei militari morti per causa di servizio si accordasse la <i>pensione di giustizia</i>, sebbene i loro mariti non contassero 20 anni ed un giorno di servizio.</p> <p>(9) Veterinario, Cappellano. — (10) Aiutante sottufficiale, Maestro. — (11) Terzo farmacista, Maestro, Aiutante domatore. — (12) Professo. Capobanda, Tamburo maggiore, Capo sellaio, Sergente domatore. — (13) Caporale fuere, sergente trombettista. — (14) Musicante, Capo maestro armiere e pompieri, Fuochista. — (15) Tamburo, Tromba, Maestro sellaio, armiere, calzolaio e sartore.</p>
	Ducati	Lire it.		Ducati	Lire it.																																																																							
Capitan generale.	4800	20400 »	Secondo medico (6).	324	1377 »																																																																							
Tenente generale.	2400	10200 »	Primo tenente (7).	288	1224 »																																																																							
Maresciallo di campo.	1620	6885 »	Secondo tenente (8).	246	1020 »																																																																							
Brigadiere.	1440	6120 »	Alfiere (9)	216	918 »																																																																							
Colonnello (1)	1140	4845 »	Guardia del genio di 3.ª classe (10)	192	816 »																																																																							
Medico in capo.	960	4080 »	Terzo chirurgo (11).	180	765 »																																																																							
Tenente colonnello (2)	840	3570 »	Primo sergente (12).	108	439 »																																																																							
Maggiore (3)	720	3060 »	Secondo sergente (13).	72	306 »																																																																							
Capitano (4)	480	2040 »	Caporale (14).	54	229.50 »																																																																							
Primo medico (5).	432	1836 »	Soldato (15)	36	153 »																																																																							
Primo chirurgo	408	1734 »																																																																										
257	<p>R. Dec. 8 feb. 1817.</p> <p>Operai fabbriche d'armi</p>	<p>Anni 30 di servizio non interrotto.</p>	<p><i>Pensione di ritiro</i>: ducati 6 al mese (it. L. 25,50).</p>	<p>Alla vedova, od ai figli senza mezzi di sussistenza, la metà della contr. <i>pensione</i>.</p>																																																																								

238	R. Dec. 28 lug. 1818. Militari, compromessi politici	È accordata <i>sanatoria</i> per la congiunzione dei servizi interrotti dai militari nel 1799 per causa politica, e che, dopo il ritorno del Sovrano nel Regno, vennero confermati nei rispettivi impieghi. Non è computato secondo il R. Dec. 3 mag. 1816 l'aumento degli anni per meriti di campagne, feriti, ecc. contratti al servizio della occupazione francese. È necessaria l'età di 60 anni per la liquidazione della pensione.		Nessuna disposizione per le famiglie.																												
239	Capit. 3 lug. 1824, e (R. Dec. 14 mar. 1855). 1° Reggimento svizzero Analoghe disposizioni hanno vigore per il 2° e 3° Reggimento svizzero formati colle Capit. 7 gen. e 11 ag. 1826, 22 mar. 1827 e 7 set. 1828; prorogate col R. Dec. 14 mar. 1855 e 19 ag. 1856.	Ritiro o riforma, con 25 più anni di servizio. Licenziamento del corpo, con meno di 20 anni di servizio.	<i>Pensione di ritiro o di riforma</i> : per anni 20 di servizio, non interrotto, la 1/2 della paga; per 25, i 2/3; per 30, i 3/4; e per 35, la paga intera dell'ultimo grado effettivo, se goduto per un biennio, altrimenti di quello precedente. Il minimo della <i>paga di riforma</i> corrisponde alla pensione di ritiro per 25 anni. <i>Pensione di ritiro</i> : nella misura stessa di cui alle Capit. 20 mar. 1850, (V. al n. 342) e ciò in forza del contr. R. Dec. 14 mar. 1855. Ai Muscolanti dei corpi svizzeri non sono applicabili le Capitolarzioni, bensì il R. Dec. 3 mag. 1816, (V. al n. 236), perchè nazionali, (Sov. Rese. 26 giu. 1839).	Alla vedova del militare morto in battaglia, o dopo aver servito 40 anni, spetta la 1/2 del minimo della paga di riforma (ossia 1/3 del soldo, o pensione massima di ritiro). La pensione vedovile è reversibile ai figli, se la madre non visse 10 anni dopo la morte del marito, ed è loro continuata per 15 anni, a contare dalla morte del padre, limitatamente però ai 18 anni d'età pei maschi — Occorre permesso di matrimonio.																												
240	Capit. 16 set. 1828 e R. Dec. 16 dic. 1828. 4° Reggimento svizzero	Come alla Capit. 3 lug. 1824 (V. sopra al n. 239), con avvertenza però che il minimo della <i>paga di riforma</i> corrisponde alla pensione di ritiro per 20 anni di servizio. La contr. Capitolarzione fu rinnovata col R. Dec. 23 lug. 1858.		Come contro, avvertendo che la <i>pensione</i> vedovile, corrisponde ad 1/4 del massimo della pensione del defunto.																												
241	R. Dec. 26 gen. 1831 e 24 giu. 1832. Artiglieri littorali	Anni 36 di servizio, o 20 ed un giorno, per gli arruolati prima del 24 giugno 1834.	<i>Pensione di ritiro</i> : come al R. Dec. 3 mag. 1816, (V. al n. 236) con avvertenza che i semplici Artiglieri sono trattati come allievi di artiglieria; i Sotto capi come fuochisti; ed i Capi come caporali, (R. Dec. 29 giu. 1824).	Alle vedove, od agli orfani, sono applicabili le norme generali, di cui al contr. R. Dec. 3 mag. 1816.																												
242	Capit. 20 mar. 1850. 13° Battaglione cacciatori svizzeri Analoghe a questa sono le Capit. 14 mar. 1855, 1 ag. 1856 e 23 lug. 1858, (V. al n. 239 e 240) colle quali furono ringaggiati i Reggimenti svizzeri al servizio borbonico; licenziati in seguito col R. Dec. 13 e 17 ag. e 21 set. 1859.	Ritiro o riforma con 20 e più anni di servizio. Licenziamento del corpo, con meno di 20 anni di servizio. Il contr. corpo venne licenziato in parte, con Sov. Rese. 13 ag. 1859, ed il resto fu riordinato col R. Dec. 21 set. 1859, (V. al n. 245).	<i>Pensione di ritiro, e paga di riforma</i> : per oltre 20 anni di servizio, come alla Capit. 3 lug. 1824, (V. al n. 239). Per meno di 20 anni il seguente trattamento liquidato sull'ultimo soldo o stipendio: <table border="1" data-bbox="646 596 1184 746"> <thead> <tr> <th>Grado</th> <th>Servizio</th> <th>Pensione di ritiro</th> <th>Gratificazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ufficiali . . .</td> <td>meno di 10 anni</td> <td>1/4 del soldo</td> <td>3 mesi di soldo</td> </tr> <tr> <td>Id. . .</td> <td>dai 10 ai 15 id.</td> <td>1/3 id.</td> <td>id. id.</td> </tr> <tr> <td>Id. . .</td> <td>dai 15 ai 20 id.</td> <td>1/2 id.</td> <td>id. id.</td> </tr> <tr> <td>Truppa . . .</td> <td>meno di 10 id.</td> <td>—</td> <td>1 anno id.</td> </tr> <tr> <td>Id. . .</td> <td>dai 10 ai 15 id.</td> <td>1/3 id.</td> <td>3 mesi id.</td> </tr> <tr> <td>Id. . .</td> <td>dai 15 ai 20 id.</td> <td>1/2 id.</td> <td>id. id.</td> </tr> </tbody> </table>	Grado	Servizio	Pensione di ritiro	Gratificazione	Ufficiali . . .	meno di 10 anni	1/4 del soldo	3 mesi di soldo	Id. . .	dai 10 ai 15 id.	1/3 id.	id. id.	Id. . .	dai 15 ai 20 id.	1/2 id.	id. id.	Truppa . . .	meno di 10 id.	—	1 anno id.	Id. . .	dai 10 ai 15 id.	1/3 id.	3 mesi id.	Id. . .	dai 15 ai 20 id.	1/2 id.	id. id.	Per le vedove e pei figli restano ferme le disposizioni della contr. Capit. 3 lug. 1824, fissandosi la misura della reversibilità in 1/4 del soldo di ritiro.
Grado	Servizio	Pensione di ritiro	Gratificazione																													
Ufficiali . . .	meno di 10 anni	1/4 del soldo	3 mesi di soldo																													
Id. . .	dai 10 ai 15 id.	1/3 id.	id. id.																													
Id. . .	dai 15 ai 20 id.	1/2 id.	id. id.																													
Truppa . . .	meno di 10 id.	—	1 anno id.																													
Id. . .	dai 10 ai 15 id.	1/3 id.	3 mesi id.																													
Id. . .	dai 15 ai 20 id.	1/2 id.	id. id.																													
243	R. Dec. 22 ott. 1856. Guardie di polizia	Come al R. Dec. 3 mag. 1816. (V. al n. 236.)	<i>Pensione di ritiro</i> : come contro, con avvertenza che il Capo squadra è trattato come Sergente; il Sotto capo squadra e il Capo marinaio , come 2° Sergente; la Guardia di 1.ª classe , come Caporale; le Guardie di 2ª e 3ª classe , i Externieri e i Marinari guardie , come soldati.	La reversibilità segue secondo la legge generale. (V. al n. 236).																												
244	R. Dec. 21 set. 1859. Battaglioni Carabinieri leggeri (svizzeri).	Sono applicabili agli individui che li compongono le norme di <i>pensioni</i> relative ai Corpi svizzeri. (V. al n. 239).		Come alla Capit. 3 lug. 1824. (V. al n. 239).																												

REGNO DELLE DUE SICILIE (Pensioni militari).

Numero pro- gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie																																																										
245	R. Dec. 10 nov. 1859. <i>Corpi esteri</i> Ufficiali Truppa		Come corpi esteri sono indicati nel contr. Dec. i due <i>Battaglioni Carabinieri leggeri</i> , e il <i>13° Battaglione Cacciatori svizzeri</i> . Come alla Capit. 3 lug. 1824, (V. al n. 239). Id. id. 20 mar. 1859, (V. al n. 242).	Come alle Capit. 3 lug. 1824. (V. al n. 239).																																																										
246	Regol. 23 apr. 1860. <i>Batteria estera</i>		Si confermano anche per la contr. Batteria le disposizioni del R. Dec. 10 nov. 1859 (V. al n. 245), per ciò che ha riguardo alle <i>pensioni di ritiro</i> , e tenuti presenti i soldi, corrispondenti al massimo di pensione, indicati nel seguente quadro: (*)	Come sopra al n. 245.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">GRADO</th> <th>Ducati</th> <th>Lire it.</th> <th colspan="3">GRADO</th> <th>Ducati</th> <th>Lire it.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capitano.</td> <td>410. 48. »</td> <td>487. 04</td> <td>Caporale.</td> <td>91. 25. »</td> <td>387. 81</td> </tr> <tr> <td>1° Tenente.</td> <td>681. 72. »</td> <td>2897. 31</td> <td>Fuochista</td> <td>84. 68. »</td> <td>359. 89</td> </tr> <tr> <td>2° id.</td> <td>560. 46. »</td> <td>2380. 68</td> <td>Trombetta</td> <td>76. 28. 5</td> <td>324. 24</td> </tr> <tr> <td>Alfiere.</td> <td>507. 12. »</td> <td>2155. 26</td> <td>Artigl. serv. { 1° cl.</td> <td>73. 73. »</td> <td>313. 35</td> </tr> <tr> <td>Aiutante.</td> <td>219. » »</td> <td>930. 75</td> <td>condut. di. { 2° id.</td> <td>66. 43. »</td> <td>282. 32</td> </tr> <tr> <td>1° Sergente</td> <td>178. 48. 5</td> <td>758. 56</td> <td>Artefice</td> <td>66. 43. »</td> <td>282. 32</td> </tr> <tr> <td>2° id.</td> <td>149. 28. 5</td> <td>634. 46</td> <td>Maniscalco.</td> <td>66. 43. »</td> <td>282. 32</td> </tr> <tr> <td>Furiere</td> <td>149. 28. 5</td> <td>634. 46</td> <td>Sellaio.</td> <td>66. 43. »</td> <td>282. 32</td> </tr> </tbody> </table>					GRADO			Ducati	Lire it.	GRADO			Ducati	Lire it.	Capitano.	410. 48. »	487. 04	Caporale.	91. 25. »	387. 81	1° Tenente.	681. 72. »	2897. 31	Fuochista	84. 68. »	359. 89	2° id.	560. 46. »	2380. 68	Trombetta	76. 28. 5	324. 24	Alfiere.	507. 12. »	2155. 26	Artigl. serv. { 1° cl.	73. 73. »	313. 35	Aiutante.	219. » »	930. 75	condut. di. { 2° id.	66. 43. »	282. 32	1° Sergente	178. 48. 5	758. 56	Artefice	66. 43. »	282. 32	2° id.	149. 28. 5	634. 46	Maniscalco.	66. 43. »	282. 32	Furiere	149. 28. 5	634. 46	Sellaio.	66. 43. »	282. 32
GRADO			Ducati	Lire it.	GRADO			Ducati	Lire it.																																																					
Capitano.	410. 48. »	487. 04	Caporale.	91. 25. »	387. 81																																																									
1° Tenente.	681. 72. »	2897. 31	Fuochista	84. 68. »	359. 89																																																									
2° id.	560. 46. »	2380. 68	Trombetta	76. 28. 5	324. 24																																																									
Alfiere.	507. 12. »	2155. 26	Artigl. serv. { 1° cl.	73. 73. »	313. 35																																																									
Aiutante.	219. » »	930. 75	condut. di. { 2° id.	66. 43. »	282. 32																																																									
1° Sergente	178. 48. 5	758. 56	Artefice	66. 43. »	282. 32																																																									
2° id.	149. 28. 5	634. 46	Maniscalco.	66. 43. »	282. 32																																																									
Furiere	149. 28. 5	634. 46	Sellaio.	66. 43. »	282. 32																																																									
247	Dec. Prodit. (Sicilia) 14 set. 1860, n. 496. <i>Ufficiali di marina,</i> <i>compromessi po-</i> <i>litici</i>		È accordata la <i>congiunzione</i> dei servizi interrotti, resi da ufficiali tanto nella marina di Re Vittorio Emanuele, quanto in quella siciliana nel 1848 e successivi, coi servizi prestati nel 1860, e ciò agli effetti della liquidazione della <i>pensione</i> dovuta in base al R. Dec. 3 mag. 1816, (V. al n. 236).																																																											
248	Dec. Prodit. (Sicilia) 17 ott. 1860, n. 267. <i>Militari, compro-</i> <i>messi politici</i>		È computato il tempo d'interruzione di carriera sofferto per causa politica. (V. al n. 413).																																																											
249	Dec. Luog. (Napoli) 28 dic. 1860, n. 116. <i>Ufficiali di terra e</i> <i>di mare, compro-</i> <i>messi politici</i>		Come sopra, tenendosi conto altresì dei possibili avanzamenti di grado che potevano verificarsi durante l'interruzione. (V. al n. 413)																																																											

(*) Inedito.

REGNO D'ITALIA (Pensioni militari).

250	<p>R. Dec. 21 apr. 1861 e 9 giu. 1863, n. 1318. Personale medico-farmacutico della R. marina (V. al n. 238).</p>	<p>Come alle Leg. 20 giu. 1851 e 17 mar. 1856, (V. ai n. 175 e 176). Per R. Dec. 29 apr. 1866, i medici di corvetta di 2^a cl. sono assimilati ai Sottotenenti di vascello, (V. al n. 258, nota 7).</p>	<p><i>Pensione di ritiro</i>: come contro, trattandosi il <i>Medico ispettore generale</i> e i <i>Medici ispettori</i>, da Capitani di vascello; i <i>Medici capi dipartimento</i>, da Capitani di fregata di 1^a classe; i <i>Medici di vascello</i>, da Capitani di fregata di 2^a classe; i <i>Medici di fregata</i> ed i <i>Farmacisti capi</i>, da Tenenti di vascello; i <i>Medici di corvetta</i> ed i <i>Farmacisti di 2^a classe</i>, da Sottotenenti di vascello; ed i <i>Medici di corvetta</i> ed i <i>Farmacisti di 2^a classe</i>, da Guardie marina.</p>	<p>Per la reversibilità V. ai n. 475 e 476.</p>
251	<p>R. Dec. 26 mag. 1861, n. 237. Farmacisti militari</p>	<p>Come alle Leg. 27 giu. 1850, e 17 mar. 1856. (V. ai n. 475 e 476).</p>	<p><i>Pensione di ritiro e di riforma</i>: come alle contr. leggi, trattandosi il <i>Farmacista direttore del laboratorio centrale</i>, come Maggiore; il <i>Farmacista capo</i>, come Capitano, il <i>Farmacista</i>, come Tenente; ed il <i>Farmacista aggiunto</i>, come Sottotenente.</p>	<p>Come sopra al n. 250.</p>
252	<p>R. Dec. 27 giu. 1861, n. 218. Corpo veterinario militare</p>	<p>Come alla Leg. 27 giu. 1850. (V. al n. 475).</p>	<p><i>Pensione di ritiro</i>: come contro, trattandosi l'<i>Ispettore</i>, come Maggiore; i <i>Veterinari capi</i>, come i Capitani; i <i>Veterinari in 1^a</i>, come Tenenti, i <i>Veterinari in 2^a</i> ed i <i>Veterinari aggiunti</i>, come Sottotenenti.</p>	<p>Come sopra al n. 250.</p>
253	<p>Leg. 30 giu. 1861, n. 90. Militari lombardi-veneti-parmensi-modenesi-toscani pontifici-napoletani e siciliani, compromessi politici</p>	<p>È data forza di legge ai R. Dec. 4 e 29 mar. 1860 e 10 gen. 1861, n. 4004, 4002, 4084, 4590, e 4591, (V. ai n. 185, 186, 187, 189 e 190). Le disposizioni di detti decreti sono estensibili a tutti i militari delle rispettive armate di mare che sieno nelle identiche condizioni. — Hanno pure efficacia per il ripristino delle <i>pensioni</i>, delle quali detti militari, già giubilati, fossero stati privati, e ciò a decorrere dalle date fissate dai predetti decreti.—Agli effetti della presente legge sono pure riconosciuti ai militari lombardo-veneti i gradi conseguiti posteriormente alla destituzione austriaca, o da Governi esteri, ovvero sotto quei provvisori di Lombardia e Venezia nel 1848 e 49. — I due decreti del 10 gen. 1861 non sono applicabili ai casi nei quali provvede il Dec. Luog. di Napoli 28 dic. 1860, ed acquistano vigore di legge in quanto alle altre loro disposizioni. — Le esclusioni dell'or detto decreto luogotenenziale non comprendono i destituiti dopo la rivoluzione del 1820, i quali furono richiamati dal Governo costituzionale prima del 14 marzo 1848, e messi dopo alla 4^a classe per cause politiche.</p>	<p>Colla contr. Legge sono pure convalidati i R. Dec. 4 mar. 1860, 10 e 31 gen. 1861, n. 4000, 4589, e 4615, (V. ai n. 175, 184 e 188). Le condizioni all'uopo volute per le vedove ed i figli sono le stesse di cui alla Leg. 27 giu. 1850. (V. al n. 175).</p>	
254	<p>Delib. Cons. Ministri 4 nov. 1861. Ufficiali pontifici, compromessi politici</p>	<p>Gli ufficiali provenienti dall'armata pontificia, i quali per nascita appartengono alle provincie ancora soggette alla S. Sede, se per cause politiche abbiano dovuto abbandonare il servizio pontificio, e siano poi passati nell'Esercito nazionale prima dell'anno 1859, hanno diritto a che sieno computati nella liquidazione della <i>pensione</i> gli anni decorsi dalla cessazione del servizio presso la S. Sede all'ammissione in servizio presso l'esercito regolare.</p>	<p>La reversibilità segue colla legge generale. (V. al n. 176).</p>	
255	<p>R. Dec. 25 set. 1862, n. 887. Personale addetto al servizio delle macchine a vapore della R. marina</p>	<p>Come alla Leg. 20 giu. 1851. (V. al n. 476).</p>	<p><i>Pensione di ritiro</i>: come contro, trattandosi; il <i>Capo meccanico</i>, da Maggiore; il <i>Meccanico di 1^a e 2^a classe</i>, da Capitano; il <i>Primo capo macchinista</i>, da Luogotenente; il <i>Secondo capo macchinista</i>, da Sottotenente; ed il <i>Primo macchinista</i>, il <i>Secondo macchinista</i>, e l'<i>Aiutante macchinista</i>, rispettivamente, da Nocchiere di 1^a, 2^a e 3^a classe.</p>	<p>La reversibilità segue colla legge generale. (V. al n. 176).</p>

Segue: **REGNO D'ITALIA (Pensioni militari).**

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie																																																												
256	R. Dec 42 mar. 1863, n. 1190. Commissariato generale della Regia marina	Come alle Leg. 20 giu. 1851 e 25 mag. 1852. (V. ai n. 176 e 178).	<i>Pensione od assegno</i> : come contro, trattandosi i <i>Commissari generali</i> , da Capitani di vascello; i <i>Commissari di 1^a e 2^a classe</i> , rispettivamente, come Capitani di fregata di 1 ^a e 2 ^a classe; i <i>Sotto-commissari</i> , da Luogotenenti di vascello; i <i>Sotto-commissari aggiunti</i> , da Sottotenenti di vascello; e gli <i>Scrivani</i> , da Guardia marina.	La reversibilità segue colla legge generale. (V. al n. 176).																																																												
257	Leg. 7 feb. 1866, n. 2143. (*) Militari di terra (*) Detta legge venne estesa: (a) con R. Dec. 20 feb. 1865, n. 2184, agli Operai delle Direzioni di artiglieria e genio ; (b) col R. Dec. 1 ^o set. 1865, n. 2483 (e 25 lug. 1860 n. 5569), agli Operai dei Magazzini militari ; (c) col R. Dec. 6 e 20 mag. 1865, n. 2331, agli individui del Corpo dei Volontari italiani . (d) col R. Dec. 2 lug. 1866, agli Ufficiali sanitari borghesi (assimilati a medici di battaglia, od a sergenti, se capi del personale inferiore), ai soccorritori volontari (assimilati a soldati) componenti le Squadre permanenti d'ambulanza che furono assunti per la guerra contro l'Austria, e che per ferite riportate si fossero resi inabili al servizio. (e) col R. Dec. 20 apr. 1870, n. 4867, agli Operai dei Panifici militari . (f) colla Leg. 4 dic. 1879, n. 5168, (art. 14) e 22 lug. 1881, n. 330, ai Veterani che presero parte alle	Gli anni di servizio richiesti dalla Leg. 27 giu. 1850, n. 1049, ed inoltre l'età: di anni 60 pei Generali d'armata ed i Tenenti generali, 55 pei Maggiori generali, 52 per gli Ufficiali superiori, 50 pei Capitani, 48 per gli Ufficiali subalterni e 45 per la Truppa. Per inabilità, disponibilità od aspettativa dopo 25 anni di servizio Anni 30 o 25 di servizio e giubilazione di autorità. Ai <i>Marescialli d'alloggio del R. R. Carabinieri</i> , ove contino 20 anni di permanenza nell'arma politica e 6 di grado, spetta pensione del grado superiore. Ai <i>Tenenti di artiglieria, del genio, di stato maggiore e dei R. R. Carabinieri</i> , con 20 anni di permanenza in dette armi, e 2 di grado, spetta l'aumento di 1/5 della pensione, anche superando il massimo fissato pel grado. A tutti gli altri <i>militari graduati</i> , spetta l'aumento di 1/5 sulla pensione, ove contino 12 anni di grado. Il servizio decorre dai 17 anni compiuti. Agli ufficiali medici si accordano 5 anni di aumento sul servizio effettivamente prestato. (Leg. 9 ott. 1873, n. 1608). — Per la disponibilità, l'aspettativa ed i motivi di esclusione dei servizi come alla sud. Leg. 27 giu. 1850. I servizi e le campagne negli eserciti esteri ed in quelli dei Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi, si valutano. — Il servizio effettivo nello Stato maggiore delle piazze si calcola per intero. — Il tempo scorso in congedo illimitato valutasi per 1/3 se al 9 giugno 1875 erano raggiunti 25 anni di servizio, compreso il tempo del congedo medesimo; altrimenti, si esclude, (Leg. 7 giu. 1875, n. 2533). Per gli Ufficiali riformati , per la Truppa dei RR. Carabinieri e pei Sottufficiali	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="640 540 898 617"><i>Pensione di ritiro</i>: secondo la Leg. 27 giu. 1850, (V. al n. 175) tenuta presente la seguente tabella:</th> <th data-bbox="898 540 992 617">Minimo per 30 o 25 anni di servizio, secondo il grado</th> <th data-bbox="992 540 1086 617">Aumento per ogni anno in più, o campagna</th> <th data-bbox="1086 540 1177 617">Massimo a 40 anni di servizio, comprese le campagne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Generale d'armata.</td><td>8000</td><td>»</td><td>8000</td></tr> <tr><td>Tenente generale</td><td>6500</td><td>150</td><td>8000</td></tr> <tr><td>Maggiore generale</td><td>5000</td><td>150</td><td>6500</td></tr> <tr><td>Colonnello</td><td>3800</td><td>120</td><td>5000</td></tr> <tr><td>Tenente colonnello.</td><td>3000</td><td>100</td><td>4000</td></tr> <tr><td>Maggiore</td><td>2500</td><td>70</td><td>3200</td></tr> <tr><td>Capitano</td><td>1900</td><td>35</td><td>2250</td></tr> <tr><td>Tenente</td><td>1125</td><td>25</td><td>1500</td></tr> <tr><td>Sottotenente.</td><td>1000</td><td>20</td><td>1300</td></tr> <tr><td>Guardarme (1).</td><td>730</td><td>18</td><td>1000</td></tr> <tr><td>Furiere maggiore (2).</td><td>500</td><td>15</td><td>725</td></tr> <tr><td>Furiere (3).</td><td>415</td><td>10</td><td>565</td></tr> <tr><td>Caporale maggiore (4).</td><td>360</td><td>7</td><td>465</td></tr> <tr><td>Soldato (5).</td><td>300</td><td>6</td><td>400</td></tr> </tbody> </table>	<i>Pensione di ritiro</i> : secondo la Leg. 27 giu. 1850, (V. al n. 175) tenuta presente la seguente tabella:	Minimo per 30 o 25 anni di servizio, secondo il grado	Aumento per ogni anno in più, o campagna	Massimo a 40 anni di servizio, comprese le campagne	Generale d'armata.	8000	»	8000	Tenente generale	6500	150	8000	Maggiore generale	5000	150	6500	Colonnello	3800	120	5000	Tenente colonnello.	3000	100	4000	Maggiore	2500	70	3200	Capitano	1900	35	2250	Tenente	1125	25	1500	Sottotenente.	1000	20	1300	Guardarme (1).	730	18	1000	Furiere maggiore (2).	500	15	725	Furiere (3).	415	10	565	Caporale maggiore (4).	360	7	465	Soldato (5).	300	6	400	La reversibilità segue come alla contr. Leg. 27 giu. 1850, ma la misura è portata ad 1/3, ed il minimo di pensione è elevato a L. 150. Per effetto della Leg. 23 giu. 1861, n. 61, le <i>vedove, i figli e le figlie nubile minorenni di militari morti in battaglia, o per ferite riportate nelle campagne dal 1848 in poi</i> , ed i cui matrimoni non siano stati autorizzati nei modi prescritti dai regolamenti, hanno diritto alla <i>pensione</i> come alle leggi sulle pensioni militari. I R. Dec. 6 e 20 mag. 1866, n. 2931 e 2 lug. stesso anno, di contro citati alle lettere c. d, si estendono alle <i>vedove, agli orfani</i> ed ai <i>congiunti dei Volontari</i> o degli individui componenti le <i>Squadre permanenti di ambulanza</i> ivi nominati, morti per ferite riportate in quella guerra. Il beneficio, di cui alla sud. Leg. 23 giu. 1861, è esteso, coll'altra del 2 feb. 1868, n. 4208, alle <i>vedove ed orfani</i> , nelle suddette condizioni, <i>dei militari morti nella campagna del 1866</i> , e, per le provincie napoletane a <i>quelle vedove che contrassero matrimonio secondo il solo 1^o comma dell'art. 67 dell'abolito codice civile delle Due Sicilie</i> .
<i>Pensione di ritiro</i> : secondo la Leg. 27 giu. 1850, (V. al n. 175) tenuta presente la seguente tabella:	Minimo per 30 o 25 anni di servizio, secondo il grado	Aumento per ogni anno in più, o campagna	Massimo a 40 anni di servizio, comprese le campagne																																																													
Generale d'armata.	8000	»	8000																																																													
Tenente generale	6500	150	8000																																																													
Maggiore generale	5000	150	6500																																																													
Colonnello	3800	120	5000																																																													
Tenente colonnello.	3000	100	4000																																																													
Maggiore	2500	70	3200																																																													
Capitano	1900	35	2250																																																													
Tenente	1125	25	1500																																																													
Sottotenente.	1000	20	1300																																																													
Guardarme (1).	730	18	1000																																																													
Furiere maggiore (2).	500	15	725																																																													
Furiere (3).	415	10	565																																																													
Caporale maggiore (4).	360	7	465																																																													
Soldato (5).	300	6	400																																																													

l'indipendenza, giubilati in virtù di disposizioni preesistenti.

Ferite od infermità contratte in guerra od in servizio.

(1) Maresciallo d'alloggio maggiore, capo e ordinario e Capo musica (dopo la Leg. 27 lug. 1879, n. 1008). — (2) Capo musica, (anteriamente alla legge stessa) Tamburino maggiore, Trombettiere maggiore, Capo armaiuolo, Capo morsaio di 1° cl., e Brigadiere dei R.R. Carabinieri. — (3) Sergente, Capo armaiuolo e Capo morsaio di 2° cl., Vice-brigadiere ed Appuntato dei R.R. Carabinieri. — (4) Caporale furiere, Caporale tamburino, Caporale trombettiere, Caporale, Capo sarto, Capo calzolaio, Capo sellajo, Musicante, Trombettiere d'artiglieria e cavalleria, Sellaio e Maniscalco, Carabiniere. — (5) Tamburo, Trombettiere e Vivandiere

Pensione di ritiro; commisurata secondo la seguente tabella:

GRADO	Cecità o perdita di 2 membri	Perdita di un membro od infermità equivalenti	Infermità meno gravi
Ufficiali	Il massimo di 1/2 accresciuto di 2/3	Il massimo Id aum. di 1/3	Il minimo
Truppa			

Sono estese ai militari, e loro famiglie, le disposizioni di cui agli art. 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della Leg. 14 apr. 1864, n. 1731, (V. al n. 127).

Colla Leg. 18 dic. 1831, n. 527, fu stabilito che alle vedove ed agli orfani di ufficiali ed assimilati, cui fu accordato l'indulto coi R. Dec. 3 e 23 lug. 1871, pel matrimonio contratto senza autorizzazione, sia accordata *pensi* ne ordinaria, a decorrere dalla promulgazione della legge stessa.

Leg. 26 mar. 1865, n. 2217 (*).

Militari di mare
(V. al n. 271).

Come alla Leg. 7 feb. 1865, n. 2143.

(V. al n. 257).

(* Detta legge venne estesa:

(a) agli individui ammessi a servizio temporaneo nei corpi e nelle amministrazioni militari della R. Marina in via eccezionale e quali Ausiliari per la guerra contro l'Austria, in forza dei R. Dec. 27 mag. e 20 giu. 1866, n. 2360 e 3000.

(b) al Personale della R. Scuola di Marina, colla Leg. 20 set. 1868, n. 4647;

(c) ai Veterani che presero parte alle campagne dell'indipendenza, già giubilati in virtù di disposizioni preesistenti, per la Leg. 4 dic. 1879, n. 5168, art. 14, e del 5 gen. 1882, n. 587.

(d) agli Operai degli Arsenal marittimi, con Leg. 1 giu. 1882, n. 787;

Pensione di ritiro, secondo la Leg. 20 giu. 1851, (V. al n. 176), tenuta presente la seguente tabella:

Ammiraglio	8000	»	8900
Vice ammiraglio (1)	6500	150	80-0
Contrammiraglio (2)	5000	150	6500
Capitano di vascello (3)	3800	120	5000
Capitano di fregata di } 1° cl. (4)	3000	100	4000
	2500	70	3200
Luogotenente di vascello (6)	1900	35	2750
Sottotenente id. (7)	1125	25	1500
Guardia marina (8)	1000	20	1300
Nocchiere (9)	730	18	1000
Secondo nocchiere (10)	500	15	725
Timoniere (11)	415	10	565
Marinaro (12)	360	7	465
Alunno marinaro (13)	300	6	400

Minimo per 20 o 25 anni di servizio, il secondo grado

Aumento per ogni anno in più, o campagna

Massimo a 40 anni di servizio, comprese le campagne

La reversibilità della pensione ha luogo come alla contr. Leg. 7 feb. 1865, cioè in ragione di 1/3.

In linea di eccezione venne fissata la pensione nei 4/9, a favore delle vedove e degli orfani di coloro che hanno contribuito alla Cassa invalidi per lo spazio non minore di 10 anni. In questo caso, l'assegno per le orfane dura per lo stato nubile.

La pensione cumulativa non può mai essere minore di L. 150.

Anche alle vedove ed orfani dei militari ed ufficiali di marina sono applicabili le Leg. 23 giu. 1861, n. 61, 2 feb. 1868, n. 4208, e 18 dic. 1881, n. 527, (V. al n. 257)

I decreti del 1866, di contro segnati alla lettera (a), contemplano pure le famiglie dei morti per causa di servizio.

(1) Luogotenente generale. — (2) Ispettore generale del genio navale — (3) Commissario generale, Direttore delle costruzioni navali, Medico ispettore, Colonnello. — (4) Commissario di marina di 1° cl., Medico direttore, Ingegnere navale di 1° cl., Contabile principale di magazzino, Tenente colonnello. — (5) Commissario di marina di 2° cl., Medico di vascello, Ingegnere navale di 2° cl., Direttore degli studi delle R. Scuole di marina, Contabile di magazzino di 1° cl., Capo meccanico, Maggiore. — (6) Sotto commissario di marina, Medico di fregata, Farmacista capo, Sotto ingegnere navale di 1° e 2° cl., Professore nelle R. Scuole di marina, Contabile di magazzino di 2° cl., Aiutante contabile di magazzino di 1° cl., Cappellano, Piloto di 1° cl., Meccanico, Capitano. — (7) Sotto commissario di marina aggiunto, Medico di corvetta di 2° cl., Farmacista di 1° cl., Sotto ingegnere navale di 3° cl., Professore aggiunto nelle R. Scuole di marina, Aiutante contabile di magazzino di 2° e 3° cl., Piloto di 2° cl., Primo capo macchinista, Luogotenente. — (8) Scrivano del commissariato, Allievo ingegnere, Farmacista di 2° cl., Ripetitore, Maestro e Macchinista della R. Scuola di marina, Assistenti di Magazzino, Piloto di 3° cl., Secondo capo macchinista, Sotto-tenente. — (9) Secondo piloto, Capo cannoniere, Primo e Secondo macchinista, Aiutante macchinista, Capo maestro, Secondo capo maestro di 1° cl., Maestro veliere e d'ascia di 1° e 2° cl., Sottufficiale di maggioranza, Assistenti di 1° e 2° cl. del genio navale, Magazzinieri. — (10) Secondo capo cannoniere, Secondo capo maestro di 2° cl., Maestro d'ascia e veliere di 3° cl., Capo musica, Furiere maggiore, Tamburino maggiore, Trombettiere maggiore, Capo armaiuolo di 1° cl. — (11) Allievo piloto, Caporale cannoniere, Allievo di maggioranza, Secondo maestro, Furiere, Sergente, Capo armaiuolo di 2° cl., — (12) Caporal maggiore, Musicante, Caporal furiere, Marinaro guardiano, Caporal tamburino, Caporale trombettiere, Fuochista, Carbonaro, Operaio, Caporale, Capo sarto, Capo calzolaio, Caporale prevosto. — (13) Infermiere, Soldato.

Segue: **REGNO D'ITALIA (Pensioni militari).**

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie
	<p>Segue: Leg. 26 mar. 1865, n. 2217.</p> <p>Militari di mare</p>	<p>Per ferite od infermità contratte in servizio, come alla sud. Leg. 7 feb. 1865.</p> <p>I <i>Bassi ufficiali di marina</i> corrispondenti al grado di Nocchiere di 1^a classe, ovvero di Maresciallo d'alloggio nell'esercito, secondo la Leg. 3 dic. 1878, n. 4610, (V. al n. 271) liquidano sul grado superiore, ove abbiano 6 anni di grado e classe. Gli <i>altri graduati</i> hanno l'aumento di 1/5 sulla pensione, ove contino 12 anni di grado. Il servizio decorre dai 17 anni d'età. — Computasi coll'aumento di 2/5 il servizio degli addetti alle macchine a vapore della R. marina. — Il servizio effettivo nello Stato maggiore e bassa forza dei porti è valutato per intero. — Agli ufficiali medici sono accordati 5 anni di aumento sul servizio effettivamente prestato, (Leg. 23 giu. 1877, n. 3915).</p> <p>Per la disponibilità, l'aspettativa ed i motivi di esclusione dei servizi, come alla Leg. 27 giu. 1850, (V. al n. 475).</p> <p>Sono pure estesi ai militari di marina, e loro famiglie, gli art. 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della Leg. 14 apr. 1864, n. 1731, (V. al n. 127).</p>		
259	<p>Leg. 23 apr. 1865, n. 2247. (e successive 28 lug. 1867, n. 3831, 21 ag. 1870, n. 5838, 7 lug. 1878, n. 4461, e 22 lug. 1881, n. 328).</p> <p>Militari, compresi politici</p> <p>Ex Ufficiali veneti</p> <p>Ufficiali sanitari e Cappellani dell'Ex Regno delle Due Sicilie</p>	<p>I militari che alla promulgazione della contr. legge 1865 facevano parte dell'esercito o dell'armata, ed i quali avendo servito negli eserciti o nelle armate dei Governi provvisori istituiti in Italia negli anni 1848 e 1849, per ragioni politiche, al cessare di questi, non continuarono nel militare servizio, o vennero più tardi dimessi dai Governi delle restaurazioni, hanno diritto a computare, quale servizio effettivo, il tempo dell'interruzione. — Il limite di un anno stabilito per la presentazione delle domande all'ammissione del suddetto beneficio, fu prorogato colle successive contr. leggi fino al 22 luglio, 1882 -- Il beneficio è esteso a quei militari ed assimilati a grado militare dell'esercito o dell'armata in attivo servizio, i quali sotto i Governi provvisori del 1831 soffrirono interruzione per causa politica; come pure a quei cittadini che, avendo servito negli eserciti dei Governi provvisori per la guerra dell'indipendenza negli anni 1848 e 49 rimasero feriti in modo da non poter partecipare ulteriormente alla campagna di quegli anni, purchè riuniscano le altre condizioni richieste dalla contr. Leg. 23 apr. 1865.</p>	<p>Gli ex Ufficiali veneti dell'esercito e dell'armata, i quali non ottennero l'assegno fissato dalla Leg. 7 giu. 1850, (V. al n. 277) sono ammessi a <i>riposo</i> od a <i>riforma</i>, quand'anche non abbiano offerti i loro servizi al Governo nella guerra del 1859, perchè inabili per infermità o vecchiaia, o perchè impediti da forza maggiore.</p> <p>Ai contr. Ufficiali e Cappellani retrocessi per causa politica dopo la rivoluzione del 1848 dai rispettivi gradi alla posizione dei requisiti, è computato pel conseguimento della <i>pensione di riposo</i> il servizio prestato nella detta posizione.</p>	
260	<p>Leg. 28 giu. 1866, n. 3912, e R. Dec. 21 lug. 1866.</p> <p>Corpo sanitario</p>	<p>Come alle Leg. 27 giu. 1850, e 7 feb. 1865. (V. ai n. 475 e 257.)</p>	<p><i>Pensione di ritiro</i>: come contro, trattandosi il <i>Presidente del Consiglio sanitario</i>, da Maggiore generale; gli <i>Ispettori</i>, da Colonnelli; i <i>Medici capi</i>, da Tenenti colonnelli; i <i>Medici direttori</i>, da Maggiori; i <i>Medici di reggimento</i>, da Capitani; ed i <i>Medici di battaglione</i>, da Luogotenenti.</p>	<p>Per la reversibilità V. al n. 257.</p>

261	R. Dec. 14 ott. 1866, n. 3253. Pensionati militari lomb. - veneti	V. al n. 435 dov'è pure accennata la legge che convalidò il trattato di Vienna 3 ott. 1866, e di cui al contr. Decreto.	
262	R. Dec. 13 nov. 1866, n. 3334. Militari veneti (e di Mantova), compromessi politici	I militari delle provincie venete e di Mantova, già al servizio del Governo austriaco, destituiti per causa politica, sono <i>reintegrati</i> nel grado che avevano in detto esercito, ed ammessi alla <i>pensione di riposo o di riforma</i> , secondo le leggi sulle pensioni militari, (V. ai n. 257 e 258) valutandosi come servizio effettivo il tempo d'interruzione decorso fino al contr. decreto. Questo decreto fu convalidato colle Leg. 1° mar. 1868, n. 4257 pei militari di terra e 5 dello stesso mese ed anno, n. 4265 per quelli di mare , estendendosi il beneficio della <i>sanatoria</i> sino alla data delle rispettive leggi medesime. Colla predetta Leg. 1° mar. 1868, è altresì esteso il beneficio a coloro che perdettero grado conseguito sotto la Repubblica veneta nel 1848 e 49.	
263	R. Dec. 9 dic. 1866, n. 3486. Disegnatori del Genio navale	Come alla Leg. 26 mar. 1865. (V. al n. 258).	Pensione di ritiro: Come contro. Pei nuovi gradi di <i>Disegnatore di 1ª classe</i> , spetta la pensione come Sottotenente di vascello; e a quelli di 2ª e 3ª <i>classe</i> , come Guardie marina.
264	Regol. 21 mar. 1867. Guardastalloni	Come alle Leg. 27 giu. 1850 e 7 feb. 1865, (V. ai n. 175 e 257).	Pensione di giubilazione: come quella che compete ai sottufficiali del R. Esercito, giusta le contr. norme.
265	Leg. 27 mag. 1867, n. 3745. Pensionati militari pontifici	Sono assunti a carico del Governo Italiano. (V. al n. 137).	
266	R. Dec. 1° dic. 1870, n. 6068. Militari romani, compromessi politici	Ai militari di terra e di mare d'ogni grado, originari di Roma e della provincia romana, i quali militando al servizio del Governo pontificio, incorsero nella perdita del loro grado od impiego, o li abbandonarono per titolo politico, sono estese le disposizioni contenute nel Dec. 4 mar. 1860, stati convalidati colla Leg. 30 giu. 1861, (V. ai n. 257 e 258). Le <i>pensioni</i> od i <i>sussidi</i> , da assegnarsi, decorrono dal 9 ottobre 1870.	
267	Leg. 3 lug. 1871, n. 330. (a) Ufficiali di terra (a) Detta Legge fu estesa agli Ufficiali di marina coll'altra del 1 giu. 1872, n. 848.	Inabilità ed anni 8 di servizio, od ammissione in carriera dopo il 30.º anno di età. Inabilità, e meno di 8 anni di servizio.	Pensione di riforma: tante quote del minimo, quanti sono gli anni di servizio, ovvero quanti sono gli anni che si interpongono tra il 30.º anno d'età, e quello della riforma, senza eccedere il minimo della pensione di ritiro. Gratificazione: per una sol volta un'annata di paga.
268	Leg. 7 lug. 1876, n. 3212. Militari e pensionati militari	Sono soggetti, meno la truppa, alla ritenuta, in conto entrate del tesoro, sui rispettivi stipendi e sulle pensioni. Per la misura di detta ritenuta, V. al n. 146.	
			Alle vedove ed orfani dei contr. militari spetta <i>pensione</i> secondo le contr. leggi. Per la reversibilità V. al n. 258. Per la reversibilità V. al n. 257. I diritti di reversibilità seguono secondo le rispettive leggi già applicate. Alle vedove ed agli orfani di detti militari sono estese le contr. disposizioni. Reversibile solo a quelle vedove ed orfani che vi hanno diritto, colle l. e.g. 27 giu. 1850, n. 4049; 7 feb. 1865, n. 3143; 20 giu. 1851, n. 1208; e 26 mar. 1865, n. 2217. (V. ai n. 175, 176, 257 e 258). Le pensioni delle vedove ed orfani sono esenti dalla contr. ritenuta.

Séque: REGNO D'ITALIA (Pensioni militari).

Numero pro- gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto al militare	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie					
269	Leg. 7 lug. 1876, n. 3213, (e 4 dic. 1879, n. 5168). Militari (V. al n. 324).	Infermità, ferite riportate nelle guerre dell' indipendenza, o nei fatti d'arme per la liberazione di Roma dal 1848 in poi.	Sono ammessi al beneficio delle leggi sulle <i>pensioni</i> , (V. ai n. 257 e 258) in base al grado rivestito, i cittadini e gli stranieri domiciliati nel Regno, che prestando regolarmente servizio militare, per effetto delle controindicate circostanze siano rimasti inabili al militare servizio.	Il beneficio della <i>pensione</i> è pure esteso alle vedove ed agli orfani dei controindicati, morti in conseguenza delle guerre e fatti d'arme ivi citati. (V. ai n. 257 e 258).					
270	Leg. 7 lug. 1878, n. 4451. Militari, ed assimilati, pontifici	Passaggio dall' esercizio pontificio in quello italiano, fra il 1859 ed il 1870.	I contr. militari, che già avevano acquistato diritto a pensione colle leggi pontificie, possono <i>optare</i> fra le leggi medesime e quella italiana per la liquidazione della loro <i>pensione</i> .	La reversibilità segue in base alla legge applicata al marito o al padre.					
271	Leg. 3 dic. 1878, n. 4610 e R. Dec. 16 dic. 1878, n. 4669. Militari di mare	Per effetto del riordinamento della R. marina, le <i>pensioni di riposo e di riforma</i> , pur continuando ad essere regolate dalla Leg. 26 mar. 1865, (V. al n. 258), vanno liquidate, tenuta presente l'assimilazione dei nuovi gradi, giusta la seguente tabella:							
		GRADO	Minimo	Aumen.	Massimo	GRADO	Minimo	Aumen.	Massimo
		Ammiraglio	8000	»	8000	Guardia marina (8)	1000	20	1300
		Vice ammiraglio (1)	6500	450	8000	(1 ^a classe (9)	730	48	1000
		Contrammiraglio (2)	5000	450	6500	Nocchiere di { 2 ^a id. (10)	500	15	725
		Capitano di {	3800	420	5000	3 ^a id. (11)	445	40	565
			3000	400	4000	Secondo nocchiere (12)	415	40	565
		fregata (4)	2500	70	3200	Sotto nocchiere (13)	360	7	465
		corvetta (5)	1900	35	2250	Marinaro (14)	300	6	406
		Tenente di vascello (6)	1425	25	1500				
		Sottotenente id. (7)							

(1) Ispettore generale del Genio navale. — (2) Ispettori del Genio navale e del Corpo sanitario. — (3) Direttori del Genio navale, del Corpo sanitario e del Commissariato. — (4) Ingegneri capi, Medici capi e Commissari capi di 1^a cl. — (5) Ingegneri capi, Medici capi e Commissari capi di 2^a cl., Capo macchinista principale. — (6) Ingegneri, Medici, Commissari e Capi macchinisti di 1^a cl. — (7) Ingegneri, Medici, Commissari e Capi macchinisti di 2^a cl. — (8) Allievi ingegneri, Allievi Commissari, e Sotto capi macchinisti. — (9) Capi timonieri, cannonieri, torpedinieri, furieri e infermieri di 1^a cl., Macchinisti, Maestri e Aiutanti di 1^a cl., Capo musica, Assistente del genio navale di 1^a cl. — (10) Capi timonieri, cannonieri, torpedinieri, furieri e infermieri di 2^a cl., Macchinisti, Maestri ed Aiutanti di 2^a cl., Assistenti del genio navale di 2^a cl. — (11) Cap: timonieri, cannonieri, torpedinieri, furieri ed infermieri di 3^a cl., Macchinisti, Maestri ed Aiutanti di 3^a cl., Sotto capo musica. — (12) Secondo capo timoniere, cannoniere, torpediniere, furiere e infermiere, Capo fuochista, Secondo maestro, aiutante e furiere, Capo trombettiere. — (13) Sotto capo timoniere, cannoniere, torpediniere, fuochista, furiere, trombettiere ed infermiere, Sotto maestro e Sotto aiutante. — (14) Marinari di 1^a, 2^a e 3^a cl., Timonieri, Cannonieri e Torpedinieri di 1^a e 2^a cl., Fuochisti, Furieri, Operai, Musicanti, Trombettieri ed Infermieri di 1^a e 2^a cl., Allievi macchinisti.

272	Leg. 19 lug. 1880, n. 5535. Reali Carabinieri Truppa	Anni 20 di servizio.	<i>Pensione di ritiro</i> : tante quote del minimo della pensione di cui alla Leg. 7 feb. 1865 (V. al n. 257), quanti sono gli anni di servizio.	Riversibile colle condizioni di cui alle Leg. 27 giu. 1850 e 7 feb. 1865 (V. al n. 257), colla riduzione però degli anni di servizio da 25 a 20.
273	Leg. 17 ott. 1881, n. 435, e 15 gen. 1882, n. 589; e R. Dec. 17 e 21 ott. 1881, n. 440 e 454. Ufficiali di terra	Collocamento nella posizione di servizio ausiliario.	<i>Pensione provvisoria</i> , in tanti 30. ^{mi} o 25. ^{mi} del minimo della pensione di ritiro, (V. al n. 257) quanti sono gli anni di servizio, oltre gli aumenti di favore. Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario si computa per 1/2 della sua durata agli effetti della giubilazione o della riforma, salvo però il servizio effettivo in cui fossero richiamati, che viene computato per intero. Quando la cessazione dal servizio ausiliario avvenisse per revocazione o rimozione dal grado, non compete verun aumento sull'assegno liquidato.	La reversibilità segue colla Leg. 7 feb. 1865 (V. al n. 257), in base alla <i>pensione definitiva</i> dovuta all'ufficiale al momento della sua morte. Il matrimonio dev' essere avvenuto almeno 2 anni prima del trasferimento dell'ufficiale nella posizione ausiliaria.
274	R. Dec. 24 giu. 1883, n. 1491. Operai Panifici militari	Licenziamento per effetto del riordinamento del servizio delle sussistenze militari.	<i>Pensione di ritiro</i> , giusta le Leg. 27 giu. 1850 e 7 feb. 1865, per coloro che hanno 25 anni di servizio (V. al n. 175 e 257). <i>Gratificazione</i> , per una sol volta, per quelli licenziati senza diritto a pensione, cioè, per ogni anno di servizio o campagna di guerra: ai <i>Capi operai</i> di 1 ^a classe, L. 54; di 2 ^a classe, L. 46; di 3 ^a classe, L. 42; ai <i>Sottocapi</i> di 1 ^a classe, L. 38; di 2 ^a classe, L. 37; di 3 ^a classe, L. 36; agli <i>Operai</i> di 1 ^a classe, L. 35; di 2 ^a classe, L. 34; di 3 ^a classe, L. 32.	Riversibile, secondo le norme delle contr. leggi.
275	Leg. 8 lug. 1883, n. 1470. Sottufficiali del R. Esercito	Anni 20 di servizio.	<i>Pensione di ritiro</i> : a norma delle Leg. 27 giu. 1850 e 7 feb. 1865. (V. ai n. 175 e 257).	Riversibile, come sopra al n. 272.

STATI SARDI (Pensioni straordinarie).

Numero pro-gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento	INDIVIDUI O CORPI contemplati	TITOLO, IMPORTANZA E CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE
276	R. Pat. 18 feb. 1819. Id. 17 lug. 1815.	Genitori di dodicesima prole	In sostituzione dell'immunità dai diritti di gabelle, è corrisposta l' <i>annua pensione</i> di L. 250. Detta pensione fu revocata. È concesso invece un <i> sussidio </i> nella stessa somma nei casi di contemporanea esistenza di 12 figli legittimi, e di assoluto bisogno di soccorso. Tale <i> sussidio </i> è reversibile alla madre vedova, quando trovisi nelle condizioni del padre concessionario.
277	Leg. 7 giu. 1830, e 15 feb. 1831, n. 1041 e 1141. (V. al n. 319).	Ufficiali militari alla difesa di Venezia	È aperto sul bilancio del Ministero di guerra e marina un credito di L. 200,000 per essere erogato in <i>assegni</i> agli ufficiali italiani di terra e di mare, che presero parte alla difesa di Venezia, e che alla promulgazione delle contr. leggi trovavansi negli Stati sardi.
278	Leg. 16 feb. 1834, n. 4663.	Margherita No- rat, ved. Dossinier	È concessa sul bilancio dello Stato l' <i>annua pensione</i> di L. 240 alla contr. vedova di Giovanni Battista Dossinier, morto per aver combattuto l'insurrezione nella provincia d'Aosta. Detta pensione è reversibile ai figli superstiti minorenni, come all'art. 28 della Leg. 27 giu. 1830, (V. al n. 175).
279	R. Dec. 7 gen. 1861, n. 4578.	Pensionati di grazia borbonici, e Danneggiati politici (prov. napoletane)	Si dispone la revisione delle <i>pensioni di grazia</i> , che sono a carico dell'erario, nelle provincie napoletane, per far cessare quelle accordate in remunerazione di servizi prestati nella distruzione delle istituzioni costituzionali e nelle persecuzioni politiche della parte liberale, ovvero concesse senza meriti e titoli sufficienti. Al fondo annuale, reso disponibile per tale revisione, si aggiunge la somma mancante a complemento di annue L. 500,000, le quali sono destinate a favore di famiglie povere, che abbiano maggiormente sofferto per la causa di libertà.
280	R. Dec. 31 gen. 1861, n. 4615.	Vedove, orfani e congiunti di Volontari nell'Italia meridionale	Il diritto all'applicazione della Leg. 27 giu. 1830 sulle pensioni militari, (V. al n. 175) è esteso alle vedove, agli orfani ed ai congiunti dei militari dell'armata dei Volontari già comandata nell'Italia meridionale dal generale Garibaldi, i quali sieno morti per le cagioni indicate all'art. 27 della stessa legge.

REGNO LOMBARDO- VENETO (Pensioni straordinarie).

281 (*)	Dec. del Doge di Venezia 2 gen. 1446.	Fratelli Avogadro (e discendenti)	Accorda, per segnalati servizi, ai fratelli Pietro e Giovanni Avogadro la <i>provvisione remuneratoria</i> di fior. 1200 in moneta di Brescia, trasmissibile agli eredi e successori rispettivi, in ragione di fior. 800 (it. L. 687,20) per il primo dei detti fratelli, e di fior. 400 (it. L. 333,60) per il secondo di essi. Con Dispac. dell'i. r. Mag. Cam. 30 apr. 1854, è provveduto al <i>pagamento di detta provvisione remuneratoria</i> a favore dei discendenti Avogadro. E altresì stabilito che, in mancanza di discendenti maschi, le femmine subentrino nel godimento degli assegni remuneratori <i>ad posterum et heredes descendentes</i> , concessi dalla caduta Repubblica veneta.
282 (*)	Dec. del Maggior Consiglio della Repubblica Veneta 12 set. 1500.	Pier Antonio Battaglia (ed eredi)	Concede al nobile uomo Pier Antonio Battaglia, suoi eredi e successori, in ricompensa di segnalati e straordinari servizi, la <i>provvisione remuneratoria annua</i> di ducati veneziani 1200, ridotti poscia a 900 (it. L. 4394,47). — Con Sov. Ris. 25 ag. 1833 è disposta l'iscrizione sul debito vitalizio di detta provvigione a favore degli eredi Battaglia.

283	<p>Sov. Ris. 11 feb. 1816.</p> <p>Sov. Ris. 27 feb. 1819.</p> <p>Circ. Mag. Cam. Ven. 18 gen. 1826.</p> <p>(*) Sov. Ris. 8 giu. 1832.</p> <p>(*) Dec. V. R. Lomb-Ven. 14 lug. 1832, n. 6271.</p> <p>Circ. Mag. Cam. Ven. 15 giu. 1834.</p> <p>Sov. Ris. 2 dic. 1836.</p>	<p>Patrizi veneti (<i>loro vedove e discendenti</i>)</p>	<p>I patrizi e loro figli procreati da legittimo matrimonio, celebrato ai tempi della cessata Repubblica veneta, possono aspirare al conseguimento della <i>pensione normale</i>, qualora non possiedano rendite proprie superiori ad annui ducati 200, e fino a che sia completo il numero delle pensioni già sistemato dalla Normale 12 apr. 1804; in questo caso si fa luogo a nuove concessioni a misura dei posti che restano vacanti. Sono ripristinati nella <i>pensione</i> tutti i patrizi che la conseguirono nella precedente epoca austriaca, quand'anche ne siano stati esclusi dal cessato governo italiano.</p> <p>Si dispone che in avvenire le <i>provvigioni</i> di detti patrizi vengano pagate dalle Casse di finanza.</p> <p>Le vedove d'individui che non erano nobili veneti, sebbene di origine patrizi, non hanno diritto alla <i>sostentazione patrizia</i>.</p> <p>Si conferma l'esclusione dalla detta <i>sostentazione</i> per coloro che hanno una rendita propria di 200 ducati.</p> <p>A quei patrizi, cui furono assegnate dal Governo veneto più <i>provvigioni remuneratorie</i>, od altre <i>corresponsioni</i>, se ne accorda una sola, cioè la maggiore di esse.</p> <p>Sono ammissibili alla <i>sostentazione patrizia</i> le vedove di patrizi, sebbene non nate da famiglie nobili, purchè il loro matrimonio sia iscritto nel libro d'oro e si verifichino gli altri requisiti voluti dalle normali.</p> <p>Il godimento della <i>sostentazione patrizia</i> d'aust. L. 437,56 (it. L. 378,43) dev'essere sospeso a quelle nobili venete nubili che passano a matrimonio.</p>
284	<p>Sov. Ris. 5 gen. 1841, n. 27.</p>	<p>Priore dell'Ordine dei Gioanniti</p>	<p>È istituito il priorato lombardo-veneto dell'Ordine dei Gioanniti, accordandosi al gran priore <i>pro tempore</i> una <i>dotazione</i> di annui fior. 2000 (it. L. 5183,14), per tutto il tempo che resterà in possesso della commenda, e da pagarsi dallo Stato in rate mensili anticipate.</p>
285	<p>Dec. Gov. prov. Milano 19 lug. 1848.</p>	<p>Feriti e Vedove dei combattenti delle cinque giornate, e vittime della barbarie del nemico, (resi impotenti al lavoro)</p>	<p>Ai feriti combattenti nelle gloriose 5 giornate della rivoluzione, resi impotenti al lavoro, finchè non sia eretto uno stabilimento dove ricoverarli, è assegnata l'annua <i>pensione</i> d'it. L. 600, <i>vitalizia</i> o <i>temporanea</i>, a seconda della durata dell'invalidità al lavoro. Alle vedove dei morti per la patria è indistintamente assegnata pel tempo della vedovanza, l'annua <i>pensione</i> di L. 600; agli orfani è provveduto per l'educazione.</p> <p>Ai feriti, vittime della barbarie del nemico, pure impotenti al lavoro, è assegnata <i>pensione</i> dalle it. L. 100 alle 600, secondo le circostanze. Alle vedove, bisognose, di tali vittime è corrisposta, pel tempo della vedovanza, l'annua <i>pensione</i> fra le it. L. 100 e 600 secondo le circostanze. È provveduto per l'assistenza degli orfani bisognosi.</p>
286	<p>Dec. Gov. prov. Venezia 5 giu. 1849, n. 124.</p>	<p>Guardie civiche, militi non giurati, ed operai civili, feriti, e famiglie dei morti, nella difesa della patria</p>	<p>Le guardie civiche, i militi non giurati e gli operai civili, che, nel combattere o nel lavorare per la difesa della patria, fossero feriti dal nemico e divenissero incapaci di sostenere le fatiche della guerra, o di esercitare l'arte propria, sono ammessi nel battaglione dei veterani nazionali. Quelli che volessero invece convivere colla propria famiglia, conseguono lo <i>stipendio dei veterani</i>, con l'obbligo, in quanto ne fossero capaci, di prestare servizio in parità degli altri.</p> <p>Nel caso di morte, la vedova, i genitori ed i figli, in istato miserabile, e finchè questo dura, ottengono, ciascuno, il <i> sussidio giornaliero</i> di cent. 40.</p> <p>Il trattamento degli ufficiali della guardia civica e degli altri ufficiali non giurati, se fossero feriti, ed il trattamento delle famiglie loro, in caso di morte, è da determinarsi di volta in volta secondo le circostanze.</p>

(*) Provvedimento inedito.

Segue: **REGNO LOMBARDO-VENETO** (*Pensioni straordinarie*).

Numero pro- gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento	INDIVIDUI O CORPI contemplati	TITOLO, IMPORTANZA E CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE
287	Sov. Ris. 3 feb. 1836. (V. al n. 37).	Vedove ed orfani di medici chirurghi ed infermieri, (non impiegati dello Stato) morti in servizio contro il colera	Le vedove e gli orfani dei contr. medici, chirurghi ed infermieri, i quali, in seguito ad invito dell'Autorità, si prestarono contro il colera, e ne restarono vittime, hanno diritto al trattamento normale di <i>pensione</i> o <i>provvigione</i> ed agli <i>assegni di educazione</i> , come se i rispettivi mariti e padri fossero stati impiegati dello Stato. Dette <i>pensioni</i> ed <i>assegni di educazione</i> devono commisurarsi secondo le norme vigenti; e le <i>provvigioni</i> , per le vedove degli infermieri, sono stabilite nell'importo da 6 a 15 carantani (it. L. 0,25925 e 0,64814) al giorno.
288	Sov. Ris. 9 mar. 1857.	Vedove ed orfani, come sopra, vittime del tifo	La Sov. Ris. del 3 feb. 1836 (V. al n. 287), riguardante le vedove e gli orfani di medici, chirurghi ed infermieri, defunti in servizio contro il colera, è estesa anche ai simili casi dell' epidemia del tifo. Però tale concessione ha effetto soltanto dal giorno del contr. provvedimento, e resta riservato di caso in caso al Ministero dell' interno, d'intelligenza con quello delle finanze, il decidere sulla concessione medesima.

DUCATO DI PARMA (*Pensioni straordinarie*).

289	Sov. Resc. 29 feb. 1820, n. 28. Id. id. 4 ag. 1820. Id. id. 7 ag. 1822.	Genitori di dodicesima prole	I padri di 12 figli viventi possono domandare una <i>pensione di soccorso annuo</i> , purchè provino l'esistenza di 12 o più figli, e che le famiglie loro non abbiano un reddito maggiore di L. 6000. Detta pensione è da determinarsi secondo il numero dei figli, la condizione delle famiglie, e il montare dei redditi, senza poter eccedere il massimo di L. 600. Sono inammissibili le domande, per pensione, delle vedove madri di 12 figli viventi, le quali però possono ottenere dalla munificenza sovrana un <i>annuo sussidio</i> , secondo le circostanze. Sono pure inammissibili le domande, per ottenere tali pensioni, presentate dai forestieri, quantunque domiciliati negli Stati parmensi.
290	Sov. Dec. 10 apr. 1840, n. 81. Id. id. 4 ag. 1840, n. 147.	Commendatori dell'Ordine equestre di S. Giovanni di Gerusalemme	Sono assegnate 3 <i>pensioni di giustizia</i> , ciascuna di L. 2000 all'anno, all'ordine cavalleresco di S. Giovanni di Gerusalemme. Viene riconosciuto in tutti gli Stati di Parma il detto Ordine, ed è confermata l'istituzione delle 3 commende di giustizia di cui sopra.
291	Dec. Ditt. 6 dic. 1859.	Vedove ed orfani di vittime nel di 22 luglio 1854 in Parma	Alle vedove ed agli orfani di coloro che nel di 22 luglio 1854 ebbero a soccombere in Parma per srenata licenza soldatesca, o per fucilazioni ordinate in appresso dai Consigli di guerra, per il fatto avvenuto nel suindicato giorno, si assegna un <i>equo compenso</i> , qualora si trovino in ristrettezze.
292	Dec. Ditt. (<i>Emilia</i>) 24 dic. 1859, n. 80.	Feriti nei combattimenti del 1848, 49 e 59	Si concede una <i>pensione vitalizia mensile</i> di L. 30 ai nati nelle provincie modenesi, parmensi e romagnole, sprovveduti di mezzi di sussistenza, ed inabili al lavoro per ferite riportate nel 1848, 1849 e 1859, combattendo per la causa nazionale.

DUCATO DI MODENA (Pensioni straordinarie).

293	Dec. Duc. 15 giu. 1841, n. 8.	Commendatori dell'Ordine equestre di S. Giovanni di Gerusalemme	Istituisce, a favore del contr. Ordine, 2 <i>commende</i> di giustizia, del reddito di 200 zecchini (it. L. 2402) ciascuna, parte in beni stabili, e parte in cartelle dello Stato.
294	Dec. Ditt. 24 dic. 1859, n. 80.	Feriti nei combattimenti del 1848, 49 e 59	È loro concessa una <i>pensione mensile</i> di L. 30, (V. al n. 292).

GRANDUCATO DI TOSCANA (Pensioni straordinarie).

295 (*)	Dec. Gr. Duc. 24 set. 1814.	Discendenti di Amerigo Vespucci	È loro concessa la <i>pensione</i> di tosc. L. 840 (it. L. 705,60). Di tale pensione fu ordinata la riaccensione sul debito vitalizio con Dec. Min. Tesoro 4 mag. 1883.
296	Dec. Gr. Duc. 3 ag. 1848, n. CCXXVII.	Militi feriti, e famiglie dei morti, nella guerra dell'indipendenza	È assegnata <i>pensione vitalizia</i> , da determinarsi con legge speciale, ai militi, senza mezzi di sussistenza, di tutti i battaglioni dei volontari toscani che combatterono nella guerra dell'indipendenza e che, per ferite od infermità contratte nella guerra stessa, furono resi inabili al lavoro. Alla vedova, od agli orfani fino ai 18 anni compiuti, di detti militi morti in guerra od in conseguenza delle riportate ferite, è pure fissata una <i>pensione vitalizia</i> come sopra. Gli orfani godono del diritto di accrescimento fra loro. Simile beneficio è esteso ai genitori settuagenari od infermi, quando il figlio, morto per la detta causa, era unico e celibe.
297	Dec. Gov. prov. 13 feb. 1849, n. XXVII.	Operai e rispettive famiglie, benemeriti della patria	Bandito l'arruolamento volontario al servizio militare per la difesa nazionale, è destinata una parte dei beni immobili dello Stato del valore di un milione di lire per essere erogato in <i>sussidi</i> agli operai e loro famiglie, che abbiano ben meritato della patria nella guerra dell'indipendenza. Il modo ed i titoli per tale distribuzione, da determinarsi con apposita legge, (V. al n. 299).
298	Dec. Gov. prov. 27 feb. 1849, n. LXXIII.	Feriti della Guardia nazionale, e famiglie dei morti per la causa nazionale	Si mobilita la Guardia nazionale pel servizio di guerra, e si stabilisce che lo Stato provveda a coloro che, combattendo, si riducessero inetti al lavoro, e così pure alle rispettive famiglie, in caso di morte. Si estende alla Guardia nazionale mobilitata il Dec. 13 feb. 1849, n. XXVII. (V. ai n. 297 e 299).
299	Dec. Com. str. pel Granduca 14 mag. 1849, n. CXI, che dà effettuazione al Prog. di Leg. 3 feb. 1849.	Militi volontari e soldati feriti, e famiglie dei morti, nella guerra per l'indipendenza italiana	Ai soldati e sottufficiali fino al grado di aiutante, che per ferite riportate in battaglia, o per servizio comandato in tempo di guerra, siano divenuti inabili e ricusino l'asilo negli invalidi o nei veterani, è concessa <i>pensione mensile</i> distinta in 3 classi, come al seguente quadro: la 1 ^a per quelli assolutamente incapaci a procacciarsi il vitto; la 2 ^a per quelli che non sono nell'assoluta impotenza a guadagnarselo; e la 3 ^a per quelli che, potendo lavorare, debbono attendere di essere impiegati.

(*) Provvedimento inedito.

Segue: **GRANDUCATO DI TOSCANA (Pensioni straordinarie).**

Numero pro- gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento	INDIVIDUI O CORPI contemplati	TITOLO, IMPORTANZA E CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE												
			Grado del militare	1 ^a classe				2 ^a classe				3 ^a classe			
				L. tosc.	L. ital.	L. tosc.	L. ital.	L. tosc.	L. ital.	L. tosc.	L. ital.				
	<i>Segue:</i> Dec. Com. str. pel Granduca, 14 mag. 1849, n. CXI.	<i>Segue: Militi volontari, e soldati feriti, e famiglie dei morti, nella guerra per l'indipendenza italiana</i>	Aiutante sottufficiale	45	»	37	80	36	»	30	24	32	»	26	88
			Sergente maggiore.	40	»	33	60	32	»	26	88	24	»	20	16
			Sergente.	35	»	29	40	28	»	23	52	21	»	17	64
			Caporale.	30	»	25	20	24	»	20	16	18	»	15	12
			Soldato	25	»	21	»	20	»	16	80	15	»	12	60
			Alle vedove, ai figli ed ai genitori dei detti soldati e sottufficiali, morti in guerra od in conseguenza di ferite in essa riportate, è dovuta la pensione di 1 ^a classe. Le pensioni assegnate cogli atti del 13 feb. 1849, e successivi, devono ritenersi come accordate col presente decreto.												
300	Dec. Gov. della Toscana 16 nov. 1839, n. CCIC.	<i>Commendatori dell'Ordine equestre di S. Stefano</i>	È abolito il contr. Ordine, ed il suo patrimonio è disciolto. Le <i>commende di grazia</i> già conferite sono convertite in <i>pensioni vitalizie</i> , da corrispondersi ai titolari dalla R. Depositeria. (Per gli impiegati dell'Ordine, V. al n. 77).												

STATI PONTIFICI (Pensioni straordinarie).

301	Ord. Min, 29 set. 1848, n. 74.	<i>Militi delle legioni civiche e dei corpi volontari feriti, e famiglie dei morti</i>	I militi delle legioni civiche e dei corpi volontari, i quali rimasero feriti negli ultimi fatti d'armi, hanno in via provvisoria i soccorsi e le pensioni stesse, che la legge accorda ai militari di truppa regolare. Le famiglie dei militi morti sono similmente equiparate a quelle dei militari di truppa regolare.
302	Leg. Commiss. prov. di Gov. Roma 4 gen. 1849, n. 28. Dec. Ass. Cost. 29 mar. 1849, n. 171. Dec. id. 29 apr. e 3 lug.	<i>Militari e cittadini feriti, e famiglie dei morti, nella guerra dell'indipendenza</i>	Si determina la misura del trattamento normale pei militari e loro famiglie, con effetto retroattivo a favore di tutti i militari che combatterono nel 1848 contro gli austriaci al di là del Po. Ai feriti nella guerra dell'indipendenza, divenuti inabili al lavoro, spetta, vita loro durante, la <i>pensione mensile</i> di scudi 6 (it. L. 32,23). — Uguale <i>pensione</i> compete alla vedova ed ai figli minorenni e figlie nubili dell'estinto; al genitore sessagenario, ove l'estinto non lasci superstiti moglie e figli; alla madre, in mancanza di moglie, figli o padre, o dopo che questi, già provvisto di pensione, sia venuto a morte; ai fratelli minorenni ed alle sorelle nubili, in mancanza della moglie, di figli e di genitori. Il contr. Dec. 29 mar. 1849, è applicabile ai feriti, non che alle famiglie degli estinti nella di-

303	Sov. Chir. 12 ag. 1856.	Legati ed assegni del cardinale Albani	Si ordina che siano pagati dal Debito pubblico i <i>legati ed assegni</i> accordati, per atto di ultima volontà, dal cardinale Albani. Alla spesa occorrente si fa fronte colla parte dell'asse ereditario dello stesso cardinale e da lui destinato a tale uso, con avvertenza che man mano che restano estinte le <i>pensioni</i> , i <i>legati ed assegni</i> suddetti, la rendita rispettiva va passata agli enti ecclesiastici indicati nel contr. chirografo. (Questi assegni sono tuttora iscritti a carico del debito vitalizio).
304	Dec. Ditt. (Emilia) 21. dic. 1859, n. 80.	Feriti nei combattimenti del 1848, 49 e 59	È loro concessa una <i>pensione mensile</i> di L. 30, (V. al n. 292).
305	Dec. Com. str. (Umbria), 26 set. 1860, n. 29.	Guarducci Matilde, ved. Tassi	Alla contr. vedova è accordata <i>pensione vitalizia</i> di mensili scudi 40 (it. 53,75), per la perdita del marito nel combattimento del dì 21 settembre 1860 per la liberazione di Perugia.
306	Dec. id. 30 nov. 1860, n. 190.	Sacerdoti sospesi a divinis per causa politica	È accordata <i>pensione mensile</i> di it. L. 60 a quei sacerdoti delle provincie dell'Umbria che, per causa di atti di libertà ed amor patrio, sono stati sospesi a <i>divinis</i> .
307	Dec. id. 11 dic. 1860, n. 218.	Feriti e famiglie dei morti nel combattimento di Perugia del 20 giugno 1859	Tanto ai feriti ridotti inabili al lavoro, e bisognosi di soccorso, quanto alle vedove ed alle famiglie dei morti nel combattimento, di cui contro. è assegnata <i>pensione mensile</i> di L. 30 colle norme stabilite per le pensioni delle vedove e famiglie dei militari dalla Leg. Sarda 27 giu. 1850, n. 4049, (V. al n. 175).

REGNO DELLE DUE SICILIE (Pensioni straordinarie).

308	Dec. Parl. Gen. di Sicilia 16 ag. 1848, n. 162.	Antonia Gallo	È accordata ad Antonia Gallo, orfana di Angelo, che nella rivoluzione rese importanti servigi alla patria, una <i>pensione vitalizia mensile</i> di onze 8 (it. L. 102), quand' anche andasse a marito.
309	Dec. Parl. Gen. di Sicilia 19 ag. 1848, n. 186. Dec. id. 5 set. 1848, n. 435.	Truppa siciliana (graduati e militi)	Sono accordati gradi, onorificenze e <i>pensioni vitalizie mensili</i> a 338 individui, nominati in un elenco annesso al contr. decreto dal quale rilevasi che per 3 graduati <i>Colonnelli</i> la pensione ammonta, per ciascuno, ad onze 16 (it. L. 204); per 3 <i>Maggiori</i> , onze 8 (it. L. 102); per 5 <i>Aiutanti maggiori</i> , onze 6 (it. L. 76,50); per 55 <i>Capitani</i> , onze 4 (it. L. 51); per 108 <i>Primi tenenti</i> , onze 3 e gr. 45 (it. L. 44,62); per 82 <i>Secondi tenenti</i> , onze 3, (it. L. 38,25); e per 402 <i>Alfieri</i> onze 2 e gr. 15 (it. L. 31,87). Seguono poi altri 200 <i>pensionisti</i> senza grado, con onza 1 e gr. 45 (it. L. 49,12) ciascuno. Detta pensione si perde per conseguimento di un soldo inerente ad impiego pubblico, uguale o maggiore alla pensione accordata, ovvero per condanna per qualunque reato. I volontari che fecero parte della legione siciliana, spedita a combattere nel Lombardo-Veneto, non nominati ufficiali effettivi perchè riconosciuti non idonei ai gradi militari, sono ammessi a <i>pensione mensile</i> di onze 3 (it. L. 38,25) cogli obblighi e condizioni imposte agli altri pensionisti col sud. Dec. 19 ag. 1848.

Segue: REGNO DELLE DUE SICILIE (Pensioni straordinarie).

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento	INDIVIDUI O CORPI contemplati	TITOLO, IMPORTANZA E CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE
309	Dec. Parl. Gen. di Sicilia 29 set. 1848, n. 278.	<i>Segue: Truppa siciliana (graduati e militi)</i>	Colle norme del sud. Dec. 19 ag. 1848, è concessa l'onorificenza e la <i>pensione</i> ad altri 31 individui, dei quali, 5 graduati da <i>Capitani</i> , 4 da <i>Primi tenenti</i> , 10 da <i>Secondi tenenti</i> , e 2 da <i>Alfieri</i> .
310	Dec. Ditt. (Sicilia) 6 giu. 1860, n. 18.	<i>Vedove ed orfani dei morti per la causa nazionale</i>	Alle vedove dei morti in difesa della causa nazionale, come pure dei 13 individui fucilati il 4 aprile 1860, è accordata una conveniente <i>pensione</i> durante vedovanza. — Gli orfani sono educati e nutriti a spese dello Stato.
311	Dec. Proditt. (Sicilia) 25 set. 1860, n. 214.	<i>Feriti nella guerra di Sicilia</i>	Ai feriti, che presero parte alla guerra in Sicilia, è concessa la <i>pensione di ritiro</i> annessa al grado, non minore di tari 3 (it. L. 1,27) al giorno.
312	Dec. Proditt. (Sicilia) 11 ott. 1860.	<i>Fatriotti combattenti il 4 aprile 1860</i>	È stabilito che agli animosi patriotti, che furono i primi ad imbrandire le armi il 4 aprile 1860, sia accordato un impiego confacente alla loro condizione, e, frattanto sia loro corrisposta una <i>pensione giornaliera</i> di gr. 20 (it. L. 0,85) per ciascuno, netti di ritenuta.
313	Ordine del giorno di Re Vitt. Em. 12 nov. 1860.	<i>Volontari garibaldini (graduati e militi)</i>	Agli ufficiali, sottufficiali e soldati dell'armata dei volontari garibaldini nelle provincie meridionali, i quali sieno diventati inabili al servizio militare, è applicabile la legge sulle pensioni vigente negli antichi Stati sardi, (V. al n. 175).
314	Dec. Luog. Gen. (Napoli) 30 dic. 1860.	<i>Agenti di polizia e loro famiglie</i>	Sono incamerati al tesoro i cespiti di polizia. Per effetto di tale provvedimento sono poste a carico del tesoro le <i>pensioni</i> concesse in via di <i>grazia</i> agli agenti di polizia e loro famiglie, già pagate sui detti cespiti.

REGNO D'ITALIA (Pensioni straordinarie).

315	Circ. Min. Int. 18 dic. 1861. (V. al n. 317).	<i>Famiglie di militi di Guardia nazionale (prov. napoletane) morti in causa di servizio</i>	Si determina che le vedove e le famiglie dei militi di Guardia nazionale, rimasti uccisi a cagion di servizio nelle provincie napoletane, siano ammesse ai <i>soccorsi, pensioni e ricompense</i> che la legge accorda in tali casi alle vedove e famiglie dei militari.
-----	--	--	--

316	Leg. 19 mar. 1862, n. 510.	<i>Mombelli Francesca, ved. Grasselli</i>	A Francesca Mombelli, vedova di Antonio Grasselli, morto in Bologna in causa delle sue funzioni d'ispettore di Questura, è assegnata l'annua <i>pensione</i> di L. 1600 dal 30 ottobre 1861. In caso di morte di detta vedova, o di passaggio a seconde nozze, la <i>pensione</i> è reversibile per L. 800 alla figlia Maria Rosa, finchè rimanga in istato nubile.
317	Leg. 45 ag. 1863, n. 1409.	<i>Volontari e Guardia nazionale mobile, feriti nella repressione del brigantaggio (prov. meridionali)</i>	Si accordano i benefici delle leggi sulle <i>pensioni</i> militari alle squadre di volontari, ed ai militi di Guardia nazionale mobile feriti nella repressione del brigantaggio. La contr. legge fu confermata coll'altra del 7 feb. 1864, n. 1661.
318	R. Dec. 25 ag. 1863. (V. ai n. 279 e 327).	<i>Danneggiati politici (prov. napoletane)</i>	Si accordano <i>assegni</i> , in esecuzione del R. Dec. 7 gen. 1861, n. 4578, ai danneggiati politici delle provincie napoletane.
319	Leg. 27 nov. 1864, n. 2015. (V. al n. 277).	<i>Ufficiali militari alla difesa di Venezia</i>	Gli ufficiali veneti di terra e di mare, ai quali fu riconosciuto competere l'assegno istituito colla Leg. 7 giu. 1850, sono ammessi a <i>pensione d'anzianità o di riforma</i> , col grado al quale fu attribuito quell'assegno, quand'anche non abbiano servito nella guerra del 1859, sempre quando risulti provato che in quel tempo erano assolutamente <i>inabili</i> per vecchiezza o per infermità. Tale disposizione fu confermata coll'art. 6 della Leg. 23 apr. 1863, n. 2247, (V. al n. 259).
320	Leg. 22 gen. 1865, n. 2119. (Id. 26 gen. 1879, n. 4078). (Id. 31 lug. 187, n. 5023).	<i>Mille di Marsala</i>	È assegnata <i>pensione vitalizia</i> di L. 1000 a ciascuno dei mille freziati della medaglia d'onore istituita per iniziativa del municipio di Palermo, a ricordo della gloriosa spedizione del generale Garibaldi a Marsala. — Ne sono eccettuati coloro che percepiscono dallo Stato, dalla Provincia o dal Comune una somma superiore alle L. 1200; ed ove la somma goduta sia inferiore a tale cifra, la pensione viene ridotta alla somma necessaria per completare le stesse L. 1200. A decorrere dalla contr. data, la pensione, di cui è parola, può cumularsi con qualunque soldo, pensione od assegno, e sono ammessi al beneficio anco quelli non fregiati di medaglia, che giustificino alla Corte dei conti d'aver partecipato alla spedizione dei mille, imbarcandosi a Genova od a Quarto il 5 maggio 1860 sulle navi <i>Lombardo e Piemonte</i> , comandate dal generale Garibaldi, purchè non abbiano volontariamente abbandonata l'impresa, e non abbiano perduto il diritto di fregiarsi di quel segno onorifico. È concessa la <i>pensione</i> dei mille ad <i>Antonino Strazzera</i> che agevolò da pilota lo sbarco dell'14 maggio 1860.
321	Leg. 27 apr. 1865, n. 2360.	<i>Danneggiati politici del 1820 e 1821</i>	È inserita sul bilancio del ministero dell'interno la somma di L. 60000 a favore di coloro che, in conseguenza della loro partecipazione alla rivoluzione del 1820 e 1821 per la causa della libertà e dell'indipendenza italiana, versano in istretto bisogno.
322	Leg. 29 lug. 1868, n. 4526.	<i>Vedove ed orfani di medici e chirurghi, non impiegati, morti in servizio comandato contro il colera</i>	Si applica loro la Leg. 4 apr. 1864, n. 1731, (V. al n. 127). — La <i>pensione</i> delle vedove è di annue L. 400; da aumentarsi fino a L. 600 se il defunto ha lasciato 1, o 2 figli minorenni; fino a L. 800, se ne ha lasciati 3, o 4; e fino a L. 1000, e non più oltre, se il numero dei figli è maggiore di 4. — Nel caso che mancasse o cessasse nella vedova il diritto alla pensione, i figli minorenni hanno diritto alla pensione che spetterebbe alla vedova, oltre gli aumenti proporzionali, secondo il numero di essi, nella misura come sopra stabilita.

Segue: **REGNO D'ITALIA (Pensioni straordinarie).**

Numero pro- gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento	INDIVIDUI O CORPI contemplati	TITOLO, IMPORTANZA E CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE
323	Dec. Min. Fin. 15 gen. 1874.	<i>Pensionati e sussidiati del teatro S. Carlo in Napoli</i>	Mette a carico del debito vitalizio le <i>pensioni</i> ed i <i>sussidi</i> a favore del personale addetto al teatro S. Carlo in Napoli, i quali assegni erano anteriormente pagati sul bilancio del ministero dell'interno.
324	Leg. 7 lug. 1876, n. 3213, (e successive: 4 dic. 1879, n. 5168, 22 lug. 1881, n. 349, 16 lug. 1882, n. 898 e 2 mar. 1884, n. 1958). (V. al n. 269).	<i>Cittadini e stranieri feriti, e famiglie dei morti nelle campagne del 1848 e 49, e dopo, per la liberazione di Roma</i>	È accordato un <i>assegno vitalizio annuo</i> per ricompensa nazionale, ai cittadini e stranieri domiciliati nel regno, non che alle loro vedove ed orfani che si trovino nelle contr. condizioni, e non possono provare il regolare arruolamento od investitura di grado o qualità militare; come pure ai cittadini dimoranti nel regno che avessero combattuto nella qualità di ufficiali effettivi di terra o di mare sotto i Governi provvisori nazionali del 1848-49, e che per tale fatto perdettero l'impiego di cui erano provvisti, o vennero impediti di esercitare la loro arte o professione. Il termine utile a conseguire il detto assegno, stabilito colle contr. leggi del 1876 e 1879, già scaduto, è prorogato di un anno dalla promulgazione della Leg. 2 mar. 1884. (Gazzetta uff. 11 mar. 1884, n. 60). Con quest'ultima legge fu altresì dichiarato reversibile lo stesso <i>assegno</i> , a norma delle leggi sulle pensioni militari.
325	Leg. 3 giu. 1882, n. 781.	<i>Famiglia del Generale Garibaldi</i>	Alla vedova di Giuseppe Garibaldi, ed ai suoi 5 figli: Menotti, Ricciotti, Teresa, Clelia e Manlio, è assegnata una <i>pensione vitalizia</i> di L. 10,000 ciascuno, a decorrere dal 3 giugno 1882.
326	Leg. 2 lug. 1882, n. 864.	<i>Biolchi Giuseppina, ved. Ilardi</i>	Alla contr., vedova di Pietro Ilardi, già comandante le guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Palermo, morto per causa di servizio, è concessa l'annua <i>pensione</i> di L. 2600 dal 1° giugno 1882. In caso di morte o di passaggio a seconde nozze di detta vedova la <i>pensione</i> è reversibile per 1/3 ciascuno, a favore de' suoi 3 figli, durante la minor età pei maschi e lo stato nubile per la femmina.
327	Leg. 8 lug. 1883, n. 1496 e R. Dec. 4 set. 1883, n. 1574 e 1575. Questa legge non fa carico per ora alla Cassa pensioni.	<i>Danneggiati politici del 1848 e 49 delle provincie napolitane e siciliane</i> (V. ai n. 279 e 318).	Sono accordate L. 700,000 per <i>assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi</i> di cui, per 3/4 in favore dei danneggiati delle provincie napolitane e per 1/4 a quelli di Sicilia. Sono concesse altre L. 100,000 per lo stesso scopo a favore esclusivo dei danneggiati siciliani. Vi hanno diritto coloro che per causa politica ebbero a soffrire danni materiali, non escluse le vedove, i figli ed i discendenti dei danneggiati defunti, tenendo però conto dei compensi che all'uopo fossero stati già accordati in precedenza, sotto qualsiasi forma. Nelle somme accennate debbono quindi comprendersi quelle finora assegnate o disponibili per pensioni vitalizie, indennità e sussidi a favore di detti danneggiati. È stabilito il termine perentorio di un anno, a decorrere dai contr. decreti, per la presentazione delle domande, e sono altresì fissate le modalità e le norme pel relativo procedimento.

APPENDICE

*Disposizioni emanate posteriormente
al marzo 1884.*

(Appendice) *Segue: REGNO D'ITALIA (Pensioni militari).*

Numero progressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d'individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie																		
328	<p>Leg. 25 gen. 1885, n. 2888.</p> <p>Militari di terra</p> <p>Ufficiali</p> <p>(a) Il Capitano è compreso fra gli ufficiali inferiori.</p>	<p>Anzianità di servizio, cioè: anni 30 per gli ufficiali generali e superiori, e 25 per gli ufficiali inferiori; ed inoltre l'età: di anni 60 per i Generali d'esercito e Tenenti generali, di 55 per i Maggiori generali, di 52 per gli Ufficiali superiori, e di 45 per quelli inferiori (a).</p>	<p><i>Pensione di ritiro:</i> in ragione di 40 mi e 60 mi della media triennale stipendi, senza eccedere i $\frac{1}{3}$ della medesima, come alla Leg. 14 apr. 1834, n. 1731 (V. al n. 127), con diritto pure all'aumento di $\frac{1}{3}$ sulla media nei casi previsti dall'art. 16 della legge stessa. — Con 40 anni di servizio competono sempre i $\frac{1}{3}$ della media — Massimo L. 8200; minimo L. 130.</p> <p>Per la costituzione della media triennale si prendono per base i seguenti stipendi fissati dalla Leg. 5 lug. 1882, n. 854:</p> <table border="0"> <tr><td>Generale d'esercito (Ammiraglio)</td><td>L. 45,000</td></tr> <tr><td>Tenente generale . (Vice-Ammiraglio)</td><td>» 42,000</td></tr> <tr><td>Maggiore generale . (Contr'ammiraglio)</td><td>» 9,000</td></tr> <tr><td>Colonnello (Capitano di vascello)</td><td>» 7,000</td></tr> <tr><td>Tenente colonnello (Id. di fregata)</td><td>» 5,200</td></tr> <tr><td>Maggiore (Id. di corvetta)</td><td>» 4,400</td></tr> <tr><td>Capitano (Tenente di vascello)</td><td>» 3,200</td></tr> <tr><td>Tenente (Sottotenente di vascello)</td><td>» 2,200</td></tr> <tr><td>Sottotenente (Guardiamarina)</td><td>» 1,800</td></tr> </table>	Generale d'esercito (Ammiraglio)	L. 45,000	Tenente generale . (Vice-Ammiraglio)	» 42,000	Maggiore generale . (Contr'ammiraglio)	» 9,000	Colonnello (Capitano di vascello)	» 7,000	Tenente colonnello (Id. di fregata)	» 5,200	Maggiore (Id. di corvetta)	» 4,400	Capitano (Tenente di vascello)	» 3,200	Tenente (Sottotenente di vascello)	» 2,200	Sottotenente (Guardiamarina)	» 1,800	<p>La reversibilità segue colle norme e nella misura come alla Leg. 7 feb. 1865, n. 2143, (V. al n. 257).</p>
Generale d'esercito (Ammiraglio)	L. 45,000																					
Tenente generale . (Vice-Ammiraglio)	» 42,000																					
Maggiore generale . (Contr'ammiraglio)	» 9,000																					
Colonnello (Capitano di vascello)	» 7,000																					
Tenente colonnello (Id. di fregata)	» 5,200																					
Maggiore (Id. di corvetta)	» 4,400																					
Capitano (Tenente di vascello)	» 3,200																					
Tenente (Sottotenente di vascello)	» 2,200																					
Sottotenente (Guardiamarina)	» 1,800																					
		<p>Infermità naturali, posizione in servizio ausiliario, in disponibilità od in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo e prigionia di guerra, con</p>	<p><i>Pensione come sopra.</i></p>	<p>Come sopra.</p>																		

Ufficiali,
Sott'ufficiali
e Truppa

Rimozione o revocazione dal grado.
Riforma per ferite od infermità contratte in causa di servizio.

anziano, dall'età di servizio, senza limite d'età.

Pensione di ritiro, secondo i gradi, fissata dalla seguente tabella, in sostituzione di quella annessa alla sud. Leg. 7 feb. 1865, la cui tabella rimane in vigore soltanto per gli assimilati.

Capo musica di 1.^a e 2.^a cl., Maresciallo d'alloggio, Maggiore e Capo, Maresciallo d'alloggio (RR. Carabinieri).....
Furiere maggiore.....
Furiere, Brigadiere dei RR. Carabinieri.....
Sergente, Vicebrigadiere dei RR. Carabinieri.....
Caporale maggiore, Caporale, Carabiniere, Musicante, Sellaio, Trombettiere di cavalleria, artiglieria e genio.....
Appuntato, Trombettiere, Zappatore e soldato.....

Minimo a 20 anni effettivi di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campa- gna	Massimo a 35 anni di servizio
730	48	1000
550	47	805
500	45	725
445	40	565
360	8	480
360	7	405

Questa nuova tabella è applicabile agli attuali Guardarmi ed Appuntati dei RR. Carabinieri che venissero collocati a riposo con tale grado, e che saranno da assimilarsi rispettivamente ai Capi musica ed ai Caporali maggiori.

È mantenuto il diritto all'aumento di $\frac{1}{5}$ della pensione a coloro che hanno 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado, e di $\frac{2}{5}$ pei Marescialli d'alloggio con 6 anni di servizio nel loro grado e 20 di permanenza nell'arma. Tali aumenti possono pure far superare il massimo fissato nella tabella.

Per gli *Ufficiali rimossi, revocati e riformati* e pei *militari feriti od infermi per causa di servizio*, è considerato come *minimo* della pensione quello corrispondente al grado pel limite inferiore di servizio richiesto pel collocamento a riposo, e come *massimo* i $\frac{4}{5}$ dello stipendio.

Il servizio e le campagne per l'Indipendenza e di Crimea sono valutabili anche se fatti prima dei 47 anni d'età.

Ai militari attualmente in servizio od in posizione ausiliaria, con più di 20 anni di servizio, è accordato il diritto d'opzione per le leggi preesistenti. Così pure è lasciata facoltà che nella liquidazione della pensione non sia tenuto conto della seguita ultima promozione.

La presente legge ha vigore dal 4 luglio 1884.

La reversibilità per le famiglie dei sott'ufficiali e di truppa segue colle stesse norme per quelle degli ufficiali.


Alle vedove ed agli orfani degli *Ufficiali e Militari riformati, revocati o rimossi*, con meno di 25 anni di servizio, spetta pensione in ragione di $\frac{1}{3}$ di quella del rispettivo marito e padre; e così pure nel caso di assegno temporaneo, fino al compimento del tempo concesso all'ufficiale.

Lo stesso trattamento fisso, o temporaneo, in ragione di $\frac{1}{3}$, compete nel caso che il marito o padre sia morto prima d'aver diritto a pensione di ritiro, ritenendosi il medesimo come già riformato.

(Appendice) Segue: **REGNO D' ITALIA (Pensioni Militari).**

Numero pro-gressivo	INDOLE E DATA del provvedimento e classi d' individui a cui è applicabile	CONDIZIONI RICHIESTE per conseguire il trattamento	INDOLE, BASE E MISURA DEL TRATTAMENTO dovuto all'impiegato	CONDIZIONI, misura e durata della reversibilità per le famiglie																		
5129	<p>Leg. 25 gen. 1885, n. 2889. <i>Militari di mare</i> Ufficiali</p> <p>Corpo Reale Equipaggi</p>	<p>Come alla legge di pari data, n. 2888, (V. al n. 328).</p> <p>Come sopra.</p>	<p><i>Pensione di ritiro</i>, come alla contr. legge, applicandosi ai <i>Tenenti di vascello</i>, ed agli <i>Ufficiali di grado corrispondente</i>, la mi ura di favore accordata ai Capitani del R. Esercito. — Valgono pure tutte le altre misure di favore stabilite nella sud. legge, esclusa soltanto la condizione del servizio ausiliario, la relativa legge essendo posteriore alla presente, (V. al n. 330).</p> <table border="1" data-bbox="954 537 1199 847"> <thead> <tr> <th>Minimo a 20 anni effettivi di servizio</th> <th>Aumento per ogni anno di servizio o campagna</th> <th>Massimo a 35 anni di servizio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>730</td> <td>48</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>45</td> <td>725</td> </tr> <tr> <td>415</td> <td>40</td> <td>565</td> </tr> <tr> <td>360</td> <td>8</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>7</td> <td>405</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Pensione di ritiro</i> secondo i gradi, fissata dalla seguente tabella, in sostituzione di quella annessa alla Leg. 26 mar. 1865, n. 2217 (V. al n. 258), la cui tabella rimane in vigore soltanto per gli assimilati.</p> <p>Nocchieri di 1^a, 2^a e 3^a classe ed altri militari pareggiati a tale grado (per la parificazione dei gradi V. ai n. 258 e 270) 2^a nocchiere ed altri militari pareggiati, a tale grado Sotto nocchiere id. id. id. Marinari e Comuni delle altre categorie. MoZZi</p>	Minimo a 20 anni effettivi di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Massimo a 35 anni di servizio	730	48	4000	500	45	725	415	40	565	360	8	480	300	7	405	<p>Come alla contr. legge, (V. al n. 328).</p> <p>Come sopra.</p>
Minimo a 20 anni effettivi di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Massimo a 35 anni di servizio																				
730	48	4000																				
500	45	725																				
415	40	565																				
360	8	480																				
300	7	405																				
			<p>È abolito il privilegio concesso ai <i>Bassi ufficiali di marina</i> (V. al n. 258), continuando solo a godere dell'aumento di 1/5 della pensione coloro che hanno 12 anni di servizio nello stesso grado.</p> <p>Ai <i>Macchinisti</i> di 1^a e 2^a cl., ai <i>Nocchieri</i> di 1^a cl. ed agli altri <i>pareggiati a quest'ultimo grado e classe</i> compete l'aumento di 2/5 della pensione quando contino 6 anni di servizio nel loro grado e classe. Essi potranno liquidare la pensione secondo la Leg. 14 apr. 1864 (V. al n. 127), escluso però il beneficio dell'aumento di 1/5 sulla media, contemplato dall' art. 16 della legge stessa, e ciò sulla base della loro paga annua, compresi i sessenni.</p> <p>I suddetti aumenti di pensione possono far superare il massimo fissato dalla tabella.</p>																			

<p>Ufficiali e Corpo Reale Equipaggi</p>	<p>Rimozione o revoca dal grado. — Riforma per ferite od infermità contratte in causa di servizio.</p>	<p>Come sopra alla legge pel R. Esercito.</p> <p>Per la valutazione del servizio e delle campagne fatte prima di 17 anni d'età e pel diritto d'opzione all'applicazione delle leggi preesistenti, V. come sopra al n. 328.</p>	<p>Come contro.</p>
<p>350 Leg. 29 gen. 1885, n. 2897. <i>Ufficiali di mare</i></p>	<p>Collocamento nella posizione di servizio ausiliario.</p>	<p><i>Pensione provvisoria</i>, corrispondente a quella di ritiro, ove ne fosse già acquisito il diritto, in base alle leggi vigenti: 26 mar. 1865. (V. al n. 238) o 25 gen. 1885 (V. al n. 329) secondo l'opzione. Diversamente, tanti 30.mi per gli ufficiali Ammiragli e superiori, e Tenenti di vascello, o 25.mi per gli Ufficiali subalterni, del minimo di pensione spettante a norma dell'or citate due leggi, quanti sono gli anni di servizio, oltre gli aumenti di favore per campagne o navigazioni. In ogni caso non devesi superare il <i>massimo</i> della <i>pensione di ritiro</i> secondo il grado.</p> <p>Per la valutazione, o no, del tempo e dei servizi nella posizione ausiliaria, come alla Leg. 17 ott. 1884, n. 435 (V. al n. 273).</p> <p>Essendo in posizione ausiliaria, e contando 25 anni di servizio, compete il collocamento a riposo anche senza il concorso dell'età stabilita pel grado.</p>	<p>La reversibilità segue in ordine alle contr. leggi di pensione, e colle condizioni di cui al n. 273. Però, la restrizione del biennio di matrimonio è esclusa quando questo sia stato contratto entro i due anni precedenti alla presente legge.</p>



III.

Quadri sinottici delle disposizioni legislative di pensioni civili, militari e straordinarie, ordinate secondo il coefficiente di riversibilità alle vedove ed agli orfani dei pensionati.

AVVERTENZA. — Le disposizioni legislative sono indicate in questi quadri coi numeri d'ordine dell'estratto precedente.

Quadro 1-A. *Pensioni civili.*
 Coefficienti di reversibilità, applicabili alla pensione dell'impiegato, per la liquidazione della pensione alla vedova senza figli.

Coefficienti	Limiti di età	Il diritto alla reversibilità è valido dopo anni di matrimonio:				
		—	2 prima del collocamento a riposo del marito	5	15	20
				prima della morte del marito		
$\frac{1}{4}$	Nessuna	—	20. 28	—	—	—
$\frac{1}{3}$	»	(43 al 45%. 62. 85 al 94. 97. 98. — 99%. 100. — 102%. 142)	120. — 127. 130. 132. 147. 149. 151	—	1. 8 al 10. 12 al 14. 16. 19. 24. 123.	—
$\frac{1}{2}$	»	31. (40. 69. — 76. 77. 79. 80. 82. 105)	—	(3. 4. 5. 7). 30	—	—
$\frac{1}{2}$	$40 < n \leq 60$ (*)	—	—	—	—	(106)
$\frac{2}{3}$	$i < 60$ $m < 40$	$\left\{ \begin{array}{l} (5i. 53 \text{ al } 60. \\ 65. 66) \\ e \end{array} \right.$	—	—	—	—
	$60 < n < 80$ (*)		—	—	—	—
1	$n > 80$	—	—	—	—	(106)

Il diritto alla reversibilità si verifica senza condizioni per la durata del matrimonio.


$\frac{1}{3}$	—	$\left. \begin{array}{l} \text{sul minimo} \\ \text{del soldo di} \\ \text{ritiro dell}' \\ \text{impiegato} \end{array} \right\}$	(104%)	$\left. \begin{array}{l} \text{sulla pen-} \\ \text{sione mas-} \\ \text{sima del-} \\ \text{l'impiega-} \\ \text{to, pari al} \\ \text{suo stipen-} \\ \text{dio.} \end{array} \right\}$	128	—
---------------	---	--	--------	---	-----	---

Le leggi comprese in questo Quadro accordano lo stesso trattamento alle vedove con prole capace di pensione, nel qual caso non evvi condizione per la durata del matrimonio. Si eccettuano le leggi di cui ai n. 119, 132, 149 e 151, per le quali spetta alla vedova 1/2, se essa ha figli al momento della liquidazione, quand'anche questi venissero successivamente a mancare.

Le parentesi includono i numeri di quelle leggi per le quali il matrimonio è valido agli effetti di pensione, anche se contratto in istato di riposo.

(*) *i*. Età dell'impiegato alla data del matrimonio. — *m*. Età della moglie alla data del matrimonio. — *n*. Id. Id. all'entrata in pensione.

a. Massimo, L. 2090. — *b*. Minimo, scudi 6 (it. L. 32.25). — *c*. Minimo, L. 150. — *d*. Massimo, 1/3 dello stipendio del marito. — *e*. Minimo, L. 270.26. — *f*. Massimo, il minimo del soldo di ritiro dell'impiegato; minimo, duecenti 60 (it. L. 255).



Quadro 1-B.

Pensioni civili.

Coefficienti di riversibilità, applicabili allo stipendio dell'impiegato, per la liquidazione della pensione alla vedova senza figli.

Coefficienti	Il diritto alla riversibilità si verifica dopo anni di matrimonio:	
	—	40
$\frac{41}{460} + \frac{3 \times a}{800} + \frac{163}{2s} + \frac{9a}{2s}$ (*)	44 ^a	—
$\frac{4}{6}$	—	(107 al 110. 113. 114. 117. 118) (**)
$\frac{4}{3}$	—	provvigione <i>b</i> 29.35 al 38. 116. 136
	—	pensione <i>c</i> 29.32.33.37.38. 116. 136
	—	(41).128 (**)

Quadro 1-C.

Pensioni civili.

Quote fisse di pensione di *carattere*, o di *provvigione*, per la vedova senza figli, indipendentemente dalla durata del matrimonio.

Da Fior. 350, m. c. (it. L. 907. 40) a Fior. 600, m. c. (it. L. 4335. 55), ed oltre, ad arbitrio.	pensione 29
Fior. m. c. 6 (it. L. 45. 54) mensili, per l'alta servitù dell'ex Corte V. R. Austriaca.	provvigione 30
Fior. m. c. 4. 40 (it. L. 40. 79) mensili, per la bassa servitù id. id.	

I numeri segnati con doppio asterisco significano che le rispettive leggi accordano uguale trattamento alle vedove con, o senza, prole.

Le parentesi includono i numeri di quelle leggi per le quali il matrimonio è valido agli effetti di pensione, anche se contratto in istato di riposo.

(*) Questo coefficiente risulta dal rapporto della pensione della vedova, stabilita dal R. Biletto 12 maggio 1835, allo stipendio del marito. La formola della pensione per la vedova è data da $P = \left(\frac{260}{5} + \frac{s - 2000}{8} \right) \times \left(4 + 0,03 (a - 15) \right)$ dove *s* è lo stipendio del marito, ed *a* i suoi anni di servizio, colla condizione che *a* sia maggiore di 15, e col limite di 35 se anche *a* è maggiore di questo numero.

a. Minimo, 15 delle prime L. 200) della media stipendi dell'ultimo triennio, ed 18 sull'ecceденza. — *b.* Massimo, carantani 12 (it. cent. 51,851; minimo carant. 6 (it. cent. 25,915). — *c.* Massimo, austr. L. 1090 (it. L. 854.20); minimo, fior. m. c. 100 (it. L. 359,26), purchè lo stipendio dell'impiegato non sia stato inferiore ai fior. m. c. 200 (it. L. 518,51).

Quadro 2-A.

Pensioni civili.

Coefficienti di reversibilità, applicabili alla pensione dell'impiegato, per la liquidazione della pensione a ciascuno degli n figli di vedovi.

Coefficienti per ciascuno degli n figli	Limiti di n	La pensione dura							
		fino al compimento degli anni					per lo stato nubile	finchè siano provvisti, ed a vita se infermi	
		15	16	18	20	21			
$\frac{1}{4n}$	$n = 1$	—	—	—	—	—	$\frac{16}{m. (q. v.)}$	$\frac{16}{f. (q. v.)}$	—
	$n > 1$	—	—	—	—	—	$\frac{20. 28. (76. 77. 79. 80). 115}{m. f.}$	—	—
$\frac{1}{3n}$	$n > 1$	—	—	$\frac{43 \text{ al } 45}{a}$ $\frac{m. f. (q. v.)}{m. f.}$	—	—	$\frac{18 \text{ al } 10. 12 \text{ al } 14. 19. 24. 123. — 127. 130}{m. f.}$	—	$\frac{43 \text{ al } 45}{a}$ $\frac{m. f. (q. v.)}{m. f.}$
		—	—	$\frac{104c. 106. — 128^*}{m. (q. v.)}$	—	—	$\frac{106}{f. (q. v.)}$	$\frac{104c. 128^*}{f. (q. v.)}$	—
	$n > 1$	—	—	—	—	—	$\frac{16}{m. (q. v.)}$	$\frac{16}{f. (q. v.)}$	—
	$n < 3$	—	—	$\frac{99. 102}{d}$ $\frac{m. (q. v.)}{m. (q. v.)}$	—	—	$\frac{83 \text{ al } 94. 97. 98. 100. 112}{m. (q. v.)}$	$\frac{85 \text{ al } 94. 97. 98. — 99d. 100. — 102d. 112}{f. (q. v.)}$	$\frac{85 \text{ al } 94. 97. 98. — 99d. 100. — 102d. 112}{m. (q. v.)}$
	$n < 3$	—	—	—	—	—	$\frac{62}{m. f.}$	—	$\frac{62}{m. f.}$

$\frac{1}{2n}$	$n \equiv 1$	—	$\frac{40}{m.f. (q. v.)}$	—	—	$\frac{69}{m.f. (q. v.)}$	—	$\frac{30, 40}{m.f. (q. v.)}$
		$\frac{3, 4, 5, 7.}{m.f.}$	—	—	—	$\frac{120, 132, 149, 151}{m.f.}$	—	—
		—	—	—	—	$\frac{82^{**}}{m.}$	$\frac{82^{**}}{f.}$	$\frac{82^{**}}{m.}$
	$n \equiv 3$	—	—	$\frac{99, 102}{a}$ $\frac{c}{m. (q. v.)}$	—	$\frac{85 \text{ al } 94, 97, 98,}{100, 142}$ $\frac{c}{m. (q. v.)}$	$\frac{85 \text{ al } 94, 97, 98,}{99d, 100, -102d, 142}$ $\frac{c}{f. (q. v.)}$	$\frac{85 \text{ al } 94, 97, 98,}{99d, 100, -102d, 142}$ $\frac{c}{m. (q. v.)}$
	$n > 3$	—	—	—	—	$\frac{62}{m.f.}$	—	$\frac{62}{m.f.}$
$\frac{2}{3n}$	$n \equiv 1$	—	—	—	$\frac{51, 55 \text{ al } 60,}{65, 66}$ $\frac{c}{m.f.}$	$\frac{82^{**}}{m.}$	$\frac{82^{**}}{f.}$	$\frac{82^{**}}{m.}$
	$n > 3$	—	—	$\frac{99, 102}{d}$ $\frac{c}{m. (q. v.)}$	—	$\frac{85 \text{ al } 94, 97, 98,}{100, 142}$ $\frac{c}{m. (q. v.)}$	$\frac{85 \text{ al } 94, 97, 98,}{99d, 100, -102d, 142}$ $\frac{c}{f. (q. v.)}$	$\frac{85 \text{ al } 94, 97, 98,}{99d, 100, -102d, 142}$ $\frac{c}{m. (q. v.)}$

Le parentesi includono i numeri di quelle leggi per le quali la pensione degli orfani corrisponde alla $\frac{1}{2}$ di quella della madre. Siccome però la pensione vedovile è in ragione della $\frac{1}{2}$ di quella dell'impiegato, ne segue che ai figli spetta $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ della pensione del padre.

(*) La liquidazione si opera sulla pensione massima del padre pari allo (stipendio).

(**) $\frac{1}{3}$ od $\frac{1}{2}$ secondo i casi, non espressi.

a. Massimo, L. 200. — b. Minimo, L. 140. — c. Minimo, ducati 60 (it. L. 255). — d. Minimo, scudi 6 (it. L. 3225). — e. Minimo, L. 230,26.

Quadro 2-B.

Coefficienti di riversibilità, applicabili allo stipendio dell'impiegato, per la liquidazione della pensione a ciascuno degli n figli di vedovi.

Pensioni civili.

Coefficienti per ciascuno degli n figli	La pensione dura					per lo stato nubile
	fino al compimento degli anni					
	12	14	18	20	21	
$\frac{1}{n} \left(\frac{11}{160} + \frac{3 \times a}{800} + \frac{165}{2s} + \frac{9a}{2s} \right)$ (*)	—	—	—	—	$\frac{11a}{m.f.}$	—
$\frac{1}{3n}$	—	—	$\frac{41b}{m.f. (q.v.)}$	—	—	—
	—	—	$\frac{128}{m. (q.v.)}$	—	—	$\frac{128}{f. (q.v.)}$
$\frac{1}{6n}$	provvigione		pensione		—	—
	$\frac{(29.35 \text{ al } 38.416)}{436}$	$\frac{(29.35 \text{ al } 38.416)}{436}$	$\frac{(29.32.33.37.38)}{416.436}$	$\frac{(29.32.33.37.38)}{416.436}$	—	—
	$f.$	$m.$	$f.$	$m.$	—	—
	—	—	$\frac{107 \text{ al } 110. 113. 114. 117. 118.}{m. (q.v.)}$	—	—	$\frac{107 \text{ al } 110. 113. 114. 117. 118.}{f. (q.v.)}$

Le parentesi includono i numeri di quelle leggi per le quali la pensione degli orfani corrisponde alla 1/2 di quella della madre. Siccome però la pensione vedovile è in ragione di 1/3 dello stipendio dell'impiegato, così quella dei figli uguaglia 1/6 dello stipendio medesimo.

(*) Questo coefficiente risulta dal rapporto della pensione del gruppo d'orfani stabilita dal R. Biglietto 12 maggio 1835 allo stipendio del padre. La formula della pensione del gruppo d'orfani è data da $P = \left(\frac{2000}{5} + \frac{s - 2000}{8} \right) (1 + 0,03 (a - 15))$ dove s è lo stipendio del padre, ed a sono i suoi anni di servizio, colla condizione che a sia maggiore di 15 e col limite di 35 se anche a è maggiore di questo numero.

a . Minimo, 1/5 delle prime L. 2000 della media stipendi dell'ultimo triennio e di 1/8 sull'eccedenza. — b . Massimo, L. 1500. — c . Massimo, carantani 6 (it. cent. 25,925). — d . Minimo, fior. m. c. 100 (it. L. 259,26) purché lo stipendio dell'impiegato non sia stato inferiore ai fior. m. c. 200 (it. L. 518,51).

Quadro 2-C.

Pensioni civili.

Quote fisse di provvigione per ciascuno degli *n* figli, orfani di entrambi i genitori.

Ammontare delle quote per ciascuno degli <i>n</i> figli	La provvigione dura fino al compimento degli anni		
	12	14	18
Carantani 45 (it. cent. 64,813), settimanali, pei bassi salariati delle miniere d'Agordo.	31	31	—
Carantani 8 (it. cent. 34,566), settimanali, pei lavoranti id.	<i>f.</i>	<i>m.</i>	—
Fiorini m. c. 3 (it. L. 7.77) mensili, per l'alta e bassa servitù dell'ex Casa V.R. Austriaca.	—	—	30 <i>m. f.</i>

Quadro 3-A. **Pensioni civili.**
 Coefficienti di reversibilità, applicabili alla pensione dell'impiegato, per la liquidazione della pensione a ciascuno degli n figli di vedove.

Coefficienti per ciascuno degli n figli	Limiti di n	La pensione dura						
		fino al compimento degli anni					per lo stato nubile	finchè siano provvisti, od a vita se infermi
		15	16	18	20	21		
$\frac{1}{4n}$	$n = 1$	—	—	—	—	$\frac{16}{m. (q. v.)}$	$\frac{16}{f. (q. v.)}$	—
	$n \geq 1$	—	—	—	—	$\frac{20, 28}{m. f.}$	—	—
$\frac{1}{3n}$	$n \geq 1$	—	—	$\frac{43. al 45}{a}$ $\frac{m. f. (q. v.)}{m. f.}$	—	$\frac{1. 8 al 10. 12 al 14. 19. 24. 123. — 127. 130b. — 147}{m. f.}$	—	$\frac{43. al 45}{a}$ $\frac{m. f. (q. v.)}{m. f.}$
		—	—	$\frac{104c. 106. — 128*}{m. (q. v.)}$	—	$\frac{106}{f. (q. v.)}$	$\frac{104c. 128*}{f. (q. v.)}$	—
	$n > 1$	—	—	—	—	$\frac{16}{m. (q. v.)}$	$\frac{16}{f. (q. v.)}$	—
$\frac{1}{2n}$	$n \geq 1$	—	$\frac{40}{m. f. (q. v.)}$	—	—	$\frac{69}{m. f. (q. v.)}$	—	$\frac{40}{m. f. (q. v.)}$
		$\frac{3. 4. 5. 7}{m. f.}$	—	—	—	$\frac{120. 132. 149. 151}{m. f.}$	—	$\frac{30}{m. f.}$
$\frac{2}{3n}$	$n > 1$	—	—	—	$\frac{51. 55 al 60. 63. 66.}{a}$ $\frac{m. f.}{m. f.}$	—	—	—

Le leggi pontificie non figurano in questo Quadro perchè, in base alle medesime, la reversibilità si verifica simultaneamente per la vedova e per i figli.

(*) La liquidazione si opera sulla pensione massima del padre (pari allo stipendio),
 a. Massimo, L. 200. — b. Minimo, L. 150. — c. Minimo, decati 69 (it. L. 255). — d. Minimo, L. 230.26.

Quadro 3-B.

Pensioni civili.

Coefficienti di reversibilità, applicabili alla pensione vedovile, per la liquidazione della pensione a ciascuno degli n figli di vedove.

Coefficienti per ciascuno degli n figli	Limiti di n	La pensione dura							per lo stato nubile	Inchè siano provvisti, od a vita se infermi
		fino al compimento degli anni								
		12	14	15	16	18	20	21		
$\frac{1}{2n}$	—	provvigione ^a		—	—	pensione ^b		76.77.79. 80 m. f.	—	—
		29.35 al 38. 116.136 f.	29.35 al 38. 116.136 m.			29.32.33.37.38. 416.136 f.	29.32.33.37.38. 416.136 m.			
$\frac{3}{4}$	$n = 1^*$	—	—	—	—	—	—	46 m.	16 f.	—
$\frac{1}{n}$	> 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\frac{1}{n}$	> 1	—	—	3.4.5.7 m. f.	—	41 m. f.	51.53 al 60. 65.66 m. f.	1.8 al 14.19.20.24. 28.420.124. 127.130.132. 147.149.151 m. f.	—	30 m. f.
		—	—	—	40 m. f. (q. v.)	43 al 45 m. f. (q. v.)	—	69 m. f. (q. v.)	—	40.43 al 45 m. f. (q. v.)
		—	—	—	—	104.107 al 110. 113.114.117. 118.128 m. (q. v.)	—	—	104.107 al 110. 113.114.117. 118.128 f. (q. v.)	—

Le leggi pontificie non figurano in questo Quadro perchè in base alle medesime, la reversibilità si verifica simultaneamente per la vedova e per i figli.

(*) All'orfano solo spetta 1/4 della pensione del padre. Siccome però quella vedovile è in ragione di 1/3 della pensione dell'impiegato, ne segue che nella reversibilità dalla madre al figlio unico, questi ha i 3/4 della pensione della madre.

a. Massimo, carant. 6 (it. cent. 25,925). — b. Minimo, fior. m. c. (10) it. L. 259,26), purchè lo stipendio dell'impiegato non sia stato inferiore ai fior. m. c. 200 (it. L.518.51).

Quadro 4-A.

Pensioni civili.

Coefficienti di riversibilità simultanea, applicabili alla pensione dell'impiegato, per la liquidazione della pensione alle vedove ed a ciascuno degli n figli.

Coefficients			La pensione dura				
per le vedove	per ciascuno degli n figli	Limiti di n	per la vedova	per i figli			a vita, se infermi
			pel tempo di vedovanza	fino al compimento degli anni		per lo stato nubile	
				18	21		
$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$n = 2$	62	—	$\frac{62}{m.f.}$	—	—
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$n = 1$					
$\frac{1}{2} \frac{1}{(n+1)}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{(n+1)}$	$n > 3$					
$\frac{1}{6}$ (*)	$\frac{1}{6}$	$n \leq 3$ (*)	83 al 94. 97. 98. — 99a. 100. — 102a. 142	$\frac{99. 102}{a}$	85 al 94. 97. 98. 100. 142	85 al 94. 97. 98. — 99a. 100. — 102a. 142	85 al 94. 97. 98. — 99a. 101. — 102a. 142
$\frac{2}{3} \frac{1}{(n+1)}$ (*)	$\frac{2}{3} \frac{1}{(n+1)}$	$n > 3$ (*)		$\frac{m.}{m.}$	$\frac{m.}{f.}$	$\frac{m.}{f.}$	$\frac{m.}{m.}$
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$n \leq 3$	104 ^b . 106 ^c	$\frac{104^b. 106^c}{m.}$	$\frac{106^c}{f.}$	$\frac{104^b}{f.}$	—
	$\frac{1}{3 \times n}$	$n > 3$					

(*) Per le leggi pontificie, oltre la vedova ed i figli minorenni se maschi, e nubili se femmine, sono pure compartecipi della pensione, in parti eguali, i genitori e le figlie vedove, quando avevano convissuto ed erano mantenuti a carico dell'impiegato o pensionato.
 a. Minimo, scudi 6 (it. L. 32,25). — b. La liquidazione si opera sul minimo del soldo di ritiro dell'impiegato, il cui importo costituisce il massimo complessivo di riversibilità; minimo ducati 60 (it. L. 255). — c. Massimo complessivo, $\frac{2}{3}$ della pensione dell'impiegato.

Quadro 4.B.

Pensioni civili.

Coefficienti di riversibilità simultanea, applicabili allo stipendio dell'impiegato, per la liquidazione della pensione alla vedova e a ciascuno degli n figli.

Coefficienti o Quote fisse			La pensione, o provvigione, per la vedova, dura pel tempo di vedovanza	L'assegno d'educazione, pei figli, dura			
per la pensione, o provvigione, vedovile	per l'assegno di ciascuno degli n figli	Limiti di n		fino al compimento degli anni			
				12	14	18	20
$\frac{1}{3}$	0	$n < 4$	pensione	provvigionati		pensionati	
			$n = 4$	$n > 4$			
	$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2n}$		$\frac{a}{29.32.33.37.38.}$ 116.436	—	—	$\frac{f.}{29.32.33.37.38.}$ 416.436	$\frac{m.}{29.32.33.37.38.}$ 416.436

Quadro 4.C.

Pensioni civili.

Coefficiente di riversibilità, applicabile alla paga del salariato, per la liquidazione di un assegno alla vedova, e simultanea quota fissa a ciascuno degli n figli.

$\frac{1}{3}$	Carantani 2 (it. cent. 08,641) al giorno.	—	provvigione	provvigionati		—	—
			$\frac{b}{29.35 \text{ al } 38.}$ 116.436	$\frac{f.}{29.35 \text{ al } 38.}$ 416.436	$\frac{m.}{29.35 \text{ al } 38.}$ 416.436		

a. Massimo, aust. L. 1000 (it. L. 864,20); minimo, fior. m. c. 100 (it. L. 259,23), purchè lo stipendio dell'impiegato avesse superato i fior. 200 m. c. (it. L. 518,51). — b. Massimo, carant. 12 (it. cent. 51,851); minimo, carant. 6 (it. cent. 35,925).

Quadro 4-D.

Pensioni civili.

Coefficiente di riversibilità, applicabile alla provvigione del salariato, per la liquidazione di un assegno alla vedova e simultanea quota fissa a ciascuno degli *n* figli.

Coefficienti o Quote fisse		La pensione, o provvigione, per la vedova, dura pel tempo di vedovanza	L'assegno d'educazione, per i figli, dura			
per la pensione, o provvigione, vedovile	per l'assegno di ciascuno degli <i>n</i> figli		fino al componimento degli anni			
			12	14	18	20
$\frac{1}{2}$	Carantani 8, (it. cent. 34,566) settimanali, per bassi salariati delle miniere d'Agordo. Carantani 5, (it. cent. 21,603) id. per lavoranti id.	provvigione	provvigionati			
		31	31 <i>f.</i>	31 <i>m.</i>	—	—

Quadro 4-E.

Pensioni civili.

Quote fisse simultanee di pensione di *carattere*, o *provvigione*, per le vedove, e di assegno d'educazione di *carattere* a ciascuno degli *n* figli.

Da fior. m. c. 350 (it. L. 907,40) a fior. m. c. 600, (it. L. 1553,55), ed oltre, ad arbitrio.	Da fior. m. c. 70 (it. L. 181,48) a fior. 400, m. c. (italiane L. 259,26).	pensione			pensionati	
		29	—	—	29 <i>f.</i>	29 <i>m.</i>
Fiorini, m. c. 6 (it. L. 15,54), mensili, per l'alta servitù dell'ex Casa V. R. Austriaca; Fior. m. c. 4,10 (it. L. 10,79), mensili, per la bassa servitù, id.	Fior. m. c. 1,30 (it. L. 3,88) mensili.	provvigione			30 <i>m.f.</i>	—
		30	—	—		

Quadro 1-A. Pensioni militari.
**Coefficienti di riversibilità, applicabili alla pensione o prov-
 visione del militare, per la liquidazione di un assegno
 alla vedova senza figli.**

Coefficienti	Il diritto alla riversibilità si verifica dopo anni di matrimonio		
	—	2 prima del collocamento a riposo del marito	15 prima della morte del marito
$\frac{1}{4}$	156. — 213a. 242	175. 176 ^b . 177. 178. 180. 181. — 184. 185. 187. al 190 ^b . 191 — 209. 217 ^b . 250 al 252. — 253. 255 ^b . 256.	—
$\frac{1}{3}$	167. — 199. (200. 206 ^c . 230 ^a . 231)	176 ^b . — 257. 258 ^e . 260. — 262 al 264. 266 ^e . 267. — 269. 272 ^e . 273. — 274. 275 ^e	164. 165. 169. 470. 480
$\frac{4}{9}$	—	258 ^e	—
$\frac{1}{2}$	155. — 176 ^b . 177. 178. — 196 ^f . 220. — 225 ^g . — (226). 227. 229. 237	—	—
1	152. 158	—	—


Il diritto alla riversibilità si verifica, senza condizione per la
 durata del matrimonio,
 sul minimo | sul massimo
 della pensione, o soldo | di ritiro, del militare.

$\frac{1}{4}$	—	240
$\frac{1}{3}$	234 ^h	239. 244 al 246
$\frac{1}{2}$ } < 50	154	—
$\frac{2}{3}$ } > 50		

Le leggi comprese in questo Quadro accordano lo stesso trattamento per le vedove con prole, capace di pensione, nel qual caso non evvi condizione per la durata del matrimonio. Si eccettua la legge segnata col n. 154 per la quale, indipendentemente dall'età della vedova, spettano alla medesima i $\frac{2}{3}$ in caso d'esistenza di figli, al momento della liquidazione, quand'anche questi venissero successivamente a mancare.

Le parentesi includono i numeri di quelle leggi per le quali il matrimonio è valido agli effetti di pensione, anche se contratto in istato di riposo. I n. 176 al 178 e 180 sono ripetuti per più coefficienti perchè in taluni casi è accordato diverso trattamento.

a. Minimo, mensili ducati 20 (it. L. 85). — b. Minimo, L. 100. — c. Massimo L. 1500. — d. Minimo, scudi 6, (it. L. 32,25). — e. Minimo, L. 150. — f. Massimo di pensione da fiorini v. a. 150, (it. L. 370,37) a fiorini 200, (it. L. 493,82) secondo il grado del militare; minimo di provvigione, carantani 6, (cent. 25,925). — g. Massimo, $\frac{1}{3}$ dello stipendio dell'ufficiale. — h. Minimo, ducati 60 (it. L. 255).



Quadro 1-B.

Pensioni militari.

Coefficienti di reversibilità, applicabili allo stipendio del militare, per la liquidazione di un assegno alla vedova, senza figli, indipendentemente dalla durata del matrimonio.

Coefficienti	Pensione	Provvigione
$\frac{1}{6}$	(236. 241. 243)	—
$\frac{1}{3}$	$\frac{195. 197}{a}$	$\frac{195. 197}{b}$

Quadro 1-C.

Pensioni militari.

Quote fisse di pensione *di carattere* per la vedova senza figli, indipendentemente dalla durata del matrimonio.

Da fiorini v. a. 420 » (it. L. 1037,04) a » » » 1260 » (» » 3111,11)	194
Da fiorini v. a. (157,50 it. L. 338,88) » » » » (1260 » » » 3111,11)	197

Le parentesi includono i numeri di quelle leggi, per le quali il matrimonio è valido, agli effetti di pensione, anche se contratto in istato di riposo.

a. Minimo, fiorini m. c. 100 (it. L. 259,26) purchè lo stipendio del militare, od assimilato, non sia stato inferiore ai fiorini m. c. 203 (it. L. 518,51). — b. Massimo carantani 12 (it. cent. 51,851); minimo, carantani 6 (it. cent. 25,925).

Quadro 2-A.

Pensioni militari.

Coefficienti di riversibilità, applicabili alla pensione del militare, per la liquidazione di un assegno a ciascuno degli n figli di vedovi.

Coefficienti per ciascuno degli n figli	Limiti di n	La pensione, o provvigione, dura							
		fino al compimento degli anni						per lo stato nubile	a vita, se infermi
		12	14	15	18	20	21		
$\frac{1}{4}$	$n = 1$	—	—	—	—	—	$\frac{164.165.167.169.170. — 258a}{m.}$	$\frac{164.165.167.169.170. — 258a}{f.}$	—
$\frac{1}{4n}$	$n \geq 1$	—	$\frac{213b}{m.f.}$	—	$\frac{212g}{m.}$	—	$\frac{156. — 175. 176c. 177. 178. 180. 181. — 184. 185. 187 al 190c. 191. — 209. 217e. (225). 250 al 252. — 253. 255e. 256}{m.f.}$	$\frac{212g}{f.}$	—
		provvigione		pensione		—	—	—	—
		$\frac{(196)}{f.}$	$\frac{(196)}{m.}$	—	$\frac{(196)}{f.}$	$\frac{(196)}{m.}$	—	—	—
$\frac{1}{3n}$	$n \geq 1$	—	—	—	$\frac{199. 200. 206}{d}$ $m.f. (q. v.)$	—	$\frac{176a. 180. — 237. 258a. 260. — 262 al 264. 266a. 267. — 269. 272a. 273. — 274. 275a}{m. f.}$	—	$\frac{199. 200. 206}{d}$ $m.f. (q. v.)$
		—	—	—	—	—	$\frac{164. 165. 169. 170}{m. (q. v.)}$	$\frac{164. 165. 169. 170}{f. (q. v.)}$	—
	—	—	—	—	—	$\frac{167}{m.}$	$\frac{167}{f.}$	—	
	$n < 3$	—	—	—	$\frac{230e}{m. (q. v.)}$	—	$\frac{231}{m. (q. v.)}$	$\frac{230e. 231}{f. (q. v.)}$	$\frac{230e. 231}{m.f. (q. v.)}$
$\frac{1}{9n}$	$n > 1$	—	—	—	—	—	$\frac{258a}{m.}$	$\frac{258a}{f.}$	—

$\frac{1}{2n}$	$n \begin{cases} = 1 \\ > 1 \end{cases}$	-	-	$\frac{155. - 176c.}{177. 178}$ <i>m.</i>	$\frac{237}{m.}$	-	-	$\frac{155. - 176c. 177.}{178. 237}$ <i>f.</i>	-
		-	-	-	$\frac{226. 227. 229}{m. (q. v.)}$	-	$\frac{220}{m. f. (q. v.)}$	$\frac{226. 227. 229}{f. (q. v.)}$	$\frac{226. 227. 229}{m. f. (q. v.)}$
	$n = 3$	-	-	-	$\frac{230c.}{m. (q. v.)}$	-	$\frac{231}{m. (q. v.)}$	$\frac{230c. - 231}{f. (q. v.)}$	$\frac{230c. - 231.}{m. f. (q. v.)}$
$\frac{2}{3n}$	> 3	-	-	-	$\frac{230c.}{m. (q. v.)}$	-	$\frac{231}{m. (q. v.)}$	$\frac{230c. 231.}{f. (q. v.)}$	$\frac{230c. 231}{m. f. (q. v.)}$
$\frac{1}{n}$	»	-	-	$\frac{152. 158}{m. f.}$	-	-	-	-	-

Coefficienti, come sopra, sul minimo della pensione, o soldo di ritiro, del militare.


$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2n}$	$n \begin{cases} = 1 \\ > 1 \end{cases}$	-	-	$\frac{154}{m. (q. v.)}$	-	-	-	$\frac{154}{f. (q. v.)}$	-
		-	-	-	$\frac{234f}{m. q. v.}$	-	-	$\frac{234f}{f. (q. v.)}$	-

Coefficiente, come sopra, sul massimo della pensione, o soldo di ritiro, del militare.

$\frac{1}{4n}$	$n \begin{cases} = 1 \\ > 1 \end{cases}$	-	-	-	$\frac{239. 240.}{244 \text{ al } 246}$ $\frac{g}{m.}$	-	-	$\frac{239. 240. 244 \text{ al } 246}{f.}$	-
----------------	--	---	---	---	---	---	---	--	---

Le parentesi includono i numeri di quelle leggi per le quali i figli liquidano in ragione della 1/2 della pensione della madre. Però, siccome questa corrisponde alla 1/2 di quella dell'impiegato, ne consegue che ai figli spetta 1/4 della pensione del padre. — I n. 164, 165, 167, 169, 170, 176 al 178, 189 e 258 sono ripetuti per più coefficienti perchè in taluni casi è accordato diverso trattamento.

a. Minimo, L. 150. — b. Minimo, L. 20 mensili. — c. Minimo, L. 100. — d. Massimo, L. 1503. — e. Minimo, scudi 6 (it. L. 32,35). — f. Minimo, ducati 60 (it. L. 255). — g. Da durare la pensione per soli 15 anni dalla morte del padre, e purchè non sia stata già goduta dalla madre per 10 anni.



Quadro 2-B.

Pensioni militari.

Coefficienti di reversibilità, applicabili sullo stipendio del militare, per la liquidazione di un assegno a ciascuno degli *n* figli di vedovi.

Coefficiente	La pensione, o provvigione, dura				
	fino al compimento degli anni				per lo stato nubile
	12	14	18	20	
$\frac{1}{6n}$	-	-	236. 241. 243 <i>m. (q. v.)</i>	-	236. 241. 243 <i>f. (q. v.)</i>
	provvigione <i>a</i>		pensione <i>b</i>		-
	<i>f.</i> (195. 197).	<i>m.</i> (195. 197).	<i>f.</i> (194. 195. 197).	<i>m.</i> (194. 195. 197).	

Quadro 2-C.

Pensioni militari

Quote fisse di pensione *di carattere* per ciascuno degli *n* figli, orfani di entrambi i genitori.

Ammontare delle quote per ciascuno degli <i>n</i> figli	La pensione dura fino al compimento degli anni.	
	18	20
Da fior. v. a. 105 (it. L. 259. 26). a » » 420 (it. L. 1037. 04).	$\frac{19\frac{1}{2}}{f.}$	$\frac{19\frac{1}{2}}{m.}$
Da fior. v. a. 50 (it. L. 123. 45). a » » 420 (it. L. 1037. 04).	$\frac{197}{f.}$	$\frac{197}{m.}$

Le parentesi includono i numeri di quelle leggi per le quali la pensione, o provvigione, degli orfani corrisponde alla 1/2 di quella della madre. Però, siccome il trattamento vedovile è computato nella ragione di 1/3 dello stipendio o soldo del militare, così la pensione, o provvigione, dei figli corrisponde ad 1/6 dello stipendio o soldo medesimo.

a. Massimo, carantani (6 tt. cent. 25,925). — *b.* Minimo fiorini m. c. 190 (it. L. 259,26), purchè lo stipendio del militare non sia stato inferiore a fiorini 200 m. c. (it. L. 518,51).

Quadro 3-A

Pensioni militari.

Coefficienti di riversibilità, applicabili alla pensione del militare, per la liquidazione di un assegno a ciascuno degli n figli di vedove.

Coefficienti per ciascuno degli n figli	Limiti di n	La pensione, o provvigione, dura					per lo stato nubile	a vita, se infermi	
		fino al compimento degli anni							
		13	14	15	18	20			21
$\frac{1}{4n}$	$n \geq 1$	— $\frac{213^a}{m.f.}$ ————— (196) (196) <i>f.</i> <i>m.</i>		—	$\frac{242^r}{m.}$ ————— (196) (196) <i>f.</i> <i>m.</i>		456. — 475. 476 ^b . 477. 478. 480. 481. — 184. 185. 187 al 490 ^b . 191. — 209. 217 ^b . (225). 250. 251. 252. — 253. 255 ^b . 256. ————— <i>m.f.</i>	$\frac{242^r}{f.}$	—
$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$	$n = 1$ $n > 1$	—	—	—	—	—	164. 165. 167. 169. 170 ————— <i>m. (q. v.)</i>	164. 165. 167. 169. 170 ————— <i>f. (q. v.)</i>	—
$\frac{1}{3n}$	$n \geq 1$	—	—	—	199. 200. 206 ————— <i>c</i> <i>m.f. (q. v.)</i>	—	176 ^b . 480. — 257. 258 ^d . 260. — 262 al 264. 266 ^d . 267. — 269. 272 ^d . 273. — 274. 275 ^d . ————— <i>m.f.</i>	—	199. 200. 206 ————— <i>e</i> <i>m.f. (q. v.)</i>
$\frac{4}{9n}$	$n \geq 1$	—	—	—	—	—	$\frac{258^d}{m.}$	$\frac{258^d}{f.}$	—
$\frac{1}{2n}$	$n \geq 1$	—	—	455. — 476 ^b . 477. 478 ————— <i>m.</i>	$\frac{237.}{m.}$	—	$\frac{220}{m.f. (q. v.)}$	155. — 476 ^b . 477. 478. 237 ————— <i>f.</i>	—

$\frac{1}{n}$	$n \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} 1$	-	-	$\frac{152.158}{m.f.}$	-	-	-	-	-
---------------	--	---	---	------------------------	---	---	---	---	---

Coefficienti, come sopra, sul minimo della pensione, o soldo di ritiro, del militare.

$\frac{1}{4}$	$n \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} 1$	-	-	$\frac{15\frac{1}{2}}{m.(q.v.)}$	-	-	-	$\frac{15\frac{1}{2}}{f.(q.v.)}$	-
$\frac{1}{2n}$		-	-	$\frac{23\frac{1}{2}e}{m.(q.v.)}$	-	-	-	$\frac{23\frac{1}{2}e}{f.(q.v.)}$	-

Coefficiente, come sopra, sul massimo della pensione, o soldo di ritiro, del militare.

$\frac{1}{\frac{1}{2}n}$	$n \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} 1$	-	-	-	$\frac{239.240.}{24\frac{1}{2} \text{ al } 246}$ $\frac{f}{m.}$	-	-	$\frac{239.240.}{24\frac{1}{2} \text{ al } 246}$ $\frac{f}{f}$	-
--------------------------	--	---	---	---	--	---	---	---	---

Le leggi pontificie non figurano in questo Quadro perchè in base alle medesime, la reversibilità ha luogo simultaneamente per la vedova e per i figli. Le parentesi includono i numeri di quelle leggi, per le quali i figli liquidano in ragione della 1/2 della pensione della madre. Però, siccome la pensione vedovile corrisponde alla 1/2 di quella del militare, ne consegue che ai figli spetta 1/4 della pensione del padre. I n. 176 al 178, 180 e 258 sono ripetuti per più coefficienti perchè in taluni casi è accordato diverso trattamento. a. Minimo, L. 20 mensili. - b, Minimo, L. 100. - c, Massimo, L. 1500. - d, Minimo L. 150 - e, Minimo, ducati 60 (it. L. 255). - f, Da durare la pensione per soli 15 anni dalla morte del padre, e purchè non sia stata già goduta dalla madre per 10 anni.

Quadro 3-B.

Pensioni militari.

Coefficienti di reversibilità, applicabili alla pensione della vedova, per la liquidazione di un assegno a ciascuno degli n figli.

Coefficienti per ciascuno degli n figli	Limiti di n .	La pensione, o provvigione, dura						per lo stato nubile	a vita, se infermi
		fino al compimento degli anni							
		12	14	15	18	20	21		
$\frac{1}{2n}$	$n \geq 1$	provvigione $\frac{495.496.497}{f.}$ $\frac{495.496.497}{m.}$		—	pensione $\frac{194.495.496.497}{f.}$ $\frac{194.495.496.497}{m.}$		$\frac{225}{m.f.}$	—	
$\frac{3}{4}$	$n=1$ (*)	—	—	—	—	—	$\frac{164.165.169.170}{m. (q.v.)}$	$\frac{164.165.169.170}{f. (q.v.)}$	
$\frac{1}{n}$		$n > 1$	—	—	—	—	$\frac{167}{m.}$	$\frac{167}{f.}$	
$\frac{1}{n}$	$n \geq 1$	—	$\frac{213}{m.f.}$	$\frac{152.158}{m.f.}$ $\frac{135}{m.}$	$\frac{237.239c.}{240c. 242c.}$ $\frac{244}{al 246c}$	—	$\frac{156.175 \text{ al } 178.180.}{181.184.185.187 \text{ al } 191.209.217.250 \text{ al } 253.235 \text{ al } 258.260.262 \text{ al } 264.266.267.269.}{272 \text{ al } 275}$ $m.f.$	$\frac{135.237.239c.}{240c. 242c.}$ $\frac{244}{al 246c}$ $f.$	
		—	—	—	$\frac{199.200.206}{m.f. (q.v.)}$ $\frac{234.236.241.243}{m. (q.v.)}$	—	$\frac{220}{m. (q.v.)}$	$\frac{234.236.241.243}{f. (q.v.)}$ $\frac{199.200.206}{m.f. (q.v.)}$	

Le leggi pontificie non figurano in questo Quadro perchè, in base alle medesime, la reversibilità si verifica simultaneamente per la vedova e per i figli.
 (*) All'orfano solo spetta 1/4 della pensione del padre. Siccome però quella vedovile è in ragione di 1/3 della pensione del militare, ne consegue che nella reversibilità dalla madre al figlio unico, questi ha i 3/4 della pensione della madre.
 a. Minimo, carantani 6, (it. cent. 25,925). — b. Minimo fiorini m. c. 100, (it. L. 259,26) purchè lo stipendio del militare non sia stato inferiore ai fiorini 200 m. c.
 c. ...

Quadro 4-A.

Pensioni militari

Coefficienti di reversibilità simultanea, applicabili alla pensione, o alla provvigione del militare, per la liquidazioni di assegni alla vedova ed a ciascuno degli n figli.

Coefficients			La pensione per la vedova dura pel tempo di vedovanza	La pensione, o l'assegno d'educazione, per i figli dura						
per le vedove	per ciascuno degli n figli	Limiti di n		fino al compimento degli anni					per lo stato nubile	a vita, se infermi
				12	14	18	20	21		
$\frac{4}{6}$	$\frac{4}{6}$	$n \leq 3$	230a, 231	-	-	$\frac{230a}{m.}$	-	$\frac{231}{m.}$	$\frac{230a, 231}{f.}$	$\frac{230a, 231}{m.f.}$
$\frac{2}{3} \frac{1}{(n+1)}$	$\frac{2}{3} \frac{1}{(n+1)}$	$n > 3$								
$\frac{4}{3}$	0	$n < 4$	pensione 496 ^b provvigione 496 ^c	provvigione		pensione		-	-	-
$\frac{1}{3} \times \frac{4}{2n}$	$\frac{1}{3} \times \frac{4}{2n}$	$n \geq 4$		$\frac{496}{f.}$	$\frac{496}{m.}$	$\frac{496}{f.}$	$\frac{496}{m.}$			
$\frac{4}{3}$	$\frac{4}{9}$	$n \leq 3$	234 ^d	-	-	$\frac{234d}{m.}$	-	-	$\frac{234d}{f.}$	-
$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3 \times n}$	$n > 3$								
$\frac{1}{2} \frac{1}{(n+1)}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{(n+1)}$	\gg	226, 227, 229	-	-	$\frac{226, 227, 229}{m.}$	-	-	$\frac{226, 227, 229}{f.}$	$\frac{226, 227, 229}{m.}$

Le leggi di cui ai n. 226, 227 e 229 danno diritto alla compartecipazione della pensione anche alla madre, già vedova, del pensionato. Quella al n. 230 dà eguale diritto ai genitori, e quella al n. 231 contempla, oltre i genitori, anche le figlie vedove già conviventi ed a carico del padre.

a. Minimo, scudi 6 (it. L. 32,25). — b. Massimi, da fiorini v. a. 150 (it. L. 370,37) a fiorini v. a. 200, (it. L. 493,82). — c. Minimo, carantani 6 (it. cent. 25,925). — d. La liquidazione si opera sul minimo del soldo di ritiro, o pensione, del rispettivo marito e padre. Spettano per minimo ducati 60 (it. L. 255).

Quadro 4-B.

Pensioni militari.

Coefficienti di riversibilità simultanea, applicabili sullo stipendio del militare, per la liquidazione di assegni alla vedova ed a ciascuno degli n figli.

Coefficients			La pensione, o provvigione, per la vedova dura pel tempo di vedovanza	L'assegno d'educazione, pei figli, dura			
per la pensione, o provvigione, vedovile	per l'assegno di ciascuno degli n figli	Limiti di n		fino al compimento degli anni			
				12	14	18	20
$\frac{1}{3}$	0	$n < 4$	pensione	provvigionati		pensionati	
	$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2n}$	$n \geq 4$	$\frac{a}{195.497}$	$\frac{195.497}{f.}$	$\frac{195.497}{m.}$	$\frac{195.497}{f.}$	$\frac{195.497}{m.}$
			provvigione				
			$\frac{b}{195.497}$				

Quadro 4-C.

Pensioni militari.

Quote fisse simultanee di pensione di carattere per le vedove, e di sussidio d'educazione per ciascuno degli n figli.

Da fiorini v. a. 420 (it. L. 4037,04) a fiorini v. a. 1260 (it. L. 3114,14).	Fino ad annui fiorini v. a. 25 (it. L. 61.73).	19½	—	—	$\frac{19\frac{1}{2}}{f.}$	$\frac{19\frac{1}{2}}{m.}$
Da fiorini v. a. 457.50 (it. L. 388.88) a fiorini v. a. 1260 (it. L. 3114,14).	Come sopra	197	—	—	$\frac{197}{f.}$	$\frac{197}{m.}$

a. Minimo, fiorini m. e. 100 (it. L. 259.26), purchè lo stipendio goduto dal militare non sia stato inferiore ai fior. m. e. 200 (it. L. 518.51). — b. Massimo, carantani 12 (it. cent. 51,851); minimo, carant. 6, (it. cent. 25,925).

Quadro unico

Pensioni straordinarie

Coefficienti di reversibilità per la liquidazione di assegni alla vedova ed ai figli di pensionati o di pensionate.

Coefficienti		Base sulla quale si applicano i coefficienti	Vedove di pensionati padri di dodicesima prole	Per ciascun figlio di pensionate vedove	
per le vedove	per ciascun figlio			minorenni	nubili
1	—	pensione del marito	276	—	—
—	$\frac{1}{3}$	pensione vedovile	—	$\frac{326}{m.}$	$\frac{326}{f.}$
—	$\frac{1}{2}$		—	—	$\frac{316}{f.}$

La massima parte delle leggi e dei decreti, relativi alle pensioni straordinarie, non figurano in questo Quadro: molti, perchè riflettono assegni a vedove concessi in epoca tale da escludere la possibilità dell'attuale esistenza di orfani minorenni succedenti nel diritto a pensione; altri, perchè mentre hanno carattere straordinario, per ciò che è concessione, hanno però comune colle disposizioni ordinarie la misura della reversibilità, non trattandosi che di estensione delle stesse disposizioni ordinarie. Così il n. 301 dà lo stesso coefficiente del n. 230; i n. 311 e 313 sono identici per la misura col n. 236; il 317 col 175; il 319 col 176; ed il 324 coi n. 257 e 258.

Altre disposizioni ancora, fra le straordinarie, che pure non sono comprese in questo Quadro, sono quelle segnate ai n. 281, 282, 283 e 295, poichè riguardano assegni fissi reversibili in perpetuo, complessivamente nella stessa misura, a favore di discendenti del primo investito.

Evvi infine la legge, di cui al n. 322, essa pure esclusa nel presente Quadro, la quale accorda pensione in quota fissa alle vedove in L. 400, aumentabili fino a 600 se con 1, o 2 figli minorenni; a L. 800, se con 3, o 4; e fino a L. 1000, e non oltre, se con maggior numero di figli.

